IL
DOTTOR
VOLGARE,

Diviso in sei Tomi;

IL DOTTOR VOLGARE,

OVVERO

IL COMPENDIO

DI TUTTA LA LEGGE CIVILE, CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA

PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA, AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA, con l'istess'ordine del detto TEATRO.

TOMO PRIMO.

IN COLONIA,

A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.

M. DCC. XL.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

INDICE

OVVERO

ORDINE DE' LIBRI, E DELLE MATERIE.

TOMO PRIMO.

Nel quale si tratta dell'origine, antichità, necessità, ed utilità delle leggi, con altre generalità sopra la loro intelligenza, ed uso E se convenga trattar la legge in lingua volgare.

Libro Primo.

De' Feudi, e beni giurisdizionali: Con occasione de' quali si tratta de' Principi, de' Baroni, e Feudatarj, e de' Titolati, e loro podestà, e de' Vassalli.

Libro II.

De' Regali, cioè

Degli offizj venali; De' luoghi de' Monti, e rendite col Principe; E de' Dazj, e gabelle; De' sali, e saline; De minerali, miniere, tesori, ed escavazioni; Delle monete; Delle strade, e luoghi pubblici; Del Fisco, e confiscazioni; De' porti, Fiere, e mercati; Delle peschiere, e caccie riservate, e cose simili di sola ragione del Principe.

TOMO SECONDO.

Libro III. *Par.* I.

Della Giurisdizione, e foro competente, e delle diverse specie di giurisdizione, e competenza del foro.

L'istesso Libro III. Par. II.

Delle Preeminenze, cioè.

Delle Precedenze, e prerogative onorifiche; E della nobiltà, e cittadinanza, e de' Magistrati, ed offizj pubblici della Città, ed altro che importi prerogativa, overo onorevolezza.

Libro IV. Par. I.

Delle Servitù prediali, particolarmente circa le urbane, sopra la facol-

facoltà, o proibizione di fabbricare, di aprir fenestre, appoggiar travi, e far cose simili; E del privilegio sopra ciò de' Monasterj di Monache, o de' Religiosi; E circa le rustiche, sopra la materia de' pascoli; Ed anche dell'usufrutto, uso, ed abitazione; E del retratto, o prelazione, che compete contro estranei compratori, a' vicini, o a' parenti, o consorti, overo inquilini; Ed anche contro l'istesso padrone per pubblico ornato.

L'istesso Libro IV. Par. II.

Dell'Ensiteusi, e perpetua locazione, e de' livelli, e censi reservativi.

L'istesso Libro IV. Par. III.

Della Locazione, e conduzione corrente, e temporale.

Libro V. Par. I.

Dell'Usure, ed interesse, con tutto quel che concerne la materia usuraria.

L'istesso Libro V. Par. II.

De' Cambj reali, e secchi, così di Piazze, come di Fiere, e delle lettere di cambio.

L'istesso Libro V. Par. III.

De' Censi consignativi, che s'impongono con capitale, il quale si dia in denaro, o per altra causa, tanto perpetui, quanto vitalizj.

L'istesso Libro V. Par. IV.

Delle Compagnie d'offizj usate nella Città di Roma.

TOMO TERZO.

Libro VI.

Delle Doti, così delle maritate, come delle Monache; E de' Iteri dotali, ed altre dipendenze dal matrimonio carnale, o spirituale.

Libro VII. Par. I.

Delle Donazioni, così trà vivi, come per causa di morte.

L'istesso Lbro VII. Par. II.

Delle Compre, e vendite, permutazioni, dazioni in soluto, evizione, e lesione.

L'istesso Libro VII. Par. III.

Delle Alienazioni, e contratti proibiti de' beni di Chiesa, di Città,

tà, o Communità, di minori, di donnē, de'prodighi, e simili; Come anche de'contratti sospetti, come sono scommesse lotti, giuochi, e simili; Ed anco delle assecurazioni, e delle transazioni.

L'istesso Libro VII. Par. IV.

De' Tutori, Curatori, Procuratori a'negozj, fattori, ed altri amministratori, e ministri salariati.

Libro VIII.

Del Credito, e Debito; sotto il qual genere si tratta dell' ordine, e concorso, e privilegj de' creditori sopra la loro anteriorità, o poziorità; Come anche de' privilegj de' debitori, e della validità, o invalidità de'crediti, e de'contratti regolarmente non proibiti, particolarmente delle sicurtà, ed assecurazioni, con altre cose concernenti la materia del dare, ed avere.

Libro IX. *Par.* I.

De' Testamenti, Codicilli, ed altre ultime volontà.

L'istesso Libro IX. *Par.* II.

Dell'Erede, ed Eredità, ed effetti, e pesi ereditarj.

L'istesso Libro IX. *Par.* III.

Della Legitima, trebellianica, falcidia, ed altre detrazioni, come sono miglioramenti, debiti pagati, e cose simili.

TOMO QUARTO.

Libro X.

De' Fideicommissi, sostituzioni, primogeniture, e majoraschi.

Libro XI Par. I.

Delle Successioni ab intestato, con occasione delle quali si tocca la materia delli Statuti, e leggi municipali.

L'istesso Libro XI. *Par. II.*

Delle Renunzie alle successioni.

L'istesso Libro XI. Par. III.

De' Legati.

Libro XII. Par. I.

De' Benefizj ecclesiastici in generale; Come anche delle Commende.

Li-

L'istesso Libro XII. Par. II.

Delle Dignità, Canonicati, e Canonici, Capitoli, ed atti capitolari, e con tal occasione, dell'elezioni.

L' istesso Libro XII. Par. III.

Delle Parrocchie, e Parocchiani, e della cura dell' anime.

Libro XIII. Par. I.

De' Padronati, così attivi, come passivi.

L'istesso Lib. XIII. Par II.

Delle pensioni ecclesiastiche.

TOMO QUINTO.

Libro XIV.

Un Diversorio, o Miscellaneo di cose ecclesiastiche cioè: Di Matrimonio, sponsali, e divorzio; Di Decime, e primizie; De' Regolari, e Monache; De' Chierici, e persone ecclesiastiche; E de' Vescovi, e Prelati; Di censure; Di Chiese, Oratorj, e Capelle, e luoghi sacri; Dell' immunità ecclesiastica; Di Messe, anniversarj, e funzioni ecclesiastiche, e spirituali; Con qualche annotazione al Concilio di Trento nelle materie pratiche del foro esterno.

Libro XV. Par. I.

Di citazioni, sentenze, commissioni, libelli, appellazioni, restituzione in integro, nullità, regiudicata, esecuzione, attentati, azioni, ed eccezioni, ed altri atti giudiziali.

De' Giudici, Avvocati, Procuratori, Notarj, ed altre persone concernenti il foro giudiziale.

E qualche tocco de' delitti, e materie criminali, e penali.

TOMO SESTO.

L'istesso Libro XV. Par. II.

Relazione della Corte Romana, e suoi tribunali; E della loro pratica nelle materie giudiziali, e forensi.

L'istesso Libro XV. Par. III.

Della Relazione della Curia Romana Forense. Non già della Corte.

AGGIONTA.

Dello Stile Legale, cioè del modo, col quale li professori della Facoltà Legale, così Avvocati e Procuratori, come Giudici, e Consiglieri, ed anco li Cattedratici, o Lettori debbano trattare in iscritto, ed in voce delle Materie Giuridiche, Giudiciali, ed Estragiudiciali. Discorso dello stesso Autore del Teatro della Verità, e Giustizia, e del Dottor Volgare.

PROE-

PROEMIO

DIVISO IN DODICI CAPITOLI
Cioè,

I.

SE ſia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à qual ſorte di perſone ſia congrua queſta lettura; E particolarmente ſe à Principi, e Signori.

II.

Dell'antichità, & introduzione delle leggi; E quanto queſta facoltà legale ſia neceſſaria, & utile alla Republica più ch'ogni altra ſcienza; E dell'altre prerogative dell'iſteſſa facoltà.

III.

Se la legge ſia ſcienza facile, ò difficile, e del fine, per il quale ſia introdotta, overo donde naſcano le liti; E delle parti delli profeſſori della legge.

IV.

Delle diverſe ſorti, ò ſpecie delle leggi, e loro differenza.

V.

Delli requiſiti della legge acciò ſia obligatoria, e quali perſone, ò robbe obblighi, il che dipende dalla podeſtà del Legislatore.

VI.

Della legge non ſcritta, che ſi dice conſuetudine, e de' ſuoi requiſiti.

VII.

Del modo di oſſervare, e praticare, & interpretare le leggi.

VIII.

Del modo di deferire all'autorità de' Dottori.

IX.

Delli Giudici, & Avvocati, e delle loro parti.

X.

Della diſtinzione tra la giuſtizia diſtributiva, e commutativa, e deſcrizione dell'una, e l'altra.

XI.

Dell'ordine, che ſi tiene in queſt'opera, e ſua diſtribuzione; E delle ragioni, per le quali tal'ordine ſi tenga.

XII.

Di alcune generalità, ò ſcuſe ſopra l'opera.

CAPITOLO PRIMO.

Se ſia bene trattare la legge in lingua volgare; Et à quali ſorte di perſone ſia congrua queſta lettura, e particolarmente, ſe à Principi, e Signori.

SOMMARIO.

1 *Nell' operazioni umane s' attende la parte preponderante del bene, ò del male.*
2 *Si portano gli argomenti per la parte negativa.*
3 *Degli argomenti per l' affermativa.*
4 *Si ſtima migliore queſta ſeconda parte, e ſi riſponde agli argomenti contrarj.*
5 *A quali ſia drizzata queſt' opera, & a' quali ſe ne proibiſca l' uſo.*
6 *Che anche alli Principi, & alli ſupremi Magiſtrati conviene aver notizia delle materie legali.*

CAP. I.

1 SSENDO per lo più le operazioni dell' umano intelletto problematiche, capaci di lode, e di biaſmo, e produttive d' effetti buoni, e mali; Cosi forſe avendo diſpoſto la Divina Sapienza, per far conoſcere la noſtra fragilità, e che non vi ſia bene puro, e perfetto, ſe non in Dio, e nell' altra vita beata; Quindi è, che l' umana prudenza, regolata, ò da precetti della religione, ò dall' uſo della ragione, ò dalla ſperienza, ò dal parere più comune de' ſenſati, ſuol' eleggere la parte più preponderante, perchè, ſe maggiori ſi ſtimeranno gli effetti buoni, e profittevoli alla Republica, eleggendo una ſtradà, queſta ſi ſtimerà la buona, e lodevole; Et all' incontro, mala, e biaſmevole quella, che ſi giudica dover produrre effetti più cattivi, che buoni.

Nella maniera, che l'uſo comune inſegna, di dare l'attributo di virtuoſo, ò di vizioſo ad un uomo; Atteſochè, non dandoſi per lo più virtuoſo ſenza vizio, nè vizioſo ſenza qualche virtù, ſi attende quel che più predomina, per la regola comune a' Filoſofi, & a' Giuriſti, che l'operazione ſi fà dalla parte predominante.

Sotto queſto problema dunque cade l'accennata queſtione, ſe ſia bene, ò nò, il trattare la legge, ò materie legali in lingua volgare, perchè ogn'uno, benchè idiota poſſa intenderla; E molti ſono gli argomenti, che concorrono per l'una, e l'altra parte.

Per la negativa, che non ſia bene, oſtano; Primieramente l'eſempio della Santa Chieſa Cattolica, la quale, ben'eſaminata queſta queſtione, molto diſputata nel ſecolo paſſato, lo proibì nella ſacra ſcrittura, del Nuovo, e Vecchio Teſtamento, e ne ſuoi Interpreti.

2

Secondo, perchè in tal modo venendo in cognizione del volgo ignorante quell'eccezioni, e cautele, con le quali ſi poſſano ſcuſare i delitti, ò impugnare i contratti, & oblighi, ſi renderà più facile il commettere degli ecceſſi, overo il defraudare quella buona fede, la quale con la naturale ſimplicità ſi ſuole adempire dagl' idioti.

Terzo, perchè così molte liti ſi riſveglieranno, che per altro ſi ſepeliſcono ſotto ſilenzio, per non penetrarſi dagl'idioti quelle ragioni, alle quali ſi poſſano le loro pretenſioni appoggiare.

Et quarto ſopra tutto, perchè ſarà un far diſmettere gli ſtudj delle leggi per la ſtrada ſcientifica, mentre eſſendo tanto all'umana condizione, per lo più connaturale, e grato l'ozio, ogn'uno in queſto modo s'aſſumerà licenza di far'il Giudice, ò il Conſigliero, overo il patrocinatore delle cauſe.

All'incontro per l'affermativa aſſiſtono; laſciando da parte l'eſempio della legge, che Iddio diede al Popolo per bocca di Mosè; E dell'altra che diede Criſto nel nuovo Teſtamento per bocca degli Apoſtoli, & Evangeliſti nell'Evangelo, che l'un, e l'altra fù nella lingua popolare all'ora vſata; Non ſpettando a me come non profeſſore della ſacra teologia entrare in queſte materie.) Parlando da legiſta; Primieramente l'eſempio della Republica Romana, la quale con ragione, così nelle leggi, come nell'altre coſe temporali, e profane, ſi può dire la norma di tutti li Principi, e delle Republiche, poichè avendo mandato a pigliare le leggi dalla Grecia, le quali ſi chiamano delle dodici tavole, e correndo il medeſimo coſtume d'oggi, di avere due lingue, una naturale, e comune a tutti, che diciamo volgare (ch' allora era la latina); E l'altra appreſa con arte, e ſtudio, e cognita ſolamente a' letterati (ch' è la Greca); Le leggi non furono ordinate in lingua greca, ma in latina, acciò s'intendeſſero da tutto il popolo, che doveva oſſervarle;

3

E nel-

E nella medesima scrissero Cicerone, & altri, ancor che peritissimi nella greca. Anzi perchè nelle cose legali, e giudiziarie si era cominciato ad usare la lingua greca, Tiberio lo proibì espressamente, & ad imitazione, l'istesso han fatto li Re di Francia, d'Inghilterra, e di Spagna, & altri.

Secondariamente, perchè tal'è l'uso più frequente de' Principi, e delle Republiche nel secolo corrente, & anco nelli passati, che le prammatiche, costituzioni, e ditti, e bandimenti, per lo più si fanno in lingua volgare usata nel paese; E sebbene il Papa ritiene il costume antico di fare le sue bolle, e costituzioni in lingua latina, nondimeno con molta ragione ciò si pratica, poichè trattandosi di leggi d'un Principe ecclesiastico, e Capo della Chiesa, da osservarsi per tutto il Mondo cattolico, conviene parlare in quella lingua, la quale sia comune a tutte le nazioni; Che però in quel che riguarda il Principiato temporale dello Stato Ecclesiastico d'Italia, i bandimenti, editti, chirografi, & altre provvisioni, per lo più si fanno in lingua Italiana, e volgare, per l'intelligenza di tutti.

Terzo, perchè l'istessa natura, ò sia ragion naturale insegna, che dovendosi obligare il popolo ad osservare una legge, con sottoporlo al gastigo nella persona, e beni, in caso d'inosservanza, debba sapere quel ch' hà da osservare.

Il che si comprova da quel, che le leggi dispongono (come à basso tra li suoi requisiti s'accenna), che acciò una legge sia obligatoria, debba essere publicata con termine competente, acciò venga a notizia di tutti, con l'espressa, o tacita accettazione de' popoli, dal che si vede esser necessario indurne la notizia, la quale più facilmente risulta, con esser la legge in lingua volgare per la capacità, & intelligenza di tutti, che in latina, la quale non è cognita, se non a pochi letterati; E per questa ragione da' Teologi, e da Canonisti vien' approvato, che le regole, e costituzioni delle Religioni, siano tradotte nella lingua naturale, ò volgare di ciascun paese; E li nostri primi maestri, particolarmente Bartolo, il quale è tanto venerato tra Legisti (e con ragione) dicono ch' il giudice, con li letterati, deve parlare letteratamente, ma con li volgari deve parlar volgarmente.

Quarto, perchè i popoli sapendo quel che la legge dispone, sopra la punizione, e gastigo de' delitti, e delinquenti, e sopra gli altri effetti pregiudiziali resultanti dal non osservare la fede, più volontieri si asterranno da delitti, & osserveranno quel che promettono.

Quinto, perchè la lingua latina è più piena d'equivoci, e conseguentemente più produttiva di liti, per le varie significazioni grammaticali, che riceve, che però ragionevolmente l'uso più comune del Mondo porta, che i testamenti, e li contratti, & altre disposizio-

zioni ſi facciano in lingua naturale del paeſe, che ſi dice volgare; Eſſendo più communemente tacciato lo ſtile della Corte di Roma, e dello Stato Eccleſiaſtico (come veramente irragionevole) di fare li teſtamenti, e contratti delle donne, e degl'idioti in lingua latina, non inteſa dal principale, il quale diſpone, ò contratta, in maniera che non teſtino, nè contrattino le Parti, ma i Notari.

E conſeguentemente molto maggior ſciocchezza ſi deve dir quella d'alcuni Giuriſti, li quali nell'interpretare l'ultime volontà, ò li contratti, ſogliono diffonderſi, e fare gran fondamento ſopra la grammatical ſignificazione delle clauſule, e delle dizioni, & altre parole, ò pure ſe vi ſia il punto, il quale coſtituiſca nuova orazione, ò periodo, e ſe il verbo regga più nomi, e vocaboli con ſimili freddure, degnamente deriſe da Profeſſori d'altre ſcienze; Quando non ſi tratti di teſtamenti, ò di altre diſpoſizioni di perſone letterate, le quali maturamente, e ſtudioſamente l'abbiano ordinate per ſe ſteſſe, laonde dal modo di parlare ſi poſſa deſumere la loro volontà.

Seſto, perchè in gran parte ſi eviteranno l'oppreſſioni, e malizie di quei cauſidici, a'quali degnamente ſi dà il titolo di rabole forenſi, nell'opprimere le perſone idiote, che ricorrono al loro patrocinio, overo nel mal conſigliarli per il proprio indegno guadagno a pigliar e ſoſtener liti ingiuſte, dando loro ad intendere il bianco per il nero, poichè così ciaſcuno benchè idiota, il qual'abbia tal quale lume di ragione, potrà avere almeno qualche barlume di quel che la legge diſponga ſopra i ſuoi intereſſi.

E ſettimo ſopra tutto, perchè tanto i Principi, quanto i Baroni & altri Magiſtrati maggiori, imbevendoſi in queſto modo delle materie legali nella forma, che s' imbevono dell'altre coſe del mondo con la lettura dell'iſtorie, nell'ore da paſſar'il tempo; ſapranno come meglio governare i popoli a loro ſoggetti, e reſcrivere nelle ſuppliche, e ricorſi, come anche conoſcere le fraudi de'conſiglieri, e degli aſſeſſori, e l'oppreſſioni, che ſi fanno da'Giudici, e Tribunali, eternando le cauſe, e rendendoſi padroni, non ſolo della robba, che ſi litiga, ma della volontà, e libertà de'litiganti, mentre così non ſaranno degni di ſcuſa.

Alli Principi, e Signori, & anco a'Magiſtrati tanto ſupremi, quanto mezzani, & infimi, non profeſſori della facoltà legale, i profeſſori di queſta facoltà, li quali da eſſi s'aſſumono con titolo di conſigliere, e di conſultore, ò d'auditore, ò d'aſſeſſore, ò ſimili, ſervono (ſecondo il ſenſo d'alcuni), come per guida de'ciechi, acciò caminino bene per la ſtrada della giuſtizia, e non trabocchino ne foſſi, ò precipizj dell'ingiuſtizia.

Queſta comparazione però ſi ſtima impropria, atteſochè il Principe, ò Magiſtrato particolarmente ſupremo, ancorchè non ſia pro-

fessore della facoltà legale (come ben'avverte il dotto , & erudito spagnuolo Bovadilla nella sua Politica) , si deve presupporre uomo prudente, e di buon giudizio, versato nelle cose del Mondo, & in qualch'altra scienza, almeno nell'istorica, e nella politica ; E conseguentemente sarà improprio il termine di cieco , al quale si renda impossibile di vedere per se stesso la strada buona.

Più propria dunque pare che sia l'altra comparazione, che li sudetti consiglieri , ò assessori facciano figura , & operazione di servidori, li quali di notte portino la fiaccola, ò lanterna al padrone per insegnarli la strada ; Overo di quelle guide , che da' viandanti si pigliano per mostrar loro la strada, per la quale si deve caminare ad essi ignota; Poichè se vi sarà tanto lume naturale, che il padrone, ò il viandante veda la strada buona, & il servitore con la lanterna, overo la guida gli mostrasse la strada cattiva , sarebbe pazzia del padrone , ò viandante , seguitare quella , che gl'indica la lanterna , ò la guida , & abbandonare quella , ch'egli vede esser la migliore.

Quindi per avere questo lume , e cognizione , servirà la presente fatica, dandosi frequentemente il caso, che i professori della facoltà legale , ò sia per malizia , ò frequentemente per poco giudizio, indichino strade non buone , poichè essendo solamente tinti, ò infarinati in detta facoltà, pigliano volontieri degli equivoci, non ben distinguendo i casi, e le leggi; Overo, perchè attendendo solo con lo stile scolastico alla lettera delle leggi , ciò serve piuttosto per offuscar loro l'intelletto , e privarli del giudizio, ch'è il più necessario nella parte del governare , e giudicare, overo di fare il consigliero.

4 Bilanciando dunque le suddette ragioni , che sono per l'una, e l'altra parte, mi pajono più preponderanti queste ultime; Onde, benchè non si possa negare , che tra le prime ve ne siano delle considerabili, e che ciò possa portare qualche inconveniente; Ad ogni modo, si deve attendere la parte preponderante.

Poichè esaminando le ragioni considerate in contrario: Non si deve attendere l'esempio della sacra scrittura , per la diversità della ragione, attesochè, in materie di Fede , non sempre si camina col senso letterale, ma per lo più con quello dello spirito, e del misterio , che sotto le parole si nasconde , e conseguentemente la lettura è congrua solo a'letterati, li quali sanno cavarne il senso allegorico, e non agl'ignoranti, & idioti, appresso de' quali la lettura potrebbe piuttosto cagionare scandalo , (Ancorchè in alcuni casi debba esser atteso il senso delle parole) ; Con altre buone ragioni considerate da Santa Chiesa, delle quali (come sopra s'è detto) , non tocca discorrere ad un Legista; Sichè essendo molto diverso il caso , per assai diversa ragione , quindi siegue che il simile non s'adatta.

Il

Il ſecondo argomento più toſto ſi ritorce, come ſi è conſiderato di ſopra nella quarta ragione per l' affermativa; e l' iſteſſo può dirſi del terzo, poiche quando il principale potrà avere tale quale cognizione ſopra le ſue pretenſioni, che ſiano men ſuſſiſtenti, in tal caſo è più probabile, che debba aſtenerſene; Et all' incontro quando ſiano ſuſſiſtenti, è di dovere, che ne ſia illuminato per difendere, e ricuperare il ſuo, e conſeguentemente la coſa è più indirizzata alla giuſtizia.

Di gran forza ſarebbe il quarto argomento, quando già non fuſſe l'abuſo d'alcuni Giudici, e cauſidici, li quali ſenza alcuno ſtudio della ſcienza legale per li ſuoi termini con maggiori equivoci, e diſordini, avendone ſolo qualche notizia per tradizione ad uſo di papagalli, attendono alcune ſciocche dottrine de' moderni, ancorchè mal fondate; O pure più frequentemente naſcono gli equivoci dall' attendere le leggi, e dottrine nella ſola lettera, o ſenſo verbale, ſenza ben riflettere alla congrua applicazione, che è impoſſibile far bene ſenza la notizia della teorica, e de' veri termini, e principj legali; Chi è inclinato agli ſtudj, & all' acquiſto delle ſcienze per i ſuoi termini, non laſcia perciò di ſtudiarle ſcientificamente, poiche ſebbene il Piccolomini moralizò la filoſofia in lingua Italiana, non perciò ſi ſono diſmeſſi gli ſtudi degli Autori latini, e greci; e ſebbene la Francia, la quale fioriſce tanto nelle lettere ha per uſo di trattar quaſi il tutto nella ſua lingua, non laſcia però di avere uomini ſtudioſiſſimi, e letterati.

Ma all'incontro quelli, li quali ſiano ſvogliati, e poco inclinati agli ſtudj, sfuggiranno la fatica di queſti in forma ſcientifica, s'indurranno però per curioſità, overo per paſſar il tempo ad una lettura facile nel proprio linguaggio da non ſupportar fatica, e così molti pian piano s'invogliano de' ſtudj, e di cercare, nel fonte quello, che in compendio ſi accenna, poiche quelli, a quali rincreſcerà leggere anco il volgare, molto più rincreſcerà leggere il latino.

E però, queſta, come ſpecie d'iſtorica, e compendioſa relazione, potrà piuttoſto giovare appreſſo queſti tali, ne' quali già regni l'accennato diſordine, per illuminarli un poco più, acciò il male ſia minore, atteſo che, quando non ſiano più che ſtolidi, o ſcioperati, pigliando in queſto modo qualche barlume di quel che la legge diſponga, non ſaranno ſoggetti all'inganno degli aſſeſſori, o degli auditori, & altri miniſtri, che li vendano a loro modo, e facciano loro fare quel che eſſi ben'intenzionati, non dovrebbero, nè vorrebbero fare.

Et in oltre, io proteſto eſpreſſamente, di non drizzare queſta fatica à giovani ſcolari, nè a queſta ſorte d'infarinati; Anzi, ne danno, e proibiſco la lettura; Ma ſolamente a due ſorte di perſone, cioè, ò

a letterati, e provetti Giurifti, li quali abbiano la fcienza per li fuoi termini e principj; Overo a profeffori d'altre fcienze; o alli non profeffori, di qualche capacità; E confeguentemente, o alli caldi, o alli freddi, non già a' tepidi, li quali, fecondo il divino oracolo, fi ftimano degni del vomito, giudicandofi a parere de' Savj, che gl' infarinati (i quali da altri fi dicono tinti), fiano la peggior forte di perfone, in ogni fcienza, e profeffione.

A dotti, e provetti dunque, ftimo congrua quefta lettura, come una fpecie di diftillato, che fi dà agl' infermi, o a vecchi, per confervare, o rinvigorire le già poffedute forze, le quali per l'età, o per mala falute, o per altri accidenti, fi fiano debilitate; fuccedendo nelle parti dell' intelletto quel medefimo, che fuccede in quelle del corpo; Laonde, anche dottiffimi, e confumatiffimi Giurifti, hanno per ufo lodevole, l'andar dando qualche lettura all'Inftituta, per confervare la memoria de' termini, o per la loro reminifcenza.

Et agl' altri non profeffori, acciò effendo Principi, e Signori, o magiftrati acquiftino notizia quanto bafti, acciò li loro configlieri, & affeffori, & altri miniftri, non gl' ingannino; Et agl' altri litiganti, acciò così poffano, quanto fia poffibile, fuggire la tirannia de' caufidici, e di quelli, li quali eleggono per loro difenfori, mentre ben fpefso accade, quel che fi fuol dire, & ifperimentare in tempo di guerra, cioè che fia maggiore il danno, che fi riceve da' foldati amici deftinati alla difefa di quel che fia quello che fi riceve dagl' inimici; ma non già che con quefta infarinatura, fi abbiano da render lecito, di voler fare il giudice, o l'Avocato, & il difenfore delle caufe.

Credono coloro, li quali con qualche poca lettura d'iftorie e d' iftruzioni d' Ambafciatori, e de miniftri de' Principi, fi afsumono la profeffione di politici, ch' a Principi, e Signori, overo alli loro primi miniftri, e fuperiori magiftrati, fia incongruo lo ftudio delle leggi, e delle materie legali, ma che tutto lo ftudio di quefta forte di perfone debba efser nell'iftorie, e nella politica, & anco nell' arte militare, mentre per le cofe legali concernenti il governo civile de' fudditi in tempo di pace, fi tengono li configlieri, e gl' auditori, e tribunali.

Quefto però è un error' grande perchè anco nelle materie politiche, e di ftato fi potrebbe dire che al Principe, o ad' un altro fupremo Magiftrato non bifogna fare ftudio alcuno, mentre fi tengono li fecretarij, e li configlieri, & altri miniftri politici, o di ftato, a quali fi pofsono rimetter quefti negozj, nella maniera, che alli giurifti, & alli tribunali fi rimettono li negozj civili, e di giuftizia.

E l'iftefso potrà dirfi circa l'arte militare, poichè bafterà che la fappiano li Capitani, e gl' altri officiali di guerra, fenza neceffità che il Principe ne fappia cofa alcuna, e pure ciò farebbe in fenfo de me-

desimi politici un' error manifesto , & un assunto dannabile.

Li due tempi di pace, e di guerra sono compagni inseparabili, overo sono le due ruote , le quali egualmente muovono il carro della Republica, e però così i legislatori, come li savj Principi , o regolatori delle più stimate Republiche invigilarono alla cultura dell'arme, & a quella delle lettere per il buon governo dell' uno, e l'altro tempo.

Il Prencipe si dice marito della Republica , e padre , overo pastore de popoli a lui commessi ; Or che buon marito sarebbe quello, il quale attendesse solamente alla conservazione della dote, acciò non gli sia occupata da altri , & à renderla maggiore con nuovi acquisti, e niente pensasse alla sanità, & al vitto, e vestito, & altri bisogni domestici della moglie , e della sua famiglia; E che buon padre sarebbe quello, il quale solamente attendesse a mantenere, & avanzare la robba de' figli, acciò non se ne perda, overo non se gli sminuisca l'usufrutto proprio, senza badare all'educazione, & alla buona vita, e costumi , & al mantenimento de figli, con casi simili, mentre in tal modo si direbbe, che facesse il negozio proprio, e non quello della moglie, e de' figli.

E quest' è il caso di quel Principe o Signore il quale applichi solamente alli negozj politici di stato, e di guerra, e niente pensi all'amministrazione della giustizia , & al governo civile , poiche sarà fare solamente il negozio proprio per mantenere il suo dominio, e non quello de' popoli, a quali (circoscritto il caso d'inimici veri per causa di diversa Religione) importa poco l'esser sudditi più d'uno, che d'un'altro, ma principalmente importa , che siano ben governati con la buona, e diligente amministrazione della giustizia, la quale conserva la pace civile, e la libertà del commercio, dalla quale nascono le ricchezze, e la grandezza dell'istesso Principato.

E però non si sà vedere per qual ragione li Principi , overo quei supremi Magistrati, li quali governino il Principato , debbano attendere alla lettura, e studj dell'istorie , o della politica , e dell'arte militare, e non a quello delle leggi.

Non è in obligo il Principe d'esser professore accurato delle leggi, nè d' altre scienze, sì perche il suo stato non comporta questi studj per perfezione ; come ancora , perchè difficilmente alla debolezza dell'umano intelletto si concede la perizia in grado eccellente in più d'una scienza, o professione, onde quelli che vogliono abbracciarne molte, per lo più sono senza di tutte , ne si possono dire professori, e scientifici, ma tinti, overo infarinati, ch'è la peggior sorte d'uomini che sia nel Mondo , convenendo ben aver qualche tintura dell' altre lettere per ornamento , e sfuggire d' esser

nu-

nudo professore d'una, conforme si accenna di sotto, ma in quella scienza, la quale principalmente si professa, bisogna cercare d'esser eccellente.

Questa regola però non camina nel Principe, o in altro supremo moderatore della Republica, poiche quell'infarinatura generale senza professione particolare, che nelli privati è difetto, nel Principe, o nel governante è virtù necessaria, attesocchè avendo l'uno, e l'altro Consigli di guerra e di pace, overo di stato, e di giustizia, e dovendo egl' assistere, e presiedere all'uno, & all'altro, overo dovendo regolare le sue risoluzioni con il voto, e consiglio de' periti, deve aver tanta tintura delle materie, che arrivi a conoscere, se venga consigliato bene, o male, e però egualmente sarà necessario aver sufficiente infarinatura delle cose legali, che di quelle di stato, e di guerra, e per tal'effetto si stima opportuna questa fatica in tal forma compendiosa, e moralizata per la capacità de'non professori, e per conseguenza con stile quanto più sia possibile piano, e facile, senza curarsi delle censure, e stitichezze degl' Accademici rigorosi professori della lingua.

Le persone private hanno un obligo solo di osservar le leggi, e la giustizia, ma li Principi, overo li loro primi ministri, e Magistrati hanno due oblighi, mentre devono osservare le leggi, e la giustizia come li privati, e qualche cosa di più, per esser il lume che stà sopra il candeliero publicamente esposto per guida degl' altri; Et anco perche ne sono custodi, e conservatori; Dunque a loro più ch' agl' altri spetta aver notizia delle leggi.

CAPITOLO SECONDO.

Dell'antichità, & introduzione delle leggi; E quanto questa facoltà legale sia necessaria, & utile alla Republica, più ch' ogn' altra scienza. E dell'altre prerogative di questa facoltà.

SOMMARIO.

1 *La legge è più antica nel mondo di tutte le scienze.*
2 *Che sia necessaria all' umana vita civile, & a tutte le cose.*
3 *Nacque la legge con la creazione del mondo.*
4 *La prima Monarchia fu quella degl' Assirj.*
5 *L'origine della Republica Romana, e suo progresso nelle leggi.*
6 *Le leggi si devono variare secondo li tempi.*
7 *L'altre scienze si lodano, ma non sono così necessarie.*
8 *Roma per molti anni fu senza medici, & anco ora altri paesi.*
9 *Che gl' Interpreti delle leggi sono necessarj.*
10 *Dell' istoria legale sopra la compilazione, & invenzione delle leggi.*
11 *Le leggi di Spagna sono le medesime, che le civili.*
12 *Donde nasca l'osservanza delle leggi civili.*
13 *Anco i Canoni le lodano.*
14 *Delle leggi de' Longobardi.*
15 *Che le leggi de' Romani siano le migliori di quante profane si siano fatte.*
16 *La grammatica, & altre scienze sono molto profittevoli a Legisti.*
17 *Paralello, o comparazione tra la legge, & altre scienze.*
18 *Se si possa ben governare il mondo, & amministrare la giustizia senza le leggi col solo lume di ragione.*

CAP. II.

1 Opra l'antichità, necessità, & utilità delle leggi più che d'ogn'altra scienza, o professione, non pare che possa cadervi dubbio, e che il punto sia incapace di disputa, poichè essendo la legge istromento necessario della giustizia, dalla quale il suo vocabolo latino, che si dice *Jus*, è derivato, & essendo nata la giustizia nel medesimo tempo, che fu creato l'uomo, e tutto il Mondo, senza la quale non è praticabile l'umano commercio.

Quindi risulta l'antichità contemporanea alla creazione del genere umano, e per conseguenza risulta non solamente l'utilità, ma anche la precisa necessità. Onde quando anche non ce lo insegnassero le divi-

2 divine, & umane lettere, ce l' insegna l' istessa natura, la quale, conforme considerano Cicerone, & altri gentili, anco nella coltura de' campi, e nella custodia degl' animali, ci hà dato, come necessaria una certa legge. Molto più, per la società umana, anco quando sia indrizzata ad atti viziosi, & illeciti, poichè per una compagnia de' ladroni, e malfattori, pure è necessaria, & utile la legge, senza la quale tal società non potrebbe durare, nè conservarsi.

Attendendo poi quel che n' insegnano le sacre, e profane lettere; Vediamo nella Sacra Scrittura, che subito creato il Cielo,
3 e la terra, Lucifero per contravenzione della legge, la quale obbliga la creatura ad adorare, e riconoscere il Creatore, e proibisce il pretendere di farsegl' eguale, fù scacciato dal Cielo, e condannato al fuoco perpetuo dell' inferno; E la prima cosa che facesse Dio, dopo d' aver creato l' uomo, fù dargli la legge d' ubbidienza, e di comando; D' ubbidienza cioè, al divino precetto del vietato pomo; E del comando a tutti gl' animali del mare, e della terra; Come anco ne primi figliuoli del primo padre si cominciò à praticare l' effetto della giustizia, e della legge; E nell' Arca di Noè bisognò ben praticare la legge, senza la quale non poteva quella governarsi, con l' unione di tutti gl' animali del Mondo; E la fabrica della Torre di Babelle, fu impedita per divina provvidenza; con togliere l' uso delle leggi, e dell' obbedienza a' fabri, mediante la confusione delle lingue; E quando il popolo Ebreo per ordine di Dio fuggì dall' Egitto, e si ritirò al deserto, la prima cosa, che si facesse, fu il dargli la legge; per l' assegnata ragione, che senza questa l' umano commercio è impraticabile.

E passando alle lettere profane, quella notizia, che abbiamo
4 dell' istorie, ci porta che la prima Monarchia fusse quella degli Assirj fondata da Nembrot, o da Belo suo figliuolo, la qual' ebbe si lunga durazione d' anni mille e più, e tutti gl' Istorici concordano, che avesse le sue leggi esattamente osservate, ma non fanno menzione d' altre scienze come ben comode, & opportune alla vita civile, ma non così necessarie, come la legge; E l' istesso camina nell' altre Monarchie successive de Medi, Persi, Greci, Egizj, & altre.

Venendo poi alla più prossima, & adattata al caso, cioè a quella
5 de' Romani, dalla quale il Mondo odierno riconosce l' origine, e l' uso delle leggi, le quali si dicono civili, come congrue, e necessarie alla vita civile, distinte da quelle della natura, o delle genti. Nell' istesso tempo, che Roma cominciò d' avere i suoi notorj deboli principj, l' istorie portano l' esistenza delle leggi, per contravenzione delle quali Remo ricevè il gastigo per ordine di Romolo suo fra-

fratello, e così successivamente fù continuato sotto Numa Pompilio, e gli altri cinque Re, il nome, e dominio de' quali cessò circa l'anno 245. dell'edificazione.

Ridotta poi la Città a forma di Republica, non discorrono d' altro l'istorie, che delle leggi, le quali in varie forme, nello spazio d'anni sessanta in circa furono ordinate, finchè nell'anno trecento due, sotto li Decemviri, con il lume ricevuto dalla Grecia (dov'era la residenza delle lettere) si fecero le leggi delle dodici tavole, le quali nè anco bastarono, sì che nel continuato spazio d'anni mille in circa, fino al tempo di Giustiniano, bisognò fare infinite leggi per editti de' Pretori, e de' Tribuni della plebe, per decretti del Senato, e del popolo, per responsi de savj, e 6 per costituzioni d'Imperadori; Nascendo ciò dalla chiara ragione, ch' alla giornata insegna la pratica, cioè ch' alcune leggi in un secolo sono buone, e profittevoli, & in un'altro, per la mutazione de' costumi, o de' Dominanti, o per altre contingenze, non sono praticabili, o riescono perniciose, laonde bisogna rivocarle, o moderarle.

E pure gl'Istorici, li quali sopra ciò tanto si diffondono, non dicono che (particolarmente ne principj) si premesse più che tanto nell'altre scienze, per la già accennata ragione, che se ben queste sono molto lodevoli, & assai congrue all'umana vita civi-7 le, nondimeno non sono così necessarie, attesochè senza quelle può stare il mondo, ma non senza le leggi; A' segno che, anche della più stimata necessaria scienza della medicina, l' istorie de' Romani (benchè da' medici moderni acremente impugnate), por-8 tano che la medesima Città di Roma capo del Mondo, ne stesse senza per quattro secoli.

E l'odierna attual'esperienza, non solo dell'Indie e Mondo nuovo, e dell' inselvatichite parti dell'Africa, e dell' Asia, ma della medesima civile Europa, anzi dell'istessa nostra civilissima Italia, insegna che si viva senza medici, e senza filosofi, o professori d' altre scienze, ma non già senza leggi; Dunque resta indubitato, che la legge è più antica, più necessaria, e più utile alla Republica; & al vivere umano, sopra tutte l'altre scienze; e facoltà; Che però li medesimi Platone, e Cicerone, & altri Gentili, concordemente affermano, che questo sia dono dato immediatamente da Dio al genere umano, dal suo principio.

Dalli professori di quelle lettere, le quali si dicono belle, overo di erudizione, o di politica, per lo più disprezzatori della legge, e de' Legisti non si nega questa verità nella legge in generale, anzi essi medesimi (non sapendo però quel che si dicano in questo proposito), sogliono magnificare la legge delle genti, ch'è lo scopo principale,

par-

particolarmente de' politici, ma tacciano, e disprezzano le leggi civilli, e canoniche correnti, & i loro Interpreti, e professori, quasi che sia una facoltà inetta, e piuttosto perniziosa, ch' utile alla Republica, per la confusione di tante liti, e cavillazioni, magnificando in prova di ciò la pratica da essi presupposta nel Re di Spagna nel proibire l'introduzione delle leggi, e de' Legisti nell' Indie, o nuovo Mondo.

Questo però non toglie l'eccellenza della scienza sopra tutte l' altre profane, o temporali (dando il primo luogo alle sacre lettere, cha cadono anche sotto questo genere di legge), poichè il punto non consiste, più in una, ch' in un' altra specie di legge, secondo la varietà de' paesi, e de' Principati, ma consiste nel genere, & in che la legge, e li suoi Interpreti, e professori siano i più necessarij, & utili alla Republica, sopra tutti gl' altri professori, attesochè, quando anche si bruggiassero tutte le leggi, ch' oggidì si hanno, con tutte l'opere de' Giuristi, e che si facessero nuove leggi di pianta, tanto bisognerebbe dare le leggi, & i leggisti, poichè, parte per la varietà degli umani intelletti, e parte perch' è impossibile il proveder con le leggi a tutti li casi (mentre anco in quelli, che pajono i medesimi, per picciola diversità di circostanze, bisogna diversamente giudicare), si rende impossibile lo sfuggire gl' Interpreti, e li Glosatori, con le medesime varietà d'opinioni, ch' oggidì si praticano.

Non può darsi più savio, e più prudente legislatore del medesimo Dio, e pure l'antica legge da esso data per bocca di Mosè, e d' altri Profeti; E la moderna data di propria bocca dal medesimo Dio vmanato, hà ricevuto, e riceve tante diverse glose, & interpretazioni, quant' è notorio, non solo trà persone di diverse religioni, o sette, ma anche trà quelli della medesima.

La Republica Romana, per comune sentimento di tutti, così per potenza, e grandezza, come per prudenza, è stata la maggiore, che fusse al Mondo, & è norma, & esemplare di tutti li popoli, Republiche, e Principi; E pure nello spazio di dodici secoli in circa, finchè seguì la riforma fatta da Giustiniano (anco per prima pensata, e desiderata d' Augusto, e d'altri Imperatori, ma non possuta effettuare), non potè rimediare à questo disordine, nè sarà possibile mai, essendo male insito dalla natura al gener' umano, che non hà rimedio, per le sudette accennate ragioni, della troppo gran diversità degl' intelletti, e de' casi.

Ma acciò più chiaramente si conosca l'ignoranza di questi pretesi sapientoni, li quali con tanto disprezzo parlano delle leggi, e de' legisti; Bisogna riflettere all' istoria, la quale abbiamo sopra le leggi de' Romani; ch' a differenza delle canoniche, o delle statutarie, si dicono civili; Cioè ch' essendo come si è accennato) le leggi civili

del-

della Republica, o dell'Imperio Romano, ridotte ad un'eccessivo numero di due mila, e più volumi, con gran discrepanza frà esse; Giustiniano Imperatore, con l'opera di Triboniano, Teofilo, e Doroteo, e di altri insigni Giurisconsulti di quei tempi, resecando al possibile le superfluità, e le contrarietà, e supplendo le cose mancanti, o pure innovando in parte alcune leggi antiche; ridusse il tutto alli cinque volumi, ch' oggidì abbiamo del corpo civile, cioè tre delle Pandette, uno del Codice, e l'altro dell'Istituta, e d'alcune constituzioni, che si dicono Novelle, o Autentiche.

Ma perchè in que' tempi, queste parti occidentali d'Europa, particolarmente, la nostra Itàlia, avevano già patite tante incursioni, de Goti, de'Vandali, e di altre barbare nazioni, perlochè, il dominio dell'Imperio Romano era quasi annientato, perchè se bene in gran parte fù restituito sotto il medesimo Giustiniano da Belisario, e da Narsete suoi famosi Capitani, nondimeno ebbe molto poca durazione, per la nuova invasione de'Longobardi, seguita (come alcuni vogliono) per giusto sdegno del medesimo Narsete, sotto l'Imperio di Giustino figliuolo di Giustiniano, cagionato da donnesca imprudenza; Quindi nacque che, o le dette leggi non furono introdotte, nè ricevutte in queste parti, o se pure in quel principio furono ricevute, nondimeno fra breve tempo, da Longobardi, e da altre barbare nazioni proibite, in manierachè furono sepolte sotto una total'oblivione per lo spazio di sei secoli, dentro i quali, essendo l'Italia affatto inselvatichita sotto tante incursioni, e dominj de'barbari, li quali, come nemici delle lettere, bruggiarono, e lacerarotante insigni librerie (e per conseguenza si perdettero tante opère preziose d'antichi lètterati) si vivea con leggi particolari, tanto sciocche, e grossolane, quanto provano quelle de'Longobardi, le quali per esser le primarie, e le megliori, sono impresse nel quinto volume del corpo civile; E tuttavia di comune consenso degli scrittori, vengono stimate, e chiamate asinine, come di fatto la loro lettura, & ordine le comprova.

Havendo dunque portato il caso, che per la sorpresa fatta dall'Armata de'Pisani della Città d'Amalfi loro nemica, per l'emulazione contratta nella navigazione d'oriente, vi si fosse ritrovato detto corpo delle leggi civili, probabilmente portatevi in occasione di detta navigazione; E che per il medesimo caso passasse in dominio de'Fiorentini, E che, o da questo medesimo originale, secondo un'opinione, o pure da un'altro dopo qualche tempo, nel medesimo secolo si dessero alla luce da Irnerio, ch' alcuni dicono Tedesco, commorante, in Italia, secondo che alcuni vogliono, in carica di consigliere della Contesa Matilda, o pure per altra occasione, mentre ciò poco importa; Quindi è che furono

que-

queſte leggi cominciate a publicare, & eſſendoſi viſte molto eleganti, e ben ordinate, ne ſeguì, che i popoli con il conſenſo, ed approvazione de' loro Principi, cominciando à conoſcere l' aſinina qualità delle leggi, con le quali vivevano, diſprezzate queſte, cominciarono ad abbracciare le ſudette antiche, così caſualmente reſtituite al Mondo, le quali a poco a poco, ſecondo la qualità de' paeſi, diventarono comuni, così in Italia, com' in altre parti dell' Europa.

Ed eſſendone capitato un corpo in Spagna, il Re Ferdinando chiamato il Santo, ed il Re Alfonſo chiamato il Savio, li quali regnarono in que' tempi, per la medeſima ragione le fecero tradurre in quella lingua, e con poca alterazione, ne formarono le leggi, che ſi dicono delle Partite, alle quali con molta ragione i Dottori vogliono ch' in caſo dubbio ſi debba deferire per interpretazione di dette leggi comuni, mentr' in effetto ſono le medeſime; Atteſocchè ſebbene alcuni ſcrittori oltramontani (con li quali, col ſolito ſtile di copiare de' legiſti, camminano ancora alcuni de' noſtri, ciò attribuiſcono al Breviario, o Codice d' Alarico, o altro Rè de' Goti, fatto ad emulazione di quello di Giuſtiniano, il quale, per altre parti dell' Europa, ſi preſuppone confermato da Carlo Magno, e per altri Imperatori, o Re, tuttavia, per quel che ſi appartiene all' Italia, & a quel corpo delle leggi civili, col quale oggidì ſi vive, ciò contiene un' error manifeſto, eſſendo l' una coſa totalmente diverſa dall' altra; Poichè nella medeſima Spagna, altr' è il Puero, ch' è l' iſteſſo che detto Codice; Ed altro ſono le partite compoſte dagl' altri Re ſudetti per le diverſità de' Regni. 11

E benchè alcuni attribuiſcano l' oſſervanza di dette leggi caſualmente ritrovate ad alcuni editti di Lotario Imperatore d' occidente, perlochè Lipſio, ed altri eruditi lo tacciano, dicendo che ſopra il ſuo ſepolcro non devono naſcer gigli, e fiori, mentre coll' uſo delle leggi ha ſeminato nel Mondo tante ſpine, & ortiche; Nondimeno ciò può verificarſi nella Germania, & in quelle parti d' Italia, ch' all' ora erano ſotto il ſuo dominio, ma non già in que' principati, li quali per niente riconoſcano l' Imperatore, come particolarmente ſono in Italia, lo Stato temporale della Chieſa, e li Regni di Napoli, e di Sicilia; Atteſocchè in detto Stato, ed anche generalmente nel foro eccleſiaſtico, l' oſſervanza dipende da Canoni Pontificj, li quali diſpongono doverſi quelle oſſervare nelli caſi, ne' quali, da loro non ſi ſia proviſto, e che li Giuriſti dicono ommeſſi, e che ad eſſi non repugnino. 12 13

E nelli detti Regni delle due Sicilie, sono ricevute per mero uso, anco moderno, poiche particolarmente nel Regno di Napoli, anche dopo l'invenzione, & uso di queste leggi, per più secoli continuarono le leggi de' Longobardi ad esser le comuni, sicchè queste de' Romani erano straordinarie; Ma solo da due secoli a questa parte, l'uso ha ricevuto il contrario, cioè che quelle de' Romani sono le comuni, e quelle de' Longobardi sono particolari di que' luoghi, li quali per consuetudine ne ritengono qualche osservanza in parte. A

14

A *Di questa storia si parla nel lib. 4. delle servitù nel disc. 1. e nel lib. 15. nel titolo de Giudizj in quel disc. nel qual si tratta del modo di giudicare.*

E conseguentemente da ciò risulta la manifesta ignoranza, di chi, parlando a caso, nè avendo di ciò notizia alcuna, parla con disprezzo di queste leggi, e de' loro professori, essendo le migliori, che si sieno mai ordinate dagli uomini nel Mondo, come fatte dalla maggiore, più potente, e più savia Republica, e Monarchia, che mai sia stata, onde l'uso è nato per elegger il meglio, disprezzando il peggio; Appunto come da medesimi professori d'erudizione, o di belle lettere, e da tutti gl' altri professori, sì di scienze, come d'arti, si è cercato, e si cerca di bandire le maniere Gotiche, e l' altre peggiori introdotte da barbari, con rinovare, e restituire l' antica polizia latina Romana; E questo appunto è il caso.

15

Non si nega, che l'altre scienze, e lettere sono molto profittevoli alla Republica, & alla vita civile, e conseguentemente lodevoli, e desiderabili, come anco, che i Legisti ben' eruditi nella grammatica, & in altre scienze, han dato gran lume alle medesime leggi, le quali in quei secoli barbari della loro invenzione, per la poca notizia della vera lingua latina, furono in molte parti mal' intese dagli antichi, e primi glossatori, che perciò pigliarono molti equivoci; E che così ne' Giudici, come negli Avvocati, e difensori di cause, per ben' intendere, e pratticare le leggi, sia necessaria, non che opportuna l'erudizione in altre lettere, particolarmente, e sopra tutto, nella parte istorica, & almeno in qualche parte nella politica; Sicchè un puro legulejo meriti d'esser disprezzato; Ma ciò camina egualmente in ogn'altra scienza, e professione, poichè anco nel puro grammatico, o nel puro poeta, o filosofo sarà il medesimo, anzi peggio; Attesochè, un puro Legista, ben instruto in questa facoltà, sarà utile, e profittevole alla Republica, se non con total perfezzione, almeno in qualche parte, ma un puro filosofo, o un puro grammatico, o poeta, sarà totalmente inutile.

16

Per il governo della Republica, e del mondo, così per la buona vita naturale, come per la civile, egualmente cooperano tutte le scienze; Con questa differenza, che la legge (come di sopra si è detto) è la precisamente necessaria, e senza la quale non si può vivere,

17

e l'

è l'altre ſcienze ſono ben profittevoli, e lodevoli per ornamento dell'uomo civile, & anco per miglior oſſervanza delle leggi, ma non già, che alli profeſſori di quelle, ſia lecito diſprezzar queſte.

Laonde pare che calzi molto bene l'eſempio del veſtito neceſſario al corpo umano, per difenderlo dal freddo, e conſervarlo, oppure d'un'armatura, per difenderlo dall'armi de'nemici; Poichè la parte principale del veſtito, o dell'armatura conſiſte nel panno, o nel ferro, il quale ſolo per ſe ſteſſo fa poco buona figura, e molto meglio la farà, quando ſia ben ripolito, & ornato di ricami, trine, naſtri, doratura, e piume reſpettivamente; Ma in concorſo, tra il nudo panno, o nudo ferro, e li nudi ornamenti ſuddetti, ſarà ſempre meglio il panno, overo il ferro, che l'ornamento, perche quello baſta al biſogno, ma queſto non ſuppliſce.

Ciò bene ſi adatta alla legge in concorſo dell'altre lettere, poiche queſte ſono, li ricami, le trine, i naſtri, le dorature, & altri ornamenti, ma la legge è il panno, o il ferro, neceſſario per conſervare, o difendere il corpo della Republica, la quale (come s'è detto) non può vivere ſenza legge, ma può ben ſtare ſenz'altri letterati politici importando molto poco le queſtioni ſe per il polito parlare, o ſcrivere, ſi debba più preſto uſare una parola, che l'altra, o pure ſe vi entri la ſinaleſa, o l'aſpirazione, o nò, con ſimili coſe, ben lodevoli per l'ornamento, e polizia, ma non neceſſarie al governo della Republica.

Quando Iddio comparve a Salomone, offerendogli quelle grazie, che chiedeſſe, egli prudentemente fece la domanda, tanto al medeſimo Dio accetta, della ſcienza neceſſaria per governare i popoli; E benchè ſoprabondando nelle grazie, l'ornaſſe anco di tutte l'altre ſcienze, in maniera, che ſecondo il teſtimonio della ſacra ſcrittura, ſia ſtato il primo uomo, che mai foſſe al mondo, diſcorrendo di tutte le coſe, dalle più alte alle più baſſe; Nondimeno la ſacra ſcrittura enuncia queſt'erudizione come per fuga, coſtituendo il maggior, e principal fondamento nella parte opportuna per il governo de'popoli; Et il titolo di ſavj, e di oracolo della Città, o della Republica, dagl'antichi concordemente è attribuito alli Giuriſconſulti, non già alli profeſſori dell'altre lettere, particolarmente di quelle, che ſi dicono belle, come dilettevoli, e confacenti alla polizia, & alla maggior civiltà, o dilettazione, ma non tanto neceſſarie, nè tanto utili.

Sogliono queſti tali dire (come io medeſimo da alcuni più volte hò inteſo) che eſſendo la legge una ragione, dalla quale dev'

18 eſſer maneggiata la giuſtizia, baſti per decider le cauſe, avere un ben regolato giudizio, illuminato dall'erudizione in altre ſcienze, e lettere, per conoſcer queſta ragione, ſenz'altra legge.

Quando i cervelli degl' uomini fuſſero tutti uniformi , e che quella, la qual ſi dice ragione, fuſse così certa , e determinata , ch' appreſſo tutti foſſe la medeſima, in tal caſo direbbero bene; Ma perchè, ſtante la gran varietà de' cervelli , ſi ſperimenta frequentemente, che di quattro perſone, egualmente ben' intenzionate, ed erudite, uno crede che la ragione ſia per oriente, l' altro per occidente, l' altro per mezo giorno , e l' altro per aquilone ; Quindi però i Legislatori, addottrinati dalla ſperienza, o dall' uſo del paeſe, o dalla contingenza de' tempi, o dal ſenſo più comune, hanno eletto una ſtrada, la quale ſi ſtima la più adattata alla ragione, e ſecondo la quale ſi debba da tutti uniformemente caminare, per toglier la confuſione , ch' altrimente riſulterebbe; E queſto fa la legge; Appunto, come ſe eſſendo in un campo molte ſtrade indicanti i cammino per il termine deſiderato , e dubitandoſi , qual ſia la buona, perche ogn' uno creda che ſia la ſua , però il Capo addottrinato dalla ſperienza n' elegge una, ed ordina , che tutti forzoſamente debbano camminare per quella; E queſt' il caſo.

C A-

CAPITOLO TERZO.

Se la legge ſia ſcienza facile, o difficile; E del fine, pel quale ſia introdotta; Overo donde naſcano le liti; E delle parti delli profeſſori della legge.

SOMMARIO.

1 *Che la ſcienza legale non ſia facile, ma difficile più ch' ogni altra.*
2 *Delle parti, che devono concorrere in un dotto legiſta.*
3 *Si danna l' opinione ch' anticamente tutte le coſe foſſero comuni, e che l' introduzione de' dominj ſia ſtata cauſa delle leggi.*
4 *Ch' in caſo di neceſſità tutte le coſe ſiano comuni, e della ragione, dalla quale ciò naſca.*

CAP. III.

1 CRedono li medeſimi diſprezzatori della legge, e de' legiſti, che queſta ſia una ſcienza, o profeſſione faciliſſima, e di niuna ſpeculazione, & operazione dell' intelletto, e che conſiſta il tutto nella ſola memoria, & in una gran fatica, nel rivoltare tanti libri, e deciſioni, fondando per lo più queſta loro credulità nella lettura de' principj dell' Iſtituta, ne quali ſolamente ſogliono fermarſi; E pure in ciò s' ingannano di gran lunga, poichè a queſta facoltà, con quella proporzione, che vi può cadere per noſtro modo d' intendere, a comparazione dell' altre, può adattarſi quella differenza, che i SS. PP. danno, trà i cibi ſpirituali, e li corporali, cioè, che queſti da principio guſtano, ma ſatollono, e danno nauſea; E quelli da principio diſpiaciono, e danno nauſea, ma quanto più ſe ne mangia, tanto più ne creſce il guſto, e l'appetito; Poichè nell' altre ſcienze, tutta la forza ſtà ne principj, e nell' imbeverſi bene de' termini, e propoſizioni, perchè poi il tutto reſta facile; ma in queſta, i principj ſon facili, e quaſi che diſprezzevoli, ſichè appreſa l' Iſtituta, ſi crederà ciaſcuno d' eſſer un buon legiſta, e pure, quanto più vive, e ſi profonda ne' ſtudj, tanto più alla giornata conoſcerà d' eſſerne maggiormente ignorante; E queſt' è l' inganno di chi non è più che verſato, & eccellente in queſta facoltà.

Si comprova chiaramente queſta verità da due dimoſtrazioni; Una, che ſi dice a priori; E l' altra, che ſi dice a poſteriori, o dall'

dall'effetto. A priori, perche, non già per uso, o per tradizione de' moderni, ma per regola determinata dal medesimo Giustiniano, o da quei savissimi Giurisconsulti, a quali riuscì un'opera così grande della compilazione delle leggi (in maniera che senza dubbio alcuno, trà tutti li professori di questa facoltà, è loro dovuto il primo luogo, e la lode della maggior perizia), Per acquistarne la sola notizia scolastica, o teorica, v'è necessario il tempo d'anni cinque; E se questo si richiede per le sole leggi civili, bisogna dire, che oggidì si debba dupplicare, per lo studio delle leggi canoniche, feudali, e municipali, che doppò detta compilazione son sopravenute; E quando sarà perfettamente compito detto così lungo, & ordinato studio, certa cosa è che per ben praticare la facoltà, ve ne bisogna almen' altrettanto di pratica ne' Tribunali, poichè, conforme da Giuristi si dice, le leggi si mangiano, e s'inghiottiscono nelle scuole, ma poi si digeriscono ne' Tribunali; E conseguentemente, conforme insegna la natura, molto maggior tempo bisogna per digerire, che per mangiare, & inghiottire; E pure non si dà facoltà (eccetto quella della Medicina) che si crede aver bisogno di maggior tempo, pe'l perfetto acquisto della quale sia necessario tanto intervallo, il che chiaramente dinota la difficoltà.

Et à posteriori, o dall'effetto, che per lo più, in ogni Città, o università, sempre duplicato, anzi in numero molto maggiore, è quello de' Legisti, che quello de' professori d'ogn'altra scienza, o professione; E pure la pratica insegna, che se in una Città grande, vi siano, per modo di dire, mille professori d'altre scienze, se ne potranno mostrare cento, o forse ducento insigni, e di prima classe; Ma all'incontro, in due o tre mila, e più Legisti, con difficoltà se ne potranno accoppiare dieci, o venti, veramente scientifici, e di prima riga; Dunque la difficoltà maggiore è manifesta.

La ragione della differenza, egualmente applicabile alla legge, & alla Medicina, più ch'all'altre facoltà, nasce, perche nell'altre basta l'acume dell'ingegno, col quale, appresi bene li principj, o termini, con qualche sufficiente lettura, si può con la sola speculativa acquistar la scienza perfetta; Ma in questa devono accopiarsi; Primieramente l'acume, il quale si stima necessario, forse più che in ogn'altra parte, particolarmente per le materie fideicommissarie, e congetturali; Secondariamente una gran lettura, per la maggior multiplicità de' libri senza comparazione; Terzo una gran memoria, per ritenere quelche s'è letto; Quarto sopra tutto, un'assai ben regolato, & adequato giudizio, ch'è il timone di questa nave, per saper ben distinguere, e

con-

congruamente applicare le leggi, e le dottrine, nel che conſiſte tutta la parte del dotto, & eccellente Giuriſta; E finalmente, con queſte parti (che molto di raro, e difficilmente ſi accoppiano), vi biſogna la prudenza, non già regolata dal ſolo giudizio, e chiarezza naturale d'intelletto, come alcuni malamente credono, e pretendono, mà dalla ſperienza de' negozj, dalla lettura dell'iſtorie, e da qualche notizia de' precetti politici; Poichè le parti de' Giuriſti, non conſiſtono ſolamente nel giudicare, ſe la vigna, o il canneto, ſpetti più ad uno, che ad un'altro, con coſe ſimili, di ragione meramente privata, ma di giudicare della vita degli uomini, e di eſſer Conſigliere de' Principi e delle Republiche nel governo maggiore; Come anco nella ſucceſſione de Regni, e de' Principati, over'elezzione, o depoſizione del Principe, e nella giuſta ragione di guerra, e coſe ſimili; Dunque è effetto di troppo chiara ignoranza il dire, e ſtimare che queſta facoltà ſia facile, e nella quale l'ingegno abbia poca parte, ma che tutta ſia di memoria, e di fatica.

Alcuni Giuriſti, con la ſolita ſimplicità di caminare con le tradizioni de' Giuriſconſulti antichi, overo con la ſola lettura delle leggi de' Romani, attribuiſcono l'introduzione delle leggi civili (che ſecondo la loro general ſignificazione abbracciano ogni legge poſitiva, o umana, introdotta per la vita civile come nel ſeguente capitolo ſi dice), all'introduzione del mio, & tuo, & alla diſtinzione de' dominj, laſciando l'antico uſo d'aver'ogni coſa in comune, perilchè biſognò far le leggi, le quali deſſero a ciaſcuno quelch'è ſuo, e non ſi rendeſſe lecito d'occupare quelch'è d'altri (ch'è propriamente l'attributo, & operazione della giuſtizia).

E queſto ſentimento ebbe ancora un gran Santo Padre greco, col quale ſono caminati, e caminano i profeſſori delle ſacre lettere, dando queſt'introduzione del mio, e tuo, che dal medeſimo Santo Padre ſi chiama parola fredda.

Queſta però è una ſemplicità de' Legiſti, con la quale non è meraviglia che caminaſſe anco detto Santo Padre, atteſochè, prima d'applicarſi allo ſtudio delle ſacre lettere, & alla vita ſpirituale, riuſcendo nell'uno, e nell'altra, un gran Dottore, un gran Prelato, & un gran Santo, era ſtato profeſſore delle leggi, & un grand'Avvocato, & oratore nella vita forenſe.

Poichè nella più antica ſtoria, la quale ſia nel mondo, & alla quale s'aggiunge la grande, & infallibil'autorità, che gli dà la fede Criſtiana, leggiamo, che i primi due figli del primo noſtro padre ebbero diverſe profeſſioni, uno di paſtore, e l'altro d'agricoltore, e ciaſcuno conoſceva il ſuo diſtintamente, in maniera che nacque l'invidia nel primo, perchè Dio più proſperaſſe il

pri-

ſecondo, perilchè ſeguì il fratricidio; E negl' altri fatti antichi, prima, e dopò il diluvio, particolarmente, tra Abramo, e Lotte, e tra Giacobo, & Eſaù, per molti ſecoli primachè fuſſero le Republiche, Greca, e Romana, dalle quali abbiamo le leggi profane correnti, ſi narra la diſtinzione de' dominj, la quale parimente ſi hà nell' iſtorie profane dell' accennate più antiche Republiche, o Monarchie degl' Aſſirj, Medi, Perſiani, & Egizj; Dunque non ſi sà vedere, qual ſia il tempo, nel quale ſi viveſſe con queſta, veramente impraticabile comunione.

E probabile, che tal tradizione naſceſſe dalla Republica, che pensò d'introdurre Platone, con queſta legge di comunione, ma perchè non è praticabile, non ſi legge ch' aveſſe effetto, o durazione alcuna; Non potendoſi dare tal forma di vivere, ſe non quando naſca da vero ſpirito di Religione, e dall' amore dell' eterna vita, che porta ſeco il total diſprezzo delle coſe temporali, e del loro dominio, come fu praticato dagl' Apoſtoli, e primi Diſcepoli di Criſto nella primitiva Chieſa, & oggidì ſi pratica nelle Religioni; e pure con gran difficoltà, quando non vi concorra l' iſtituto della totale incapacità in comune, & in particolare, (e forſe anco queſta non baſta de fatto.)

E ſebbene in occaſione della vera propoſizione morale, e giuridica, ch' uno coſtituito in eſtrema neceſſità, può ſenza pena, e delitto togliere ad' un altro, che n'abbia ſoprabbondanza, quel che gli biſogna, per quell' urgente neceſſità, alla quale non poſſa preſentaneamente in altro modo rimediare, ſe n' aſſegna la detta ragione, che così ſi ritorna all' antico ſtato, nel quale il tutto era comune; Nondimeno ſi crede ben vera la propoſizione, ma per il detto diſcorſo, pare non molto probabile la ragione; Credendoſi più vera l'altra che un' uomo ben proviſto da Dio, o dalla fortuna de' beni temporali, ſoprabbondantemente al ſuo biſogno, per legge Divina, & umana è obligato ſoccorrere all' eſtrema neceſſità imminente d' un' altr' uomo, acciò non muoja; E conſeguentemente, diventando in ciò debitore del biſognoſo, può queſto, come creditore, ſodisfarſi d' autorità propria; Che però biſogna conchiudere che conforme con la creazione del mondo, e del gener' umano nacque la giuſtizia, così per conſeguenza nacque la neceſſità della legge, come miniſtra neceſſaria della ſteſſa giuſtizia.

CAP. IV.

CAPITOLO QUARTO.

Delle diverse sorti, o specie delle leggi, e loro differenza.

SOMMARIO.

1 *Si distinguono le più sorti, o specie di leggi.*
2 *Quali siano le leggi civili.*
3 *Della legge Divina qual sia.*
4 *Se la legge del Testamento vecchio sia obligatoria.*
5 *La legge Divina obliga tutti, nè a quella si può dispensare.*
6 *Dell'interpretazione, che ne fà il Papa.*
7 *Se sia legge Divina la tradizione degl' Apostoli.*
8 *Della legge di natura, e sue specie, e ch' obblighi tutti, nè vi si possa dispensare.*
9 *Della legge delle genti, in che consista, e qual sia la sua forza.*
10 *Di quelle cose, che si dicono di legge di natura, e delle genti, ma veramente provengono dalla legge positiva.*
11 *E che à queste cose il Principe, o la legge positiva possa dispensare.*
12 *Delle leggi civili de' Romani compilate da Giustiniano.*
13 *Delle nuove leggi aggiunte al Codice da tempo moderno.*
14 *Della legge canonica, in che consista.*
15 *Ch' il Decreto di Graziano non sia autentico.*
16 *Delle leggi feudali.*
17 *Delle leggi particolari, o municipali, e delle loro distinzioni.*
18 *Della legge non scritta, che si dice consuetudine, e de' suoi requisiti, e forza.*
19 *Della differenza trà gli statuti particolari de' luoghi, e le leggi generali del Principato.*
20 *Che le leggi civili de' Romani si dicono leggi particolari d' ogni Principato.*
21 *Degli equivoci che nascono dal non riflettere a questa distinzione.*
22 *Delle leggi de' Longobardi.*

CAP. IV.

1 MOLTE sono le sorti delle leggi, con le quali vive quella parte del Mondo Cristiano, più civile, che trà esso comunica, cioè che sia sotto l'Imperio de' Principi Cristiani, e particolarmente de' Cattolici; Ancorchè respettivamente in alcune parti sia il medesimo in alcuni Principati d' Eretici; Cioè, la Divina, la naturale, quella delle genti, la civile, la canonica, la feudale, e la particolare; L' ultime quattro specie, cadono sotto l'istesso termine, o vocabolo generale di legge positiva, overo umana, come contradistinta dalle tre prime; Anzi in proprietà di parlare, alle dette ultime quattro, & all' altre specie inferiori di leggi particolari, conviene egualmente il detto termine di legge civile, così chiamata come introdotta da popoli, o da Principi per il miglior commercio, e per la vita

2 civile, in Città, o terre abitate, o in altre adunanze d'uomini; Ma per comun uso di parlare, e per una certa contradistinzioze, questo termine di civile, conviene solamente alle leggi de' Romani secondo l'accenata compilazione di Giustiniano, le quali anche si dicono comuni, a differenza delle particolari.

La prima specie della legge Divina, è quella, che si contiene nella Sacra Scrittura del nuovo, e vecchio Testamento, data da

3 Dio, nel vecchio per bocca di Mosè, e d' altri Profeti, e nel nuovo per se stesso umanato, con la testimonianza degl' Apostoli, e degl' Evangelisti; Quella però del Testamento vecchio si distingue in tre parti; Una di mistica, o cerimoniale, l' altra di morale, e la terza di giudiziaria; La prima come ordinata

4 al già adempito mistero della nostra redenzione, è soavità, e non è obligatoria de' Cristiani, conforme restano l'altre concernenti il morale, & il giudiziario in qualche parte, o pure obliga solo in quella parte mistica, che resta compatibile con l'Evangelo.

Questa legge obliga tutti indifferentemente, ne si danno persone capaci dell'uso di ragione, che ne siano esenti, ne meno si

5 dà podestà umana, o sia ecclesiastica, o secolare, che possa direttamente derogarvi o dispensarvi, concedendosi solamente al Papa, come Vicario di Cristo, Capo visibile della Chiesa, e Pastore di tutto il gregge Cristiano, l'interpretarla, o dichiarar il mo-

6 do della sua osservanza, quando vi cada dubbio, nel che, e particolarmente nel decider le [illegible]tioni, le quali cadono in materia di fede, suole il Papa, per far ciò con più maturo consiglio,

glio, alle volte, quando così gli paia opportuno, convocare il Concilio generale, che non può dirsi tale, nè legittimo, senza questa convocazione, & autorità.

E sebbene sotto questo vocabolo di legge Divina, sogliono ammettersi quelle proposizioni, che sono originate da tradizioni de' Santi Padri, e canonizate dalla Chiesa Cattolica; Nondimeno questo è un parlare improprio, ma non può dirsi diretta, & immediatamente legge Divina, la quale abbia le sopraccennate prerogative, se non quella parte, che la Chiesa crede dipendere dalle tradizioni originate da Cristo, o dagl' Apostoli.

7

La seconda specie di legge naturale, si distingue in due altre; Una che si dice naturale primeva, la qual' è comune anch' agli animali irrazionali; E l'altra secondaria, la qual' è generalmente comune a tutto il genere umano, & a quelli, li quali abbiano l'uso della ragione, obligatoria indifferentemente di tutti quelli, li quali non vogliono vivere d'animali bruti, & irrazionali, ed è parimente esente da ogni potestà umana, che non vi può dispensare; E questa in quelle materie, che sono comuni all' anima, & al foro interno, e che per lo più si trova registrata nella sacra scrittura, da molti è chiamata anco Divina.

8

Ma nelle cose temporali, concernenti il vivere umano, senza mistura, o connessione del foro interno, è situata nella terza specie delle leggi delle genti primaria, che vuol dire l'istesso che naturale secondaria, essendo questi termini sinonimi, come generalmente concernente l' osservanza della fede umana, anco trà i nemici, e guerreggianti, conforme giornalmente insegnano, non solo le capitulazioni di pace trà Principi, & eserciti, con quali non è praticabile la forza giudiziaria, per l'osservanza di quello, che si promette, ma sono ancora le tregue, e le sospensioni d'armi temporali, che per seppelire i cadaveri, o per altri rispetti, si fanno trà gl'eserciti, ancorche stiano alle frontiere per combattere con altre cose simili, risguardanti l'uso della ragione, e quella parte che distingue l'uomo dalle bestie.

9

Questa legge però, non si trova scritta, ma nasce in ogn'uno per istinto naturale, o per comune tradizione, & uso; E da ciò nasce, che ciascuno si figura questa legge delle genti a suo modo, e se ne stima savissimo, onde per lo più suol apportarsi per iscusa, o per manto della forza, & oppressione, che dal potente si faccia al menipotente.

Usano frequentemente i Giuristi questo termine di legge delle genti, & anco di legge di natura, in molte cose, le quali in effetto provengono dalla legge positiva, o umana, ma si dicono così, riguardando la causa motiva del legislatore ad

10

ordinarvi la legge positiva, acciò non possa dirsi nata da semplice volontà, e che sia totalmente nuova ordinazione del popolo, o del Principe, ma che nasca o dall'istinto, e ragione naturale, come per esempio si dice della legittima, e degl'alimenti douuti a figli, e descendenti, del far testamento, e disporre delle cose sue anco doppo morte, e di cose simili.

O pure che nasca dall'antico, e più comune vso delle nazioni per l'umano commercio, come particolarmente si dice esser la permuta, poiche parlando da legista col senso de' nostri maggiori in questa facoltà prima dell'invenzion del denaro, mediante il quale fù introdotto l'uso del vendere, e del comprare, & anche dell'imprestito, e d'altri contratti, pare che l'umano commercio, e la vita civile, non fossero praticabili senza la permutazione delle cose necessarie all'uso umano, per il vito, e vestito, non solo trà le persone della medesima Città, o adunanza, ma anche trà le provincie, e parti del Mondo, attesochè auendo la natura distribuito le sue grazie alli paesi, conforme la loro situazione, o clima, quindi però per mezo della commutazione, ciascuno di quelle ne gode, benche non l'abbia nel proprio cielo se pure sì dà questo tempo, del che istoricamente si può molto dubitare per quel, ch'in altro luogo se ne discorre. A

A *Di sotto nel lib. 7. nel titolo della Compra, e vendita.*

Bensì che sebbene queste, e simili distinzioni, sono non solamente commendabili, ma profittevoli per la buona notizia, e per la pratica delle leggi, e per alcuni effetti, li quali da essa risultano, sopra la maniera d'una, o l'altra sorte di contratto, o disposizione; 11 Nondimeno (ciò che ne dicano alcuni, i quali caminando col solo senso letterale delle leggi, meritano con ragione il sopraccennato disprezzo dagl'altri letterati), tutto cade sotto la legge umana, o positiva, e conseguentemente, sotto la potestà della medesima, o del supremo Prencipe, il quale si dice legge animata, di derogarui, o dispensarvi, come particolarmente insegna, il più comunemente ricevuto uso di derogare a testamenti, e fideicommissi, & altre ultime volontà, & anco il toglier la legittima a figli, e cose simili. B

B *Di questa potestà si discorre nel l. 1. de Feudi nel discor. 74. & 89. nel lib. 10. de fidecomissi nel discorso 141. e più diffusamẽte nel lib. 2. de Regali nel discor. 148.*

La quarta specie di legge è la Civile, overo de' Romani, secondo la compilazione di Giustiniano, ne' cinque volumi, ch' 12 abbiamo, più per uso, che per autorità Imperiale, secondo l'istoria legale di sopra accennata; E questa senza dubbio è legge positiva, soggetta alla potestà di chi essendo sourano nel suo dominio, abbia facoltà di fare, e disfare le leggi; E questa legge cessa per le contrarie leggi particolari scritte, o non scritte de' luoghi, quando siano validamente fatte, come si dice à basso, parlando dell'ultima specie delle leggi particolari.

In

In alcuni Codici di moderna impreffione dal 1580. a quefta parte, per opera di Gotifredo, e d'Antonio Conzio, ed altri Giurifti eruditi antiquarj, e verfati nella lingua greca, fi fono aggiunte alcune coftituzioni fatte da Imperatori predeceffori a Giuftiniano, col ridurle a ftile, e forma di legge, ma non fono, nè fi devono ftimar tali; Sì perchè non è certa la loro identità, & autentica; Come ancora perchè, fe conforme l'iftoria di fopra accennata, quefte leggi fono tali, più per confenfo, & ufo de popoli, che per autorità Imperiale, bifogna però attendere quelle folamente, le quali in occafione dell'invenzione furono ricevute, e cominciate a praticare, fecondo le prime, & antiche edizioni, e commenti, o interpretazioni de' primi Glofatori; Et anche, perchè effendofi (come s'è detto) le leggi da un numero eccefsivo di due mila volumi, ridotte da Giuftiniano a foli cinque, il medefimo Imperatore nella fua prefazione, o dichiarazione, che fà particolarmente per l'edizione del Codice, protefta, che molte leggi, e coftituzioni Imperiali de' fuoi predeceffori, & anco proprie, a bello ftudio, fono ftate, o corrette, o moderate, e confeguentemente refecate, o non pofte nel Codice; Dunque è ftata temerità delli fuddetti, & altri, piuttofto grammatici, che Giurifti, affumerfi con privata autorità il dare forma, e podeftà di legge a quelle coftituzioni, le quali dal medefimo Giuftiniano riformatore furono abolite, e neglette. C

13

C
Di ciò fi parla nel detto difc. 1. del l. 4. delle fervitù.

La quinta fpecie di legge è la canonica contenuta ne' cinque libri de' Decretali compilati per Gregorio IX. che volgarmente fi dice il libro de Decretali; E nell'altro compilato per Bonifazio VIII. che però fi dice il Sefto, continente coftituzioni, o decreti Pontificj, o decreti de Concilj generali; E fotto la medecma legge vengono altri canoni, che fi chiamano Clementine, ed Eftravaganti, regiftrate dopo il fefto di Bonifazio; Come anco i concilj, Conftanzienfe, Lateranenfe ultimo, e Tridentino, che non fono regiftrati nel corpo de' Decretali; E generalmente le bolle, e coftituzioni Apoftoliche fatte per via di legge generale, e perpetua dal Papa, come Papa, e Vefcovo della Chiefa univerfale, non già come Principe dello Stato temporale, ne meno come Vefcovo particolare di Roma D; O pure che fiano leggi fatte da Papa come Papa a fuo arbitrio, le quali ceffino per la fua morte, come fono le regole di Cancellaria. E

14

D
Di quefta diftinzione della perfona del Papa fe ne parla nel l. 3. nel tit. delle premienze nel dif. 1. e nel l. 15. nella relazione della Corte.

E
Della fpirazione delle regole di Cancellaria per la morte del Papa fe ne parla nel l. 12. de benefizj.

E fe bene nel corpo della Legge canonica v'è un volume, il quale fi chiama il Decreto; Nondimeno quefto come compilato da Graziano dottor privato, non ha forza di legge, fe non quella, che portaffero feco, e per fe fteffi alcuni decreti Apoftolici, e de' Concilj, li quali fono ivi regiftrati. F

15

F
Se ne difcorre in detto l. 15. de' giudizj nella detta relazione della Corte.

La fefta legge, la quale come non riftretta a dominio particolare, merita anco il titolo di comune, o generale, è la Feudale, regiftra-

16

registrata nel quinto volume del corpo civile, dopo l'Autentiche, e l'Istituta; Queste non sono veramente leggi, ma piuttosto consuetudini ridotte in scrittura da due persone private; Sono però comunemente ricevute per uso, come particolarmente d'esse si parla à basso nel primo capitolo del primo libro, nel quale si tratta de Feudi, ond'ivi si può vedere, per non ripetere più volte il medesimo.

La settima sorte di legge, è la particolare, così detta, come discreta dalle suddette leggi comuni, e generali; E questa si suddivide in molte altre specie; La prima delle quali è quella, che dal Principe sovrano si faccia per tutto il suo Principato, a rispetto del quale, può, e deve dirsi legge generale; Come sono le bolle, o constituzioni Papali fatte sopra il governo temporale dello Stato Ecclesiastico; Le costituzioni Imperiali in quelle parti della Germania, le quali si reggono con le leggi dell'Imperatore; Le leggi delle Partite, e della nuova recompilazione e respettivamente del Fuero di Spagna; Le costituzioni, capitoli, e prammatiche delli Regni delle due Sicilie, e simili.

La seconda specie è delle statutarie, alle quali propriamente conviene il titolo di legge municipale, fatte da Città suddite per il suo popolo, e territorio solamente; E queste parimente si suddistinguono in quelle della Città dominante, e nell'altre de' luoghi particolari del contado, o del distretto; E sotto questa specie cadono anco le costituzioni sinodali, o provinciali, le quali si fanno dagl'Ordinarj o dalli Metropolitani.

17

La terza più particolare è quella delle Religioni, Capitoli, Collegj, Arti, o professioni, & altre adunanze, che per ordinario hanno le loro regole, e costituzioni.

E la quarta più particolare, è quella che si prescrive dalli contraenti, o pure dalli morienti nelli loro testamenti, e contratti, & in altre disposizioni.

Sotto questa settima specie di leggi particolari scritte, come sopra distinte, cade anco con la medesima distinzione, & ordine, la legge non scritta, la quale volgarmente si chiama consuetudine, poichè sebbene vi sono alcune consuetudini universali, le quali son passate a natura di legge, nondimeno queste per lo più, come introdotte dalla Chiesa, riguardano il foro interno della conscienza, e molto rari sono i casi di esse nel foro esterno, poichè sebbene per bocca de' Dottori passano frequentemente le consuetudini, che si dicono di Bulgaro, e di Martino, e simili; Nondimeno, queste veramente non sono leggi, ma alcune interpretazioni date alle leggi, e comunemente ricevute, conforme si osserva nella trattazione delle materie particolari di dette consuetudini di Bulgaro, e di Martino, e simili.

18

Sogliono alcuni Dottori, questo genere, o specie di legge particolare

lare trattarlo uniformemente con li medesimi termini di legge statutaria, o municipale, la natura delle quali è, che quando siano con-
19 trarie alla legge comune, siano odiose, e debbano esser'intese con molto rigore e strettezza al suono delle parole, senz' ammettere estensione, anco quando vi concorra la medesima ragione, con altri giudaismi de'Giuristi, de' quali particolarmente si tratta nel libro undecimo delle successioni ab intestato, dov'è la sede maggiore degli Statuti, e delle leggi municipali.

Ma quest'è un'errore manifesto, poichè la legge del proprio sovrano Principe, nel suo principato, e con i suoi sudditi, trà tutte le leggi positive, occupa il primo luogo, e prevale alle leggi comuni civili, ricevute (come s'è detto), più per uso de' popoli, e permissione de' Principi, che per autorità Imperiale; Caminando detta stretta, e rigorosa intelligenza in que' statuti, li quali si fanno dalle Città suddite, e particolari del principato, trà loro diverse, con la subordinazione alla legge generale del medesimo principato.

Anzi le medesime leggi civili de' Romani, le quali diciamo comu-
20 ni, poste di sopra nella quarta specie, in effetto si devono dire leggi particolari di qualsivoglia principato indipendente, attesocchè la loro necessaria osservanza, non nasce da una sola potestà del legislatore, il quale sia a tutti comune, conforme era in tempo dell'antico Romano Impero, ma nasce dalla potesta diversa d'ogni Principe, il quale le ha volute ricevere, e si contenta che s'osservino nel suo principato, con le moderazioni, che gli piacciono.

Dal non riflettere a queste distinzioni, risultano molti equivoci de'Giuristi sopra l'intelligenze delle leggi civili de' Romani, che diciamo comuni; non riflettendo, che quelle furono fatte dall'Imperatore, il qual'era sovrano Signore di tutto il Mondo, distinto in Presidati, Regni, e Provincie, ma tutti a lui subordinati, in manierachè non v'erano tante distinzioni di Principi sovrani, e di leggi, e di legislatori, con total'indipendenza, come più volte s'osserva nella trattazione delle materie, e particolarmente nel libro secondo de' Regali, in occasione di trattare delle confiscazioni, e cose simili; il che non camina oggidì per la ragione sopraccennata.

Vi sono anche le leggi fatte dalli Longobardi nel tempo della loro dominazione in Italia, in quel mezo tempo, che le leggi de' Romani, dopò la compilazione di Giustiniano, stettero sepolte sotto l'oblivione; Ma queste, che, come s'è accennato, in alcune parti d'Italia facevano figura di leggi comuni, oggi sono bandite, e se n' ha solamente qualche barlume in alcune provincie, particolarmente della Puglia, e dell'Abruzzo, più come consuetudini particolari, che come leggi generali.

CAP. V.

CAPITOLO QUINTO.

Delli requisiti della legge, acciò sia obligatoria, e quali persone, o robbe obblighi, il che dipende dalla potestà del legislatore.

SOMMARIO.

1 *In quali leggi entri la necessità delli requisiti, acciò siano obligatorie.*

2 *Il non uso, o l'uso contrario destrugge la legge positiva, e della ragione di ciò.*

3 *Se ciò camini nelle leggi Papali.*

4 *Il requisito della potestà del legislatore è il maggiore nella legge, & all'incontro quest'è il maggior difetto, il quale si distingue.*

5 *Quali leggi, o statuti si possano fare dalle Città suddite, e qual conferma vi bisogni.*

6 *Si distinguono più casi, overo più specie di difetto di potestà.*

7 *Le leggi laicali non obligano le persone, e le robbe ecclesiastiche.*

8 *Se ciò camini in quelle leggi, che riguardano il ben publico, e son fondate nella ragion di natura.*

9 *Anche le leggi del Papa come Principe temporale dello Stato Ecclesiastico non abbracciano le persone e le robbe ecclesiastiche, se non l'esprime.*

10 *Quando la legge particolare d'un luogo obblighi li forastieri remissivamente.*

11 *Se gli statuti e leggi particolari abbraccino le robbe fuori del territorio remissivamente.*

12 *Se la legge laicale abbracci gl'atti giurati, e s'operi in materie spirituali.*

13 *Se la legge obblighi il Principe overo il Legislatore.*

14 *Dell'altro requisito della legge che sia publicata & accettata dal popolo, e se ciò cammini nelle leggi Papali.*

15 *Se la legge sia effetto della ragione, o della volontà.*

16 *Le leggi benchè pajano dure, e siano stimate irragionevoli, si devono osservare.*

17 *Del requisito della legge che sia perpetua.*

C A-

CAP. V.

1 ACciò la legge positiva sia valida, & obligatoria, richiede molti requisiti, l'ispezione delli quali non cade nell'antiche leggi civili, e canoniche, registrate nell'uno, e l'altro corpo, ne meno nell'antiche leggi particolari, che siano registrate ne' volumi di ciascun Principato e Signoria, ma solamente in quelle leggi, ch' alla giornata si vanno facendo di nuovo, e sopra le quali cade la detta ispezione, se abbiano li requisiti necessarj, o no, per esser valide, & obligatorie, poichè nelle leggi antiche, già ricevute, entra a rispetto delli non sudditi l'ispezione del primo, e principal requisito della potestà, come di sotto si discorre.

Cadendo sopra le leggi antiche, un' altra ispezione diversa, se 2 siano tolte dall'uso contrario, il quale, quando abbia i requisiti necessarj, per una legittima consuetudine contraria alle leggi, ha questa forza, per la medesima ragione, ch'abbasso s'accenna, per la quale la consuetudine ha forza di legge; Cioè, che essendo anticamente questa potestà nel popolo, e nella Republica, dalla quale s'è trasferita nel Principe, che vien considerato, come marito, e primo amministratore d'essa, può il medesimo popolo col tacito consenso comprovato dalla lunga serie d'anni, e dalla moltiplicità d'atti reassumerla.

E sebbene questa ragione non camina nelle leggi del Papa, il 3 quale riconosce la sua potestà immediatamente da Dio, e non dal popolo; Nondimeno, s'ammette anco questo non uso, che tolga la forza alle leggi papali, per il tacito, e virtual consenso del medesimo Papa, che risulta dalla sua lunga patienza, e permissione del contrario.

I requisiti dunque sono primieramente, & il più essenziale, quello della potestà del Legislatore, il qual' abbia facoltà di far 4 legge contraria a quella, che già vi sia, che però il difetto della potestà vien stimato il primo, ed il maggiore, che si dia.

Questo difetto di potestà, si suole doppiamente considerare, cioè generalmente, anche a rispetto de' sudditi del medesimo, e più specialmente a rispetto di quelli, che non gli siano sudditi.

La prima sorte di difetto, cade in que' legislatori li quali siano sudditi d'un'altro Principe, o signore, in maniera, che non 5 abbiano ragioni di principato sovrano, nè meno abbiano la regalia di fare, e disfare le leggi comuni, o le proprie del principato; Co-

me sono li Baroni, ed altri Signori sudditi, che volgarmente si dicono domicelli, & anco sono le Città suddite; Ed a questi senza privilegio esplicito del loro Principe sovrano, o quell' implicito, il quale risulta dall'antico pacifico possesso immemorabile, o centenario, che non abbia principio vizioso, non spetta la facoltà di far leggi, contro la ragion comune; overo contro le leggi del Principe proprio; Quando questo non le confermi in forma specifica, cioè con l'inserzione del loro tenore, o in altro modo, che ne mostri la certa, e special scienza, non già, quando sia una conferma generale, che li Giuristi dicono in forma comune.

Quando però qualche ragion particolare non ricerchi altrimente, cioè che si faccia ritorno alle leggi antiche, come più adattate, e confacenti a nostri costumi; Come per esempio, si verifica in quelli statuti, li quali escludano le femine, o attinenti per esse, per li maschi, & agnati.

L'altra sorte di difetto per capo di non soggezzione al Legislatore, si distingue in quattro casi, overo ispezioni; La prima è rispetto a quelle persone, e robbe, le quali siano nel territorio, e giurisdizione del Legislatore, ma per accidente non gli siano soggette; come per esempio sono le Chiese, i chierici, e l'altre persone ecclesiastiche, e quelle loro robbe, le quali si dicono anco ecclesiastiche, e godono la medesima esenzione delle persone, che le posseggono; Ed altri, che per privilegio, o per altra qualità godessero una simil' esenzione.

6

L'altra è rispetto a quelle persone, le quali naturalmente non gli sono soggette, come sono quelli, che nel suo dominio non abbiano, nè origine, nè domicilio, e volgarmente si dicono forastieri.

La terza è rispetto a que' beni, li quali ancorchè laicali, o di loro natura non privilegiati, sono situati fuori del dominio, o territorio del legislatore; Overo rispetto a que' contratti, li quali da' proprj sudditi si facessero fuori del suo dominio, o territorio.

E la quarta è, rispetto a quegl'atti, che si facessero da sudditi, e nel proprio dominio, o territorio, ma con tal circostanza, che ne causi l'esenzione, come per esempio sono que' contratti, o altri atti, ne quali intervenga il giuramento, overo, che siano atti spirituali.

Nel primo caso, il quale più frequentemente si verifica nelle leggi de' Principi, e signori laici; La regola generale negativa è certa, cioè che per difetto di potestà, non abbraccino le Chiese, e le persone, e robbe ecclesiastiche, non essendo queste soggette alla sua giurisdizione, mentre la soggezione del foro, e quella delle leggi, sono eguali; Che però dalla prima esenzione s'inferisce alla seconda.

Ben'

Ben'è vero, che o per privilegj e decreti della Sede Apostolica, overo per antica consuetudine, la quale possa avere la medesima forza, in molti luoghi, o casi, se ne pretende da laici qualche limitazione; Ma sopra ciò non può darsi regola certa, e generale per la varietà de' privilegj, ed usi; Che però se ne lascia il suo luogo alla verità, convenendo lasciare queste materie sotto silenzio, per le regole prudenziali accennate nel principio del libro terzo della giurisdizione.

8 Sogliono però generalmente disputare li Dottori, se la legge laicale fondata nella ragione o nella legge di natura, o delle genti, per la publica necessità, o utilità, debba obligare anco gl' ecclesiastici, ed altri esenti, li quali vivano in quel principato, o dominio; Ed alcuni indifferentemente l' affermano; Altri indifferentemente lo negano; Ed altri più probabilmente distinguono, ch' avendo la legge (come sopra è detto) due parti, cioè una, la quale consiste nella ragione, e l'altra nella volontà, e potestà del Legislatore; E disputando i Dottori, se la legge sia effetto più dell' una, che dell'altra parte; Quindi s' inferisce, che considerando la seconda parte della volontà, e potestà del Legislatore, questa non obblighi li non sudditi, ma bensì gl' oblighi la prima parte della ragione, come derivante dalla legge di natura pe'l publico bene, con quella forza, la qual dicono direttiva, ma non già con l' altra, che dicono coattiva; Con che però il forzare all' osservanza spetti al proprio superiore ecclesiastico.

In questo punto però, come in ogn' altra materia giurisdizionale, o tra le due potestà, ecclesiastica, e laicale (conforme di sopra si è accennato) se ne lascia l' intiero luogo alla verità, non intendendo io di far il parteggiano, nè dell'una, nè dell'altra, ne d' assumermi le parti di far in ciò il giudice, insinuando solamente quello, che si suol disputare per una tal qual notizia delli non professori, a quali quest' opera è drizzata.

Anzi è tanto vera la detta regola generale, che le leggi laicali non obligano le Chiese, e le persone ecclesiastiche, che anco le 9 leggi fatte dal Papa, in quel che concerna il governo particolare del suo Stato temporale, sicchè non sia comune a tutta la Chiesa cattolica, non l' abbracciano, quando non apparisca della sua volontà esplicita, o implicita di comprenderle. A

Del secondo caso, se la legge obblighi li non sudditi forastieri, ancorchè laici, li quali possono esser accidentalmente soggetti al Legislatore, si tratta nel libro decimoquinto de' Giudizj, in occasio-10 ne di discorrere, se un forastiero sia punibile per la contravenzione delle leggi, e bandimenti particolari, nel che si dà la solita distinzione, se la cosa proibita sia naturalmente mala, e proibita, o nò.

A *Di ciò si tratta nel tit. de giudizj nel l. 15. & anco nel tit. della dote nel l. 6. nelli disc. 22. & 113. & anco nel detto titolo delle successioni ab intest. nel lib. 11.*

 Del

Del terzo si tratta nel detto libro undecimo nel titolo delle successioni, dove si discorre, se gli Statuti, e leggi particolari, abbraccino le robbe fuori del territorio, ed ivi ancora si discorre delli suddetti primo, e secondo caso della comprensione delle persone non suddite, in occasione degli Statuti, e leggi, sopra le successioni; & incapacità de' forastieri, o de' religiosi.

11

E del quarto caso della non comprensione degl' atti giurati, o concernenti materie spirituali; si tratta nel libro settimo, sotto il titolo dell'Alienazioni, e contratti dove si ferma la regola; che le leggi laicali non abbracciano gl'atti giurati, nè possono derogare, o dispensare al giuramento direttamente, ma solamente si concede il toglierlo indirettamente cioè togliendo la fede alla scrittura, che lo contenga, overo presumendo l'atto doloso, o forzoso, è meticuloso, perchè così in conseguenza ne risulta l'inefficacia del giuramento per la mala natura dell'atto, o per difetto della prova; Ed anche nel libro decimoquarto nel titolo del matrimonio, si tocca l'istessa materia, in proposito degl' altri atti, o materie spirituali, non soggette alle leggi laicali, ed in altri luoghi, conforme lo porti l'occasione; Dandosi quì solamente questo tocco, per accennare il detto principale, ed essenziale requisito della potestà, perche la legge sia obligatoria.

12

Si disputa ancora, se la legge positiva obblighi il medesimo Legislatore, particolarmente quando questo sia sovrano, e ciò che sia del foro interno, (del quale se ne lascia l'ispezione a Teologi) Per quel che spetta al foro esterno, è ricevuta la negativa, quando egli non voglia riconoscere tal soggezione; Onde i Giuristi dicono, ch' il Principe è sciolto dalle leggi, ma che debba vivere secondo quelle, & in ciò debba dar buon'esempio a sudditi, acciocchè le osservino. B

13

B *Se ne discorre in più luoghi, e particolarmente nel lib. 2. de Regali nel disc. 148.*

Il secondo requisito della legge positiva, acciò sia obligatoria, è quello della publicazione, nelle Provincie, Città, o luoghi respettivamente, col passaggio del termine di due mesi, dentro i quali non vi sia richiamo, nè contradizione de' popoli, inducendosi in tal modo un consenso tacito, o presunto, il quale si stima necessario, per la sopraccennata ragione, che la potestà delle leggi, originariamente dipende dal popolo, e da questo è tramandata al Principe, entrando però sopra questo requisito la medesima limitazione nelle leggi Pontificie, per l'istessa già detta ragione, ch'il Papa non riconosce la sua potestà dal popolo, ma da Dio; Benchè sopra questa proposizione cada gran discrepanza d' opinioni, non solo de' Giuristi, ma anco de' Morali, nel che si lascia il luogo alla verità, e se ne discorre al libro quinto in occasione di trattare della Bolla di Pio V. de' censi.

14

Richiedono alcuni, per neceſſario requiſito della legge, che ſia 15 ragionevole, aſſumendo la queſtione di ſopra accennata, ſe la legge ſia effetto della ragione, o della volontà, ſopra la qual'i Teologi morali molto ſi diffondono con diverſità d' opinioni, e diſtinzioni.

Queſta però è queſtione proporzionata a Teologi pe'l foro interno, & appreſſo il Tribunale d'Iddio, nella maniera, che ſi diſputa circa la poteſtà del Principe di valerſi della robba de' privati, o di mettere le gravezze a ſudditi, overo di derogare alle ragioni del terzo, e coſe ſimili, delle quali ſi parla nel libro ſecondo de' Regali. C

C *Nel detto diſcorſo 148. L 2. de Regali.*

Ma nel foro eſterno, reſta queſtione inutile, poichè la prerogativa; e qualità delle leggi, conſiſte particolarmente in queſto, 16 ch'ancorchè ſiano dure; e che ſiano ſtimate irragionevoli, tuttavia, quando abbiamo i ſuoi legitimi requiſiti, ſi devono oſſervare, non ſpettando a ſudditi l'eſſer giudici, s' il loro ſovrano, e legittimo Legislatore, ſi ſia moſſo da giuſta cauſa, o no.

E finalmente l'altro requiſito è, che ſia per via di legge perpetua, non già per editto, o bandimento, il quale dura, durante la poteſtà di chi lo fà; o pure che ſia legge, fatta dal ſupre- 17 mo Principe da dover durare a ſuo arbitrio, il quale termina con la ſua vita, come ſono le regole di cancellaria, che fà il Papa. D

D *S'è detto di ſopra che ſe ne parla nel lib. 12. de beneſizj nel diſcorſo 4. & 3.*

Aggiungono altri il requiſito, che guardi le coſe future, non le paſſate; Però queſto non è requiſito; ma effetto, eccetto quando ſi tratti di nuova legge fatta per via di dichiarazione, perchè in tal caſo abbraccia anco le coſe paſſate, overo, che queſte ſiano imperfette, & aſpettino la perfezione dal futuro. Quanto poi all'ordine da tenerſi ſopra le ſudette diverſe ſpecie di legge poſitiva, e quando l'una prevaglia all'altra, ſi tratta nel ſeguente Capitolo, dove ſi parla del modo d'oſſervare, e d' interpretare le leggi.

CAP. VI.

CAPITOLO SESTO.

Della legge non ſcritta, che ſi dice conſuetudine, e de ſuoi requiſiti.

SOMMARIO

1 *Della legge non ſcritta, che ſi dice conſuetudine, la quale abbia forza di legge, e della ragione.*
2 *Delli requiſiti della conſuetudine, acciò abbia forza di legge, e ſia obligatoria.*
3 *Dell' oſſervanza interpretativa.*
4 *Della differenza trà la conſuetudine, e la preſcrizione.*
5 *Della diſtinzione della conſuetudine contro la legge ſcritta, quando ſia odioſa, e quando favorevole.*

CAP. VI.

1 TUtto quel, che s' è detto nel capitolo antecedente, camina nella legge ſcritta, o ſia comune, o particolare; Quanto poi alla legge non ſcritta, la quale ſi dice conſuetudine, non ſi dubita che queſta quando ſia legittima, e ben' indotta, prevaglia alla legge ſcritta, per la ragione di ſopra accennata, che riſedendo anticamente la poteſtà di far le leggi in potere del popolo, da cui fu data al Principe, può dal medeſimo popolo eſſer' reaſſunta, non già per atto poſitivo di formare nuova legge deſtruttiva di quella, che dal legittimo Principe ſi ſia fatta, mentre di queſta ſe n' è ſpogliato, ma per via di queſta legge non ſcritta, la quale s' induce con una lunga oſſervanza, e moltiplicità d' atti uniformi, ſenza contradizione; Atteſocchè ciò porta, non ſolamente il tacito conſenſo del popolo, ch' in tal modo viene a riaſſumere la ſua antica poteſtà, ma porta ancora un' implicito conſenſo del medeſimo Principe, con la lunga toleranza di quell' uſo, il quale ſia contrario alle leggi, il che di ſopra s' è accennato eſſer ſufficiente, anche nelle leggi pontificie, nelle quali non camina la ſudetta ragione dell' antica poteſtà del popolo; Molto più, e ſenza dubio, nelle leggi de' Principi temporali, nelle quali militi la detta ragione.

Che però in queſta materia, le queſtioni cadono ſopra li requiſiti neceſſarj per indurre una legittima conſuetudine, la quale operi l' effetto ſudetto, quando non ſi tratti di quelle conſuetudini, le qua-
2 li con legitima autorità del ſovrano Principe a forma di legge ſiano

no già ridotte in fcrittura; Come per efempio fono, le confuetudini di Napoli commentate dal Napodano, e dal Molfefio, & altri; Quelle di Meffina commentate dal Giurba; Quelle di Bari dai Maffilla, le quali per lo più contengono le leggi de' Longobardi, e fimili; Ma fiano di quelle, le quali, anco di prefente fiano non fcritte, ficchè la loro validità, & efficacia dipenda dalla prova de' requifiti, li quali fono.

Primieramente la frequenza degl'atti di tutto il popolo, o maggior parte d'effo, publicamente fatti, in maniera che poffa dirfi d' efferVi il tacito confenfo di quello fenz' alcun' atto in contrario, il quale l'interromperebbe.

Secondariamente il tempo continuato, il quale in cofe non contrarie alla legge, bafta che fia lungo d'anni dieci; Et in cofe contrarie (le quali però non abbiamo pofitiva refiftenza) fecondo i Civilifti d'anni trenta, e fecondo i Canonifti di quaranta. E quando vi fia grande, o pofitiva refiftenza, che il tempo paffi la memoria degl'uomini, volgarmente detto immemorabile, in maniera che non vi fia chi fi ricordi offervarfi il contrario, o pure che paffi il fecolo, ch'i Giurifti dicono centenaja; Overo che col titolo putativo di buona fede, vi concorreffe il tempo d'anni quaranta.

Terzo; che l'ufo, overo l'offervanza non poffa dirfi viziofa, o infetta da mala fede, o da leggi, le quali contengano decreto annullativo, che li Giurifti dicono irritante, per il quale fi dichiari infetto ogni contrario poffeffo, e confeguentemente s'impedifca la confuetudine, che non nafca; Quando però le circoftanze del fatto non fiano tali, particolarmente della ben provata immemorabile, fenza che cofti della fcienza nel popolo della legge proibitiva, dalla quale rifulti tal mala fede, che per difpofizione di legge fcritta venga proibita la confuetudine contraria; Che però fi renda lecito d'allegare ogni titolo migliore del mondo, e confeguentemente quello della nuova conceffione del Principe, efpreffamente deftruttiva della legge contraria.

Quarto fi richiede, che quelli, da quali s'è fatta la frequenza degl'atti, rapprefentino il popolo, in cui fia verificabile la fopradetta ragione, per la quale alla confuetudine fi dà forza di legge; Che però in cofe Ecclefiaftiche, o fpirituali contrarie a facri Canoni, non è facilmente praticabile quefta forte di legge, particolarmente per l'ufo del popolo fecolare, fe non tanto, quanto, le circoftanze del fatto ne portaffero nel Papa tal fcienza, e toleranza, che ne rifultaffe la fua implicita approvazione.

Et quinto (che connette col terzo), che la confuetudine fia onefta, e tale, che non poffa dirfi abufo, e corrutella, come peccaminofa, o contraria a buoni coftumi naturali, poichè mai la prefun-

zio-

zione, o finzione può esser di maggior vaglia, & operazione, di quello che *sia la* verità; Onde quando si tratti di cosa tale, che probabilmente il Principe non vi avesse fatto legge, nè espressamente permessolo à popoli a se soggetti, non entra questa presonzione.

Aggiungono alcuni anche per requisito necessario, che la consuetudine sia stata approvata in giudizio contradittorio, almeno per due volte; Ma secondo la più vera, e ben fondata opinione, questo requisito non è precisamente necessario, ma ben giovevole, per facilitare gl'altri, poichè l'esservisi almeno per due volte giudicato, veramente si considera per indurre lo stile, o consuetudine giudiziale nel giudicare, ma non questa specie di consuetudine.

Si considera anche da Giuristi una specie d'osservanza, o consuetudine, la quale si dice interpretativa, da non indurre nuova legge, nè da destrugere la vecchia, ma che interpreti la legge, la quale già vi sia, ne'casi dubj, e questa non richiede i sudetti requisiti, ma basta che si sia per qualche tempo così osservato, secondo le qualità; e circostanze delli casi de'quali si tratta. 3

Si dice però consuetudine, la quale abbia forza di legge, quando si tratti di cose universali, con l'incerto interesse, e comodo, o incomodo di tutto il popolo, non già, quando si tratti d'interesse privato, e di levare le robbe, e ragioni ad uno, perchè s'acquistino ad un'altro, perchè all'ora, non si dice consuetudine, ma prescrizione, la quale và regolata con diversi termini, ancorchè si tratti di Comunità, o d'altri corpi universali, ch'in questo modo costituiscono, o rappresentano una persona particolare. A 4

A *Di questa materia della consuetudine si discorre nel lib. 15. de' giudizj & in altri luoghi.*

Si deve anche considerare in quelle consuetudini, le quali siano contro la legge, se sempre questa sia stata uniforme in contrario, poichè s'il caso portasse, ch'anticamente vi fusse una legge, la qual poi fusse rivocata da un altra moderna, onde la consuetudine fosse destruttiva della nuova, e reintegrativa dell'antica, forse più adattata, e confacente ai costumi di quel popolo, in tal caso, in detti requisiti si camina assai più morbidamente, e si stima consuetudine più favorevole, e meno odiosa. B 5

B *Di ciò si parla particolarmente nel lib. 11. delle successioni ab intestato nel discorso 1. & in altri seguenti.*

CAP. VII.

CAPITOLO SETTIMO.

Del modo d'osservare, praticare, ed interpretare le leggi.

SOMMARIO.

1 *La legge Divina, o naturale, prevale ad ogni legge positiva, e non ammette concorso.*
2 *La legge, o statuto locale prevale alla legge comune, o a quella della Città dominante, che s'attende in secondo luogo.*
3 *Se lo statuto particolare dispone ch'in suo difetto si ricorra alla legge comune, qual sia questa legge.*
4 *Della differenza delle leggi delle Città, o de Signori dominanti.*
5 *La legge del Principato prevale alla comune.*
6 *Qual legge si debba più tosto attendere, se la civile, o la Canonica, si distingue.*
7 *Quando sia lecito ricorrere alle leggi d'altre Città, o Principati.*
8 *Delle leggi feudali, che prevagliono a tutte ne' feudi, e quando esse manchino, a quali si debba ricorrere.*
9 *Come si debbano osservare, ed interpretare le leggi, e se si debba attendere la ragione,*
10 *Delle diverse sorti d'Interpreti o Dottori Scolastici, o prammatici, e de' loro errori.*
11 *Se sia lecito caminare col solo lume della ragion naturale.*
12 *Si dà la distinzione, o regola, come si debba procedere nel praticare le leggi.*

CAP. VII.

1 LA prima questione la quale cade sopra l' osservanza, o pratica delle leggi, consiste nell'ordine da tenersi tra le medesime, e quando l' una prevaglia all'altra; Questo però cade tra le specie della medesima legge, che diciamo umana, o positiva, non già nella divina, o naturale, la quale, non ammette questo concorso, attesochè la divina, o naturale, sempre prevale alla positiva, che non può togliere la divina, o naturale, nè a quella dispensare.

2 Nel detto concorso dunque di più leggi positive (presupposta come sopra la loro validità, in maniera che la questione cada

solamente sopra la maggior efficacia, o prevaglianza), si camina con divers'ordine di quello, col quale di sopra s'è caminato nelle diverse specie di leggi, anzi con un'ordine contrario che l'ultime diventano prime, cioè, che la statutaria, o consuetudinaria del luogo particolare, benchè suddito alla Città dominante, e del suo contado, o distretto, s'attende e prevalle allo statuto, o legge della Città dominante, la quale s'attende in sussidio, quando non vi sia statuto del luogo particolare.

E ciò camina, quando dallo statuto del luogo particolare non si disponga, che dov'esso non ha provisto, si ricorra alla ragion comune, la quale debba supplire, perchè in tal caso, ancorchè sia gran questione fra Dottori, se sotto questo nome, o termine di ragion comune, venga la legge particolare della Città, e luogo dominante, overo quella, o sia civile, o sia canonica, la quale si dice da per tutto legge comune, contenuta nel corpo delle leggi civili de' Romani, o de' decretali; Nondimeno più comunemente è ricevuta, particolarmente nella corte Romana, l'opinione, che venga la suddetta legge comune, e non la particolare.

Restando però il dubbio tuttavia indeciso, in concorso della detta legge comune contenuta nel corpo civile, e canonico, e di quella legge, la quale sia comune in quel Regno o Principato, secondo la distinzione detta di sopra.

Ed in ciò si crede più probabile, che si debba piuttosto attendere la legge del proprio Regno, o Principato, perchè in effetto ivi quest' è la comune, e la generale, della qual'è probabile, ch'abbiano voluto intendere gli statuenti del luogo particolare, ma non già dell'altra particolare, o municipale della Città in se stessa suddita, ancorchè detta dominante, a comparazione del luogo inferiore distrittuale, o comitatiuo, poichè a questa legge non può convenire il termine, o vocabolo di comune, come conviene a quella di tutto il Regno, o Principato. 4

In terzo luogo, si deve attendere la sudetta legge particolare del Regno, o Principato, la quale, a rispetto delli proprj sudditi a quella soggetti, ed in materie, che cadano sotto d'essa, prevale alla ragion comune, ch'occupa l'ultimo luogo in difetto delle suddette. 5

In concorso poi delle due leggi comuni, e generali, civile, e canonica; Nelle materie ecclesiastiche, o spirituali, che possono influire al foro interno, ed alla materia del peccato, generalmente in ogni luogo e foro, s'attende la legge canonica, ne v'ha potestà laicale, o sia comune, o sia particolare; Com'anco nelle profane, nello Stato temporale della Chiesa, indefinitamente s' attende parimente, e prevale la legge canonica, mentr'il Papa è anco Principe temporale; 6

E

E quando si tratti di caso, al quale la detta legge canonica non abbia provisto, all'ora per dispofizione de' medesimi canoni, s'attende la legge civile.

Nel foro poi laicale d'altri Principati, fuori dello Stato Ecclesiastico, in cause profane, o temporali, s'attende la legge civile, eccetto in alcuni casi, nelli quali, anco nel foro laicale s'attende la legge canonica; O perchè così richieda la ragione del peccato, e coscienza (come per esempio nell'impedimento della prescrizione per la mala fede); O perchè l'uso così abbia ricevuto; Com'anco quando la legge civile non abbia provisto, perchè all'ora s'attende anco la canonica.

Restando la questione in quelle cause, le quali nel foro laicale si trattino con mistura di chierici, e d'ecclesiastici, perchè siano attori o rei volontarj, o per ragione di prevenzione di causa, o di reconvenzione, se si debba attendere la legge civile, o la canonica; Il che ha molta diversità d'opinioni, ed alcuni distinguono trà gl'ordinatorj, e li decisorj, overo se il chierico sia attore, o reo.

Caminando però con quel, che di fatto si pratica, pare che sopra ciò non si possa dare regola certa, e generale, per la diversità degli stili de' paesi, e de' Tribunali, co' quali di fatto si camina, (lasciando sempre il suo luogo alla verità, se si faccia bene, o male, mentre a quest'opera non è congruo l'assumere, e disputare tali questioni)

In caso poi, che dovendosi attendere, o l'una, o l'altra legge, queste siano totalmente dubbie, in maniera ch'il caso possa dirsi nuovo, e non deciso, o dalla legge, o dalla tradizione de' Dottori, in tal caso, è lecito ricorrere alle leggi scritte, o non scritte 7 d'altre Città, e Principati, non come legge, ma come dottrina magistrale, o come l'esempio; E particolarmente alle leggi delle partite di Spagna, quando si tratti dell'interpretazione della legge civile, per la ragione di sopra accennata, che queste leggi sono in effetto le medesime civili, traslate in quell'idioma Spagnuolo, con alcune aggiunzioni o riforme. A

A
Di tutte le sudette cose si tratta nel lib. 15. de giudizj e nella relazione e pratica della Corte Romana.

Camina tutto ciò nelle robbe indifferenti, le quali devono regolarsi con dette leggi comuni, o particolari; Ma quando si tratti di feudi veri, e proprj, si camina con le leggi, o consuetudini feudali, le quali prevagliono a tutte l'altre, quando la legge scritta, o non scritta particolare, non concerna anco i feudi; Attesocchè sebbene alcuni Dottori han dubitato, se queste abbiano forza di legge, particolarmente nel foro canonico; Nondimeno la più comune, e ricevuta opinione, è incontrario. B

B
Se ne tratta nel lib. 1. de feudi particolarmente nel discorso 54

E dove manchi la legge feudale, è questione frà i Dottori, se si debba riccorrere piuttosto alla legge canonica, ch'alla civile, e la più comune concorre con la canonica; Però in ciò bisogna parimente attendere lo stile ed uso del paese, o del Tribunale, nel quale sia la disputa.

Quando poi *manchi* la chiara, ed espressa determinazione della legge, *contro la* quale, come autorità necessaria, non si dà facoltà alli *Dottori*, di fermare il contrario, se non quanto così porti l'uso *diverso*, il quale abbia tolto la forza alla legge come sopra; sicchè *bisogni* ricorrere all'opinioni, o interpretazioni de' Dottori.

In tal caso, le parti d'un buon giudice, o consigliere, sono principalmente in riflettere al requisito sopraccennato, che da molti si desidera nella legge, cioè che sia ragionevole, riflettendo alla disputa che si fa da' Dottori nell'accennata questione, se la legge sia effetto della ragione, o della volontà; Poichè abbracciando la più comune, e vera distinzione, che s'accopino l'una e l'altra, cioè la ragione, come motiva, e regolatrice, e la volontà com'operativa, si deve caminare con questo riguardo al possibile.

Non già ch'in caso di legge chiara, ed espressa sia lecito al suddito ed all'inferiore di sprezzarla e giudicare in contrario, per rispetto che non gli paja ragionevole, ma perch'in caso dubbio, debba sempre abbracciare quell'interpretazione, o opinione, che più s'adatti alla ragione naturale, o all'uso comune, mentre la ragione si dice anima della legge, ed il Legislatore si deve supporre una persona molto savia, e ragionevole; Caminando con questa scorta, più che col puro senso letterale, o grammaticale delle leggi, o con le loro sottili, & argomentative induzioni, attendendo principalmente le leggi come dottrina necessaria in primo luogo, e sopra tutto, ma con la dovuta discrezione, ed epicheja secondo la qualità de' luoghi, de' tempi, delle persone, e delle altre contingenze; E sopra tutto dell'uso del paese, riflettendo all'istoria legale di sopra accennata, dalla quale apparisce, che l'autorità delle leggi civili nasce più dal consenso, e dall'uso de' popoli, che dalla precisa ed obligatoria *potestà dell'antico Impero* Romano:

9

Quindi però nasce il vizio manifesto dell'uno, e dell'altro estremo, cioè, che viziosi sono i puri scolastici, e puri testuali, li quali da alcuni si chiamano i pedanti legali, perchè fanno tutta la forza nella significazione grammaticale delle parole, o nell'induzioni, ed argomenti, da senso contrario, senza badare ad altro, col puro rigore leguleico; Poichè essendo le leggi capaci di diversi intelletti, bisogna caminare con quello, il quale, come più probabile, hanno abbracciato i Tribunali, ed i Dottori.

10

Ed all'incontro, più viziosi, e sciocchi sono i puri pratici, li quali si dicono prammatici, attesocchè non avendo notizia alcuna delle leggi, o de' principj legali, nè meno delle proposizioni degl'antichi Interpreti classici, caminando con la sola dottrina moderna nel senso letterale, senz'altro raziocinio, o discorso, sopra l'applicazione o diversità del caso; Laonde si suole raccontare la favola di

quel

quel giudice, il quale in una causa, che si trattava d' un armento, o precojo di vacche, non si sodisfacea delle dottrine, perchè non parlassero di vacche, ed essendosene trovata una, che ne parlasse, nemeno si sodisfacea, perchè non parlava di vacche rosse, com'era il caso.

Parimente viziosa è la parte di quelli, li quali senza legge, e senza dottrina, vogliono caminare col solo raziocinio naturale, dovendosi cercare d'unire al possibile tutte queste parti, per le quali; con ragione ha meritato tra gl' Interpreti, tanto gran luogo Bartolo, il quale, con perfetta notizia di tutte le leggi, e con acume sufficiente per la loro intelligenza, o conciliazione, accopiò un maturo, e sodo giudizio, intendendole per lo più adattatamente alla ragione, ed alli costumi de' popoli, (regolando però, come da principio nel primo capitolo s'è detto, la lode di questo Dottore, ed altri simili, con la preponderanza, mentre nel resto, ogni regola ha la sua limitazione.)

11

Poichè essendo la legge un' istromento della giustizia, la quale si stima il suo soggetto, bisogna riflettere alle diverse specie della medesima giustizia, essendo la distributiva, che si considera in un Principe, o Capitano d'esercito, o altro supremo Magistrato, o Governatore, cosa diversa, e distinta dalla stretta giustizia commutativa tra li privati contraenti, e dentro a limiti della quale è ristretta la potestà d'un'ordinario Giudice, o governante come a basso si dichiara.

12

Quindi però vien stimata chiara sciocchezza il voler adoperare l' istesse regole, o proposizioni, in tempo di guerra, che di pace, o in tempo di peste, che di sanità; E che con le medesime regole, e rigori di conclusioni, debba caminare un Consigliere d' un Principe sovrano, o d'un Capitano Generale d' esercito nell' amministrazione della giustizia distributiva, di quel che camini un' Assessore d'un semplice Giudice, o d' un Magistrato inferiore, nell' amministrazione della commutativa; Oppure, che in cause piccole tra miserabili contadini, s'abbia da caminare con quell' ordine giudiziario, e con quei rigori legali, con i quali si camina in Città, e Tribunali grandi, ed in cause gravi.

Come ancora si deve considerare, se si tratti tra laici, o ecclesiastici, e tra questi, se tra chierici secolari, a quali non disconvenghino i rumori forensi, e le sottigliezze legali, o tra Religiosi, a quali queste strade siano totalmente incongrue, con altre simili considerazioni, per le quali (come sopra trattandosi della difficoltà di questa professione s'è detto) vi bisogna la molto rara unione, dell' ingegno, della memoria, della somma applicazione per una gran lettura, e soprattuto d'un ben adequato giudizio, accompagnato da prudenza, ch'altri dicono politica, per ben adattare le regole, e proposizioni legali al bisogno, secondo la qualità del fatto.

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Del modo di deferire all'autorità de' Dottori.

SOMMARIO.

1 *Del modo d' attendere le dottrine, & ad esse deferire.*
2 *Del disordine di non apprender bene la teorica nelle scuole.*
3 *Si taccia lo stile de' Lettori di parlare di cose pratiche.*
4 *Si danne gli esempj sopra quel che si dice al numero* 1.
5 *Che tra le dottriue si debba dare il primo luogo alle decisioni, il che si dichiara, e se n' assegna la ragione.*
6 *Della varietà delle decisioni, e loro revocazioni, da che nasca.*
7 *Che bisogni alle volte rivocare, o moderare l' istesse leggi.*
8 *Il secondo luogo doppo le decisioni de' Tribunali è dovuto alle decisioni de' Giudici particolari, o alli consegli, e voti decisivi per verità.*
9 *Il terzo luogo alli repetenti antichi.*
10 *Il quarto alli trattati, o questioni.*
11 *Il quinto agli Scolastici, e repetenti moderni.*
12 *Si tacciano quei Giudici, che lasciano l' autorità delli Dottori forensi classici, e' s' attaccano agli Scolastici.*
13 *L' ultimo luogo è de' Consulenti ad istanza ed opportunità delle parti, e se n' assegna la ragione.*
14 *Delli collettori, o repertorianti non si deve tener conto alcuno.*
15 *Delle regole, con le quali si deve caminare nel bilanciare le autorità de Dottori.*
16 *Dell' autorità de' Teologi morali.*

C A-

CAP. VIII.

1 NEl deferire all' autorità de' Dottori, vi si richiedono due cose esenziali, alle quali si deve principalmente riflettere con la medesima parte del giudizio, ch'in effetto è la primaria; Cioè alla qualità de' Dottori secondo la distinzione, che di sotto si dà, ed anco, soprattutto, ben riflettere al caso, ed alle circonstanze, delle quali essi parlano, ed in che principalmente consista il punto, sopra il quale sia nata la decisione, o il parere del Consulente, o che in altro modo si dia giudizio dal Dottore, non già a quel che incidentemente per ornamento della scrittura, o per cavarne qualche argomento si deduca, non dovendosi stare alla sola lettera, & ad ogni parte della decisione, o dottrina, anco in quel che si deduca incidentemente, ed a soprabbondanza.

Che però ben ragguagliando l' une circonstanze con l' altre, si deve vedere, se le dottrine facciano al caso, o nò, poichè i medesimi Tribunali grandi, particolarmente la Ruota Romana (le decisioni della quale sono di grand'autorità), si sono dichiarati, che le decisioni consistono in quel punto, il quale s'è principalmente disputato, e deciso, non già nell' altre cose, le quali, come sopra, per ornamento della decisione, o per altro rispetto, incidentemente si portano; E questa è una riflessione necessarissima, dalla trascuraggine della quale nascono tanti equivoci, ed abusi, e a tal effetto è necessaria la distinzione de' casi, quasi in tutte le questioni forensi, sichè si stima errore il caminare a cieca fede con le sole generalità.

Nasce questo disordine dall' altro, di non osservare le regole prescritte da Giustiniano, e da quei grand' uomini, li quali compila-
2 ron le leggi, sopra il ben regolato studio della teorica col corso di molti anni, ne quali con li circoli delle scuole, ed accademie sopra le sole questioni scholastiche, che dalli prattici, o prammatici si dicono metafisiche, s'apprendòno bene i termini, e l'ingegno s'assottiglia, e s' avezza a sapere ben distinguere in occasione di conciliare le leggi, che pajono contrarie, o di rispondere agl' obietti, ed argomenti.

Laonde da' savj professori di questa facoltà viene molto dannato, e stimato perniciosissimo l'abuso de' maestri, li quali diciamo lettori, ch' anche nell' istituta alleghino le decisioni, e parlino di
3 conclusioni, e di pratica, essendo veramente un' errore troppo grande, che si dovrebbe severamente sotto pene gravi proibire, poichè

chè produce effetti perniciosissimi, che li professori non siano più scientifici per regole, e principj, ma per semplice udito, e tradizione ad uso del parlare de' papagalli.

4 Ciascuno per far apprendere a suoi figliuoli la lingua latina, così per parlarne, come per intenderla, potrebbe con molta facilità, e in poco spazio di tempo, ottener l' intento, con fare che gl' educatori parlassero sempre di questa lingua, nella quale anco facessero parlar il putto nella maniera che s'usa nel far apprendere la lingua Spagnuola, o Francese, o altre simili; E pure vediamo, che vi si consuma tanto gran corso d'anni, con tante diligenze di maestri, e repetitori, cominciando da' primi rudimenti, e poi continuando lo studio di tante regole, la notizia delle quali nè meno basta senza l'affinatura nella pratica, e composizioni; E questo non per altro, se non perchè così è necessario, acciò possa dirsi buon grammatico, e sappia la lingua per arte, o scienza, e non per semplice uso.

L'istesso più adattatamente può dirsi della musica, poichè per impararla bene, e con fondamento (come ognuno sà), vi bisogna tanto gran studio, con lungo corso d'anni; E nondimeno molti, li quali abbiano un buon'orecchio naturale, in breve tempo, e con molta facilità imparano a cantare benissimo ad aria, in maniera che appresso chi li sente, pajano musici eccellenti; Anzi per il più, a chi non è del mestiero, danno maggior gusto, di quel che diano li musici, li quali cantano per le vere regole dell'arte, per alcune vaghezze, e licenze, che da questi cantando con le regole, non si pigliano; Ma questi si diranno cantori d'aria non già musici per scienza, onde se gli si darà una composizione in mano, non intenderanno le note, nè sentendo cantar altri, sapranno conoscere se cantino bene, o male, e se osservino o nò le regole dell' arte, perchè non le sanno.

E questo appunto è il caso di chi apprendendo solo un poco de' principj dell'Istituta in compendio, si dà subito allo studio delle decisioni, e delle dottrine, costituendo il maggior capitale ne' repertorj, perchè in tal modo saprà molte conclusioni, e limitazioni

5 ma per tradizione, non per scienza, e conseguentemente non saprà conoscere le fallacie, nè mai congruamente applicare le conclusioni, e le dottrine, o distinguere, come si dice il lepre dalla lepra, perchè è musico d'aria, non già d'arte, o di scienza.

Nel regolare poi o attendere le dottrine, bisogna parimente distinguere le classi, o specie d'esse, che sono molte; E tra queste, il primo luogo, a mio giudizio, deve darsi alle decisioni, con due circostanze però; L'una (come di sopra s'è detto) che si dice decisione solamente quella parte, che concerne il punto, o articolo

lo

lo principalmente disputato, e deciso; E secondariamente, che siano decisioni de' Tribunali collegiali, e grandi, primarj di quel Regno o Principato, non già quei consulti, o voti, e giudicature d'un privato Dottore, il quale impropriamente si sia assunto di dar loro titolo di decisione; perchè questi vanno sotto la seguente classe de' voti, o de' consigli fatti col solo motivo di verità, ma non di decisioni, tanto autoritative, quanto sono le risoluzioni de' Tribunali grandi collegiali.

La ragione di dare a queste il primo luogo si crede manifesta, perchè il giudizio di più persone disappassionate, congregate assieme, si stima migliore, e più maturo del giudizio d'un solo; e maggiormente perchè precede la disputa formale; Sicchè può dirsi oro affinato nel fuoco, e determinazione fatta con cognizione di causa, il che non si verifica in nessun'altra sorte di dottrine.

E conseguentemente è troppo manifesto l'errore de' professori d'alcune Città, o paesi, li quali trascurando lo studio delle decisioni della Rota Romana, e degl' altri Tribunali, fanno gran fondamento nell'altre dottrine; Non già che le decisioni forastiere debbano avere quell'autorità quasi necessaria, chehanno le decisioni del proprio Tribunale supremo del paese, ma che attendendole come dottrine, queste siano più magistrali, e senza dubbio di maggior' autorità, poichè contengono il giudizio di più persone unite assieme col solo sentimento di verità, e col lume ricevuto dalle dispute degl'Avvocati, e difensori delle parti.

E sebbene gl' infarinati di qualch' erudizione, non avendo notizia alcuna, o molto poca, e superficiale della facoltà legale, sogliono tacciare questo stile di caminare con le decisioni, dicendo che bisogna caminare con i testi, e glose, e Dottori classici antichi, riflettendo alla variazione de' Tribunali, ed alla loro facilità nel rivocare le decisioni, e dire oggi bianco, e dimani nero, conforme la varietà de' cervelli di quei che vi sedono, o per altre contingenze.

Nondimeno ciò parimente contiene un' error chiaro, il qual nasce dal non esser versato nella facoltà, poichè quando le cause si disputano ne' Tribunali grandi di Città metropoli, si deve supporre, che vi siano dotti, ed eccellenti difensori, a' quali siano ben noti i 6 testi, le glose, ed i Dottori antichi, che s'allegano per l'una, e l'altra parte; Ma perchè le leggi han ricevuto diversi intelletti, ed interpretazioni dagl' antichi, per la ragione più volte assegnata della diversità degl'ingegni, dal che sono nate tante questioni; (il che succede in ogni scienza, e facoltà) quindi segue che ciascuna delle parti porta per se i testi, le glose, e li Dottori antichi; Che però al Tribunale spetta vedere qual sia la più probabile opinione, oppure se le leggi antiche, e le dottrine si applicano al caso di che si tratta; E quindi resulta, che

le decisioni debbano esser stimate le dottrine migliori di tutte.

E sebbene alle volte forse si dà l'inconveniente di sopra considerato; Nondimeno bisogna attendere la regola, che si cava dalla più frequente contingenza, o pure, (conforme nel principio del capitolo primo si dice,) bisogna regolare l'umane azioni dalla preponderanza, poichè anco ne' primi maestri, e Dottori classici frequentemente si scorgono gli errori, perilche è stato bisogno di riprovarli.

Anzi nelle medesime leggi (come già s'è accennato), ben spesso l'esperienza insegna, che non riescono per il fine, per il quale son fatte, onde bisogna revocarle, o moderarle; E l'istesso vediamo ne' decreti de' Concilj generali, o d'altre adunanze grandi, perchè l' esperienza qualche volta ha mostrato, che in quelle materie, o casi, nelli quali non entri l'infallibilità, s'è stimato bene moderarli, perchè così porta l'imperfezione umana, e la mutazione de' tempi, e de costumi.

7

Per le medesime ragioni (con la dovuta proporzione però), il secondo luogo pare che sia dovuto all'altr'ordine di quelle decisioni, le quali in effetto contengono voti, o responsi decisivi de' Dottori ben versati, fatti per la sola verità, mentre dalli defensori dell'una, e l'altra parte, o da essi medesimi s'esaminano tutte l'autorità, e ragioni per l'una, e l'altra opinione, ed anche li testi, e glose.

8

Il terzo luogo và dovuto a quelle dottrine, alle quali il volgo dà il primo, cioè degl'antichi Repetenti classici, l'autorità de quali, come de primi maestri, è maggiore de' moderni; Ed anco perch'è dottrina disapassionata, come ordinata alla Catedra per la sola verità.

9

10

Il quarto luogo si deve a gl'Autori de' trattati, e questioni, o controversie in astratto, non già di casi particolari, per la medesima ragione dell'esser dottrina disapassionata, ed ordinata alla sola verità.

11

Il quinto alli moderni Repetenti poco praticanti il foro, come praticavano Bartolo, Baldo, Alessandro, Romano, Decio, ed altri antichi, li quali nel medesimo tempo attendevano alla catedra, ed al foro, ed a dar consulti per le cause particolari, conforme i loro consegli dimostrano; Attesochè li moderni, tutti dediti alla sola scolastica, ed all' erudizione grammaticale della lingua latina, e della vera significazione delle parole, e vocaboli delle leggi, per lo più trattano questioni sottili, e ideali; Sicchè questi sono Dottori veramente insigni, e degni di grandissima stima, e venerazione; E lo studio d'essi, non solamente si stima utile, ma necessario a giovani, per ben apprendere la teorica con i suoi veri, e proprj termini, ed anco per illuminare l'intelletto, per saper ben distinguere, ed applicare; Ma sono molto di raro profittevoli per il foro nelle decisioni delle cause.

Quindi, a giudizio de' sensati, in questa professione si stimano degni di riso quei giudici, li quali avendo il maggior lume

12

dato

dato dagl' antichi claſſici, pratici anche del foro, o da moderni li quali ſcrivendo con ſenſo di verità, come ſopra, han dato molto lume alle queſtioni dubbie, e molto più le deciſioni de' Tribunali grandi vanno peſcando, come per ciarabottana, alcuni detti di coſtoro, a quali può darſi titolo più di grammatici, o di metafiſici della legge per le ſcuole, ed accademie, che di Giuriſconſulti per il foro.

Che però ſono appunto, come quella ſpecie di devoti, li quali vivendo in Roma, dov'è il mare de' ſantuarj, e dell'indulgenze, traſcurano queſte, e cercano di far pellegrinaggio per la ſpelonca del monte Gargano, e per luoghi ſimili di divozione.

L'ultima, ed a tutte inferiore ſorte di Dottori è quella de' Conſulenti, non già in conſegli deciſivi, e per verità, a quali (come ſopra) pare dovuto il ſecondo luogo, ma in quei conſegli, ch' in ſoſtanza contengono informazioni fatte dagl' Avvocati ad iſtanza, ed opportunità del cliente, che gli ha richieſti, eſſendo queſta dottrina appaſſionata, e venale, che bene ſpeſſo ſi dice anco contro il proprio ſentimento.

23

Ed è veramente coſa, la quale ha del ridicolo, il vedere, che ſcrivendo un Avvocato in cauſa, ed accompagnando lo ſcritto con la voce viva, ed anco con l'aiuto, ed opera d'altri Avvocati, e difenſori, non ſi ſtimi quel che s'è ſcritto, e ſi giudichi in contrario; E che poi ſtampandoſi ne' volumi, debba in altre cauſe far legge; Avendo io ſperimentato, che molti de' conſegli, li quali oggidì ſi vedono ne' volumi, dati prima come informazioni in cauſa, o ſono ſtati totalmente regettati, con le riſpoſte date loro in contrario, overo quando erano per la medeſima parte, ſono ſtati totalmente diſprezzati, e non ſtimate al propoſito, in modo che nè meno ſi ſono dati a Giudici; E però non ſi sà vedere con qual ragione mai queſta ſorte di dottrine per ſe ſteſſa debba far autorità appreſſo un Giudice, quando non ſiano comprovate dalla deciſione ſeguita in quel caſo, come bene oſſervano alcuni Giuriſconſulti grandi.

Lodandoſi lo ſtudio de' conſulenti per gli Avvocati, ad effetto d'illuminargli ne' motivi, ed anco per i Giudici per la notizia della materia, e delle concluſioni, e dottrine, che vi ſi portino, ma non già per autorità da ſe ſteſſi; E ſebbene vi ſono molti conſegli celebri, ch'hanno un autorità quaſi come legge, nondimeno ciò non naſce dall' autorità di quel conſeglio, ma dal ſenſo comune de' Dottori, e de Tribunali, ch' in più ſecoli hanno abbracciato quell'opinione.

Oltre le ſudette ſorti, ve n'è un'altra tra Giuriſti, di ſemplici Collettori, o Repertorianti, li quali, non diſcorrendo delle concluſioni, nè dando proprio giudizio, hanno procurato di riferire quel che altri dicano. La fatica di queſti è degna di lode per il ben publico, e per la notizia, che ne acquiſtano i Giudici, e gli Avvo-

24

cati, ma non già per autorità, che loro facciano, mentre possono dirsi *testimonj* d'udito.

Che però nel bilanciare l'autorità de' Dottori, pare che si debba caminare con le medesime regole, con le quali si camina nel dar fede a testimonj, cioè se siano interessati, ed appassionati, o nò; E se siano varj, o contrarj a se stessi; Come anche se d' udito, o di propria scienza, e se di questa assegnino buone ragioni, e cause sufficienti, conforme si fa ne testimonj.

Dovendosi anco molto riflettere alla qualità de' medesimi Dottori, se siano pratici di quei paesi, o tribunali, o leggi, e stili, de' quali si tratta, e non dare la medesima fede ad un forastiero non pratico in quel paese, che si dia ad un paesano; Ed anche tra questi, far riflessione al loro stato, cioè se siano stati Avvocati celebri, o Giudici lungamente versati in Tribunali grandi, overo di quei tali faticanti, che non valendo cosa alcuna per il foro, e pratica de' negozj, rinchiusi in casa, fanno il copista, overo il collettore di quel che trovano scritto.

15

Quindi risulta la manifesta sciocchezza di coloro, i quali con gran fatica di schiena cercano di far gran massa di dottrine, costituendo il principal fondamento nel numero aritmetico; Laonde, con riso si sentono più volte senza discorso, nè ragione alcuna contrastare, se chi abbia per se numero maggiore; poichè non si nega, che la comune opinione debba regolarmente prevalere alla men comune, e che si debba caminare col sentimento de' più; Ma il punto stà se vi sia, o nò questo maggior numero, che conchiuda al punto di che si tratta, poichè caminando coll'istesso esempio de' testimonj, dicono li Giuristi, che *se* ve ne fossero cento, li quali parlino d'udito da uno, il quale apparisca che sia Parte interessata, overo che sia mal' informato, o per altro rispetto, non meriti fede, si hanno come se non vi fossero; El' istesso quando patiscano altre eccezzioni, caminando la regola che il maggior numero prevaglia al minore, quando siano testimonj egualmente idonei, e degni di fede.

Oltre li Dottori Civilisti, e Canonisti, li quali comunemente sono esplicati col vocabolo generale de' Legisti; Vi è un' altra classe di scrittori, professori di Teologia morale, li quali (particolarmente in questo secolo) con qualche tintura di leggi, o de' Canoni, si sono dilatati molto nelle cose forensi.

Questa sorte di scrittori è veramente degna di grandissima venerazione, e di stima in quella parte, ch'è loro propria del foro interno, per il governo del quale ad essi si deve diferire; Ma non pare che in concorso de' Legisti, o de' Canonisti versati nel foro, si debba lor diferir molto; Sì perchè non avendo pratica

nelle

nelle cose forensi, con facilità pigliano degli equivoci; sì ancora per le diverse massime, e principj, con quali si camina; Poichè nel foro interno (come di sopra si è accennato) essendo giudice Iddio, il quale distingue l'operazioni anco istantanee dell' intelletto, e vede il cuore, possono ben verificarsi le loro distinzioni d' atti primi, e d'atti secondi, e cose simili, che nel foro esterno pajono idee, o chimere non verificabili.

Ed in oltre (come parimente di sopra si è accennato) per ben regolare questa facoltà, non bastano l'ingegno, la memoria, e il molto studio, senza un adequato, e prudente giudizio, il quale difficilmente è verificabile, senza l' esperienza, e pratica del foro; onde conforme saria errore de' confessori, il voler caminare con le dottrine di Bartolo, e di Baldo, così all'incontro non pare che a' giudici, ed a' consiglieri sia molto congruo (maggiormente in concorso de' giuristi) far gran fondamento nelli scrittori di diversa professione, ma che essendo le facoltà distinte, ciascuno s'eserciti nella sua.

§. 6

Dovendosi tutto ciò intendere regolarmente, non escludendo però le limitazioni, alle quali ogni regola soggiace, secondo le circostanze del fatto. Dandosi anco de' morali dottissimi nelle leggi, e nelli Canoni.

CAPITOLO NONO.

Delli Giudici, e delli Avvocati, e delle loro parti.

SOMMARIO.

1 *Delle differenze tra li Giudici, e gli Avvocati, e quali parti debbano concorrere negl' uni, e negl' altri.*

2 *La legge si rassomiglia ad una spada, e come si debba maneggiare.*

3 *Perchè agli Avvocati sia lecito portare motivi fallaci, e quando ciò camini.*

4 *Delle parti, che devono concorrere nell' Avvocato.*

CAP. IX.

1 TRa li Giudici, o Consiglieri de' Principi, e Magistrati, e gli Avvocati, ed altri difensori delle cause, ancorchè egualmente in tutti si ricerchino le sudette parti dell' ingegno, memoria, dottrina, giudizio, e prudenza; corre nondimeno qualche differenza, poichè nel Giudice è più necessaria la prudenza, che l'acume, non avendo da esser inventore de motivi, ma di sapere ben eleggerli, e saper discernere il vero dal falso; Come anche di saper ben applicare le leggi, secondo le opportunità, e le circostanze del fato.

2 Poichè la legge viene rassomigliata ad una spada, la quale, se sarà regolata in mano d' un pazzo, o d' un poltrone, gli sarà piuttosto inutile, overo dannosa ad altri; Ma quando sia in mano d'un buon schermitore, non sarà sempre adoprata in una maniera, poichè in un caso converrà trattenerla nel fodero, in un' altro mostrarla solamente per dare timore senza colpire, in un altro dar di piatto, o di taglio da far poco danno, ed in un altro dar di punta con ogni rigore; ma se si adoperasse sempre in quest' ultimo modo, il mondo non potria vivere.

All' incontro, l' Avvocato, o difensore ha bisogno di maggior studio, per l' invenzione de' motivi, e per conoscere le fallacie, ed argomenti dell' avversario, dovendo moltiplicare ragioni, e motivi, e non restringersi a quei soli, che a lui piacciono, poichè per la varietà degl' ingegni, la pratica frequentemente insegna, che dispiace ad uno, quel che piace all' altro. Laonde gli Avvocati vengono

gono rassomigliati agli scalchi, li quali ne' banchetti, devono mettere più sorte di vivande, e potaggi, e non restringersi a quei soli, che a loro piacciono, o pajono migliori, per la diversità de' gusti, e de' stomachi.

Da ciò nasce la scusa de' medesimi Avvocati (li quali, però indebitamente, sono incolpati dalli Morali) nel portare motivi, che a loro medesimi pajono poco probabili, in maniera che se fossero giudici, non li stimerebbono; poichè quando la fallacia consista nel fatto, il qual'è inalterabile, sicchè l'alterazione porti seco la bugia, o la calunnia, che sono intrinsecamente di sua natura male, in tal caso non si possono scusare, e con ragione vengono dannati; Ma quando si tratti d'articoli dubbiosi di ragione, ancorchè all'Avvocato piaccia più un'opinione, che l'altra, nondimeno portando il caso che gli convenga sostenere l'opinione a suo giudizio men probabile, non può dirsi calunniatore, o mancatore; Sì perchè l'Avvocato insinua, e non giudica, nè meno attesta, in maniera che il Giudice sia in obligo di seguitar la sua fede; Come ancora, perchè, stante l'accennata varietà d'ingegni, la pratica frequentemente insegna, che l'evento riesce molto diverso in quello, che bene, o male gli Avvocati presagiscano; Ed anco perchè i medesimi Tribunali grandi ritrattano quel che hanno deciso, dalche si prova, che negli articoli legali non si dà verità certa, e determinata, maggiormente in materie congetturali, o arbitrarie, poichè le cose totalmente chiare rare volte cadono sotto le dispute degli Avvocati; E conseguentemente il punto stà nell'alterazione del fatto, o nella calunnia, che portano seco necessariamente il dolo, e sono inescusabili.

Conviene però, che l'Avvocato, non solo abbi acume, e letteratura nella legge, ma sia ben erudito nell'arte oratoria, ed anco nell'istorie, per potere con gli esempi persuadere, e ben adattare al suo caso la disposizione delle leggi; Come anche, ch' abbia giudizio, e prudenza da portar i motivi, e persuadere i Giudici opportunamente; Ed in somma, che non solo sia scientifico, ma abbia quella che si dice giurisprudenza.

Sopra tutto però deve avere il buon nome, e l'integrità de' costumi, mentre (come ben dicono gli antichi maestri dell'arte oratoria) una bocca mendace, o mal costumata, difficilmente potrà persuadere ad altri la verità. S

S *Di tutte le cose sudette circa il modo di deferire all'autorità, e di quel che riguarda li Giudici, e Tribunali, e loro decisioni, ed anche gl'Avvocati, e difensori delle cause, si tratta nel libro XV. de giudizj nella relazione, e pratica della Corte Romana.*

CAPITOLO DECIMO.

Della diſtinzione tra la Giuſtizia diſtributiva, e la commutativa, e della deſcrizione dell'una, e l' altra.

SOMMARIO.

1 *Si diſtingue la Giuſtizia diſtributiva, dalla commutativa.*
2 *Tutte le azioni umane ſono regolate dalla Giuſtizia.*
3 *Che coſa ſia Giuſtizia.*
4 *Qual ſia la Giuſtizia diſtributiva.*
5 *Il merito o il demerito, e il di lei centro:*
6 *Si eſemplifica la Giuſtizia diſtributiva.*
7 *Il donare, e premiare ſenza merito, è vizio, e non virtù.*
8 *Si eſplica, ed eſemplifica la Giuſtizia commutativa.*

CAP. X.

1 ESſendoſi più volte fatta menzione delle due ſorti di giuſtizia, diſtributiva, e commutativa, tra loro diverſe; ed eſſendo la preſente fatica drizzata a' non profeſſori; onde per lo più da queſti non facilmente ſi potrà capire tal diſtinzione; Quindi ſiegue, che per l'isteſſe già accennate ragioni, o fini, a' quali tutta l'opera s'incamina, ſi ſtima congruo, anzi neceſſario l' eſplicare queſti termini, o varie ſpecie di giuſtizia.

Si dovrà dunque ſupporre, che tutte le coſe del mondo, overo tutte le azioni, ed operazioni umane, ſono, o devono eſſer rego-2 late dalla giuſtizia, in maniera che, tutto quel che per contravenzione di legge, così divina, come naturale, e delle genti, o poſitiva, anco di quella dell'oneſtà, e convenienza, ſi ſtimi illecito, o malfatto, ſi dica offender la giuſtizia, la qual' è una virtù inſita nell'anima ragionevole dell'uomo, nel dover dare ad ogn' uno quel che ſe gli deve, e di non voler per altri, nè a quelli fare 3 quel, che non ſi vorria per ſe ſteſſo; E queſta dev' eſſere nella noſtra volontà, ed operazioni, perpetua, e coſtante, ſenza che riceva alterazione; E tal virtù ſi dice giuſtizia in generale.

A tal ſegno dovuta oſſervare, che anco tra publici o privati capitali inimici la giuſtizia ritrova il ſuo luogo ſopra l' oſſervanza delle leggi, anzi ſopra l' iſteſſo combattimento, cioè nel tempo,

po,

po, nel luogo, e nell'armi, come bene osserva Sant'Ambrosio.

Nel modo poi d'esercitare questa virtù, entra la medesima distinzione trà la distributiva, e la commutativa, come trà loro diverse, non già nel genere o sostanza, ma nel modo dell'esercizio, overo nella pratica.

La distributiva viene assomigliata ad una sfera, la qual'abbia la circonferenza regolata dal suo centro, dal quale ogni raggio, o linea abbia la sua origine, e regola ben proporzionata, ancorchè li medesimi raggi, o linee si dilatino molto più di quel che sia il centro.

Il merito dunque, o il demerito è il centro di questa giustizia, senza il quale quella non si dà; ma nel modo di chi ha la potestà d'esercitarla, si può dare maggior dilatazione, nella maniera che si dà quella de' raggi, o delle linee con la dovuta proporzione.

Per lo più questa specie di giustizia si pratica da' Principi sovrani, o respettivamente da altri supremi magistrati, ed offiziali, a' quali spetti il distribuire il premio del merito, ed il gastigo del demerito.

Come a dire, al sovrano Principe, o ad altro magistrato grande spetta con piena, e libera potestà il conferire, e distribuire le dignità, officj, e benefizj, onori, cariche, e robbe; Non deve ciò fare con persone, che non abbiano in modo alcuno il centro del merito per lettere, o per armi, o per altre virtù, o servizj; perchè all'ora manca la sostanza della sfera; Ma se questo vi sia, non deve il suo arbitrio esser ristretto alla precisa proporzione del merito, potendosi allargare con la dovuta proporzione, in maniera, che se un soldato, o letterato, o altro virtuoso abbia ben servito il suo Principe, o Capitano, o altro Superiore, ed in stretti termini di giustizia commutativa, e rigorosa non possa chieder mercede se non per dieci, ed il Principe, o altro Superiore li dia cento, questi novanta di più si dicono effetto della giustizia distributiva.

Il medesimo ne' Principi, o Magistrati supremi si dà nel caso opposto del gastigo del demerito; poichè molte volte si darà il caso di tal delitto, che secondo le strette regole della giustizia commutativa amministrata da un giudice ordinario, ed inferiore, richiederà minor gastigo, ma il Principe, overo Capitan Generale d'esercito, quando vi concorra la giusta causa dell'utilità publica, e delle buone conseguenze, che ne risultino, per esempio degl'altri, allargherà il gastigo con qualche maggior rigore, purchè non sia sregolato, nè s'allontani dalla dovuta proporzione del suo centro.

Si dà ancora la pratica di questa giustizia nelli privati, ed inferiori in quel che dipende dalla loro potestà; Come a dire, la virtù della liberalità, che s'esercita col donare, e distribuire il suo, o quel che sia di sua disposizione, in tanto è virtù, in quanto vi sia la giustizia, la quale si dice compagna inseparabile d'ogni virtù, nè que-

ſta ſi dà ſenza quella, che però v' è neceſſario il centro del merito; ma ſe da queſto ſi tiri la circonferenza larga di raggi, o linee più grandi, e più dilatate, ciò importerà l'eſercizio della giuſtitia diſtributiva.

Come a dire, un'amico, o un ſervitore, o altro, ſi porta bene con l'amico, o col padrone, o con altra perſona, anco il figlio col padre, o la moglie col marito ec. Se queſto merito richiedeſſe per ſtretta giuſtizia commutativa un premio di dieci, ed il premiatore gli donaſſe cento, il di più ſarà effetto di giuſtizia diſtributiva.

Anzi molte volte il tutto che ſi dà, ſarà effetto di queſta giuſtizia; Come per eſempio, il ſoldato ſerve bene il ſuo Principe, o Capitano col ſoldo ſtabilito, o il ſervitore ſerve bene il ſuo padrone, da cui riceve il ſalario, o il figlio ſi porta aſſai bene negl'oſſequj paterni; queſto tale in ſtretto rigore di giuſtizia commutativa, che li Giuriſti eſplicano con azione civile, abile a dedurſi in giudizio, non potrà pretendere altra mercede, perchè l'hà ricevuta, ed hà fatto quel che dovea fare; Ma ſe il Principe, o il Capitano, o il padrone, o il padre, in riguardo della particolar diligenza, e finezza nel ſervizio, ed oſſequj, ſpinto da quell' obligo naturale, che li Giuriſti dicono antidorale, gli fa per tal cauſa un donativo, o gli concede altra mercede, ſarà un'atto di giuſtizia diſtributiva, purchè l'eſerciti con quello, di ch' abbia la libera diſpoſizione, ſenza pregiudicare alle ragioni d'un'altro, e con la dovuta proporzione della circonferenza al ſuo centro del merito, ma non già ſenza queſto.

Poichè il donare, overo il premiare ſenza merito, non ſarà atto della virtù di libertà, ma ſarà vizio di prodigalità, ch' importa un'ingiuſtizia, levando alli meritevoli, e dando agl' immeritevoli; come per ordinario la pratica inſegna negli uomini ſenſuali, e vizioſi, li quali mancano nelle coſe neceſſarie, o di convenienza, offendendo la giuſtizia, ma ſono profuſi nelle ſuperfluità, e nelle vizioſe prodigalità, e diſſipazioni.

7

All'incontro la giuſtizia commutativa è aſſomigliata alla figura quadra, la quale per neceſſità richiede l'egualità, e la proporzione delle linee, ſenza che l'una ſia maggior dell' altra; overo alla bilancia, o ſtatera, che tanto peſo deve aver una parte, quanto l'altra, acciò ſtia nella ſua libra; E conſeguentemente che ad ogn' uno ſi dia il ſuo, e quel che gli è dovuto, e non più, nè meno; in maniera che ſe il merito ricerchi un premio di dieci, tutta queſta ſomma ſe gli deve, e così ſarà ſodisfatto alla giuſtizia commutativa, che però, dandoſegli meno, ſarà negar il dovere, e dandoſegli di più, ſarà pagare nell' eceſſo un indebito, overo

8

chi

chi lo riceverà, offenderà questa giustizia, ingannando il suo debitore nell'esiger più di quel che se gli deve.

Onde s' io avrò un vestito che sia mio, ma mi sia lungo, o largo, non potrà un'altro levarmelo, per darmi il suo più corto, ò più stretto, col motivo che questo mi stia bene, e che il mio stia bene a lui, perchè sia più alto, o più grosso. Come anche se uno avrà molta robba, della quale per avarizia, o per povertà di spirito si vaglia poco; ed all' incontro vi sia un' altro d'animo nobile, e generoso, che si valerebbe di quella robba assai bene, e virtuosamente, non perciò questo può togliere la robba a quello, perchè sia per valersene meglio, mentre ciò si concede solamente al Principe sovrano, quando così ricerchi la giusta causa del bene della Republica, e la publica necessità, o utilità, e non altrimente. T

T *Di ciò si discorre nel libro secondo de' Regali nella Rubrica, nella quale si tratta della potestà del Principe, di toglier la ragione, o robba del terzo nel Capitolo penultimo, e finale.*

Ed in questo caso sarebbe esercizio di giustizia distributiva, non già di commutativa, la quale con regole dell'aritmetica richiede la stretta proporzione, che tanto sia il dare, quanto l' avere; e questi sono li termini, e le distinzioni della giustizia, che vanno discretamente applicati alli loro casi, con la proporzione cavata dalli simili sopraccennati.

CAPITOLO UNDECIMO.

Dell'ordine, che si tiene in quest' opera, e sua distribuzione; E delle ragioni, per le quali tal ordine si tenga.

SOMMARIO.

1 *Si parla dell'ordine di tutta l'opera, e s'assegna la ragione, perchè quello si tenga.*
2 *Molte cose trattate dalle leggi civili oggi non sono in uso, ed all' incontro molte cose sono in uso non conosciute da dette leggi.*
3 *S'assegna la causa dell'ordine tenuto nel Teatro.*
4 *Delle cause, che tratta la Corte Romana.*
5 *S' assegna la ragione, perchè in quest'opera non s' alleghino le leggi, e dottrine.*

CAP. XI.

1 Ciascuno (e con qualche ragione) potrà dire, che mentre abbiamo l'ordine già prescritto da Giustiniano, o pure da quei savissimi Giurisconsulti, che di suo ordine compilarono le leggi, non si deve da quello partire, mentre l'istituta in sostanza è un compendio di tutta la legge, ovvero introduzione alla notizia di quella; Ma riflettendo bene allo stato presente di questa facoltà, conoscerà ciò non esser congruo; Sì perchè molte cose trattate dalla legge civile, secondo lo stato di que' tempi, oggi sono abolite, ed inutili; Come per esempio è la materia de' servi, e libertini, e simili; Sì ancora, perchè la mistura della legge canonica, e della feudale, come anco di tante leggi di diversi Principati, ed altre municipali, e di molte conclusioni derivate dalla sola tradizione de' Dottori, o da una certa equità non scritta, hanno alterato totalmente questa facoltà, che se ritornassero al mondo i medesimi Triboniani, Teofili, e Dorotei, non la riconoscerebbero; Contenendo oggidì un certo misto, o composto di diverse leggi, e stili, e non militando la ragione di quei tempi, quando senza tante distinzioni di giurisdizioni, e di Principati, era un Principe solo, ed una legge da per tutto, moderata solamente dalla legge non scritta de' luoghi. 2

Questa ragione però non basterebbe a scusare dall' osservanza del precetto dato dal medesimo Giustiniano di dover cominciare dalle

dalle cose più facili, e da quelle gradatamente passare alle difficili; Che però resta incongruo il principiare da' feudi, e da Regali, e da giurisdizioni, che sono le materie più alte, e le più nobili di questa facoltà, particolarmente le due prime de' feudi, e de Regali non praticate se non in Città grandi, e metropoli, ed in queste anche di raro, e conseguentemente a pochi cognite; Nè a questa ragione potrebbe darsi risposta, quando si trattasse d' opra nuova da cominciarsi di pianta.

Ma portando il caso, che tutta la materia forense civile, e canonica, o per dir meglio ecclesiastica, e profana si sia già trattata nel mio Teatro con l' ordine in esso contenuto; Quindi però è parso più congruo in questo compendio tener il medesimo ordine, per maggior facilità di vedere in fonte formalmente trattato quel, ch' in compendio s' accenna.

3 E se mi si dirà d' esser stato disordine il tenere dett' ordine anco nel Teatro (lasciando da parte la causa realmente vera, che in quell' opera abbia avuta più gran parte il caso, che altro;) Risponderò, che molte cose bisogna condonare al genio, il quale in questa parte è stato anco regolato da qualche motivo di ragione per disinganno d'una falsa opinione, ch' in alcune parti d' Europa si ha, che la Corte di Roma tratti solamente cause ecclesiastiche di beneficj, e di pensioni, o di matrimonj, e de' Regolari, e cose simili; Poichè contiene un'errore troppo manifesto; non riflettendo, che

4 lo Stato Ecclesiastico temporale, così in Italia, come in Francia, constituisce un gran principato, nel quale sono le Città di Roma, Bologna, Ferrara, Avignone, ed altre, le quali sono feracissime di liti gravi, oltre le cause anco profane, che da tutto 'l Mondo Cattolico vengono per appellazione, in occasione di trattare con Chiese, e persone ecclesiastiche, in maniera che le cause ecclesiastiche sono le minori; Laonde per tal'effetto stimai cominciare da quelle materie, le quali (nella Corte di Roma forse più frequenti ch' in nessun' altra parte) scioccamente si credono ad essa incognite, acciò conoscendosi (come si dice) il Leone dall' unghie, vedendo che un'Avvocato a tutti inferiore, il quale cominciò la professione in detta Corte accidentalmente, in età provetta d'anni 35. in circa, in non molto spazio di tempo abbia trattato tante cause gravi profane, publicate in detto Teatro, oltre le molte altre, le quali, o per cadere sotto i medesimi articoli, o per alcuni rispetti prudenziali si sono tralasciate, e senza dubbio di gran lunga eccedenti il doppio, e forse le più alte, e le migliori materie, particolarmente le giurisdizionali, o ch' in altro modo abbino qualche mistura del politico, e così argomenterà che cosa sia la Corte Romana.

Son certo, che dalla comune de' causidici tinti, overo infarinati legulei,

gulei, o dalle *rabole* forensi, sarò tacciato, che non si comprovi quel, che si accenna, con dottrine; Ma sappiano i medesimi, che ciò studiosamente, e con maturo pensiero s'è tralasciato; parte per soddisfare al proprio genio troppo abborrente, questa parte di collettore o di copista, e parte (anzi principalmente) per la ragione di sopra accennata nel cap. 1. che questa fatica, non è dirizzata a loro, ma a due sorte di persone, cioè o agli eccellenti, e ben versati professori, co' quali ciò non bisogna, conoscendo essi molto bene, quando si parli fondatamente, e con termini proprj o nò; overo alli non professori, per li fini ivi accennati, non già alli sudetti infarinati, li quali con questa facilità pensino far i giudici, o li difensori delle cause; potendo anche ad essi giovare questa lettura per lume, e come per fanale, o lanterna di porto, o torre a' naviganti, acciò avendo lume, che vi sia il porto vicino, con la fatica, e diligenza della navigazione cerchino pigliarlo; o pure serva per cane al cacciatore, che gl'indichi esservi nel campo la fiera, o l'uccello, che da lui con diligenza, e fatica si debba trovare.

La natura indica bene dove siano le sue miniere dell' oro, e degl' altri metalli preziosi, ma gli nasconde nelle sue viscere, acciò con fatica, e con diligenza si ritrovino; ed un prudente padre, o educatore, nasconde a' putti li cibi, ancorchè ne abbia abbondanza, per avvezzarli a procurarseli con la fatica, e diligenza, nella maniera che si suole negare il cibo a' cani, ed a' gatti, acciò la fame li renda cacciatori; non potendosi, nè dovendosi supporre da persona sensata, che siano ignote le autorità a chi tratta le materie con questa moralità, la quale necessariamente ne suppone qualche notizia; tuttavia s'indicano i luoghi ne' quali se ne parla nel mio Teatro in quelle cose, le quali si stimano più degne di tal indicazione; Ed a quest' effetto si è stimato giovevole il tenere l'istess' ordine del medesimo Teatro, acciò a quello si possa ricorrere, per trovare quello che quì s'indica.

Come ancora avendo il tutto distribuito per materie, ed ogni materia distribuita per capitoli, ed a ogni capitolo dato li suoi Sommarj, ed argomenti chi non sia totalmente stolido, potrà con facilità ritrovare, quel che desidera.

CA-

CAPITOLO DUODECIMO.

Di alcune generalità, ed anco di alcune scuse sopra l'opera.

SOMMARIO.

1 *Si scusano li difetti della lingua.*
2 *S'assegna la causa, per la quale molte cose si tralasciano.*
3 *Per qual ragione la facoltà legale si sia resa difficile, e confusa.*
4 *Della ragione, che non si possa trattare di tutte le questioni o casi.*
5 *Si scusa il ripetere più volte le stesse regole, o conclusioni.*
6 *Per qual causa s'esemplifichino le cose nello Stato Ecclesiastico, e Regno di Napoli più che in altri Principati.*

CAP. XII.

1 ALcuni difetti di lingua, o di grammatica dovranno condonarsi alla patria, ed all'istessa materia, la quale porta seco la necessità, così nella lingua latina, come nell'Italiana, di esplicare molte cose con quei vocaboli barbari, li quali furono cominciati ad usare in quel primo secolo, che seguì l'invenzione delle leggi per li primi Interpreti; Come anche per la mistura nata di tante leggi diverse, e di tante diversità di nazioni, le quali han dominato l'Italia, in maniera che, così nell'una, come nell'altra lingua sarebbe piuttosto errore l'obbligarsi alle rigorose regole della grammatica, ed usare quelle parole, le quali da questi si stimano migliori, poichè riuscirebbero improprie, e non significative per la capacità comune.

Quindi però vediamo, che in molti dotti, ed eruditi Giuristi, sia riuscito difetto notabile la frase rigorosa della lingua latina, deviante dal solito modo di parlare degli antichi, e primi maestri, ancorchè barbaro, poichè parlandosi ad effetto di persuadere, o d'insegnare, conviene parlare con quella lingua, che sia più facile, più usata per la capacità di tutti, conforme osserva il medesimo antico giurisconsulto Pomponio, o altro, il quale sotto suo nome abbia formato l'istoria dell'origine delle leggi. A

A *Nella l.2. ff. de orig. jur.*

2 Vi si scorgerà parimente il difetto di lasciare molte materie, o questioni sotto silenzio; Ma questo parimente è male necessario; parte perchè la materia ha dell'incomprensibile, onde non è possibi-

bile

bile l'esplicare il tutto in compendio, e parte (anzi principalmente,) perchè molte cose, e forse le più ardue, e notabili, conforme si è accennato, bisogna studiosamente lasciarle, così richiedendo le regole prudenziali, poichè la diversità delle giurisdizioni in universale, come sono l'ecclesiastica, e la laicale, ed anche la diversità delle medesime, nell'istesso genere di ecclesiastica, o di laicale, e la diversità de' stili, o delle leggi de' principati, han ridotta questa materia in gran parte, più a politica, che a legale, in maniera che li medesimi Scrittori, li quali trattino di materie giurisdizionali, o di materie de' Principi, oggidì non debbano dirsi Dottori, nè ministri della verità, e della giustizia, ma più tosto adulatori, e parteggiani, e però non degni di fede alcuna; Il che, se sia ben o mal fatto, lo giudichi Iddio, ch' è il giusto giudice, ed il sovrano di tutti.

E da queste circostanze particolarmente nasce, che la facoltà legale oggidì si sia resa di gran lunga, e senza comparazione più difficile, e confusa di quel che fosse in tempo de' Romani. Attesocchè essendo allora da per tutto un solo sovrano, al quale tutti, ancorche ornati di titolo regio, erano subordinati, vi era una sola legge, ed un genere di giurisdizione, senza tante diversità, ed indipendenze; E però non vi erano tante confusioni, e questioni, quante oggidì si scorgano, per le quali si è reso impossibile il dar verità certa, e regola generale.

Come anche si rende impossibile trattare tutte le questioni, e materie, non essendo ciò praticabile per la diversità de' casi, e delle loro diverse circostanze, per quali anche in quei casi, li quali pajono li medesimi, bisogna giudicare diversamente; Poichè (come di sopra si è accennato) quando per ordine di Giustiniano da tanti uomini dotti fu fatta la riforma, e la compilazione delle leggi, queste costituivano due mila volumi compilati dalla più savia, e potente Republica, che sia stata nel Mondo nello spazio di dodici secoli; E nondimeno non fu possibile, che detta compilazione abbracciasse, e decidesse tutti li casi, in maniera, che quasi per un modo di dire siano più li tralasciati, li quali poi si sono decisi da Dottori, e ciò non ostante alla giornata nascono sempre casi nuovi; che però non dovrà maravigliarsi il lettore, che non si tocchi il tutto, per esser impossibile, dovendosi contentare di questo lume per le cose, le quali più frequentemente occorrono in pratica, riserbando agl' altri, li quali verranno appresso, il supplire, ed anco il migliorare.

Quando in un bosco, overo in una campagna s'apre una strada nuova, non facilmente si dà il caso, che nella prima apertura possa quella essere ben spianata, lastricata, livellata, ornata,

ornata, ed abbellita d'edifizj, e di altre comodità, ma ciò ſi và facendo dagl'altri col tempo, baſtando al primo d' aver ben ſervito il publico, con la ſola apertura d' una ſtrada nuova, in un luogo, nel quale per prima non vi foſſe; e queſto è il caſo.

Occorre ancora frequentemente addurre l'iſteſſe propoſizioni, o regole; ma parimente queſto è male neceſsario, perchè così richiede la diverſità delle materie, e la neceſſità d' eſplicare in ciaſcuna d'eſse, o in ciaſcun caſo quel che biſogna, acciò s' intenda.

L'eſemplificare per lo più in due ſoli Principati, cioè nello Stato Eccleſiaſtico, e nel Regno di Napoli naſce perchè l' Autore in queſti ha qualche pratica maggiore, ſtimando imprudenza il diſcorrere di ſtili, e leggi de' Principati, de quali non s'abbia buona pratica; che però ciaſcuno nel ſuo paeſe, con gli eſempj li quali ſi ſono addotti ſolamente per poter meglio eſplicare, tirerà le linee a proporzione di quel che portino le leggi, overo gli ſtili del luogo, nel quale ſi tratti dell'applicazione; ed il di più lo ſupplirà in avvenire chi più ſaprà.

AVVERTIMENTI

Sopra il modo di ritrovare quel che ſi deſidera; e di quali coſe ſia più opportuna la lettura di queſt' Opera del Dottor Volgare.

DOvrà ogni ſorte di perſona leggere tutto il Proemio, con l'indice poſto nel ſuo principio di tutte le materie, così indicandoſi con qual ordine ſiano diſpoſte; atteſochè da queſta lettura naſceranno tre buoni effetti; Primieramente cioè, che in tal modo ſi concepirà l' idea di tutta l' opera, ed il fine, per il quale ſi ſia compoſta; Secondariamente perchè ſi ſaprà che coſa ſia la legge con l' iſtoria delle leggi civili, e di quante ſpecie la legge ſia; ed ancora che coſa ſia la giuſtizia, e le ſue diverſe ſpecie; E terzo perchè, ſenz' alcun biſogno dell' indice delle materie, ſi potrà con molta facilità ritrovare quel che per curioſità, overo per opportunità ſi deſidera di vedere.

Atteſochè, vedendoſi nell'accennato indice poſto nel frontiſpizio del proemio, l'ordine de'libri, ne' quali ſono diſtribuite le materie ſenza il biſogno di rivoltare tutta l'opera, baſterà di ricorrere a quel libro, nel quale ſi tratti di quella materia, mentre nel frontiſpizio d'ogni libro ritroverà tutti gli argomenti de capitoli, ne' quali quella materia ſia diſtribuita; Ed in oltre in quel capitolo, nel quale s' indichi di trattarſi di quel punto, che ſi voglia, vi ritroverà il ſommario con i numeri; che però quando il lettore non ſia più che ſtolido, potrà con facilità ritrovare quella materia che deſidera.

Quando i profeſſori Giuriſti vogliano applicare a queſta lettura, alla quale non s'invitano, ſe non con la diſtinzione contenuta nel capitolo primo del Proemio; converrà di leggere tutta l'opera, però con molta attenzione, e non per fuga, atteſochè, quando ſiano veramente profeſſori intendenti, frequentemente ritroveranno in poche righe compreſe delle queſtioni, e degl'articoli molto proliſſamente diſputati da' noſtri maggiori con alcune diſtinzioni, o conſiderazioni forſe profittevoli; e particolarmente ſopra il modo dello ſcrivere, e del fare le parti del Giudice, o del Conſigliere, overo dell' Avvocato, o del Procuratore, ſi dovranno leggere *i capitoli quarto, ottavo, nono, e decimo*, della Pratica Civile nel libro decimoquinto, oltre il Proemio, la lettura del quale già ſi è premeſſa opportuna per tutte le ſorti di perſone.

Ed a rispetto de' non Professori, ciascuno potrà leggere quel che dal sudetto Indice delle materie posto nel frontispicio del proemio, vedrà essere adattato al suo stato, overo al suo bisogno; come per esempio; alli religiosi dell'uno, e dell'altro sesso, il titolo de' Regolari nel libro decimo quarto; agl'ammogliati quelli della Dote, e del Matrimonio; alli negozianti li titoli dell'Usure, e de' Cambj, e l'altro del credito; e così respettivamente negl'altri.

Ma particolarmente a' Principi, e Signori, ed alli Magistrati grandi, li quali esercitano la giurisdizione più in dominio, che in esercizio, e che amministrino la giustizia con qualche mistura del politico, conviene particolarmente la lettura delli primi tre libri, de' Feudi, de' Regali, e della Giurisdizione, e Preminenze, essendo tutte materie ad essi proporzionate; Il titolo dell'Immunità Ecclesiastica; Il *capitolo quarto* della Pratica Civile nel libro decimoquinto per sapere come debbano essere i Giudici, e gli altri offiziali, li quali da essi si devono deputare per l'amministrazione della giustizia, e per il buon governo de' popoli; del che si parla ancora *nel capitolo vigesimo* del libro secondo de' Regali; e sopra tutto la Pratica Criminale nell'istesso libro XV. per essere istrutto nel caso de' ricorsi de' sudditi; ed in questa particolarmente si deve leggere *il Capitolo VIII.* ed ancora *li Capitoli XIX. e XXI.* del detto libro secondo de' Regali per sapere quando, ed in che maniera si possano, e si debbano fare le grazie, e si possa pregiudicare al terzo; ed alli Vescovi, ed agl'altri Prelati, o Magistrati Ecclesiastici, tutti li tre penultimi libri, cioè duodecimo de' Beneficj, decimoterzo del Padronato, e delle Pensioni, ed il decimoquarto del Manuale Ecclesiastico.

Nè sarà fuori di proposito la lettura della Relazione della Curia Romana, contenuta nel medesimo libro decimoquinto, così per sodisfare alla curiosità, come ancora per apprendere da questo buon ordine quel che convenga di fare nel suo principato, o governo, così profano, come ecclesiastico, e per la direzzione de' negozj nella Curia.

Nel rimanente si replica quel che si è detto tante volte in tutta l'opera, cioè che il tutto s'intenda detto sempre subordinato alli sentimenti della Santa Chiesa Cattolica Romana, e che quel che fosse da essi diverso, o contrario, s'abbia per non detto; ed ancora, che il tutto s'intenda detto in una forma discorsiva, senza fermare stato alcuno, nè fare pregiudizio per piccolo che sia a qualsivoglia persona.

Non si fa scusa alcuna dell'Autore, attesochè questo lascia la piena libertà ad ogn'uno nella censura, la quale da esso è piuttosto desiderata, e lodata, quando però sia per il buon fine del servizio della verità, e della giustizia; e quando sia per livore, overo per genio di malignare, quella viene disprezzata, come merita; dandosi tuttavia alcune scuse nel capitolo ultimo del Proemio.

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO PRIMO

DE' FEUDI

E

BENI GIURISDIZIONALI,

Con la qual occasione si tratta de' Principi, e de' Baroni, e della loro potestà, e de' loro Vassalli.

INDICE DE' CAPITOLI

LIBRO PRIMO

DE' FEUDI

CAPITOLO I.

DEl nome *Feudo* e ſua ſignificazione, ed introduzione; e delle leggi feudali.

CAP. II.

Delle diverſe ſpecie, o ſorti de' Feudi, e loro differenze; ed effetti, e come ſi diſtingua l'una ſpecie dall' altra; e particolarmente delli Feudi Regali, e di Dignità.

CAP. III.

Delli Feudi titolati inferiori detti anche di dignità; e dell' uſo; ed introduzione de' titoli.

CAP. IV.

Delli Feudi dividui, ed individui, e delli Feudi veri, e proprj; e degl' improprj corrotti.

CAP. V.

Delli Feudi nuovi, ed antichi; E degl' ereditarj, o di patto o miſti, e di altre diſtinzioni.

CAP. VI.

Come ſi diſtingua il Feudo dall' allodio; e quando i Beni ſi provino, o ſi preſumano piuttoſto d'una qualità che dell' altra.

CAP.

CAP. VII.

Delle prove della Feudalità, e de' suoi argomenti.

CAP. VIII.

In quali robbe possa darsi il Feudo; e quale sia il suo soggetto abile.

CAP. IX.

A quali persone si dia, o spetti la facoltà d' infeudare, e di costituirsi Feudatarj, e Vassalli; Con qual occasione si parla della Bolla di Pio V. di non infeudare.

CAP. X.

Delle persone le quali possono, o non possano esser infeudate, e che siano capaci, o incapaci dell'acquisto, e retenzione de' Feudi, e particolarmente dell'incapacità de' Chierici, e di altre persone ecclesiastiche, e de' secolari, e regolari, e de' Cavalieri di Malta, o di altre Religioni militari.

CAP. XI.

Dell'incapacità delle donne, e de' bastardi, e di altre persone incapaci.

CAP. XII.

Delli pesi, e servizj, a' quali è obligato il Feudatario verso l' infeudante, ed all'incontro delli pesi del Padrone, ed infeudante verso l'infeudato.

CAP. XIII.

Quali cose caschino sotto l'investitura, e concessione Feudale; e particolarmente se li regali s'intendano conceduti al Feudatario, o riservati all' infeudante; e se conceduti ad uno, passino al successore novamente investito.

CAP.

C A P. XIV.

Della giurisdizione, ed Imperio, ed altre prerogative che spettano al Feudatario.

C A P. XV.

Della proibizione d'alienare, ed obligare il Feudo per contratti; o per altri atti fra vivi, e che cosa venga sotto il nome, o vocabolo d'alienazione proibita, e particolarmente della transazione, e della locazione, oltre la vendita, ed altri atti di vera, ed indubitata alienazione.

C A P. XVI.

Del pegno, e dell'ipoteca se siano proibiti, e del concorso de Creditori.

C A P. XVII.

Se il Feudo si possa dare in dote, e per quella si possa obligare, e dell'alienazione della comodità.

C A P. XVIII.

Dell'assenso, e sua materia.

C A P. XIX.

Della facoltà di rivocare l'alienazione, o altro contratto fatto senza l'assenso, e della ragione de' creditori dopo la devoluzione.

C A P. XX.

Della prescrizione quando si dia nel Feudo.

C A P. XXI.

Della facoltà di disporre de' Feudi per testamento, ed altra ultima volontà, e se non valendo la disposizione in esso Feudo, e sua sostanza, si sostenga nel suo prezzo, e valore.

CAP. XXII.

Quando uno si dica primo acquirente per causa onerosa, ad effetto di poter disporre, e della potestà degl'altri successori.

CAP. XXIII.

Della successione ab intestato nelli feudi, e del suo ordine.

CAP. XXIV.

Delli pesi della vita milizia, e del paraggio, ed anco della communicazione del prezzo, e di altri pesi, a quali è tenuto il successore del feudo.

CAP. XXV.

Della refutazione de' Feudi.

CAP. XXVI.

Delli suffeudi, e loro validità, e della potestà di suffeudare, e se i suffeudi cessino per la devoluzione del Feudo principale.

CAP. XXVII.

Della rinovazione dell'investitura feudale, quando, e da chi si debba ottenere, e respettivamente concedere, e del laudemio, che perciò si deve pagare, con qual occasione si tratta del Relevio, il quale si usa nel Regno di Napoli.

CAP. XXVIII.

Della prelazione, che si dà alli agnati, o altri successori nel Feudo contro un estraneo, a cui quello si sia venduto, che si dice *gius*, o *ragione di protomiseo*, e dell'altre specie di prelazione, le quali spettino contro un'estraneo compratore, o conduttore.

CAP. XXIX.

De quali cose non si debba l'evizione, o quel di meno.

CAP.

CAP. XXX.

Dell' investitura, la qual si dice preventiva, o abusiva d'un feudo non ancor vacante ma pieno per quando vacherà, se vaglia o no, e se pregiudichi al possessore del Feudo, ed anche dell' infeudazione de' quei luoghi, li quali si siano ricompri col patto, o privilegio di non poter esser infeudati.

CAP. XXXI.

Delle devoluzioni, e caducità de feudi.

CAP. XXXII.

Quale sia il Giudice competente delle questioni Feudali, così trà il padrone, ed il feudatario, come trà gli agnati, e durante la lite chi debba stare in possesso del Feudo, se il padrone, o respettivamente l'agnato, overo l'erede del Feudatario.

CAP. XXXIII.

Delle detrazioni, le quali competano al feudatario, o al suo Erede contro il Padrone in caso di devoluzione, overo contro il successore indipendente da lui come chiamato dalla investitura, e dell' imputazione, se, e quando il Feudo vada imputato nella legitima, o in altra ragione, la quale competa al successore nelli beni del Padre, o d'altro a cui sia succeduto nel feudo, o per opera del quale gli sia stato conceduto.

CAP. XXXIV.

Delle Città, Terre, e luoghi abitati con Vassalli, i quali si posseggano da Signori inferiori, e sudditi senza investitura, e senza servizio feudale come beni allodiali:

CAP. XXXV.

Della Bolla de' Baroni, del suo tenore, e della ragione alla quale sia fondata, ed altre generalità.

C A P. XXXVI.

Se questa Bolla sia favorevole, e ragionevole, overo odiosa, e come si debba praticare.

C A P. XXXVII.

In quali Baroni abbia luogo questa Bolla.

C A P. XXXVIII.

Della Bolla dell' Archivio.

C A P. XXXIX.

Di varie questioni sopra la Bolla de Baroni.

C A P. XL.

Della Congregazione de' Baroni, e sue facoltà, e modo di procedere.

C A P. XLI.

In quali casi non entri, overo non suffraghi la Bolla de Baroni.

CAPITOLO PRIMO.

Del nome Feudo, e della sua significazione, ed introduzione, e delle leggi feudali.

SOMMARIO.

1 *Dell'introduzione de' Feudi, e se fosse cognita a tempo de' Romani.*
2 *Delle leggi, o consuetudini feudali, da chi furono compilate.*
3 *Se le dette consuetudini abbiano forza di leggi anco contro Chierici, e persone ecclesiastiche.*
4 *Le Chiese, e persone ecclesiastiche, che possoggono feudi, nelle cause feudali sono soggetti al Padron diretto.*
5 *Del nome, o vocabolo feudo, della sua significazione.*
6 *Se il feudo importi contratto, overo beneficio.*

CAPITOLO PRIMO.

Opra l'uso, ed introduzione de' Feudi, corre tra scrittori qualche diversità d'opinioni; Posciachè alcuni credono, che sia antico nella Republica Romana, esplicato sotto il termine della legge Agraria, sopra la quale Livio (forse con qualche notabil difetto) si diffonde tanto in quel modo che tra gl' Istorici Italiani moderni vediamo nel Guicciardino sopra la guerra tra Fiorentini, e Pisani.

Altri concordano nell'antichità, ma discordano nel termine, o nel vocabolo, poichè alcuni credono, che fossero l'istesso, che le milizie, delle quali parlano le leggi civili de'Romani, ed altri che fossero quelle Clientele, delle quali tanto parlono l'Istorie, particolarmente in occasione delle guerre civili tra Silla, e Mario, e tra Cesare, e Pompeo, e simili.

Altri poi, negando affatto queste opinioni, ne attribuiscono l'origine a Longobardi, li quali dominarono l'Italia per qualche tempo notabile, fondando questa opinione, per la ragione che sotto d'essi cominciasse l'uso de' titoli, che oggidì abbiamo in tant' abuso, de'Duchi, Principi, e Conti; Ma quest' opinione ha contro di se quel medesimo argomento grande, il quale osta all' altre opinioni di sopra accennate, poichè avendo i Longobardi formate le leggi, le quali si vedono impresse in alcuni corpi delle leggi civili, dopo l' Autentico, con quel-

le de feudi, probabilmente in esse se ne sarebbe fatta qualche menzione.

Altri l'attribuiscono a Normandi; Altri a Gregi; Ed altri a Germani, in occasione della venuta in Italia degl'Imperadori d' Occidente, chiamati da medesimi Italiani, o per loro aiuto contro Greci, come si dice che fusse chiamato Enrico il Santo, da Benedetto Ottavo, o pure da fazionarj: e questa opinione si crede la più probabile, e la più comunemente ricevuta.

La ragione di quest' incertezza nasce, che de' feudi non si fà menzione alcuna nelle leggi civili de' Romani, o in quelle de' Longobardi, ne meno dagl' Istorici, ed antichi professori della lingua latina, essendo incerta l' origine di quelle leggi feudali, che oggidì abbiamo, poichè sopra d' esse nacque alcune non scritte consuetudini, che si aveano per tradizione, le quali poi da Gerardo, e da Oberto di quella, tale quale letteratura, che si poteva dare in quei tempi, con privata autorità furon compilate, e ridotte in scrittura in quella forma, che oggidì le abbiamo, aggiuntevi alcune costituzioni, o editti di Lotario, di Corrado, di Federico, e di altri Imperadori di Germania. 2

Quindi molti scrittori, e particolarmente de' Canonisti, anche moderni, hanno creduto, che queste non abbiano forma, nè forza di leggi, nè che si debbano attendere contro le Chiese, e contro Chierici, ed altre persone ecclesiastiche, maggiormente in quelle parti, nelle quali contro d'esse dispongono; Il contrario però è più comunemente ricevuto, non solo per la medesima ragione accennata nel Proemio, per la quale abbiamo, che le leggi civili de' Romani si attendono contro tutti, e in qualsivoglia foro, in quelle parti, che non repugnino alli canoni, cioè per l'uso comune, e per l'esplicita, o implicita approvazione de' medesimi canoni; ma ancora perchè queste consuetudini, sono una specie di capitolazioni, con le quali, dal Padrone si concede il feudo al vassallo, il quale accettando il feudo, s'intende accettare dette capitolazioni, che implicitamente, o virtualmente si dicono essere nell' investitura feudale; E però non hanno di che dolersi, dependendo la loro osservanza dal contratto, più che dal legislatore. A 3

A *Si discorre di ciò nel Teatro in questo lib. primo de feudi più volte, particolarmẽte nel disc. 54.*

Quindi siegue, che i medesimi sacri canoni espressamente soggettano la Chiesa, e li Chierici, ed altre persone ecclesiastiche alle leggi, al foro del Padrone diretto, o infeudante, ancorchè laico, in quello però, che strettamente riguarda il feudo; e le cause feudali, e non in altro. B 4

B *Nel luogo di sopra accennato.*

Tenendo nondimeno qualsivoglia delle sudette opinioni, la quale più aggradisca, circa l' origine, o introduzione (mentre ciò poco importa per il foro pratico); In questo tutti concordano, che

che il nome , overo il vocabolo Feudo sia ignoto, così a' Giurisconsulti, come a gli antichi professori della lingua latina, ma

5 chè sia un vocabolo barbaro, il quale tira la denominazione dalla fede, o fedeltà, per la quale, ad effetto d'auer seguito, ed aderenza, in occasione fazionaria, si crede, chè quest'uso s'introducesse; Laonde, non senza ragione probabile, alcuni rassomigliano i feudi all'antiche Clientele Romane di sopra accennate.

Si descrive il feudo, che sia un beneficio, il quale, col detto peso di fedeltà, e con l'altro, anche essenziale del servizio, si concede dal Padrone al feudatario, il quale suol chiamarsi col titolo di vassallo, o di fedele, ad imitazione delle Rettorie, e delle Comende delle Chiese, le quali dalla Sede Apostolica, o dagli Ordinarj si concedono a chierici, trovandosi questo vocabolo di beneficio più antico nelle Chiese, e quasi ne' tempi della primitiva Chiesa, che nelli feudi. C

C *Di questo nome beneficio, e della sua origine si tratta nel libro 3. della giurisdizione nella prima discettazione del Cardinale Albici.*

Se poi il feudo importi vero beneficio, e gratuita concessione, come specie di donativo, e munificenza, overo contratto, o

6 quasi, il qual sia oneroso, e correspettivo; e se questo sia di buona fede, o come si dice, di stretta ragione, con altre cose simili, sono questioni per lo più atte alle scuole, ed all'academie, per esercitare gl'ingegni de giovani, che però si tralasciano, mentre per il foro giudiciario si ha riguardo solamente alla natura del feudo, ed alla qualità della concessione, cioè se veramente sia gratuita, e per munificenza del Padrone (com'è realmente la vera e regolare natura del feudo), overo, se mediante il prezzo, o altra ricompensa equivalente, così per il caso dell'evizione, come per regolare la successione, e per altri effetti de' quali si discorre nel progresso della materia.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delle diverse specie, o sorti de' Feudi, e loro differenze, ed effetti, e come si distingua l'una specie dall'altra, e particolarmente delli Feudi regali, e di dignità.

SOMMARIO.

1 *Delle diverse specie de' Feudi, che oggi non sono in uso.*
2 *Delli Feudi onorarj, e di Camera.*
3 *Quali siano li Feudi regali di vera dignità, e che cosa importino.*
4 *Che cosa resti all'infeudante in questi Feudi.*
5 *Quali siano questi Feudi in Italia.*
6 *De' Feudi, li quali abbiano legalmente l'istesse prerogative, ma non sono stimati dell'istessa natura.*
7 *Li Feudi regali, e di vera dignità sono individui di primogenitura.*

CAP. II.

1 CAminando con le dette leggi, e consuetudini Feudali, e conforme suppongono i feudisti antichi, e li moderni loro relatori, molte sono le specie delli Feudi, le quali ne' tempi moderni, sono totalmente incognite, e che a mio giudicio, credo fossero quelle parti, o provisioni, le quali oggidì da' Principi si danno a' loro officiali, o ministri, e servitori, forse perchè in que' tempi in cambio si desse, sotto titolo di Feudo, qualche podere, il quale dasse il mantenimento, come sono i Feudi chiamati, di Avvocazia, di Cancellaria, di Commissaria, di Tenasia, di Scutifero, di Soldato, e simili, sopra la distinta enumerazione, ed esame de' quali, si stima perdimento di tempo, per la pratica, e uso forense, il dimorarvi, per non esser in uso.

Come anco vi era una specie di Feudi onorarj, e ideali, che si dicevano di Camera, o di Cavena, nella maniera, che i Beneficialisti dicono esser beneficj di pertica; Oppure come sono li 2 Camerieri, ed Uscieri d'onore, e più propriamente, come in alcuni Principati d'Italia pratichiamo, li Marchesi, e li Conti, senza marchesato, o senza contea, onde il titolo consista solamente in un pezzo di carta pecora.

Lasciando dunque da parte queste cose inutili, e trattando solamente di quelle, che sono utili per la pratica; La prima, e prin-

principal divisione de' Feudi consiste in quelli di sfera primaria, e maggiore, li quali si dicono regali, e di vera dignità, e gli altri minori, non regali, e più subordinati.

Li regali, e di vera dignità sono quei Feudi, li quali trasferiscono nel Feudatario, quasi il pieno, e total dominio, ed impero in figura di principato supremo con tutti li regali anche
3 maggiori; Di fare, e disfare le leggi; e da quelle dispensare; D'impore gabelle; Di batter moneta; Di possedere quelle robbe, e prerogative, le quali sono riservate al solo Principe, e tutto il di più che competeva al supremo infeudante, in cui resta solamente quel dominio, il quale si dice alto, e sovrano, e d'alcuni si dice altissimo, a differenza di quell'alto, ch'il medesimo Feudatario abbia con i suoi
4 Baroni, e Suffeudatarj; Come anco quella superiorità, la quale volgarmente si dice sovranità; Quando però, o la legge dell'investitura, o l'osservanza non porti riserva d'altre prerogative a favore del medesimo infeudante.

Che però, ancorchè i Dottori trattino con molta varietà d'opinioni diverse questioni sopra que' regali maggiori, li quali restino all'infeudante, e non passino all'infeudato; nondimeno queste dispute in astratto, oggidì sono inutili; poichè la decisione dipende dalla natura, e qualità dell'investitura, e sopra tutto, dall' osservanza, o consuetudine, la quale in questo proposito regola il tutto.

Di questa sorte di Feudi (per esempio), sono in Italia il Regno di Napoli, il quale si dicea anticamente il Regno di Sicilia
5 Citeriore o di Puglia; il Ducato di Parma, e Piacenza; Ed erano i Ducati di Ferrara; e d'Urbino, Feudi della Chiesa Romana; e sono li Ducati di Milano, Mantova, Modena, e Reggio, Feudi Imperiali, e l'Isola di Malta di dominio del Re di Sicilia, la quale in questa natura di Feudo è posseduta dal G. Maestro della Religione Gerosolimitana, e simili.

Vi sono anch' in Italia molti Feudi Imperiali minori con l' istesse prerogative; Come sono alcune Signorie piccole, le quali, ancorchè legalmente abbiano l'istesse prerogative, e giurisdizioni, tuttavia, per non avere di fatto, ragione, o forza di formale
6 esercito a loro comando, e per essere d'inferior potenza, pare che passino più tosto sott' il genere, o sfera di titolati Baroni, che di que' Principi sovrani, li quali volgarmente in Italia sono chiamati Potentati.

Conforme insegna la pratica sopra l'intelligenza del Concilio di Trento, in materia de' padronati de' potenti, delli quali si tratta nel libro decimo terzo; Ed anco quella del cerimoniale della cappella Pontificia, nel trattamento de' Duchi, e de' Principi, atteso-

che si attende quella potenza, la quale cagioni figura di Principe sovrano, volgarmente detto Potentato; in maniera che, sebbene per disposizione di ragione, le prerogative, e le giurisdizioni sono le medesime. Ad ogni modo, insegna in contrario l'uso, il quale in queste materie fa il tutto; Accennando però detti principati, e feudi respettivamente, per un modo d' esempio, senza fermare cos'alcuna pregiudiziale, così alli padroni diretti, come a' feudatarj, ma lasciando le cose nel suo essere, nel quale siano.

Questa sorte di Feudi di primo ordine chiamati regali, e di dignità sono, o di loro natura, o per uso ricevuto, individui, nelli quali, con ordine di primogenitura, succede solamente una persona con quelle regole di linea, di sesso, di grado, e d' età, delle quali si tratta a basso nel suo capitolo delle successioni.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Delli Feudi titolati inferiori, li quali sono detti anco di dignità, e dell'uso, ed introduzione de' titoli.

SOMMARIO.

1 *Della specie de' Feudi inferiori, che costituiscono li Baroni.*
2 *Delli titoli, che si danno a questi Feudi, che non siano veri titoli.*
3 *Degl'antichi Archidiacono, ed Arciprete delle Chiese Catedrali.*
4 *Ritengono però alcune prerogative de' Feudi titolati, e quali siano, con le differenze, trà li titolati, e li non titolati.*
5 *Dell' introduzione de' titoli, e de' Signori titolati in Italia.*

CAP. III.

1 GLi altri Feudi minori, li quali cadono sotto questa prima distinzione, sono generalmente tutti quelli, li quali non hanno detta qualità di regali, e vera dignità, o di pieno principato, ma importino un dominio più subordinato all' infeudante, e più subalterno, o inferiore, ed utile, senza mistura di qualità di dominio alto, e de' regali con qualità di principato, onde li possessori d' essi si dicono Baroni.

E questa specie si divide in titolati, e semplici non titolati; Li titolati, (li quali anco da Feudisti si dicono di dignità), sono quelli, alli quali, con tanta frequenza, che può dirsi abuso, e corrottela grande, sono annessi li titoli de' Principi, Duchi, Marchesi, e
2 Conti, che godono i Baroni, e li Feudatarj dell' ordine inferiore di sopra accennato.

Questi non sono veri titoli, nè vere dignità; poichè i Feudi veramente titolati, e di dignità, sono li regali di sopra accennati, ma si dicono tali abusivamente per onorevolezza, ad imitazione, e come imagine delle dignità vere, le quali anticamente erano in quelle signorie, che dopoi essendosi variato lo stato delle cose, hanno mutato natura, e da sovrane, ed independenti, sono divenute suddite, e baronie.

In quel modo, ch' oggidì sono le dignità d'Arcidiacono, e di Arciprete delle Chiese Catedrali, attesochè anticamente, l'Archidiaconato, e l'Arcipretato della Catedrale avevano annessa la giuris-
3 dizione, mentre il primo era Vicario nato del Vescovo nel tempo-

 rale

rale e l'altro nello Spirituale; Che però l'Arciprete era come parroco in tutta la diocesi, e questa giurisdizione era fissa in tempo di sede piena, o vacante, il che oggidì per comune consuetudine è abolito; onde gli odierni Arcidiaconi, ed Arcipreti sono tali abusivamente, e nella sola nuncupazione, o denominazione, ritenendo alcune poche preminenze, come imagine, e reliquie delle antiche dignità. A

A — *Di queste Dignità di Arcidiacono e Arciprete si veda nel l. 3. nel titolo delle preeminenze nel dis. 20.*

Così appunto succede negl'odierni Principi, Duchi, Marchesi, e Conti sudditi, li quali fanno figura di Baroni, e non di Principi, attesochè non hanno le regalie, nè altre ragioni di principato, e non
4 vengono sotto le leggi, e cerimoniali ecclesiastici, li quali parlano de' Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Hanno bensì alcune poche preminenze sopra le persone private, ed ancora sopra li semplici Baroni, e Feudatarj non titolati. B

B — *Si veda sopra, ciò quel che si discorre nel detto lib. 3. nel titolo delle preeminẽze nel disc. 26.*

E particolarmente (per quel che spetta alla generalità delle leggi Feudali), li Feudi titolati, anche con questi titoli abusivi, ed impropri sono stimati individui nella sostanza, conforme s' accenna nella seguente distinzione delli Feudi dividui, ed individui, ed in alcuni paesi, particolarmente nel Regno di Napoli vi si conoscono molte differenze sopra l'alienazione de' Feudi titolati, ch' in essi il Vice Rè non ha quella potestà, la quale ha nelli non titolati, com' anche nel modo d' eseguirli, e venderli ad istanza de' creditori, attesochè si ha riguardo a non vender li titolati, quando vi siano li non titolati, con altre cose simili, oltre alcune preeminenze, ch' hanno i titolati, le quali si negano a quelli, che non hanno titolo. C

C — *In questo lib. 1. de' Feudi nel disc. 106.*

Quindi (per qualche sommaria notizia di questa introduzione de' titolati impropri, ed abusivi) si deve supporre, che l'uso de' titoli è indubitatamente più antico di quello de' Feudi; attesochè (con-
5 forme si è accennato) è gran questione, se l'introduzione de' Feudi sia delli Longobardi, o delli Normandi, o pure de' Germani, credendosi che la più comun opinione sia quest'ultima, e pure è indubitato, che tra' Longobardi, e Normandi vi fosse l'uso de' Duchi, e Conti, non solo col testimonio comune degl'Istorici, ma con la più certa testimonianza di molte antiche bolle Apostoliche e privilegi, e delle sacre leggende nel Breviario Romano, in quali si enunciano i Conti di Calabria, e di Sicilia, ed i Duchi Romani, e di Spoleto, di Benevento, di Capoa, di Bari, ed altri, li quali furono senza dubbio Longobardi, o Normandi, com' anco si hanno li Marchesi dell'Imperio greco, alli quali si danno diverse significazioni.

Questi titoli però importano, (secondo un'opinione), cariche supreme militari, overo governi maggiori di provincie, overo secondo l'altra opinione, signorie assolute, ed independenti, finche

Ruggie-

Ruggiero Conte di Calabria (del quale si fa menzione nella vita di S. Brunone,) diventato grande, e potente, così per l'acquisto della Contea di Sicilia, che da lui fu fatto coll'autorità della Sede Apostolica per l'espulsione de' Saraceni, come ancora per altre Signorie venutegli, parte per successione, e parte per forza; con l'autorità di Anacleto Antipapa, e poi con quella d' Innocenzo secondo, assunse il titolo di Re dell'una, e l'altra Sicilia, e conseguentemente diventò sovrano degl'altri Duchi, Conti, e Marchesi, ch' erano in quei paesi contenuti dentro li termini, ne' quali furono costituiti detti Regni, particolarmente in quello della Sicilia citeriore, che ne' tempi di mezzo fu detto di Puglia, ed oggidì si dice di Napoli.

Bensì che il detto Re contento della sola sovranità lasciò loro nello stato di Signori, e di Principi con tutte l'antiche prerogative, come sono oggi gli accennati Duchi, e Signori, li quali diciamo Potentati d'Italia, finchè, o l'estinzione delle loro linee, o la forza del Re, o la mutazione de' Regnanti, e delle guerre, ne cagionò la total terminazione, per la quale essendo le Signorie devolute al Re, ed essendo in tanto introdotto l'uso de' Feudi, ne nacque, che le medesime Città, le quali sotto detti Signori erano capo, e metropoli di dette Signorie, e Principati, furono per loro disaventura concedute dalli Re, o Regine a' loro parenti, overo a' benemeriti favoriti in forma di Feudi, o de Suffeudi inferiori, e subordinati con li medesimi titoli antichi, come un' immagine di quelli, ma molto di raro, ed a Signori grandi; ma poi a poco poco in progresso di tempo si cominciarono a praticare le concessioni feudali in forma di vendita; in maniera che oggidì con tanto abuso si diano per denaro anche a persone vili, e di bassa condizione, le quali habbino fatti esercizj sordidi, e mecanici, e che la medesima figura facciano li Duchi, Principi, e Conti delle dette antiche Città metropoli, di quel che facciano quelli, li quali godano gli stessi titoli sopra i miserabili, ed ignobili Castelli anticamente sudditi; Il che ha del ridicolo. D

D *Di ciò si discorre in questo libro de Feudi più volte, ed anco nel libro 13. delle pensioni nel discorso 4.*

CAPITOLO QUARTO.

Delli Feudi dividui ed individui, e delli Feudi veri e proprj, e delli improprj e corrotti.

SOMMARIO.

1 *Della divisione tra li Feudi dividui, ed individui, overo di ragione, o costume de' Longobardi, e de' Franchi.*
2 *Della distinzione dell' individua natura de' Feudi nella sostanza, ma che siano dividui nel godimento, e quel che ciò importi.*
3 *Della distinzione tra li Feudi proprj, e gl' improprj.*
4 *Si dichiara quando veramente si dica Feudo improprio, che vada regolato come robba allodiale.*
5 *Del Feudo franco, e quando la franchizia corrompa la natura del Feudo.*
6 *Della clausula di* Nobile, *e* Franco.
7 *Se il pagare il servizio in denaro, o altra recognizione reale, corrompa la qualità del Feudo vero.*
8 *Se il Feudo che si dà per denaro, o per altra ricompensa sia improprio.*
9 *Delli Feudi quaternati, ed in capite, e delli non quaternati che si dicono plani, e de tabula.*
10 *Delle specie de' suffeudi, overo delli plani, e de tabula.*

CAP. IV.

1 'Altra divisione de' Feudi è, che altri sono i Feudi dividui, de' quali sono capaci più padroni, e possessori, nella maniera che sono l'altre robbe indifferenti, e questi appresso li Feudisti, particolarmente d' Italia, si dicono Feudi all' uso de' Longobardi, ed altri sono individui, che non si possono ottenere, nè possedere se non da una persona con regola, ed ordine di primogenitura, e questi si dicono all' uso de Franchi.

Anticamente, secondo l'originaria loro natura, anche li Feudi titolati, li quali si dicono di dignità, erano dividui, e come si dice di 2 ragione de' Longobardi; ma o per leggi particolari, come occorre nelli detti Regni delle due Sicilie di là, e di quà dal Faro, o per consuetudine, come occorre nelli Feudi titolati di dignità, si sono resi individui;

dividui; benſicchè in queſta ſeconda ſpecie di Feudi titolati con li regali, ma con una dignità più toſto impropria come ſopra, in Lombardia, ed altre parti, dove non oſtino le leggi particolari, come oſtano in detti Regni delle due Sicilie, per conſuetudine ſono individui nella ſoſtanza, ma non già ne' frutti, e nel godimento, in maniera che de fatto ſi ſtimano dividui, e ſi poſſeggono egualmente da più perſone, e linee dipendenti dal medeſimo ſtipite, o ceppo del primo acquirente. A

A
Se ne diſcorre in queſto primo libro nel diſcorſo 8. all' altra parte.

Importa però molto, ſe la dividuità ſia nella ſoſtanza, overo nella ſola comodità, atteſochè ſebbene queſta diſtinzione, attendendo l'utile, o il godimento, di fatto pare ideale, ed immaginaria, ad ogni modo produce qualche effetto notabile, conforme s' oſſerva particolarmente di ſotto nel cap. 11. dove ſi tratta della ſucceſſione, e del modo di ſuccedere, e ſi accenna ancora nel cap. 17. dove ſi tratta della devoluzione, o caducità.

L'altra diviſione generale ſi dà tra Feudi veri, li quali ſi dicono proprj, o retti, e gl' improprj, e corrotti, o abuſivi; della prima

3 ſorte ſono quelli, li quali hanno la conceſſione, e natura, conforme alle leggi, o conſuetudini, con le quali vanno regolati, con l'obligo del ſervizio perſonale, e Feudali della fedeltà; e dell'altra ſorte ſono quelli, li quali non abbiano detto obligo di ſervizio, ma contengano circoſtanze alterative, e devianti dalla propria natura de' Feudi, tra le quali particolarmente ſogliono conſiderarſi; l' abilitazione delle femine, il darſi il Feudo come franco, il non preſcrivere ſervizio perſonale, ed il non eſigere giuramento di fedeltà; atteſocchè queſta ſorte di Feudi (ritenendone il ſolo titolo, e la denominazione) vien regolata ſecondo la ragion comune, nella maniera che ſi regolano l'altre robbe libere, ed indifferenti, le quali a differenza delle feudali ſi dicono allodiali, overo burgenſatiche.

B
In queſto lib. nel diſcorſo 11

Queſta generalità, ancorchè data da alcuni Dottori, ed anche da deciſioni di tribunali grandi, tuttavia non camina bene, at-

4 teſocchè non ogni qualità alterante, o deviante dalla retta, e propria natura del Feudo lo corrompe, e lo rende affatto improprio, in maniera che aſſuma la natura di robba allodiale; ma ciò ſolamente procede, quando vi manchino li requiſiti eſſentiali del Feudo, che ſono il ſervizio, e la fedeltà, e vi concorrano altre circoſtanze, le quali ciò perſuadano; poichè non perciò che per la retta natura de' Feudi non ne ſiano capaci le femine, nè li chierici, e ſimili perſone non atte al ſervizio perſonale, dunque ne riſulta, ch' abilitandoſi le femine o li Chierici, o altre perſone proibite, ceſſi affatto la qualità feudale, poichè in tal caſo reſterà ſolamente il Feudo alterato nella parte alterativa; mentre vediamo che alcuni Feudi regali, e di dignità primarj ammettono le femine, ed i

Chie-

Chierici, e li Cavalieri di Malta, nè per ciò cessano d' esser Feudi veri.

Come anco è errore il dire semplicemente, che concedendosi un Feudo senza espressione di servizio e con la clausola di franco, e nobile (che si stima sinonimo), resti perciò corrotta totalmente la natura Feudale, e ch' assuma quella dell' allodiale, atteso che, ciò camina, quando la franchigia sia specificata, com' esclusiva del servizio, il quale espressamente sia rimesso; Ma non già che la sola taciturnità di quello operi tal' effetto, attesochè vi s'intende virtualmente per natura del Feudo, e cade sotto il giuramento di fedeltà, quando non costi della volontà positiva in contrario.

5

C
Nel detto disc. 11. e nel 54. ed in altri in questo medesimo libro.

La clausola di nobile, e di franco suol mettersi per onorevolezza, e preminenza, e per differenziare il Feudo nobile dalli rustici, e meramente servili in opere vili, e mecaniche, secondo l'uso antico, non già perchè così ne risulti la total impropriazione. C

6

Il ridurre anco il servizio dal peso personale al reale, non sempre porta detta total'impropriazione; poichè in molti Regni, o Principati, per antico uso, e per maggior comodità così del Padrone, come del Feudatario, s' è introdotto di commutare il servizio personale in un' annua recognizione reale, la quale nelli detti Regni delle due Sicilie si esplica con un certo vocabolo barbaro detto *Adoa;* E per i Feudi maggiori del prim'ordine, li quali (come sopra si dicono regali, e di dignità), si dà ancora un censo, overo un altra recognizione, come vediamo che per il Regno di Napoli si dà nel giorno, o vigilia di S. Pietro un cavallo, ed un censo di scudi sette mila d'oro; E per li Ducati di Parma e Piacenza si dà l'istesso giorno certa recognizione reale, come fà per l'Isola di Malta il Gran Maestro al Rè di Spagna, overo al V. Rè di Sicilia con casi simili.

7

Onde per li Feudi, li quali sono nello Stato della Chiesa si paga per lo più il tributo, o diciamo censo in denaro overo in un vaso di argento, o pure in altra cosa, ma ciò non corrompe la natura del Feudo, poichè l' obligo del servizio personale nelli bisogni straordinarj, non s' intende rimesso, come compreso sotto la natura del Feudo, e sotto l' obligo, e giuramento della fedeltà.

Camina dunque detta impropriazione in que' piccoli Feudi rustici, li quali consistono in poderi, o in pezzi di terre a coltura, ch' anche da' privati, o dalle Chiese inferiori si concedono come per una specie di livello, con la sola denominazione di Feudo, senza niun requisito di questo.

E pe-

E però l'inganno de' Scrittori sopra ciò consiste nel caminare con l'autorità degli antichi, non riflettendo, che questi parlavano col supposto dell'uso, il quale in quei tempi si avea de' Feudi inferiori e servili per li servizj, e ministerj personali, conforme nel principio di questo capitolo s'è accennato; e però la franchigia da questi servizj meritamente corrompeva la sostanza, e la natura del Feudo; ma è sciocchezza applicarlo a Feudi grandi, e veri; perchè si dia solamente il servizio, o tributo reale, conforme nelli luoghi di sopra accennati si discorre.

Considerano alcuni per qualità impropriante, o che corrompa la natura del Feudo, l'esser quello acquistato per mezzo di denaro, o di altra ricompensa, che però vien chiamato da Giuristi Feudo emptizio; anzi alcuni lo stendono anche quando la concessione sia per remunerazione de' meriti, o di servizj, quasi che la propria natura del Feudo vero, e retto sia di concedersi graziosamente per esser un benefizio.

Ma parimente ciò contiene un errore assai chiaro; poichè vediamo, che i Feudi delli più volte menzionati Regni delle due Sicilie li quali (per la gran frequenza, con ragione almeno in Italia, devono servir per norma,) si concedono ancorchè devoluti, e per nuova investitura del Re per questa strada; e pure non si dubita che siano Feudi veri, ed a tempi nostri abbiamo visto, che per alcuni Feudi grandi, e qualificati Imperiali in Italia si sia pagata con titolo di laudemio somma forse equivalente al prezzo rigoroso, per il quale s'avesse avuto a comprare; nè perciò si può dire, che non sia vero Feudo, con altri simili esempj, e molto più quando si dica per merito; poichè a questo fine seguì l'introduzione de Feudi, acciò in questo modo il Principe overo altro Signore premiasse il merito, mentre li Feudi non si danno a persone non meritevoli, o non conosciute. H

H *Nel detto discorso* 11. *ed in altri in questo libro.*

L'altra distinzione (la quale connette con la precedente) vien esplicata con certi termini particolari del Regno di Napoli, cioè che altri sono li Feudi veri, (che ivi si dicono in capite, e quaternati,) ed altri sono gl' improprj, (che ivi dicono *plani*, e *de tabula*,) con quelle diversità, delle quali si dirà a basso.

9

I quaternati, o in capite sono quelli, li quali si stimano Feudi veri, e proprj, e vanno regolati con le regole feudali, le quali derivano dalla ragion comune de' Feudi, o dalle leggi feudali del medesimo Regno; dicendosi quaternati, perchè sono descritti in quei libri regi, li quali ivi si dicono *quinterni*, o *quinternioni*; che però quei Feudi, li quali non siano ivi descritti non sono veri Feudi, ma si stimano beni liberi, ed allodiali, ch' ivi si dicono burgensatici; e questi non vanno regolati con le leggi, e regole feudali; ma

con quelle della ragion comune, conforme si regolano li beni indifferenti, e liberi.

Ciò è fondato anco in ragion comune, attesochè (come di sotto si ha nella materia della prova della qualità feudale,) si deferisce molto a questa circostanza, se il feudo sia descritto o no ne' libri camerali del Principe, ne' quali sogliono esser descritti li Feudi.

Si dicono anche questi Feudi in capite, come quelli, che si concedono diretta, & immediatamente dal Re, e dalla sua Corte Regia, a differenza dell' altra sorte di feudi, li quali ivi si dicono *plani*, e *de tabula*; perchè sogliono concedersi da Baroni, e feudatarj; che però ivi si sogliono dire Suffeudi.

10 Questa sorte di Feudi inferiori o mediati, che si dicono plani, e de tabula, è costituita di più specie, attesochè alcuni si dicono plani, e de tabula semplici, li quali si concedono da feudatarj, come membri, ed escadenze del Feudo senza l'assenso Regio, e non si descrivono nelli detti libri, o quinternioni; e questi (come si è detto) sono Feudi totalmente impropri, e corrotti, li quali vanno regolati con la natura de' beni indifferenti.

Gli altri si dicono plani, e de tabula misti, overo *secundùm quid*, li quali si concedono dal feudatario con assenso del Re, overo dal Re con assenso del feudatario, ma parimente non son descritti in detti quinterni, e questi parimente con poca differenza vanno regolati nell'istesso modo de precedenti, eccetto che a certi effetti particolari.

Altri poi sono feudi plani, e de tabula misti, e quaternati, perchè vi concorra il fatto del Re, e del feudatario, ed anco si registrano in detti libri o quinternioni, e questi hanno natura di Feudi, e si regolano con le leggi, e termini feudali. I

I *Nel disc.7. di questo libro, o se ne parla ancora di sotto nel cap.26. de suffeudi.*

CAPITOLO QUINTO.

Delli Feudi nuovi, ed antichi, e de gl'ereditarj, o di patto, e providenza, o delli mifti, e di altre diftinzioni.

SOMMARIO.

1 *Della diftinzione de' Feudi di patto, e providenza; degli ereditarj, e delli mifti.*
2 *Delli Feudi mifti di chi bifogni effer erede.*
3 *Che giovi il beneficio dell'inventario.*
4 *Della qualità ereditaria nelli Feudi del Regno di Napoli.*
5 *Della diftinzione del Feudo nuovo ed antico, e quando fia dell'una, o l'altra fpecie.*
6 *Se un Feudo nuovo diventi antico per la claufula, che fia antico.*
7 *A ch' effetti giovi detta claufola.*
8 *E quando lo renda anch' antico.*
9 *Delle altre diftinzioni.*

CAP. V.

1 DIverfe altre diftinzioni de' Feudi fi danno, e particolarmente altri fi dicono di patto, e providenza, altri ereditarj meri, ed altri mifti; Della prima fpecie fono quelli, li quali, fecondo la loro propria, ed ordinaria natura, fi concedono folamente a gli eredi del fangue, cioè a figli, e defcendenti legitimi; Della feconda fono quelli, che fi concedono per qualfivoglia eredi, e fucceffori anche eftranei, il che rare volte fi pratica in Feudi veri e proprj; Anzi ciò fuole effer vno degli argomenti del Feudo improprio, e corrotto, il quale ritenga folamente la qualità feudale a certi pochi effetti e della terza fpecie de' Feudi mifti; fono quelli, i quali unitamente richiedono l'una, e l'altra qualità, cioè che per efferne capace bifogna effer erede del fangue, conforme la prima fpecie, ed anco erede della robba, conforme la feconda, nè l'una qualità fenza l'altra bafta, e però fi dicono mifti.

Quefta feconda qualità d'erede (come li Giurifti dicono) familiare, fi richiede per ragion comune (fecondo la più vera 2 opinione) a rifpetto del primo acquirente folamente, o almeno

che non manchi per esso erede del sangue d' aver detta qualità d' erede della robba, ma non già dell' ultimo moriente, a cui si succede: e quando si volesse tenere l' opinione commune d' alcuni, che anco questa sia necessaria; in tal caso giova il beneficio dell' inventario, col quale il successore può detrarre il Feudo come precipuo, il che importa l' istesso; che però ciò si risolve in una formalità, quando il successore sia provido nel pigliare l' eredità con detto beneficio dell' inventario.

3

Nel Regno di Napoli però si camina con diversa regola, attesocchè bisogna avere la qualità d' erede, anche dell' ultimo, dal quale può esser gravato nell' intiero valore del Feudo, come si noterà abbasso nelli capitoli 31. e 22. dove si tratta della successione, de i pesi, alli quali è tenuto il successore in detti Feudi.

4

La sesta distinzione si dà tra il Feudo nuovo, e l' antico; il nuovo è quello, che si sia novamente acquistato da quello del fatto, o della successione di chi si tratta; e l' antico è quello, che si sia acquistato da suoi maggiori.

Cade però la questione, se debba dirsi Feudo nuovo, overo antico quello, il quale in effetto sia antico in quella casa, ma per qualche caducità si sia di nuovo conceduto al medesimo possessore, overo successore; e ciò dipende dalla sussistenza della caducità, la quale sia, o no pregiudiziale a successori, ed anche dalla buona, o mala fede, nella quale sia quello, a cui si sia data la nuova investitura, attesocchè si dirà nuovo, in caso di buona; ma non già nell' altro caso di mala fede, e di fraude, che si faccia a i successori. A

5

A *Nel discorso 5. di questo libro.*

Come anche si dubita, se essendo veramente acquistato di nuovo si possa dire antico, perchè nell' investitura vi sia quella clausula, che s' intenda conceduto in forma, o natura di Feudo antico, ed avito, e che come tale sia reputato. Ed in ciò sebbene non mancano molti Dottori, li quali caminando col solito stile leguleico di stare nella sola formalità delle parole, fermano che debba dirsi Feudo antico; nondimeno appresso li versati, e sodi Feudisti questo è stimato una favola; poichè se realmente costi della contraria verità, questa deve prevalere alla formalità delle parole, e delle clausole, le quali portano una semplice finzione, che non si deve attendere, quando apparisca della verità contraria. B

6

B *Nel discorso 9. 10. e 12. di questo libro.*

Appunto nella maniera che si osserva nel libro decimo terzo nel padronato ecclesiastico, il quale si sia conceduto per privilegio Apostolico senza correspettività preponderante; in maniera che, attesa la verità, debba dirsi per grazia, e per privilegio; poichè sebbene si dica, che si debba riputare veramente per fondazione, o dotazione, nondimeno ciò non ostante si dice per grazia, e per privilegio, con altri simili. C

C *Nel libro 12. del padronato.*

Quin-

Quindi ſiegue, che queſta clauſola reſterà operativa per alcune onorevolezze, per le quali ſi è introdotto di metterla in tutte l'inveſtiture per formola, e particolarmente per l'effetto della nobiltà ſtante la propoſizione, ch' il Feudo nuovo non nobilita, come fa l'antico, ed avito; ma per quel che concerne gli altri effetti reſta nuovo.

Eccetto, ſe dalle circoſtanze del fatto appariſſe, che ciò non proveng ſolamente dalla clauſola ſolita opporſi per ſtile in tutte le inveſtiture, ma che premeditatamente foſſe appoſta di concerto: perchè realmente l'infeudante, quando ſia Principe ſovrano con podeſtà di diſpenſare dalle leggi, e toglier la ragion del terzo, abbia voluto farlo tale a tutti gli effetti; atteſocchè poſta la volontà (la quale però in dubbio non ſi preſume,) non ſi dubita nel ſovrano della podeſtà di dar forza di vero al finto; ed in tanto nel padronato per privilegio, anch' in queſta forma, ciò non ſuffraga, in quanto le regole di cancellaria, o le coſtituzioni Apoſtoliche fatte dal medeſimo Pontefice, o dal ſuo ſucceſſore, ne portino la revocazione. O

8

Queſte ſono le diſtinzioni principali, e ſoſtanziali profittevoli alla cognizione della materia per il foro; L'altre poi più minute (come ſi è detto) ſono ſuperflue per non eſſer più in uſo, nè tra le diſtinzioni delle diverſe ſorti, o ſpecie di Feudi cade quella delli ſuffeudi; atteſocchè queſti coſtituiſcono un genere diverſo, il quale ha parimente le ſue diſtinzioni di diverſe ſpecie, come a baſſo nel cap. 26.

9

O *Nel diſcorſo 148. del lib. 2. de'Regali, dove ſi tratta della podeſtà del Principe.*

CAPITOLO SESTO

Come si distingua il Feudo dall' Allodio, e quando beni si provino, o si presumano più tosto d'una qualità, che dell'altra.

SOMMARIO.

1 *La qualità feudale in dubbio non si presume.*
2 *Se ciò cammini ne' luoghi, o provincie possedute con ragione di Principato.*
3 *La materia feudale vien trattata più da Canonisti, che da Civilisti.*
4 *Dalch' è nato, ch' alcuni Signori liberi sono divenuti sudditi, e feudatarj d' un' altro.*
5 *A qual' effetto giovi non esser feudatario per feudo ricevuto da un' altro, ma per essersi egli fatto feudatorio.*
6 *Della qualità dell' Allodio ne' luoghi posseduti da Baroni, a Signori sudditi,*
7 *Come vada intesa la proposizione, che nello Stato Ecclesiastico li luoghi abitati si presumono feudali.*
8 *Nel Regno di Napoli le Città, terre, e luoghi abitati posseduti da Baroni si presumino feudali.*
9 *Ma non già quelli che si posseggano dalle Chiese.*
10 *Se le robbe, che dal feudatario si posseggono dentro li termini del feudo, si presumano feudali; Si distinguono più sorti di robbe.*
11 *Delle robbe, che li particolari possedono dentro il feudo, se si presumano feudali.*

CAP. VI.

Mportando la qualità feudale una servitù, la quale in dubbio non si presume, ma si deve provare da quello che l'allega, attesochè in dubbio la presunzione assiste alla libertà, quindi nasce la regola generale, che ogni cosa si presume allodiale, e libera, non già feudale, se non si prova; ma perchè questa è troppo gran generalità, la quale non conclude, anzi è atta a produrre de' molti equivoci; però, venendo più alla specialità, si devono distinguere più sorti di beni, overo più casi.

Il pri·

Il primo è, quando si tratta di Regno, Provincia, Città, o luogo, il quale di fatto sia posseduto con ragione di principa-
2 to, e di sovranità, ma sia da per tutto circondato dal territorio d'un altro principato, dentro le viscere del quale stia, che però si dubbiti, se il possesso sia in qualità di Feudo, il quale supponga il diretto, e l'alto dominio d'un'altro sovrano, o pure in qualità d'allodio vero, e puro, ch'è quello, per il quale non si riconosce altro padrone, nè altro superiore, che Dio.

Ed in tal caso, quando non apparisca inuestitura, o altra prova di qualità feudale, ma che si tratti della regola, o presunzione legale, questa in dubbio assiste più tosto all'allodio, che al Feudo; Sì per l'accennata ragione, che la qualità feudale
3 come servitù in dubbio non si deve presumere, come ancora, perchè tal'è la più comune, e ricevuta opinione de' Dottori, particolarmente de' Canonisti antichi, li quali più che li Civilisti in quei primi tempi trattarono la materia feudale, (onde nasce che in difetto de' Feudisti, ad essi più ch'a civilisti si deferisce)

Ben'è vero, che questo puro, e libero allodio, pare che oggidì, si verifichi solamente in quelli signori, li quali abbiano questa presunzione legale accompagnata dalla forza, e dalla potenza propria, o di altro potente, alla protezione del quale si siano dati, attesochè molti altri, li quali per acquisto in ragion di guerra, o in quell'altri modi, che portava la condizione de' tempi antichi in Italia, doppo tante invasioni di barbari, e distruzzione dell'imperio Romano, avessero qualche piccolo dominio, sono divenuti sudditi d'altro Principe più potente.

E nato ciò, o perchè così li astringesse la forza, overo perchè così ad essi complisse per loro protezione, e per esser difesi contro quelli, li quali volessero opprimerli ad effetto di conservarsi
4 in quel dominio, che però gli giurassero fedeltà, e lo riconoscessero in sovrano, e signore diretto, come la pratica insegna in molti signori, li quali così oggidì fanno figura di Baroni, e di Feudatarj in que' dominj, ch'anticamente da loro si possedeano in pieno, e libero allodio.

Giova però molto questa considerazione all'effetto di sostenere in questa sorte di Baroni, e Feudatarj molte di quelle esenzioni,
5 e regalie, ed altre prerogative, le quali regolarmente non competono agli Baroni ordinarj, e Feudatarj inferiori, come abbasso si dirà. A

A *Di ciò si discorre in questo libro nel discorso 63.*

L'altro caso è quando si tratti di Città, terre, o castelli, che
6 da Baroni, e Signori defatto sudditi ad un Principe si posseggano anche con la giurisdizione, ed imperio ne' vassalli, dentro le viscere

del

del principato, e con la subordinazione all'alto dominio, ed alla giurisdizione maggiore del detto Principe, per il che entri la questione, se non apparendo dell' investitura, o non essendovi altra prova della qualità feudale, questa si presuma, overo più tosto l' allodiale.

E benchè sopra ciò vi sia gran discrepanza trà Dottori, nondimeno (prescindendo dalle leggi, e consuetudini particolari del principato), la regola, secondo la più vera, e più comune opinione, assiste alla libertà, ed all'allodialità, per l'istessa ragione di sopra accennata, che la feudalità, importando servitù, non si debba presumere in dubbio.

Con questa moderazione però, che non sia quell'allodio vero, e puro di sopraccennato, per il quale non si riconosca altro superiore che Dio, ma che sia quell'allodio improprio, il quale si considera nelle persone private ne' beni indifferenti ad effetto d'escludere il peso del servizio, ed altri pesi, che porta seco la qualità feudale, la quale solamente come impropria, e larga vi concorra a rispetto della sovranità, e l'alto dominio del Principe, ed anche per la presunzione, che tal dominio, di Città, terre, e castelli, con la giurisdizione, ed imperio ne' vassalli provenga per originaria concessione del Principe; e conseguentemente, che questo sia un misto participante dell'una, e dell'altra qualità, ciascuna delle quali impropriamente vi concorra per la diversità de' rispetti.

B *In questo libro nel disc. 2. e 6.*

7 In questo modo però và intesa la proposizione de' ministri camerali del dominio temporale della Chiesa sopra la feudalità delle Città, terre, e castelli, che senza investitura, e servizio feudale si posseggano da Baroni nello Stato ecclesiastico. B

C *Nell' istessi accennati luoghi.*

Nelli Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che oggi si dice di Napoli; la presunzione è in contrario che le Città, terre, castelli, e luoghi abitati con vassalli, in dubbio, si presumono feudali; eccetto che nelle Chiese, nel-8 le quali si presumono allodiali; Che però va molto deferito all' uso de' paesi. C

Il terzo caso è, quando non si controverta la qualità feudale della Città, terra, o luogo, ma si tratti delle robbe, le quali dal feudatario siano possedute dentro il territorio, o termini del feudo, se si presumano anco feudali, overo allodiali; E di ciò è solito disputarsi, o in caso della devoluzione del Feudo, tra il Pa-9 drone diretto, e gli eredi dell'ultimo Feudatario; Overo, durante anco l'investitura, trà gli eredi estranei o incapaci del Feudatario, e gli agnati chiamati alla successione del Feudo; Overo in concorso de' creditori del Feudatario, li quali non avendo assenso del pa-10 drone, ma essendo per il solo beneficio del tempo anteriori nelli

beni

beni allodiali , ed indifferenti , vengono pofpofti nelli feudali a quei posteriori, li quali abbiano l'affenfo, ficchè la ragione degli uni, o degli altri dipenda dalla natura, ò dalla qualità de' beni suddetti.

In ciò abbiamo tre opinioni; la prima men comune, che in potere del feudatario fi prefuma feudale tutto ciò, che da lui fi poffiede dentro il feudo; l'altra più commune in oppofto, cioè che detta prefunzione cammini nel territorio univerfale in ragione giurifdizionale, e (come i giurifti dicono) territoriale, ma non già nelli beni, e poderi, li quali fiano di ragion privata, perchè fi poffeggano anco da altri privati, non effendo proibito il feudatario effer come ogn' uno di quefti nell'acquiftar beni liberi dentro il Feudo.

E la terza (la quale a mio giudizio pare la più probabile, non folo per il fenfo de' più periti Feudifti, ma come più adattata alla ragione, ed all' ufo comune;) e l'opinione diftinguente la qualità, e ftato de' beni, de quali fi tratta; poichè fe fiano robbe, che l'umana induftria le abbia ridotte a quello ftato, e che per lo più fon poffedute da perfone private, come fono cafe, vigne, oliveti, arboreti, e cofe fimili, ed in tal cafo cammini la feconda opinione, che anco nel feudatario fi prefumano allodiali; ma fe fuffero robbe, le quali reftino nel primiero ftato della natura, e che per lo più comune ufo fiano folite effer di ragione publica del padrone, o della comunità, come fono felve, forefte, montagne, fiumi, laghi, e ftagni, e cofe fimili, o pure fiano robbe manofatte, ma cofpicue, come fono i palazzi antichi, e molto più in forma di rocca, che moftri effer quella la cafa del Signore, overo fono giardini, e barche, ed altre delizie fimili fecondo la loro qualità, ed ufo comune del paefe, ed in tal cafo abbia luogo la prima opinione.

Come anco in quell' entrate, e robbe, le quali abbiano anneffa qualche giurifdizione, o preeminenza padronale; come per efempio fono li molini, e forni, a quali fia anneffa la facoltà di proibire, che i Vaffalli non poffano andar altrove, ma debbano ivi andare per forza, come di effi fi dice nel libro feguente de' regali in propofito della regalia, la quale confifte in quefta ragione di proibire, onde li feudifti li chiamano banderati. D

D *Nel difcor. 2. e 3. di quefto libro.*

Il quarto cafo è, quando quefta queftione fia tra effo Feudatario, e li Vafsalli, o altri particolari, li quali pofseggano poderi, e beni dentro il feudo, fe fi prefumano liberi, overo affetti, e reditizj al feudo con i pefi, che porta feco la qualità feudale di devozione, e rinovaziovazione, e proibizione d'alienare; e parimente la regola, e per la libertà, ed allodialità, quando non ofti la generalità degl' altri beni efiftenti in quel territorio, o in quella contrada, che tutti fiano di tal natur, o che vi fiano altre prove delle quali fi tratta nel capitolo feguente; E

11

E *Difc. 35. nell' ifteffo libro.*

CAPITOLO SETTIMO

Delle prove della feudalità, e de' ſuoi argomenti.

SOMMARIO.

1 *Qual ſia l'effetto di queſta preſunzione, e delle prove della feudalità.*
2 *Quando l'inveſtitura baſti, e ſe anche ſenza quella ſi provi.*
3 *Se all'effetto della devoluzione ſia neceſſaria l'inveſtitura.*
4 *Dell'altre ſpecie di prove.*
5 *In quali ſorti di Feudi caſchino le queſtioni della prova della feudalità.*

CAP. VII.

1 L'Effetto della preſunzione circa l'una, o reſpettivamente l'altra qualità, conforme s'è diſcorſo nel capitolo antecedente, conſiſte nel trasferire il peſo della prova contraria nell'altra parte, in maniera che, queſta non fatta, ſia fondata l'intenzione di quello, il quale abbia per ſe la regola, o la preſunzione, la qual ceſſa per la prova contraria, non ſolo eſpreſſa, ma anco preſunta, o congetturale: atteſochè anco le preſunzioni più forti vincono le più deboli.

Quali poi ſiano le prove eſpreſſe, o congetturali, le quali ſi dicono anche amminicolative della qualità feudale; gli Dottori con la ſolita diverſità d'opinioni vi s'intricano molto; atteſochè alcuni ſtimano, che ſia l'inveſtitura feudale, altri il ſervizio, ed altri conſiderano altre circonſtanze.

La verità però è, che ſopra ciò non può darſi regola certa; ed uniforme per tutti i caſi: ma ſecondo la general natura della prova preſuntiva, e congetturale pende la deciſione dalle circoſtanze d'ogni caſo particolare, avendo principalmente riguardo all'uſo, ed allo ſtile del paeſe, e conſiderando gli amminicoli, e le preſunzioni unitamente, e non ſingolarmente.

L'inveſtitura è una gran ſpecie di prova, ma ſola, e per ſe ſteſſa non conchiude, quando non ſia accompagnata d'altri amminicoli poſteriori, li quali ne provino l'effettuazione, ed oſ-
2 ſervanza, overo ch'in altro modo appariſſe, ch'il poſſeſſore ottenghi quella robba in vigore d'eſſa, eſcludendo altro titolo,

o cauſa

o causa di possedere; poichè in tal caso l'investitura si dice prova sufficiente contro di quello, il quale l'ha ottenuta, o che abbia causa da lui.

Ed all'incontro, il non apparirvi investitura è una gran prova della libertà, e dell'esclusione della feudalità; ma non perciò conchiude la negativa, attesochè anche senza investitura, la feudalità si può giustificare con altre sorti di prove, particolarmente quando si tratti agli altri effetti meno pregiudiziali, come sono la recognizione del padrone; l'obligo del servizio personale, o reale; la fedeltà; la rinovazione, e cose simili.

Cadendo la difficoltà quando si tratti all'effetto della devoluzione per linea finita, e d'impedirne la trasmissione agli eredi, o altri successori estranei: attesochè, secondo un'opinione più ricevuta nella Corte Romana, si stima necessaria l'investitura, per vedere, se la concessione sia ristretta alli soli successori del sangue, overo a certe generazioni, per la possibilità, che possa esser ereditaria, e transitoria ad estranei; poichè sebbene in dubbio il Feudo vero, e proprio si presume ristretto agli eredi del sangue, nondimeno la prova, che nasce dalla sola presunzione legale, non basta in quelle cose, le quali sono fondamento dell'intenzione dell'attore, per la contraria possibilità, la quale esclude la prova perfetta; quando questa possibilità non venghi esclusa dall'uso generale di quel principato, o dallo stile dell'infeudante, o d'altre circostanze di fatto.

I libri, e li registri, ne' quali sogliono esser descritti, e registrati li Feudi, si stimano gran prova per l'affermativa, o negativa respettivamente; come anche la prestazione del servizio; la rinovazione; il modo di succedere; le franchizie, e prerogative godute, o respettivamente non godute, e cose simili, nelle quali (come s'è detto) non si dà certa regola; attesochè si darà, ch' in un caso, per l'uso del paese, o per altre circostanze, alcune di queste prove, o presunzioni bastino, ed in un' altro le medesime, e molto maggiori non siano sufficienti.

Rare però sono simili questioni nelli Feudi nobili, veri, e proprj, li quali consistano nelle Città, terre, e castelli, o luoghi abitati con vassalli, giurisdizione, ed imperio, e che dependano da concessione di Principe sovrano; attesochè per lo più ogni principato ha li suoi libri, e registri publici con gli officiali a ciò deputati, nè si sogliono trascurare il servizio, e la rinovazione, ed altre cose dovute da Feudatarj; che però quando queste cose non concorrono, è grand'argomento esclusivo della feudalità, come insegna la pratica nello stato temporale della Chiesa. A

A *Nel detto discorso 2. ed in altri diversi in questo medesimo libro.*

 Caden-

Cadendo per lo più ſimili queſtioni ne' Feudi conceſſi da Chieſe inferiori, anco conſiſtenti in caſtelli, e luoghi abitati con vaſſalli, e con giuriſdizione, overo in quei Feudi ruſtici, ed improprj, che hanno più dell'enfiteuſi, o del livello, che del Feudo; o pure nelli poderi, e robbe, le quali ſiano dentro li confini, o termini del Feudo, per la ragione altre volte accennata, che oggidì non facilmente ſi dà Feudo vero, e proprio, il quale ſia conceduto per altri, che per il ſovrano mentre il Feudo propriamente è una milizia di prima claſſe, e però ſuppone la poteſtà di guerra publica, la quale non ſi dà, che nel ſovrano. B

B *In queſto lib. nel diſcorſo 52.*

CAPITOLO OTTAVO.

In quali robbe possa darsi il feudo, e quale sia il suo soggetto abile.

S O M M A R I O.

1 *Si può dar il Feudo senza giurisdizione.*
2 *Della differenza tra il Feudo nobile, e giurisdizionale; e quello senza la giurisdizione.*
3 *Se il darsi il Feudo come nobile sia l'istesso che franco, e che cosa importi.*
4 *La qualità nobile, e giurisdizionale non sempre conchiude, che sia Feudo vero, e così all'incontro.*
5 *Si può dar il Feudo in ragioni incorporali: se nè dà l'esempio.*
6 *Se si dia il Feudo in qualche annua rendita in denaro, o in frutti.*
7 *Se si dia il Feudo nel denaro contante, o in greggi d'animali, o in beni mobili.*
8 *Se si possa dar il Feudo nella robba propria.*
9 *Da che sia nato, ch' alcuni abbiano riconosciuto in Feudo gl' istessi loro luoghi da altri.*
10 *Dell' introduzione dell' Imperatore di Germania in Italia.*
11 *Della divisione dell' Imperio, e dell' erezione di quello d'Occidente, e sua cagione.*
12 *Della differenza tra que' Feudatarj, li quali hanno avuto il Feudo dal Padrone, e quelli, li quali han riconosciute le cose da essi possedute in Feudo.*
13 *Della ragione di detta differenza.*

C A P. VIII.

IL Feudo non solo si dà, e può darsi nelle Città, Terre, e Castelli, o luoghi abitati con vassalli, giurisdizione, ed imperio, ma anche nelli poderi, e beni stabili di loro natura privati, ancorchè non abbiano annessa giurisdizione alcuna, 1 attesochè questa non è qualità necessaria per il Feudo; anzi nelle medesime Città, terre, e luoghi abitati con vassalli, si può dar il Feudo senza giurisdizione, la quale sia in potere del Principe, overo d'un altro, o pure in potere del medesimo Feudatario, ma con diverso titolo di Feudo, overo d'

allodio,

allodio, ſicche riconoſca il Feudo da uno, e la giuriſdizione dall' altro in Feudo, overo in allodio. A

A *Di ciò ſi parla nel diſcorſo 2. 56. 60. e 62.*

Notabile però è la differenza trà il Feudo nobile, il quale conſiſta in Città, o terra, overo luogo abitato con vaſſalli, e 2 giuriſdizione, ed il Feudo ruſtico, il quale non abbia queſte circoſtanze; atteſochè de fatto, e per uſo comune la prima ſorte di Feudi è quella che nobilita, e rende il Feudatario nobile, e Barone; come ſoldato del prim' ordine aſſiſtente al Prencipe: e queſti ſono que' Feudatarj, li quali coſtituiſcono il Baronaggio, e nobiltà del Regno, overo del Principato; che però, per lo più, queſti ſono Feudi veri, e proprj; e l'altra ſorte, non producendo detti effetti, per lo più importa Feudi improprj, e corrotti, li quali hanno più toſto natura di beni allodiali indifferenti: che però, per uſo de' moderni, ſi dicono Feudi ruſtici, a differenza di quelli della prima ſorte, che ſi dicono nobili.

Poichè ſebbene, in ſenſo delle conſuetudini Feudali, e degl'antichi feudiſti, il Feudo nobile è l'iſteſſo, ch' il franco, e conſeguentemente più toſto improprio, e corrotto, che proprio, e ret- 3 to; nondimeno (come di ſopra nella diviſione de' Feudi s'è accennato) ciò camminava in quei tempi antichi, e per lo più ſecondo l' uſo di Lombardia, dove le conſuetudini Feudali ebbero la culla, cioè ſuppoſta la medeſima qualità de' Feudi ruſtici, e ſervili, in ſervizio non già militare, e nobile, ma nel mecanico, ed ignobile; e però ogni volta che ſi dava come nobile, voleva dire l' iſteſſo che franco, per l' eſenzione da detto ſervizio; ma oggidì queſta differenza è già andata in diſuſo, e conſeguentemente il nobile ſi diſtingue dall' ignobile, e dal ruſtico nel modo ſopra accennato.

Non già, che la qualità della coſa poſſeduta dal Barone conchiuda neceſſariamente la natura di Feudo vero, e nobile; atteſochè, frequentemente dà il caſo, che le Città, terre, e caſtelli, 4 con vaſſalli, e giuriſdizione ſi poſſedano come allodio, overo anche come Feudo improprio, e corrotto; B ed all' incontro che il Feudo ruſtico, il quale conſiſta in un podere, overo in un pezzo di terra ſenza giuriſdizione, e ſenza preeminenza alcuna ſia Feudo vero, e proprio, ma ciò cammina ſecondo la maggior frequenza, ed uſo. C

B *Di ſotto nle cap. 20*

In alcune coſe, o ragioni incorporali può anch' eſſer il Feudo, come per eſempio, nella giuriſdizione in un luogo; perchè la giuriſdizione può eſſer diſtinta dal medeſimo luogo, e poſſeduta con titolo diverſo, come di ſopra s'è detto, overo in qualche offizio, o preeminenza, o in qualche ragione privativa, come per eſempio, di peſcare privativamente ad ognuno in qualche parte del

C *In queſto lib. nel diſ. 36.*

mare

5 mare, o del fiume, o dello ſtagno, overo per la facoltà privativa di far caccia in una ſelva, o campagna, e coſe ſimili; e di fatto in alcune parti ciò ſi pratica. D

D *In queſto lib. nelli diſcorſi 40. e 42.*

Può darſi anche il Feudo in un' annua rendita, la quale conſiſta in denaro, o in frutti; ancorchè ciò rare volte ſi pratichi in termi-
6 ni di Feudo vero, e proprio, eccetto il caſo che detta rendita ſia ſurrogata in luogo delFeudo vero, e proprio; perchè (per eſempio) il Principe per cauſa publica, o per altro riſpetto s'abbia preſo 'l Feudo, o datolo ad altri, ed in ſuo luogo abbia ſurrogato qualche rendita ſopra la ſua Camera, con caſi ſimili; Quando però appariſca, che ciò ſegua per via di vera, e totale ſurrogazione, non già per via di prezzo, o ricompenſa; perchè in queſto caſo reſta bene l' ordine neceſſario di ſucceſſione trà li chiamati al Feudo per una ſpecie di fidecommiſſo indotto dall' inveſtitura, ma in natura di robba allodiale indifferente. E

E *Nel detto diſcorſo 42.*

Nel denaro contante non ſi dà Feudo; Diſputando i Dottori, ſe ſi dia negli armenti, o ne' greggi, o ne' frutti, o in altri mobili; ma queſte, e ſimili queſtioni oggidì in pratica,
7 per quanto inſegna l' uſo comune, pare che ſiano inutili, ed ideali.

Può ben darſi il Feudo ne' beni già proprj liberi, ed allodiali del medeſimo Feudatario; Sebbene a prima faccia pare, che
8 ciò contenga ripugnanza manifeſta; poichè non potendoſi acquiſtare da un'altro la robba ſua, e farſi di nuovo ſuo quel che già era ſuo; Ed anco perchè il Feudo importa ſervitù, la quale non ſi dà nelle robbe proprie, nè può darſi l'obligo del ſervizio a ſe ſteſſo, biſognando che ſieno diſcreti, overo diverſi il Padrone, ed il vaſſallo, overo il ſervidore.

Nondimeno, ciò non oſtante ſi dà, e ſi pratica beniſſimo il Feudo vero non ſolamente nelle robbe proprie indifferenti, ma anco nelle Città, terre, e caſtelli, anzi nelle provincie, e ſtati; perchè la legge finge, che quello, il quale poſſiede i beni, overo dominj, e le ſignorie in allodio con piena libertà, li doni all'infeudante, dal quale poi, come già reſone padrone, li riceva iſtantaneamente in Feudo; così occultando la legge queſti due atti, o contratti, conforme ci ha inſegnato la pratica frequente in Italia ne' ſecoli paſſati, non ſolo ne' dominj, e ſignorie piccole, ma anche in Principati grandi, li quali oggidì ſono in qualità di Feudi dell'Imperio, overo della Chieſa. F

F *In queſto lib. nelli diſcorſi 56. e 63.*

Da due cauſe ciò s' è cagionato, overo perchè i poſſeſſori de' dominj, per la condizione di quei tempi uſurpati, e poſſeduti in ragione di vero, e libero allodio independente da ognuno per la poca potenza, e per difenderſi dal vicino, overo dall'emolo più poten-

potente, e di non esser oppressi, si siano dati alla protezione del Papa, o dell'Imperatore, o d'altro Principe più potente di quello, il quale da essi era temuto, overo che li tiranni, ed usurpatori delle Città libere, e de' Stati alieni, per cooneſtare la loro tirannica, ed ingiuſta occupazione abbiano cercato di colorarla con queſto titolo; Mentre, (come alcuni dicono) l'iſtorie non portano, che doppo ſciolto, e totalmente abolito in Italia l'antico Imperio de' Romani per le invaſioni, ed occupazioni di tante barbare, e foraſtiere nazioni, l'Imperatore di Germania ſia ſtato Padrone, e poſſeſſore di que' ſtati, li quali poi in tempi antichi abbia per ſua munificenza realmente conceduti in Feudo, diſmembrandoli, overo ſeparandoli dal ſuo attual dominio, e poſſeſſo, e che le nuove inveſtiture ſiano ſtate cagionate dalle devoluzioni, overo dall'eſpulſioni con la forza.

Può forſe ciò anco amppliarſi ad altri Feudi grandi, li quali vi ſono; atteſochè l'Iſtorie ſacre, e profane inſegnano, che ciò da principj buoni, e da coſe fatte con buono, e ſanto fine ſia proceduto, ancorchè poi ne ſiano nati gli effetti cattivi.

Poichè, eſſendoſi per zelo di buon cattolico, ed anche per obbligo, che porta ſeco l'imperio, moſſo l'Imperator' Enrico chiamato il pio, (il quale la Chieſa venera come per ſanto), a difender'il Papa contro li Greci in Puglia, non ſolamente per la temporalità; ma principalmente per la ſpiritualità, ſtante la mal fondata pretenſione del Patriarca Conſtantinopolitano; che in tutto quel che foſſe dell'Imperio Greco, ne ſpettaſſe a lui la ſuprema poteſtà ſpirituale, negando col ſolito ſciſma de' greci l'ubbidienza, e ſubordinazione al Papa, che però molte Chieſe cattedrali, particolarmente nella riviera del mare Adriatico in Puglia, furono erette con la poteſtà del detto Patriarca, revalidate però, o di nuovo erette con autorità Apoſtolica, dipoi che ſcacciati i Greci, parte coll'opera de' Normandi obbedientiſſimi della ſanta Sede, e parte con quella del detto ſanto Imperatore, tutti ritornarono all'unità della Chieſa Latina, e della ſanta Sede. G

G *Nel libro 3. nel titolo delle preeminenze nel diſcorſo 6. in fine.*

In tempi ſuſſeguenti le fazioni Guelfa e Ghibellina tanto perniciofe all' Italia, e ad altre parti dell' Europa cagionarono, che li fazionarj mal contenti del Papa, o di altri Principi dominanti chiamarono in Italia il detto Imperatore, il quale perciò introduſſe tante conceſſioni, ed infeudazioni di coſe mai da lui poſſedute, ancorchè oggidì, per sì lunga oſſervanza, non ſi dubiti del ſuo diritto dominio, e ſovranità in que' luoghi, li quali ſono poſſeduti come ſuoi Feudi.

Si è detto, che 'l Santo Imperatore veniſſe anche per obbligo, perchè tal'è queſto de' Principi Criſtiani verſo la Chieſa Romana, e

na, e verſo la Sede Apoſtolica; Onde per tal' effetto Leone III. diſmembrò dall'antico Impero Romano, l'occidente, nel quale coſtituì Carlo Magno Imperadore, diverſo da quello dell'Oriente, atteſochè il Coſtantinopolitano non volle aſſiſtere al Pontefice, contro l'oppreſſione de' Longobardi.

Gran differenza però ſi ſcorge (particolarmente nelli Feudatarj inferiori, e del ſecondo ordine più ſubordinati, li quali non abbiano ragione, e prerogativa di Principato) tra quelli, li quali eſſendo liberi, & aſſoluti padroni, ſi ſono volontariamente (come ſopra) dati ad un'altro ſovrano, e da queſto hanno riconoſciuto in Feudo, quelle Città, terre, e luoghi, li quali con maggior prerogativa d'allodio vero, da eſſi ſi poſſedevano; e quelli, li quali, per mera conceſſione del Principe, hanno ottenuto in Feudo non regale, quelle Signorie, le quali per prima non poſsedevano; Atteſochè in queſto ſecondo caſo, la conceſſione o inveſtitura feudale, di ſua regolar natura, non abbraccia le regalie, e quelle coſe, le quali ſi ſtimano di ragione, e prerogativa peculiare del Principe, ſe non quanto ſi conceda nell'inveſtitura, o che lo porti ſeco la conſuetudine del principato, o la particolar preſcrizione immemorabile o centenaria; Ma nel primo caſo, pare giuſto, e ragionevole, che gli reſtino quelle regalie, le quali ſi dicono minori, overo del ſecondo ordine, congrue ad un ſuddito, con la giuriſdizione, e prerogative, che godeva per prima in maniera che ſolamente s'intenda ſpogliato dell'alto dominio, e della ſovranità, e di quelle regalie maggiori, le quali vanno anneſſe alla ſovranità, ed al Principato; e però è gran differenza tra l'un caſo, e l'altro, ne queſte due diverſe ſorti di Feudatarj, e Baroni, devono eſſer regolati nell'iſteſſo modo. H

12

H
Ne' luoghi di ſopra accennati.

Naſce anco queſta differenza, da un'altra ragione, perche ſecondo le regole legali la donazione và inteſa ſtrettamente, e che pregiudichi, quanto meno ſia poſſibile al donatore; che però nel ſecondo caſo, nel quale l'infeudante dona il Feudo al feudatario, l'infeudazione non abbraccia le regalie, e quelle ragioni, le quali ſogliono ſpettare al Principe infeudante; ed all'incontro, nel primo, che l'infeudato, dona il ſuo all'infeudante, deve abbracciare ſolamente quelle coſe, alle quali ſi è ordinato l'atto, e non quelle, delle quali non è veriſimile, che il donatore ſi abbia voluto privare; Gran giudice però di queſte dubbiezze ſi ſtima l'uſo, e l'oſſervanza. I

I
Nel detto diſcorſo 63. ed anco nel 56. di queſto lib.

CAPITOLO NONO

A quali persone si dia, o spetti la facoltà d' infeudare e di costituirsi Feudatarj, e Vassalli.

SOMMARIO.

1 *Ogn'uno può esser infeudante, e dare la sua robba anco privata, in Feudo.*
2 *Si dichiara come proceda, ed a' quali effetti.*
3 *Della ragione, per la quale non si dà Feudo vero, se non si dia dal Prencipe sovrano.*
4 *E perchè causa si diano dalle Chiese, le quali non fanno guerra.*
5 *Nelli Feudi improprj si possono dare li patti, ed obblighi stretti come nelli veri.*
6 *Della podestà dell'infeudante.*
7 *Dell' impedimento della podestà del Papa di potere infeudare i beni della Chiesa Romana, e Sede Apostolica, e della Bolla di Pio Quinto, e nel num. 11.*
8 *Se gl' altri Principi, che riconoscono altro Superiore, possano dar Feudi veri, e creare titolati; e della podestà dell' Imperatore.*
9 *Come siano li Feudi, che si concedono da un'altro Feudatario maggiore, e se si possano concedere le regalie.*
10 *Se questi siano Feudi, o Suffeudi.*
11 *Della Bolla di Pio Quinto di non infeudare.*

CAP. IX.

Onforme il Feudo può darsi in ogni sorte di robba, ancorchè di qualità privata, senza vassalli, 1 e senza giurisdizione, come sono case, vigne, selve, poderi, pezzi di terre, e cose simili; così ogn'uno può diventare infeudante, non essendovi ragione di differenza, perchè possa uno dare ad un'altro la sua robba in enfiteusi, o a livello, overo a censo, e non possa darla in Feudo.

Bensì che quantunque questa regola sia generalmente vera, pigliando il Feudo in termine di contratto, il quale cada sotto 2 la generalità degli altri contratti leciti a ciascuno, che non sia dalla legge specialmente proibito; nondimeno, se si tratta del Feudo vero, e proprio, il quale vada regolato con li streti termini

mini delle leggi, overo delle consuetudini feudali, e non con quelli della ragion comune, questa regola resta di vento; poichè il Feudo vero, e proprio è quello, il quale rende il Feudatario soldato, e fedel vassallo del prim'ordine, ad effetto di servire all' infeudante nell' occasioni, ed anche di mantenergli fedeltà, e clientela.

E conseguentemente se diamo il soldato, il quale sia obbligato alla fedeltà, e servizio militare, bisogna dare per antecedente necessario il Padrone sovrano, e tale, che abbia facoltà di far guerra, e di formar esercito per se stesso overo per la facoltà datagli dal suo sovrano per servizio di questo; e ciò non si dà nelle persone private, attesochè la ragion di guerra regalia si dice di prima classe, come si accenna nel libro seguente de' regali. A

A
Si discorre di ciò in questo libro nel discor. 52.

5

Quindi la pratica insegna, che li Feudatarj veri, e nobili, li quali sogliono chiamarsi Baroni, si costituiscono solamente, o dal Principe sovrano, overo dal Feudatario maggiore, il quale per la qualità di Feudo regale abbia le ragioni, e le prerogative di principato.

E sebbene la pratica insegna, che molte Chiese inferiori, e li loro Prelati, li quali non hanno detta podestà di far guerra, nè di formar esercito, concedono Castelli, e luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione in Feudo vero, e con le proibizioni, e ristrettive de' Feudi, anche col giuramento di fedeltà; nondimeno questa pratica continua per un certo uso antico introdotto in quei secoli, ne i quali, per la condizione de' tempi, e per l'accennate perniciose fazioni de Guelfi, e Ghibellini, ogn'uno armava; anzi alle Chiese, ed alli loro Prelati, piùche a secolari, era espediente, e forse necessario, l'aver vassalli, e fedeli per difendersi dall'oppressioni, e dalle molestie, il che oggidì è cessato. B

4

B
Nel detto discorso 52.

Potendosi in oltre dire, che questi Feudatarj restino Soldati, e vassalli della Chiesa universale Romana, la quale ha ragione di guerra publica, e d'esercito; che però verso questa, resti verificabile il vassallagio formale, ed il giuramento di fedeltà.

Come anco, sebbene ne' Feudi rustici, ed inferiori, li quali si dicono improprj, ed in natura d' enfiteusi, o di livello più che di Feudo vero e proprio, si danno patti stretti, a somiglianza de' Feudi veri; nondimeno ciò opera, che in vigore de' patti, siano regolati coll'istessa natura, e leggi, il che anco nell'enfiteusi, overo nel livello può verificarsi, ma non già che questi vengano stimati Feudi veri, e nobili, li quali facciano Feudatarj, e soldati del prim'ordine del principato, com'è l' uso comune.

Presupposto dunque, che si tratti di veri, e proprj Feudi nobili,

con vaſſallagio, e giuriſdizione; entra la diſtinzione ſopra la loro qualità, ad effetto di conoſcere la podeſtà di concederli; poichè ſe ſi tratta de' Feudi regali, e di vera dignità, li quali (ſecondo le diſtinzioni ſopraccennate al capitolo primo) portano ragione di principato con le regalie, e con l'alto dominio; ancorchè ſubordinato ad un'altro più alto, (che alcuni a differenza chiamano altiſſimo, il quale reſta all'infeudante) ciò non può farſi ſe non dal Papa, e dall'Imperatore, e da quei Re grandi, li quali avendo preſcritto ogni ragione d'Imperio, formano monarchia totalmente indipendente; come ſono, per eſempio, li Re di Spagna, e di Francia, e ſimili; quando però loro non oſtino le leggi, o ſtili de' loro Regni, o Principati, che glielo proibiſcano, nel che ſi diferiſce molto all'oſſervanza.

6

Come particolarmente abbiamo nel Papa, perchè ſebbene è ſovrano de' ſovrani, e ſecondo la noſtra fede Criſtiana è il primo Principe del mondo; ad ogni modo l'antiche leggi, e coſtituzioni fatte da' medeſimi Papi, particolarmente da Simmaco, ciò proibiſcono ſenza certe ſolennità; ed eſſendo queſte andate in diſuſo, è ſtato (forſe più ſtrettamente) , ciò rinovato per la coſtituzione di Pio V., confermata da molti Pontefici ſucceſſori. C

C *Di queſta bolla di Pio V. ſi parla in queſto lib. nel diſcorſo 4. e 61. ed in altri, e di ſotto nel numero 11.*

E benchè non ſi dubbiti, che a queſte proibizioni poſſa il Papa, con la ſua ſuprema, ed aſſoluta poteſtà derogare o diſpenſare, non dandoſi legge poſitiva, che leghi la podeſtà del Papa, il quale non riceve altro legame, che quello della legge Divina; nondimeno lodevolmente ciaſcuno ſe n' aſtiene, e fin'ora ciò ſtà in oſſervanza inviolabile; o perchè così convenga per il maggior utile, e beneficio della Sede Apoſtolica; overo perchè detta podeſtà, la quale riſiede nel Papa conſiderato nella dignità Papale in aſtratto, ſia riſtretta nella perſona di quel Pontefice in particolare; per lo ſtretto giuramento da lui dato ſopra l'oſſervanza di eſſa; nel che non ſi determina cos'alcuna, ma ſi laſcia il ſuo intiero luogo alla verità, non eſſendo mia parte il decidere queſte materie, le quali ſono anche ſproporzionate alla capacità de' non profeſſori, anzi nemeno de' profeſſori, benchè inſigni e dotti.

I medeſimi Feudatarj maggiori, di Feudo regale, o di vera dignità, li quali abbiano prerogativa, e ragione di principato, poſſono concedere Feudi veri e proprj nobili con vaſſalli, e giuriſdizione, in maniera tale che li facciano Baroni; anzi (conforme inſegna la pratica comune) concedono anche titoli, e dignità di Principi, Duchi, Marcheſi, e Conti; ogni volta però, che il titolo dell'infeudante ſia maggiore; cioè, ſe il Feudatario principale avrà titolo Regio, concede a ſuoi vaſſalli, e Feudatarj li ſuddetti titoli di Principe, Duca, Marcheſe, e Conte; ma s'egli avrà titolo di

8

lo di Duca, concede ſolo gl'inferiori di Marcheſe, e di Conte, non già di Duca per la ragione più volte accennata, che niuno può rendere, overo far un altro in tutto eguale a ſe ſteſſo.

Nell'Imperadore d'occidente, il quale ſi dice di Germania, overo il Re de' Romani cade il dubbio, ſe come, e quando poſſa concedere l'infeudazioni, particolarmente ſe vi ſia neceſſario il conſenſo degl'Elettori; nel che ſi ſcorge la ſolita varietà dell'opinioni de Scrittori, ma in queſti non sì può nè ſi deve far fondamento alcuno, atteſochè o ſono Tedeſchi, li quali parlano di quei ſtili, e leggi particolari ſecondo le tante gran varietà de' Principati della Germania, e non han che fare con li noſtri d'Italia; overo ſono Franceſi, Spagnuoli, ed Italiani, ed anco Tedeſchi, li quali ſcrivono per caſi particolari all'oportunità, o intereſſi delli Principi, per li quali ſcrivono, e non meritano fede come parti intereſſate, che però ſi deve deferire all'oſſervanza, ed al ſolito, oppure che in dubbio ſi debba riſpondere per la libertà dell'Imperadore, alla quale ſenza dubbio aſſiſtono le regole generali della legge.

Quindi naſce, che queſti Feudi minori, li quali dal Feudatario maggiore ſi concedono; ſono più ſubordinati, e non portano ſeco quelle regalie, e preeminenze, che porta il Feudo maggiore, 9 o regale; laonde in tal' infeudazione di ſua regolar natura, non vengono quelle coſe, le quali ſi dicono de' regali, ſe non quando le conceda la medeſima inveſtitura; quando però ſiano delle minori, non già delle maggiori; poichè queſte ſono inſeparabili dal Feudo principale, e dal Principato, per la medeſima accennata ragione; che niuno può far un'altro uguale a ſe ſteſſo.

Ed anche; perchè la facoltà d'infeudare, o ſuffeudare, la quale implicita, overo eſplicatamente ſi concede all'infeudato, s'intende purchè non porti deturpazione, o ſciſſura del Feudo; che però ciò và inteſo di quella ſorte d'infeudazione, overo ſuffeudazione, così ſubordinata, la quale non pregiudichi all'unità, ed all'integrità del Feudo; ma che li Feudatarj e Baroni, in ſoſtanza, facciano più toſto una figura di Vicarj, overo di Governatori perpetui, che di Signori. D

D *Si parla di ciò nel diſcorſo 1. di queſto lib. e nel diſc. 6. e 7. ed altrove.*

Tale però in effetto è la pratica delli Feudatarj inferiori di queſti Feudatarj maggiori, che poſſeggano i Feudi con titolo Regio; overo Ducale, particolarmente in Italia.

E ſebbene in vero, e ſtretto modo di parlare, queſti non ſono Feudi, ma Suffeudi, nondimeno ſi dicono comunemente Feu-10 di; perchè il Feudo maggiore ſi dice principato; ed anche per contradiſtinguerli da quelli, li quali non ſono *in capite*, e che volgarmente ſi dicono ſuffeudi, come ruſtici, ed inferiori, che in alcune parti ſi dicono *plani*, e *de tabula*; come ſopra nel capitolo ſecondo nella diviſione

ne de Feudi; e di sotto nel capitolo 26., dove si tratta delli Suffeudi, ed anche della potestà di subinfeudare, quando spetti, o nò; come parimente, nel capitolo terzo nella distinzione de' Feudi s'è accennato; che questi titoli, overo dignità, le quali si danno a Baroni, e sudditi ne' Feudi ancorchè veri, e nobili, che diciamo del second'ordine, come subordinati, sono improprie, ed abusive, e non li competono quelle preeminenze, e giurisdizioni, che competono a quelli di vera dignità, e di vero titolo.

E perchè di sopra si è fatta menzione della Bolla del B. Pio
11 Quinto, la notizia della quale per molti buoni fini è opporuna. Si deve però sapere, che il detto zelante Pontefice, e gran servo di Dio (il quale oggidì con decreto della Chiesa Cattolica è venerato come Santo) vedendo d'esser imminente, overo prevedendo la devoluzione del Ducato di Ferrara, e d'altri Feudi della Chiesa Romana, con una sua Bolla proibì strettissimamente ogn'infeudazione, overo concessione in vicariato, oppure governo perpetuo, tanto de Feudi già devoluti, quanto di quelli da devolversi in avvenire; ordinando, che tutti li Cardinali dovessero giurare solennemente d'osservarla, e che tal giuramento si dovesse ripetere in ogni conclave; anzichè il nuovo Pontefice eletto dovesse replicare l'istesso giuramento.

Fu questa Bolla confermata dalli Pontefici, Gregorio Decimoterzo, Sisto Quinto, Gregorio Decimoquarto ed Innocenzio Nono, e così successivamente quasi da tutti li Pontefici successori, e particolarmente da Clemente, ed Urbano ambi Ottavi, nelli Pontificati de' quali seguirono le devoluzioni delli Ducati di Ferrara, e d'Urbino; Soggiungendo Innocenzio Nono una dichiarazione, che sotto l'istessa proibizione cadesse l'estensione overo proroga dell'antiche investiture, le quali ancor durassero; overo quella concessione, che importasse mutazione di linea, per la fraude, che vi può cadere in far passare 'l Feudo da una linea, che stia per finire, ad un'altra verisimilmente più durabile; e fino al presente queste Bolle sono in rigorosa osservanza.

Fu gli anni passati risvegliato un dubbio, se ciò comprendesse la concessione della sola comodità, ma non ne fu nè anche disputato, essendosene discorso ad effetto di pensare se fosse spediente proporlo; ed il comune senso del Collegio, e della Corte inclinava nella negativa per il motivo, che sotto questo manto si potrebbe facilmente far fraude alla legge. E

E *Di ciò si parla nel disc. 61. di quest. lib.*

Cammina tutto ciò di piano, quando si tratti di Feudi devoluti, overo da devolversi per linea finita; ma quando il caso porti che la stessa Camera Apostolica per la bolla di Clemente Ottavo chiamata de' Baroni, della quale si tratta di sotto nel cap. tri-

trigeſimo quinto compri li Feudi poſſeduti da' Baroni, che ſi vendano ad iſtanza di credtiori per rimediare in tal modo alla potenza, per la quale non ſi trovino compratori; in tal caſo non cadono ſotto queſta proibizione, finchè dopo tre anni ne ſegua la formal' incamerazione, la qual ſeguita, ſi fa luogo a quella.

Reſta tuttavia il dubbio, ſe cadano ſotto l' iſteſſa proibizione quei caſtelli, e luoghi giuriſdizionali che s' acquiſtino alla Camera Apoſtolica per via di confiſcazione ſeguita per cauſa di qualche delitto; maggiormente quando foſſero poſſeduti in ragione di beni Allodiali più che di Feudali, ſecondo quelle ſpecie di beni, de' quali ſi diſcorre di ſotto nel capitolo trigeſimo quarto.

Ed in ciò qualche ſcrittore ha creduto più vera la negativa, quaſi che altro ſia la devoluzione, ed altro la confiſcazione; maggiormente quando ciò non ſegua per Felonia, e per intrinſeca natura, overo per condizione del Feudo, ma per delitto privato; in maniera che il fiſco faccia figura d' erede del delinquente, per la ragione, che le confiſcazioni ſiano frutto della giuriſdizione.

Eſsendo queſt' articolo nuovo, e non ancor deciſo, io non intendo porvi bocca, nè di aſsumere la parte di Giudice in deciderlo; che però laſciando l' intiero luogo alla verità, e diſcorrendo dell' articolo piuttoſto per una ſpecie di curioſità, e per una tal qual notizia, per dar adito agl' altri d' indagarne la verità; crederei, che ſi doveſse camminare con la diſtinzione; cioè, che, o ſi tratta di quella confiſcazione, la quale ſi faceſse a tempo, durante ſolamente la vita, overo la ragione del delinquente; come occorre in quelle confiſcazioni, che ſi fanno nelle robbe ſoggette a fideicommiſso, overo ad inveſtitura di patto, e providenza, poſsedute da quei delinquenti, li quali tuttavia ſopravivano; come condannati al bando capitale ed alla confiſcazione in contumacia, perchè ſiano aſsenti; o pure che per grazia ſiano condennati a carcere perpetuo; overo che in altro modo ſia loro condonata la vita, reſtando però ferma la confiſcazione; ed in tal caſo entri bene la ſuddetta opinione, che non entri la proibizione ſuddetta; poichè in ſoſtanza ſi verifica quel che i Giuriſti dicono nelli Baroni, e Signori inferiori, che la confiſcazione ſia frutto del Feudo, e della giuriſdizione.

Ma ſe ſi tratti d' una confiſcazione totale, e perpetua della proprietà, ſicchè l' inveſtitura, overo altra conceſſione s' eſtingua, e non abbia maggior durazione; in tal caſo la proibizione debba entrare; atteſocchè comunque ſegua la confiſcazione, anche per delitti privati, ne reſulterà l' iſteſso effetto, cioè che il membro già diviſo ritorni all' unità del ſuo corpo, in quel modo, che ceſsando il corſo del rivolo derivato dal fonte, overo dal lago, queſto riacqui-

ſti

ſti la ſua antica integrità. Onde il concederlo di nuovo formale importerebbe nova infeudazione.

Ed in tanto, anche in caſo di caducità, overo di confiſcazione per l'iſteſso connatural delitto della felonia, overo per altra cauſa, non entra la proibizione di queſte bolle, in quanto che non ne ſia ancor ſeguita l'incorporazione; ma tuttavia de fatto continui nel ſuo poſseſso il Feudatario, ſicchè 'l rimettere a lui, overo ad altre compreſo nell'inveſtitura l'incorſa caducità, in effetto non importi nuova infeudazione, ma piuttoſto una remiſſione di pena non eſeguita, ſicchè per una remozione d'oſtacolo continui l'inveſtitura antica; e nella maniera che abbiamo nell' alienazione de'beni di Chieſa, con caſi ſimili.

F
Di ciò ſi parla nel diſc. 5. di queſto lib.

CA-

CAPITOLO DECIMO

Delle perſone, le quali poſſano, o non poſſano eſſer' infeudate, e che ſieno capaci, o incapaci dell' acquiſto, e retenzione de'Feudi; e particolarmente dell' incapacità de' Chierici, ed altre perſone Eccleſiaſtiche Secolari, e Regolari, e de' Cavalieri.

SOMMARIO.

1 *La regola generale è; che ognuno è capace d'eſſer infeudato.*
2 *Della diſtinzione, mediante la quale ſi deve conoſcere detta capacità.*
3 *Dell' incapacità de' Chierici ſecolari, e regolari d' aver Feudi.*
4 *Per la milizia, o pe'l Feudo Secolare ſi perde la penſione Eccleſiaſtica.*
5 *Se le leggi feudali, le quali eſcludono i chierici, ſiano contro l'immunità Eccleſiaſtica.*
6 *Li Chierici, e Religioſi ſi poſſono eſcludere dalli Fideicommiſſi, e maggioraſchi.*
7 *Che le Chieſe, e perſone eccleſiaſtiche ſiano ſoggette al Principe Secolare per ragion del Feudo.*
8 *Dell' incapacità del chierico d' ordini Sacri, o profeſſo ſolennemente.*
9 *Può però eſſer diſpenſato dal Principe.*
10 *Come cammini l' incapacità del chierico d' ordini minori.*
11 *Nelli Regolari profeſſi, che vivono ne' chioſtri, l' incapacità è certa.*
12 *Se cammini nelli profeſſi delle Religioni militari, e de' Cavalieri.*
13 *A Cavalieri, benchè incapaci, ſi ſuole diſpenſare più facilmente.*
14 *Il Principe ſovrano può render capaci de' feudi li chierici.*
15 *Oggidì non ſi dubbita più della podeſtà, ma ſolo le queſtioni ſono ſopra la volontà.*
16 *Li Chierici, e Religioſi ſono capaci de' Feudi conceduti alle Chieſe.*
17 *Nelli Feudi dello Stato Eccleſiaſtico ſono capaci li Chierici.*
18 *E quando vi ſia la conſuetudine,*
19 *Se li Cardinali ſiano capaci di quei Feudi, li quali non abbiano peſo di ſervizio perſonale.*

CAP. X.

1 A stessa regola generale accennata di sopra per la capacità attiva d'infeudare cammina molto più nella capacità passiva; cioè, che ognuno sia capace d'esser infeudato, quando non sia proibito dalla legge; Queste generalità però così vaghe poco servono per la pratica, che desidera la specialità per i casi precisi, de' quali si tratta; giovando la generalità solamente per poter dire, che sia fondata l'intenzione di quello, il quale abbia questa per se, fin tanto che da quello, che allega l'incapacità, come limitazione, questa si provi; perchè in dubbio non si presume.

Per notizia dunque delle persone capaci, o incapaci de' Feudi bisogna primieramente ricorrere alla medesima distinzione accennata nel capitolo precedente, sopra la capacità attiva, ed anco all'altra 2 distinzione accennata altrove tra li Feudi veri, e proprj, li quali vanno regolati con le leggi feudali, e gl'improprj totalmente corrotti, li quali vanno regolati con la ragion comune, come robbe indifferenti, ed allodiali (conforme in effetto si stimano) avendo solamente del Feudo il solo vocabolo, o la denominazione, e qualche picciolo effetto largo, e remoto.

Restringendosi dunque alla prima sorte de' Feudi veri, proprj, e nobili, li quali importino milizia, e facciano il feudatario Barone, e soldato del prim' ordine col peso di fedeltà, e servizio personale, il quale anche resti dovuto nell'occorrenze straordinarie del Principe; non ostante che per consuetudine, overo per legge dell' investitura il servizio ordinario, e corrente sia commutato in qualche prestazione reale, come più volte si è accennato.

Se ne stimano primieramente incapaci li chierici, tanto se siano secolari, quanto regolari; perchè così espressamente dispongo- 3 no le leggi, overo le consuetudini feudali, delle quali se ne assegna dopia ragione: Una, cioè, che essendo il Feudo milizia secolare, questa è incongrua alli chierici, li quali sono ascritti alla milizia celeste, overo ecclesiastica. A

A *In questo lib. nel disc. 16. 17. e 54. lib. 13. disc. 47. e 48.*

E ciò è tanto vero, che se un chierico, il quale sia in istato retrattabile, diventi soldato, overo feudatario di un secolare; in 4 tal caso, per la ragione di mettersi in istato incompatibile col chiericato, perde li benefizj, e le pensioni ecclesiastiche; come si dice nel libro decimo terzo, dove si tratta delle pensioni con le dichiarazioni ivi contenute. B

B *Nel detto disc. 47. e 48. lib. 13*

L'altra ragione di detta incapacità nasce dalla volontà dell' infeudante di non dare il Feudo a persona, la quale non sia suo suddi-

suddito, e che in caso d'infedeltà, overo di mancamento nel servizio, non possi da esso esser punita.

E sebbene alcuni Dottori vogliono, che queste leggi feudali, le quali escludono li chierici, come contrarie all'immunità, e libertà ecclesiastica, si debbano avere per nulle, ed irrite; nondimeno l'opinione contraria è più comunemente ricevuta in pratica per la chiara ragione, che questa esclusione non risulta per odio degli ecclesiastici, e dell'ordine chiericale, nè a questi si toglie quel che è suo, ma è una legge, overo condizione, la quale si presume apposta dall'infeudante alla robba sua, quando la dà in Feudo; così implicitamente dichiarando, che intende di darla solamente a laici, ed a suoi sudditi, richiedendosi però lo stato laicale, come qualità necessaria: Che però, non si escludono i chierici direttamente per causa del chiericato, ma consecutivamente; perchè non abbiano quella qualità, che l'infeudante ha prescritto alla robba sua, quando l'ha data in Feudo.

5

In quel modo che, secondo la più vera, e più ricevuta opinione, non è proibito a chi ordina un fidecommisso, overo maggiorasco per contratto, overo per ultima volontà, chiamare solamente li secolari, ed escludere li religiosi, ed anche li chierici secolari, per l'accennata ragione, che si chiamino solamente quelli, li quali abbiano la qualità di laico; e però non vi è ragione, che ciò proibisca nei Feudi. C

6

C *Libro 10. de fideicommissi disc.63. e più sequenti.*

La suddetta ragione è tanto vera, e probabile, che un Principe, il quale dà le sue Città, terre, e castelli in Feudo, deve auer i Feudatarj per sudditi al suo foro, quando si portino male nella fedeltà, overo nel governo de' vassalli a loro commessi, o pure nell'amministrazione del Feudo che quando anche il Feudo si conceda ad una Chiesa inferiore, o al suo Prelato, overo che se ne dispensi al chierico la successione, eretenzione; in tal caso, in quelle cose, le quali risguardano strettamente il Feudo, li sacri canoni rendono, e dichiarano suddito al foro ancorchè laicale dell'infeudante la stessa Chiesa, ed il suo Prelato, overo altro chierico, purchè però non s'eserciti detta giurisdizione nella persona. D

7

D *Nel detto disc. 54. e 60. di di questo lib.*

Si deve però aver riguardo, se lo stato clericale sia retrattabile, overo irretrattabile; perchè quando sia irretrattabile per gli ordini sacri ne' chierici secolari, overo per la solenne professione ne' regolari, ancorchè non costituiti in ordini sacri; in tal caso, l'inabilità è certa, non solo rispetto alla successione, e nuova assecuzione, ma anco rispetto alla retenzione di quel Feudo, che già possedesse; attesocchè seguito detto stato incompatibile, ed irretrattabile, ne risulta l'incapacità di poter succedere nel Feudo, overo l'acquistarlo in altro modo; anzi perde quelche aveva, come se fusse morto.

8

Quando però non vi ſia la diſpenſa del padrone del Feudo, il quale ſia Principe ſovrano con podeſtà di diſpenſare alle leggi, e toglier la ragione del terzo; per quel che ſi dice nel libro ſeguente de regali ſopra la podeſtà del Prencipe di togliere le ragioni del terzo.

9

In caſo poi, che lo ſtato ſia retrattabile, com' è il chiericato ſecolare ne' ſoli ordini minori, overo lo ſtato di novizio nelli religioſi; in tal caſo, ſe ſi tratta di Feudo già acquiſtato, e poſſeduto, quello non ſi perde, ma ſi ritiene; Ma in alcuni principati, ne' quali per le loro leggi, overo ſtili particolari non ſi permette in chierici, e perſone eccleſiaſtiche l'eſſercizio della giuriſdizione con ſecolari, ſe gli ſoſpende il poſſeſſo, overo amminiſtrazione del Feudo, e ſe gli preſcrive un termine competente a deliberare in quale ſtato penſi continuare; e non eleggendo nel termine prefinito lo ſtato, e vita ſecolare, ſe gli toglie il Feudo, il quale paſſa al legittimo ſucceſſore, overo al padrone.

10

Bensì, che in ciò non ſi può coſtituire certa regola, dipendendo (come ſi è detto) in gran parte dalle leggi, e ſtili particolari de' principati, o de' tribunali.

Riſpetto poi alla nuova ſucceſſione: In rigore di leggi feudali ſi dovrebbe attendere la capacità in tempo, che ſi fa il caſo della ſucceſſione; e conſeguentemente il chierico, ancorchè in ſtato retrattabile, dovrebbe reſtarne eſcluſo, apprendoſi la ſucceſſione all'altro, il quale in quel tempo ſi ritrova capace in grado ſucceſſibile.

E
In queſto lib. nelli diſcorſi 16. 17. e 54.

Ma la più comune oſſervanza fondata in una certa equità molto ragionevole porta il contrario; cioè, che dimandando il chierico al Principe un termine competente a deliberare ſopra il ſuo ſtato, non ſe gli ſuol denegare, tenendo in tanto ſoſpeſa la ſucceſſione: Ma parimente in ciò non ſi dà regola certa, dipendendo anche il tutto dalli ſtili, e leggi particolari. E

Procede tutto ciò che s' è detto, riſpetto a i Religioſi, in quelli, li quali tanto di ragione, quanto di fatto ſono comunemente reputati tali; come ſono quei religioſi, li quali collegialmente vivono ne' chioſtri, overo negli eremi, che diciamo Monaſterj, overo Conventi, o caſe regolari ſotto un Superiore in diſciplina regolare; eſſendo queſti, non ſolo incapaci di dominio, e di poſſeſſo privato, e di amminiſtrazione ſecolare, ma anco inabili al ſervizio feudale.

11

Cade però la queſtione in quelle perſone, le quali profeſſando qualche milizia, overo inſtituto religioſo, overo eccleſiaſtico, de fatto vivono da ſecolari, ed il loro iſtituto è di ſoldati; come per eſempio, ſono i cavalieri della Religione di S. Gio: Geroſolimitano, li

12

quali anticamente si dicevano di Rodi, ed oggi si dicono di Malta, ed anco sono li Cavalieri di S. Stefano, e de' Santi Maurizio, e Lazaro in Italia; di San Giacomo di Spata, di Calatrava, e d'Alcantara in Ispàgna; Di Cristo in Portogallo; e dell'ordine Teutonico in Germania; e simili. Se, quando questi siano professori, debbano dirsi religiosi, ed incapaci, o nò. Ed in ciò si ha gran varietà di opinioni.

Poichè alcuni indifferentemente credono, che siano capaci; nel modo ch'è ogni secolare. Attesocchè cessa la ragione dell'impedimento al servizio militare, mentre il principal istituto loro è la milizia: Ed altri all'incontro tengono l'opposto; attesocchè posta la professione, entra il chiericato, overo almeno la qualità ecclesiastica equipotente, la qual'è cosa opposta alla milizia secolare.

Si crede però, secondo il più comune, e probabil senso de' Dottori corroborato dalla pratica, che dove concorra la ricevuta; e chiara osservanza affermativa, overo negativa, a queste debba deferirsi: Quando poi questa sia dubbia; in maniera che si debba ricorrere a quel, che ne disponga la legge; in tal caso si debba distinguere.

Cioè che; o si tratta di quelle Religioni militari, nelle quali si professino solamente i voti formali di castità, povertà, ed obbedienza, in maniera che diventino veri religiosi incapaci di posseder cos'alcuna in particolare, se non quando da superiori se gli conceda l'uso, che però diventino intestabili, e veri obbedienziarj, come per esempio, è la detta Religione di S. Gio: Gerosolimitano, oggidì volgarmente chiamata di Malta: Ed in questi, quando non suffraghi la consuetudine contraria, cammina la stessa incapacità, che negli altri religiosi professi; perchè a tutti gli effetti sono veramente tali.

E sebbene anche di questi il principal istituto è la milizia, ch'è il requisito necessario, e proprio del Feudo: Nondimeno pare che tuttavia cammini l'impedimento; perchè l'una milizia è spirituale per difesa della fede contro gl'infedeli; e l'altra è milizia meramente temporale: Ed anco perchè questi religiosi professi non possono militare in servizio d'altri Principi senza licenza del loro G. Maestro, overo del Papa; e come veri religiosi, ed ecclesiastici sono senza dubbio esenti totalmente dal foro, e giurisdizione de' Principi secolari nella stessa maniera, che sono li chierici in *sacris*, e gli altri religiosi professi.

Bensì che questa circostanza d' attendere all'armi senza scandolo, e di vivere nel secolo in case private ad uso de' secolari cagiona, che li Principi dispensino a questi Cavalieri la successione, e retenzione de' Feudi assai più facilmente, di quel che facciano a' chierici

secolari,

ſecolari, a' quali con maggior difficoltà ciò ſi concede: In niun modo però a Religioſi profeſſi Clauſtrali (parlando ſempre in particolare ed in ragion privata)

Se poi ſi tratti di quelle milizie, nelle quali non cammini detta ragione delli tre voti ſolenni, particolarmente di quelli di caſtità, e povertà, in maniera che reſtino teſtabili, e capaci ad avér dominio de' beni in particolare, e di poterne liberamente diſporre, in vita, ed in morte; come ſono in Italia li ſuddetti cavalieri di S. Stefano, e de SS. Maurizio, e Lazaro, e ſimili; ed in Spagna quelli di S. Giacomo di Spata, di Calatrava, e di Alcantara, e ſimili: (laſciando da parte la queſtione ſe ſiano perſone eccleſiaſtiche per l'eſenzione del foro, e dalle leggi laicali, del che ſi parla al terzo libro della giuriſdizione) l'uſo commune inſegna, che ſiano capaci de' Feudi; atteſocchè non ſono religioſi in quella ſtretta maniera, che ſono i detti Cavalieri di Malta. F

F *Nel detto diſcorſo 16. di queſto libro.*

In più caſi ceſſa queſta incapacità de' chierici, e perſone eccleſiaſtiche; Primieramente quando vi ſia diſpenſa del medeſimo Principe infeudante, il quale abbia piena ragione di ſovrano con facoltà di derogare, overo diſpenſare alle leggi, e pregiudicar al terzo, al quale come capace, ſarebbe per tal incapacità dovuto il Feudo: Non dubitandoſi della podeſtà come ſi dice di ſotto nel lib. ſeguente de' Regali, ed anco dove ſi tratta di queſta podeſtà di togliere la ragione del terzo.

Quindi ſiegue, che il foro giudiziario in queſte diſpenſe, le quali ſi concedono da chi nel ſuo dominio ſia ſovrano, non tratta più quelle queſtioni di podeſtà, le quali furono trattate dagli antichi, ma ſolamente quelle della volontà, e della ſorrezione ed obrezione: Nel che non ſi dà regola certa, e generale, dipendendone la deciſione dalle circoſtanze del caſo individuale, dalle quali ſi deve cavare la veriſimile, overo inveriſimile volontà del Principe concedente. 15

Secondariamente, quando ſiano Feudi conceduti a Chieſe, overo a Monaſterj, in nome de quali li poſſeggano, e li amminiſtrino i Prelati, overo Rettori, ancorchè ſiano chierici in *ſacris* o Religioſi profeſſi; perchè in tal caſo quelli ne ſono capaci. 16

E quindi naſce l' equivoco d' alcuni, li quali credono, che i Cavalieri Geroſolimitani ſiano capaci de' Feudi, ſtante che molti Priori, e Balì, è Comendatori poſſedano Terre, e luoghi abitati con imperio, e con giuriſdizione ne' vaſſalli: Atteſocchè in tal caſo il Feudo non è poſſeduto dalla perſona del Prelato, overo del chierico con ragion privata, ma è poſſeduto dalla Chieſa, in nome della quale l'amminiſtra quel Prelato, o Rettore, ò Comendatore.

La terza limitazione cammina nelli Feudi di quel dominio temporale

temporale della Chiesa Romana, e del Papa, che volgarmente diciamo *Stato Ecclesiastico immediato*; e ciò per la ragione molto congrua, che al Papa come Principe ecclesiastico è lecito anco a chierici, e ad altre persone ecclesiastiche dar loro il servizio militare, ne vi concorrono quelle ripugnanze, che si scorgono con li Principi secolari. G

G *Nelli luoghi suddetti, e particolarmente nel discorso* 46. *e* 48. *del l.* 13.

18 E la quarta è quella della consuetudine, alla quale, quando sia legittima, cede ogni legge scritta positiva.

19 Sogliono alcuni limitare questa proibizione a rispetto de' Cardinali: Ma ciò contiene un equivoco cagionato da alcune dottrine, le quali fermano la detta capacità de' chierici nello Stato Ecclesiastico per rispetto che il caso ivi portava, che il chierico primogenito, al quale per ordine dell' investitura dovevasi la successione del Feudo, era un Cardinale, cioè Farnese (il quale fù poi Papa Paolo III.) Ma non per ciò si può generalmente inferir ad ogni Cardinale; perchè in niuna parte delle leggi feudali si trova attribuita questa prerogativa alla dignità Cardinalizia. H

H *Nel detto dis.* 54. *di questo libro, e nelli detti dis.* 47. *e* 48. *del libro* 13.

20 Danno altri una limitazione generale, quando si tratti di Feudo, il quale non abbia annesso servizio alcuno personale, ma solo reale, il quale egualmente si può pagare dal chierico, che dal laico: Ma questo parimente contiene un equivoco; attesochè in tal caso (come di sopra si è detto) la capacità de' chierici, e di altri incapaci non nasce per limitazione della regola, ma perchè siamo totalmente fuori di detta regola proibitiva; mentre quella solamente ha luogo ne' Feudi proprj, e veri, li quali hanno sempre di sua natura annesso abitualmente il peso del servizio militare, e della formale fedeltà; ancorchè per uso, overo per legge dell' investitura si paghi qualche servizio reale: Sicchè quando si tratta di quei Feudi, a' quali non sovrasta altro peso, che il reale, in tal caso in effetto non si dicono Feudi, ma beni allodiali indifferenti, così abusivamente chiamati, e conseguentemente non cadono sotto la proibizione.

CA-

CAPITOLO UNDECIMO.

Dell' incapacità delle donne, e de' baſtardi, e d'altre perſone incapaci.

S O M M A R I O.

1 *Dell' incapacità delle donne.*
2 *Dell' incapacità de' baſtardi, e quando giovi la legitimazione.*
3 *Dell' altre incapacità de' muti, ſordi, e pazzi.*
4 *Se l' eſiſtenza dell' incapace operi a benefizio di ſuo fratello capace, benchè minore.*

C A P. XI.

L' Altra incapacità de' Feudi veri e proprj, ſecondo le leggi, overo le conſuetudini generali de' Feudi, e quella delle donne, come non atte alla milizia, ed al ſervizio militare, il quale ſi ſtima ſoſtanziale requiſito del Feudo vero, e proprio; a tal ſegno, che quando ſi dia il caſo, che per l'inveſtitura, overo in altro modo, le femmine foſſero abilitate, alcuni credono, che da ciò riſulti la corruzzione, overo l' impropriazione del Feudo: Ma come di ſopra s' è accennato ſi crede ciò un'equivoco chiaro, mentre de fatto vediamo molti Feudi, anco regali, e maggiori, che ſono femminini; e però ſi dicono impropriati, ſolamente in queſta, overo in altra ſimil parte alterativa.

Si limita parimente queſta regola, quando la legge dell' inveſtitura, overo la diſpenſa del Principe, o la legge del principato, diſponga alrrimente; come particolarmente ſi verifica nelli Feudi delli due Regni di Napoli, e di Sicilia, che non ſolo le femmine ne ſono capaci, ma per la prerogativa della linea, overo del grado ſono preferite a' maſchi, come s' accenna di ſopra, ed anco di ſotto, trattando delle ſucceſſioni.

Gl' illegittimi, li quali volgarmente diciamo baſtardi, ed anco li loro diſcendenti, ancorchè legittimi, come di radice infetta, ſono parimente incapaci de' Feudi veri, e proprj, nelli quali ſuccedono gli eredi legittimi del ſangue, ſotto nome de' quali, non vengono gl' illegittimi: E ciò non ha dubbio alcuno, mentre la macchia non ſia tolta per mezzo di legittimazione; ma quando queſta vi concorra, ſi diſtingue tra quella, che ſiegue per il ſuſſeguente matri-

trimonio: e l'altra per grazia, o dispensa, che volgarmente si dice per rescritto.

Rispetto alla prima sorte di legittimazione: Quando vi concorrano gli estremi abili, in maniera che per le regole legali abbia luogo la retrotrazione; perchè costi bene della filiazione, e che nel tempo della concezione, tra il padre, e la madre, vi potesse esser valido, e legittimo matrimonio. In tal caso, conforme a tutti gli effetti delle successioni fideicommissarie, ed altre, questi legittimati si hanno per veri legittimi, e niente differiscono da quelli, li quali veramente siano nati di legittimo matrimonio, e così anco succedono ne' Feudi.

Cadendo solamente la difficoltà, quando sia matrimonio celebrato in frode, overo che l'investitura desideri la concezione, o la procreazione in costanza di matrimonio; nel che non si ha legge particolare de' Feudi, ma si cammina con le medesime regole di ragion comune, con le quali si cammina ne' fideicommissi, ed altre successioni pregiudiziali al terzo, e non dipendenti dalla libera volontà del Padre: Bensì che ne' Feudi nobili, e qualificati si cammina in ciò con qualche maggior circospezione.

Quanto poi all'altra sorte di legittimati per privilegio, che si dicono *per rescritto*, entra la distinzione che: O si tratta di legittimazioni concedute da Magistrati, e da altri inferiori, li quali non abbiano le ragioni di Principe sovrano, con podestà di dispensare alle leggi, e di togliere le ragioni del terzo, ed in tal caso è certo, che questa non basta; ma se sarà del Principe sotto il principato del quale sia il Feudo, dipende la decisione dalla natura, overo qualità della legittimazione; attesocchè se sia in forma ampla senza qualificazione, o restrizione alcuna, in maniera che il Principe dica restituire l'illegittimo in tutto, e per tutto agli legittimi natali, come se veramente da questi fosse nato, overo procreato, nè per le circostanze del fatto la grazia patisca defetto d'intenzione, o di surrezione; ed in tal caso basta anche per li Feudi, molto più quando di questi ne faccia anco menzione: In concorso però d'agnati transversali, non già degli altri figliuoli veramente legittimi, e naturali per matrimonio, che però si stima più ampia, e più operativa la legittimazione per il susseguente matrimonio; ma se sia qualificata, overo ristretta da qualche clausula, o parola, dalla quale apparisca della volontà del Principe legittimante di non pregiudicar al terzo, allora non basta.

E sebbene a gli altri effetti nelli beni indifferenti (secondo un opinione) la legittimazione ottenuta da un Principe possa giovare per li beni esistenti in altri principati, del che si tratta nel libro decimo de fideicommissi, e nell'undecimo delle successioni ab intestato;

nondimeno nelli Feudi la pratica pare, che porti il contrario, che ſi attenda la ſola legittimazione di quel Principe, ſotto il dominio del quale ſia il Feudo, e non d'altro Principe; ancorchè il medeſimo principato aveſſe qualche ſovranità, perchè foſſe padrone diretto, e mediato, come infeudante, quando ſia Feudo regale, e di dignità con ragione di principato. I

Degli legittimi, e delli legittimati in queſto lib. nel diſc. 15., e nel l. 2. nel diſ. 148.

Col medeſimo ſuppoſto, che non oſti in contrario legge, overo conſuetudine, o diſpenſa particolare, ma camminando con le 3 leggi generali de' Feudi, ſono inabilitati il muto, il ſordo, il pazzo, il reo di leſa maeſtà Divina, ed umana, il bandito capitale, lo ſcomunicato, e ſimili.

Cade però ingegnoſa queſtione; ſe concorrendo alla ſucceſſione del Feudo individuo perſone di due linee, e generi di egual grado, e ſeſſo, in maniera che tra loro vada ſolamente atteſa la prerogativa dell'età; e portando il caſo, che in una linea, 4 o genere vi ſia il maggior nato, il qual ſia ſordo, e muto, overo pazzo, o chierico, o in altro modo inabile; ed un altro capace, il quale ſia minore d'età a quello dell'altra linea, overo genere, il quale però ſia minore del primo, e ſia maggiore del ſecondo. Se l'eſiſtenza de fatto del primo, ancorchè inabile, impediſca il minore dell'altra linea, o genere, in maniera che dia luogo alla ſucceſſione del fratello minore; e benchè il caſo non ſia ſtato ancora formalmente diſcuſſo, nè deciſo; nondimeno pare, che l'opinione ſavorevole a queſta linea, dov' è de fatto il maggior nato, abbia molto del probabile; atteſocchè abitualmente la ſucceſſione ſi differiſce al maggior nato, per l'impedimento del quale, iſtantaneamente occultando l'acquiſto, e la ſucceſſione, paſſi à ſuo fratello. L

L

Si accenna nel diſc. 13. e nella deciſione di Sicilia in queſto libro.

CA-

CAPITOLO DUODECIMO.

Delli pesi, e servizj, a' quali è obbligato il feudatario verso l'infeudante; ed all'incontro delli pesi del Padrone, ed infeudante verso l'infeudato.

SOMMARIO.

1 *Dell'obbligo del servizio personale, che porta seco il Feudo, e se il servizio reale faccia cessare dett' obbligo, overo corrompa il Feudo.*
2 *Della pena, che s'incorre per non dare detto servizio.*
3 *Se uno sia feudatario di più Signori, a chi sia obbligato più tosto servire.*
4 *Il servizio si deve all'immediato più che al mediato.*
5 *Dell'obbligo, che ha il padrone di difendere il feudatario; e delle spese, che si facciano per la difesa, o ricuperazione dall'uno, o dall'altro, se si repetano.*

CAP. XII.

1 Econdo le leggi, o le consuetudini generali de' Feudi, dicendosi il feudatario soldato, e fedele dell'infeudante, quindi nasce, che oltre il peso della fedeltà, principalment è tenuto servirlo personalmente nella guerra; che però da questa necessità del servizio personale è derivata l'incapacità de' chierici, e delle donne, e di quelli, li quali patiscono infermità perpetua impeditiva dell'uso libero de' membri necessario al servizio militare; stimandosi tanto connaturale al Feudo il servizio personale, che quando non si dia, ma che si dia reale in qualche annua prestazione in denaro, o in altra robba, molti credano, che perciò si corrompa la vera, e propria natura del Feudo, e diventi Feudo improprio da regolarsi secondo la natura de' beni allodiali indifferenti, conforme di sopra si è accennato.

Questo però (come altre volte si è detto) è un error manifesto; attesocchè nelli principati, per lo più pacifici, come particolarmente è quello del Papa nel suo dominio temporale, l'uso per lo più porta, che il servizio feudale in recognizione dell'infeudante si paghi con qualche annua recognizione reale.

E nelli Regni delle due Sicilie, particolarmente della citeriore, che volgarmente si dice di Napoli, per antica consuetudine si è

comutato in un annua preſtazione di denaro, a proporzione della qualità del Feudo, e delle ſue rendite, la quale ivi vien chiamata con un vocabolo barbaro *adoa*; nè perciò ſi corrompe la natura de' Feudi, e proprj, nè quelli ceſſano d' eſſer tali; mentre tuttavia portano l'obbligo della fedeltà, ed anco quello del ſervizio perſonale negli urgenti, e ſtraordinarj biſogni, e particolarmente, quando l'infeudante andaſſe perſonalmente all'eſercito.

Laſciando il luogo alla verità ſe queſt'obbligo cammini, ò nò nelli Feudi maggiori, e del prim'ordine, li quali ſi dicono regali, e di vera dignità; mentre per lo più pare che la pratica de fatto provi il contrario.

2 Mancando il feudatario dalla preſtazione del detto ſervizio perſonale, o reale reſpettivamente, in iſtretto rigore incorre la caducità, conforme ſi dice di ſotto nel capitolo 31. dove ſi tratta delle caducità, e devoluzioni: Però in ciò biſogna deferire al coſtume, overo alle leggi, e ſtili del principato, come ivi ſi accenna, dove ſi tratta ancora dell'altra caducità, la quale s'incorre per l'inoſſervanza della fedeltà, la quale da feudiſti ſi dice *fellonia*.

3 Frequentemente il caſo porta, che una medeſima perſona ſia feudatario di più Principi; per lo che naſce la queſtione, s'eſſendo da eſſi nel medeſimo tempo ricercato a ſervire, a chi ſia tenuto piuttoſto ubbidire, e ſervire; mentre eſſendo la perſona materiale individua, ſi rende impoſſibile il potere perſonalmente ſervire a due, o più; ancorchè per finzione di legge ſiano ſtimate più, e diverſe perſone formalmente diſtinte, e tanti quanti ſono li Feudi: Atteſocchè queſto cammina bene agli altri effetti capaci della detta finzione, per la quale il Feudo ſi dice un uomo muto, ſordo, e ſtroppio, il quale non può operare da ſe ſteſſo, ma opera per mezzo del ſuo poſſeſſore; e però quanti Feudi ſono, tante ſono le perſone. Ma ciò non è praticabile nelle coſe meramente perſonali; poichè la perſona naturalmente è una, ed individua, nè contro la verità naturale può operare la finzione della legge.

Queſto punto, più per qualche riſpetto prudenziale, che per gran difficoltà legale, non è facile a ricevere la deciſione; che però ſe ne riſerva il luogo alla verità, ed all'oſſervanza, overo allo ſtile del principato: Ma quando ſi aveſſe da parlare da puro Legiſta in aſtratto, o pure da referire quelche i Legiſti ne dicono; pare che concordino più comunemente i Dottori, che debba eſſer ſervito quello, il quale ſia il Signore naturale della perſona per ragione dell'origine, e del domicilio; overo in concorſo di più Signori non naturali quello, nel dominio del quale ſia il Feudo maggiore, e molto più ſe fuſſero più Feudi.

4 In concorſo poi di più padroni del medeſimo Feudo, uno de quali ſia mediato, e l'altro immediato, il vaſſallo, il quale in queſto

caſo,

caſo, ſi dice piuttoſto ſuffeudatario, che feudatario, deve ſervire il Signore immediato, per eſſer queſto il ſuo Autore. Quando però fatta la ſubinfeudazione, gli reſti parte di dominio, e di ſuperiorità nel Feudo; non già quando ſe ne ſpogli affatto; poichè in tal caſo, il mediato reſta immediato, ſecondo la diſtinzione, della quale ſi hà nel capitolo 26. ſopra li ſuffeudi.

All'incontro il padrone, overo l'infeudante ha obbligo di proteggere, e di difendere il feudatario; e ſe per tal difeſa faceſſe delle ſpeſe, non le ripete. Anzi ſe lo ſteſſo feudatario per ricuperare, o per difendere il Feudo faceſſe ſpeſe notabili; in caſo di devoluzione, overo paſſaggio ad altra linea, le ripete, come ſi dice di ſotto nel cap. 33. delle detrazioni; quando però la ricuperazione, overo la difeſa porti ſeco il ſervizio del padron diretto, e per conſervazione del ſuo dominio, e ſovranità; cioè, che un nemico del padrone, overo un'altro occupatore l'aveſſe invaſo, o voleſſe invaderlo, per renderſene padrone independentemente dall'infeudante; non già quando ſia la difeſa, o ricuperazione per intereſſe proprio del feudatario; che però la lite publica, o privata ſia ſopra la ſola pertinenza, o poſſeſſo del Feudo, ſenza controvertere il dominio, e ragione dell'infeudante nel ſuo diretto dominio, e ſovranità; o pure che ſiano ſpeſe piccole, ed ordinarie, e correnti, che ſieno connaturali al Feudo, e da doverſi fare con i frutti, e con altri emolumenti del medeſimo Feudo. A

A *Se ne parla in queſto lib. nel diſc. 57. e 76. e nel l. 4. dell' Enfiteuſi nel diſc. 12.*

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Quali cose caschino sotto l'investitura, e concessione feudale. E particolarmente, se li regali s'intendano conceduti al feudatario, overo riservati all'infeudante. E se essendo conceduti ad uno, passino a gli altri, che ne siano novamente investiti.

SOMMARIO.

1 *Li Feudi regali, e di vera dignità portano una specie di Principato sovrano.*
2 *Che cosa resti all'infeudante.*
3 *Quali siano li regali maggiori, e se questi spettino a feudatarj anche regali, e di dignità.*
4 *Alli Feudatarj minori, che si dicono Baroni, non spettano li regali, e quando ad essi spettino.*
5 *Si dichiara in qual caso al Feudatario, overo al Barone spettino anche li regali, ed altre cose, le quali ordinariamente se gli negano.*
6 *Della ragione della differenza.*
7 *Se le regalie, ed altre prerogative concedute ad un Feudatario passino al successore investito di nuovo dopo la devoluzione.*
8 *Che il Feudo sia un uomo muto, e sordo; e degli effetti, che ne risultano, e quali ragioni ritenga il Feudo, non ostante la devoluzione.*
9 *Se il titolo s'estingua con la devoluzione del Feudo.*
10 *Come si conosca, se la nuova concessione sia come la prima.*
11 *Quando le ragioni sieno reali, e quando personali.*
12 *Se il proibire la caccia, overo il cacciare in quel d'altri, sia di ragione reale del Feudo.*
13 *Se li beni allodiali posseduti dal Feudatario, e devoluti all'infeudante caschino sotto la nuova concessione del Feudo.*

CA-

C A P. XIII.

1 PEnde la decisione di tal questione dalla natura, overo dalla qualità del Feudo: Poichè se sia Feudo regale, e di vera dignità, che diciamo del prim' ordine, con piena ragione di principato; secondo la distinzione di sopra accennata, in tal caso, quando la legge particolare dell' investitura, o quella del principato, overo l' osservanza, non disponga altrimente; per la regola generale così indotta dall' uso, almeno d'Italia, vengono l' imperio, e la piena giurisdizione de' vassalli con li regali, anche maggiori, e connaturali a' Principi sovrani; attesocchè, per tali vengono stimati questi Feudatarj, li quali perciò hanno nel loro Feudo, o principato tutto quello, che (conforme li Giuristi dicono) abbia l' Imperadore nel suo Imperio; eccettuatone il dominio diretto, ch'alcuni dicono alto, altri altissimo, per rispetto di quell'alto, che si considera nel medesimo feudatario a comparazione de' suoi Baroni, e suffeudatarj:

2 Restando all' infeudante il detto alto, overo altissimo dominio con quella superiorità, la quale volgarmente si dice sovranità, per distinguer'il padrone dal feudatario, e per la recognizione col servizio reale, ovvero personale dovuto secondo la legge dell'investitura, con la facoltà di giudicare sopra la pertinenza del Feudo, e con altre simili remote, e piuttosto abituali, che pratiche, ed effettive giurisdizioni, e prerogative.

3 Poichè sebbene alcuni Giuristi, e particolarmente gli Oltramontani credono, ch' indifferentemente a' feudatarj, ancorchè maggiori, e di vera dignità non spettino alcuni regali maggiori, come particolarmente sono. La facoltà di far guerra publica, overo leghe. L'imporre gabelle. Il dare le represaglie. Il dispensare alle leggi. Il togliere la ragione del terzo, e cose simili, delle quali si tratta nel libro seguente de' regali, dov' è la loro sede; nondimeno per l'uso comune, particolarmente ne' feudatarj maggiori, che diciamo Principi, overo Potentati d'Italia; la pratica insegna il contrario; quando la legge particolare dell' investitura più stretta, overo la legge scritta, o non scritta dell' infeudante; o la natura del Feudo regolata dall' uso non disponga diversamente.

4 Se poi si tratti de' Feudi inferiori, e più subordinati al Principe infeudante, come sono quelli de' Baroni, anche titolati abusivi, secondo le distinzioni più volte accennate; in tal caso la regola è in contrario; comprovata anco dalla pratica, ed uso più comu-

comune, che per lo più, quando la legge particolare dell'investitura, overo la consuetudine del Feudo, overo le leggi del paese non portino altrimente, li regali non s'intendono conceduti, ma restano riservati al Principe infeudante: Che però li Baroni non hanno l'uso de' regali, se non apparisca il contrario dall' investitura, o da altro privilegio del Principe sovrano; overo che ne abbiano un possesso immemorabile, o centenario senza principio vizioso, in vigore del quale sia loro lecito allegare il privilegio, overo ogn'altro titolo migliore, conforme si dice nella materia de' regali.

Ciò cammina in quei Feudi, li quali per verità, e de fatto dal Principe si concedono delle sue Città, terre, castelli, e luoghi a suoi vassalli, overo ad altri, ch' in questo modo li costituisca tali: ma non già in que' Feudi, li quali sieno tali per una finzione, ed intellettual'operazione della legge, e non per verità naturale; come sono quelle Città, terre, castelli, e luoghi, li quali da qualche signore si posseggano come liberi, ed indipendenti in quel vero allodio, pel quale si riconosca solo Iddio in superiore con tutti i regali, e con altre ragioni di sovrano signore; ma che, o per causa di protezione; overo perchè così l'astringa la forza maggiore, o per altro rispetto, riconosca le medesime sue Città, terre, castelli, o luoghi in Feudo da un' altro Principe, giurandogli fedeltà, e riconoscendolo per signore sovrano; poichè ciò opererà bene la traslazione dell' alto, e del diretto dominio con la sovranità, e con altre preeminenze, ma non toglie al possessore i regali, che già possedeva. A

5

A *In questo lib. nel disc. 63.*

La ragione della differenza tra l'un caso, e l'altro è chiara, altre volte accennata: Attesocchè, nel primo caso, l'infeudante è quello, il quale dona, e concede 'l suo all' infeudato, che però la concessione và intesa strettamente, sicchè non abbracci quel ch' è solito andar annesso al Principato, e non concedersi ad inferiori: Ed all'incontro, nel secondo caso l'infeudato è quello, che dona il suo all' infeudante, e però per la medesima ragione la concessione và intesa strettamente, sicchè sia quanto meno è possibile pregiudiziale, bastando, che operi l'effetto, per il quale ciò sia seguito: Quando però la legge dell'investitura, overo l'osservanza non porti altrimente.

6

Quando poi il caso dia, ch' ad un feudatario si conceda contro detta regola, overo contro il solito qualche regalia, o prerogativa; in tal caso cade la difficoltà, se devolvendosi 'l Feudo, e questo concedendosi di nuovo ad un' altro, senz' altra espressione, s' intenda dato con le medesime insolite, e maggiori giurisdizioni, e preeminenze. Scorgendosi in ciò qualche variazione tra Giuristi; poichè

7

sebbe-

sebbene più comunemente concordano nella distinzione, se la concessione sia reale, o personale; cioè che nel primo caso passi al nuovo feudatario, e non nel secondo, quasi che avendo il Feudo acquistato quella prerogativa, sempre la ritenga.

Nondimeno questa distinzione, anco a discorrerla in astratto, ha delle difficoltà, quando si tratti di Feudo già devoluto, in maniera che, dopo consumata la devoluzione, il Principe lo conceda di nuovo; Attesocchè essendo il Feudo ritornato all'antica sua causa, ed unità del principato, si è con quello confuso, appunto come un rivolo divertito dal fiume, overo dal lago, se si stagnasse; non potendosi dare quel Feudo, che importa servitù in potere del padrone, ed infeudante, mentre non può darsi servitù nella robba propria: E per conseguenza non può ritenere quelle prerogative di regalie, overo di giurisdizione, e preeminenze straordinarie, che avesse acquistate contro il medesimo Principe.

8 Poichè sebbene, conforme si è di sopra accennato, il Feudo si dice un uomo muto, e sordo, il quale parla, sente, ed opera per mezzo del feudatario, come suo ministro, ed organo, sicchè non cessa il suo essere già acquistato, che tuttavia conserva anche per il tempo, che per lite trà successori, overo per altro accidente stesse senza possessore: Appunto come sono le Chiese in tempo di sede vacante, o impedita per morte, o per assenza del Prelato; nondimeno ciò cammina bene finchè duri, e sia in essere la qualità, ed essenza di Feudo, perchè duri l'investitura B; ma non già quando questa sia spirata, mentre in tal caso quel Feudo si dice morto: Che però, quando il Principe lo concede di nuovo, questo sarà un uomo diverso novamente creato, ritenendo solamente quelle ragioni reali contro i terzi, le quali compatibilmente possano ritenersi anche dallo stesso Padron diretto.

B *Di questo caso si discorre nel lib. 3. delle preeminenze nel disc. 26*

9 Camminando lo stesso nelli titoli, o nelle dignità, attesocchè con la devoluzione si estinguono, overo si supprimono, non potendosi dar il caso, che della stessa Città o luogo uno sia Re, o Principe sovrano, e ne sia anco Duca, Marchese, o Conte. C

C *In questo lib. nelli disc. 9. 40., e 61.*

10 Giova nondimeno la distinzione all'effettò di regolare la volontà dell'infeudante, e la natura della nuova infeudazione: Attesocchè, quando questa si faccia nella forma generale, e solita con tutte le ragioni già spettanti al Feudo, in tal caso s'intendono concedute anco le giurisdizioni, e le regalie, ed altre preeminenze, ancorchè straordinarie, ed insolite, le quali siano reali; ma non già i titoli, e le dignità, quando non si esprima; non ostante ciò che alcuni malamente dicano in contrario.

La difficoltà maggiore però consiste nel fatto, ed applicazione; cioè quando la concessione di queste cose insolite, e non connaturali sia reale, o personale; ed in ciò come questione di fatto, e non di legge non può darsi regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali và regolata la verisimile volontà del concedente.

11

Con la stessa regola camminano quelle ragioni, e giurisdizioni, o prerogative, che il possessore del Feudo avesse acquistate contro un terzo; se passino, o nò col feudo all'infeudante, overo al successore; attesocchè, se l'acquisto è reale, passerà, ma non già quando sia personale. Come per esempio: soleano li vassalli far alcuni servizj al feudatario padrone immediato, de quasi si tratta nel libro seguente de' regali nel capitolo, nel quale si parla dell'angarie, e perangarie; che però nasca il dubbio, se devolvendosi il Feudo, si debbano li medesimi servizj anco al padrone diretto, o alli suoi officiali, overo al successore; e la decisione dipende da detta distinzione della ragion reale, o personale. D

12

D *In questo lib. nel discor. 51.*

Con la medesima distinzione si decide l'altra questione, se la facoltà di proibire la caccia, overo la pescaggione, o pure di far l'una, o l'altra in queld'altri, passi al successore, così del Feudo, come de luoghi, nelli quali sia la caccia, o pescaggione, come di ciò si tratta nel detto libro seguente de' regali in quel capitolo, nel quale si discorre della podestà, overo della ragione di proibire.

Parimente nasce dubbio, se essendosi col feudo devoluti al Principe altri beni liberi, ed allodiali, li quali dal feudatario con diverso titolo si possedeano nel Feudo, questi s'intendano conceduti anco in Feudo: e la regola è negativa nello stesso modo, che negli altri casi detti di sopra con la presunzione della personalità più che della realità; quando non apparisca dell'animo di concederli; e quest' animo, non concorrendovi prove espresse, può anche desumersi da congetture, e presunzioni, particolarmente dalla quantità del prezzo; o pure se ne preceda, o nò la formale incorporazione. E

E *Nel disc. 2. e 56. di questo libro.*

C A-

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della giurisdizione, ed imperio, ed altre prerogative del feudatario.

SOMMARIO.

1 *Che la giurisdizione non sia necessariamente annessa al Feudo, ma possa esser di diversa natura.*
2 *Si danno gli esempj, che il Feudo sia d'uno, e la giurisdizione sia d'un'altro.*
3 *Quando la giurisdizione sia annessa al Feudo; qual, e quanta sia.*
4 *Quali casi non cadano sotto la giurisdizione de' Baroni.*
5 *Della prerogativa del feudatario d'esser primo cittadino nella facoltà di pascolare, e d'aver altre ragioni di cittadinanza.*
6 *Delli servizj, che il feudatario può esigere da' vassalli.*

CAP. XIV.

1 LA giurisdizione col mero, e misto imperio ne vassalli non è cosa necessariamente annessa al Feudo; che però può darsi il Feudo in potere d'uno, e la giurisdizione in potere d'un'altro, overo in potere dell'infeudante; o pure che il medesimo feudatario abbia da uno il Feudo, e da un altro la giurisdizione in allodio, o anche in Feudo. A

A *In questo lib. nelli disc. 61. e 62.*

Il che insegna frequentemente la pratica nel Regno di Napoli; attesocchè molti luoghi abitati per concessioni Regie in Feudo, o in allodio sono posseduti da Chiese, e da Monasterj senza la giurisdizione criminale, o mista, la quale resta in potere del Re, overo da questo si dà in Feudo ad un altro, conforme altrove di sopra si è accennato; ed alle volte la stessa Chiesa, o Monasterio cerca d'acquistarlo in persona fiduciaria di qualche vassallo, o altro confidente, che ne sia capace. 2

Ma quando col Feudo vada annessa la giurisdizione con l'imperio; in tal caso, quale, e quanta questa sia, e con che preeminenze, non vi si può dare certa regola generale, dipendendo dalle leggi, o dagli stili particolari de varj principati; e quando cessino le leggi, overo gli stili particolari, in maniera che bisogni ricorrere alla ragion commune; in tal caso la regola generale porta la decisione con la più volte accennata distinzione della qualità de' Feudi, cioè se siano regali, e del prim'ordine; poichè in tal caso portano tutto 3

 quello,

quello, che compete al Principe nel principato col totale meró, e misto imperio, e con li regali anche maggiori.

Se poi siano Feudi inferiori, e subordinati al Principe sovrano, in tal caso viene anche 'l mero, e misto imperio, e la piena giurisdizione così civile, come criminale, e mista; ma subordinata all'appellazioni, e ricorsi al Principe, ed a' suoi Tribunali; nè vengono li regali, tra li quali si annovera il rimettere banditi, e far grazie pure di pene capitali, quando le leggi particolari, o l'uso del privilegio non lo porti, sicchè lo stile vi ha gran parte.

Còm'anche tal giurisdizione non entra in alcuni delitti, li quali si stimano di ragion pubblica, e peculiare del Principe: Come
4 sono: Li delitti di lesa maestà Divina, ed umana: L'escavazione de'tesori, ed altre cose spettanti al Principe: La moneta falsa: La contravenzione di quelle leggi, che riguardano le ragioni particolari del Principe sovrano: E, secondo un'opinione, la grassazione di strade pubbliche di prima classe, che volgarmente si dicono maestre, e regali, overo consulari, o militari, e simili.

Ed in ciò parimente non può darsi regola, per la varietà delle leggi, o degli stili particolari de' principati, anzi delle provincie, o presidati nello stesso principato, dalli quali parimente dipende la materia dell'appellazioni, o de' ricorsi: E se in pregiudizio della giurisdizione del feudatario, si possa di consenso eleggere il foro del Principe, con altre questioni, le quali cadono sotto il libro terzo, dove si tratta della giurisdizione, e competenza del foro, essendo ivi la sede di questa materia.

Porta anco il Feudo molte prerogative al feudatario, cioè nell'
5 essere stimato primo cittadino, e di godere tutte le prerogative di cittadinanza, particolarmente nella facoltà di pascolare, e di acquare con li suoi animali, e legnare ne' boschi comunali, e di aver altri usi, li quali competono a' cittadini; E quest' uso per ordinario è causa di molti litigj tra il feudatario, e li vassalli; poichè i Baroni, per essere per lo più ricchi, e potenti, per avidità di maggior lucro; applicandosi all'industrie d' animali, sogliono assorbire tutti li pascoli, e privarne i vassalli. Onde alcuni Dottori vogliono che debba aver l'uso, quanto il più ricco cittadino; altri quanto due, ed altri che sia materia arbitraria da decidersi, secondo la qualità del luogo, quantità del territorio, e numero de' cittadini. Deve però molto diferirsi alla consuetudine. B

B *Di ciò si parla nel lib. 4. delle servitù nel disc. 35. e 36. ed in questo libro nel disc. 65.*

Dall' uso parimente de' luoghi, overo delle leggi, e stili de'
6 principati, nascono l' altre prerogative, che sogliono avere li Baroni, e feudatarj sopra li vassalli nelli servizj, li quali si esplicano col

col termine d'*angarie*, e *perangarie*, ed in altre cose simili, molte delle quali s'accennano nel lib. seguente de' regali, nel cap. nel quale si tratta di questa materia, in maniera che quando vi sia l'uso legittimo, bisogna a quello deferire; ma quando dett'uso non vi sia, overo, che questo si stimi illecito, sicchè li convenga piuttosto il nome di abuso; in tal caso, secondo le regole generali delle leggi così comuni, come feudali non si devono alli Baroni, e feudatarj inferiori, li quali non abbiano le ragioni di Principe, essendo di ragione regale; quando il privilegio del Principe, o l'antico possesso immemorabile, o centenario, non vizioso, non lo conceda: E quando ciò nasca dall'uso, e possesso, cade il sopraccennato dubbio, se sia reale, o personale; attesocchè nel primo caso passa al successore, overo al padron diretto, ma non già nel secondo, come si è detto: E per lo più sogliono darsi questi servizj al feudatario per affezione personale; e per conseguenza non passano col Feudo. C

C *Nel detto disc. 51. di questo libro.*

CA-

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della proibizione d'alienare, o d'obbligare il Feudo per contratti, o per altri atti fra vivi. E che cosa venga sotto il nome, o vocabolo d'alienazione proibita. E particolarmente della transazione, e della locazione, oltre la vendita, ed altri atti di vera, ed indubitata alienazione.

SOMMARIO.

1 *Quali siano le alienazioni, che chiaramente sono proibite ne' Feudi.*
2 *Quando la locazione sia proibita.*
3 *Come nella locazione de' Feudi si debbano ragguagliare gli anni.*
4 *Se la transazione sia alienazione proibita; si distinguono più casi.*
5 *Della differenza del padron diretto, e de' successori nel Feudo in questo proposito di transazione.*
6 *Del compromesso.*
7 *Della divisione.*
8 *Che il servizio del Feudo sia dovuto da ciascun Feudatario, non ostante la divisione.*

CAP. XV.

1 COL più volte accennato presupposto, che si tratti di Feudi veri, e proprj, li quali si debbano regolare con le leggi Feudali, non già de' feudi corrotti, ed improprj, li quali in sostanza hanno più dell'allodio, che del Feudo, laonde vadano regolati con la ragion comune; generalmente vien proibito ogn' atto, il quale porti non solamente la totale, ed effettiva traslazione di dominio del Feudo da uno all'altro, come sono la compra, e vendita, permuta, la dazione in soluto, e la donazione, ma ancora ogn' atto, il quale importi reale, ed effettiva traslazione della cosa da uno all'altro, se non nel dominio totale, almeno in quello, che si dice subalterno. Come sono l'enfiteusi, il livello, la censuazione, e la locazione perpetua. Riservandosi a particolar' ispezione la suffeudazione.

Come

Come anche ſono quegli atti, li quali importino traslazione di qualche ragione reale ſopra il Feudo, ancorchè il dominio, ed il poſſeſſo naturale reſtino in potere del ſeudatario: come ſono l' impoſizione di ſervitù prediale, ed anche miſta dovuta dal Feudo alla perſona, o l'impoſizione de' cenſi conſignativi, ed altri atti ſimili.

E perchè ſotto queſta proibizione cade anco la locazione a lungo tempo; quindi entra la queſtione quando debba dirſi tale a

2 queſt' effetto: Ed ancorchè varie ſiano le opinioni anche nelli beni eccleſiaſtici (nelli quali però oggidì la queſtione è già ſopita; perchè eccedendo il triennio, caſca ſotto la proibizione); tuttavia nelli Feudi ancor dura.

Si crede però comunemente ricevuta in pratica l'opinione, che la locazione a lungo tempo, e conſeguentemente proibita ſia quella, la quale ſi faccia per anni dieci: ſicchè, quando ſia minore di queſto ſpazio, non cada ſotto la proibizione.

Bensì che più probabilmente in queſta materia de' Feudi, non pare, ch'entri quella conſiderazione, la qual'è ſolita farſi nella locazione de' beni eccleſiaſtici, o ſimili, ſopra la regolazione dell' anno dall'intiera raccolta di tutti li frutti, ma che vada atteſo

3 l'anno corrente, il quale ſi dice aſtronomico, overo ſolare, coſtituito di trecento ſeſſantacinque giorni: Atteſocchè, eſſendo il Feudo una univerſità, la quale abbraccia molte ſorti di robbe produttive de' frutti in tempi diverſi, e particolarmente delle ſelve cedue, le quali richiedono un lungo ſpazio di trenta, ed anche di cinquant' anni per taglio, ſe ſi doveſſe aſpettare il circolo dell'intiera raccolta di tutti li frutti, per la quale ſi coſtituiſſe un' anno, ſi darebbe l' aſſordo, che un Feudo ſi poteſſe affittare per più ſecoli; che però importerebbe una ſpecie di formal alienazione: E tale pare che ſia l'uſo, e la pratica comune. A

A
Di queſta regolazione d' anni ſi parla nel libro 7. nel titolo delle alienazioni, e de' contratti proibiti, ed altrove.

Nella tranſazione variano i Dottori, ſe cada ſotto queſta proibizione: Però ſecondo la più probabile opinione, ſi devono diſtinguere gli effetti, a' quali di ciò ſi tratti; atteſocchè, ſe ſi tratta per l'incorſo delle pene, ſi ſtima più vero, che quando non vi ſia una mala fede, e frode chiara, in maniera che il termine, o vocabolo di tranſazione ſia affettatamente appoſto per palliare l'alienazione proibita, quella non ſia compreſa, per la regola, che per isfuggir la pena, baſti ogni cauſa, tale quale ſi ſia, ancorchè erronea, o in altro modo inſoſſiſtente, in maniera che al medeſimo tranſigente, overo a' ſuoi eredi foſſe lecito d' impugnar l'atto.

Quanto poi all'effetto della validità dell'atto, e ſe ſia obbligatorio, ed operativo, o nò; nelli due Regni di Sicilia, ultra, e

citra

citra il faro, per una legge, o costituzione particolare, la quale molto più strettamente proibisce ogni alienazione di quel che facciano le leggi Feudali, và senza dubbio compresa la transazione, anche in ordine a non obligare il medesimo transigente, o suoi eredi, quando non vi concorra l'assenso regio; essendo ivi ricevuto, che in ogni contratto, ed alienazione sopra i Feudi si dia la penitenza, e la libera facoltà di rivocare l'atto senza obbligo alcuno di rifare l'interesse, come a basso si dirà; che però cessano tutte quelle questioni, le quali entrano in termini della ragion comune Feudale.

Attesa poi la detta ragion comune, e trattando de'termini, e casi generali, alli quali non osti legge scritta, o non scritta particolare, si cammina con la distinzione di quattro casi. Il primo se si tratti ad effetti pregiudiziali ad esso feudatario. Il secondo se in pregiudizio del successore particolare, il quale con legitimo titolo corroborato dall'assenso del padrone abbia acquistato il Feudo. Il terzo se in pregiudizio del successore del Feudo antico di patto, e providenza, in maniera che venga con le proprie ragioni dell'investitura independentemente dal transigente. Ed il quarto, se in pregiudizio del padron diretto.

Al primo effetto quando la transazione non sia impugnabile per il medesimo transigente, overo per il suo erede, secondo li termini generali della ragion comune, anche in robbe, e materie indifferenti, come suole occorrere, o per capo di lesione, o di falso presuposto, o di mancante dubbietà, o di non comprensione, come si osserva nel lib. 7. nel titolo delle Alienazioni, e contratti proibiti, ed altrove; in maniera che per altro la transazione sia valida, ed obbligatoria; in tal caso non pare, che a rispetto del transigente, o del suo erede in questa materia de'Feudi vi sia diversa, e particolar disposizione.

Nel secondo, se la transazione sia fatta dopo l'alienazione validamente fatta ad un'altro, non cade dubbio alcuno, che non vaglia, e non pregiudichi.

Nel terzo, quando la transazione s'impugni dal successore, il quale venga per ragion propria, come chiamato dall'investitura independentemente dal transigente, e non abbia per altro la qualità ereditaria del transigente negli altri suoi beni indifferenti, in maniera che non gli osti l'obbligo, che la legge dà ad un'erede di non poter impugnare il fatto di quello, del quale possega la robba. Ed in tal caso per termini generali (prescindendo dalle dette leggi, e stili particolari de'sudetti Regni, o simili) la decisione dipende dalla medesima distinzione generale, la quale, secondo la più commune, e ricevuta opinione, si hà in termini di ragion comune in ogni

altra

altra materia indifferente, e particolarmente con più frequenza in occasione della materia fidecommissaria; cioè, che quando la transazione sia fatta con buona fede, obblighi il successore, ancorchè venga per la persona, o ragione propria independentemente dal transigente, non già quando sia con mala fede: Che però le questioni sopra ciò si restringono all'applicazione di detta distinzione, e quando si verifichi l'una, o l'altra parte.

Per giudicar dunque se vi sia la buona, o la mala fede, si deve vedere a chi, in dubbio, assista la regola, o la presunzione; se più tosto alla buona, che alla mala fede; essendo questa la natura, ed operazione della regola, o della presunzione legale, che fonda l'intenzione di quello, al quale assiste, e trasferisce il peso di provar il contrario all'altra parte.

Sopra questo punto dunque se, ed a chi assista la presunzione, si scorge qualche varietà d'opinioni, e vi sono probabili argomenti per l'una, e l'altra parte: Attesocchè quelli, li quali tengono le parti del feudatario successore, dicono che avendo questo la regola di non esser obbligato a quel che si sia fatto dal suo predecessore, dal quale non ha causa, ne dipendenza, quello, il quale pretende la limitazione, la deve provare: Ed all'incontro gli altri si fondano nella regola, o presunzione generale, la quale assiste alla buona fede, ed alla validità dell'atto in esclusione del delitto.

Tuttavia queste generalità sono troppo vaghe, nè si deve nel giudicare camminare con loro solamente, ma si deve vedere se vi sia, o nò la buona fede, la quale nasce dalla probabile incertezza, o dubbietà dell'evento della lite, sicchè vi sia un giusto timore della perdita totale, o del danno molto maggiore, onde possa dirsi, che il possessore del Feudo, o del fideicommisso, o di cosa simile si sia in ciò portato da prudente padre di famiglia; facendo le parti di buon amministratore nel metter in sicuro per se, e suoi successori una parte di quelche sia in lite, per non perder il tutto: E conseguentemente non vi si può dare regola certa, e generale; mentre ciò dipende dalle circostanze del fatto di ciascun caso, e dalla qualità della lite, dalla quale vada formato il giudizio, se quel che si rimette all'altro transigente, sia prezzo proporzionato dell'incerto evento della lite, o nò.

Ma perchè sopra questo articolo, anco in detto caso di buona fede si scorge tra' Giuristi qualche varietà d'opinioni; poichè alcuni indifferentemente negano questa facoltà d'obbligare il successore; e questa opinione si tiene nelle Spagne in quei majoraschi nella maniera, che ne' detti Regni dell'una, e l'altra Sicilia si tiene nelli Feudi: Ed altri distinguono se il Feudo riceva, o non riceva divisione; o

pure se questo si rilassi, o si ritenga. Quindi segue, che la decisione anderà regolata secondo quell'opinione, la quale sia più ricevuta ne i Tribunali maggiori di quel principati, o luoghi, nelli quali sia la quistione.

In caso poi, che cessando questa limitazione, entri l'accennata regola, che la transazione non obblighi il successore; quando il caso portasse, chi el successore fosse erede degli altri beni indifferenti del transigente; in tal caso, se la nullità non sia più che manifesta con chiara resistenza di legge non potrà, come si è detto, impugnare il fatto del suo autore, secondo la più ricevuta opinione.

Bensì che, quando detta chiara nullità vi concorra, si potrà impugnar l'atto per quel che spetta al corpo, e sostanza del Feudo, ma sarà tenuto con gli altri beni a rifar l'interesse all'altra parte, quando le leggi, o li stili particolari del paese non dispongano altrimente.

Nel quarto caso, nel quale si tratti, se la transazione fatta dal feudatario possa obbligare il padron diretto. Quando la transazione apporti pregiudizio reale al Feudo, il quale perciò riceva diminuzione, o divisione, overo perdita di maggiori prerogative, o servitù, e peso reale; in tal caso si crede concordemente, che non obblighi il padrone, senza badare alla detta distinzione della buona, o della mala fede.

La ragione della differenza trà questo caso, ed il precedente è chiara; attesocchè in quello l'interesse del successore non è presentaneo, ma consecutivo, e più sperato, che certo, e presente; che però il possessore del Feudo si dice legittimo contradittore, ed amministratore; in maniera che, se proseguendosi la lite, fusse nata la re giudicata a favore dell'altra parte, questa obbligherebbe anche li successori, quando non vi concorresse vizio di collusione, o di gran trascuragine nella difesa della causa; e conseguentemente, venendo stimata la transazione una specie di regiudicata, entra la medesima ragione.

Ma non è così nell'altro caso, attesocchè il padrone diretto si dice d'aver l'interesse presentaneo, il quale è certo, e coeguale, in maniera che la re giudicata, e gli altri atti, li quali sopra il dominio diretto, o sopra le ragioni del Feudo seguissero contro il feudatario, resterebbono di niun vigore, e pregiudizio contro il padrone diretto; e conseguentemente, per la medesima ragione, non gli deve pregiudicare la transazione.

Se poi questa non portasse diminuzione, o alterazione del Feudo; e che il feudatario con buona fede, e con giusto motivo facendo parte di diligente padre di famiglia, e di buon amministratore per ovviar al maggior danno, che dall' evento della lite potrebbe risultare anco al padron diretto, così mettendo in si-

curo

curo il suo dominio, pagasse qualche somma di denaro, o desse altra ricompensa del suo; in tal caso, seguendo la devoluzione, potrà pretendere dal padrone la risezzione di quel che ridondi in suo utile, come specie di miglioramento, e con quell'azione, o equità, che li Giuristi dicono de' negozj ben amministrati, overo di versione in utilità. B

B *Di questa materia della transazione si tratta in questo lib. nel disc. 49., e frequentemente nel titolo de' Feudi.*

Con li medesimi termini della transazione per ordinario vanno regolati quelli del compromesso; e conseguentemente entrano le medesime distinzioni, e proposizioni. C

C *Nello stesso discorso 49.*

Per quel che poi spetta alla divisione. Quando si tratti di Feudi, li quali siano di loro natura individui, come sono i regali, o di vera dignità; e generalmente quelli, li quali si dicono di uso, o di ragione de' Franchi, secondo la distinzione accennata di sopra al capitolo 2.: in tal caso non cade dubbio alcuno, che questa sia alienazione proibita; attesocchè importa una formal scissura, ed alterazione della natura del Feudo: Eccetto quell' impropria divisione, o dismembrazione, la quale ne' casi permessi seguisse per causa di subinfeudazione, della quale si tratta di sotto. D

D *Nel disc. 1. di questo lib., ed altrove.*

Quando poi si tratti di Feudo dividuo; del dominio, e possesso del quale siano capaci più persone; o perchè la dividuità dipenda dalla natura del Feudo, il quale sia di costume, o di ragione de' Longobardi; overo perchè ne sia dividua la sola comodità, ed il godimento, ancorchè la sostanza sia individua, secondo la consuetudine di Lombardia; in tal caso, quella trà i leggittimi possessori, e compresi nell'investitura non ha proibizione alcuna; Purchè però la divisione non si faccia in maniera, che possa apportare pregiudizio alcuno al padrone diretto, a rispetto del quale il Feudo abitualmente resta individuo, ed unico. E

E *Nel disco. 8. di questo libro.*

Appunto come si considera un podere, il quale si dia in affitto, o con altro contratto a più compagni, li quali formino un corpo sociale rappresentante una persona intellettuale; poichè possono fare trà loro quella divisione, che vogliono per il modo di coltivarlo, o dell'amministrarlo, e pigliarne i frutti; ma a rispetto del locatore il suo dominio, e possesso resta unico, ed individuo.

E quindi nasce, che per lo servizio personale, o reale, il padrone ha l'azione contro ciascuno al tutto (che li Giuristi dicono *in solido*) ed il mancamento di uno, o di alcuni in pagare il censo, o altra ricognizione pregiudica a gli altri, come abbasso si dirà in quel cap. nel quale si tratta delle caducità, e devoluzioni.

CAPITOLO XVI.

Del pegno, e dell'ipoteca; ſe ſiano proibiti, e del concorſo de' creditori.

S O M M A R I O.

1 *Del pegno; ſe importi alienazione proibita.*
2 *Dell' ipoteca generale, e della ſpeciale.*
3 *Del concorſo de' creditori ſopra il Feudo.*
4 *Se quel che ſi diſpone nel corpo del Feudo cammini nel prezzo.*
5 *Se ne' Feudi ſi dia la ſeparazione de' beni.*

C A P. XVI.

1 L pegno vero, e naturale di fatto, il quale ſi dice, quando la robba impegnata veramente ſi dia in mano del creditore, che ne abbia quel poſseſso naturale, che li Giuriſti dicono *detentazione*; parimente cade ſenza dubbio ſotto queſta proibizione; ancorchè ſia colorito dal precario, o d' altracautela, la quale in fatti importi formalità di parole contro la realtà del fatto naturale, ſecondo il quale il Feudo ſia veramente poſseduto, ed amminiſtrato dal creditore.

Ma quando ſi tratti di pegno finto, ed improprio, il quale da' Giuriſti ſi eſplica col termine, o vocabolo d' ipoteca in maniera che la natural poſseſſione, ed amminiſtrazione de fatto continui nel feudatario debitore, onde ſia una ſola obbligazione verbale; in tal caſo ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, tra le quali la più vera ſi crede quella, che diſtingue tra l' ipoteca ſpeciale, e la generale: Atteſocchè, quanto all' ipoteca ſpeciale, ſtà comunemente ricevuto, che ſia proibita, e cada ſotto l' alienazione, nello ſteſso che li Canoniſti trattano la medeſima queſtione circa la proibizione dell' alienazione de' beni di Chieſa, conforme ſi diſcorre nel libro ſettimo, dov' è la ſede di queſta materia d'alienazioni, e contratti proibiti.

2 Se poi ſi tratti dell' obbligo, ò ipoteca generale di tutti li beni, ſenza ſpecificazione de' feudali; in tal caſo cadono due queſtioni l' una di volontà, cioè ſe ſi ſia avuto animo di comprender il Feudo ſotto queſta generalità; E la regola è negativa, ogni volta che le congetture, o altre circonſtanze del fatto non ne inducano la limitazione: E tra l' altre circoſtanze, ſi ſuole più frequentemente conſiderare quella ſe detta ipoteca non ſia verificabile in altra ſorte di bene-

L'altra

L'altra è la queſtione della podeſtà, ſopra la quale cade maggior dubbiezza, e varietà d'opinioni: Ma parimente la più vera e probabile ſi crede quella, la quale diſtingue tra la proprietà, o ſoſtanza del Feudo, ed i frutti di quello; cioè che l'ipoteca abbracci queſta ſeconda parte, e non la prima; in maniera che al creditore non s'acquiſti ragione alcuna reale ſopra il corpo, o ſoſtanza del Feudo, nè gli competa quell'eſercizio dell'ipoteca, mediante il quale (quando queſta ſia ben' impreſſa) poſſa il creditore far eſeguire, e ſubaſtare la robba ipotecata; poichè in tal modo ſarebbe indirettamente permettere quel, che direttamente è proibito.

E quindi riſulta la deciſione ſopra il concorſo de' creditori del feudatario circa la loro anteriorità, o poziorità; quando il Feudo ſia di tal natura, che reſti affetto a detti debiti, e poſſa eſſere eſeguito, e ſubaſtato anche in pregiudizio de' ſucceſſori, come occorre nelli Feudi ereditarj, ed anche nelli miſti, nelli quali il ſucceſſore debba avere la qualità ereditaria del debitore: Atteſocchè li creditori, a quali il Feudo ſarà obbligato con l'aſſenſo del padron diretto, ſono preferiti a gli altri creditori, ancorchè anteriori, e privilegiati, li quali non abbiano detto aſſenſo. A

3

A
Di tutto ciò ſi diſcorre in queſto lib. nel diſ. 78., e nel lib. 4. dell'enfiteuſi nel diſc. 58., e nel lib. 8. nel diſ. 13., e 151.

Anzi tra li medeſimi, li quali abbiano l'aſſenſo, l'anteriorità và regolata da queſto; in maniera che, ſe un creditore poſteriore avrà l'aſſenſo prima dell'anteriore, ſarà preferito, ancorchè l'l'altro ottenga l'aſſenſo dipoi: atteſocchè il tempo, o l'anteriorità di queſto ſi deve attendere per la ragione, che allora s'imprime l'ipoteca, e ſi acquiſta la ragion reale ſopra il corpo, o ſoſtanza del Feudo a ſuo favore.

Come anche quei creditori, li quali hanno l'aſſenſo, poſſono eſſercitare quell'azioni, o rimedj, che la legge concede all'ipoteca validamente coſtituita; così nel far eſeguire, e ſubaſtare il Feudo, o ſuoi membri, come anche nell'eſercizio de rimedj, o interdetti reali, li quali da' Giuriſti ſi dicono *in rem* ſcritti, o rei perſecutorj anco contro un terzo poſſeſſore con titolo particolare traslativo di dominio; le quali coſe tutte ſi negano a quei creditori, li quali non hanno l'aſſenſo, ed alli quali non ſi dà altro rimedio, ſe non di poter sforzare nell'azione perſonale, o coll'officio del Giudice il feudatario debitore, o il ſuo erede a vendere il Feudo, acciò dal prezzo, il quale ſe ne ritraerà, poſſano eſſer ſodisfatti; ma non già ſi concede loro eſercizio d'azione, o rimedio reale. B

B
Nel diſc. 21. di queſto lib., ed in altri diſcorſi di ſopra accennati.

Credono alcuni, che queſti privilegj de i creditori con l'aſſenſo contro gli altri, ancorchè anteriori, li quali non l'abbiano, camminino ſolamente nel corpo del Feudo, ma non già nel prez-

zo di

zo di quello, per la ragione, che il prezzo del Feudo non ſia feudale, ma venga ſtimato come robba libera, ed allodiale: Però in ciò ſi ſcorge qualche equivoco; atteſocchè ciò cammina, quando il Feudo ſi ſia dal feudatario debitore, o dal ſuo erede venduto con autorità privata ad un terzo, il quale imprudentemente abbia pagato il prezzo ſenza riſerva del rigreſſo a quello contro ogni un in caſo d'evizione, o moleſtie; in maniera che alli creditori con l'aſſenſo reſti libero l'adito, e l'eſercizio della loro ipoteca contro il medeſimo Feudo, e ſuo poſſeſſore: Ma non già, quando la vendita ſegua per autorità di Giudice ad iſtanza de' creditori, ad effetto che poſſano queſti eſſer ſoddisfatti de' loro crediti dal prezzo. Overo, che in caſo di vendita privata il compratore ſi ſia riſervato il libero rigreſſo al ſuo prezzo in caſo d'evizione, o di moleſtie; atteſocchè nell'uno, e nell'altro caſo il prezzo aſſume la natura del Feudo, in luogo del quale è ſurrogato; e conſeguentemente entra lo ſteſso ordine, o concorſo, il quale cammina nello ſteſso Feudo; poichè non ſarebbe altrimente praticabile la ſoddisfazione de' creditori: Ed in ciò conſiſte l'equivoco chiaro di coloro, li quali generalmente, e nella ſola lettera attendono detta propoſizione; atteſocchè queſta è vera ne' ſuoi caſi, che il prezzo del Feudo non ſia feudale, ma va inteſa con detta diſtinzione. C

C *Nel detto diſc. 58. dell'enfit. e nelli detti diſc. 13., e 151. del credito, e debito, ed altrove.*

5 Come anche è tanto vera la propoſizione di ſopra accennata, che li creditori poſteriori con l'aſsenſo ſopra li Feudi, e loro prezzo ſono preferiti a gli anteriori, li quali non lo abbiano, o che l'abbiano poſteriore. Che ſebbene per ragióne comune li creditori del morto, ancorchè poſteriori, e meno privilegiati nelli beni del medeſimo morto, vincono li creditori, ancorchè anteriori, e privilegiati dell'erede per il beneficio, che dà la legge della ſeparazione de' beni, e de' patrimonj; nondimeno un opinione, la quale (ancorchè molto contradetta) ſi preſuppone più ricevuta nè Tribunali del Regno di Napoli, tiene il contrario nelli Feudi, in maniera che indiſtintamente l'aſsenſo dia l'anteriorità anche in queſto concorſo, ſenza che poſsa giovare il detto beneficio della ſeparazione de' beni.

Queſta opinione ſecondo i termini della ragion comune, ed anco per un certo diſcorſo naturale pare molto dura, in maniera che in occaſione di diſputar il medeſimo articolo nella Corte Romana, e particolarmente nella Congregazione de Baroni ſopra il concorſo de' beni giuriſdizionali (li quali, benchè non feudali per l'aſsai ſtretta proibizione d'alienare riſultante dalle coſtituzioni Apoſtoliche, van regolati con medeſimi termini) non è ſtata ricevuta: Nondimeno, attendendo li veri termini particolari di queſta

materia

materia, non ha dell'improbabile per la medesima ragione, che generalmente milita negli offizj, ed in altre cose di ragion regale, delle quali sia proibito il libero comercio tra privati senza l'assenso del Principe, o di altra persona: Cioè, che il creditore, o altro contraente, il quale fa l'atto con l'assenso, si dice seguitare principalmente la fede publica del Principe, e non la privata del debitore, o di altro contraente. Che però, quando uno ha da contrattare sopra Feudi, e simili robbe proibite, usa le sue diligenze nelli registri publici; attesocchè non ritrovandovi assenso spedito per altri, così si certifica d'esser il primo, il quale legittimamente acquisti ragion reale sopra il Feudo, e però s'induce a contrarre, che per altro non sarebbe, seguitando (come s'è detto) principalmente la fede publica del Principe, o del padrone.

Pure in ciò, come in questione disputabile, non può darsi regola certa, e generale, ma bisogna deferire allo stile de' Tribunali del paese: Ma quando questo manchi, pare che debba aversi molto riguardo a detta ragione, camminando con i termini speciali di questa materia, e non con li generali della ragion comune in beni indifferenti; poichè molte cose stabilite dalla ragion comune non camminano in queste materie feudali. D

D *Nel lib. 8. del credito, e debito nelli discorsi 13. 27. e 151.*

E fra gli altri esempj, li quali sopra ciò si potrebbero addurre, lo abbiamo in materia della simulazione, la quale sempre cede alla verità, ed in concorso di questa la finzione non si attende: E nondimeno nelli Feudi questa regola non entra: Che però se si acquista il Feudo in persona di uno con denaro d'un' altro, il quale veramente abbia voluto acquistarlo per se stesso, ed a suo comodo; ottenendone per maggior cautela espressa dichiarazione dalla detta persona, in cui canti la concessione, o l'acquisto; nondimeno, ciò non ostante, si stima per feudatario la suddetta persona, ancorchè fiduciaria, e simulata; poichè si attende solamente quello, che è scritto ne' libri publici del Padrone, nello stesso modo, che nel libro seguente de' regali si dice degl' offizj. E

E *In questo lib. nel disc. 7. 24. 36. e 106.*

C A-

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Se il Feudo si possa dare in dote; e per quella si possa obbligare. E dell'alienazione della comodità.

SOMMARIO.

1 *Della dote; se sia alienazione proibita.*
2 *Quando il padrone del Feudo possa ingerirsi nel matrimonio della feudataria.*
3 *Dell'alienazione de'frutti, o della comodità.*
4 *Se il marito della feudataria diventi Barone; o della Principessa diventi Principe.*

CAP. XVII.

1 NEl contratto della dote si scorge anche gran varietà d'opinioni; se caschi, o nò sotto detta proibizione d'alienare. Poichè nelli suddetti regni delle due Sicilie, per le loro leggi particolari, per le quali è assai più strettamente proibita l'alienazione, di quel che sia per la ragion comune de'Feudi, indifferentemente l'atto è proibito, ancorchè il Feudo si desse in dote come specie inestimata; in maniera che il dominio resti in potere della donna feudataria: Attesocchè, acquistandosi al marito nelli beni dotali quel dominio, che i giuristi dicono utile, o subalterno, questo importa specie di divisione, o di servitù del Feudo, e conseguentemente l'ampiezza di dette leggi particolari cade sotto la proibizione secondo l'opinione ivi comunemente, e fermamente ricevuta. A

A *Nel disc. 20. di questo lib. e nel disc. 146, del lib. 6. della dote.*

Nelli termini poi generali della ragion comune de'Feudi: La più vera distinzione si crede essere, che la proibizione abbracci solamente il caso, quando il Feudo si dia in dote estimato; mentre quest'atto contiene sotto di se un contratto di compra, e vendita: Non già quando si dia inestimato, o dalla medesima donna feudataria, overo da suo padre, o fratello; quando però ella ne sia capace, perchè sia compresa nell'investitura: Purchè non vi si faccia patto di lucro a favore del marito; sicchè il Feudo ne potesse ricevere divisione, o dismembrazione.

Bensì, che anche in questo caso ciò và inteso col presupposto, che da tal'atto non risulti pregiudizio notabile al padrone diretto, come seguirebbe quando il Feudo si desse in dote ad un

un marito potente, il quale potesse unirlo, ed incorporarlo con gli altri suoi Stati; o che in altro modo si rendesse per la medesima potenza impossibile, o difficile al Padrone la ricuperazione del Feudo, in caso di devoluzione, o di caducità; opure l'esazione del servizio reale, o personale; overo l'esercizio di quella giurisdizione, che gli competa in caso d' appellazione, o di gravame, o che in altro modo gli spetti.

E quindi nasce, che 'l padron diretto, senza pregiudizio della libertà del matrimonio, possa opporsi, ed ordinare, che la feudataria non si mariti senza sua saputa, e consenso; non già per impedir il matrimonio, e la sua libertà; ma perchè non passino i Feudi alle mani di persona potente per i pregiudizj, che indi ne possono nascer a lui. B

2

B
Nel detto disc. 20. di questo libro, e nel lib. 6. della dote nel disc. 146.

Da tutte le proibizioni accennate ne' capitoli antecedenti (le quali vanno intese, quando l' atto ferisca il corpo, e sostanza del Feudo, sopra il quale si acquisti ragione, o azione reale) sono eccettuati quegli atti, o contratti, li quali si facciano solamente sopra li frutti: Non già in ragione di usufrutto formale, il quale importi servitù, e ragion reale, e che li Giuristi dicono *Ius*, mà in termine di semplice comodità; poichè questa (conforme li medesimi Giuristi dicono) importa un nudo fatto, per il quale non si acquista ragione alcuna reale sopra il Feudo, e nel suo corpo, e sostanza, ma solo una semplice ragione personale; cioè che quello, al quale si sia alienata la comodità, si dice un semplice procuratore, o ministro del feudatario per amministrar il Feudo in suo nome, e da quello raccoglier i frutti, li quali separati dal Feudo, e dopochè si sono fatti robba indifferente, ed allodiale del feudatario, applichi a se stesso in vigor del mandato datogli, come in cosa propria, senza che acquisti nè dominio, nè possesso, nè altra ragione nel Feudo, in maniera che quando il feudatario con l' assenso lo alienasse ad un'altro anche in vita sua, la suddetta prima alienazione, o cessione fatta senza assenso resta di niun momento, e molto più seguita la sua morte. Quando però l' alienazione sia valida, in maniera che levi il dominio a detto alienante, e lo trasferisca nell' altro; attesocchè (come si è detto) la sostanza risiede nell'alienante; appunto come la pratica insegna nelle Pensioni Ecclesiastiche, le quali non sono in comercio, nè si possono cedere, o alienare mediante prezzo senza simonia, e nondimeno senza difficoltà si pratica la cessione della loro comodità per la suddetta ragione, che non si tocca la sostanza, ma ciò importa una semplice costituzione di procuratore, o di fattore ad amministrare, e pigliare i frutti in nome del cedente.

3

Si deve però (rispetto a' Feudi) camminare in ciò con molta circospezione, attesocchè altrimente sarebbe molto facile fraudare la detta proibizione, e fare che la legge stesse più nelle parole, che ne' fatti: Cioè che questo cessionario in fatti non faccia figura di padrone, nè di possessore del Feudo, nè che, impossessandosene, ne nascano inconvenienti, e pregiudizj del padrone, per li quali principalmente si è indotta detta proibizione; ma che l' atto sia in maniera, che realmente, non solo il dominio, ma il possesso de fatto risieda nel feudatario cedente, in nome del quale si eserciti la giurisdizione, e si facciano tutti gli atti dal cessionario, come da un semplice ministro, o governatore; Che però, quando per le circostanze del fatto potesse in ciò scorgersi frode, o pregiudizio del padrone, questo potrà proibire anche l'effetto di detta cessione colorita dalla sola comodità. C

C *In questo lib. nelli discorsi 61.62., e 110.*

Tutto ciò, quanto alla proibizione dell' alienazione, riguarda la nullità dell'atto; poichè quando alla pena della caducità, che dalla medesima risulta, e quando questa entri, o nò, se ne parla di sotto nel capitolo 31., dove si tratta delle devoluzioni, e caducità.

4 Si disputa da' Dottori, se il marito di una feudataria, o titolata: diventi feudatario, o titolato: E se il marito d'una Regina, o Principessa, diventi Re, o Principe, e con quali prerogative; ancorchè il Feudo, overo il Regno non si dia, o non si possa dare in dote. Rari però sono questi casi in pratica; Ma quand'occorresero, gran parte vi hanno l'usanze de' paesi, e de' principati, ed anco le ragioni, o rispetti politici; sicchè non facilmente può darvisi regola certa, nè si stima materia da decidersi da' legisti forensi: Pure si potrà vedere quel che se ne và accennando nel teatro. D

D *Nel lib. 6. della dote nel disc. 146.*

CA-

CAPITOLO XVIII.

Dell'assenso del Padrone, e della sua materia.

SOMMARIO.

1 *Delli requisiti per la validità dell'assenso.*
2 *Come debba esser la revocazione dell'alienazione.*
3 *L'assenso non si ottiene dopo morte.*
4 *Della surrezione dell'assenso.*
5 *Quando si possa concedere, e come si debba dare.*
6 *Dell'assenso generale sopra le doti de' Napolitani.*
7 *Dell'assenso presunto.*

CAP. XVIII.

1 QUanto poi all'assenso del padrone, il quale si ricerca per la validità dell'alienazione, o di altro contratto. Acciò questo sia valido, ed operativo, si desiderano più requisiti. Primieramente, che sia dato da persona, la quale abbia sufficiente podestà di darlo, sicchè occorre di ciò dubitare, quando si dia da' Vicarj, o da altri magistrati; in nome del padrone diretto assente; il che particolarmente occorre nelli suddetti Regni delle due Sicilie, ed in altri simili principati, in quali l'assenso si dia per il Vicerè, o per altro Magistrato; dandosi alcuni casi, nelli quali la podestà di questi sia ristretta: Come per esempio nel Regno di Napoli circa l'alienazione de' Feudi titolati, overo circa l'abilitazione de' forastieri, e casi simili. A

A
Nel disc. 106. di questo lib.

2 Secondariamente, che a tempo dell'assenso il contratto duri nel suo primo essere con la perseverante volontà dell' uno, e dell' altro contraente: Non già quando uno di essi si sia pentito, e che l'abbia rivocato; cadendo questione, se questa rivocazione debba esser solenne, e giudiziale, overo che basti in qualunque modo sia seguita. Ed essendovi sopra ciò varietà d'opinioni, bisogna attendere quella, la quale sia ricevuta in quel paese, o principato, e suoi tribunali. B

B
Nel disc. 66. di questo lib.

3 Terzo, che siano vivi li contraenti, in maniera che, almeno implicitamente, o per presunzione, che risulta dal silenzio, e non rivocazione, si possa dire, che duri il consenso: Mentre il contratto si dice ricever la perfezione, e la validità, quando si concede l' assenso;

assenso; e per conseguenza, quando uno d'essi sia morto, vi si ricerca il consenso dell'erede, senza il quale sarà invalido, e non operativo; attesocchè all'ora si finge, che si faccia il contratto. C

C Nel disc. 106. di questo lib.

Quarto, che sia nella forma solenne, nella quale per le leggi, o per gli stili del paese è solito concedersi: Come per esempio, nel detto Regno di Napoli non basta, che si sia conceduto per rescritto, se non vi si spedisce il privilegio nella forma, che ivi si dice della regia cancellaria: A somiglianza di quel che abbiamo nelli beneficj ecclesiastici, o altre grazie, che non basta la supplica segnata dal Paga, e dal Datario, e dà altri officiali senza la spedizione delle bolle.

E quando nelli Feudi di detto Regno vi sia l'assenso spedito dal Rè solennemente, ed in forma di privilegio ne meno basta; quando altresì dentro l'anno non sia esecutoriato in Regno con casi simili, li quali vanno regolati dalle leggi, o stili particolari de' principati, sicchè non può darvisi regola certa generale. D

D Nel disc. 106. di questo lib.

4 E finalmente, che l'assenso non patisca difetto di sorrezzione, o di orrezzione, o altro vizio, il quale per termine di ragione comune annulli la grazia per mancamento d'intenzione del concedente; ed in ciò parimente non può darsi regola certa, e generale, la quale convenga ad ogni caso; mentre questa materia di sorrezzione, ed orrezzione si dice arbitraria, come dipendente dalle presunzioni, e circostanze del fatto, dalle quali con l'arbitrio del Giudice si deve argomentare, se nella supplica si sia detta, o taciuta cosa, la quale respettivamente sia stata causa della Concessione, che per altro non si sarebbe fatta, o almeno assai più difficilmente. E

E Nel disc. 66. e 67., e 108.

E principalmente in ciò si attende lo stile del padron diretto, e della sua cancellaria, dal quale in dubbio si regola, o s'argomenta, o pure si dichiara la sua volontà.

5 Quanto poi allo stile di concedere detto assenso; e se il padrone possa, o non possa denegarlo; come anche concedendolo, con quali clausule, e restrizioni vada conceduto. Parimente non può darvisi regola certa, e generale, ma il tutto dipende dalle leggi, e dagli stili particolari.

Bensì che, dove regna l'uso, overo l'abuso moderno, e più frequente di conceder i Feudi più in forma di contratto di compra, e vendita, che in quella di grazia, e di benefizio, secondo l'uso antico, e l'antica, e propria natura de' Feudi, e loro introduzione, come particolarmente si pratica nelli suddetti più volte accennati Regni dell' una, e dell'altra Sicilia: In tal caso per la medesima ragione, che si accenna nel libro seguente de' regali, trattando de' gli offizj venali, l'assenso non suole, nè deve negarsi, se non in caso, che il feudatario

datario sia privo di legittimo successore, in maniera che possa dirsi imminente la devoluzione, in frode della quale si cerchi di far l'alienazione; attesocchè in tal caso giustamente si nega. F

F *Negli accennati luoghi e nel disc. 6. del lib. 2. de' Regali.*

6 Nel suddetto Regno di Napoli si dà per grazia, o legge particolare un' assenso generale per gli obblighi, ed ipoteche de' Feudi per causa di dote nelli matrimonj, ne' quali uno de' contraenti sia Napolitano; quando però vi sia l'obbligo espresso de' Feudi, non giovando nel caso del semplice obbligo generale di tutti i beni, ancorchè sia espresso: Molto meno in quell' obbligo tacito, il quale si dà dalla legge a favore della dote.

Sopra l'intelligenza, o pratica di questa grazia i Dottori di quel Regno disputano molte quistioni. Ma perchè si tratta di cosa particolare di un paese, però non può darvisi regola, o determinazione generale, la quale sarà che bisogna diferire a quell' uso; poichè riuscirebbe nojosa digressione a' Lettori non paesani il trattarle; maggiormente che con molta facilità si ritrovano trattate appresso li suddetti Regnicoli, ed anche nel Teatro. G

G *In questo lib. nel disc. 26.*

7 Secondo i termini generali della ragion comune si dà l'assenso tacito, o presunto, il quale risulta dalla pacifica, e vera osservanza continuata di un tempo lunghissimo, il quale non sia minore d'anni trenta; conforme per la medesima ragione comune (quando non ostassero le moderne costituzioni Apostoliche) si presume l'assenso, o beneplacito Apostolico nelle alienazioni de' beni di Chiesa, con casi simili. H

H *Nel lib. 6. della dote nel disc. 143. e nel lib. 7. delle alienazioni nel disc. primo, e quarto.*

Molto rari però, e forse niuñi sono i casi, nelli quali si arrivi a verificare in pratica questa teorica dell' assenso presunto, quando si tratti de' Feudi veri e nobili, li quali per lo più si concedono da' Principi sovrani; attesochè, particolarmente in Italia, ed in questo secolo, avendo ogni principato li registri pubblici, nelli quali con molta diligenza per gli offiziali a quest' effetto destinati si registrano tali grazie, delle quali non è solita concedersi la spedizione, senza che prima ne segua la registrazione, la quale forse da per tutto per leggi, o stili particolari viene stimata come requisito necessario alla perfezione, e validità della grazia. Quindi segue, che questa presunzione legale con facilità si tolga dalla contraria verità, la quale si prova con la diligenza, e con la rivoluzione de' detti registri dal tempo dell' alienazione, e del titolo. Attesocchè deve apparire del titolo espresso all' effetto di tal presunzione, la quale non entra sopra il titolo, o atto presunto, proibendo la legge il dare questo cumulo di presunzioni. I

I *Ne' luoghi di sopra accennati.*

CAPITOLO XIX.

Della facoltà di rivocare l'alienazione, o altro contratto fatto ſenza l'aſſenſo. E della ragione de' Creditori dopo la devoluzione.

SOMMARIO.

1 *Della facoltà di rivocare l'alienazione.*
2 *Se venga la reſtituzione de' frutti.*
3 *Se li Creditori abbiano ragione ſopra il Feudo doppo la devoluzione.*

CAP. XIX.

1 QUando dunque manchi l'aſſenſo, overo che per la ſua nullità, ed imperfezione ſi abbia per mancante; ſi ſtima tanto certa la nullità dell'alienazioni, particolarmente nelli ſuddetti due Regni per l'accennata loro legge più ſtrettamente proibitiva, che non ſolo è in libera podeſtà di ciaſcuno de' contraenti il pentirſi, ed il rivocare il contratto; ma la rivocazione opera l'effetto retrottrativo al ſuo principio, come ſe mai foſſe fatto per diverſi riſpetti, o effetti, e particolarmente, che 2 venga la reſtituzione de' frutti da principio, dandoſi all'incontro al compratore l'intereſſe del prezzo pagato: Che però ſuole cader la diſputa, ſe detto intereſſe poſsa, o nò eſser maggiore di quel che ſiano i frutti ſuddetti; nel che parimente biſogna diſferire allo ſtile del paeſe, e di que' Tribunali: Bensì che quando queſto foſse, che ſi deſse intereſse maggiore, ed eccedente i frutti, in tal caſo in veri termini di ragion comune, meriterebbe di eſser dannato, ed eſser riputato abuſo degno d'emendazione come troppo ripugnante alli veri principj, li quali ſi hanno in queſta materia d'intereſse, particolarmente nella legge canonica. A

A *Nel diſc. 31. di queſto lib.*

Opera anco l'aſsenſo un' effetto aſsai notabile a benefizio di que' creditori, li quali l'abbiano, cioè, che ſebbene ſegua la de- 3 voluzione del Feudo, nondimeno, tanto queſto reſta a loro obbligato in pregiudizio del medeſimo padrone diretto, o di altro, il quale abbia cauſa da lui, non oſtante che le ragioni del feudatario debitore ſianó totalmente riſolute, quando però l'aſſenſo ſia puro, e libero, ma non già, quando contenga clauſole preſervative in caſo di devoluzione, o caducità B: Pure in ciò pari-

B *Nel diſc. 1. di queſto lib. ed in altri.*

rimente si deve diferire agli stili, ed agl'usi de' paesi, e de' principati, senza che possa darvisi regola certa.

Come particolarmente si scorge nel suddetto Regno di Napoli, che sebbene l'assenso opera il suddetto effetto, anche contra il medesimo fisco in caso di devoluzione; nondimeno per lo stile si è introdotto, che ciò cammini solamente in sussidio degli altri beni liberi, ed allodiali del debitore, li quali vanno prima discussi con altri simili stili, li quali si rende impossibile il poter narrare, e dar loro regola come di cose particolari.

CAPITOLO XX.

Della prescrizione; quando si dia nel Feudo.

SOMMARIO.

1. *La prescrizione è specie di alienazione.*
2. *Per qual causa rare volte la prescrizione arrivi ad esser perfetta.*
3. *Non si prescrive contro il terzo, che viene indipendentemente dal negligente.*
4. *Il feudatario mai prescrive contro il padrone.*
5. *La negligenza del feudatario non pregiudica al padrone.*
6. *Quando questa prescrizione si dia in tutto il Feudo.*
7. *E quando in alcuni suoi membri.*

CAP. XX.

1 TRa le alienazioni sogliono i Dottori trattare la materia della prescrizione, la quale viene stimata una specie d' alienazione: Però rari, o forse niuni sono i casi, ne' quali oggidì la prescrizione si riduca a pratica, e che il suo solo benefizio difenda il possessore; poichè, o di quella si tratta contro il successore, il quale sia chiamato per ragione propria dall'investitura indipendentemente dal predecessore, contro il quale sia seguito il possesso, onde si deduca la prescrizione; overo si allega contra il padron diretto.

Nel primo caso, assai difficilmente può praticarsi la prescrizione nelli suoi puri termini, non solamente perchè, anche nelli beni in-2 differenti contro il medesimo padrone, o suo erede, difficilmente se ne dà la pratica per l'impedimento, che ne risulta dalla mala fede, la quale per la legge canonica l'impedisce; ed anche per la deduzione dell'età pupillare, o minore, e per la restituzione in intero, che si concede per capo d'ignoranza, o altro impedimento A. Ma molto più in questa sorte di beni, nelli quali il suc-3 cessore venga per la persona, e ragion propria indipendentemente dal predecessore per la peculiare ragione; che la negligenza di uno non può pregiudicare al successore; contro il quale non corre la prescrizione per quel tempo, nel quale egli non aveva azione, nè ragione alcuna. B

A *Nel lib. 8. del credito, e del debito, più volte, ed altrove.*

B *Nel lib. 13. del padronato nel disc. 35. ed in questo 1. lib. nel supplemẽto.*

Molto meno è praticabile col padron diretto, contro il quale il medesimo feudatario mai prescrive, ancorchè vi corresse lo spa-4

zio d'anni mille, mentre il suo possesso va riferito al titolo dell' investitura. C

C
Nel disc. 3. di questo lib.

Quanto al terzo caso, entra più chiaramente detta ragione, che se la negligenza del possessore non può pregiudicare al successore, il qual venga indipendentemente per la persona propria, molto meno può pregiudicare al padrone: in maniera che in termine puro di prescrizione, quando anche il possesso sia antichissimo, e centenario, la pratica insegna, che oggidì questo rimedio abbia dell' ideale, e sia molto difficile, e raro a ridursi ad effetto.

Bensì che l' antico posseso, quando particolarmente sia centenario, suol' essere molto giovevole alla prova presunta del titolo, il quale in vigore di quello si può allegare senza obbligo di provarlo: O pure quando vi sia qualche titolo (che li Giuristi dicono colorato, overo putativo di buona fede) perchè all' ora il posseso di tempo lunghissimo resta molto operativo. D

D
Di ciò si tratta nel libro 7. delle alienazioni nel disc. 3.

Overo quando non si tratti della prescrizione di tutto il Feudo, o di quei suoi membri, che indubitatamente siano tali, ma che si tratti de' poderi, e di altri beni indifferenti, li quali siano dentro il Feudo, sicchè in essi possa cader dubbio probabile, se sieno più tosto beni allodiali, e che si posseggano con titolo diverso dal Feudo; attesocchè in tal caso il lungo posseso de' medesimi beni, come liberi, ed allodiali, e non come Feudali, gioverà molto: E ciò per osservanza più interpretativa, che prescrittiva, e per prova che tali beni siano più d' una natura, che dell' altra. E

E
Nelli discorsi 2., e 3. di questo libro.

Cade sotto questa materia dell' alienazione proibita anche la rifutazione; ma di questa se ne parla di sotto nel cap. 25. nel quale d'essa particolarmente si tratta.

CAPITOLO XXI.

Della facoltà di disporre de' Feudi per testamento, o altra ultima volontà. E se non valendo la disposizione in esso Feudo, e sua sostanza; si sostenga nel suo prezzo, e valore.

SOMMARIO.

1 *Del Feudo ereditario si può disporre per ultima volontà.*
2 *In quali Feudi caschi la questione sopra la facoltà di disporre.*
3 *Il primo acquirente non può disporre del Feudo conceduto per causa lucrativa.*
4 *Nè meno può alterare la sua natura.*
5 *Della facoltà del primo acquirente per causa onerosa tra li compresi.*
6 *E particolarmente nel Regno di Napoli.*
7 *Il difetto della podestà di disporre cammina, quando non vi sia l' assenso.*
8 *Della medesima facoltà di disporre con li non compresi circa la sostanza del Feudo.*
9 *Del prezzo del Feudo.*
10 *Che non entra la distinzione tra li figli in podestà, e gli altri.*
11 *Della ragione, perchè ne' Feudi non entri detta distinzione.*
12 *Quando s' intenda, che 'l primo acquirente abbia disposto del Feudo.*
13 *Se fatto il legato, o altra disposizione proibita del Feudo, se ne debba la stima.*

CAP. XXI.

1 QUando si tratti de' Feudi puramente ereditarj, e conseguentemente trasmissibili ad ogni erede, ancorchè estraneo; in tal caso sopra ciò non cade difficoltà alcuna, ancorchè l'investitura contenesse espressa proibizione d'alienare senza licenza del padrone, attesocchè quella và intesa per l'alienazione tra vivi, e per l'interesse del laudemio, o altra ricognizione.

Oltre che (conforme si è accennato di sopra nella general distinzione de' Feudi) non è facilmente praticabile un Feudo meramente ereditario, che abbia natura di Feudo vero, e retto, il 2

quale

quale ſi debba regolare con le leggi feudali; atteſocchè più toſto ſi ſtima Feudo corrotto, ed improprio, il quale non abbia del Feudo ſe non il nome, e qualche poco d'effetto, ma in ſoſtanza ſia più toſto robba allodiale indifferente: Che però cade tal' iſpezione ſolamente ne' Feudi veri, e proprj riſtretti alli legittimi eredi, e ſucceſſori del ſangue, ſe, e qual facoltà di diſporre ſi conceda al feudatario, o nò.

Ed in ciò ſi diſtingue il primo acquirente dagli altri ſucceſſori: E riſpetto al primo entra l'altra diſtinzione, ſe ſia Feudo, il quale ſi dice puramente di patto, e providenza, come conceduto per ſe, ſuoi figli, e deſcendenti; o pure ſia miſto, come conceduto a' medeſimi figliuoli, e deſcendenti; ma con la qualità ereditaria.

Nel primo caſo entra l' altra diſtinzione, ſe l'acquiſto ſia per mera grazia, e beneficio dell'infeudante, o pure per via di compra, o di altro titolo correſpettivo, ed oneroſo, in maniera che 3 l' acquiſto non naſca dalla grazia, e liberalità dell' infeudante, ma dall' induſtria, e providenza dell' infeudato; atteſocchè nel primo caſo (che li Giuriſti dicono per cauſa lucrativa) li figli, e deſcendenti, o altri del ſangue chiamati nell' inveſtitura riconoſcono queſto beneficio direttamente, ed immediatamente dall' infeudante; e per conſeguenza l' infeudato, ancorchè primo, non ha podeſtà alcuna di diſporre del Feudo, nè in tutto, nè in parte, nè meno gravar i ſucceſſori in cos'alcuna.

Anzi nè meno può alterare la natura del Feudo, e mutar l' ordine della ſucceſſione preſcritto dall'inveſtitura, o dalla legge anche trà i medeſimi chiamati: Che però, ſe il Feudo di ſua natura ſarà dividuo ſecondo l'uſo de Longobardi, in maniera 4 che vi ſuccedano tutti di egual grado, non può il primo acquirente mutare la ſua natura, e ridurlo a forma individua di primogenitura: Ed all' incontro, ſe ſarà individuo ſecondo l' uſo de Franchi, in maniera che la ſucceſſione ſia dovuta ad uno ſolamente per ordine di primogenitura, non può farlo dividuo, o pure, poſponendo il primo, chiamar il ſecondo, o terzo genito.

Nell'altro caſo poi che l'acquiſto ſia per via di compra, o per altra cauſa correſpettiva, ed oneroſa; in maniera che i figli, e deſcendenti, ed altri chiamati debbano in ciò riconoſcere per loro autore il primo acquirente; quando la diſpoſizione ſia tra le perſone compreſe nell' inveſtitura, può ſenza aſſenſo del padrone liberamente diſporre tra eſſe del Feudo, ſenza però far immutazione della ſua natura, dalla quale poſſa naſcere pregiudizio al padrone: Cioè, ſe ſarà dividuo (alla ſucceſſione del quale,

non facendo disposizione alcuna, succederebbono tutti secondo l'ordine del grado nella maniera che si succede negli altri beni indifferenti) può egli prescrivere un ordine diverso, gratificando alcuni, ed escludendo gli altri: Ed anche ridurlo a successione, e ad ordine di primogenitura, o di maggiorasco, nella maniera che si ordinano i fideicommissi, e maggioraschi negli altri beni indifferenti.

Ma se sarà individuo, non potrà dividerlo; attesocchè questa divisione sarebbe specie d'alienazione proibita dalle leggi Feudali anco per rispetto del padrone; Bensì che potrà mutare l'ordine prescritto dalla legge, escludendo il primo, e chiamando il secondo, o terzo genito. A

A
Di tutto ciò si tratta in questo libro nelli discorsi 9. 10. e 12.

Questa regola però non cammina nelli suddetti Regni delle due Sicilie, e particolarmente in quello della citeriore, che diciamo di Napoli, ancorchè si tratti di termini più forti; mentre in questo Regno, non solo nel Feudo nuovo, ma anche nell'antico, vi è an-6 nessa la qualità ereditaria; poichè, ciò non ostante, non si può mutare l'ordine suddetto per la ragione, che quelle leggi particolari proibiscono ogni, e qualunque disposizione, la quale riguardi il corpo, e la sostanza del Feudo, senza il regio assenso; l'intervento del quale però toglie tutte queste difficoltà: Che perciò, quanto si discorre sopra il difetto della podestà di disporre, s'intende della podestà privata, e col presupposto, che manchi l'assenso. B

B
Nelli stessi luoghi accennati.

Quando poi la disposizione sia a favore d'estranei non compresi nell'investitura; in tal caso certa cosa è che circa il corpo, o sostan-7 za del Feudo la disposizione sia invalida per l'incapacità degli estranei, e per la violazione della legge dell'investitura; sicchè non giova l'esser Feudo nuovo acquistato per causa onerosa: Anzi quando anche fosse misto con l'annessa qualità ereditaria, per la quale l'erede, secondo i termini generali della ragion comune, non può impugnare il fatto del suo autore; tuttavia ciò cammina bene nel prezzo, o nell'equivalenza, ma non nel corpo, e sostanza del Feu-8 do per la totale annullazione dell'atto, al quale la legge resiste; Ed anco per offesa, che si fa al padrone, dando il Feudo a persone da lui non volute, nè contemplate.

Ma se la disposizione fosse nel prezzo, o valore del Feudo a favore anche d'estranei, questa sarà, valida; ed obbligatoria, in maniera che il successore del sangue possa esser obbligato dal detto primo acquirente a pagare tutto il prezzo, o valore a quell'estraneo, a favor del quale sarà fatta la disposizione: E sebbene da questo 9 non s'acquista azione, o ragione alcuna reale sopra il corpo, o sostanza del Feudo; nondimeno si può essercitare l'azione personale, overo si può implorare l'offizio del giudice, e constringere il succesore del

Feudo

Feudo a pagare il valore degli altri ſuoi beni, ed anche a vender il Feudo; ed acciò dal prezzo s'adempia la volontà del diſponente. C

C *Nelli ſudetti diſcorſi 9. e 12. e nel 21. di queſto libro.*

E ſebbene pare, che più comunemente i Dottori in ciò diſtinguano, ſe il primo acquirente ſia padre, il quale diſponga in pregiudizio de' figli, e di altri diſcendenti, li quali abbia in podeſtà; overo ſe ſia madre, o altro aſcendente, ò traſverſale, ed anco padre; in cui non concorra la ragione della patria podeſtà, o della proibizione della donazione tra padre: e figli, quaſichè in queſto caſo, per l'implicita donazione, che detto acquirente faccia alli figli, e diſcendenti, o altri, per li quali acquiſta il Feudo, ſe gli proibiſca il diſporne, in quella maniera che al donatore vien proibito il diſporre de' beni donati in pregiudizio del donatario: Che però alcuni vanno conſiderando, ſe nell'atto dell'acquiſto vi concorra giuramento, o altra circoſtanza, la quale tolga detto oſtacolo della proibizione legale, ſopra la donazione tra il padre, e figli in podeſtà.

Nondimeno queſta è una ſimplicità de' noſtri vecchj, con la quale forſe malamente camminano quelli, li quali ſenz'altro diſcorſo ſi fermano nella ſuperfizie della dottrina d'alcuni, overo non ſono verſati nella materia Feudale: Atteſocchè il punto della difficoltà non conſiſte nel difetto della podeſtà del primo acquirente di donare il prezzo impiegato nell'acquiſto del Feudo a' figli, e diſcendenti, overo ad altri chiamati come ſi preſuppone da coloro, li quali camminano con detta diſtinzione, ma conſiſte nella volontà di fare detta donazione, la quale non ſi preſume, quando non vi concorra la prova, in concorſo della quale, o ſia eſpreſſa, o tacita, o congetturale, reſta parimente inetta la detta diſtinzione tra figli, o diſcendenti, che ſtano in podeſtà, e gli altri; atteſocchè ne' Feudi vi è differenza. D

D *Negli accennati luoghi, ed anco nel ſupplemento di queſto medeſimo libro 1.*

Naſce queſta differenza da due ragioni: Primieramente, perchè i Feudi veri, e proprj hanno le leggi proprie, e particolari, che però non devono eſſer regolati con le leggi civili de' Romani, l'uſo delle quali non ſi aveva, quando furono introdotte dette leggi, e conſuetudini Feudali. Sicchè queſt'equivoco naſce da una certa ſimplicità de' primi noſtri maeſtri, ed interpreti delle dette leggi civili doppo la loro invenzione; atteſocchè leggendo, o interpretando queſte agli ſcolari nelle Cattedre di Perugia, o di Siena, o di Piſa, e di altri luoghi con poca notizia delle leggi, e materie Feudali confuſero queſti termini.

E ſecondariamente; perchè camminando con i medeſimi termini della ragion comune, portando l'uſo, che li feudi veri, e proprj nobili, e giuriſdizionali, ſopra i quali cadono queſte diſpute, per lo più, e forſe ſempre ſi concedono da' Principi ſovrani: Quindi per conſeguenza riſulta la remozione del dett' oſtacolo di proibizione, il

il quale dalla legge civile risulta nella donazione tra padre, e figli in podestà; mentre l'autorità, ed il consenso esplicito, o implicito del Principe dispensa a quest'impedimento; per lo che mai si darebbe il caso, che il primo acquirente potesse disporre, mentre mai entrerebbe la suddetta ragione della patria podestà; E conseguentemente per molte ragioni detta distinzione contiene un'equivoco manifesto, nel quale con molta facilità, e frequenza s'incorre dalli puri prammatici, e da quelli, li quali vogliono regolare i Feudi con li termini delle leggi civili.

Cammina tutto ciò circa la facoltà di disporre del prezzo, o del 12 valore a favore degli estranei, quando la volontà sia espressa, e certa: Poichè quando questa sia dubbia, ed incerta; perchè il primo acquirente non abbia espressamente disposto del detto prezzo, in tutto, o in parte; nè in quello, o in altro equivalente abbia gravato il legittimo successore del Feudo, ma abbia a favore dell' estraneo, o incapace disposto d'esso Feudo in tutto, o in parte; in tal caso cade la questione, se non sostenendosi la disposizione nella cosa disposta, se ne debba il prezzo, e s'intenda lasciata la stima, conforme nelli termini generali della ragion comune si disputa nelli legati, ed in altre disposizioni, che si facciano di cose, le quali poi si scoprano non essere del disponente, o che di quelle ne sia capace il legatario.

In ciò gli scrittori si sono malamente intricati, e camminano 13 con molta varietà d' opinioni: Poichè alcuni indifferentemente tengono l'affermativa, che si debba il prezzo, overo la stima: Altri all' incontro tengono indifferentemente la negativa, quasi che il disponente abbia voluto far da burla: Ed altri distinguono tra la disposizione universale con titolo ereditario, e la particolare con titolo di legato, o altro simile: Affaticandosi però i moderni con la solita sciocca fatica di schiena nell' indagare col numero aritmetico de' Dottori, qual sia la più, o meno comune; e considerando anche molte freddure leguleiche per prova dell' una, o dell' altra opinione.

La verità però si crede esser quella, che giudiziosamente tengono alcuni: Cioè, che questa sia una questione di volontà, e di puro fatto: Che però dalle circostanze di questo debba indagarsene la verità, o sostanza di detta volontà, e se realmente il disponente abbia voluto, che l' utile del Feudo non sia di quello, al quale la legge ne dà la successione, ma d'un'altro: Overo che abbia voluto lasciar ad un'altro quelle ragioni, che credesse o pretendesse d'avere nel Feudo tali, quali siano, senza voler aggravare la sua eredità d'altro.

Sicchè in questo proposito và considerato, se il Feudo, del quale

quale si è disposto, s'ottenga da un' agnato, o da altro successore con total'indipendenza dal disponente, in maniera, che anche espressamente non possa esser obbligato al prezzo. Onde quando la stima fosse dovuta al legatario, bisognerebbe pagarla con altri effetti dell'eredità, la quale così resterebbe doppiamente pregiudicata: cioè con la perdita del Feudo, e con l'altra del suo prezzo: Overo che tal qual questione sia col medesimo successore, il quale per l' invalidità della disposizione pretenda essergli lecito, per mero lucro, ottenere la robba del disponente, e disprezzar la sua disposizione: Attesocchè nel primo caso: più difficilmente entra detta presunzione, che nel secondo. E

B
Di tutto ciò si parla in questo lib. nel disc. 18. e nel supplemento.

Onde le distinzioni de' Dottori, che sopra ciò sogliono darsi, cavate dalle regole, e proposizioni generali, saranno ben giovevoli, ed opportune, quando si tratti di caso veramente dubbio, in maniera, che detta volontà sia totalmente incerta: Ma quando questa o espressa, o congetturale vi concorra: in tal caso tutte le suddette distinzioni restano mere freddure de' legulei; poichè nelle questioni di volontà, questa sempre è la regolatrice del tutto.

CA-

CAPITOLO XXII.

Quando si dica primo acquirente per causa onerosa, all' effetto di poter disporre. E della podestà degli altri successori di disporre.

SOMMARIO.

1 *Quando l' acquisto del Feudo si dica per causa onerosa, o lucrativa.*
2 *E quando sia per benemeriti.*
3 *Li successori, che non siano primi acquirenti, non possono disporre.*
4 *Delli Feudi misti; quando di essi si possa disporre.*
5 *Dell' opinione particolare con la quale si cammina nel Regno di Napoli.*
6 *Dell' uso dell'altro Regno di Sicilia ultra.*
7 *Degli altri paesi, nelli quali per causa del commercio si è indotta questa facoltà di disporre de' Feudi, o del loro prezzo.*

CAP. XXII.

1 DAlle cose accennate nel cap. antecedente si vede, che la facoltà di disporre in gran parte pende da detta circostanza; se, e quando l'acquisto sia per causa lucrativa, overo onerosa: E ciò non dipende dalla legge, ma dal fatto; cioè, se quello, che si dà dall' acquirente al concedente, sia equivalente al valore del Feudo, o almeno sia eccedente la maggior parte, in maniera che non possa dirsi mera grazia, e benefizio, nel modo che nel libro decimoterzo si tratta della materia del padronato, quando si dica acquistato per grazia, e privilegio, e quando per titolo oneroso di fondazione, e dotazione A, con termini simili: Che però sopra ciò non può darsi regola certa, e generale, come abbiamo in tutte le questioni di fatto; quando l'acquirente paghi danaro, o che dia altra robba, e ricompensa all' infeudante; entrando solo detta regola, che il peso dev' esser traboccante. Se ne tratta ancora nella materia enfiteotica.

A *Nel detto lib. 13. nel disc. 10 e 65.*

La questione maggiore però sopra ciò cade; quando non vi corra denaro, o altra ricompensa, ma si dica di farsi la concessione per i meriti dell'acquirente; se debba dirsi acquisto per causa lucrativa, overo onerosa per l'effetto suddetto: Ed in ciò, ancor-

corchè si scorga qualche varietà d' opinioni; nondimeno pare che la verità stia nella distinzione, se li meriti sieno narrati generalmente, ed in confuso, overo se siano specificati: Posciachè nel primo caso tal narrativa non s'attende, come solita farsi per stile, o formolario: E nel secondo si deve primieramente vedere, se vi fosse proibizione di far infeudazione senza tal causa; ed essendovi, bisogna giustificarla altronde: Ma quando non vi sia, allora si deve vedere, se i meriti narrati siano tali, che per termini di giustizia commutativa richiedano questa mercede, o premio, ed in tal caso si dirà per causa onerosa; ma non già, quando non vi concorra detta circostanza, in maniera che i meriti possano dirsi piuttosto causa impulsiva, e per termini di giustizia distributiva, secondo la natura de' Feudi, li quali per loro origine, ed introduzione si danno per ricognizione a' benemeriti, non già a persone non cognite di nessun merito, conforme la distinzione, ed esplicazione dell' una, e dell'altra giustizia distributiva, e commutativa, della quale si tratta nel proemio capitolo 10. B

B
Nel disc. 11. di questo lib. ed anco nel disc. 94.

Si dice però questione più di fatto, che di legge; sicchè non può darvisi regola certa generale, dipendendo il tutto dalla qualità, e dalle circostanze del fatto, dalle quali si deve vedere, se i meriti importino equivalenza, o no; applicandovi proporzionatamente quel che si dice nel lib. settimo delle donazioni veramente rimuneratorie, come specie di dazione in soluto per quel debito, che per altro sarebbe dovuto per legge di giustizia, non già per quella di semplice convenienza, overo di quell'obbligazione, che i Giuristi dicono antidorale.

Quando poi il primo acquirente non disponga: In tal caso in questa sorte di Feudi, li quali si dicono puramente di patto, e 3 providenza, resta assoluto, che li successori non abbiano facoltà alcuna di disporre in pregiudizio degli altri, li quali vengano da lui indipendentemente senza qualità ereditaria, non essendovi ragione alcuna, per la quale tal disposizione si possa sostenere.

Nell'altra sorte di Feudi, li quali si dicono misti, come ristretti alli soli eredi del sangue con incapacità degli estranei, ma con l'altra annessa qualità ereditaria, entra parimente la stessa distinzione tra il primo acquirente, e gli altri successori; attesocchè al primo si dà la podestà di 4 disporre, o di gravare nello stesso modo, ed in tutto, e per tutto, come si è detto nella specie antecedente, rispetto al primo acquirente per causa onerosa; in maniera che tra questa specie, e quella, a rispetto del primo, non pare che vi si scorga altra differenza, se non quella, che in questa seconda specie entri detta facoltà indifferentemente, senza la detta distinzione dell'acquisto di causa lucrativa, overo onerosa.

Rispetto poi alli successori si scorge qualche varietà d' opi-

nioni tra li Dottori ; credendo alcuni , che per ricercarsi detta qualità ereditaria, indifferentemente deve entrare la medesima facoltà: Ed altri , che si richieda bene la qualità ereditaria anche dell' ultimo moriente , ma che suffraghi il beneficio dell' inventario , e che si possa il Feudo detrarre come proprio , e come specie di debito: Però la più vera , e comune opinione si crede che sia quella, con la quale cammina la Corte Romana; cioè , che la detta qualità ereditaria si ricerchi nel primo acquirente solamente, non già rispetto a gli altri successori : E che rispetto al primo ; in tanto sia obbligato avere detta qualità , in quanto che sia da lui lasciato erede , altrimente basta , che non manchi per lui di non esser tale. C

C *Nelli suddetti discorsi 9. 10. e 12. di questo libro.*

Nel Regno di Napoli si cammina con diversa opinione ; attesocchè sebbene l'investitura è conceduta per gli eredi del sangue, 5 nondimeno vi si richiede anco la qualità ereditaria non solamente del primo acquirente, ma anche dell' ultimo moriente, qualunque sia : E detta qualità cammina nel medesimo Feudo a segno che il successore del sangue chiamato dall' investitura non solamente è obligato alli debiti dell'ultimo moriente nella maniera, che si dirà nel capitolo 24., nel quale si tratta della successione, e delli pesi del successore, ma può anche per via di legato, o di altra volontaria disposizione esser gravato in tutto il valore del Feudo, anco quando in questo succedesse contro la volontà del moriente, impugnando la sua disposizione. D

D *Nel disc. 19. 21. ed in altri di questo lib.*

Questa è opinione singolare in tutto il mondo , introdotta forse dalli nostri maggiori per motivo non irragionevole del commercio , per la gran frequenza de' Feudi in quel Regno , il quale quasi tutto è infeudato: sicchè il Baronaggio , il quale ha tutto il suo avere in questa sorte di beni , sarebbe privo del commercio ne' bisogni.

Il che si comprova , che avendo li maggiori dell' altra Sicilia ultra interpretato la medesima formola d' investitura diversamente; 6 cioè che fosse di patto , e providenza , che ivi chiamano la forma stretta ; e sperimentando , che ciò porti gran pregiudizio al commercio , ed alli Baroni feudatarj, da qualche tempo in quà con le leggi, o con le grazie nuove han cercato d' introdurre lo stesso, che ivi si dice della forma larga. E

E *Si accenna nel disc. 13. di questo libro.*

Come anche vediamo, che negli Stati di Savoja, e di Piemonte vi sono li decreti Ducali; e nello Stato temporale della Chiesa 7 vi è la Bolla de' Baroni , e vi sono le consuetudini ne i Feudi di Mantova, con altre simili, delle quali si discorre abbasso, trattando della Bolla de' Baroni.

CAPITOLO XXIII.

Della succeſſione ab inteſtato ne' Feudi; e del ſuo ordine.

S O M M A R I O.

1 *Delli preſuppoſti, con li quali è trattata queſta materia di ſucceſſione.*
2 *Li maſchi ſon preferiti alle femmine.*
3 *Della differenza tra li Feudi, e li fideicommiſſi; che queſti poſſono ſtare in ſoſpeſo, e non quelli.*
4 *Si attende il tempo della ſucceſſione, e però li maſchi che vengono dipoi non eſcludono la femmina.*
5 *Se ſi dia la ſoſpenſione nelle primogeniture, e maggioraſchi della Spagna.*
6 *Si deve attendere la proſſimità dell' ultimo.*
7 *Quando non ſia proviſto dalla legge feudale, ſi cammina con la legge comune.*
8 *Come vada regolata la ſucceſſione nelli Feudi individui in abito, ma dividui in atto.*
9 *Del modo di ſuccedere ne' Feudi in tutto individui, con ordine di primogenitura.*
10 *Il nipote del figlivolo primogenito morto è preferito al figlivolo ſecondogenito.*
11 *Come vada regolata la ſucceſſione de' Feudi nelli Regni di Napoli, e Sicilia.*
12 *Che nel detto Regno la femmina nepote del figlio primogenito eſcluda il maſchio ſecondogenito.*
13 *Della rappreſentazione.*
14 *Della ſucceſſione ne' Feudi nuovi.*
15 *Della medeſima ne' Feudi antichi.*
16 *Quando ſuccedano il padre, e gl' altri aſcendenti.*
17 *Della ſucceſſione del refutante, o refutatario.*
18 *De' gradi ne' traſverſali nel Regno di Napoli.*
19 *E che ſia nel Regno di Sicilia; e della diviſione di queſti Regni.*
20 *Nelli detti Regni la ſecondogenita non maritata è preferita alla prima maritata.*

C A P. XXIII.

1 Con due presupposti si tratta in questo capitolo della successione de' Feudi : Primieramente, che siano veri, e proprj Feudi, li quali vadano regolati dalle leggi, e consuetudini feudali, non già quei Feudi improprj, e corrotti, li quali in sostanza hanno più natura di beni allodiali, che però vanno regolati con la ragion comune de' beni indifferenti : E secondariamente, che il concorso alla successione sia tra persone capaci; attesocchè, posta l'incapacità, resta incongruo il trattare del modo di succedere, mentre cessa la sostanza.

Fermati questi presupposti. Entra la più volte accennata distinzione tra li Feudi dividui, che si dicono di ragione, o uso de' Lomgobardi, e gl' individui, che si dicono di ragione, o uso de' Franchi.

2 Nella prima sorte, o specie col detto presupposto della capacità, si cammina appunto con quell'ordine, il quale si dà ne' fideicommissi ordinati a favore delle famiglie; poichè sebbene vi possono anche succedere le femmine, nondimeno li maschi, ancorchè più remoti, sono preferiti, A; Ed in mancanza d'essi, quelle, ancorchè abilitate, si ammettono; in maniera che il sesso in questa sorte di Feudi dividui vinca il grado, e l'età; non entrando in termini di ragion comune feudale la prerogativa della linea, per esser questa solamente considerabile nell' altra sorte di Feudi individui, come di sotto si dirà; attesocchè tutti si dicono d'una stessa linea del primo acquirente, che però vanno considerati come d'uno stesso genere.

A *Nelli disc. 11. di questo libro e nel lib. 10. frequentemente.*

3 Questa differenza però si scorge tra li Feudi, e li fideicommissi, che quando a questi sia chiamato prima un genere di persone, e poi l'altro, non si dà luogo alla successione, overo all'ammessione del secondo genere sussidiariamente chiamato, finchè duri la potenza, o la speranza, che vi possano esser persone del primo, stando in tanto la successione in sospeso, che li Giuristi dicono *in pendolo*; sicchè in tanto le robbe staranno sotto la tenuta, e l'amministrazione del sostituto, il quale ne spera la successione, finchè si certifichi la cessazione di detta speranza. B

B *Nel lib. 10. de' fideicommissi nel disc. 7, 8., e 9.*

Ma nelli Feudi, (stante che importano una specie d'officio, o di beneficio, il quale abbia annessa giurisdizione, o amministrazione, come anche il peso del servizio, e della fedeltà verso il padrone) non s'ammette questa sospensione ; ma si cammina con le regole de' beneficj ecclesiastici, li quali siano di juspatronato laicale ;

sicchè

ſicchè ſi a tende il tempo della vacanza, o al più quello della preſentazione, conforme ſi dice nella ſua materia de' patronati nel libro decimoterzo: Nè la ſopravenienza del più proſſimo, o del genere prediletto toglie la ragione acquiſtata, o deferita alle perſone più rimote, o dell'altro genere ſuſſidiario: Il che anco per le medeſime ragioni accennate per i Feudi è ricevuto in Iſpagna in que' maggioraſchi, e primogeniture, quando la volontà del fondatore, con i requiſiti ivi ſtimati neceſſarj, non diſponga altrimenti. C

C *In detto diſc. 11. di queſto lib. e nel diſc. 7. e ſeguenti del lib. 10. de' fideicommiſſi.*

E conſeguentemente, ſe quando ſi apre la ſucceſſione del Feudo per morte naturale, o civile del poſſeſſore, non vi ſiano maſchi, ſuccederanno le femmine, o diſcendenti da eſſe, le quali non potranno eſſer eſcluſe da' maſchi, li quali ſopraverranno; quando non diſpongano diverſamente le leggi, o li ſtili particolari del luogo, o quella della medeſima inveſtitura. D

4

D *Nel diſc. 11. di detto libro 10. de' fideicommiſſi.*

E ſe ciò cammina in queſta ſorte di Feudi dividui, li quali vanno regolati con l'ordine de' fideicommiſſi ſemplici, ed ordinarj: Molto più cammina nell'altra ſorte di Feudi individui, li quali vanno regolati con l'ordine di primogenitura, nella quale ſi ſcorge qualche maggior difficoltà anco ne' beni indifferenti, ſe detta ſoſpenſione ſi dia, ò nò. Benchè in effetto la più vera opinione ſia l' affermativa in quelle parti, nelle quali ſi viva con le leggi comuni de' Romani, camminandoſi diverſamente nelle primogeniture di Spagna per quelle leggi, o ſtili particolari; overo perchè quelle primogeniture, o maggioraſchi per lo più ſono qualificati, ed hanno anneſſa la giuriſdizione, e l'amminiſtrazione; ſicchè entra la medeſima ragione, la quale cammina nelli Feudi, e nelli beneficj. E

5

E *Nel detto diſc. 7. del lib. 10. de' fideicommiſſi.*

In concorſo poi di più perſone egualmente capaci nella ſteſſa maniera che ne' fideicommiſſi, (li quali vanno regolati coll'ordine della ſucceſſione ab inteſtato) ſi deve attendere la proſſimità del grado, la quale, ſecondo la più vera, e più ricevuta opinione, anche ne' Feudi allo ſteſſo modo, che ne' fideicommiſſi va regolata dalla perſona dell'ultimo moriente, e non da quella del primo acquirente: Purchè però la proſſimità provenga dal medeſimo lato, o mezzo del detto acquirente, non già dal lato eſtraneo; entrando ſolamente la rappreſentazione, o la ſubingreſſione nella ſteſſa maniera, che nel fideicommiſſo; poichè non avendo ſopra ciò le leggi de' Feudi particolarmente diſpoſto, entra la concluſione generale, che ſi debba ricorrere alle leggi comuni nelli caſi ommeſſi dalle dette leggi feudali. F

6

7

F *Nel diſc. 8. e 13. di queſto l. e nel diſc. 3. del lib. 4. dell' enfiteuſi.*

Cammina ciò in quei Feudi, li quali ſiano di loro natura dividui e come ſi dice di ragione, o uſo de' Longobardi, in maniera che la dividuità riguardi anco la loro ſoſtanza, e (conforme i Giuriſti dicono) ſiano individui tanto in atto, quanto in abito: Non già quando ſi trat-

si tratti di quei Feudi, li quali nella sostanza, o nell'abito sono di loro natura individui, ma solamente dividui nella comodità, e godimento, a somiglianza del padronato famigliare, o in altro modo competente ad uno, o più generi di persone; attesocchè nella sostanza è individuo, ma la dividuità consiste solo nell' esercizio: E ciò si verifica nelli Feudi titolati di Lombardia, ed altre parti d'Italia; poichè la dignità porta seco annesa l' individuità nella sostanza, ma per consuetudine sono dividui nelli frutti, e nel godimento. G

G *Nel discorso 8. di questo lib.*

8

Poichè in questo caso non entra l'ordine della successione, ma più tosto l'altro, che li Giuristi dicono di non decrescere; cioè che possedendo tutti egualmente, ed in solido la sostanza del Feudo, in maniera che ciascuno si dica possedere il tutto per la sua parte; quindi nasce, che quando manchi uno, le porzioni degli altri s' impinguano, overo patiscono quella minor diminuzione, che portava loro il godimento, e la participazione della persona mancata, quando viveva.

Appunto, come occorre nelle masse capitolari, o collegiative, delle quali debbano godere, e participare tutti quelli del Capitolo, o del collegio; attesocchè se mancheranno alcuni canonici, o collegiali, quelle porzioni de' mancanti si ripartiranno tra gli altri. Nella medesima maniera, che succede, quando siano più persone invitate ad una medesima tavola, la quale abbia una quantità inalterabile di cibi; poichè mancando uno, o alcuni degl' invitati, resterà il pranzo più lauto per gli altri senza distinzione di maggiore, o minor vicinanza a quello, che manca, bastendo esser de i convitati, e di quelli, li quali già sedono a tavola: Quando però le leggi, o consuetudini particolari non disponessero diversamente. H

H *Nel detto discorso 8.*

Nell'altra sorte de' Feudi individui, nelli quali la successione va regolata coll'ordine di primogenitura: Camminando con i termini delle leggi comuni de' Feudi, le quali (come si è detto) preferiscono sempre il sesso mascolino al femminino, non entra la prerogativa solita darsi alla linea di vincere il sesso, il grado, e l' età, ma il primo luogo si dà al sesso: Ed in concorso di più persone del medesimo sesso, entra tra loro il medesimo ordine; cioè, che il primo luogo è occupato dalla linea, la quale vince il grado, e l'età: In secondo luogo, tra più persone della medesima linea s'attende il grado; e posta l'egualità di questo, si deve attendere l'età; purchè l'eguale in grado, e sesso, sia anche uguale in origine di linea mascolina.

9

Quindi però nasce, che secondo la più vera, ed oggidì senza dubbio ricevuta opinione, il nepote dal figlivolo, o fratello primogenito

10

genito premorto escluda il figliuolo, o fratello secondogenito; non ostante che in questo concorrano ambedue le prerogative maggiori del grado, e dell' età; attesocchè la prerogativa della linea le vince: Col presupposto però del medesimo sesso anco in origine, come sopra. I

I *Nel disc. 13. di questo lib. nella ivi accennata decisione di Sicilia.*

Nelli Regni però più volte accennati delle due Sicilie, per le loro leggi, e stili particolari dandosi maggior prerogative al sesso femminino, di quel che gli diano le leggi, e le consuetudini Feudali, cammina l' ordine della successione diversamente: Attesocchè (particolarmente tra li discendenti) la prerogativa della linea è la prima, e la maggiore, onde vince tutte l' altre del grado, del sesso, e dell' età: E successivamente la seconda del grado vince la terza del sesso: E la terza del sesso vince la quarta dell'età; sicchè il maschio minore d'età vincerà la femmina, overo il suo discendente, ancorchè maggiore.

11

Da ciò risulta (secondo l'opinione più comunemente ricevuta nel Regno della Sicilia citra, cioè di Napoli) un' effetto totalmente irragionevole, e contrario al costume di tutta l' Italia: Che la femmina nepote dal figlio primogenito premorto escluda il figlio secondogenito, ancorchè maschio, dandosi la rappresentazione, overo la trasmissione della primogenitura senza la congiunzione degli estremi abili, e della medesima qualità nel trasmittente, e trasmissario; il che ripugna) come si è detto) all' uso comune, ed anco alla ragione naturale, ed alle regole legali: Che però non si sa scorgere da qual principio, o ragione ciò si sia possuto indurre: Ma ne' tempi moderni ragionevolmente sopra ciò si è indotta certa moderazione per le grazie concesse dal Re.

12

Nell' altro Regno della Sicilia ultra questa opinione riceve difficoltà maggiore, per qualche legge particolare, la quale ha più riguardo alla conservazione dell' agnazione: Pure in ciò bisogna deferire all'osservanza de' luoghi, e de' loro Tribunali. L

L *Nel medesimo disc. 13.*

Quando poi si tratti della medesima rappresentazione, o trasmissione della linea, o della ragione di primogenitura tra gli trasversali; cade questa maggior difficoltà: Ma parimente si crede più comune, e ricevuta l'affermativa; cioè che in quelle successioni, nelle quali entra l'ordine di primogenitura, la prerogativa della linea sia la prima, e la maggiore, presupposta però la capacità, ed il concorso degli estremi abili: Benchè in ciò non possa darsi certa regola generale per la varietà de' principati, e loro leggi, e stili; sicchè in ciascun luogo si dovrà camminare con l'opinioni ivi ricevute, attendendo le regole, e le dottrine generali, quando lo stile, e l'uso particolare sia dubbio.

Per

Per quel che poi concerne la durazione della succeſſione, ad effetto che s'impediſca la devoluzione, ſi diſtingue tra li Feudi nuovi, e gli antichi; poichè nelli nuovi, quando l'inveſtitura, o qualche legge particolare non diſponga diverſamente, ſuccedono ſolamente li figli, e diſcendenti capaci, non già gli aſcendenti, o traſverſali. M

14

M *Si accenna nel diſc. 3. del lib. 4. dell'emfiteuſi.*

E negli antichi ſuccedono non ſolamente li figli, e diſcendenti capaci in infinito con l'ordine diretto, o deſcenſivo dall'uno all'altro, ma anco tutti gli traſverſali capaci, li quali abbiano la qualità deſcenſiva, e legittima dal primo acquirente; la perſona del quale in queſto propoſito s'attende, ſecondo un'opinione, la quale ſi crede più vera, e più comunemente ricevuta, ſenza far conto dell'altre opinioni diverſe, alcune delle quali danno la ſucceſſione traſverſale ſolamente fino al ſettimo grado, ed altre fino al decimo.

15

Anzi, ancorchè per regola generale il padre, e gli altri aſcendenti, come ſopra, ſi ſtimino eſtranei dalla ſucceſſione feudale, nondimeno ciò non cammina, quando il medeſimo aſcendente ſia diſcendente dal primo acquirente, e ſia compreſo nell'inveſtitura: Il che è ſolito verificarſi, quando il feudatario, il qual muore, abbia ottenuto il Feudo per refutazione dal padre, o dall'avo; o pure che queſto non ſi ſia curato della ſucceſſione, la quale perciò ſi ſia a lui deferita.

16

A ſegno che alcuni credano, che il refutante in tal caſo debba per morte del refutatario ripigliare le ſue prime ragioni, ed eſcluder tutti: Il che però non pare che ſia ricevuto, particolarmente in concorſo de' figli, e diſcendenti del refutatario, dalla perſona del quale và regolata la ſucceſſione. N

17

N *Nel detto diſc. 13. di queſto libro.*

Nel ſuddetto Regno di Napoli, riſpetto a' traſverſali, ſi vive con diverſo ſtile; poichè per leggi particolari antiche la ſucceſſione non paſſa il terzo grado civile, anche nelli Feudi antichi; benchè li ſuddetti traſverſali ſiano diſcendenti dal primo acquirente, il che pare che abbia dell'irragionevole. Egli è ben vero, che queſto rigore ſi è in qualche parte moderato con alcune grazie, per le quali ſi ſtende la ſucceſſiòne ad un'altro grado eguale, o inferiore, ma non ſuperiore, il che ivi ſi va per le grazie variando alla giornata.

18

Nell'altro Regno della Sicilia ultra: Parimente per grazia, e per leggi particolari vi è qualche maggior eſtenſione de' gradi; poichè ſebbene le leggi antiche, le quali hanno il vocabolo di coſtituzioni, ſono comuni all'uno, ed all'altro Regno, come fatte in tempo ch'erano uniti, e coſtituivano un Regno ſolo; nondimeno dopo la diviſione ſeguita ſotto il Re Carlo Primo,

quan-

quando li Siciliani nel famoso vespero, che si dice Siciliano, discacciati li Francesi, si diedero a Pietro Re d' Aragona, (sicchè di un Regno se ne formarono due), si cominciò a vivere con diverse leggi, e capitoli, in maniera che si scorge gran differenza tra li Feudi di un Regno, e l'altro, anco (come di sopra si è accennato) nell' intelligenza molto diversa della formola dell'investitura, ch' è la medesima, ed è concepita con le stesse parole. O

O *Nel detto disc.* 13.

Molte altre quistioni cadono in questa materia della successione feudale de' trasversali: Ma perchè nascono per lo più da leggi, e stili particolari de' principati, e particolarmente del detto Regno di Napoli; però ha quasi dell' impossibile il riassumere il tutto in questa compendiosa, e più istorica, che disputativa narrazione, dipendendo la decisione dagli stili, e leggi particolari de' luoghi, ed anche per esser li casi molto rari in pratica.

Se poi per mancamento de' figli maschi nelli Feudi individui delli detti Regni delle due Sicilie, li quali vanno regolati con ordine di primogenitura, si apre la successione alle figlie femmine, in tal caso si dispone per quelle leggi, che la femmina non maritata, la quale ivi dicono *in capillo*, ancorchè secondogenita, 20 succeda ne' Feudi, ed escluda la primogenita maritata, e dotata: Quando però questa sia dotata di suo consenso, e con molte altre dichiarazioni, delle quali si tratta nel teatro in questo medesimo lib., e per le quali dichiarazioni, ed anco per le cautele, le quali in ciò si sogliono praticare, si dà molto di raro il caso di tal successione. P

P *Nel disc.* 14.

CAPITOLO XXIV.

Delli pesi; della vita milizia; e del paraggio, o comunicazione di prezzo; e di altri pesi, a' quali è tenuto il successore del Feudo.

S O M M A R I O.

1 *Della dote di paraggio delle femmine.*
2 *Nelli Feudi individui nuovi, il primogenito è obbligato comunicare il valor del Feudo.*
3 *Ma non è tenuto al prezzo del titolo.*
4 *Della vita milizia nelli Feudi individui antichi.*
5 *Degli altri pesi, a' quali il successore del Feudo sia tenuto.*
6 *Delli due eredi del Feudatario, cioè feudale, ed allodiale, e della loro contribuzione alli debiti del morto.*

C A P. XXIV.

1 Quando nelli Feudi dividui succedono solamente i maschi, escluse le femmine, queste devono esser dotate, come volgarmente si dice *de paraggio*: Ma in ciò non si può dare certa regola generale; poichè la materia dipende dagli stili, e leggi particolari, particolarmente delli detti due Regni di Sicilia citra, ed ultra. A

A *Se ne discorre in questo lib. nel disc. 108. e nel lib. 6. della dote nel discorso 142.*

Quando poi si tratti di Feudi individui, nelli quali succeda il solo primogenito, entra la distinzione tra li Feudi nuovi, e gli antichi; poichè nelli nuovi acquistati per via di compra, mediante il prezzo, o altra ricompensa, il primogenito successore del Feudo è obbligato comunicare agli altri fratelli tutto il prezzo 2 speso per ciò dal padre; mentre questo si stima esser nell' eredità allodiale da comunicarsi a tutti li fratelli eredi, ed è anche soggetto alli debiti, e pesi ereditarj, come una specie di credito, il quale spetti all'eredità allodiale contro il successore del Feudo. B

B *Nel disc. 19. di questo lib. ed anco nelli disc. 11. e 12.*

Non deve però (secondo la più probabile opinione) comunicare quel, che si sia speso per il titolo, o dignità del Feudo, overo per altre cose meramente onorifiche, le quali non portino utile alcuno al successore; attesocchè, sebbene gli portano onorevo- 3 lezza, nondimeno questa è contrapesata dal maggior dispendio, che deve sopportare il Feudatario titolato per mantenersi in quel decoro, che conviene alla dignità. C

C *Ne' luoghi accennati.*

Anzi

Anzi pare molto ragionevole, che anco circa gli effetti utili si abbia qualche riguardo a detto peso, conforme in questo proposito si osserva nel libro nono nel titolo della legittima, ed altre detrazioni, D sopra il punto, se quel che si dona al figlio col peso della primogenitura se gli debba imputare, o no nella legittima

D
Nel disc. 24.

Se poi si tratti di Feudo antico, overo anche nuovo gratuito, in maniera che non entri detta ragione di prezzo, il quale resti nell'eredità allodiale: In tal caso il primogenito avrà il peso di dare alli secondogeniti maschi un'annua prestazione vitalizia a proporzione delle rendite del Feudo per i suoi alimenti, che si dice vita milizia, overo appannaggio, ed alle femmine la detta dote di paraggio: Ed ancorchè sopra detta vita milizia si disputino molte questioni; nondimeno non può darvisi regola certa, e generale per la varietà delle leggi, e de' stili particolari: onde bisogna deferire all'uso del paese. E

4

E
Negli accennati disc. 12. 19. 108. in questo libro.

E quanto agli altri pesi, alli quali il successore del Feudo sia tenuto, si cammina con la distinzione; cioè che se si tratta delli pesi intrinseci, e connaturali al Feudo, come sono il servizio, e la fedeltà al padrone diretto, il mantenere, e bene amministrar' il Feudo, e suoi annessi, e dipendenze, e cose simili: Come anche sono quei pesi, o servitù, con i quali il Feudo si è conceduto, non cade ragione alcuna da dubbitare, la quale entra solamente nelli pesi accidentali, impostivi dalli predecessori per atto positivo, o negativo: Come sono l'imposizioni de' censi, ed altri debiti, o le servitù, e collette, e contribuzioni, o altre ragioni, le quali per un terzo si siano acquistate a causa della negligenza, o sofferenza del feudatario predecessore.

5

Ed in ciò entrano le medesime distinzioni, che si sono addotte di sopra nel cap. 15. sopra le alienazioni, ed altre disposizioni fatte dal feudatario predecessore, se obblighino, o no il successore: Attesocchè quando per la qualità di Feudo nuovo acquistato con titolo oneroso il peso sia imposto dal primo acquirente, overo che il successore debba avere la qualità ereditaria del predecessore, anche nello stesso Feudo, o almeno nel suo valore, il quale si stimi esser nell'eredità del predecessore; in tal caso parimente il successore sarà tenuto per le alienazioni, ed altri contratti.

Ed all'incontro, camminando con li medesimi termini, non sarà tenuto, quando, cessando detta circostanza, egli succeda per la persona, e ragione propria con totale indipendenza dal predecessore: Poichè sebbene nel primo caso della successione dipendente quei pesi, li quali siano imposti senza l'assenso del padrone, non toccano il corpo, e sostanza del Feudo, ma si hanno per non imposti; tuttavia (come in detti luoghi si è accennato), ciò riguarda la ragione

del terzo, cioè del padrone diretto, overo di quelli, che dipoi acquiftino il Feudo, o ragioni in effo coll'affenfo, acciò in loro pregiudizio quello, a favor di chi tal pefo fi fia impofto, non abbia ragione, o azione alcuna reale al corpo del Feudo; ma non già rifpetto al fucceffore, il qual fi fia potuto obbligare dal fuo autore, o predeceffore; perchè quefto anche per i debiti, e pefi contratti, o impofti fenza l'affenfo, potrà effere forzato (come fi è detto) nell'azione perfonale, overo coll'offizio del giudice a quanto importi il valore.

E perchè un Feudatario fi ftima un' uomo doppio, e diverfo, con doppio patrimonio, o doppia eredità, ficchè può avere due eredi in folido di due diverfe eredità, le quali coftituifcano due vere univerfità, cioè una feudale, e l'altra allodiale (che in detti Regni delle due Sicilie fi dice burgenfatica nello fteffo modo che la legge comune civile dà la doppia eredità nel foldato, cioè una militare, e l'altra, che fi dice paganica: E la legge canonica le dà nel Cherico, cioè una de' beni patrimoniali, o acquiftati per altra ftrada, che del Chiericato, e da' beni di Chiefa, che fi dice eredità profana, o temporale, e l' altra de' beni di Chiefa, o per rifpetto del Chiericato, che fi dice ecclefiaftica. Ed alle volte porta il cafo, particolarmente nel detto Regno di Sicilia citra, o di Napoli, che il Feudatario abbia due diverfi eredi; uno neceffario, e del fangue ne' Feudi, per ragione dell' inveftitura, e l'altro per teftamento, o *ab inteftato* ne' beni liberi, ed allodiali, fecondo li termini della ragion comune. Quindi nafce frequentemente la quiftione fopra la contribuzione di quefti eredi alli debiti, e ad altri pefi impofti dal morto, anche per caufa volontaria de' legati, e di donazioni.

Ed in ciò; il primo luogo l'occupa la volontà del morto, non folo efpreffa, ma anche tacita, e congetturale, per la quale farà tenuto in tutto, o parte uno degli eredi, e non l'altro per quanto comportino le forze di quell' eredità, in maniera che l' altra eredità non fia tenuta fe non in fuffidio, quando la gravata non fia fufficiente, e che l'erede per il benefizio dell' inventario non fia tenuto del proprio.

Ma quando quefta volontà ceffi, in tal cafo entra la diftinzione che: O fi tratta di pefi, e debiti meramente reali dell'uno, o dell' altro patrimonio; overo occafionali per caufa, ed occafione precifa di quello: Ed in tal cafo ciafcun'erede fopporterà li fuoi pefi come reali, e fpettanti alla robba da lui poffeduta. Ma quando fi tratti di debiti, o pefi perfonali, ed indifferenti contratti dal Feudatario; in tal cafo, quando non ofti la volontà del morto (come fi è detto di fopra) entra tra gli eredi, e le eredità l'egual concorfo, che li Giurifti

risti dicono contributo, a rata, e proporzione della robba, e come volgarmente si dice *per æs, libram*, ancorchè fossero debiti contratti senza l' assenso del padrone, in maniera che i beni feudali non fossero obbligati; e benchè si fosse obbligata solamente una sorte di beni, e non l' altra. Come per esempio occorre nelli censi, che s'impongono sopra un fondo certo, perchè se fossero imposti sopra il Feudo, entra parimente la contribuzione de' beni allodiali, e così all' incontro, in maniera che tal contribuzione non abbia altro impedimento, che quello, che risulta dalla volontà del morto.

S' intende però detta contribuzione tra gli eredi universali, non già tra li legatarj particolari secondo i termini della legge comune, senza che le leggi feudali in ciò prescrivano cosa particolare: Sicchè se un Feudatario, il quale abbia più Feudi, avesse il successore universale in tutti li beni feudali, ed un successore particolare in un Feudo solo, questo non dovrà entrare in detta contribuzione: Attesocchè sebbene ogni Feudo per se stesso costituisce università, secondo un' opinione tanto di fatto, quanto di legge; e secondo l' altra d' una specie solamente, nondimeno ciò va inteso agli altri effetti: Non già al presente, quando vi sia il successore universale; poichè discretamente, o comparativamente vien riputato per successore particolare, e legatario. F

F
Di questa materia di contribuzione si tratta in questo lib. nelli disc. 21. 22. e 23. e 89.

Anzi questa diversità di persone, o di patrimonj, e di eredità in una stessa persona materiale è moltiplicabile; attesocchè se un Signore avrà in diversi Regni, o Principati diversi Feudi, o Stati ben spesso di diversa natura, si stimano tante diverse persone, e tanti diversi patrimonj, quanti sono gli Stati, o li Feudi in diversi principati. G

G
Di ciò si parla nel lib. 3. della giurisdizione nel disc. 90. ed anco nel lib. 8. del credito n disc. 11.

CA-

CAPITOLO XXV.

Della refutazione de' Feudi.

SOMMARIO.

1 *Delli diversi effetti, e questioni, che cadono sotto questa rubrica.*
2 *Se si possa refutare il Feudo al padrone, ancorchè non voglia.*
3 *Se si possa refutare al padrone, che l'accetti in pregiudizio de' successori.*
4 *Della refutazione in pregiudizio de' creditori.*
5 *Quando entri il termine di refutazione.*
6 *Se la refutazione si possa fare senza assenso; e de' suoi requisiti.*
7 *Non si può fare con la riserva dell'usufrutto, o con altri patti.*
8 *Essendo pattionata, se sia nulla, overo si resecchi il patto.*

CAP. XXV.

1 Più, e diversi effetti trattano i Feudisti questa materia di refutazione: Primieramente se il feudatario possa refutare il Feudo, e liberarsi dall' obbligo del servizio, e fedeltà, ancorchè il padrone non consentisse, anzi contradicesse: Secondariamente se tal refutazione posa farsi al padrone, il quale l'accetti in pregiudizio degli altri chiamati nell' investitura: Terzo se la medesima si possa fare al prossimo succesore in pregiudizio de' creditori del refutante: E quarto se generalmente quest' atto di refutazione al prossimo successore si debba dire, o no alienazione proibita, senza l' asenso del padrone, per molti effetti, che ne risultano; e particolarmente per la facoltà del medesimo refutante di pentirsi, e ripigliarsi il Feudo: Ed anco se la successione, o prossimità respettivamente, debba esere regolata dalla persona del refutante, o da quella del refutatario. Il che influisce ancora tal pagamento del relevio.

Per quel che spetta al primo punto, se il Feudatario posa refutare il Feudo, ancorchè il padrone lo contradica: Parlando dell' uso, e pratica d'Italia, molto di raro tal questione occorre nel 2 Foro; attesocchè apportando per lo più i Feudi utile, e beneficio a i feudatarj, e danno alli padroni, alli quali riesce più tosto di profitto la devoluzione; quindi nasce, che le dispute forensi frequente-

quente-

quentemente si sentono più tosto nel caso opposto, e non nel presente: Pure alle volte la contingenza de' tempi, o le congiunture lo portano, come a me medesimo in pratica è occorso trattarlo, per quel che si vede nel Teatro. A

A
Nel disc. 71. di questo lib.

Ed in ciò si scorge qualche diversità d'opinioni: Poichè alcuni indifferentemente lo negano per la ragione, che essendo questo un contratto obbligatorio fatto con reciproco consenso dell'infeudante, e dell'infeudato, non può, nè deve disciogliersi senza il medesimo consenso reciproco, per la regola generale di legge, che ogni cosa dev'esser sciolta nella medesima maniera, ch'è legata, o pure che il distratto richiede quel medesimo consenso reciproco, che si ricerca nel contratto.

Altri all'incontro tengono indifferentemente l'affermativa, per la ragione, che questo non sia contratto, ma puro benefizio, o privilegio, che si concede al feudatario; e conseguentemente, che per le regole d'ogni legge positiva, e naturale li benefizj non si debbano ottenere da chi non li vuole; nè l'atto, il quale è introdotto a favore, si deve ritorcere in odio: Ed altri vanno distinguendo tra i Feudi ecclesiastici, e li laicali con altre distinzioni, che sogliono darsi dalle sottigliezze de' Legisti, particolarmente de' consulenti per adattare la legge all'opportunità loro.

Si crede però, che la decisione principalmente dipenda dalle leggi, o stili del padrone, e del principato, nel quale sia il Feudo, o pure dalla legge particolare dell'investitura: E quando ciò manchi, non sia questione generale di legge, ma più tosto di fatto, dalle circostanze del quale dipenda la determinazione; sicchè non possa darvisi una regola adattabile ad ogni caso: Cioè se la refutazione porti, o no danno, o pregiudizio al padrone, non solamente nell'interesse borsale, ma anche per altri rispetti, secondo le circostanze de' tempi, e luoghi, e persone; attesocchè portando le dette circostanze che il suo dissenso abbia fondamento di giusta causa, in tal caso non sia lecito: Come all'incontro cessando detta causa, debba il Feudatario esser ammesso a questa facoltà; o per un equità non iscritta, dalla quale si muovono alcuni; overo per alcune leggi feudali, che lo dispongono, e per le quali quelli, li quali tengono la seconda opinione, dicono che non ostino le regole generali di ragion comune, nelle quali è fondata la prima opinione come sopra. B

B
Nel detto discorso 71. di questo lib.

3 Quanto al secondo punto, se la refutazione possa farsi al padrone, il quale l'accetti in pregiudizio degli agnati, o degli altri chiamati nell'investitura, la decisione dipende dalle medesime distinzioni date di sopra nel capitolo 15. dove si tratta della facoltà d'alienare, o disporre; attesocchè, quando con assenso del padrone il feuda-

feudatario potrà disporre del Feudo a favore d'un'estraneo in pregiudizio degli agnati, o d'altri chiamati, non pare che vi sia ragione, la quale proibisca il poterlo fare a favore del medesimo padrone in chi si considera ragione maggiore, che in un'estraneo; perchè così faccia ritorno la robba alla sua prima causa.

Circa il terzo, se possa farsi la refutazione al prossimo successore in pregiudizio de' creditori del feudante; si crede certa la negativa; poichè se bene alcuni camminando con i termini genera- 4 li, li quali si hanno nelli fideicommissi, e maggioraschi, e cose simili, distinguono, se il refutante abbia fatto, o no l'atto dell'agnizione, in maniera che abbia, o rispettivamente non abbia acquistato il dominio de' beni. C

C *Nel lib: 10. de fideicommissi nel disc. 195:*

Nondimeno questa distinzione pare impropria al caso di cui si 5 tratta; attesocchè il termine *refutare* propriamente conviene a quello, il quale già ne sia padrone, e possessore col certo presupposto dell'acquisto precedente; poichè quando ciò non sia seguito, non si dice refutare, ma repudiare, overo togliersi di mezzo, e farsi volontariamente morto per non acquistare; acciò in tal modo si dia luogo al prossimo successore. D

D *Di queste distinzioni si parla nel lib. 11. nel tit. delle renunzie nel disc. 1., e seg.*

Le maggiori però, e le più frequenti questioni cadono nel quarto punto: Se, quando la refutazione si faccia senza l'assenso al prossimo successore, sia valida, o no per gli effetti di sopra accennati: Ed in ciò la regola assiste alla validità dell'atto, quan- 6 do però vi concorrano li dovuti requisiti per la ragione, che l'atto non importa alienazione, ma una preventiva successione, così facendo volontariamente quel che farebbe il caso della morte; sicchè tutto il punto consiste nella verificazione delli detti requisiti, li quali sono. Primieramente, che il refutatario sia quello, al quale sarebbe dovuta la successione, se nel tempo della refutazione fosse occorso il caso della morte. Secondariamente, che l'atto sia gratuito, e senza prezzo, o ricompensa. Terzo, che non possa dirsi fatto in frode, la qual in dubbio non si presume, e sopra la quale non può darsi certa regola, dipendendo dalle circostanze del fatto, se tal frode vi sia, o no. E di ciò si suole disputare più tosto col padrone ad effetto del relevio, dove questo sia in uso per quel che se ne ha nel capitolo 27. dove si tratta di questa materia del relevio.

E finalmente, che non sia pattionata, e con tali condizioni, e 7 riserve, che portino divisione, o servitù del Feudo, e contengano specie d'alienazione proibita, come frequentemente occorre nella riserva de' frutti, e giurisdizione, che il refutante faccia a suo favore, quando sia riserva dell'usufrutto formale, o che in altro modo importi ragione reale, che li Giuristi dicono *ius*:

Non

Non già quando sia della sola comodità , come semplice fatto , che non tocchi il corpo, o sostanza del Feudo secondo la distinzione, della quale si ha di sopra nel detto cap. 15. in proposito dell' alienazioni proibite.

Quando poi la refutazione fosse pattionata, e contenesse condizione, o riserva proibita; in tal caso cade la quistione, se il patto, o condizione vizi, ed annulli l' atto, o pure che questo restando fermo, resti viziata la riserva , o condizione , e si abbia per non fatta. Ed in ciò i Dottori molto variano, essendovi tre 8 diverse opinioni. Attesocchè la prima opinione vuole, che la riserva, benchè fatta in un modo invalido , debba interpretarsi, o si risolva nel modo valido per isfuggire la nullità . Come per esempio , facendosi la riserva dell'usufrutto , questa si risolva in semplice comodità . E quest' opinione ha molto pochi seguaci.

L'altra opinione tiene , che la condizione illecita resti viziata, e s'abbia per non apposta; onde l' atto resti valido , quando non apparisca espressamente, o per congetture, che la riserva si sia fatta per condizione precisa , senza la quale non vi sia stato animo di fare la refutazione. E questa opinione in termini generali di ragion comune, pare più probabile, e fondata.

Nondimeno appresso i Feudisti , e particolarmente quelli delli Regni delle due Sicilie , è più comunemente ricevuta la terza opinione, che l'atto comune individuo resti nullo affatto, in maniera che il patto, o la condizione inutile annulli, e renda inutile tutto l'atto, il quale debba aversi come non fatto E; essendosi nel capitolo 24. accennato se morendo il refutatario, si reassuma il Feudo dal refutante superstite, overo se questo concorra nella successione con gli altri. F

E *In questo lib. nelli disc. 13. e 76.*

F *Nel detto disc. 13. , e nella dec. di Sicilia.*

CAPITOLO XXVI.

Delli ſuffeudi, e loro validità, e della podeſtà di ſuffeudare. E ſe i ſuffeudi ceſſino per la devoluzione del Feudo principale.

SOMMARIO.

1 *Il ſuffeudo, quando ſia validamente conceduto, non ſi devolve col Feudo.*
2 *Nel Regno di Napoli il Feudatario non può ſubinfeudare; e quali ſuffeudi ſi concedano da' Baroni.*
3 *Per legge comune de' Feudi ſi può fare la ſuffeudazione.*
4 *Quali ſiano li requiſiti neceſſarj.*
5 *Che ſia errore in ciò camminare con li termini della legge civile.*
6 *Overo con le ſole generalità, ma ſi deve diſtinguere.*
7 *In quali ſorti di Feudi cadano le queſtioni de' ſuffeudi.*
8 *Si diſtinguono più ſpecie di ſuffeudi.*
9 *Che non ſi poſſa ſuffeudare tutto il Feudo.*
10 *Che ſia più facile la ſubinfeudazione pura del tutto, che con riſerva.*
11 *Della pratica di queſti ſuffeudi con riſerva, e ſua ragione.*
12 *Quali ſiano li ſuffeudi, che ſi poſſono concedere; e ſe ne danno gli eſempj.*
13 *Se ſi debbano verificare li requiſiti poſti da' Dottori ne' ſuffeudi.*
14 *Del requiſito che non ſi faccia in fraude.*
15 *Quando la ſubinfeudazione ſia ben fatta, il ſuffeudo non ſi devolve.*
16 *Delle più ſorti di ſuffeudi, che ſi dicono* plani, *e de* tabula, o eſcadenze.

CA-

C A P. XXVI.

LA maggior queſtione, la quale cada in queſta materia de' ſuffeudi, pare che ſia ſopra la validità, o invalidità della ſuffeudazione; atteſochè ſebbene alcuni (poſta la ſuffeudazione valida) credano, che devoluto il feudo principale, quella ſi riſolva, in maniera che il ſuffeudo ſi devolva col medeſimo feudo: Nondimeno queſta opinione non è ricevuta, nè ha fondamento probabile; atteſocchè quando l'infeudato abbia ſufficiente podeſtà di ſuffeudare, e che la ſuffeudazione con li ſuoi requiſiti ſia validamente fatta, in tal caſo, come atto già valido, e perfetto deve avere la ſua durazione finchè dura la linea, overo il genere di quello, a cui quella ſi ſia fatta: Ed all' incontro, quando ſia invalida, certa coſa è, che ſeguita la devoluzione del feudo, non è obbligato il padrone oſſervare un fatto nullo. A

1

A *Nel diſc. 1. di queſto libro.*

Per regolare dunque, overo diſcernere la detta validità, ò invalidità cadono due iſpezioni: Una ſopra la podeſtà di ſuffeudare. E l'altra ſopra li requiſiti neceſſarj, acciò la ſuffeudazione ſia valida anche in que' caſi, nelli quali ſi poſſa fare.

Quanto al primo punto della podeſtà: Nelli ſudetti due Regni di Sicilia oltre, e citra il Faro per le loro leggi particolari, le quali più ſtrettamente proibiſcono ogn' atto, il quale in qualunque modo poſſa portare diviſione, overo diminuzione del feudo, reſta aſſoluto, che tal podeſtà di concedere un ſuffeudo formale di tutto il feudo, o di qualche parte, la quale reſti anco in qualità, overo in natura di feudo ſotto le ſue leggi, non ſi dia: Perciochè, ſebbene dalli feudatarj di detti Regni ſi ſogliono concedere alcuni ſuffeudi, nondimeno quelli ſuffeudi, li quali ivi ſi dicono eſcadenze, conſiſtono in alcuni poderi ruſtici, e ſenza vaſſallaggio, o giuriſdizione; e quando ſi concedano ſenza l' aſſenſo regio, e ſenza eſſer regiſtrati in quei libri publici, che ivi dicono *quinternioni*, li quali ſogliono chiamarſi feudi *plani*, *e de tabula ſemplici*, ſi ſtimano più toſto beni allodiali, li quali vano regolati più con le leggi civili de' Romani, che con le leggi feudali ſecondo la generalità degli altri beni indifferenti: E queſta facoltà di concederli, e rinovarli, quando ne ſucceda la vacanza, viene ſtimata piuttoſto una percezzione di frutto eventuale del feudo, che vera ſuſſeudazione. B

2

B *Nel detto diſc. 1. ed anco nel diſc. 7. di queſto libro.*

Ma quando ſi debba camminare con li termini generali delle leggi, overo conſuetudini feudali; la più comune opinione ſtima, che col preſuppoſto de' requiſiti in ciò deſiderati ſpetti queſta facoltà,

3

coltà, ancorchè nell' investitura non si conceda; che però li Dottori per lo più si diffondono nella verificazione delli detti requisiti, li quali sono.

Primieramente, che la suffeudazione si faccia *gratis*, senza prezzo, o altra ricompensa: Secondariamente che sia in tutto, e per tutto con le medesime condizioni senz'alterazione alcuna dell'investitura in pregiudizio del padrone: Terzo, che si facci à persona, la quale sia totalmente di condizione eguale; E quarto, che non si faccia in fraude dell' imminente devoluzione. E questa fraude dalla legge si presume, quando il feudatario, o per natura, overo per accidente sia disperato di successore legittimo, in maniera che la devoluzione debba seguire con la sua morte.

4

Sopra questi requisiti, e ciascun di loro li feudisti formano gran questioni con varietà d'opinione; e molto più vi si confondono li professori di quei paesi, nelli quali questa materia feudale sia poco in uso, in maniera che la teorica non sia accompagnata dalla pratica; poichè sebbene sono dotti, e versati nella ragion comune, nondimeno camminando con le regole generali di questa; pigliano degli equivoci, così in questa particolare de' suffeudi, come in tutta la materia generale de' Feudi.

5

Si crede però error troppo chiaro il camminare con queste generalità, ed indifferentemente applicarle ad ogni sorte di suffeudo, e suffeudazione, non ostante quel che sopra ciò dispongono le leggi feudali, overo che abbiano detto gli antichi feudisti, li quali sono intesi da moderni diversamente de quel che fosse il loro senso; o pure perchè lo stato delle cose col tempo si sia notabilmente variato.

6

Poichè sebbene in senso delle leggi feudali, e de' feudisti antichi (perchè così all'ora portasse la condizione de' tempi) li Feudi veri, e proprj possono darsi ancor' oggi, come anticamente frequentemente si davano nelli poderi rustici, o urbani, e nell'altre robbe di poca considerazione senza vassali, e senza imperio, e giurisdizione, conforme si dice di sopra nel capitolo 8. dove si tratta del soggetto del Feudo, ed in quali cose questo possa darsi.

Tuttavolta, secondo la pratica corrente, almeno nella nostra Italia forse in nessun modo, o pure assai di raro si dà il caso de Feudi veri, e proprj in questa sorte di beni, alli quali pare che convengano più li termini dell'enfiteusi, o del livello; Sicchè questa, e simili questioni, sogliono cadere ne'Feudi nobili, e qualificati delle Città, Terre, e luoghi abitati con vassali, e giurisdizione: E forse più nelli Feudi regali, a maggiori di provincie, e dominj grandi; che però bisogna camminare con la dovuta distinzione de' casi senza la quale gli equivoci restano troppo evidenti.

7

Quat-

Quattro dunque sono li casi diversi, che in ciò vanno distinti, e sopra i quali cadono questioni tra loro totalmente diverse. Il primo 8 è, quando si tratti della suffeudazione di tutto il Feudo, in maniera che l'infeudato ceda al suffeudato tutte le sue ragioni, mettendolo totalmente in suo luogo, senza che per se ne riservi cos'alcuna. Il secondo caso è, quando si suffeudi tutto il Feudo, ma non con tutte le ragioni di esso; perche il primo investito, il quale suffeuda, si riservi qualche cosa; come per esempio l'alto dominio, e la sovranità, overo l'appellazioni, e ricorsi, ò qualche recognizione, che debba darsegli dal suffeudato; in maniera che le sue ragioni non si tolgano affatto, ne egli si faccia totalmente estraneo dal Feudo.

Il terzo caso è, quando si tratti di Feudo regale, e di dignità, il quale consista in Provincia, o in Regno, overo in altra università di Città, Terre, e luoghi, alcuni de' quali il Feudatario, che fà figura di Principe sovrano, ed ha ragione di principato, ne conceda in suffeudo totalmente subordinato, per aver sotto di se per suo miglior servizio, e decoro li Baroni, ed altre persone nobili, ed in questo modo premiare, o allettare quelli, li quali in guerra, overo in pace gli siano fedeli, e si portino bene al suo servizio. Ed il quarto caso è di que' suffeudi rustici, ed ignobili, li quali consistano in semplici poderi, e si concedono anche da' Baroni; e Feudatarj, o suffeudatarj inferiori a' loro vassalli, che in alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli si chiamano Feudi *plani*, e *de tabula*.

Nel primo caso, overo nella prima specie: In pratica si crede, che abbia del favoloso la tradizione de' Dottori, che l'infeudato dal 9 Principe d'un Feudo nobile, ed abitato con impero, giurisdizione, e vassalli possa per se stesso, senza espresso, e speciale assenso del padrone suffeudarne un'altro, ancorchè vi concorressero tutti li sudetti requisiti: E molto meno quando siano Feudi ragali, e maggiori; attesocchè, entrandovi la ragione, o rispetto politico, sarebbe stimato degno d'irrisione quello, il quale volesse con le regole, e tradizioni de' Giuristi metter in pratica, e sostenere questo punto; mentre veramente li feudisti antichi hanno inteso di quei Feudi rustici, ed ignobili, nelli quali importi poco al padrone, se siano posseduti più da uno, che da un'altro, ogni volta che non si alteri la condizione della persona, o quella dell'investitura; in maniera che a lui non si faccia pregiudizio conforme la ragion comune dispone nell'enfiteusi, overo nella locazione perpetua, ma non già in questa sorte di Feudi.

Lo stesso in tutto, e per tutto cammina nel secondo caso, il quale è più difficile; attesocchè, in sentimento de' Dottori, è più facile di poter suffeudare puramente, e senza riserva alcuna per se 10 stesso, che il farlo con detta riserva; poichè nel primo caso il suf-

fuffeudante viene ftimato un femplice organo, overo ftrumento, mediante il quale il padrone dia il Feudo al fuffeudato, il quale così fi dirà feudatario primo, diretto, ed immediato, affomigliandofi il fuffeudante in quefto cafo a quello, il quale faccia una compra, o altro contratto per un'altra perfona da nominarfi; perchè fatta la nomina, egli efce totalmente di fcena, e fi ha per eftraneo, in maniera che il contratto fi finge da principio fatto a dirittura col nominato.

11 E febbene, così nel fecolo corrente, come nel paffato nella noftra Italia la pratica infegna quefta forte di fuffeudi anche maggiori, e di dignità; cioè che l'Imperadore ne abbia inveftito un' altro Principe grande, dal quale fi fia conceduto in fuffeudo a qualche fignore di minor sfera con qualche riferva di fovranità, overo di altra ragione a fuo favore: Nondimeno ciò è derivato da facoltà efpreffa concedutagli nell'inveftitura; anzi da obbligo in quella ingionto di doverne fuffeudare un'altro, e di non poterlo ritenere per fe fteffo: E pure quando quefta facoltà fi è ridotta in pratica, o all'efercizio, fi è fatto col confenfo, e con l'approvazione del medefimo infeudante, non effendo quefte materie da femplici legulej, li quali copiando, ma non ben' intendendo i feudifti antichi, camminano con le generalità, fenza fapere quelche fi dicano.

12 Nel terzo cafo cammina bene la regola detta di fopra, che fpetti detta facoltà di fuffeudare, purchè non fia di Città, overo de' luoghi principali, fe non quanto lo portaffe l'ufo del principato; e che il fuffeudo fia dell'ordine inferiore, e con una total difparità, e fubordinazione, in maniera che il fuffeudato diventi un femplice Barone del Principe fuffeudante, il quale venga confiderato in perfona, overo figura di Principe fuperiore: Come per efempio fono i Feudi, li quali per il Re del Regno di Napoli fi concedono a quei Feudatarj, e Baroni; attefocchè in effetto fono fuffeudi in quefta forma, per i quali il Feudo non viene a ricevere formal fciffura, o divifione; poichè reftando nella fua vnità, quanto al dominio, ed all' imperio univerfale con le intiere ragioni del principato, fi dà a quefti fuffeudatarj un certo dominio, o giurifdizione inferiore, e fubordinata come per una fpecie di governo perpetuo, convenendo al decoro, e maggior dignità di quefti feudatarj maggiori di avere fotto di fe il baronaggio, e li feudatarj inferiori, che loro fervano in occorrenze così di guerra, come di pace, conforme l'ufo ordinario di quefti Principi, e feudatarj maggiori: Che però tal facoltà va regolata dall'ufo comune, ed in quella forte di terre, e luoghi, li quali fiano foliti darfi in fuffeudo, fenza che in ciò poffa darfi

regola

regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, dipendendo il tutto (come ſi è detto) dall'uſo, e dall' oſſervanza de' principati.

In queſta ſpecie però non ſono verificabili li detti requiſiti, e particolarmente il primo; che l'infeudazione ſi debba fare *gratis*, ſenza prezzo, nè ricompenſa alcuna; mentre la pratica inſegna il contrario, che per lo più ſi facciano in forma di compra, e vendita per il ſuo prezzo: Il che però ha qualche fondamento di ragione; perchè l'infeudante in tal modo ſi priva di quell'entrate, ed emolumenti, che ſi concedono al ſuffeudato; e conſeguentemente non ſi ſa vedere per qual ragione debba eſſergli proibito d'ottenerne la ricompenſa.

13

Come anche non è verificabile l'altro requiſito, il quale veramente è totalmente *in congruo*, che il ſuffeudato debba eſſere della medeſima condizione, della quale ſia il ſuffeudante; poichè (come ſi è detto) la ragione di tal facoltà ſtà appoggiata, acciochè il feudatario maggiore poſſa avere ſoldati nobili, li quali coſtituiſcano il ſuo baronaggio, e conſeguentemente ſi devono ſupporre perſone d' ordine, e di condizione inferiore; non eſſendo praticabile detto requiſito, che debba avere Baroni, e ſuffeudatarj, li quali ſiano Principi, e ſignori della medeſima ſua condizione.

Quindi in pratica ſegue che ſi verifichi ſolamente l' ultimo requiſito; cioè che non ſi faccia in frode, quando ſia già imminente la devoluzione, perchè ſia deſperato di ſucceſſere: Ma ciò parimente pare che vada inteſo di quelle ſuffeudazioni, che ſi faceſſero di nuovo, e di luoghi non ſoliti ad eſſer ſuffeudati; perchè ciò ſarebbe ſupplantare il padrone, e diſporre di parte del Feudo, e delle ſue rendite per il tempo, che il medeſimo non ſia più per eſſer padrone: Non già quando ciò ſeguiſſe di luoghi ſoliti concederſi in ſuffeudo; perchè ſe di eſſi ne ſeguiſſe la devoluzione, durante il Feudo, e l'inveſtitura, non pare che ſia proibito il tornarli a concedere, non facendo coſa nuova, nè inſolita. Ed anche perchè queſte nuove conceſſioni, e rinovazioni ſono ſtimate ſpecie di frutti del Feudo, che come maturati in ſuo tempo, non è proibito di raccoglierli.

14

Ed a queſta ſpecie conviene il termine, overo il vocabolo d' *eſcadenza* vſato da' feudiſti, il qual' è ſtimato trà li frutti del Feudo. Ma ciò più propriamente, e frequentemente conviene alla quarta, ed ultima ſpecie, overo al quarto caſo di ſopra diſtinto de' ſuffeudi inferiori, li quali ſi danno da ogni ſemplice feudatario de' poderi, e de' membri del Feudo.

15

Poſta la validità della ſuffeudazione, e che dal feudatario ſi ſia

sia legittimamente fatta, ne risulta per conseguenza che, secondo la più vera, e più ricevuta oppinione, devolvendosi il Feudo, non si devolvano questi suffeudi: Quando però i suffeudati siano pronti a riconoscere in tutto, e per tutto il padrone diretto, del quale diventino Baroni, e feudatarj immediati; mentre per prima erano vassalli, e feudatarj del suffeudante, che riconoscevano per loro autore, ed al quale dovevano servire, come ancò a suo favore dovea seguire la devoluzione. C

C
Di tutto ciò nelli sudetti discorsi 1., e 7. di questo libro.

In alcuni Principati, e particolarmente nel detto Regno di Napoli, dov' è in uso la sudetta quarta, ed ultima specie de' suffeudi rustici, ed ignobili, soliti spiegarsi col vocabolo di *escadenze*, o di Feudi *plani*, e *de tabula*: Questi suffeudi sono di più sorti; poichè alcuni hanno il solo nome, o vocabolo di suffeudi, ma in sostanza sono Feudi diretti, e veri, che da alcuni sogliono dirsi *in capite*: E questi sono quelli, li quali si esemplificano nel primo caso, che il suffeudante, senza ritenersene per se cosa alcuna, venga considerato come un semplice organo, overo istrumento dell'infeudante: Egli è ben vero, che molto raro, e forse è niuno l'uso di questa sorte, e particolarmente in detto Regno.

16

L'altra sorte di suffeudi è quella delli puri, e semplici suffeudi inferiori esplicati col vocabolo *di escadenze*, o di Feudi *plani*, e *de tabula*, quali sono quelli, li quali si concedono dal Barone, o Feudatario inferiore senza l'assenso regio, e senza che si registrino in quei regj libri, che ivi si dicono *quinternioni*; E questi vanno riputati come beni allodiali, ed indifferenti, sicchè vanno regolati con le leggi comuni, e non con le feudali.

La terza è di quei suffeudi, li quali si danno dal Barone, e Feudatario coll'assenso del Re, ma non si registrano in detti libri, e *quinternioni*: E questa specie si dice de' Feudi *plani*, e *de tabula* di qualche maggior circostanza, e conseguentemente non semplici, ma come dicono i Feudisti, *secundum quid*, non quaternati, ma parimente (eccettuatine alcuni pochi effetti) hanno più natura de' beni allodiali, che de' Feudali.

La quarta specie finalmente è di quei suffeudi, li quali coll' assenso del Barone, o Feudatario si danno dal Re, e si registrano in detti libri, o *quinternioni*: E questi si chiamano suffeudi quaternati, ed hanno natura di Feudi veri; Che però diventano Feudi diretti, da altri si dicono immediati, *& in capite*, come per un' occulta disinembrazione di questa parte dal Feudo, con la creazione di un Feudo nuovo separato: Nella maniera che da' una Chiesa cattedrale, o parrocchiale col consenso del Vescovo, e del paroco dal Papa si dismembra una parte di diocesi, o territorio,

ritorio, e se ne forma un' altra Chiesa cattedrale, overo parrocchiale con casi simili, nelli quali un membro dismembrato dal suo corpo, o dalla sua università diventi corpo, o università separata, e da per se. Il che importa molto, per gli effetti della devoluzione, e servizio: attesocchè in tal caso il suffeudatario non riconoscerà per padrone, ed autore il suo immediato suffeudante, ma il padrone diretto mediato, il quale così diventa immediato, che però a questo si fa la devoluzione, e da esso si deve pigliare la rinovazione, con altri effetti simili. D

D *Nel detto disc. 7. di questo libro.*

CAPITOLO XXVII.

Della rinovazione dell' inveſtitura feudale; quando; e da chi ſi debba ottenere, e reſpetrivamente concedere. E del laudemio, che perciò ſi deve pagare. Con la qual'occaſione ſi tratta del relevio, il quale ſi uſa nel Regno di Napoli.

SOMMARIO.

1 *Delle più ſorti di rinovazione nelli Feudi.*
2 *Del rilevio, che ſi deve pagare nel Regno di Napoli.*
3 *Il termine della rinovazione non ſi può abbreviare.*
4 *Si deve pigliare dal padrone immediato, e non dal mediato.*
5 *Non ſe ne paga coſ' alcuna.*
6 *Della rinovazione dovuta alli proſſimi dell' ultimo feudatario mancato.*
7 *Quando, e come ſi debba queſta rinovazione.*
8 *Tra quanto tempo ſi debba chiedere.*
9 *Della reſtituzione* in integrum *contro il paſſaggio del tempo.*
10 *Dove ſi tratti di queſta rinovazione.*

CAP. XXVII.

1 DUE ſorti, o ſpecie di rinovazioni ſi danno ne' Feudi. Una è quella, la quale, mentre ancor dura l'inveſtitura, ſi deve pigliare da ogni nuovo ſucceſſore del Feudo dentro lo ſpazio d' un'anno, e di un giorno ſotto pena di caducità, quando queſta pena ſia in uſo, o pure quella che per legge, o ſtile particolare vi ſia impoſta.

Come inſegna la pratica nel Regno di Napoli; atteſocchè ivi 2 non ſi uſa quella formalità di rinovazione, la quale per le leggi comuni feudali è ordinata; ma ſi deve pagare il rilevio, cioè quel che importano li frutti del Feudo di quell'anno, il quale non pagandoſi dentro detto termine d'un'anno, e di un giorno, s'incorre la pena di pagarlo duplicato: E di queſto rilevio trattano i Regnicoli diverſe queſtioni. A Ma perchè ciò dipende da legge, o uſo particolare d' un paeſe, ſicchè non riceve regola generale da per tutto applicabile: Quindi ſegue, che non cade la ſua particolar iſpezzione ſotto queſta compendioſa narrazione generale.

A *Di queſto relevio ſe ne parla nel diſc. 28. di queſto lib.*

Il detto termine d'un'anno, e di un giorno a pigliare la rinovazio-

ne

3 ne non si può abbreviare dal padrone, eccetto che se tal'abbreviazione fosse apposta nella legge dell'investitura, la quale contenesse termine più breve: Conforme la pratica insegna nell'investitura moderna del Regno di Napoli; mentre contiene il termine di sei mesi: Può bensì il padrone prorogare il detto termine prescritto dalla legge, così rinunciando a cosa indotta a suo favore B a somiglianza di quello, che nel libro decimoterzo si dice del termine prescritto alli padroni di presentare nelli benefizj di padronato.

B *Nel disc. 52. di questo lib.*

Quando questa rinovazione debba pigliarsi dal suffeudatario, do-
4 vrà prendersi dal suffeudante, il quale sia il suo immediato padrone: e non dal primo infeudante, e padrone mediato; poichè da questo dovrà pigliare la rinovazione (quando verrà il caso) il nuovo successore del primo investito, il quale ha fatta la suffeudazione; quando però si verifichi il caso, che il suffeudo resti tale, e ne' suoi termini; cioè, che appresso il suffeudante resti qualche parte, o ragione del Feudo, non già quando si sia totalmente levato di mezzo, secondo la distinzione accennata nel capitolo precedente. C

C *Nel disc. 59. di questo lib.*

Per questa sorte di rinovazione non si deve laudemio, nè altra ricognizione secondo li termini della legge comune, se non quan-
5 do l'avesse introdotto la consuetudine particolare del Feudo, o del Principato, nel qual caso si deve a questa deferire. D

D *Nel detto discorso 59.*

L'altra specie di rinovazione è quella, la quale è dovuta doppo la devoluzione alli più prossimi del sangue dell'ultimo Feuda-
6 tario; quando il Feudo sia di patto, e providenza, o misto; essendo una specie di prorogazione dell'investitura, dall'ordine della quale però si deve regolare; onde quando il Feudo fosse meramente ereditario, tal rinovazione sarà dovuta all'erede dell'ultimo mancante.

Questa specie di rinovazione, come risultante da un'equità non scritta, in tanto è dovuta, in quanto che il padrone non voglia
7 ritenere il Feudo per se stesso, ma concederlo ad altri: Che però importa solamente una specie di prelazione ad un'estraneo con quelle stesse leggi, condizioni, e vantaggi, con li quali si trova il Feudo a concedere ad un'altro, come per una specie di retratto, quando la legge particolare scritta, o non iscritta del luogo non disponga diversamente. E

E *Nel detto discorso 52. di questo lib. e nel disc. 3. del lib. 4. dell'enfiteusi.*

Deve questa rinovazione per un cert'uso regolato da quel,
8 che dispongono le leggi feudali nella suddetta altra specie di rinovazione, esser chiesta nel medesimo spazio di un'anno, e di un giorno; altrimente questo privilegio si perde. F

F *Nel detto discorso 52.*

Quando però dentro il medesimo termine il padron diretto non

ne abbia già investito un' estraneo ; attesocchè se l' investitura sia fatta; in tal caso, in senso più comune de' Dottori, quest' azione dura per lo spazio di trent' anni, quando la consuetudine non disponga altrimente.

9 Sopra il passaggio però di detto tempo di un' anno, e di un giorno, o di altro più breve termine prescritto dall' investitura, tanto nell' una, quanto nell' altra sorte di rinovazione si concede la restituzione *in integrum* per capo di minor età, o per altra giusta causa, secondo i termini generali della ragion comune. G

G *In detto disc. 52. ed anche nel 40. e 59. di questo libro.*

E tanto dell' una, quanto dell' altra rinovazione si tratta ancora nel lib. quarto nella materia enfiteotica: Camminando in ciò que-

10 ste due materie egualmente; con questa differenza, che nella feudale non cade quella quistione, che cade nell' enfiteotica; se la madre, o altri più stretti parenti del sangue, li quali siano estranei dall' investitura debbano essere preferiti in questa seconda rinovazione alli parenti più larghi dal lato del primo acquirente, e del genere degl' investiti: Attesocchè, sebbene anche nell' enfiteusi si crede più vera l'opinione, la quale assiste a questi parenti contro la madre, o altri del genere estraneo dall' investitura, conforme si discorre nella detta sua materia H; nondimeno nelli Feudi è cosa indubitata; sicchè detta quistione non entra in modo alcuno.

H *Nel detto disc. 3. del libro 4. dell' enfiteusi.*

CA-

CAPITOLO XXVIII.

Della Prelazione, che si dà agli Agnati, o altri successori nel Feudo contro un estraneo, a cui quello si sia venduto, che si dice gius, o ragione di protomiseo. E dell'altre specie di prelazione, le quali spettino contro un'estraneo compratore; o conduttore.

SOMMARIO.

1 *Del* gius *protomiseo, che si dà ne' Feudi; che cosa importi.*
2 *Quando, e perchè si debba investigare la ragione di quel, che la legge disponga.*
3 *Delle ragioni di detto* gius *protomiseo.*
4 *In quali Feudi entri questa prelazione.*
5 *Se spett alli consorti.*
6 *Se detti a prelazione entri quando si venda solamente la comodità.*
7 *Quando entri anche in beni giurisdizionali non feudali.*
8 *Quali siano li consorti.*
9 *Se si dia nelli Feudi ereditarj nel Regno di Napoli.*
10 *Della prelazione, che si dà alli vassalli, nella vendita, o nell'affitto del Feudo.*

CAP XXVIII.

1 SE il possessore di un Feudo di patto, e providenza antico, o anche nuovo gratuito alienasse il Feudo, in maniera che (secondo li termini generali della ragion commune) l'alienazione, ancorchè non pregiudiziale agli agnati successori per quando si faccia il caso della loro successione, possa restar ferma, durante la vita, o ragione dell'alienante, nel qual tempo da chi spera la successione non possa esser impugnata, overo annullata. In tal caso le leggi Feudali concedono al prossimo successore una prelazione, o retratto, il quale dalle medesime leggi si esplica con vocabolo barbaro di *gius prothomiseos*; cioè, che offerendo al compratore il medesimo prezzo, e con le stesse condizioni, egli sia preferito conforme a quel retratto, il quale pigliando regola da questo (ch'è il più antico nel corpo della legge), per gli statuti, e leggi particolari, insegna la pratica a favore de' vicini, o de' parenti, overo delli consorti, e degli inquilini, o coloni, del che si tratta nel libro quarto nel titolo delle servitù.

Sopra

Sopra la ragione di questo privilegio variano i Dottori, e comple investigarne la vera per gli effetti, che da ciò ne risultano (come di sotto si dirà) in maniera che non può dirsi questione ideale per solo esercizio dell'ingegno, come occorre in molti casi, nelli quali, quando la legge sia chiara, e che indifferentemente bisogni osservarla, importa poco indagare, se più l'una ragione, che l'altra abbia mosso il legislatore: Non già quando ciò influisce in qualche effetto, overo che la ragione serve per interpretazione, e modo d'osservare la legge, come per lo più si verifica; attesocchè in tal caso, non solo ciò è opportuno, e lodevole, ma precisamente necessario.

2

Poichè alcuni ciò riferiscono ad un equità di conservare nella famiglia, o nel sangue le robbe, le quali siano state de' maggiori, e particolarmente quando siano cospicue, e qualificate, come per lo più sono i Feudi nobili con dominio de' vassalli: Ma questa ragione più comunemente (e con probabilità) si crede poco congrua; attesocchè converrebbe anche a' Feudi antichi ereditarj, ed alli Feudi nuovi acquistati con titolo oneroso, nulladimeno è più comunemente ricevuto, che in questi detto retratto non si dia.

5

Come anco dovrebbe convenire agli altri beni allodiali cospicui, e qualificati, li quali siano stati per tempo antico in una casa nobile, e particolarmente nelle Città, terre, o luoghi abitati, li quali con dominio de' vassalli, e signoria si siano posseduti in ragione d'allodio più che di Feudo; poichè sono di molto maggior prerogativa, ed onorevolezza, come robba libera sempre migliore della serva, secondo si discorre di sotto nel capitolo 34., e nondimeno è ricevuto il contrario, quando non suffraghi certa equità, come si dirà abbasso.

La vera ragione dunque più probabilmente si crede, che sia quella parimente d'un'equità fondata in ciò, che seguendo la morte del venditore, potrebbe il prossimo successore, o agnato, il quale intenta questo retratto, aver il Feudo, e levarlo al compratore senz'obbligo di restituirgli il prezzo: E conseguentemente sarebbe ingiusta, ed irragionevole l'opposizione, che si facesse dal compratore; mentre ciò ridonda piuttosto in suo utile, e beneficio con danno, ed interesse del retraente.

Ed anche vi si può considerare un'altra assai congrua ragione degl' inconvenienti, che ne potrebbono nascere doppo fatto il caso della successione per le difficoltà, che il successore potrebbe incontrare nella ricuperazione del Feudo dall'estraneo compratore, il quale l'abbia posseduto per qualche tempo notabile sotto pretesto di miglioramenti affettatamente fattivi, o di altre ragioni, e pretensioni, delle quali si sia procurata cessione da altri; sicchè passi più presto la vita del successore, che la ricuperazione del Feudo; e per conseguenza

guenza così indirettamente l'alienazione resti perpetua, ed il Feudo si perda per gli agnati, e successori del sangue. E però con ragione si è introdotto questo rimedio, mediante il quale si può provedere subito da principio, e così oviare a detti inconvenienti. A

A
Nel disc. 36. e seguenti, e nel disc. 110. di questo lib.

Questo è un privileggio, o beneficio introdotto dalle leggi Feudali, il quale ha luogo solamente (come si è accennato) in quei Feudi di patto, e providenza antichi, o respettivamente nuovi gratuiti, nelli quali si verifichi la detta ragione, che l'agnato successore, seguendo la morte dell'alienante, potrebbe ricuperare il Feudo per ragione propria senz'obbligo di restituire il prezzo: Non già quando si tratti di Feudo ancorchè antico, il quale sia ereditario, o pure che si tratti di Feudo conceduto nella forma di patto, e providenza per gli eredi del sangue, ma nuovo, ed alienato dal primo, che l'abbia acquistato per titolo oneroso; in maniera che detta ragione non sia verificabile, mentre pare, che da quella dipenda il tutto.

4

Per la medesima ragione però (la quale entra più chiaramente) deve il medesimo benefizio, e privilegio del retratto spettare a' consorti, cioè a quelli agnati, li quali come discendenti dal medesimo acquirente posseggano il Feudo in comune per le loro porzioni, conforme occorre ne' Feudi dividui, li quali sono di uso, o ragione de' Longobardi: Col presupposto però, che si tratti di Feudo vero, e proprio, e che per le circostanze del fatto sia addattabile la suddetta ragione; attesocchè questa più conviene a quell'agnato, il quale abbia ragione, e possesso di presente, che a quello, che l'abbia di futuro nella sola speranza incerta, la quale può non verificarsi per la sua premorienza: Concorrendovi anche l'altra ragione d'equità, e congruenza, la quale di sotto si considera ancora nelli beni giurisdizionali sebbene allodiali. B

5

B
Nelli detti discorsi 36. e seguenti.

Per eludere questo retratto è solito praticarsi una cautela di fare l'alienazione della sola comodità, per la quale non si dà al compratore dominio, nè ragione alcuna reale, sicchè tanto il dominio, quanto il possesso continuino nel venditore; come si è accennato di sopra nel cap. 15. nel quale si tratta dell'alienazione: Ed in tal caso discorrendola in stretti termini di ragione, questo retratto non deve entrare; attesocchè il compratore, o cessionario vien consideraro come un semplice procuratore, o fattore del Feudatario, in nome del quale amministra il Feudo, e piglia i frutti, ancorchè poi questi già separati dal Feudo, e come robba libera del cedente, gli applichi a se medesimo: Che però conforme, se il Feudatario deputasse un procuratore, o un governatore, che gli piacesse farlo continuare per sempre nell'amministrazione,

6

zione, non potrebbe il proſſimo ſucceſſore, o il conſorte pretendere di voler eſſere preferito; così pare che poſſa dirſi in queſto compratore, o ceſſionario della ſola comodità.

Nondimeno, ciò non oſtante, quando le circoſtanze del fatto portaſſero, che queſta foſſe una formalità di parole per fraudare la legge, e che de fatto ne riſultaſſe l'iſteſſo effetto, e ne poteſſero naſcere i medeſimi inconvenienti di ſopra conſiderati; in tal caſo pare che poſſa, anzi debba entrare l'offizio del Giudice ſopra la medeſima prelazione: Maggiormente, quando vi concorra l'altra ragione del benefizio de' vaſſalli, e della miglior amminiſtrazione della giuſtizia, e del Feudo ſteſſo, alla quale ſi ſtima pregiudiziale la moltiplicità de' padroni, e feudatarj. C

C *Nel detto diſcorſo* 110.

7 Quindi per queſta ragione la pratica inſegna, che i Tribunali grandi ſono ſoliti interporre queſt'arbitrio a favore de' conſorti, e compoſſeſſori del Feudo, o del luogo giuriſdizionale, ancorchè da più poſſeduto per ragione d'allodio, e non di Feudo; eſſendo ragione molto congrua (come ſi è detto) per benefizio de' vaſſalli, e miglior amminiſtrazione della giuſtizia.

8 Li conſorti a queſt'effetto, non ſolamente ſi dicono coloro, li quali poſſeggano il medeſimo Feudo in vigore d'una ſteſſa inveſtitura, e come deſcendenti dal primo acquirente; ma anche quando ſia con titolo, o ragione diverſa, come particolarmente nel Regno di Napoli la pratica inſegna, che dello ſteſſo luogo uno ſia padrone in giuriſdizione civile, e l'altro in criminale.

Come anche nello ſteſſo Regno, ancorchè per la qualità ereditaria anneſſa a que' Feudi, in iſtretto rigor di legge, non debba ſpettare detto ritratto, o prelazione al proſſimo ſucceſſore, particolarmente quando la vendita non foſſe meramente volontaria, ma per ordine del Giudice ad iſtanza de' creditori; nondimeno ragionevolmente ſi è introdotto per ſtile la medeſima prelazione, circa la quale però non può darſi regola generale applicabile a tutti li caſi, e paeſi; mentre deve deferirſi alle leggi, o ſtili particolari de' luoghi. D

D *Nel detto diſcor.* 37. *ed anco nel* 38., *e* 110.

Si concede anche per ſtile ragionevole nel detto Regno la medeſima prelazione a' vaſſalli del Feudo venduto; atteſocchè volendo queſti vendicare la libertà, e (come ivi ſi dice) provocare al demanio, con pagare al nuovo compratore lo ſteſſo prezzo, ſi permette loro, reſtando in tal caſo la giuriſdizione al Re, ed a' ſuoi Magiſtrati, ma tutti li frutti, ed emolumenti del Feudo reſtano a benefizio della Comunità, la quale abbia pagato il prezzo.

Anzi queſto ſtile, per le medeſime ragioni, lodevolmente ſi è ampliato anche al caſo dell'affitto; perchè, ſe il Barone affitta il Feudo ad un altro, la Comunità de' vaſſalli avrà la medeſima prelazione. E

E *Si accenna in detti luoghi.*

CA-

CAPITOLO XXIX.

Dell'evizione; quando si debba, ed entri nelli Feudi, o no.

SOMMARIO.

1 *Quando l'infeudante sia tenuto d'evizione, e quando no.*
2 *In che operi che la concessione sia per benemeriti.*
3 *Se si dia concessione rimuneratoria tra un Principe, ed il suddito, e simili.*
4 *Dell'evizione del Feudo tra il compratore, ed il venditore.*
5 *In qual modo si debba detta evizione.*
6 *Dell'azione a quel di meno.*
7 *Di quali pesi non si debba l'evizione, o quel di meno.*

CAP XXIX.

1 DEll'evizione de' Feudi suole trattarsi, o tra l'infeudante, e l'infeudato, overo tra il compratore, ed il venditore del Feudo. Nel primo caso la regola è, che l'evizione non entri, quando (secondo la primeva, e regolar natura della concessione feudale) questa sia gratuita, e come specie di benefizio; poichè l'infeudante vien'assomigliato al donatore, il quale regolarmente non n'è obbligato all'evizione, se non quando sia promessa; poichè i patti, e le convenzioni fanno cessare le regole legali. Ed all'incontro la medesima evizione è dovuta, quando si tratti di Feudo conceduto per via di compra, e vendita, o d'altro contratto correspettivo, mediante il suo prezzo, o altra ricompensa equivalente; in modo che la concessione abbia più tosto della giustizia commutativa, che della distributiva; sicchè entrino i termini generali, li quali si hanno nel contratto della compra, e vendita, o in quello della dazione in soluto, ed in altri simili onerosi, e correspettivi. Quando però l'evizione segua di tutto il Feudo; attosocchè, quando seguisse in qualche sua parte, o membro, entra in questo caso il medesimo, che di sotto si dirà dell'altro caso tra il compratore, ed il venditore, dipendendo il tutto dalla volontà delle parti, la quale principalmente va regolata dalla quantità del prezzo, o dalla qualità della ricompensa. E se l'infeudante abbia voluto concedere il Feudo, come di cosa, la quale a se spetti di sicuro, in modo che vi sia l'implicita promessa dell'evizione, che dalla legge si presume: Overo che

Di questa materia d' evizione ne' Feudi si parla in questo lib. nelli discorsi 32. 44., 65.

abbia voluto solamente concedere quelle ragioni, che a lui competevano nel Feudo tali, quali fossero; in maniera che la ricompensa possa dirsi prezzo proporzionato di quell'incerta eventualità. E conseguentemente la questione resta più di fatto che di legge. A

Le maggiori difficoltà però cadono in questa materia, quando la concessione non sia per via di compra, e vendita, mediante prezzo, o altra ricompensa esplicita; ma si faccia per ricognizione de' servizj, e benemeriti, come frequentemente occorre nell' infeudazioni, che si fanno da' Principi alli soldati, o agli altri benemeriti per rimunerazione de' servizj, o altri beneficj a loro fatti: Se possa dirsi concessione per causa onerosa, e correspettiva: sicchè entri la medesima obbligazione dell'evizione. 2

Ed in ciò, ancorchè tra Dottori si scorga gran varietà d' opinioni, e si diano diverse distinzioni, particolarmente, se la narrazione de' meriti sia generica, overo se quelli siano specificati; e se, essendo specificati, basti la sola asserzione, overo vi bisogni prova: Come anco, se li meriti, ancorchè siano veri, ricerchino il premio per rigore di Giustizia commutativa; in maniera che per essi ne spetti l'azione esperibile in giudizio; overo ricerchino il premio per la sola ragione di congruenza, ò come altri dicono per l' obbligazione antidorale, secondo le distinzioni generali, delle quali si parla nel lib. settimo nel titolo della donazione, dov' è la sede della materia: E si tratta, quando la donazione sia meramente rimuneratoria, in maniera che ne sia dovuta l'evizione: O che non entri la rivocazione per capo d' ingratitudine, o per sopravenienza de' figli; O che non siano necessarie le solennità, con casi simili.

Nondimeno in questi termini speciali de' Feudi, de' quali si tratta, è molto difficile il ridurre l' infeudazione meritoria a termini di contratto correspettivo, ed oneroso, in quel modo, che si verifica nella donazione de' privati: Attesocchè dandosi per lo più li Feudi nobili, e veri, de' quali si tratta, da Principi sovrani a' soldati, o ad altri loro ministri, e servidori benemeriti, li quali, o con lo stipendio ordinario, o per altri rispetti abbiano a loro servito con qualche maggior diligenza, e finezza; ciò non cagiona necessità di rimunerazione; poichè si serve il proprio Principe per obbligazione, in maniera che portandosi bene, si dice soddisfare al debito, ed all' officio suo: E però ne risulta, che non sia facile il praticarsi detta concessione veramente rimuneratoria, la quale converta l'atto dell'infeudazione in un contratto oneroso, e correspettivo.

Imperciocchè sebbene secondo la più comune, e probabile opinione, anche tra il padre, e figlio, overo tra il soldato, ed il capitano si danno i meriti, e conseguentemente si dà la donazione rimuneratoria anco per quel servizio, ed ossequio, che per debito di natura, 3

o di

o di officio era dovuto, quando ſegue con diligenza, e finezza ſtraordinaria; mentre, non lo ſtipendio ordinario, ma la ſperanza del premio, o rimunerazione ſi ſtima il maggior peculio de' Principi, ed il miglior incentivo al loro ſervizio. Nondimeno ciò cagionerà l'effetto, che non ſi dica donazione pura, e ſemplice, la quale da' Giuriſti ſi dice meramente gratuita, ma più toſto cauſativa, e rimuneratoria per diverſi effetti: Ma non già per l'effetto del qual ſi tratta; poichè ſarà ſemplice conceſsione in termine di giuſtizia diſtributiva, e non di commutativa. B

B *Di ciò ſi parla nel diſ. 94. di queſto lib.*

Eccetto ſe la conceſsione non aveſſe il ſuo effetto per qualche caſo, e molto più ſe per fatto colpoſo, o non colpoſo del medeſimo infeudante, perchè aveſſe conceduto la medeſima coſa ad un' altro: Overo, perchè aveſſe dato privilegio allo ſteſſo luogo di non poter eſſer infeudato, come abbaſſo nel capitolo ſeguente.

Ed anche in queſto caſo, che ſi tratti di tal ſpecie d'infeudazione rimuneratoria, la quale importi una formale dazione in ſoluto, overo un'altro contratto correſpettivo con ricompenſa equivalente, che non ſignifichi però vera donazione; tuttavia non entrano li termini veri, e proprj dell'evizione, ma ſi dirà che l'atto ſi abbia come per non fatto, in maniera che il prim' obbligo (o ſia civile, o ſia antidorale) della rimunerazione reſti in piedi: Il che non avviene, quando l'evizione, o l'ineffettuazione del Feudo in tutto, o in parte riſulti da altro caſo, ſotto l' eventualità del quale la detta conceſsione ſi ſia fatta.

Quindi ſegue, che ſopra di ciò non può darſi regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, ma il tutto dipende dalle circoſtanze di ciaſcun caſo in particolare: Maggiormente che occorrendo per lo più di trattare di ciò col Principe ſovrano non ſoggetto al rigore, ed alle regole delle leggi, ſe non quanto lo sforzi la congruenza, e quella ragione, la qual ſi dice più direttiva, che coattiva; quindi riſulta, che non ſieno praticabili quelle regole, e propoſizioni giuridiche, le quali ſi pratticano tra le perſone private, ma difficilmente con Principi ſovrani.

4 Nell'altro caſo poi dell'evizione tra il compratore, ed il venditore del Feudo comprato, che li Giuriſti dicono emptizio: Secondo il più frequente uſo d'Italia, e particolarmente delli detti due Regni di Sicilia, citra, ed ultra, li quali ſono quaſi tutti infeudati, anche di Città, e terre nobili, e qualificate ridotte all'ordinario commercio di compra, e vendita con deplorabil miſeria, come ſe foſſero ſemplici poderi ruſtici, per la ragione altre volte di ſopra accennata.

Se l'evizione ſegue di tutto il corpo del Feudo; in tal caſo, quando li patti, e convenzioni non diſpongano diverſamente, reſta indub-

dubbitato, che sia dovuta l'evizione come di natura del contratto, con le regole generali della ragion comune, ed anche con le sue limitazioni, delle quali si ha in questa materia d'evizione nel libro settimo, dove si tratta della compra, e vendita, non cadendo ne' Feudi specialità alcuna: E molto più detta evizione cammina contro il privato venditore, o cedente per titolo oneroso, e corrispettivo.

5 Cammina però questa proposizione quando sia evitto tutto il Feudo, o qualche parte, che li Giuristi dicono quotitativa: Ma non già quando manchi qualche membro particolare, eccetto quelli, che si siano specificati con parole, o dizioni, le quali precisamente ne significhino l'esistenza, il che si suol esemplificare nella dizione *signanter*, o altra equipollente: C Nondimeno ciò non deriva da leggi fedauli, o da particolare natura de' Feudi, ma dalla ragione dell'università, la quale del Feudo si costituisce a somiglianza di quel che per legge comune si ha nelle vendite, e cessioni di un' eredità; attesocchè, quando questa non sia in tutto evitta, non s'attende la mancanza d'alcuni corpi, o effetti in particolare; ma solo si attende (come si è detto) la mancanza del tutto, o di qualche parte, la qual si dice quotitativa. D

C *Nel detto disc. 32. e 44.*

D *Nel lib. 7. nel titolo della compra e vendita nel disc. 26.*

Bensì che questa è una regola generale da dovers attendere in dubbio, non già quando dalla quantità del prezzo, o d'altre circostanze, o congetture apparisca, che si sia avuta ragione delli corpi, o effetti, li quali si trovino mancanti, dovendo in ciò la presunzione sempre cedere alla verità. E

E *Nelli disc. 32. e 44. di questo lib.*

6 Se poi si trovino sopra il Feudo pesi non specificati: In tal caso non entra l'evizione, ma bensì l'azione a quel di meno, secondo li termini generali, senza che vi sia specialità ne' Feudi.

7 Anzi quando il Feudo consista in luogo abitato con vassalli, non si ha ragione delli pesi, e servitù, che sono connaturali, come per esempio, il dover permettere a' vassalli, ed abitatori del luogo l'uso de' pascoli, e delle selve, e fonti, come elementi necessarj dell'acqua, e del fuoco, e cose simili; attesocchè per questi non entra l'evizione, nè meno la deduzzione del prezzo; ancorchè siasi detto, che si venda franco, e libero da ogni peso, e servitù; quando però dalle circostanze del fatto non apparisca, che si sia inteso anco di queste servitù connaturali. F

F *Nel detto disc. 65. di questo libro.*

Non è però cosa speciale de' Feudi, nè delle sue leggi; attesocchè se si vendesse un castello, e luogo giurisdizionale con vassalli, che non fosse feudale, ma libero, ed allodiale, secondo quella specie di signorie, della quale si tratta nel capitolo 34. tanto sarebbe il medesimo, in maniera che il tutto vada regolato dalla

la ragion comune, e da' ſuoi termini generali ſopra l'evizione, la qual ſi dice *de natura rei*: O quando naſca da cauſa ben cognita al compratore: Overo quando il venditore abbia riſtretto l'obbligo dell' evizione al dato, e fatto ſuo, o a certi caſi ſolamente. G

G *Nelli detti diſcorſi* 44. e 65.

CA-

CAPITOLO XXX.

Dell'investitura, la quale si dice preventiva, overo abusiva di un Feudo non ancor vacante, ma pieno per quando vacherà; se vaglia, o nò; e se pregiudichi al possessore del Feudo. Ed anche dell' infeudazione di que' luoghi, li quali si siano ricompri col patto, o privilegio di non poter esser infeudati.

SOMMARIO.

1 *Della differenza, se l' infeudante sia sovrano, o nò sopra l' investitura abusiva.*
2 *Si può fare dal sovrano, quando la volontà sia certa.*
3 *Ma non si presume tal volontà.*
4 *La concessione abusiva non pregiudica alla vendita, o cessione.*
5 *Li Feudisti si servono de' termini benefiziali.*
6 *Se questa concessione duri doppo la morte del concedente.*
7 *Che ne' Feudi non entri la ragione del voto della morte.*
8 *Questa podestà non spetta al Vicario.*
9 *Delle difficoltà nelle concessioni in pregiudizio di un' altro, e particolarmente de' luoghi demaniali ricompratisi.*
10 *Della podestà del Principe di pregiudicar al terzo.*

CAP. XXX.

1 IMporta molto sopra questo punto dell' infeudazione preventiva, o abusiva il vedere, se l' infeudante sia signore sovrano, il quale abbia podestà di derogare, overo dispensare alle leggi, e togliere anco le ragioni del terzo: O pure sia suddito senza tal podestà: Attesocchè nel primo caso tutta la quistione si restringe al solo difetto della volontà, overo a quello del falso presupposto; perchè credesse il Feudo già vacante, e devoluto: Ma posta la volontà, non cade dubbio alcuno della podestà, mentre gli ostacoli, che in ciò si considerano, non nascono da legge divina, o naturale, ma dalla positiva, alla quale esplicitamente, overo implicitamente il sovrano può derogare, o dispensare; attesocchè in esso non si considera la ragione di non dover supplantare il successore.

Poi-

1 Poichè sebbene alcuni Dottori, e particolarmente gli oltramontani neghino questa podestà nelli Principi elettivi, e specialmente 2 nel Papa in quello che riguarda il principato, overo dominio temporale: Nondimeno questa opinione con probabil fondamento di ragione è più comunemente riprovata, quando non ostino i legami, che risultano dalla Bolla di Pio V. per ragione del proprio giuramento sopra l'osservanza di quella, ed altre simili, delle quali si parla di sopra nel Cap. IX.

Bensì, che quando non apparisca dell'espressa, e chiara volontà del Principe di pregiudicare all'attuale possessore del Feudo, e di togliere le sue ragioni, tal concessione, o grazia preventiva si deve intendere senza pregiudizio alcuno del possessore, non sola-3 mente nel possesso, e godimento del Feudo finchè vive, e nella successione, quando vi sia legittimo successore; ma anco in quella facoltà di venderlo, overo in altro modo di contrattarlo, che gli concedesse l'uso del paese, o la natura del Feudo.

Quindi siegue, che se doppo detta infeudazione il possessore con assenso del padrone lo vendesse, o cedesse ad un'altro, questo sarà 4 preferito al nuovo investito nella stessa maniera, che si ha nella materia benefiziale circa le grazie espettative, servendosi per ordina-5 rio li Feudisti de' termini benefiziali: Come all'incontro li Benefizialisti si servono delli Feudali; attesocchè vi corre gran somiglianza. A

Che però anche in questa spezie d'infeudazione può cadere la medesima quistione, che trattano i Benefizialisti in materia de' benefizj, overo di pensioni riservate con detta grazia espettativa doppo la morte d'un altro, se morendo il Principe concedente, prima che 6 la grazia sia effettuata, questa svanisca, o nò: Ed in ciò la decisione dipende dalla distinzione; se detta concessione risguardi la sostanza, e perfezione dell'atto, overo piuttosto l'esecuzione, e la dilazione, in maniera che l'atto sia perfetto da principio; attesocchè nel primo caso svanirà, e non nel secondo. B

Quando poi l'infeudazione suddetta si faccia da chi non abbia ragione di principato sovrano, si scorge in questa materia feudale quel-7 la specialità, la quale non entra nella proibizione indotta dalla legge comune di contrattare le robbe possedute da' vivi senza loro consenso per il desiderio, o pericolo d'accelerare la morte del possessore: Attesocchè tra Feudisti, per le leggi, overo per consuetudini feudali, questa ragione non si ha in considerazione alcuna: Ma si hanno bensì in considerazione le altre due ragioni, per le quali questa sorte di contrattazioni non si stima lecita; cioè per il pregiudizio del possessore, e per quello del successore all'infeudante; poichè in questo modo l'infeudante eserciterebbe quegli atti, li quali so-

no

A
Di ciò si tratta nel lib. 4. dell' enfiteusi nel disc. 1. e nel lib. 2. de' Regali nelli disc. 3. e 148. nel lib. 13. delle pensioni nel disc. 1.

B
Nel detto disc. 1. del lib. 13. delle pensioni.

In detto disc. 1. del lib. 4. dell' enfiteusi e disc. 3. del lib. 2. de' Regali.

no frutti del dominio per quel tempo, che egli non sia più padrone. C

Da queste due ragioni si scorge la differenza tra il sovrano, ed il suddito; attesocchè quello può (volendo) pregiudicare al possessore, quando apparisca di questa volontà, la quale non si presume, ed anche può pregiudicare al successor, ma l'uno, e l'altro si nega al suddito.

Quindi è, che quando cessasse l'una, e l'altra ragione, cioè la prima per il consenso del possessore, o pure per la preservativa delle sue ragioni; e la seconda; perchè il caso della purificazione della condizione occorresse sotto il medesimo infeudante; in tal caso non resta occasione da dubitare della validità dell'atto, ancorchè fatto da un inferiore, il quale non abbia ragione di principato sovrano.

Molto rare però in pratica, e particolarmente in Italia sono queste concessioni di Feudi posseduti da' feudatarj viventi: E per 8 conseguenza ne risulta, che come cosa insolita non sia compresa questa facoltà nel mandato, overo podestà generale, che il padrone desse ad un suo vicario, o a qualche magistrato d'infeudare, quando l'uso; overo la grand'ampiezza delle parole non portassero diversamente. D

D *In detto disc. 1. del lib. 4. dell' enfiteusi.*

Occorre bensì spesso, e particolarmente nel più volte accennato Regno di Napoli, e forse anco in quello di Sicilia il caso, che l'infeudazioni anche fatte dal Principe sovrano incontrino delle 9 difficoltà nell'esecuzione, la quale frequentemente resta impedita; perchè si diano in Feudo quelle Città, e Terre, overo luoghi, li quali abbiano privilegio di non esser infeudati, per lo che li vassalli si oppongono, e molte volte ottengono l'osservanza del privilegio: ed all'incontro alcune volte non se ne ha ragione, sicchè l'infeudazione ha l'effetto suo.

In questo però non può darsi regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, per esser pura questione di volontà del Prencipe sovrano, la quale in un caso suol'esser d'un modo, e nell'altro diversa, secondo le contingenze de' tempi, ed altre circostanze: Poichè sebbene molti Dottori con la solita simplicità leguleica neghino questa podestà, particolarmente quando il privilegio si sia conceduto per causa onerosa, e correspettiva; perchè il luogo si sia ricompro, e che abbia pagato al padrone quel prezzo, per il quale trovava a venderlo, o che l'avesse venduto ad altri: E però s'inferisce, che la violazione del contratto, come spettante alla legge di natura, e delle genti, nè meno sia lecita al Principe sovrano: Nondimeno queste regole (le quali generalmente sono vere, e si dovrebbono inviolabilmente osservare) sogliono ben giovare per regolare

golare la volontà del medesimo sovrano, e per indurre i suoi Consiglieri, o Magistrati a consigliargli l'osservanza del contratto, e per conseguenza, che più difficilmente segua la rivocazione di questo privilegio conceduto per causa onerosa, e correspettiva, di quel che sia dell'altro conceduto per mera grazia.

Però quando la volontà di rivocarlo sia costante, e che ciò si debba trattare avanti il medesimo Principe, o ne' suoi Tribunali, pare che di fatto abbia del favoloso il parlare di podestà; 10 attesocchè non mancano limitazioni date da' medesimi Giuristi, per causa di necessità; overo di utilità pubblica, e simili, le quali s' applicano da' Magistrati, e da' Giudici bene spesso adulanti alla volontà del Principe, ancorchè l'applicazione non gli convenisse: Posciachè, quando anche sussistesse la pubblica necessità (col manto della quale sogliono violarsi questi contratti); tuttavia si deve a questo provedere con la contribuzione di tutti li sudditi del principato, e non col danno di un solo: Che però queste ragioni servono nel caso, che di ciò si tratti avanti un maggior sovrano, il quale fosse superiore, e giudice competente di chi fa l' atto, overo avanti il successore, acciò rivochi la mal regolata volontà del predecessore. E

E *Si parla di di tutto ciò nel lib. 2. de' Regali nel discorso 148.*

Dovrebbono anche queste ragioni esser ben considerate da' medici spirituali, e regolatori del Foro interno del Principe, e de' suoi Magistrati; ma Dio voglia, che alle volte in alcuni di questi non regni il medesimo stile adulatorio, e secondante la volontà di quello, che regna nello stesso modo che segue nelli Consiglieri, ed Offiziali del Foro esterno; essendo molto facile oggidì colorire ogni cosa con proposizioni generalmente vere, però malamente applicate: E da ciò dipendono tutti li mali, ed inconvenienti, che tanto in questa, quanto in ogni altra materia risultano alla Repubblica con gravame de' popoli, e con offesa della giustizia.

CAPITOLO XXXI.

Delle devoluzioni, e caducità de' Feudi.

SOMMARIO.

1 *Si devolve il Feudo per il fine della linea.*
2 *In quali casi entrino le quistioni in questa specie di devoluzione.*
3 *Del nome* eredi *a quali convenga in questa materia feudale.*
4 *Delle altre questioni circa tal devoluzione.*
5 *Che vi sia necessaria l'investitura per la devoluzione; e della ragione.*
6 *Si dichiara quando non sia necessaria.*
7 *Degli altri capi di devoluzione, o caducità che si narrano.*
8 *Particolarmente per non pagare il canone, o servizio.*
9 *Se il mancamento d' un Feudatario pregiudichi alli successori.*
10 *Per qual causa oggidì non si possa dare regola generale, e vi sia tanta varietà.*
11 *Quando il mancamento d' uno pregiudichi alli successori, overo agli altri.*

CAP. XXXI.

1 LA connaturale devoluzione del Feudo ordinariamente si dice quella, la quale risulta dalla terminazione della linea, o generazione, alla quale si sia fatta la concessione; attesocchè, quando ciò segua, la concessione svanisce, e conseguentemente il Feudo si devolve per morte naturale, o civile dell'ultimo del genere chiamato senza legittimo successore compreso nell'investitura: Che però sopra ciò non cade quistione alcuna di legge, ma tutte le quistioni, 2 le quali sopra ciò cadono, sono più di fatto che di legge; cioè se tal caso sia occorso, o nò, disputandosi di ciò bene spesso per l'esistenza d'alcune persone, le quali si pretendono comprese nell' investitura, e capaci, il che si neghi dal Padrone, come occorre nelle femmine, e loro discendenti, o ne' bastardi legitimati, overo nelli cherici, o nelli forastieri, e simili, de' quali si parla nel cap. 10. Ed anche alle volte con gli eredi estranei per la disputa, che cada sopra la qualità, o natura del Feudo, se sia ereditario e trasmissibile anche ad estranei, o pure sia ristretto alli soli eredi del sangue.

Ed in ciò non può darsi regola generale, e certa, la quale sia ap-

applicabile ad ogni caſo, dipendendo la deciſione dalle circoſtanze particolari del fatto, e particolarmente dall' inveſtitura, quando di queſta appariſca; perchè alla parola ſignificante i figli, e diſcendenti, vi foſſe miſta l' altra parola ſignificante gli eredi; cioè ſe queſta qualifichi le perſone antecedentemente nominate, inducendoſi un Feudo miſto, o pure che ſtia ampliativamente, facendolo ereditario: Ed in ciò ſi vanno confondendo que' Legiſti puramente prammatici, li quali con le ſolite inezzie, e freddure ſtanno tutti nella formalità, e ſenſo grammaticale delle parole, con l'ordinaria inſoffribile varietà tra loro, nata dalla triſtizia de' Conſulenti, li quali per lo più come mercenarj adulano all' opportunità di quelli; che li richiedono, e pagano ſenza cercare la verità; per lo che vanno diſtinguendo, ſe tra l'una e l'altra parola vi ſia dizione copulativa, o nò; overo ſe la parola eredi ſia ſemplicemente detta; o pure ſia accompagnata da ampiezza di parole, o d'aggiunti generali, che ſignifichino ognuno, e coſe ſimili.

3

La verità però ſi crede, che ſia di doverſi attendere la ſoſtanza della veriſimile volontà dell'infeudante, da regolarſi, o cavarſi dall' uſo del paeſe del medeſimo infeudante, e dal prezzo; che vi ſia corſo, o da altra cauſa dell' infeudazione: Come anche dalla generale, e più frequente natura degli altri Feudi, e da altre ſimili circoſtanze di fatto: e ſopra tutto dall'oſſervanza paſſata del medeſimo Feudo, particolarmente per la regola, che in dubbio non ſi deve preſumere la mutazione della natura del Feudo: Eſſendo impoſſibile (come ſi è detto) dare in ciò regola certa, e generale adattabile ad ogni caſo, camminando il dubbio quando la volontà non appariſca chiaramente dall' inveſtitura, in maniera che ſia dubbioſa, onde la deciſione dipenda ſolamente dalla ſua interpretazione, ſenza che vi cada altro dubbio. A

A *Di ciò ſi tocca qualche coſa nelli diſcorſi 43. 44. 53. 54. e 104. ed in altri di queſto libro.*

Suole però cadere il dubbio, quando, ancorchè vi ſia l' inveſtitura, nondimeno queſta non eſprima bene alcuni corpi, o membri, li quali dall' erede dell' ultimo Feudatario ſi pretendano non eſſer compreſi nel Feudo, ma di eſſer liberi, ed allodiali, e di ciò ſi tratta nel capitolo 6. Overo che non appariſca dell' inveſtitura, ſicchè ſi neghi generalmente la feudalità: O pure che non negandoſi la feudalità, ſi neghi la natura, e qualità del Feudo, perchè ſi pretenda ereditario, e tranſitorio anche ad eredi eſtranei.

4

Quindi naſce, che particolarmente nella Corte Romana così in queſta materia feudale, come nell'enfiteotica è ricevuto', che a queſt'effetto della devoluzione deve neceſſariamente apparire dell' inveſtitura, ſenza la quale la devoluzione non è praticabile; poichè dovendo quello, il quale la domanda per capo di linea finita,

5

provare, che sia fatto il caso con prova concludente, e perfetta, e questa non si dà ogni volta che vi sia la contraria possibilità: E quindi nasce d'esser necessario, che apparisca del tenore dell'investitura; attesocchè quando questo manchi, si potrà dire d' esser possibile, che la concessione fosse meramente ereditaria, e conseguentemente, che osti detta possibilità contraria. B

B
Nel disc. 70. di questo lib. e particolarmente nel libro 4. dell'enfiteusi.

Ed ancorchè questa sia la regola generale, nondimeno non si n'esclude la limitazione, la quale può nascere dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall' uso del paese, e dalla natura generale de' Feudi, e luoghi abitati con vassalli, come particolarmente occorre nelli detti Regni delle due Sicilie, nelli quali 6 (eccetto le Chiese) li luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione si presumono feudali, conforme si dice di sopra nel detto capitolo 6. mentre tutti li Feudi sono d' una stessa natura, ed hanno una formola uniforme d' investitura.

Vi sono molti casi di devoluzione accidentale, la quale a differenza di questa naturale si suol esplicare col termine di *caducità*, che segue per ribellione, ed infedeltà, e si esplica con il termine di *fellonia*: Overo per altro capo d' ingratitudine com-7 messa verso il padrone, e per altri delitti, li quali portino seco la privazione de' Feudi: Ed in ciò parimente non può darsi regola certa, e generale, dipendendo per lo più dalle leggi, e stili particolari de' paesi, e de' principati.

Il caso più frequente di queste caducità suol nascere, o dall' alienazione, overo dal non domandare la rinovazione dentro il termine prefisso, come si dice di sopra nel cap. 15. e 27. E più frequentemente dal non pagare a suo tempo la dovuta ricognizione, o di non dar il servizio feudale: Come anco dal negare il dominio, overo dalle colpose deteriorazioni, e cose simili.

Ma parimente sopra ciò non si può dare regola certa, e generale; attesocchè in ciò si hanno diverse leggi, e stili, conforme la diversità de' principati, a' quali bisogna deferire: Che però molto rari sono i casi, nelli quali in questa materia, particolarmente in Italia, convenga camminare con li soli termini generali delle leggi de' Feudi; ed anco quando si dovesse camminare con queste, pure molto rari, e quasi niuni sono i casi, nelli quali queste caducità si riducano alla pratica, eccetto quella che sia caussata dall' infedeltà, la qual si dice *fellonia*; poichè le altre per capo di alienazione, o di negazione di dominio richiedono un dolo positivo, dal quale ogni semplice causa in qualsivoglia modo colorata suole scusare.

E nell' altro capo di non dimandare la rinovazione a suo tempo: Quan-

Quando non apparisca che ciò sia seguito per malizia, e per controvertere il dominio, entra con facilità la restituzione *in integro*, per capo di minor età, o per altra giusta causa. C

C
Nel detto cap. 15. e 27.

Come anche circa il più frequente capo di caducità per mancamento del pagare la recognizione reale, o nel prestare il servizio, ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni: Nondimeno la più comune, e probabile si crede quella, la quale come più mite vuole, che non entri la pena senza la contumacia vera, che si sia contratta dalla monizione, ed anco che si debba ammettere la purgazione della mora, quando non concorrano prove, che tal mancamento sia stato doloso, e per disprezzo del Padrone: Ancorchè (come si è detto) rari siano i casi, nelli quali convenga ciò disputare nelli soli termini della ragion comune feudale, per le leggi, e stili particolari de' principati. D

8

D
Nel disc. 5. di questo libro.

Quando dunque, o sia per legge comune, o per legge particolare, si dia alcuno delli suddetti, o simili casi di caducità per mancamento commesso dal possessore del Feudo: Entra la quistione, se quando sia Feudo antico di patto, e providenza, in maniera che al possessore ne sia proibita l'alienaaione, debba il suo mancamento cagionare caducità, o devoluzione per sempre anche in pregiudizió de' successori: O pure che ciò segua durante la sua vita, e ragione solamente, nella maniera che si pratica nelle confiscazioni de' beni soggetti a' fidecommissi, overo a' majoraschi; quando non si sia provistó col fidecommisso, o con la privazione in caso di delitto, o confiscazione.

9

Ed in ciò alcuni tengono questa seconda opinione per li termini generali della ragion comune, e che non possa operare più l'atto tacito, o implicito di quello che operi l'espresso: E conseguentemente, se il possessore del Feudo di tal natura non può espressamente alienarlo, anzi nè meno rifiutarlo all'istesso padrone, se non per la sua vita, o ragione solamente; molto meno potrà farlo con quest'atto tacito, o indirettó.

Ciò non ostante l'opinione più comune, e ricevuta in pratica è in contrario in questi termini feudali per una ragione particolare, la quale non è adattabile alli fidecommissi, ed all'altre materie indifferenti: Cioè, che la fedeltà, e l'adempimento dell'altre cose di natura del Feudo si dicono condizioni intrinseche, e connaturali, e però s'intendono apposte da principio dell'investitura, nella quale s'intende apposto un patto resolutivo implicito accettato dal primo acquirente in pregiudizio di tutti li successori, ed a somiglianza di quello, che li Dottori Spagnuoli fermano in quei majoraschi, li quali siano eretti con autorità, e privilegio Regio, nel quale si contenga tal condizione, che per il delitto di lesa

Maestà,

Maestà, e per certi altri, li quali per quelle leggi, e stili si sogliono esplicare, sia luogo alla confiscazione; attesocchè, verificata la condizione, il pregiudizio de' successori non si dice nascere dal solo delitto, o fatto del possessore, ma dal consenso del fondatore, conforme si è dedoto nel lib. seguente de' Regali in quel luogo nel quale si tratta della confiscazione: E pure questo caso è assai più forte; perchè si tratta di robba d'altri, la quale al fisco si acquista di nuovo, come per via di pena formale: Che all'incontro in questi termini feudali si tratta di robba propria del padrone, la quale così ritorna al suo primo dominio, e si consolida con la sua prima causa, più per sottrazzione di donativo, o di benefizio, che per privazione di quel che sia suo.

Tuttavia in ciò bisogna deferire alle leggi, ed agli stili particolari de' luoghi, mentre (come più volte si è accennato) in questa facoltà legale, ed in tutte le sue materie forensi non possono oggidì darsi quelle regole, e proposizioni ferme, e generali da per tutto, come si davano in tempo dell'Imperio Romano con le leggi, che abbiamo secondo la compilazione di Giustiniano, quando quasi in tutto il mondo era un solo Principe sovrano, ed una legge: Attesocchè oggidì il mondo è diviso in copioso numero di principati sovrani, ed indipendenti, ciascuno delli quali vive con le sue leggi, e stili particolari: E molto più in questa materia feudale, nella quale l'uso, e la consuetudine fa il tutto; poichè anche le leggi comuni de' Feudi non sono altro che consuetudini.

10

Cammina però detta opinione, la quale si è accennata più comune, e più ricevuta, sopra la caducità, o devoluzione per mancamento d'un possessore in pregiudizio degli altri, quando non vi concorra fraude, o collusione; cioè che il possessore studiosamente affettasse la devoluzione per qualche suo mancamento ad effetto di ottener di nuovo il medesimo Feudo dal Padrone in esclusione degli altri chiamati dall'investitura; acciò come di Feudo nuovo, esso come primo acquirente possa averne quella disposizione, che per altro non avrebbe, o per altri fini, ed effetti giovevoli a se, ed a' suoi, e pregiudiziali a gli altri; come si accenna ancora di sopra nel capitolo 5. dove si tratta della distinzione, quando sia Feudo nuovo, overo antico; essendo cosa troppo iniqua, che il delitto debba giovare al deliquente, e pregiudicare all'innocente. E

11

E *Di ciò nel detto disc. 5. di questo libro.*

Da ciò però nasce, che se il Feudo si divida tra più successori, il mancamento d'uno pregiudica a tutti; poichè la divisione si fa per loro comodità, ma la sostanza del Feudo resta in ciò individua per il padrone, come in negozio sociale.

CA-

CAPITOLO XXXII.

Quale sia il giudice competente delle questioni feudali, così tra il padrone, ed il feudatario come tra gli agnati. E durante la lite, chi debba stare in possesso del Feudo; se il padrone, o respettivamente l'agnato, overo l'erede del feudatario.

SOMMARIO.

1 *Nelle questioni tra essi feudatarj sopra la successione, o preeminenza del Feudo ne deve esser giudice il padrone diretto.*
2 *Quale sia il giudice nella questione tra esso padrone, ed il feudatario, o suo erede.*
3 *Anche se il Feudo fosse posseduto da Chiesa, o persona ecclesiastica, n'è giudice il padrone, benchè laico.*
4 *Chi debba stare in possesso, durante la lite; si danno più distinzioni.*
5 *Il fisco del Principe non litiga con le mani vote, ma piene.*

CAP. XXXII.

Quando la lite sia tra più agnati, o altri chiamati dall'investitura, li quali contrastino tra loro della successione, overo della maggior pertinenza del Feudo: In tal caso senza dubbio alcuno ne deve esser giudice il padrone; quando però questo sia tale, che abbia giurisdizione, come per lo più occorre nelli Feudi nobili, e veri; attesocchè il padrone suol'essere un Principe sovrano: Che però la maggior questione sopra ciò cade nella controversia, la qual sia tra il medesimo Padrone, il quale pretenda che sia fatto il caso della devoluzione, o caducità, ed il privato, dal quale si pretenda il contrario, e che il Feudo ancora duri a suo favore. [1]

[2] Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni: Attesocchè alcuni credono, che si debbano deputare per giudici quelli, li quali si dicono li Pari della curia; Altri che si debba deferire alla consuetudine: Ed altri che ne sia giudice il medesimo Padrone, quando questo sia Principe sovrano, facendolo giudicare da suoi Tribunali soliti deputarsi per queste cause: E questa ultima opinione è la più ricevuta in pratica. Ma se la consuetudine del luogo, o del principato fosse in contrario, deve a questa deferirsi. A

A *Nel disc. 55. di questo lib.*

Ed è

Ed è tanto vero, che il padrone sia giudice competente di 3 queste cause, così nell'uno, come nell'altro caso, che se il Feudo fosse posseduto da Chiesa, o da persona ecclesiastica, ed il padrone fosse laico, tanto sarà competente, non ostante l'esenzione della Chiesa, e delle persone ecclesiastiche dal foro laicale: In quello però che concerne il Feudo, e la feudalità, e non in altro; perchè così espressamente lo dispongono li medesimi sacri canoni. B

B *Nel detto disc. 55., ed anco nel 54., ed in altri.*

Quanto poi all'altra questione. Se, e chi debba stare in possesso, durante la lite: Quando di ciò si tratti tra li concorrenti al Feudo; in tal caso non vi è determinazione particolare nelli Feudi, ma si cammina con li termini generali della ragione comune: Cioè che sia mantenuto nel suo possesso il possessore ogni volta che l'eccezzion, e dell'incapacità, ò della minor ragione non sia più che chiara, ma di qualche dubbiezza, onde meriti discussione C: Entrando anco li termini generali del legittimo contradittore, de' quali si discorre nel lib. decimo, dove si tratta de' fideicommissi, e nel libro decimo quinto, dove si tratta de' giudizj.

4

C *Nelli dis. 1. 2. 6. 43., e 104. ed altri di questo lib., e nel lib. 4. nel titolo dell'enfiteusi frequẽtemente.*

Ma quando tal questione sia col padron diretto, il quale pretenda la devoluzione, o caducità: In tal caso, se il padrone non sarà sovrano, in maniera che non abbia il vero fisco, sicchè non ne sia egli giudice, ma debba la causa giudicarsi dal superiore dell'uno, e dell'altro, si cammina con le regole generali di ragione, le quali si hanno ancora nella materia enfiteoticà: Cioè, che se la devoluzione sarà più che chiara, dovrà in possessorio vincere il padrone: Ed all'incontro, se sarà dubbia, dovrà vincere il preteso feudatario. D

D *Ne' luoghi accennati.*

Ma se il padrone diretto fosse sovrano: In tal caso per un certo uso comunemente introdotto, defatto il fisco piglia il possesso: Attesocchè pretende aver questo privilegio di litigare con le mani piene per una certa proposizione, che il fisco non litiga con le mani vote: Lasciando il suo luogo alla verità, se detta consuetudine sia lecita, o illecita; mentre alcuni Dottori l'approvano, ed altri la riprovano: Tuttavia di fatto la pratica ne insegna l'osservanza. E

5

E *Parimenti in detti luoghi, e nel disc. 56. di questo libro.*

CA-

CAPITOLO XXXIII.

Delle detrazioni, le quali ſpettino al feudatario, o al ſuo erede contro il Padrone, in caſo di devoluzione; overo contro il ſucceſſore independente da lui, come chiamato dall'inveſtitura. E dell'imputazione. Se, e quando il Feudo vada imputato nella legittima; o in altra ragione, la quale ſpetti al ſucceſſore nelli beni del padre, o d'altro, a cui ſia succeduto nel Feudo, o per opera del quale gli ſia ſtato conceduto.

SOMMARIO.

1 *Contro il padrone diretto non ſpettano altre detrazioni, che quella de' miglioramenti.*
2 *Quali ſiano li miglioramenti ſeparabili.*
3 *Quando anco li ſeparabili abbiano natura d'inſeparabili per l'incorporazione.*
4 *Della materia dell' incorporazione; e quando ſi dica fatta.*
5 *Si diſtinguono più ſpecie di miglioramenti inſeparabili.*
6 *Della ſpecialità de' Feudi, nelli quali non ſi rifanno dal padrone li miglioramenti inſeparabili.*
7 *Si dichiara quando anco ne' Feudi il padrone rifaccia li miglioramenti.*
8 *Della regola generale delle detrazioni, che ſpettano contro il ſucceſſore del Feudo.*
9 *De' miglioramenti corporali.*
10 *Degl' incorporali, de' cenſi, e debiti eſtinti.*
11 *Che poſſa il feudatario eſſer creditore del Feudo da lui poſſeduto.*
12 *Della detrazione della legittima, quanta ſia nel Feudo; e del prezzo pagato.*
13 *Se ſi debbano rifare le ſpeſe per la difeſa, o ricuperazione del Feudo.*
14 *Se il Feudo ſi debba imputare nella legittima.*

C A P. XXXIII.

ANcorchè per lo più la materia delle detrazzioni, le quali spettano all'erede allodiale del feudatario morto, sia comune così al caso della devoluzione contro il padrone, come a quello della successione independente contro l'agnato: Nondimeno si scorge qualche differenza tra l'uno, e l'altro caso, che però si trattano diversamente.

1 Discorrendo dunque primieramente delle detrazioni, le quali si danno in caso di devoluzione, contro il padrone: Restringendosi tal questione alli soli miglioramenti (mentre in questo caso non entrano le detrazioni legali, che sogliono entrare nell'altro caso :) La prima distinzione generale si dà tra li miglioramenti separabili, e gl'inseparabili: Quando dunque si tratti delli separabili, quali sono quelli, che comodamente, e senza toccare il corpo, overo lo stato del Feudo si possono separare; come sono i mobili, e li semoventi, li quali di loro natura sono ammovibili da luogo a luogo, senza che il luogo, dove si pongano, o respettivamente si levino, riceva alterazione alcuna intrinseca; ed anco sono i

2 poderi rustici, o urbani, li quali per prima erano posseduti da persone particolari dentro i confini del Feudo, come beni liberi, ed allodiali, e poi si siano acquistati dal feudatario.

In tal caso questa sorte di beni vien collocata da' Dottori sotto il nome, o termine di miglioramenti, ma impropriamente, e per un certo modo di parlare; quando non apparisca, che l' acquisto, overo respettivamente l' introduzione fosse con animo d' incorporarli al Feudo come miglioramento: Poichè, circoscritto questo caso, tali robbe, anche in potere del feudatario, e per il tempo che dura il Feudo, regolarmente ritengono la sua prima, e propria natura; sicchè nel dominio e possesso di essi il feudatario viene considerato come ogn'altro particolare, il quale possegga beni dentro li termini del Feudo.

E conseguentemente in vero, e proprio modo di parlare non entrano li termini delle detrazioni, li quali si adoprano per un certo modo improprio; attesocchè tali robbe restano nell' antico dominio, e possesso del feudatario, e della sua eredità, non ostante la devoluzione, mentre questa non li comprende, nè vengono sotto d' essa.

Eccetto (come si è accennato) il caso dell'incorporazione, nel qual caso si stimano come miglioramenti inseparabili, la detrazione

trazione de' quali importi scissura, overo diminuzione dello stato migliore, nel quale il feudo si sia già costituito; poichè secondo li termini generali della ragion comune, de' quali si parla in diversi luoghi, e particolarmente nel libro quarto, sotto il titolo
3 delle servitù, e de' ritratti, e più frequentemente nel libro undecimo nel titolo de' legati, la destinazione del padrone, e possessore cagiona l'incorporazione, e l'unione de' beni, ancorchè siano materialmente separati, anco con distanza notabile tra l'un corpo; e l'altro: Molto più nel caso, del quale si tratta: che l' acquisto de' beni sia dentro li termini, overo università del medesimo Feudo. A

A
Di tutto ciò si parla nelli disc. 2. 3. 27. 47. 56. ed altri di questo libro.

Quindi segue che la questione suol esser più di fatto, che di legge sopra la prova di quest'animo, quando di esso non apparisca espressamente, ma che bisogni cavarlo da presunzioni, e con-
4 getture: E conseguentemente non vi si può dar'una regola certa e generale, ma secondo quello che si dice quasi in tutte le materie in proposito di prove presunte, e congetturali, il tutto dipende dalle circostanze particolari, per le quali frequentemente occorre, che in un caso alcune congetture bastino, ed in un altro, il quale paja simelissimo, e quasi l'istesso, le medesime, anzi maggiori siano insufficienti.

Di queste congetture, ed argomenti, che provino tal volontà, sogliono particolarmente considerarsene alcuni, li quali sono bene più probabili, ma non già necessarj, e forse soli non bastano; si stimano però maggiori degli altri: E specialmente si stima quello della qualità de' beni di loro natura proporzionati al feudo, sicchè siano ivi introdotti, o respettivamente acquistati per servizio del Feudo, e de' suoi membri: Come, per esempio, sono le artiglierie, e le altre machine grosse di guerra, le quali non siano così manualmente ammovibili, poste nelli castelli, e fortezze del Feudo; overo sono quelle case, che si acquistino vicino la fortezza per suo servizio, con casi simili.

Come anco quando siano robbe, o ragioni, le quali prima spettassero al Feudo, dal quale fossero state dismembrate, ed alienate dal medesimo feudatario, overo da suoi predecessori; onde l' acquisto possa probabilmente riferirsi all'animo di reintegrare il Feudo al suo primo stato; sicchè debba dirsi piuttosto ricuperazione: Oppure quando l'uso del paese, e degli altri feudatarj così portasse, con casi, e circostanze simili da considerarsi secondo la qualità del fatto. B

B
Ne' luoghi accennati, e particolarmente nel disc. 2.

Quanto poi alli miglioramenti inseparabili: Questi sono di due
5 sorti. L'una de' materiali, o corporali; come sono fabriche, piantamenti, disboscazioni, diseccazioni di paludi, e cose simili. E

 l'al-

l'altra degl'incorporali, ed Intellettuali; come sono, quando il Feudo si liberi da' pesi, overo, da servitù, mediante la loro ricompra, o liberazione, che se ne ottenga, overo acquisti giurisdizioni, e prerogative con ricompensa pagata dal Feudatario del proprio.

Ancorchè questa sorte di miglioramenti nel secondo caso, che d'essi si tratti col successore, quando l'investitura ancor duri, vada regolata con diversi termini, come di sotto si dirà: Ed anche in termini di ragion comune, nel caso di devoluzione delle robbe enfiteotiche, o locate a lungo tempo si cammini con la distinzione tra la devoluzione colposa, e la non colposa, conforme si discorre nel libro quarto nel titolo dell'enfiteusi.

Nondimeno in questi termini feudali la materia và regolata diversamente; poichè li miglioramenti inseparabili non si risanno dal padrone, comunque segua la devoluzione, ancorchè sia non 6 colposa, ma connaturale per capo di linea finita. Che però quando si fanno miglioramenti incorporali, overo intellettuali con estinzione di censi, e di altri pesi, sogliono farsi cautelatamente, riportandone la cessione di ragioni, come da un terzo translativamente; acciò le ragioni siano vive, il che dipende dalle circostanze del fatto.

Ma se il caso portasse, che il Feudatario perdesse il Feudo per causa, o fatto dello stesso padrone, overo de' suoi superiori, senza colpa, nè fatto proprio; come per esempio, se il medesimo lo concedesse ad altri, overo che lo restituisse al primo possessore, il 7 quale ne fosse stato privato, o in casi simili; in tal caso si deve la refezione con la distinzione; se il fatto del Padrone sia meramente volontario, o colposo; perchè in tal caso sarà tenuto rifare tutto quello che importi al Feudatario, come specie di refezione de' danni ed interessi; in maniera che vada rifatto il più, e secondo il maggior utile del migliorante: quando poi sia fatto non volontario, nè colposo, ma, o precisamente, o almeno moralmente necessario, perchè così ricerchi la necessità, overo l'utilità pubblica, in tal caso và rifatto il meno tra le spese, ed il migliorato; in quel modo che nella materia enfiteotica, per termini di ragion comune il padrone è obbligato rifare i miglioramenti nel caso di devoluzione naturale, e non colposa: E ciò particolarmente suole occorrere in pratica, quando per li capitoli della pace bisogni restituire li Feudi a que' Feudatarj, li quali per capo di ribellione, e di fellonia ne fossero stati privati, onde di quelli ne fossero investiti altri, con casi simili. C

C *Di ciò si tratta nelli luoghi sudetti, e particolarmente nelli discorsi 2. 27.*

Nell'altro caso delle detrazioni, le quali spettano all'erede dell'ultimo possessore, contro il successore. Si costituisce una

regola

regola generale, rispetto alli miglioramenti tanto separabili, quanto inseparabili, e tanto materiali, o corporali, quanto incorporali, overo intellettuali, che quando sia luogo alla detra-
8 zione contro il padrone in caso di devoluzione, molto più sia luogo ancora alla medesima detrazione contro il successore; il quale non dovrà esser di miglior condizione del padrone. Eccetto se la disposizione del primo acquirente, o altra ragione particolare disponga diversamente. Conforme insegna la pratica in alcuni fideicommissi, overo maggioraschi, nelli quali si proibisca ogni detrazione: in maniera che tutti li miglioramenti, o aumenti, ed acquisti debbano impinguare il fidecommisso, e maggiorasco; perchè in tal caso entra la medesima ragione.

Ma quando cessa detta circostanza, o ragione particolare: In
9 tal caso, trattando de' miglioramenti corporali, ne spetta la detrazione, secondo quei termini generali, li quali ordinariamente si hanno per le regole di ragion comune nelli fideicommissi, overo nell'enfiteusi, e cose simili, conforme particolarmente si discorre nel libro undecimo sotto il titolo delle detrazioni: Cioè che non sia il successore obbligato ad altra refezione, se non a quella che importi la sua utilità, per l'equità di non arrichirsi con quel, ch'è d'altri: E conseguentemente vada atteso il meno tra lo speso, ed il migliorato; Quando non siano miglioramenti necessarj, e tali, che per la medesima ragione comune debbano essere rifatti in tutto quello che si sia speso: Poichè sebbene alcuni han creduto, che in questa materia feudale la rifezione, overo la detrazione delli miglioramenti vada regolata diversamente, ed abbia qualche ragione particolare: nondimeno ciò non è vero, se non rispetto al padrone diretto; per il caso della devoluzione non colposa, conforme si è detto di sopra.

E quanto alli miglioramenti incorporali, o intellettuali, li qua-
10 li consistano nell'estinzione di censi, o di debiti, ed altri pesi; non si dubbita della detrazione in quello, che per tal'effetto si sia speso, quando sia meno di quello che importa il prezzo del peso; ma suol'entrare il dubbio, se seguito il caso della successione, corrano li frutti del censo, o di altra prestazione a favore del migliorante.

Ciò dipende dalla distinzione; se si sia camminato per via d'estinzione, e di liberazione; overo per via di quella cessione, che si chiama traslativa a comodo, e favore privato del possessore del Feudo, come per specie di compra, e vendita: Attesocchè nel primo caso non entra corso alcuno di frutti, ma solamente per le circo-
11 stanze del fatto può entrarvi la refezione dell'interesse, del lucro cessante, o del danno emergente secondo i termini generali della ragione comune, non essendovi ragione particolare ne' Feudi: Ed all'

all'incontro nel ſecondo caſo, parimente con i medeſimi termini della ragion comune non ſi dice miglioramento; mentre in queſto caſo il cenſo, o altro peſo non è eſtinto, ma è ancora vivo, ed il Feudatario, il quale l'ha acquiſtato, ſi conſidera come perſona diverſa: Poichè molto più in queſta materia feudale entra quella ſteſſa moltiplicità di più perſone formali in una medeſima perſona materiale, di quel che ſi dia in un poſſeſſore di fidecommiſſo, o di maggioraſco, overo nell' erede beneſiziato; mentre queſti non ſono proibiti d' eſſer creditori della medeſima eredità, o fidecommiſſo, e molto più quando ſia già riſoluto il titolo di Feudatario: E conſeguentemente non vi ſi ſcorge implicanza alcuna. D

D *Nel diſc. 23. e negli altri di ſopra accennati.*

Si danno alcun' altre detrazioni, e particolarmente quella del prezzo pagato a' ſecondogeniti del proprio, overo della propria legittima, quando ſia Feudo nuovo, e quando ſia antico con la qualità ereditaria, e che da ſuo padre ſia ſtato caricato troppo di legati, overo di altri peſi E: Ed ancora nella legitima dovutagli come primogenito, la quale, ſecondo la più comune opinione, deve eſſere la terza parte di quello che avrebbe dovuto avere *ab inteſtato*. F

E *Nel diſc. 25. di queſto lib.*

12

F *Nel diſc. 19. e 108. di queſto medeſimo libro.*

Tra li miglioramenti ſogliono annoverarſi quelle ſpeſe, le quali ſi facciano per difeſa, o recuperazione del Feudo, quando ciò riguardi anco l' intereſſe del padrone diretto, perchè il Feudo foſſe occupato, o ſi pretendeſſe occupare da' ſuoi nemici: Ed in tal caſo il padrone ancora ſarà obbligato rifarle, e particolarmente quando ſi tratti di Feudi inferiori, e ſubordinati G. Atteſocchè, quando ſiano Feudi regali, e grandi, non ſogliono udirſi queſtioni forenſi, le quali debbano terminarſi con le regole legali; mentre in queſta ſorte di Feudi cadono piuttoſto alcune regole politiche guidate più dalla potenza, che dalla ragione.

13

G *Nel diſc. 25. di queſto lib.*

Quanto all' imputazione del Feudo nella legittima, overo in altre ragioni del ſucceſſore entra la diſtinzione tra il Feudo ereditario, o nuovo acquiſtato per cauſa onerosa, ancorchè in forma di patto, e providenza, ed il Feudo nuovo acquiſtato per cauſa lucrativa, o antico non ereditario; poichè nelle due prime ſpecie il Feudo va imputato nella legittima, e non nelle altre due ultime. H

14

H *Nel diſc. 19. di queſto lib.*

CA-

CAPITOLO XXXIV.

Delle Città, terre, e luoghi abitati con vaſſalli, i quali ſi poſſeggano da ſignori inferiori, e ſudditi ſenza inveſtitura, e ſenza ſervizio feudale, come beni allodiali.

S O M M A R I O.

1 *Delli Baroni Romani; e dello Stato Eccleſiaſtico: E di che natura ſiano li beni giuriſdizionali, che poſſeggano.*
2 *Se abbiano li regali, e quali.*
3 *Della differenza tra li Baroni da principio ſudditi, e quelli che ſi ſono fatti ſudditi volontariamente.*
4 *Delli beni giuriſdizionali poſſeduti da Chieſe; ſe il Principe ſecolare v' abbia giuriſdizione.*
5 *Delle proibizioni, che riſultano dalle Bolle Pontifizie d' alienare li beni giuriſdizionali dello Stato Eccleſiaſtico.*
6 *A che giovi che non ſiano feudali, ma allodiali.*
7 *Per qual cauſa queſti beni giuriſdizionali allodiali ſiano migliori de' feudali, e di maggior prezzo.*

C A P. XXXIV.

N alcune parti d'Italia, e ſopra tutto più frequentemente nel dominio temporale della Chieſa, il quale volgarmente ſi dice lo Stato Eccleſiaſtico, la maggior parte de' Baroni titolati, e non titolati, li quali poſſedono Città, terre, caſtelli, e luoghi abitati con vaſſalli, e con giuriſdizione, li quali ſogliono anche eſplicarſi col termine, e vocabolo di Domicelli; ancorchè ſiano ſudditi totalmente del Papa, il quale in tali luoghi ha ſenza dubbio la ſovranità con l'alto dominio, e con li regali maggiori, in maniera che facciano figura di Baroni ſudditi; nondimeno non vi è inveſtitura, nè ſervizio feudale reale, o perſonale, per lo che ſi dicono beni giuriſdizionali, parte feudali, e parte allodiali; cioè che non ſono di quell' allodio puro, e vero, il quale ſignifica un total dominio indipendente, di modo che non ſi riconoſca altro ſuperiore che Dio; nè meno contengono quel Feudo vero, e proprio, che importa una formal ſervitù, con l'obbligo del ſervizio, e con le proibizioni, e devoluzioni con-

contenute nelle leggi, e consuetudini feudali, o in altre leggi, e costituzioni, le quali parlino de' Feudi: Che però costituiscono una terza specie mista: Attesocchè si dicono feudali, per denotare l'alto dominio, e la sovranità del Papa, o di altro Principe sovrano, nel principato del quale tali beni siano posti, per la presunzione, che gli autori del possessore li abbiano ottenuti dal Papa o da altro Principe del luogo; ed anco per la fedeltà che devono al medesimo Principe, alla quale va annessa l'assistenza, ed il servizio personale nelle gravi occorrenze straordinarie: Ed all'incontro si dicono allodiali; perchè, tanto nell' esenzione dal servizio reale, o personale ordinario, quanto circa la libertà di disponer, o trasmetterli agli eredi, anco estranei, o nell' ordine della successione, non sono soggetti alle leggi feudali, ma vanno regolati con li termini della ragion comune, come beni liberi, ed indifferenti.

Cade però la questione rispetto alli regali inferiori, cioè del second'ordine, li quali regolarmente non convengono a' feudatarj inferiori, ed a' Baroni sudditi, come di loro natura spettanti al Principe sovrano: Ed in ciò (conforme si dice anche nel libro seguente de' regali) la regola è contro questi Baroni, e Domicelli, quando non abbiano privilegio esplicito, o quell' implicito, che porta seco il possesso antico immemorabile, o centenario, in vigor del quale il privilegio si può allegare.

2

Vi sono bensì alcuni signori, li quali (secondo l' antiche contingenze d'Italia) possedeano alcuni luoghi in libero allodio con totale independenza, e senza riconoscere altro superiore: Ma dopoi (mutandosi lo stato delle cose); o per provido consiglio di essere protetti, e per evitare la temuta oppressione da altri più potenti; o per altri rispetti, si sono volontariamente soggetti al Papa, o ad altro Principe potente, riconoscendolo per superiore, e prestandogli giuramento di fedeltà, in maniera che si sono fatti suoi sudditi, come gli altri Baroni, e Domicelli. Nel resto però hanno continuato a possedere tutte le altre prerogative, e regalie come signori assoluti, eccetto quella del batter moneta, o di armare, o di aderire ad altro Principe, e cose simili, le quali riguardano lo stato politico di tutto il principato; possedendo solamente quei regali, li quali riguardano lo stato civile, ed economico; come a dire, di poter mettere gabelle, e collette a' vassalli senza che, nè egli, nè questi siano soggetti alle gabelle generali del principato: E di poter rimettere banditi proprj: Di aver ragioni private nel proprio dominio in alcune cose, come anco d'introdurre sale, ed altri vittuali, senza esser soggetti alla privativa, alla quale sono soggetti gli altri popoli: Ed in oltre l'

avere

avere le ragioni del fisco con li proprj vassalli con simili regalie, delle quali si tratta nel libro seguente; poichè regolarmente di loro natura spettano al Principe sovrano, e non a' Baroni, e signori sudditi. Però spettano a questi; attesochè, mentre già possedevano queste, e maggiori prerogative, da ciò risulta, che quando hanno renunciato ad alcune cose maggiori annesse alla sovranità, o indipendenza, non è verisimile, che avessero renunciato a queste: E perciò non pare di dovere, che ne debbano esser privati.

Maggiormente stante la susseguita osservanza antica, e di più tempo, per la regola legale frequentemente ricevuta in ogni materia; che l'osservanza vien stimata un'ottima interprete d'ogni dispósizione, e volontà. A

A *Di ciò si parla nel disc. 63. ed anco nel disc. 64. di questo libro.*

Cammina ciò, quando di questo apparisca espressamente; cioè che si possedessero per prima i luoghi abitati con total independenza, e con assoluta signoria in forma di vero allodio: Maggiormente quando non sia certa la situazione de' medesimi luoghi dentro i confini del principato maggiore; in maniera che la soggezzione segua, perchè si siano dati, e rispettivamente siano stati ricevuti sotto la protezzione, e superiorità come sopra: Non già quando di ciò non apparisca, e che i luoghi siano indubitatamente situati dentro le provincie, e li confini del principato; poichè in questo caso, ancorchè il possesso della Signoria per non apparire d'investitura alcuna, nè per esservi altri segni della feudalità, sia in natura d'allodio; nondimeno (come si è detto di sopra) vi è la feudalità implicita remota per gli effetti della sovranità, e per le regalie, per la presunzione che il possesso dipenda da concessione del medesimo Principe in forma d'allodio subordinato, ed improprio non soggetto a quei pesi, e vincoli, a quali è soggetto il Feudo.

Che però, se questi signori, e Baroni saranno in antico possesso d'alcune regalie, le quali si dicono minori, e del secondo ordine, dovranno goderle, non già per ragione della signoria considerata per se stessa, ma per ragione del presunto privilegio, il quale risulta dall'immemorabile, o centenario possesso pacifico, senza che apparisca di principio vizioso, in maniera che vi entri la regola generale della ragion comune; cioè che in vigore di tal possesso si possa allegare il privilegio, ed ogn'altro titolo migliore.

La ragione della differenza, che si scorge tra la prima specie de' signori, o domicelli, li quali non erano sudditi del principato, ma si sono fatti tali come sopra, e questa seconda specie de' signori, e Baroni, li quali per la situazione si suppongono originariamente sudditi, e concessionarj del Principe, manifestamente apparisce: Poichè nel primo caso, il Principe ottiene quella parte di dominio per una specie di donativo fattogli da quei signori: E conseguentemente entra la regola legale, che la donazione si deve intender

ſtrettamente in quel che ſi è ſpecificato, e non in quel ch' è veriſimile, che il donatore abbia voluto tenere per ſe. Ed all' incontro queſta ſteſſa regola ſi ritorce nel ſecondo caſo, nel quale li ſignori inferiori ſi dicono ottenere la ſignoria per donazione del Principe. B

B
Nel detto diſc. 63. e 65.

Vi ſono in diverſi principati d'Italia alcune ſignorie di terre, caſtelli, e luoghi abitati con vaſſalli, e giuriſdizione anco temporale, poſſeduti da Chieſe cattedrali, o Monaſterj regolari: E 4 di queſti alcuni ſono in Feudo per inveſtitura del Principe, ed in quelli non cade dubbio alcuno circa la ſovranità, e la ſoggezione al Principe in quello però che riguarda il Feudo, ed i vaſſalli ſolamente.

Ed altri ſono in allodio (conforme in dubbio a favore della Chieſa ſi preſume nelle perſone particolari, come s' accenna ancora di ſopra nel capitolo 3.) Ed in queſto ſecondo caſo entra la queſtione molto diſputata tra li Dottori eccleſiaſtici, e ſecolari, quando ſi tratti di Chieſe inferiori fuori della Romana, o Univerſale; ſe queſta ſignoria porti ſeco anche l'alto dominio, e la ſovranità a favore del Papa, come Principe della Chieſa, e delle robbe eccleſiaſtiche; Overo reſti in potere del Principe di quel principato, nelli di cui termini o confini i luoghi ſiano ſituati; ſicchè la Chieſa, o il ſuo prelato faccia figura ſolamente di Barone, o di domicello ſubordinato, nella maniera che ſono gli altri detti di ſopra, li quali poſſedono le ſignorie in allodio ſenza la qualità feudale. E ſopra di ciò, come in queſtione molto controverſa, la quale porta ſeco diverſi motivi, e ragioni prudenziali (che alcuni dicono politiche) non ſi può dar certa regola, o determinazione, la quale pare che in ciaſcun caſo dipenda dalle ſue circoſtanze particolari; e ſpezialmente dall' uſo, e dall' oſſervanza generale del principato, o particolare de' luoghi; ſicchè ſe ne laſcia totalmente il luogo alla verità. C

C
Di ciò ſi parla nel diſc. 60. di queſto lib.

Ancorchè queſte ſignorie ſubordinate, e poſſedute in natura d' allodio, overo di Feudo improprio, e corrotto (che vuol dire lo ſteſſo) non ſiano ſoggette alle leggi, ed alle proibizioni feudali; e 5 particolarmente circa la facoltà di alienare, o di diſporre a favore d'ogn' uno, ancorchè eſtraneo, nella maniera che ſono i poderi, e gli altri beni indifferenti; tuttavia nello Stato Eccleſiaſtico, da tempo moderno di Siſto V. a queſta parte vi ſi è indotta una gran reſtrizione, in maniera che in queſto propoſito d'alienare, e di diſporre ſi ſono reſe quaſi in tutto eguali alli Feudi.

Atteſocchè il ſudetto Pontefice Siſto V. con una ſua Bolla, oltre l'inabilitazione de' foraſtieri, la qual è comune a tutti gli altri beni ſtabili indifferenti, eccetto quelli che ſono in Roma, e ſuo cir-

circuito di quattro miglia) ne proibì anco tra' sudditi tre contratti, cioè di vendita, di donazione, e di permuta, senza l'assenso Apostolico; assegnandone la ragione molto congrua, per la quale fu anco anticamente introdotta la medesima proibizione ne' Feudi; cioè, che mentre queste signorie portano seco la giurisdizione, e l'amministrazione de' vassalli, e de' popoli soggetti al Principe sovrano, è di dovere, che questi sappia, quando tal giurisdizione, ed amministrazione passi da un genere di persone all'altro. E per questa ragione, come anche per altri rispetti, li Pontefici successori hanno steso questa proibizione con pene rigorose ad ogni altra sorte d'alienazioni, e di contratti anco dotali, o d' imposizione de' censi, a segno che si crede più probabilmente, che possa dirsi anche proibito quell' obbligo speciale, che li Giuristi dicono *Ipoteca*: E circa il generale, pare, ch' entrino le medesime distinzioni, delle quali si parla di sopra nel capitolo 15. in maniera che questi dominj, e signorie giurisdizionali, quanto alla libertà d'alienare, pare, che non differiscano dalli Feudi. D

D *Di queste constituzioni Apostoliche si tratta nelli discorsi 66. e seguenti al 69. e nel 105. di questo lib. e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 13. e 15.*

Resta però notabile la differenza d'esser esenti dall'altre proibizioni, devoluzioni, e pesi, alli quali sono soggetti li Feudi; mentre si trasmettono agli eredi estranei, e non vi è obbligo di servizio reale, o personale, o peso di pigliare rinovazione, con altri buoni effetti. 6

Da ciò risulta, che questa sorte di signorie vien stimata molto migliore di quel che sia la feudale: Che però questi beni giurisdizionali liberi sono di molto maggior prezzo di quel che siano i feudali; poichè la feudalità, così per il pericolo della devoluzione, come per i pesi, e per le proibizioni, diminuisce notabilmente il valore E. Tuttavia in ciò non può darsi certa regola generale, ed uniforme, dipendendo il tutto dalla qualità, e dall'uso de' paesi, e da altre circostanze, che in ciò si sogliono considerare. 7

E *Nel disc. 19. e 24. di questo libro.*

CAPITOLO XXXV.

Della Bolla de' Baroni ſopra il ſuo tenore, e ragione; con altre generalità.

S O M M A R I O.

1 *Della Bolla de' Baroni; da chi, e per qual cauſa fu fatta; e della ſua diſpoſizione.*
2 *Che ſia ſtimata legge eſorbitante, nuova, ed irragionevole.*
3 *Che non ſia nuova, e di una legge ſimile nel Ducato di Savoja.*
4 *Che in altre parti con diverſa forma vi ſia lo ſteſſo, particolarmente nel Regno di Napoli.*
5 *Di molte conſuetudini, per le quali anche i beni feudali, ed enfiteotici ſono ridotti a natura d'allodiali.*
6 *Le inveſtiture feudali ſono di legge poſitiva.*
7 *Come anche li fideicommiſſi, e li maggioraſchi.*
8 *Dal Principe ſi può derogare a' fideicommiſſi, e maggioraſchi.*
9 *Il fare teſtamento ſi concede dalla legge civile, anzi molti negano queſta podeſtà.*
10 *Si lodano gli ſtatuti, che riſtringono li fideicommiſſi.*
11 *Che il fare teſtamento non ſia di legge di natura, e per qual cauſa ſi dica così.*
12 *Che ſia errore ſcandalizarſi delle deroghe de' fideicommiſſi, o commutazioni di ultime volontà.*
13 *Della deroga de' fideicommiſſi indotta dalla lege comune.*

C A P. XXXV.

1 PEr i molti richiami, che furon fatti a Papa Clemente VIII. da' mercanti, e da' arteggiani, e negozianti, ed altre perſone contro li Baroni, e ſignori Romani, e dello Stato Eccleſiaſtico: cioè che avendo loro dato le proprie robbe, o denari, ſenza che per la loro potenza, ed autorità ſi poteſſero ad eſſi negare, ed eſſendo morti li principali, i loro figli, o altri ſucceſſori nelli Caſtelli, ed in altri beni, ricuſaſſero di pagare i debiti, cercando di coprire le robbe con le ragioni proprie de' fideicommiſſi, o d'inveſtiture: overo con la potenza impedendo, e rendendo de fatto difficile l' eſecuzione. Scorgendoſi però, che ciò ridondava in pregiudizio, ed in diſcredito de' medeſimi Baroni, e ſignori; atteſocchè per ciò non trovavano,

nò, chi più voleſſe ſeguitare la loro fede, ſicchè non potevano provedere a' loro biſogni.

Quindi il detto Pontefice fece una coſtituzione, volgarmente chiamata la Bolla de' Baroni, con la quale ereſſe una Congregazione coſtituita dal Teſoriere generale, e da altri Prelati parimente chiamata Congregazione de' Baroni; acciò queſta ſommariamente, e ſenza figura, o ordine giudiziario; e come volgarmente ſi dice *manu regia*, deſſe eſecuzione alli mandati eſecutivi ſpediti da' giudici ordinarj ſopra li caſtelli, ed altri beni di qualſivoglia ſorte giuriſdizionali, o nò, li quali in qualſivoglia modo foſſero ſtati poſſeduti dalli Baroni debitori; procedendo all'eſecuzione, e vendita di quelli, non oſtante che li poſſeſſori provaſſero poſſederli per ragione propria de' fideicommiſſi, o d'inveſtiture, a' quali tutti ſi deroga, in favore, e comodo de' creditori, reſtando in piedi i fideicommiſſi, o maioraſchi, e le inveſtiture, per doverſi reintegrare dalli beni liberi del medeſimo Barone debitore, quando ve ne ſiano. A

A *Di tutta la materia di queſtu Bolla ſi parla nel diſc. 73. di queſto lib. nel quale ſi accennano tutte le queſtioni e diſcorſi particolari ſopra quanto di ſotto ſi accenna.*

Queſta Bolla dal volgo ignorante, ed anche da quei profeſſori 2 d'erudizione, o di altre ſcienze (li quali con la ſola notizia ſuperfiziale d'alcune lettere, overo col ſolo lume naturale vogliono diſcorrere, e giudicare di tutte le coſe del mondo, anche delle materie legali) viene ſtimata molto eſorbitante, e nuova nel mondo, quaſi che porti una certa violazione della legge di natura, o delle genti, derogando alli fideicommiſſi, ed all'inveſtiture, o altri patti, e vincoli, irragionevolmente ordinando, che li debiti di uno ſi paghino con la robba di un' altro: Ma ciò naſce (come ſi è detto) da ignoranza, overo dal diſcorrere delle coſe molto ſuperfizialmente, e col ſolo lume di natura.

3 Atteſocchè in quanto all'aſſunto che ſia legge nuova, ciò chiaramente contiene un preſuppoſto erroneo; mentre nel dominio del Duca di Savoja ſopra que' Feudi, la forma, o natura de' quali è di patto, e providenza, vi è ancora una legge ſimile, la quale ivi vien eſplicata col termine di Decreto ducale, in vigor della quale quel Senato, o altro Magiſtrato, per li debiti di un Barone procede all'eſecuzione ſopra li Feudi, anche in pregiudizio de' ſucceſſori, li quali ſiano chiamati dall'inveſtitura, indipendentemente dal padre, o da altro maggiore, che vuol dire lo ſteſſo.

Ed o ſia per ſtile de' Tribunali, o per conſuetudine, in ſoſtanza con la ſola varietà di parole, o di formalità il medeſimo ſi è 4 indotto in molte parti d'Italia, in quali ſia frequente l'uſo de' Baroni, e de' Feudatarj: Poſciacchè la forma dell'inveſtitura de' Feudi del Regno di Napoli (come altre volte ſi è accennato) in veri termini legali importa che ſia di patto, e providenza, o almeno miſta; ſicchè

basti esser erede del primo acquirente. E tuttavia, per antico uso si è ricevuto, che importi una mistura esorbitante; cioè che richieda la qualità ereditaria anche dell'ultimo moriente, ancorchè si tratti di Feudo antico con facoltà al possessore di gravare il successore, ancora per via di legati, e disposizioni volontarie in tutto il valore del Feudo, il che di certo non potrebbe camminare per disposizione di ragione, ma si è indotto dall'uso per causa della libertà, e facilità del commercio.

5 Lo stesso si scorge in molte altre formule d'investiture feudali, o enfiteotiche; poichè, secondo il suono delle parole, e per la disposizione legale, importano forma di patto, e providenza, sicchè il possessore non può disporre delle robbe, nè obbligarle, nè il successore è tenuto a' suoi debiti: E nondimeno gli statuti, o consuetudini le hanno ridotte a forma di beni allodiali, come particolarmente si vede nelli Feudi molto frequenti del Vescovato di Mantova, e nelle Badie di Farfa, e di Nonantula, ed altre simili in Italia, ed anche nello Stato d'Avignone, e Contado Venaissino in Francia del dominio temporale della Chiesa, ed in altri luoghi.

6 Parimente è sciocchezza il dire, che ciò sia contro la legge di natura, o delle genti; posciachè, se si tratta dell'investiture feudali, questa è un'introduzione nuova, la quale, secondo l'opinione più ricevuta, non è stata conosciuta dalle leggi civili de' Romani: E per conseguenza è cosa senza dubbio indotta da legge positiva moderna, alla quale il Principe può derogare.

E se si tratta de' fideicommissi, o primogeniture, e maioraschi; è tanto vero che nascano dalla sola legge positiva, alla quale il Prin-
7 cipe può derogare, che appresso gli antichi Romani li fideicommissi non erano obbligatorj, ma ciò fu indotto da Augusto, in maniera che non si sà vedere per qual ragione, quel che in Roma introdusse un suo Principe, non abbia potuto levarlo l'altro suo Principe.

L'insegna parimente la pratica di tutti li principati, e particolarmente in Ispagna, dov'è tanto frequente l'uso di quei maioraschi,
8 e primogeniture; attesochè dal Re ordinariamente vi si deroga per debiti del possessore, e lo stesso si usa in altri Principati; poichè sebbene sono deroghe speciali, nondimeno la ragione, e la podestà sono le medesime.

Anzi, non solamente queste disposizioni oblique, e fideicommissarie sono di mera legge positiva, ma anco le stesse disposizioni prime, e dirette, le quali si facciano dal moriente a favore
9 del primo, ed immediato successore, si sostengono, e si devono osservare per mera benignità della legge positiva; posciachè, non solamente non abbiamo legge di natura, o delle genti, la quale

ciò

ciò disponga; ma più tosto, in opinione de più antichi sensati, pare che ripugni alla legge di natura, che uno doppo morte, quando già è annichilato, debba disporre della robba per il tempo ch' egli non ne sia più padrone; sicchè han creduto che ciò non fosse lecito: Molto più quando si tratti di queste disposizioni oblique, e successive doppo che la robba è passata in più mani; a segno tale che molti sommamente lodino quei statuti, li quali proibiscono la continuazione de' fideicommissi per più d'alcuni pochi gradi.

10

E conseguentemente il tutto nasce da pura ignoranza: Attesocchè sebbene in alcune leggi civili si dice, che per legge di natura devono le volontà de' morti esser osservate; nondimeno questo è un modo di parlare improprio, e per significare un certo stimolo naturale cagionato dall'uso che ne abbiamo, doppo che la legge positiva ha indotta questa facoltà di testare, e di disporre del suo doppo morte; mentre in effetto il tutto nasce dalla legge positiva.

11

Quindi risulta, che parimente si scorge d'esser effetto di sciocca ignoranza lo scandalizarsi delle deroghe, e commutazioni dell' ultime volontà, le quali si facciano dal Papa, o respettivamente da altri Principi sovrani; per lo che alcuni Morali vi s'intricano tanto, disputando della podestà limitata da giusta causa: Poichè essendo ciò una facoltà conceduta dalla legge positiva, non si scorge ragione probabile, per la quale la stessa legge positiva animata, ch'è il Principe, non possa toglierla, come defatto si vede, che la medesima rende molti intestabili.

12

Comprova tutto ciò la pratica comune, poichè anco per legge comune, o per comune intelligenza de' Dottori si dà la deroga de' fideicommissi, e de' majoraschi per i debiti, li quali da un possessore si siano contratti per causa di dote da costituirsi, o da restituirsi, o per alimenti, o per redimersi dalle mani de' nemici, o de' banditi, e per cause simili; ancorchè vi concorra l'espressa proibizione fatta dal fideicommittente d' ogni alienazione, anco per queste cause; e ciò per la disposizione d'una certa Autentica, la quale in effetto non è legge, ma è un sommario, o estratto di legge fatto da Irnerio primo Interprete, e rubricatore delle leggi civili doppo la loro invenzione, e della quale Autentica si tratta al lib. 6. nella materia di dote, e nel libro decimo nella materia de' fideicommissi. Dunque non è nè nuovo, nè stravagante, nè contro la legge di natura, o delle genti, che si deroghi a' fideicommissi, e majoraschi per li debiti del possessore, anco in pregiudizio del successore independente.

13

CA-

CAPITOLO XXXVI.

Se questa Bolla sia favorevole, e ragionevole, overo odiosa; e come si debba praticare.

SOMMARIO.

1 *Se questa Bolla sia favorevole, overo odiosa.*
2 *Di molte ragioni, per le quali si debba dire favorevole.*
3 *Si distingue.*
4 *Che l'esorbitanza nasca dalla mala intelligenza, o mala pratica di questa legge.*
5 *Lo stesso occorre in tutte le leggi, e dell'errore nella mala intelligenza, o pratica.*
6 *In quali debiti si dovrebbe praticare questa Bolla.*
7 *In quali robbe, e con qual'ordine si deve praticare.*
8 *Dello stile de' Tribunali del Regno di Napoli nelli beni feudali, ed allodiali.*
9 *Generalmente del modo, che si tiene nell'esecuzione de' beni in termini di ragion comune.*

CAP. XXXVI.

1 PRoblematica è la questione, se questa Bolla debba dirsi piuttosto favorevole, che odiosa, o all'incontro più odiosa, che favorevole. Poichè dovendosi ogni cosa (conforme si è accennato nel principio del proemio) regolare dalla preponderanza: Ancorchè non si possa negare, che vi sia dell'odibilità per lo pregiudizio, che contro le regole della legge civile si fa alli successori; tuttavia pare, che possa dirsi maggiore il favore, che ne risulta alla Repubblica, ed al pubblico commercio: E conseguentemente, che la causa pubblica, overo il favore maggiore delli più debba prevalere alla causa privata, ed 2 al minore pregiudizio delli pochi: Posciacchè questa legge riguarda il pregiudizio di una, o poche persone di un genere chiamato al fideicommisso, le quali trattano di causa lucrativa, overo d'acquistare la robba posseduta dal debitore, come per una specie di successione necessaria, che per una finzione legale cagiona la risoluzione d'ogni dominio del medesimo possessore, e per la quale svaniscono gli obblighi da lui contratti.

Ed all'incontro ridonda in favore di un genere più universale de'

de' mercanti, e di arteggiani, e di operarj, o negozianti, li quali seguitino la fede de' Baroni col fondamento della verità naturale, attesocchè vedendoli ricchi, e possessori de castelli, e di altri beni cospicui, giustamente han creduto di poter seguitare la loro fede.

Ed anche ciò riguarda la libertà del pubblico commercio, che ridonda a beneficio di tutta la Repubblica, e al decoro del Principato; acciò i Baroni, e li Signori, li quali costituiscono un membro il più nobile, ed il più cospicuo del corpo politico della Repubblica, o del Principato, abbiano il modo nell' occorrenze private, come anco nelle pubbliche di sopportare le spese necessarie, lo che difficilmente potrebbe seguire, quando li mercanti, e gli arteggiani, ed altri negozianti non seguitassero la loro fede per lo timore de' fideicommissi, o dell' investiture, in maniera che vivessero in discredito.

Per queste dunque, e per altre considerazioni, le quali si accennano nel Teatro sopra la materia di questa Bolla, pare che il favore sia maggiore dell' odio: Non dandosi forse in questo mondo cosa, che riguardando l' odio, ed il pregiudizio d' uno, non contenga l' utile, ed il favore dell' altro, e così all' incontro: Ma l' attributo più dell' una, che dell' altra qualità dipende dalla preponderanza; e qual sia il più; se il bene, overo il male.

3

Nasce bensì l' esorbitanza, e l' odibilità di questa legge bene spesso dalla sua mala intelligenza, e pratica contro la verisimile intenzione del Legislatore, il qual fu un Pontefice di gran bontà, dottrina, e sperienza.

4

Nello stesso modo, che occorre in tutte l'altre leggi, così antiche, e comuni, come nuove, e particolari; quando non siano ben regolate dalla ragione, la qual' è l'anima delle leggi, ma dall' inetta intelligenza de' legulei con la formalità delle parole, e con li puri sensi grammaticali, overo con la mala applicazione delle regole, e delle proposizioni generali, overo delle tradizioni de' Dottori; conforme si osserva di sopra nel proemio, e nel libro Decimoquinto; dove in occasione della Corte Romana si discorre del modo di giudicare, e di praticare le leggi.

5

Che però in una insigne accademia di belle lettere di una principal Città d' Italia in mia gioventù fu proposto, e discusso quello spiritoso problema. Se, e qual cosa sarebbe stata meno pregiudiziale al mondo, o il non essersi ritrovate, nè ricevuto l' uso delle leggi civili, overo l' essersi ritrovate, e ricevute, ma intese, e praticate malamente senza la notizia dell' altre scienze.

La mala intelligenza, o pratica di questa legge, suole sperimentar-

ſi in più, e diverſi modi. Primieramente nella qualità de' debiti; poichè indifferentemente ſi pratica per qualunque debito, ancorchè contratto ſenza neceſſità, o giuſta cauſa, ma per imprudente diſſipazione, e ſcialacquamento, overo per occaſione de' vizj, lo che ſi crede eſſer un errore troppo manifeſto: Sì perchè non è veriſimile, che un Sommo Pontefice di tanta bontà, e dottrina aveſſe voluto derogare alle leggi, e togliere le ragioni del terzo per fomentare la prodigalità, e gli altri vizj: Come ancora perchè li creditori, li quali ſenza giuſta cauſa di neceſſità, o di oneſtà, e decoro contrattano con queſta ſorte di gente, non ſono eſenti da qualche malizia, e colpa: E conſeguentemente non ſono degni d'eſſer compaſſionati, nè in tal caſo ſi verifica la ſuddetta ragione del ben pubblico; che però molto ragionevolmente la detta ſimile, e più antica legge del dominio del Duca di Savoja è ſtata così interpretata; cioè che ſi debba praticare per li ſoli debiti contratti per cauſa neceſſaria, o almeno oneſta. E veramente a queſto diſordine ſi dovrebbe rimediare con qualche moderazione.

La ſeconda eſorbitanza conſiſte nel modo d'eſeguire; poichè la pratica di detta Congregazione porta d'eſeguire a ſuo libero arbitrio, e forſe ad elezione de' creditori le Città, Terre, e Caſtelli, e beni giuriſdizionali, o altri beni coſpicui, ſoggetti a fideicommiſſi, e maggioraſchi, o ad inveſtiture feudali, ſenza diſcutere prima, ſe vi ſiano robbe libere del debitore: Overo ſenza oſſervare l'ordine dovuto, e preſcritto così dalla legge ſcritta, come dalla non ſcritta, e dall'equità naturale, cioè di eſeguire prima i beni meno qualificati, e più proporzionati alla qualità, e quantità de' debiti ſecondo quell' ordine, che la legge, o la comune intelligenza de' Dottori, e de' Tribunali ha indotto nell' accennata deroga de' fideicommiſſi per cauſa di dote, e di altri debiti privilegiati.

7

Anzi in alcune parti, e particolarmente nel Regno di Napoli (in termini più forti di que' Feudi, li quali per la qualità ereditaria ſono ſoggetti alli debiti del poſſeſſore, che ſi devono pagare dal ſucceſſore) per ſtile molto ragionevole, e commendabile ſi è introdotto, che non ſi viene all'eſecuzione, e vendita de' beni feudali, come più qualificati, e coſpicui, ſe non in mancamento di altri beni allodiali, e meno qualificati: Anzi tra li medeſimi beni feudali ſi oſſerva il medeſimo ordine di doverſi eſeguire, e vendere prima li Feudi non titolati, e di minor condizione, e doppo in ſuſſidio li Feudi titolati, e qualificati.

8

E generalmente, ancorchè la legge dia elezione al creditore di eſeguire a ſuo arbitrio i beni del debitore, nondimeno per

9

una

una certa equità, che ſuol dirſi *epicheja*, ſi cammina in pratica con queſte circoſpezioni, che ſe li debiti poſſono pagarſi con le robbe meno qualificate, il prezzo delle quali ſia loro proporzionato, non ſi deve permettere l'eſecuzione, e vendita de' beni più qualificati, e di maggior prezzo; ancorchè ſiano liberi del debitore, ed affetti a' creditori, conforme ſi diſcorre nel libro ottavo del credito, e debito, e nel 15. de' giudizj: Molto più nel caſo di che ſi tratta: E conſeguentemente non ſi ſa vedere la ragione, nella quale ſia fondata queſta pratica veramente eſorbitante, ed irragionevole.

CAPITOLO XXXVII.

In quali Baroni abbia luogo la detta Bolla.

SOMMARIO.

1 *In quali Baroni questa Bolla si deve praticare.*
2 *Non ha luogo la Bolla ne' debiti contratti doppo venduta la Baronia.*
3 *Nè meno in que' Baroni, li quali abbiano Feudi in altri principati.*
4 *In quali Baroni non si deve praticare, come al numero* 1.

CAP. XXXVII.

1 CIrca la qualità de' Baroni debitori, (disprezzate ragionevolmente le varie significazioni, che dalli Dottori si danno a questo termine, o vocabolo di Barone) la detta legge conviene ad ogni possessore di Castelli, e di beni giurisdizionali, senza distinzione, se si posseggano per titolo di Feudo, overo per quello d' allodio; mentre la medesima Bolla misteriosamente a questo termine, o vocabolo di Baroni ha annesso l'altro di domicelli, il qual'è più generale: Nondimeno ciò va inteso in que' Baroni, li quali facciano figura di Signori, e di Magnati, in maniera che in loro cada la ragione della potenza, considerata dalla stessa Bolla, per la quale li mercanti, ed arteggiani, ed altri negozianti non abbiano ardire di negar loro quel che chiedono, e che con una forza, se non precisa, almeno morale siano costretti di seguitare la loro fede; non già quando detta ragione non entri.

2 Lo che si comprova dalle dichiarazioni fatte dalli Tribunali della medesima Congregazione, e dalla Ruota, che questa Bolla non abbracci li debiti contratti doppo venduti, overo in altro modo alienati li castelli, e beni giurisdizionali; ancorchè per disposizione di ragione la qualità, e prerogativa Baronale, che si è una volta acquistata, e posseduta, si ritenga sempre, non ostante l'alienazione, o perdita de'Feudi, o de castelli, dal dominio, e possesso de quali nasce la Baronia: Attesocchè si considera l'attual dominio de' vassalli, e l'attual'esercizio della giurisdizione, da quali dipende la potenza, quando non se ne ritenga qualche parte col titolo, e con la ragione di ricuperar l'alienato secondo le circonstanze de' casi.

Co-

Come anche non si ha ragione de' Feudi, o di altri beni giurisdizionali, li quali si possedessero in altri principati fuori dello Stato Ecclesiastico immediato, ancorchè fossero principati, li quali si possano, o debbano dire dello stesso Stato Ecclesiastico mediato, come di diretto dominio della Chiesa, posseduti in Feudo da altri Principi; attesocchè li Baroni di questi stati, e principati non sono compresi nella Bolla: Anzi ne meno quelli dello stato immediato, ma non unito, come sono Avignone, e Benevento.

3

E conseguentemente la Bolla dovrebbe esser intesa, e praticata in que' Baroni, e Domicelli, li quali fanno figura di Signori, e Magnati potenti; sicchè a loro s'adattino le ragioni di sopra accennate, le quali salvano questa legge dall'esorbitanza, e dall'irragionevolezza; non già in quelle persone, le quali in fatti facciano figura di popolari, o di gentiluomini privati, ancorchè affettatamente, e con poco prezzo, overo con altro titolo avessero acquistato qualche particella di beni giurisdizionali divi dui, in maniera che in fatti sia una Baronia, ed una giurisdizione più immaginaria, che reale; sicchè sia una signoria, la quale abbia del ridicolo, così per lo più affettatamente procurata per fraudare la legge, e per nodrire le dissipazioni de' fideicommissi per via di questa Bolla.

4

Overo attendendo qualche Baronia ideale, che risulti da qualche legulejca sottigliezza, senza che defatto il debitore abbia mai sostenuto tal figura, nè sia stato comunemente riputato per signore, e dell'ordine del Baronaggio: E questo parimente si crede gran disordine, poichè una tal legge, che non si può negare di essere esorbitante dalle regole di ragion comune, dovrebbe essere regolata dalla ragione, per la quale si è fatta, badando principalmente alla sostanza della verisimile volontà del Legislatore, e non alla sola scorza, ed alla formalità delle parole.

CA-

CAPITOLO XXXVIII.

Della Bolla dell' Archivio.

S O M M A R I O.

1 *Della Bolla d' Urbano VIII. detta dell' Archivio, moderatoria di detta Bolla de' Baroni.*

2 *Se la Bolla de' Baroni suffraghi a quei creditori, li quali sappiano li fideicommissi.*

C A P. XXXVIII.

Ercò il Pontefice mediato successore, Urbano Ottavo, di moderare la Bolla de' Baroni, la quale a lui parve, che avesse dell'esorbitante, con un 1 mezzo termine, per il quale si soddisfacesse alla sua ragione motiva; sicchè quelli, che seguitano la fede de' Baroni, non avessero giusto motivo di dolersi d'esser ingannati dalla publica apparenza, che fanno li Baroni di esser ricchi, ed idonei, per il possesso de' castelli, e de' beni giurisdizionali, per lo più qualificati, e di gran prezzo.

Che però fece una costituzione, che volgarmente si dice la Bolla dell' Archivio, con la quale si dispone, che ogni interessato nelli fideicommissi, e maioraschi, overo nell' investiture per la successione che ne speri, possa esibire in un publico archivio a quest' effetto eretto in Roma l'autentico delli fideicommissi, o maioraschi, overo investiture, con la nota distinta de' castelli, e de' beni, che si pretendono in essi compresi, li quali si vogliono esentare dalla detta Bolla de' Baroni, e che tutto ciò si debba distintamente annotare in una tabella, la quale nel luogo del medesimo archivio stia publicamente esposta a tutti: Ed in tal caso la detta Bolla de' Baroni non debba suffragare sopra le robbe così descritte a quei creditori, li quali contrassero doppo il passaggio di sei mesi dal giorno che detta forma si sia già eseguita, ed osservata; per una congrua ragione, che in questo modo non sono scusabili, e così in fatti si pratica: Ancorchè quando ciò sia eseguito, e che il Barone vuol contraere debiti, si soglia con Breve, o chirografo particolare ottener dal Papa la deroga a questa Bolla, acciò sia praticabile la prima.

2 Questa seconda Bolla moderatoria, la quale si dice dell' Archivio,

vio, overo la ragione, la quale in essa si assegna, ha dato occasione di dubbitare, se la detta prima Bolla de' Baroni debba suffragarè a quei creditori, i quali abbiano certa scienza de' fidecommissi, o dell'investiture, o di altri vincoli, a' quali siano soggetti li castelli, e beni posseduti dal Barone col quale si contratta: E sebbene alle volte la Ruota, ed anche per l'autorità di questa la Congregazione de' Baroni ha tenuto, che non debba suffragare, e che basti quell'adempimento di questa forma, che i Giuristi dicono equipollente: nondimeno ciò si crede un'equivoco manifesto, non solamente perchè il Papa ha prescritto sopra ciò una forma sollenne, ma ancora perchè non contento di questa forma richiede il passaggio di un termine lungo di sei mesi, in maniera che può darsi in molti la notizia dal primo giorno, e nondimeno che non basti: Ed anche perchè essendo questo un Privilegio, o rimedio conceduto alli chiamati al fideicommisso, o dall'investitura, li quali sperando la successione possono non curarsene, stimando esser loro così spediente quando essi ne saranno possessori, per il maggior credito, e facilità del commercio, la difficoltà del quale cagiona alli Baroni: e Signori più gravi usure, ed interessi: Come ancora perchè la detta Bolla dell' Archivio suffraga solamente per li beni indicati, e non per altri. Dunque la sola scienza del fideicommisso non basta; con altre ragioni sopra questo punto spezialmente ponderate nel teatro in questo stesso libro, e titolo in occasione di trattare dell'una, e dell'altra Bolla.

Attesocchè se i creditori, o altri contraenti sanno i fideicommissi, e gl'altri vincoli, sanno ancora la legge, la quale li toglie, e con la fede della quale contrattano con li Baroni: Conforme a somiglianza abbiamo nella di sopra accennata deroga de' fideicommissi, che si dà dalla ragion comune per li debiti dotali, overo in altro modo privilegiati; Imperciocchè sebbene alcuni Dottori hanno creduto, che questo beneficio della legge non debba suffragare a chi abbia notizia del fideicommisso; nondimeno questa opinione è riprovata, ed in pratica è ricevuta la contraria, per la ragione, che se il contraente sà il fideicommisso, sà ancora il rimedio, ed il beneficio della legge, dalla quale viene assicurato; conforme si accenna nel libro sesto, dove si tratta della dote: Che però la vera moderazione di questa Bolla pare che consista nella sua discretta, e ragionevole intelligenza, conforme di sopra si è accennato.

CA-

CAPITOLO XXXIX.

Di varie queſtioni ſopra la Bolla de' Baroni.

SOMMARIO.

1 *Delle variazioni d' opinioni nelli Tribunali, e d' onde naſcano.*
2 *Se la Bolla de' Baroni da principio operi, e dia azione a' creditori; overo quando la Congregazione vi metta le mani.*
3 *Degli effetti, che riſultano da detta queſtione, e particolarmente della poziorità de' creditori, li quali hanno l' aſſenſo.*
4 *Se la Bolla ſuffraghi per li debiti contratti prima della qualità baronale.*
5 *Se la Bolla abbia luogo per li debiti contratti doppo la Baronia.*
6 *Che abbracci li debiti prima della Bolla.*
7 *Pregiudica anche a' pupilli, ed a' minori.*
8 *Non abbraccia li Baroni dello Stato Eccleſiaſtico mediato.*
9 *Ma non già doppo la devoluzione.*
10 *Se li cenſi, e luoghi de' monti ſi comprendano ſotto la Bolla.*
11 *Se la Bolla abbia luogo nelli debiti, nelli quali il Barone ſia fidejuſſore.*
12 *Se la Bolla abbia luogo ne' fideicommiſſi tra' vivi, quando ancor viva il fondatore.*
13 *Se abbia luogo per debiti provenienti da' legati, o da donazioni.*
14 *Se baſti il dominio de' Caſtelli nella ſola proprietà.*
15 *Qual poſſeſſo de' beni baſti nel Barone.*

CA-

CAP. XXXIX.

COL presupposto dunque, che questa Bolla de' Baroni debba avere il suo luogo, e che si debba praticare: Si
1 sono nella suddetta Congregazione, ed in altri Tribunali eccitate, e disputate molte questioni, e tuttavia alla giornata, secondo la contingenza de' casi, se ne vanno risvegliando delle nuove, senza che in ciò si possa facilmente dar una regola certa; poichè variandosi alla giornata i Prelati, dalli quali viene costituita questa Congregazione, la quale privativamente ad ogni altro giudice, e tribunale interpreta, e pratica questa legge per la morte, o promozione di quelli, che vi sedono: Quindi risulta quello, che in tutti gli altri Tribunali collegiali si pratica; cioè che per la varietà de' cervelli non sempre le opinioni, e risoluzioni siano uniformi.

Primieramente dunque cade la questione, la quale suol'essere la più frequente, e di maggior conseguenza di tutte l'altre. Se questa Bolla dia sopra li beni soggetti a' fideicommissi, overo ad
2 altri vincoli ragione alcuna a creditori del Barone possessore dal principio, che si contrae il debito, overo solamente quando la detta Congregazione ad istanza de' creditori, che a quella ricorrono, vi mette le mani, e procede all'esecuzione, e vendita de' beni con la remozione de' vincoli per soddisfarli; in maniera che quando ciò segua, e non prima, la Bolla faccia la sua operazione a favore de' creditori: Ed in ciò si crede onninamente più vera, e più probabile questa seconda parte, cioè che li creditori non vi acquistino per solo obbligo, o privata convenzione azione, o ragione alcuna reale da principio; attesocchè se ciò fosse vero, non avrebbono necessità precisa di ricorrere a detta Congregazione, nella quale risiede tal podestà privativamente ad ogni altro giudice, o tribunale, ma potrebbono avanti ognuno esercitare i rimedj, che la legge concede al creditore sopra li beni, che gli siano obbligati, overo affetti.

Che però questa legge cóncede solamente a' creditori una speranza di poter essere così soddisfatti: Overo dà loro una facoltà d'implorare l'officio di questo supremo Magistrato; acciò con la sua autorità straordinaria levi di mezzo li fideicommissi, e gl'altri vincoli, li quali diano l'ostacolo, e riduchi le robbe vincolate, overo il loro prezzo ad uno stato libero, col quale possano essere soddisfatti, a somiglianza di quello che si dice di sopra delli creditori, li quali non hanno assenso Regio sopra li Feudi nel Regno di Napoli, con casi simili.

L'effetto di questa questione è molto notabile; posciachè sebbene la medesima Bolla, doppo che, secondo la forma da essa prescritta, siano tolti li vincoli, e siano venduti li beni, ordina che il prez-

zo sia liberato a creditori secondo il loro ordine dell' anteriorità, o poziorità, come se si trattasse di un concorso de' creditori ne' beni liberi, ed indifferenti del debitore: Nondimeno, quando vi siano creditori, a' quali fossero obbligate le robbe fideicommissarie, o feudali, overo giurisdizionali; perchè il debito fosse contratto con licenza, o derogazione Apostolica; o pure che per disposizione di legge competesse azione sopra li medesimi beni, questi sarebbono preferiti: Come per esempio si verifica nel credito dotale, o simile; attesocchè in tal caso questo credito, per lo quale senza l'estraordinario beneficio della Bolla compete azione sopra la robba, sarà poziore a gli altri crediti, ancorchè anteriori per li quali non si sia acquistata ragion reale sopra la stessa robba: Appunto come occorre nel concorso sopra i Feudi tra li creditori con assenso, e quelli che non l'hanno, per quel che si è detto di sopra nel capitolo 16.: Essendo gran differenza tra l'acquistare ragione, ed azione nella robba, e tra la sopra implorazione dell'officio del giudice per un beneficio straordinario, mediante il quale si possa ottenere la sodisfazione del prezzo.

3

L'altra questione antica, la qual'è stata per un gran tempo indecisa, è quella; se la Bolla suffraghi a' quei creditori, li quali avessero contratto il debito prima della qualità baronale: Ma oggi il punto è già deciso per l'affermativa, e con questa opinione si cammina, attendendo il tempo, che il creditore fa istanza di esser pagato; purchè la robba sia stata posseduta dal debitore in stato baronale per le ragioni addotte nel Teatro sopra questa materia in questo medesimo titolo.

4

La terza questione all'incontro è; se la Bolla abbia luogo nelli debiti contratti doppo cessata l'attual Baronia per l'alienazione, o perdita de beni giurisdizionali: E questa è stata decisa per la parte negativa, e tale oggidì è l'osservanza, per esser il debito contratto in tempo, che il debitore non avea più attual giurisdizione, nè Baronia, quando non se ne ritenga qualche parte, o azione, come di sopra si è già accennato.

La quarta questione fu anticamente eccitato; se la Bolla suddetta riguardi il passato, ed abbracci li debiti contratti prima che questa legge si facesse: Ed ancorchè la regola sia, che la legge abbraccia le cose future, e non le passate; nondimeno con poca difficoltà fu deciso il contrario; attesocchè la medesima espressamente lo dispone.

5

La quinta, se questa Bolla pregiudichi alli minori, e pupilli, o altri privilegiati, li quali per ragion propria possedessero le robbe posseduti dal Barone debitore, e fu deciso per l'affermativa, stante l'ampiezza delle parole.

6

La

La sesta se abbracciasse li Baroni dello Stato Ecclesiastico mediato nelle parti date in Feudo regale: Come per esempio, sono il 7 Regno di Napoli, ed il Ducato di Parma, ed erano già quelli di Ferrara, e d'Urbino: E come di sopra si è accennato si è sempre tenuta la negativa, e tale senza dubbio è l'osservanza.

La settima sarà consecutiva alla precedente, cioè; se dandosi il caso della devoluzione di qualche Feudo de' suddetti in maniera che quella parte di Stato, e Provincia diventi immediata, cada sotto la Bolla: Ed in occasione dello Stato d'Urbino devoluto, la Ruota 8 ha tenuta la negativa: Però questa opinione non è stata abbracciata dalla Congregazione de' Baroni, la quale seguita l'affermativa: E questa in effetto si crede la più fondata, e la più probabile, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo libro, e materia.

L'ottava, se la medesima Bolla abbia luogo solamente ne' beni giurisdizionali, ed in altri stabili veri, ed effettivi, e non ne i censi, e luoghi de' monti per esser questi certi stabili improprj, e robbe, le quali più tosto costituiscono una terza specie: E discorrendola per i rigorosi termini legali; mentre si tratta d'una legge esorbitante dalla ragion comune, pare, che secondo il senso delle parole, questa sorte di beni non dovrebbe esser compresa: Nondimeno all'incontro la ragione pare che sia la medesima, e così si è alle volte praticato per la comprensione, ancorchè senza disputa, e decisione formale, del che anche si discorre nel Teatro.

La nona è se la medesima Bolla abbracci li debiti non proprj, 10 ma alieni contratti dal Barone come sicurtà d'un'altro: Ed in ciò, quando si sia fatto l'obbligo in veri, e proprj termini di sicurtà, pare, che sia certa la negativa: Però ciò rare volte occorre; attesocchè per stile commune, le sicurtà oggidì si fanno coll'obbligo, come principali, principalmente, ed in solido, il che cagiona l'effetto, che a rispetto del creditore l' obbligato venga stimato come correo, e principal debitore: ancorchè si dica fideiussore rispetto a quello, in grazia del quale si sia obbligato, per l' effetto della sua relevazione.

E benchè abbia molto del probabile la distinzione data nel detto Teatro sopra la materia di questa Bolla; cioè; se dal tenore dell' obbligo apparisca, che questo sia principale, e coequale, in maniera che il creditore abbia egualmente seguitato la fede di tutti gli obbligati; overo all'incontro apparisca, che realmente il Barone faccia figura di sicurtà con obbligazione accessoria; ancorchè, per lo solito formolario de' Notari, si metta l'obbligazione in solido: Nondimeno la Congregazione de' Baroni non abbraccia questa distinzione: Non ostante però si crede che ciò abbia del probabile per la ragione di sopra accennata; cioè che sopra l'intelligenza, e pra-

tica di questa Bolla si dovrebbe camminare con maggior circospezione, praticandola solamente in debiti contratti per causa necessaria, overo onesta, e non per debiti imprudenti, com' è quello della sicurtà, quando il creditore con buona fede non creda di avere realmente il Barone per debitor principale.

La decima quistione è quella; se questa Bolla abbia luogo in quei fideicommissi, e majoraschi, li quali siano ordinati per donazione tra vivi, quando il caso di praticarla occorra vivente il donatore, il quale espressamente si opponga, e dichiari l'animo suo in contrario: E benchè questo caso sia nuovo, come molto raro, e non sia stato ancora deciso; nondimeno si crede più probabile la negativa per diverse ragioni addotte in detto Teatro sotto la materia di questa Bolla; attesocchè sarebbe troppo gran cumolo d'esorbitanze: Ed in questo caso, che il padrone della robba ancor viva, pare che bene s'adattino le ragioni solite considerarsi per l'esorbitanza di questa legge, e che non convengano le altre di sopra considerate per sua difesa.

11

L'undecima questione è; se questa Bolla abbia luogo per debiti, li quali provengano da' legati, e da donazioni: Ed ancorchè, stando nel senso delle parole, pare che si debba tenere l'affermativa; nondimeno la contraria è più probabile, e più ricevuta, quando non sia quella donazione impropria, che realmente importi contratto oneroso, e correspettivo; overo che il debito abbia origine da un legato fatto da un'altro; in maniera che a rispetto del Barone sia debito vero, perchè sia erede, ed abbia consumato la robba ereditaria, della quale il legato dovrebbe pagarsi; per lo che questo sia diventato debito proprio oneroso, e correspettivo: Ed in questo modo la Bolla si deve intendere.

12

La duodecima quistione è; se la qualità baronale si produca dal dominio de' castelli, e de' beni giurisdizionali nella sola proprietà senza l'usufrutto, il quale sia d'un'altro; o pure nel solo usufrutto senza dominio, e possesso alcuno della proprietà: E tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, pare che sia più comune, e più probabile la negativa.

La decima terza è sopra la qualità del possesso de' beni avuto dal Barone, ad effetto che questi cadano sotto la Bolla: Ed ancorchè questa parli troppo generalmente, e con parole molto effrenate delli beni in qualsivoglia modo da' Baroni posseduti; nondimeno secondo l'opinione più probabile, e più ricevuta s'intende di possesso in ragion propria, e di dominio, non già di semplice tenuta, o amministrazione, overo d'usufrutto, o per titolo, che poi si scopra insussistente.

CA-

CAPITOLO XL.

Della Congregazione de' Baroni, e delle sue facoltà, e del modo di procedere.

SOMMARIO.

1 *Della Congregazione de' Baroni, da chi sia costituita, e come si congreghi.*
2 *Di quello che faccia detta Congregazione, e de' suoi stili, e giurisdizione, e del modo di vendere i beni.*
3 *Quali vincoli tolga la Bolla, ed in che assicuri il compratore.*
4 *Che sopra l' intelligenza della Bolla non si possa dare regola certa.*
5 *Del modo che si libera il prezzo a' creditori, e della sicurtà:*
6 *Che cosa si faccia, quando non si può dare la sicurtà; a danno di chi vada l'investimento.*
7 *Dello stile, che gli anteriori avvochino quel che si è pagato a' posteriori.*

CAP. XL.

1 PResupposto che si tratti di casi, nelli quali la Bolla entri, de' quali si discorre nel cap. antecedente, sicchè per la sua osservanza si debba venire all'esecuzione, e vendita de' beni. Quest'esecuzione, (come si è detto di sopra), spetta (privativamente ad ogni altro giudice, e Tribunale) alla suddetta Congregazione chiamata parimente de' Baroni, la quale non si congrega in giorni, o tempi determinati come gli altri Tribunali; ma secondo l'urgenza de' negozj ad arbitrio del Tesoriere generale, il quale n'è capo, ed in casa di cui si tiene: Ed è costituita da lui: Dall'Avvocato fiscale: Dal Commissario della Camera: Ed anco da qualche numero vario di Prelati ad arbitrio del Papa, li quali si assumono dal Collegio de' Chierici di Camera, intervenendovi anche l' Auditore del Tesoriere, nel quale cade dubbio se abbia voto decisivo come gli altri, o solamente consultivo, presupponendosi varia l'osservanza, la quale di presente pare che sia affermativa.

Quando dunque si tiene detta Congregazione, i creditori del Barone vivo, o morto compariscono in essa, ed esibendo negli atti del No-
2 taro proprio, e particolare della medesima Congregazione li mandati esecutivi ottenuti da' giudici ordinarj competenti contro il Barone debitore, overo contro la sua eredità, fanno istanza, che siano eseguiti sopra li Castelli, e beni da quello posseduti, ancorchè si possegano dal successore senza titolo ereditario, ma per ragion propria di fideicommisso, o d'investitura.

E benchè questo Tribunale sia mero esecutore, e non giudice circa la relassazione de' mandati, e la canonizazione de' debiti; ad ogni modo essendo (come i Giuristi dicono) esecutore *de jure*, e non di mero fatto, esamina, e discute in forma di Tribunale con gli Avvocati, e Procuratori delle parti in contradittorio pubblico l'eccezioni, che si danno da' possessori contro la sussistenza de' crediti, ed anche sopra la qualità della Baronia, o sopra la qualità del possesso avuto dal debitore de' castelli, e beni, de' quali si tratta, e sopra altri requisiti necessarj, acciò entri la Bolla; sicchè, quando l'eccezioni de' possessori siano rilevanti, si astiene, e si nega l'esecuzione.

Ed all'incontro, quando si stimi che vi entri la Bolla, e che l'eccezioni non sussistano, ordina il sequestro de' Castelli, e beni, (e senza que' grandi apparati, e spese immense, le quali in altre parti si praticano in casi simili di concorso de' creditori nel patrimonio de' Baroni), deputando un Commissario per detto sequestro, e facendosi una tal quale sommaria stima de' beni a giudizio de' periti, (lo che non è necessario, ma è posto in arbitrio della Congregazione) in molto breve termine, che per lo più non passa mesi, e con la precedente affissione degli editti, li quali contengano un certo termine, si procede alla subastazione, e vendita de' Castelli, ed altri beni, li quali si deliberano al miglior oblatore.

Non si ammettono però oblazioni se non col prezzo in contanti, che si deposita nel Monte della Pietà, overo con cedula bancaria di qualche idoneo, ed accreditato negoziante in Roma, il quale, come per specie, o forma di deposito attesta, che la somma sia in suo potere, e si obbliga prontamente pagarla a chiunque ordinerà la medesima Congregazione: Nè è solito ammettersi oblatore, il quale si accolli li debiti, se non in caso, che le circostanze del fatto lo facessero stimare congruo; onde quasi mai ciò si pratica.

Bensì che alle volte, quando non si trovi giusto oblatore (e non altrimente) si ammette l'oblazione del medesimo creditore di scomputare il prezzo in tutto, o parte del suo credito, lo che segue in vigore di un chirografo particolare d'Urbano VIII. nel quale però si dispone, che ciò non si possa fare se non in sussidio, quando non si trovino giusti oblatori: Ed anche in questo caso non si procede alla deliberazione senza farne prima parola col Papa, e riceverne il suo oracolo, così disponendosi dal medesimo chirografo.

Il compratore viene nella medesima Bolla assicurato da ogni evizione, e molestia, mentre per essa si tolgono tutti i vincoli, ipo-

ipoteche, ed obblighi, a' quali li Castelli, ed altre robbe soggiacessero, liberandoli totalmente, e trasferandoli tutti nel prezzo, nel quale entra la totale surrogazione in luogo della robba, talmente che in questo modo la Bolla si dice togliere onninamente le ragioni, le quali competessero al terzo sopra essi beni, lasciandole illese sopra il prezzo; sicchè, se nel tempo della vendita li castelli, e beni si trovassero dati in affitto ad altri (secondo alcune decisioni della Ruota, con le quali si cammina) il compratore non è obligato stare a quest'affitto, con casi simili.

Cadendo solamente la quistione, se la Bolla tolga il dominio diretto delle Chiese, e di altri, a quali li Castelli, ed altre robbe per titolo feudale, o enfiteotico, o livellario, e simile siano soggette: Nel che pare che il suo tenore ne persuada l' affermativa per la sola eccettuazione delle ragioni della Camera Apostolica, quasi che questa fermi la regola in contrario: Tuttavia è stimata più probabile l' altra opinione; poichè la Bolla con la medesima libertà, e sicurrezza del compratore resta ben praticabile nel dominio utile, ed in quelle ragioni enfiteotiche, o feudali, che competono al possessore, conforme si discorre nel Teatro.

Anzi è stimata più probabile l'opinione, che la deroga d'ogni dominio, ed ipoteca, ò fideciommissi, o investitura; ed ogn'altro vincolo, e contratto cammini bene rispetto alli vincoli imposti dalli maggiori, e dagli autori del possessore in pregiudizio di quelli, li quali abbiano causa da loro, ma non già in pregiudicio d'un terzo totalmente independente: Come per esempio, se si tratta di successori al fideicommisso, o investitura del primo acquirente, o del primo ordinatore del fidecommisso, o di debiti contratti con ipoteca dal medesimo, o altro successore, ciò cammina bene: Ma se il possessore d'un fidecommisso malamente alieni il castello, o altra robba ad un'altro, il quale come in robba sua vi faccia un fideicommisso, ed i creditori di esso, o de' suoi successori Baroni vi concorrano, non pare che ciò possa, o debba pregiudicare alli successori in dett'altro primo fideicommisso, nel quale li creditori, che concorrono, non vi abbiano che fare.

Eccetto se l'alienante fosse anco Barone; poichè in tal caso, diventando egli per tal alienazione debitore al compratore dell'evizione, potranno i creditori di questi, valendosi delle ragioni del medesimo, o di altro suo successore loro debitore, opporre della Bolla, entrando le stesse ragioni: Tal questione però; per la mia notizia, non è stata ancora formalmente discussa, nè decisa, e conseguentemente non vi si può dare una regola certa.

Il che

Il che generalmente vien detto in tutte le altre queſtioni di ſopra accennate, ed in altre ſimili diſputate, o da diſputarſi: Atteſocchè trattandoſi di legge nuova e particolare di un principato non poſſono coſtituirſi quelle regole, e concluſioni, che nell'altre queſtioni riſultanti dalla ragion comune, abbiamo per la più comune tradizione de' Dottori, e gloſatori, overo per le deciſioni de' Tribunali, mentre queſto Tribunale non fa deciſioni, come ſtila di fare la Ruota, nè aſsegna ragioni delle ſue reſoluzioni, e conſeguentemente reſtano ignote le ragioni, per le quali ſiano nate le riſoluzioni paſsate: Sicchè, quando non ſi tratti di ſtili più che certi, e ricevuti dalla Congregazione, o di coſe eſpreſsamente deciſe dalla Bolla, o da chirografi Pontefici, l'opinioni, e riſoluzioni ſogliono eſser varie, ſecondo la varietà de' cervelli di coloro, che ſedono in Congregazione.

4

Il prezzo come ſopra ritratto dalla vendita de' beni ſi delibera alli creditori certi, e liquidi ſecondo l'ordine della loro anteriorità, o poziorità, ſopra la quale nemeno ſi fanno tanti lunghi apparati, e diſcuſſioni, che ſi uſano ne' Tribunali d'altri Principati, conſumandoſi quaſi li ſecoli con ſpeſe grandi, e con iſtento inſoffribile de' creditori, li quali ſiano chiaramente anteriori, o poziori per le dilazioni, e calunnie che ſi danno da' poſteriori, o colluſivamente dal medeſimo debitore o poſseſsore per impedire la vendita: Atteſocchè, ſtante lo ſtile inconcuſso, ed inalterabile della Congregazione di non liberare denaro ſenza l'idonea ſicurtà di reſtituire quel che ſi riceve; primieramente al compratore in caſo d'evizione e moleſtie; e ſecondariamente agli anteriori, e poziori creditori, e di contribuire con gli eguali: Con una tale quale ſommaria cognizione dell'anteriorità, o poziorità ſi libera il denaro a quello, il quale ſi ſtimi d'aver le coſe più liquide, e chiare, mentre all'altro reſta proviſto con detta ſicurtà.

5

Quando poi la ſicurtà non ſi poſsa prontamente dare idonea, vi è il rimedio pronto, che il prezzo s'inveſta in luoghi di monti con queſto vincolo, il quale ſtia in luogo della ſicurtà. Perilchè cadono alle volte le queſtioni, ſe dandoſi il caſo della diminuzione, e deteriorazione delli detti luoghi de' monti a danno di chi ciò debba correre; come all'incontro di chi debba eſsere l'utile dell'aumento, o de' frutti tra tanto decorſi: E la deciſione dipende dalla diſtinzione, ſe li detti luoghi de' monti ſiano dati, e reſpettivamente ricevuti in luogo della quantità, overo come ſpecie con obbligo di reſtituire la medeſima: Poichè nel primo caſo, tanto l'aumento de' frutti, quanto all'incontro il pericolo, e diminuzione ſaranno del creditore, che gli

6

ha

ha posseduti: E nell' altro saranno del patrimonio a comodo, ed incomodo de' creditori.

Nel concorso, o respettivamente nell' avvocazione del denaro pagato cadono molte questioni, le quali non dipendono dalla particolare disposizione di questa Bolla, ma dalle regole generali della ragion comune, e di queste si tratta nel libro ottavo nella materia, o titolo del debito, e credito, e del concorso de' creditori.

Ed ivi si accenna lo stile di questa Congregazione, la quale, sebbene non seguita l' opinione di coloro, li quali obbligano li creditori anteriori per l'avvocazione del denaro pagato a' posteriori di dover osservare l'ordine, e molestare solamente gli ultimi; ma in ciò concede l'elezione al creditore anteriore d'agitare contro chi più gli piaccia; nondimeno si cammina con la dovuta circonspezione per togliere tanti circuiti; cioè, che sebbene non si nega all'anteriore prontamente il mandato di restituire l'esatto contro quello, che da lui si elegga; tuttavolta se quello, il quale è molestato indicasse gli altri posteriori, e li molestasse, si va soprasedendo nell' esecuzione, acciò che questa effettivamente si consumi contro gli ultimi, conforme generalmente si pratica, o si deve praticare dagli altri Tribunali.

CAPITOLO XLI.

In quali casi non entri, o non obblighi la Bolla de' Baroni.

S O M M A R I O.

1 *Quando non entri la Bolla nelle vendite.*
2 *Si possono imporre censi per isfuggire la vendita.*
3 *Quando altri Tribunali vi si ingeriscano.*
4 *Del modo di procedere, e giudicare della Congregazione.*
5 *Quelche si faccia del prezzo che sopravvanza.*
6 *Della contribuzione tra più fideicommissi.*
7 *Dove si tratti dell'altre cose concernenti questa materia.*

C A P. XLI.

1 Questa Bolla, con la deroga de' fideicommissi, ed altri vincoli in tanto ha luogo, in quanto che la vendita si faccia con autorità della detta Congregazione, e nel modo, e forma di sopra accennati. Sicchè se si facesse dal possessore con sua privata autorità, o che detta forma non si osser-
2 vasse, il compratore non rimane sicuro dalle ragioni del successore, che restano in essere, come prima.

Può nondimeno il possessore a fine d'oviare al maggior danno del fideicommisso, o del patrimonio, che risulterebbe dalla vendita de' castelli, e beni, per detta strada della Congregazione, e per maggior vtile imporre censi, o far altri contratti: E questi si sostengono, se non per la disposizione, almeno per la ragione della Bolla.

3 Come ancora, benchè di detta Bolla ne sia, privativamente ad ogn'altro, esecutrice la detta Congregazione, e non possa ingerirvisi altro giudice, e tribunale; nondimeno per via d'eccezione, o replica, e per ragion di circuito proibito dalla legge può di quella opporsi avanti ogni giudice, e tribunale, così incidentemente.

Non usa questa Congregazione tela giudiziaria, e formalità di
4 giudizio, ma cammina sommariamente, e (come si è detto di sopra) ad uso di Principe *Manu Regia*, a segno che la Ruota abbia qualche volta detto non esservi ne meno necessaria la citazione del-

la

la parte: Lo che però non si è in uso, nè pare che abbia del probabile: E sebbene si dice semplice esecutore, che non giudica; nondimeno da qualche tempo: O sia per stile: O sia per chirografi Pontificj usa di giudicare, e di dare le sentenze sopra l'anteriorità, e pozioritá, de' creditori, e sopr'altre cose, che occorrono dipendenti dalla liberazione del prezzo, la quale da essa si sia fatta, overo dalla sua amministrazione de' beni.

Se il prezzo de' beni venduti avvanzasse in qualche parte, si dispone dalla Bolla, che questo si debba metter a moltiplico, finchè 5 segua la reintegrazione del fideicommisso, per il quale s'intendono anco surrogati li beni, che avesse il Barone debitore, mentre (come di sopra si è accennato) la Bolla non toglie totalmente li fideicommissi, nè rende li beni semplicemente liberi, ma solamente concede facoltà alla Congregazione, che in grazia de' creditori possa vendere le robbe possedute da' Baroni, non ostante tal vincolo.

Alle volte porta il caso, che un Barone possegga più fideicommissi, o majoraschi, li quali per diverse disposizioni con la sua morte passino a diversi generi di persone; sicchè quando in vigo- 6 re di questa Bolla fossero alienati, overo obbligati li beni di un fideicommisso, entra la questione, se gli altri debbano egualmente contribuire a questo danno, come patito per causa d'uno, il qual' è stato il possessore di tutti: Ed in ciò la Ruota ha deciso per il 7 contributo, indotta dalle ragioni, che si accennano nel Teatro in questo medesimo libro, e titolo de' Feudi, in occasione di trattare di questa Bolla, dove anche si hanno gli altri casi, e questioni concernenti la stessa materia, parendo impossibile il riferire, e trattare il tutto in compendio; bastando per quelli, a quali questa fatica è dirizzata, questo saggio di tal materia singolare. A

A *Di tutte le cose accennate nel presente, e negl' altri antecedenti capitoli sopra questa Bolla si tratta nel Teatro in questo l. dal disc. 73. sino al 103. e nel supplemento.*

I L

DOTTOR VOLGARE

LIBRO SECONDO

DE' REGALI.

CIOE':

Degli Offizj venali; De' luoghi de' Monti, e rendite col Principe; De' Dazj, e Gabelle; De' Sali, e Saline; De' Minerali, e Miniere; De' Tesori, ed escavazioni; Delle Monete; Delle strade, e luoghi publici: Del Fisco, e delle confiscazioni, e pene; De' Porti, Fiere, e de' Mercati; delle Peschiere, e Caccie riservate; Della ragione di guerra, e dell' armamenti; Della podestà di toglier le ragioni del terzo; Di fare, e disfare le leggi: E di altre cose simili, che sono di sola ragione del Principe.

INDICE
DE' CAPITOLI
DEL SECONDO LIBRO
DE' REGALI.

CAPITOLO PRIMO.

DEl nome, ed introduzione de' Regali: Ed in quali cose consistano.

CAP. II.

Degli Offizj venali, vacabili, o perpetui.

CAP. III.

De' luoghi de' Monti, che in altre parti si dicono rendite, o compre, o giuri sopra gabelle, o fiscali, overo arrendamenti: E di altri effetti del Principe, o della Repubblica.

CAP. IV.

Delle gabelle, dogane, collette, tasse, dazj, e degl' altri pesi pubblici.

CAP. V.

Del Sale, e delle Saline.

CAP. VI.

Delle Miniere, e minerali d'oro, argento, rame, ferro, alume, vitriolo, solfo, e simili: Come anche delle fodine di pietre, e di altre materie: E delli tesori, ed altre cose sotto terra.

Del

C A P. VII.

Del fisco, e ragioni fiscali, e delle pene, e multe, e confiscazioni.

C A P. VIII.

Delli beni vacanti, e delli beni naufragati, o in altro modo derelitti; quando siano di ragion regale, in maniera che spettino al Principe, o al fisco; overo a chi spettino.

C A P. IX.

Delle Monete.

C A P. X.

Delle fiere, e mercati: E delli pesi, e misure.

C A P. XI.

Delle tratte, o estrazioni: E delle represaglie.

C A P. XII.

Delle peschiere, e pescagioni: E delle caccie riservate, o proibizioni della caccia, e pesca.

C A P. XIII.

Della podestà di proibire le compre, e le vendite de' vittuali, e di altre robbe concernenti l'uso umano: Ed anche della podestà di proibire li molini, i forni, i macelli, le pizzicarie, ed altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andare alli proprj.

C A P. XIV.

Delle angarie, e perangarie; e facoltà d'esigere da' vassalli, o da altri li servizj reali, o personali.

Del

CAP. XV.

Del Mare, e de' suoi porti; e de' fiumi, e laghi, e loro ripe.

CAP. XVI.

Delle vie, overo strade pubbliche: E delle piazze, e de' teatri, e di altri luoghi pubblici.

CAP. XVII.

Delli palazzi, e castelli, fortezze, e fortificazioni.

CAP. XVIII.

Dell'arme, armarie, ed armamenti così per terra, come per mare: E della ragion di guerra, e di formar esercito.

CAP. XIX.

Della podestà di dispensare alle leggi, e fare quelche da Magistrati; o da Giudici ordinarj non si può fare: Come, di dare indulti generali, overo far grazie particolari de' delitti, e di rimetter bandi, o condanne, e dar moratorie a' debitori, overo dar indulti di far testamenti, o altre disposizioni senza le solennità prescritte dalla legge: E di legittimar bastardi, ed abilitar minori, dispensando all'età, e di dispensar gl' incapaci, e cose simili: E particolarmente quando dette dispense, o abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo.

CAP. XX.

Della podestà di creare li Magistrati, dd officiali; e quali persone si debbano assumere: Ed anche della podestà di conferire li titoli, e le dignità di Principi, Duchi, Marchesi, a Conti: Come anche di creare Dottori, e Notari: Di eriger pubbliche università, o studj: Di conceder privilegj di nobiltà, e di cittadinanza, e di far altre simili concessioni.

CAP. XXI.

Della podestà del Principe di togliere gli offizj, benefizj, cariche, e robbe concedute; e di rivocare le grazie fatte, con casi simili: Overo di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.

CAPITOLO PRIMO.

Del nome, ed introduzione de' Regali; ed in quali cose consistano.

SOMMARIO.

1 *Che il nome de' Regali non si usi dalla legge civile, ma ve ne fosse l'uso.*
2 *Della ragione, perchè appresso alli Romani non si usasse questo termine de' Regali.*
3 *Che ve ne fosse l'uso appresso i Romani.*
4 *Il Principe è marito della Repubblica, e le pubbliche rendite sono la dote.*
5 *Donde sia derivato questo termine de' Regali.*
6 *Quali siano le Regalie descritte dalla legge.*
7 *Che la descrizione non sia intiera, e quali siano gli altri Regali.*
8 *Della ragione, per la quale dalla legge non si descrivono quest' altre regalie maggiori.*
9 *Li Regali maggiori non si possono concedere, nè dismembrare dal Principato.*
10 *Si distinguono più sorti di Regali.*
11 *La regola è che li Regali non si possono ottenere senza titolo del Principe sovrano.*
12 *Quando giovi il possesso centenario, o immemorabile.*
13 *Quando, e come li Regali, anche inseparabili, si possono ottenere dagl' inferiori.*
14 *Dell' ordine che si tiene nel trattare de' Regali; e primieramente degli offizj, e luoghi de' Monti.*

CAPITOLO PRIMO.

ANcorchè nel corpo delle leggi civili de' Romani secondo la compilazione di Giustiniano, non si trovi questo termine de' Regali, e di Regalie: Nondimeno certa cosa è per comune, e concorde tradizione degl'Istorici, che nell'antica Repubblica, o Imperio Romano, come anco in tutte l'altre più antiche Monarchie, e Repubbliche, o Principati ve ne fosse l'uso, come di dote peculiare del Principato necessarie per le pubbliche spese così in guerra, come in pace.

1

Vengono questi Regali significati con diversi vocaboli, secondo la loro diversa qualità; essendo probabile che nella Repubblica Romana non si usasse questo termine de' Regali, anzi che, forse anticamente usato, si bandisse per l'abborrimento, che il popolo Romano, doppo l'espulsione di Tarquinio superbo settimo ed ultimo Re, essendosi posto in istato di libertà aveva al nome regio: In maniera che quando anco perdè la libertà, e ritornò al governo monarchico d'un solo, fù per detta causa adoprato il nome d'Imperadore, il qual'era molto minore, come significante un Capitan generale d'essercito suddito al Re, o ad altro Principe; che però è molto probabile, si adoperasse altro termine, overo nome meno abborrito: Mentre la sacra scrittura, la quale (oltre l'autorità necessaria, che le dà la fede cristiana) è la più antica, e la più stimabile storia, che sia nel mondo; in occasione di far menzione de' Romani, li quali all'ora erano in istato di Repubblica per la confederazione fatta con Maccabei, dice, che riducessero in loro potestà le miniere dell'oro, e dell'argento in Ispagna.

2

3

Come anco gli Storici concordemente fanno menzione de' tributi, contribuzioni, e dazj, de quali parla anco la legge civile, come spettanti alla Repubblica, ed alla Camera del Principe.

Il che ancora si comprova da quello, che si dirà abbasso trattando del sale, e delle saline, che fin da quei tempi erano di ragion publica: Restando solo la differenza sopra la qualità di quelle cose, che oggi si dicono Regali; se alcune di esse fossero anticamente di questa specie, o nò; Ma per quel che spetta all'uso del genere de' Regali, non si dubita che sia antichissimo, e da che nacque il principato, o la repubblica; poichè a questa bisogna necessariamente dar la dote per il suo mantenimento; essendo il Principe marito della repubblica, la quale dà al medesimo per supportar li pesi del matrimonio politico la sua dote, che consiste in queste rendite pubbliche, le quali si dicono regali.

4

Ma

Ma ciò che ſia appreſſo gli Storici, e gli Antiquarj; Appreſſo i Giuriſti, e particolarmente appreſſo i Feudiſti queſto termine, 5 overo vocabolo de'Regali, e cavato da una convenzione fatta tra Federico Imperadore, ed alcune Città di Lombardia: Poichè avendoſi queſte uſurpata qualche libertà, e ragione di principato, che dall'Imperadore ſi ptetendea non eſſerſi potuto fare: Quindi doppo una fiera guerra, nella pace: che ſi dice di Coſtanza, fu dichiarato quali foſſero quelle regalie, e rendite, overo prerogative, che doveſſero a loro ſpettare per ſoſtentamento de' pubblici peſi.

Nelli capitoli dunque di detta pace con vocaboli in parte barbari, e non uſati dagli antichi profeſſori della lingua latina (così richiedendo la qualità di quei ſecoli) li Regali ſono deſcritti con queſt' 6 ordine. Cioè: Le armandie: Le vie pubbilche: I fiumi navigabili, o quelli non navigabili de' quali ſi forma il navigabile: I Porti: Le ripe: Le dogane, o gabelle: Le monete: Le pene, e confiſcazioni: Li beni vacanti, overo che in altro modo per delitti ſpettino al fiſco: Le angarie, e perangarie: La facoltà di deputar i Giudici, e Magiſtrati: Le rendite delle peſcagioni: Le ſaline: Le decime, ò altre porzioni de' teſori dovute al Prencipe: Ed i palazzi, che ſono nelle Città. A

A *Di detta convenzione ſi parla nel lib. 1. de feudi nel diſc. 2.*

Queſta deſcrizione non e intiera, nemeno ſignifica tutte quelle coſe, le quali ſpettano al principatò, e che oggidì in pratica ſono di ragion pubblica, mentre ſi tralaſciano le preeminenze, e le Regalie maggiori: Cioè la ſovranità, e la ragione del principato con la ſovrana giuriſdizione, ed imperio de' popoli: La facoltà d'infeudare: L'altra facoltà di fare, e disfar le leggi, o a quelle diſpen- 7 ſare: La podeſtà di togliere la ragione del terzo: Come anco ſono gli offizj venali uſati anco in tempo dell'Imperio Romano, ed oggidì frequenti in tutti i principati, li quali di concorde vovolere de' Dottori vengono ſtimati di ragion di Regalie conoſciuta dalla legge civile, che l' eſplica col nome, overo vocabolo di milizia: Ed anco quelle rendite, o ragioni, che ſi hanno da privati col medeſimo Principe ſopra le gabelle, e le altre entrate pubbliche, le quali in Roma, ed in altre parti d'Italia ſi dicono luoghi de' monti, o compere, ed in altre ſi dicono fiſcali, overo entrate ſopra gli arrendamenti, ed in Iſpagna ſi dicono *Iuros* del *Rey*, mentre parimente di comun conſenſo de' Dottori queſte ſono Regalie, anzi le più frequenti dell'altre.

La ragione, per la quale nella detta convenzione, overo coſtituzione Imperiale non ſi fa menzione di queſt'altre Regalie, naſce perchè ivi furono eſplicate ſolamente quelle coſe, che doveſ- 8 ſero ſpettare a dette Città, reſtando tutte l'altre, le quali cadono ſotto il genere de' Regali, in potere dell' Imperadore: E partico-

ticolarmente quelli che si dicono maggiori, o di prim'ordine connaturali, e necessariamente annessi al supremo principato, ed alla sua corona come da questa inseparabili.

Non potendosi dare il caso, che un Principe sovrano possa fare un altro Principe sovrano totalmente a se uguale; ma che possa solamente dare gli altri regali minori, e del second'ordine, come separabili, i quali per concessione del sovrano, overo in vigore di prescrizione immemorabile possano spettare anco a' feudatarj, o ad altri inferiori magistrati, anzi anco a persone private.

9

Quattro dunque sono le sorti de' regali. La prima, la quale consiste nell'alto, o altissimo dominio, e nella sovranità: E questa non è concedibile, nè separabile dal principato: La seconda è di quei regali, li quali anco si dicono maggiori, e di prim' ordine non congrui se non a quelli, i quali abbiano ragione di principato, e però concedibili, e congrui a i feudatarj maggiori, li quali si dicono regali, o di dignità: Come sono. Il fare, e disfar le leggi, ed a quelle dispensare: L'avere ragione di guerra pubblica, e di esercito: Il dar le represaglie: L'imporre gabelle, e cose simili: La terza si dice de' regali minori compatibili anco col Feudo inferiore, e subordinato, il quale non abbia ragione di principato, ma di semplice baronia, conforme la distinzione data nel lib. 1. de' Feudi. Come per esempio sono: La facoltà di collettar li sudditi: Il poter aver le ragioni privative del sale, de' forni, molini, e macelli, e cose simili; le quali si accennano in questo libro, che siano di ragion regale, ma possono essere in potere di questi signori inferiori. E di questi in qualche parte, per quel che spetta alla giurisdizionale, si tratta in detto libro primo de' Feudi. E la quarta specie è di quelli regali, li quali convengono anche a persone private, purchè non abbiano annessa giurisdizione, o imperio, nè qualità feudale. Come sono gli accennati offizj venali: Ed i luoghi de' monti, o rendite pubbliche: Overo la prerogativa di pescare con ragion privativa, e cose simili, conforme si vede da tutta la serie di questo libro, trattando delle diverse specie di regalie. Ancorchè veramente in questo caso li particolari posseggano piùttosto il frutto, e l'utile, che la sostanza della regalia.

10

11

La regola generale dunque, la quale si ha in questa materia, è che i Regali non possono aversi da privati, o dagl' inferiori senza titolo, overo senza concessione del Principe sovrano, se non quando vi concorresse un possesso immemorabile, o almeno centenario, senza che apparisca di principio vizioso in contrario, quando a questo il medesimo possessore restringa il suo titolo, e possesso; Non già quando, ancorchè apparisca di qualche titolo,

il quale

il quale si scopra vizioso, o mancante, nondimeno, non resti esclusa la possibilità di un'altro titolo megliore, e sufficiente, la 12 prova del quale senz'altra giustificazione risulta dal tempo immemorabile, o centenario, quando però si tratti de' regali (come sopra) minori, e del second'ordine inferiore, li quali siano soliti concedersi a' sudditi, ed a persone private, in maniera che possano stare separati dal supremo principato, non già quando si trat-ti de' primi, e de' maggiori, mentre questi sono imprescrittibili: Questa qualità di essere inseparabili ha luogo nella regalia abitua-13 le, e nella sostanza, non già nella comodità, o nell'utile ed emolumenti della medesima; attesocchè questa compatibilmente può dirsi di ragion privata, e può spettare a' privati, ed alli feudatarj inferiori per privilegio, o per concessione, overo per benefizio di detto possesso antico immemorabile, o centenario, ed anco del quadragenario accompagnato da un titolo, il quale sia giustamente creduto legittimo, ancorchè in effetto non fosse tale, e come i Giuristi dicono, *putativo*, *di buona fede*; dipendendo il tutto dalla qualità de' medesimi regali, e loro natura, come anco dalle leggi scritte, o non scritte, o dagli stili particolari de' principati: Che però non è possibile in ciò poter dare una regola generale applicabile ad ogni caso: Dovendosi in ciò avvertire, che altro è la ragion regale nell'abito, ed altro è nell'atto, overo nel comodo; sicchè l'incapacità delle persone private cammina al primo effetto, e non al secondo. Come per esempio la ragion di metter gabelle è del Principe, ma il possedere gli emolumenti di quelle può essere de' particolari, con casi simili. B

B
Delle suddette specie, o distinzioni di Regali si accenna qualche cosa nel detto dis. 2. e 81. ed anco nel disc. 63. 64. 65. e 72. del libro 1. de' Feudi.

Trattando dunque singolarmente dell'accennate sorti di regalie; si tiene lo stess'ordine tenuto nel secondo libro del Teatro, dove si tratta di questa materia de' regali, ancorchè non sia quell'or-14 dine, col quale camminano i feudisti sopra l'esplicazione di detta convenzione, o concordia Imperiale, per la stessa ragione generale assegnata nel proemio sopra tutto l'ordine di quest' opera, e particolarmente perchè gli offizj, ed i luoghi de' monti, o ragioni col Principe sono più frequentemente di ragione privata, che però conviene adattarsi a quelche più richiede l'uso comune, e la pratica del foro.

CA-

CAPITOLO II.

SOMMARIO.

1 *Come furono introdotte le milizie.*
2 *E come li Feudi sono resi venali.*
3 *Dell'introduzione degli offizj venali.*
4 *Della ragione della venalità, ed in che consista il loro valore.*
5 *Gli offizj sono de' Regali, e non si possono possedere senza concessione del Principe.*
6 *Degli offizj venali delle Città suddite.*
7 *Quando si possino concedere gli offizj prima che vachino.*
8 *Degli offizj che si comprano in testa d'uno con denaro di un'altro; se; ed a chi spettino; si distinguono più casi; e quando entri la donazione.*
9 *Che cosa operi la riserva del decreto negli offizj.*
10 *Quello, che ha la riserva del decreto, è preferito anche a quello, il quale dà il denaro per la compra.*
11 *Se; quando l'offizio, o il suo prezzo vada imputato nella legittima.*
12 *La donazione che si presume da chi dà il denaro per l'offizio, si dice per causa di morte.*
13 *Della riserva del decreto a favore del creditore; che cosa importi.*
14 *Gli offizj non si possono obbligare senza assenso.*
15 *Della proposizione che gli offizj della Corte Romana siano in commercio, come vada intesa.*
16 *Che quello che dà il denaro per la compra, non sia preferito.*
17 *Se l'offizio si venda senza assenso, che cosa si acquisti al compratore.*
18 *Che cosa dia il venditore dell'offizio, quando vi concorra l'assenso del Principe.*
19 *Il secondo compratore con assenso è preferito al primo senza l'assenso.*
20 *Del concorso de' creditori sopra l'offizio.*
21 *Quando la riserva del decreto sia invalida.*
22 *Se la riserva del decreto suffraghi anche per i frutti, o per l'usure.*
23 *Qual'azione abbiano li creditori senza riserva di decreto, o assenso sopra l'offizio.*
24 *Quando il prezzo sia della stessa natura.*
25 *Degli offizj, li quali vadano regolati conforme le robbe indifferenti.*

26 *Negli offizj la concessione dell'assenso, o decreto non pregiudica in caso di devoluzione.*

27 *Che il Principe sia tenuto concedere la licenza per la vendita, e quando la possa negare.*

28 *Se in queste licenze entri la regola delle risegne fatte da quelli, li quali muojono presto.*

29 *Quando l'offizio non vachi per morte dell'offiziale.*

30 *Dell'altre questioni sopra questa materia d'offizj.*

C A P. II.

1 Conforme nella Repubblica Romana l' introduzione delle milizie non fu, perchè dovessero esser venali, ma per premio, e remunerazione de' soldati benemeriti; per lo che da ciò presero la denominazione: Ma poi, dandosi in tutte le buone introduzioni la corruttela, diventarono venali, conforme apparisce dal corpo delle leggi civili in occasione degl'imprestiti fatti per far queste compre, overo dell'imputazione di quel che dal padre si spendesse in comprare la milizia per il figlio.

Così parimente è occorso nell' introduzione de' Feudi sotto de' Longobardi, o de' Normandi, o de' Germani secondo la varietà 2 dell'opinioni; attesocchè i Feudi furono introdotti come una specie de' benefizj per premio, e mercede de' benemeriti; ma poi in progresso di tempo si son fatti venali. Lo stesso appunto è occorso negli offizj, li quali oggidì sono venali, usati quasi in 3 tutti i principati d'Europa, e particolarmente con molta frequenza in Roma, e forse con maggiore nella Francia.

La ragione della venalità, come anco il valore, o il prezzo non dipendono da quella amministrazione, la quale forse accidentalmente sia a loro annessa, ma principalmente nasce dagli utili, ed emolumenti borsali, che seco portano. Che però nasce da chiara ignoranza lo scandalo d'alcuni, li quali credono la ve- 4 nalità in quella parte, che riguarda l'amministrazione della giustizia, ed anco il passaggio alle dignità, contenendo ciò un'error manifesto nato dalla poca pratica; mentre in effetto il prezzo risulta dagli emolumenti nello stesso modo che segue in quegli offizj, a' quali non è annessa amministrazione alcuna, ne portano tal passaggio. A

A *Nel disc.* 2. *di questo lib.*

Sono però questi offizj venali di ragione regale, come quelli, che non si concedono se non dal Principe per grazia, la quale per comune stile si riduce in scrittura, e conseguentemente il solo possesso senza titolo, ancorchè di tempo considerabile, non suffra- 5 ga B, se non quando fosse di tempo immemorabile, in vigor del quale, per la facoltà di allegare ogni titolo migliore, si possa al-

B *Nel disc.* 14.

legare il privilegio, o la concessione del Principe. Bensì, che in questi offizj venali per lo più vitalizj, molto di raro questo titolo presunto si riduce alla pratica.

Ed ancorchè ad imitazione degli offizj, che il Principe concede, si siano introdotti simili offizj venali anco dalle Città suddite, o dalle loro comunità, come particolarmente insegna la pratica in Roma, che la Camera del Popolo (che vuol dir il medesimo, che la Comunità della Città) ha molti di questi offizj; nondimeno dipendendo tutto ciò più dalla podestà del Papa, comunicatagli come Principe supremo, che per autorità propria, vanno regolati con gli stessi termini di regali, in maniera che vi bisogna il titolo, senza il quale non suffraga il possesso, eccetto nel detto caso dell'immemorabile. C

6

C *Di questi offizj del Popolo si parla nel disc. 3. e 14.*

In questo però consiste la differenza del Principe sovrano, o suo Vicario, o altro Magistrato, a chi sia comunicata la sua suprema podestà dalle Città suddite. Cioè che a queste, ed alli loro Magistrati non si dà la facoltà di concedere, o vendere gli offizj prima della vacanza, nè di far le concessioni preventive, conforme si concede al Principe: Per due ragioni, le quali sopra ciò si assegnano da' Dottori. L'una; cioè per non indurre il desiderio della morte del possessore, nè per dar occasione di macchinarla. E l'altra più efficace: perchè gli Offiziali, e Magistrati inferiori non possono far avanti tempo quel che succedendo la vacanza, spetterebbe alli loro successori; poichè sarebbe esercitare la loro carica in tempo, che quella non dura più.

7

Niuna di queste ragioni si addatta al Principe, in maniera che quando vi concorra il consenso del possessore dell'offizio, sicchè così cessi la prima ragione; ed ancora, che il caso della vacanza occorra in tempo del medesimo Magistrato, sicchè cessi la seconda ragione, ne risulta, che anco le concessioni preventive, le quali si dicono abusive, fatte dagl'inferiori Magistrati, si sostengano. D

D *Nel detto disc. 3. e nel disc. 1. del l.4. dell'enfiteusi.*

Occorre molto frequentemente, che questi offizj si comprino in persona d'uno con denaro di un'altro: E da ciò nascono molte quistioni tra loro diverse, le quali però devono essere distintamente considerate, acciò non risultino quegli equivoci, li quali pajono nella facoltà legale connaturali, per questo rispetto di non ben distinguer i casi, e di confondere l'autorità, e le dottrine, che parlano d'un caso, applicandole all'altro.

8

Il primo dunque è quello, quando uno a sua utilità compri col proprio denaro l'offizio in testa, o in persona di un' altro, forse perchè così convenga al suo stato, o perchè stimi più espediente correr il pericolo della vita di un terzo, che della propria, o forse perchè quello sia più giovane, o di miglior complessione,

ne, facendo il tutto a comodo, ed utile proprio senza volontà di darne comodo alcuno a quel terzo, la persona del quale sia semplicemente dimostrata per lo detto pericolo, o vacazione per morte naturale, o civile. E

E *Di questa specie di compra degli offizj a comodo proprio in testa d'altri e dell'altre specie si parla nelli discorsi 1. 4. 7. 10. e 19.*

Ed in tal caso è solito spedirsi l'assenso del medesimo Principe, il quale sapendo tutto ciò, conferisca l'offizio in persona del terzo, che si dice titolare, con reservare però a quello, che dà il denaro tutti gli emolumenti, e gli utili, ed anco la facoltà di sforzare il titolare a vendere l'offizio ad ogni sua richiesta, anzi di poterlo vendere di propria autorità, quando però vi concorra la nuova licenza del medesimo Principe, e che non ostino quei impedimenti, li quali ostarebbono a chi con piena ragione possedesse l'offizio in persona propria, se volesse venderlo.

9 Questo assenso nella Corte Romana si dice riserva del decreto, la quale opera, che si stima padrone, e libero dispositore dell'offizio, e de' suoi emolumenti quello, a favore di chi si sia fatta la riserva: Per gli effetti suddetti però, non già per la sostanza dell'offizio, il quale tuttavia risiede nel titolare. Che però se il reservatario morisse, trasmetterebbe alli suoi eredi, ancorche estranei, tal riserva, poichè il suo dominio non consiste nella sostanza dell'offizio, ma nel prezzo, e negli emolumenti.

Ed all'incontro, se vivente il reservatario, morisse il titolare, in persona del quale canta la concessione dell'offizio: Overo che per mancamento del medesimo nell'essercizio, o per altro rispetto, ne seguisse la vacazione per quella morte, che i Giuristi dicono civile, non gioverebbe la sovravivenza del reservatario; mentre questo ha eletto di correre il pericolo di quella persona, e non della sua. Il che anco la pratica insegna nelle compagnie d'offizio, nelle quali il pericolo si suol metter in testa d'altra persona, che del creditore. F

F *Di queste compagnie si parla nel lib. 5. nel suo titolo particolare delle compagnie d'offizio.*

Il secondo caso è, quando parimente l'offizio si compri in testa d'uno col denaro d'un altro, il quale non ottenga detta riserva, nè faccia altra dichiarazione: Ed in tal caso tutto l'offizio, così in sostanza, come nell'utile si acquista al titolare; e se quello, il quale dà il denaro, sarà estraneo, o anche parente, ma non abbia obbligo di legittima verso l'offiziale, si presume un'implicita donazione del prezzo da lui dato a quest'effetto; venendo questa donazione stimata valida, ancorchè non vi intervengano quelle solennità, che si richiedono nelle donazioni, per essere un'atto, che si fà coll'autorità del supremo Principe: Bensì che essendo una semplice presunzione di legge, questa cessa quando vi sia la prova in contrario non solamente espressa e vera, ma anco presunta, ed amminicolativa, la quale escluda detta donazione: Ed in tal caso quello il

quale dà il denaro, resterà creditore dell'offiziale come di un mutuo senza acquistare ragione sopra l'offizio, e sua sostanza; poichè per causa della regalia, questa non si acquista senza il consenso del Principe, conforme si dice nel concorso de' creditori dell' offiziale sopra l'offizio, o suo prezzo, in maniera che un creditore, il quale dopoi dia denaro all'offiziale con detta riserva, sarà preferito a quello, il quale avesse dato il denaro per la compra del medesimo offizio. G

10

G *Di questa prelazione per causa della riserva del decreto a favore de creditori si parla nelli discorsi 4. 10. 11. & 12.*

Quando poi quello, che dà il denaro, sia padre, o in altro modo obbligato alla legittima verso l'offiziale, o che per altra causa gli fosse debitore, in tal caso entra la questione dell'imputazione, o della compensazione respettivamente; Circa la quale, ancorchè trà Dottori si scorga qualche varietà; Nondimeno la verità è, che questa sia questione più di volontà, e di fatto, che di legge: E conseguentemente non vi si può dar una regola certa, ma il tutto dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali si desuma l'animo di donare, o respettivamente d'imputare; o ripettere, secondo le presunzioni, tra le quali gran luogo occupa la verisimilitudine. H

11

H *Di ciò si parla nel discorso 150 di questo libro.*

Il terzo caso è, quando quello, il quale col suo denaro acquista l'offizio in persona d'un'altro, ottiene parimente la detta riserva del decreto, così per gli emolumenti, come per la libera dispposizione dell'offizio, e del suo prezzo, ma la restringe alla sua vita solamente: Ed in tal caso cammina lo stesso, che nel primo caso, e sopra il dominio, e dispposizione, quando questa segua: Ma non seguendo s'intende il prezzo donato al titolare, il quale però ne resta pieno, e libero padrone; E molto più quando ciò si esprima: essendo gran differenza tra il caso, che si esprima, o nò; poichè nel primo vi concorre la prova certa, e chiara, e nel secondo resta presunta, che può togliersi anco con presunzioni più forti senza necessità di prova concludente in contrario. I

I *Nel detto disc. 5. di questo l.*

12

Nell'un, e nell'altro caso però questa espressa, o tacita donazione si dice per causa di morte, più che tra' vivi, ricevendo la sua essenza, e perfezione dalla morte, e conseguentemente ne risulta, non solamente le facoltà di revocarla, e di poter disporre in contrario, ma anco ne nascono gli altri effetti, che porta seco la donazione per causa di morte, de quali si tratta nel lib. settimo nella materia delle donazioni: Quando per altre prove, anco presunte, non apparisca della volontà perfetta, e determinata di fare una donazione tra' vivi, da principio perfetta, ed irrevocabile; essendo tutta questa questione di volontà, e conseguentemente più di fatto, che di legge. L

L *Nel detto disc. 24. di questo libro.*

Il quarto caso è, quando il titolare compra l'offizio per se medesimo,

defimo, ed a fuo comodo, e pericolo, ma non avendo il denaro, lo piglia impreftito da altri, a favore de' quali fi faccia la detta riferva del decreto, con le fteffe claufule, e facoltà di difporre de' frutti, ed emolumenti, ed anco di forzare il titolare alla vendita.

Ed in quefto cafo, ancorchè da alcuni Dottori, ed anche dalla Rota fi fia detto, che tal riferva importi dominio, e che il riservatario poffa dirfi padrone, nella maniera che fi è detto nel primo cafo di fopra diftinto; nondimeno ciò contiene un equivoco chiaro; poichè veramente tutto il dominio, e confeguentemente il comodo, ed il pericolo, che fono fequella del dominio, fpettano all' offiziale, e non a' creditori, in maniera che fe l'offizio vacaffe per morte naturale, o civile, tuttavia refta in piedi il loro credito contro dell'offiziale, e fua eredità, e beni: Ed all'incontro fe l'offizio riceveffe notabile aumento, quefto farebbe dell'offiziale, e non de' creditori, li quali però non poffono dirfi padroni, fe non impropriamente, per un modo di parlare de' Giurifti, in riguardo di detta facoltà di vendere, o di forzare alla vendita. M

13

M
Nel detto difc. 7., e 11. con li feguenti in quefto libro.

Quindi fegue, che tal riferva importi folamente un' affenfo del Principe per la valida obbligazione dell' offizio, fopra la foftanza del quale (finchè duri in perfona di quell' offiziale) poffa dirfi imprefsa l'ipoteca, o altra ragion reale, tanto per l' efsercizio di detta facoltà, quanto anche per la potiorità fopra ogn'altro creditore dell'offiziale, ancorchè anteriore, e privilegiato, il quale non abbia detta riferva, nella ftefsa maniera che fi è detto nel libro precedente della potiorità fopra i Feudi di quei creditori, li quali abbiano l'afsenfo dell'infeudante, o padron diretto.

Efsendo certo, che per la qualità della regalia, quefti offizj non fono in commercio privato; e per confeguenza, fenza l'afsenfo del Prencipe non fi pofsono alienare, nè obbligare, talmente che vi fi acquifti ragion reale all'altro contraente, nella maniera, che fi dice ne' Feudi, e cofe fimili, le quali non fono in libero commercio privato.

14

E febbene negli offizj venali della corte Romana fi fia più volte detto da' Dottori, ed anco dalla Rota, che fiano in libero commercio, come fe foffero beni indifferenti, e liberi N; nondimeno ciò và intefo per un modo di parlare improprio, attendendo l'effetto, cioè il pregiudizio dell' offiziale, il quale, anche ad iftanza de fuoi creditori, che non abbiano la riferva del decreto, e confeguentemente non competa loro ragione reale fopra la foftanza dell' offizio, poffa effer forzato in azione perfonale a venderlo, acciò dal prezzo, il quale così diventa robba libera, ed indifferente, fi foddisfi a' creditori, fecondo il loro ordine; nella medefima maniera che fi è detto de' Feudi, e che nel capitolo feguente fi dirà

15

N
Nel difc. 1., e nel 10., e feguenti, e 16. di quefto lib.

dirà de' luoghi de' monti: Ma non già che senza detto assenso si possa l'offizio alienare, nè obligare.

A segno che, quando anche dal creditore si desse il denaro ad effetto di comprar l' offizio con patto speciale, per il quale ne' beni differenti il creditore acquista la potiorità sopra i creditori anteriori; se non avrà detta riserva di decreto, o assenso, non potrà pretendere detta affezione, ma solo, cessando il concorso di quei creditori, li quali abbiano l'assenso, o riserva del decreto (che suol darsi anco a gli altri, benchè non dassero il denaro per l'acquisto dell'offizio), si potrebbe forse sopra il prezzo come proveniente dal suo denaro pretendere qualche privilegio sopra gli altri creditori, li quali si dicono personali, o chirografarj, in quali non si attende distinzione di tempo, o d'anteriorità, ma solamente si dà il privilegio per la causa privilegiata del credito. O

16

O *Ne' luoghi di sopra accennati.*

E dandosi il caso (come frequentemente occorre) che l' offiziale con privata autorità, o senza detto assenso venda l' offizio ad un' altro; in tal caso la vendita s'intende solamente dell'utile, e comodità dell'offizio, ma non già della sostanza, la quale continua in persona del venditore, per la morte naturale, o civile del quale ne risulta la vacazione, senza che la persona del compratore si abbia in considerazione alcuna; attesocchè, rispetto al Principe, l'offiziale si dice quello, in persona del quale canta l'offizio ne' suoi libri, ed a chi egli l'ha conceduto.

17

Poichè in queste materie, o sorte di beni non si attende la regola de' Giuristi, che la verità deve prevalere alla simulazione, come parimente si è detto nel libro precedente circa i Feudi. Onde quando con l'autorità del Principe l'offizio si aliena, l'alienante non fa altro che refutare, ed estinguere le sue ragioni in mano del Principe, il quale a sua istanza conferisce di nuovo l' offizio al compratore, il quale si dice ottenerlo a dirittura, ed immediatamente dal Principe. Appunto come nelle risegne a favore in mano del Papa de i benefizj ecclesiastici; attesocchè il nuovo provisto non ha il benefizio dal risegnante, ma dal Papa, come si è detto nel libro precedente de' Feudi, e si dice nel capitolo seguente de' luoghi de' monti, e nel libro duodecimo de' benefizj.

18

E conseguentemente se il venditore, il quale per contratto privato senza detto consenso del Principe abbia venduto l'offizio ad uno, e poi lo venda con detto assenso ad un'altro; senza dubbio questo secondo sarà preferito, non avendo il primo acquistato altro che la semplice comodità, come cosa meramente personale finchè duri il dominio, e la ragione del venditore, per la persona del quale, e come suo procuratore, il compratore piglierà

19

gli

gli utili, e gli emolumenti, nella maniera che si è detto nel libro precedente de' Feudi, e si dice nel libro decimoterzo sopra la vendita della comodità delle pensioni ecclesiastiche. P

P
Ne' medesimi luoghi, e particolarmente nel disc. 16.

Quindi nasce la determinazione della questione sopra il concorso de' creditori dell'offiziale; attesocchè tutti quelli che hanno la 20 legittima, e valida riserva del decreto a loro favore, generalmente sono preferiti a quelli, li quali non l'hanno, ancorchè anteriori, per l'accennata ragione, che quelli hanno sopra l'offizio per l'assenso del Principe l'ipoteca, o ragion reale, che non l'hanno gli altri, li quali restano creditori in semplice azione personale. Q

Q
Nelli detti discorsi 12., e seguenti.

Col presupposto però, che la riserva sia valida, non già quan- 21 do sia nulla, e surrettizia; attesocchè il niente, ed il nullo si parificano: Come per esempio sarebbe nulla quella riserva, che si desse col presupposto, che il denaro sia dato per comprar l'offizio, ed apparisca che questo fosse comprato molti anni prima, e che il debito sia per altra causa, con casi simili. R

R
Specialmente di ciò nel disc 10.

E sebbene è stato dubbitato, se questa riserva suffraghi solamente per la sorte principale, non già per i frutti, o per l'usu- 22 re lecite, le quali siano dovute in vigor della stipulazione, e contratto gia approvato dal Principe: Nondimeno è più vero, che lo stesso privilegio, il quale compete al capitale, compete anche a i frutti, quando (come si è detto) siano dovuti per stipulazione, e per natura del contratto, in maniera che, con l'approvazione di questo, implicitamente risulti l'approvazione di quelli; camminando solo la difficoltà in quell'interesse estrinseco, ed accidentale, il quale sia dovuto per la sola ragione della mora, e come i Giuristi dicono, più per offizio del giudice, che per ragion d'azione, o di stipulazione. S

S
In detto discorso 10.

In concorso poi di più creditori, li quali abbiano la medesima riserva del decreto: Se questa è vnica, o contemporanea a favor di tutti, sarà eguale la loro condizione, con egual concorso, e contributo, quando il prezzo dell'offizio si diminuisca, in maniera che non bastasse a tutti: Anzi se fossero diverse riserve fatte in diversi tempi, con l'identità della causa; cioè che tutti abbiano imprestato diverse somme per la medesima causa di comprar l'offizio; in tal caso parimente saranno uguali, attesocchè l'identità della causa prevale alla diversità del tempo; ma cessando questa circostanza, in tal caso, l'ordine, ed anteriorità della riserva porta la prelazione, nella maniera che si è detto nel libro precedente sopra il concorso ne' Feudi. T

T
Nel disc. 11. e 12. suddetti.

Cessando il concorso de' creditori con la riserva del decreto, gli altri creditori semplici, li quali non hanno azione diretta, o 23 reale sopra l'offizio, ma nello stesso modo che nel libro precedente

te s'è detto de' Feudi, possono implorare l'offizio del giudice per forzare l' offiziale nell'azione personale a vender l'offizio, acciò dal prezzó da ritraersene, come reso libero, ed allodiale del debitore, 24 si possano soddisfare, si osserverà l' ordine d' anteriorità, e della potiorità, nella maniera che doverebbe farsi nell'altre robbe indifferenti; poichè il prezzo non ha la medesima natura della robba proibita: Quando però non si tratti di vendita fatta per ordine del giudice ad istanza de' creditori, li quali abbiano la riserva del decreto, a' quali non resti più azione sopra l'offizio, che dal Principe si dia ad un' altro come libero; poichè in tal caso il prezzo, come totalmente surrogato in luogo dell' offizio, avrà l' istessa natura, e conseguentemente entrerà il medesimo ordine, o concorsó de' creditori, che abbiano l' assenso, ancorchè posteriori contro gli anteriori, che non l'abbiano, conforme s' è detto ne' Feudi. V

V *Nel lib. 4. dell' enfiteusi nel disc. 58., e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 13., e 151., e ne' disc. 10., e seguenti di questo libro.*

Intendendosi tutto ciò di quegl' Offizj, li quali camminino secondo la loro regolar natura di sopra accennata, in maniera che non siano in libero commercio privato senza l'assenso del Principe; 25 poichè quelli, che siano, o per privilegio, o per consuetudine di libero commercio, e di libera trasmissione anco agli eredi, non cadono sotto queste regole nè sotto la special natura d'offizj, ma vanno regolati secondo l'altre robbe indifferenti, nella maniera che nel libro antecedente si è detto de' Feudi corrotti, ed improprj. X

X *Nel disc. 5. e 17. di questo libro.*

26 La concessione della detta riserva di decreto, secondo la sua regolar natura (quando per grazia speciale non si disponga altrimente) non pregiudica al Principe in caso di devoluzione, la qual segua tanto per la morte naturale, quanto per la civile, che risulti dal delitto commesso in offizio, o che in altro modo ne segua la vacanza Y; quando però l'osservanza non sia in contrario, alla quale secondo la diversità de' Principati si deve molto deferire, ancorchè ne' Feudi cammini diversamente, che i debiti contratti con assenso puro hanno obligato il Feudo, quantunque devoluto, se non visiano le clausule preservative.

Y *Nelli suddetti discorsi 7. e 10. con li seguenti, nelli quali si tratta di questa riserva.*

Le vendite, o risegne di questi offizj sogliono essere di libera dispo- 27 sizione del possessore, o di quello, il quale ne abbia la riserva del decreto, come sopra: Non già per sua facoltà privata, ma perchè il Principe (non concedendogli per sua grazia, e privilegio, ma per contratto correspettivo di vendita mediante il giusto prezzo) non è solito, nè per giustizia deve denegar l' assenso, eccetto il caso, che vi sia giusta causa di negarlo: Come a dire, per grave età, o per infirmità overo che vi sia altro sospetto di frode: Ed in ciò non può darsi regola certa, e generale, dependendo in gran parte dallo stile del principato, ed anco nel medesimo principato dall' arbitrio,

bitrio, e natura più piacevole, o più rigorosa del Principe, che regna. Z

Z *Nel disc. 6. di questo libro.*

Cadendo alle volte disputa, se concedendosi l'assenso alla risegna, e succedendo poi fra breve tempo la morte del risegnante, entri quella stessa regola, la qual cammina nelle risegne de' benefizj ecclesiastici, circa la sopravivenza per alcuni giorni: Parendo, che la regola sia negativa, mentre la legge non dispone sopra ciò cosa alcuna, quando non vi siano prove, o argomenti di frode, ed inganno dell'offiziale, il quale ha ammessa la risegna. Ma parimente in ciò si deferisce molto allo stile, ed all'osservanza. A

28

A *Nel detto disc. 8.*

Si dà qualche volta il caso, che l'offizio non vachi per morte di quello, in persona di chi canta, purchè sopraviva la persona, a comodo di chi si è dato per la sua incapacità di ottenerlo in persona sua: Come per esempio; se il Principe avendo fatto grazia ad una donna d'un offizio tale, di cui ella ne sia incapace, che però quello s'intesta in persona di suo marito, che muora superstite la donna, con casi simili, in quali fa il tutto la volontà del Principe, nella maniera che nel libro decimoterzo si ha delle pensioni fiduciarie, le quali si riservano in persona d'un nazionale chiamato testa di ferro a comodo de stranieri, che per indulti Apostolici non possono ottenere benefizj, o pensioni in quel paese. B

29

B *Nel disc. 35. di questo lib.*

Le altre questioni (le quali cadono in materie d'offizj, e di offiziali; come a dire sopra i pesi annessi a gli offizj; e se l'offiziale sia tenuto per il fatto de suoi sostituti; e quel che all'offiziale sia proibito, e cose simili) riguardano piuttosto la materia dell'amministrazione, che quella della regalia, che però se ne tratta al libro decimoquinto de' Giudizj, dove si parla de' Giudici, e de' Notari, e di altri Offiziali, che abbiano amministrazione: Cadendo sotto questa materia propriamente quegli offizj venali, li quali senza amministrazione sono in commercio di compra, e vendita per lo comodo borsale, che se ne riporta, come specie di rendite, o ragioni vitalizie; ancorchè ad alcuni di essi accidentalmente sia annessa qualche amministrazione C; Pure anche a questi offizj sogliono essere annessi alcuni pesi, circa li quali entra il dubbio, se cessino per la vacanza dell'offizio, il che dipende dalle circostanze particolari del fatto. D

C *Nel disc. 2. suddetto.*

D *Nelli discorsi 8. e 9. di questo libro.*

CAPITOLO TERZO.

De' luoghi de' monti, che in altre parti si dicono rendite, o compre, overo giuri sopra le gabelle, o fiscali, o arrendamenti: E di altri effetti del Principe, o della Repubblica.

SOMMARIO.

1 *Dell'introduzione de' luoghi de' monti; ed in che consistano.*
2 *Sono di due sorti; perpetui, e vitalizj.*
3 *Delli vitalizj, che da uno si comprino in testa d'un altro.*
4 *Come si faccia la riserva a favore di quello, che fa la compra.*
5 *Che anche li non vacabili si sogliono comprare da uno in testa d'un altro; e della ragione.*
6 *Li luoghi de' monti non sono in commercio senza l'assenso del Principe, senza il quale non vale l'obbligo, nè la vendita.*
7 *Della ragione di ciò; e della sicurezza de' compratori con l'assenso.*
8 *Del medesimo; e quando ciò cammini.*
9 *Si considerano gl'inconvenienti.*
10 *Del remedio che si potrebbe a ciò applicare.*
11 *Il secretario, o offiziale è obbligato del proprio.*
12 *Come si dia l'ipoteca, o si faccia l'esecuzione sopra i luoghi de' monti.*
13 *Lo stesso privilegio cammina ne' luoghi de' monti baronali.*
14 *Se la libertà entri nel caso dell'attergazione.*
15 *La libertà non cammina nelli vincoli espressi nelle lettere, per i quali non compete l'azione d'evizione.*
16 *Che li vincoli minuiscono il prezzo.*
17 *Del prezzo estrinseco de' luoghi de' monti contradistinto dall'intrinseco.*
18 *Che cosa si debba restituire in caso d'estinzione.*
19 *Quando il prezzo per giustizia si riduca.*
20 *Del privilegio della potiorità de' monti.*
21 *Se li luoghi de' monti siano stabili, e siano situati in certo luogo.*
22 *Dell'altre questioni in questa materia.*
23 *Della capacità de' Religiosi.*

CAP.

C A P. III.

1 LE anguftie, nelle quali fi fono pofti i Principi, e le Repubbliche nel fecolo corrente, e nel decorfo per le guerre troppo notorie appreffo gli Storici, han cagionato l'introduzione di quefti luoghi de'monti, o di altre rendite fopra l'entrate pubbliche del Principe, o della Repubblica a favore de' particolari: O pure, quando l'ufo foffe più antico, effendo quefto più raro l'hanno molto ampliato; attefocchè mettendo il Principe qualche gravezza a' fudditi, o ricevendo dalli medefimi qualche volontaria fovvenzione, o donativo, mediante l'impofizione di una, o più gabelle, ma non baftando all'urgente bifogno del Principe per mantenimento dell' effercito, e per altre occorrenze della guerra l'emolumento corrente, il quale alla giornata fi cavaffe da quefte gabelle, o altre rendite a queft'effetto affegnate: quindi l'urgenza del bifogno ha cagionato, che per valerfi anco prontamente del capitale, quefte rendite fi fiano vendute a particolari; overo (parlando più propriamente) che il Principe abbia coftituito a favore de' particolari, li quali gli deffero i denari prontamente, una fpecie di cenfi confignativi, o di annue rendite fopra i detti fuoi effetti a ragione di tanto per cento.

In Roma, ed in altre parti d'Italia, ciò fi efplica col termine, o vocabolo di luoghi de' monti, ed altrove fi dicono rendite fopra fifcali, o arrendamenti, overo compre, ed in Ifpagna fi dicono Ciuri col Re.

Sono quefti, al pari de' cenfi, di due forti; una cioè de' perpe-
2 tui, li quali fi dicono non vacabili; e l'altra de' vitalizj, li quali fi dicono vacabili fecondo la maggiore, o minore quantità del frutto; appunto come occorre ne' cenfi.

Nelli vacabili fogliono fuccedere molte queftioni già accennate nel capitolo precedente fopra gli offizj; mentre frequentemen-
3 te fi dà il cafo, che da uno fi comprino con fuo denaro, ed a fuo comodo in perfona di un' altro più giovane, e più robufto, in maniera che fecondo l'ordinario corfo della natura fi ftimi di più lunga vita.

In quefto cafo non fi piglia l'affenfo, o riferva del decreto per grazia fpeciale, come fi fa degli offizj, ma bafta, che nel libro
4 pubblico dell'offiziale a ciò deftinato, e nelle lettere patenti, o in altre fcritture, che vi fi fogliono fare fecondo lo ftile particolare de' luoghi, fi efprima la riferva, così della forte, come de' frutti a libera difpofizione di quello, il quale in effetto fa la compra;

e quando detta riserva non sia libera, ma qualificata, o ristretta alla vita del riservante, overo in altro modo; in tal caso entrano appunto le medesime considerazioni sopra la donazione presunta, come anco sopra la sua natura, o qualità, conforme si è detto di sopra, trattando degli offizj. A

Specialmente de' luoghi de' monti si parla nel disc. 24. di questo lib.

Ed ancorchè più frequentemente questo modo di comprare luoghi de' monti, o simili ragioni in persona di uno, a comodo di un altro, si pratichi nelli vacabili, e vitalizj, per l'accennata ragione: Nondimeno si suol anco praticare alle volte nelli non vacabili, e perpetui per la maggior facilità di disporne per mezzo de' procuratori, o de' tutori, e di altri amministratori, quando li padroni siano assenti, o in altro modo impediti, perchè fossero pupilli, o minori, o donne ec. facendosi la compra in persona d'uno a libera dispcsizione d'un altro, per toglier le difficoltà, quando bisogni venderli, o risegnarli. 5

Sono questi luoghi de' monti, o ragioni col Principe parimente di quei regali, li quali non si possono ottenere, se non per concessione dello stesso Principe, o di quello a cui egli ne dia la podestà, nella stessa maniera che si è detto degli offizj: E conseguentemente non cadono sotto privata convenzione, la qual tocchi la loro sostanza, o che dia azione, e ragione reale all'altro contraente: Che però se il possessore de' luoghi de' monti, o di simili crediti per contratto privato li venderà, overo gli obbligherà; ancorchè in pregiudizio del venditore, o debitore, overo di quello, il quale abbia causa immediata da lui l'atto si stimi valido, e produca azione efficace: Nondimeno se dopoi con autorità del Principe, o dell'offiziale li vende, o li risegna ad un altro, questo non solo ne diventerà padrone, e sarà preferito al primo, ma sarà libero da tutte l'ipoteche, e vincoli, a' quali il primo possessore gli avesse sottoposti. B 6

B *Di ciò si tratta nelli discorsi 26. con più seguenti di questo libro.*

Ciò segue, non per ragione di privilegio particolare, come alcuni malamente credono, che sia ne i luoghi de' monti di Roma per un moto proprio fattovi da Urbano Ottavo nell' anno 1639. (mentre questo fu fatto a maggior sicurezza de' compratori, e per toglier ogni dubbio;) ma per la natura, e qualità di questa regalia, e per la medesima ragione considerata ne' Feudi, e negli offizj; cioè per atti occulti, che la legge finge, il possessore refuta, ed estingue le sue ragioni in mano del Principe, overo del suo offiziale, il quale come per una implicita nova creazione, o formazione ne dà l'equivalente al resignatario: Sicchè questo non seguita la fede privata del resignante, ma la pubblica del Principe, da chi si dice acquistarli a dirittura, ed immediatamente, e conseguentemente non soggiace ad altri pesi, nè 7

nè vincoli, se non a quelli che il medesimo Principe, o suo offiziale esprime nelle lettere patenti, o ne libri pubblici: Essendo ciò ragionevolmente introdotto, non solamente per la ragione della regalia, la quale impedisce la liberà dispofizione, ma anco per la maggior comodità, e favore del pubblico commercio. C

C Nelli luoghi accennati di sopra.

8 E benchè si sia alle volte dubitato, se ciò cammini solamente rispetto all'ipoteche, ed altri vincoli, a quali i luoghi de'monti, ed altri simili siano stati sottoposti da chi ne fosse veramente padrone, e legittimo possessore, ma non quando il difetto sia nel dominio, perchè alcuno per via di spoglio, o in altro modo vi si sia indebitamente intruso. E ciò particolarmente suole occorrere nella Corte Romana, che in vigore di mandato di giudice si subastino, e poi se ne descriva creditore il deliberatario. O pure che si rivoltino in faccia d'uno come erede del possessore, il quale si scopra non eser tale; perchè forse esendo egli dichiarato erede ab intestato, si scopra poi l'erede testamentario, con altri casi simili.

Nondimeno il dubbio và deciso con la distinzione, che quando si tratti contro il medesimo, il quale sia così indebitamente descritto creditore del monte ne'libri pubblici, in tal caso tal privilegio non suffraghi, ancorchè ciò seguise con autorità del giudice; attesocchè si stima piuttosto fatto privato tra le parti, e conseguentemente il padrone può essercitare contro tal posesore le sue azioni, nella maniera che potrebbe negli altri beni indifferenti; poichè in questo modo non entra di mezzo l'autorità del Principe, nè si applica la sopradetta ragione, alla quale detto privilegio è appoggiato.

Ma se tale deliberatario, o altro, il qual sia malamente descritto creditore de'luoghi de'monti, questi risegnase liberamente in mano del Secretario, o altro offiziale per ciò deputato, a favore di un terzo, il quale gli avese compri candidamente, e con buona fede senza sospetto di collusione a prezzo giusto corrente; Cioè che il terzo, il quale vuol comprare luoghi de'monti, non sapendo, chi sia per eserne il venditore, dia (secondo lo stile) al Sensale un'ordine diretto a qualche pubblico banco, pagabile à chi avese resegnato liberamente a suo favore tanti luoghi de'monti, senza esprimer la persona, e per il prezzo comunemente corrente in piazza: In tal caso è più probabile (e così è stato deciso), che tale compratore sia sicuro, in maniera che detto privilegio gli suffraghi, restando al padrone l'azione contro il venditore, ed anco ne suoi casi contro il Secretario, o altro offiziale, il quale in questa parte non facese bene l'offizio suo secondo la qualità del fatto;

Per

Per la sopradetta accennata ragione, che i compratori non sanno con chi contrattino, ma seguitano la fede pubblica del Principe, e del suo offiziale.

Ciò veramente può produrre degl'inconvenienti; poichè in questa maniera un possessore assente potrà essere spogliato della sua robba senza saperlo con un processo contumaciale, ch' è solito 9 praticarsi contro quelli, che sono fuori dello Stato Ecclesiastico con le citazioni per edito in luoghi convicini. Ma però tra i due inconvenienti; si stima di minor peso questo, che l'altro più pregiudiziale alla libertà del publico commercio; mentre al primo il possessore assente può rimediare, con lasciare un procuratore, e con far annotare il mandato ne' medesimi libri pubblici del Secretario.

Overo si dovrebbe provedere, che 'l Secretario, o altro offiziale non dovesse ammettere le risegne libere di questi deliberatarj, o in altro modo descritti con processi contumaciali, o fatti 10 senza legitima citazione, e certa notizia delle parti interessate ed in questo modo si può provedere al detto inconveniente, il quale chiaramente è grande; ma sempre sarà minore, e men frequente dell'altro, che risulterebbe alla libertà del commercio, ed al quale non può darsi così prontamente il rimedio: Poichè quando il Secretario, o altro offiziale deputato dal Principe non adempisca bene le sue parti, resta obbligato del proprio alla refezione d'ogni interesse. D 11

D *Di questo caso specialmente si tratta nel supplemento in questo istesso titolo.*

E da ciò risulta, che sebbene sotto l'ipoteca generale, o speciale cadono i luoghi de' monti, sopra li quali contro il principal debitore, 12 overo contro un terzo possessore, che gli abbia dal debitore per contratto privato, si essercitano il salviano, e gli altri rimedj, ed indifferentemente vi si fa l'essecuzione, come in ogn'altra sorte di beni indifferenti; nondimeno, quando passano in poter del terzo, mediante la detta formal risegna libera accettata dal Secretario, si risolvono tutte l'ipoteche, e vincoli. E

E *Nelli suddetti discorsi 26. e più seguenti.*

Questo medesimo privilegio si pratica anco ne' luoghi de' monti baronali, o delle comunità eretti in grazia di questi con autorità del Principe. Si perchè quest'autorità pare che comunichi §1 loro la medesima qualità della regalia: Come anco (e maggiormente) per la detta ragione della libertà del commercio, per la quale l'uso ha ricevuto molte cose diverse da quel che la legge dispone: Lo che particolarmente si ha nel libro ottavo del credito; che sebbene le merci, ed altre robbe mobili del debitore cascano sotto l'ipoteca, la quale per rigor di ragione sia essercibile anco contro un terzo compratore, nella maniera che cammina ne' stabili, e corpi uni-

universali; tuttavolta, quando con buona fede, e senza frode per un possessore non decotto si alienano con titolo oneroso le merci, ed altri mobili, o semoventi, per un certo uso introdotto dalla detta equità, o ragione della libertà del commercio si risolvono l'ipoteche, nè queste sono esercibili contro il terzo possessore: Quando però non sia per donativo, o per altro titolo lucrativo, nel qual caso, anco ne'luoghi de'monti, o loro prezzo, con i termini generali della ragion comune, si dà contro il terzo possessore il ricorso sussidiario. F

F
Nel disc. 29. di questo lib.

Cade però la questione quando non segua la risegna formale, per la quale (come di sopra si è detto) si estingue l'antica ragione del resignante, e se ne forma una nuova nel resignatario: Ma 14 continuando il dominio de'luoghi de'monti, o di simili ragioni nello stesso antico possessore, si atterghino con autorità dell' offiziale a ciò deputato in favore d'un creditore; se perciò questo possa dirsi potiore agli altri, nella maniera, che nel capitolo antecedente si è detto di quei creditori, li quali hanno la riserva del decreto: Ed ancorchè ciò sia sotto questione, nondimeno la più probabile opinione pare, che assista a questo creditore; poichè l' at-15 tergazione ha una specie d'assenso, il quale induce potiorità, quando però sia con autorità del superiore, a chi spetta, ancorchè ciò non sia fuori di dubbio per qualche varietà d'opinioni, non essendo stato ancora totalmente determinato questo punto. G

G
Nel disc. 27. e seguenti e nel disc. 39.

Non suffraga il detto privilegio per quei vincoli, li quali sono espressi nelle lettere patenti, o ne'libri pubblici, al pericolo de'quali il compratore si sottopone: E quindi nasce, che i vincoli dimi-16 nuiscono il prezzo, più, o meno, secondo il loro numero, o qualità: poichè essendo il prezzo intrinseco, e regolare di scudi cento per ciascun luogo, il vincolo ne cagiona la diminuzione, quando per la terza parte; quando per la metà, e quando molto più; conforme la più o meno probabile contingenza del pericolo, che in se assume il comoratore; il quale, occorrendo il caso del vincolo (senza però dolo, o colpa positiva del venditore) non ha azione alcuna d'evizione, o di restituzione di prezzo; perchè in effetto si dice comprare l'eventualità, o la fortuna, ed a proporzione di questa và regolato il prezzo H. Bensì che se il pericolo venga da colpa, e fatto positivo del venditore, e non dal caso fortuito, sarà egli tenuto alla refezione dell'interesse da stimarsi secondo lo stato delle cose, nel tempo che il caso occorre.

H
Nelli disc. 30. e due seg.

Si dà parimente ne'luoghi de'monti, o simili rendite anco libere un'estrinseca, o accidentale alterazione di prezzo, per la buo-17 na, o cattiva qualità, o per la più facile, o difficile esazione del frut-

to

to, o per altra contingenza de' tempi: In maniera che se il prez-
17 zo intrinseco, e naturale sia di scudi cento per luogo, la pratica insegna, che vagliano in piazza cento e dieci, e cento e venti, più o meno: Ed all'incontro, benchè siano liberi per la difficile esazione de' frutti, o per la poca sicurezza del fondo vagliano novanta, o ottanta, ed anco meno.

Questo però si dice prezzo estrinseco, o accidentale, il quale in alcune parti vien chiamato aggio, che non pregiudica, nè giova al Principe, o ad altro debitore del monte, o rendita: Che
18 però in caso d'estinzione basta restituire i scudi cento del prezzo intrinseco, importando poco, che il possessore gli abbia comprati a prezzo maggiore, eccetto il caso, che questo augumento si sia pagato al medesimo Principe con la convenzione di restituirsi, ed all' incontro sarà obbligato restituire l' intiero prezzo intrinseco, ancorchè siano comprati per meno. I

I
Nel disc. 33.

Bensì che in alcuni Principati la pratica ha insegnato, che quando la compra con diminuzione notabile del prezzo sia seguita a dirittura col medesimo Principe, il quale per gli urgenti bisogni, o per la mala qualità de' tempi sia stato costretto venderli a minor prezzo; in tal caso per benefizio pubblico, e per una certa non scritta equità si sono reintegrati i compratori di quello che veramente abbiano speso: Però in ciò non può darsi regola certa applicabile ad ogni caso, dipendendo piuttosto dal fatto del Principe assoluto, che da quello de' Giudici, li quali devono camminare con le regole legali, che assistono al compratore, bastandogli d' aver
19 comprato a prezzo corrente nel tempo del contratto, quando in progresso di tempo questo non si renda troppo ingiusto, lo che i Giuristi dicono iniquo; perchè allora, anche in regole regali può il giudice con la sua podestà ordinaria senza l' assoluta, e suprema del Principe ridurre il contratto a giustizia, o ad equità.

Sogliono anco questi luoghi de' monti, li quali con autorità del Principe si erigono da' Baroni, o da' particolari, godere un' altra pre-
20 rogativa nella Corte di Roma, di esser potiori a' creditori anteriori del debitore sopra i beni, che si assegnino per dote del monte nella sua erezione, per lo stile che il Principe tiene di sospendere tutte l'altre ipoteche, ancorchè già contratte, da esercitarsi in altri beni, de' quali debba farsi prima la discussione, ripigliando però il suo essere in sussidio anco contro li Montisti. L

L
Nel disc. 5. nel lib. 8. del credito, e debito.

Anticamente si è disputato, se questi luoghi de' monti, o rendite col Principe, overo con la Repubblica vadano annoverati tra li
21 beni stabili, li quali abbiano situazione, o circoscrizione di luogo; o pu-

ò pure vengano riputati come ragioni, ed azioni. Ma oggidì resta fermo, e deciso, che si abbiano come beni stabili, in maniera che siano capaci d'imponervi censi, e che generalmente in essi cammini tutto quello, che si dispone de'stabili: Ed ancorchè gli assegnamenti de' frutti consistano in gabelle, ed in altre rendite pubbliche sparse per tutto il Regno, o Principato, o per la provincia destinata nondimeno ricevono la situazione, o circoscrizione dalla Citta Metropoli, o dal luogo della residenza del Principe, o da quella, nella quale sia seguita l'erezione del Monte, e siano destinati i pagamenti de' frutti, o rendite. M

M
Nelli disc. 42. e 43.

Questa comprensione però de' luoghi de' Monti sotto nome de' stabili, non ha luogo nelle materie odiose, ed esorbitanti, nelle quali sotto nome de' beni stabili non vengono se non quelli, che sono stabili veri ed effettivi. N

N
Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 92.

Di molte altre cose suol disputare il foro intorno questa materia de' luoghi de' Monti, o simili ragioni, particolarmente sopra l' obbligo de' depositarj, e secretarj nel modo di pagar bene, o male i frutti, e di ammettere le risegne senza sufficiente podestà di chi le faccia con l'obbligo del proprio a danni, ed interessi, e cose simili O. Ma ciò non riguarda la special materia, o natura de' Regali, essendo questioni, che vanno determinate con le regole generali della ragion comune, o con le leggi, e stili speciali, in maniera che non può darvisi regola certa, e generale, ma il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, e principalmente dagli stili di ciascun principato, o paese, secondo i quali frequentemente occorre, che non si faccia conto delle regole di ragion comune sopra la capacità, o incapacità del possessore, di modo che se questo diventasse religioso professo, e conseguentemente incapace di dominio privato, e di libera podestà di disporre, sicchè il dominio si acquisti alla sua religione, o Monastero capace, che non abbia podestà d' alienare i suoi beni senz' alcune solennità, o requisiti: Nondimeno, ciò non ostante, per stile generale del principato, overo per privilegio particolare dato nell' erezione del Monte, il religioso possiede, ed esige i frutti, ed anco risegna il capitale.

22

O
Di ciò si parla nel disc. 13. ed anco nel supplemento.

23

Anzi in alcuni principati, o Repubbliche, nè meno si ha riguardo, se il possessore diventi religioso di religione incapace anco in comune, in maniera che a tutti gli effetti di possesso, e di dominio si abbia per morto; poichè ciò non ostante, si attende solo de fatto quella persona, che sia descritta ne' libri pubblici, ed in faccia di chi cantano i luoghi de' Monti, o simili ragioni, senza badare in che stato sia costituita, se prima con legitima podestà de' superiori, a chi spetta, non si levino di testa del

del possessore, e ne' medesimi libri pubblici si trasferiscano in persona d'un altro, che in essi ne sia descritto creditore P. Così richiedendo la più volte accennata ragione della total sicurezza, e libertà del commercio, la quale ne' beni indifferenti è solita ricevere pregiudizio notabile dalli rigori della legge, o dalle sottigliezze de' Legisti.

P *Nel disc. 36. del lib. 9. de' testamenti, e nel lib. 7. nel titolo dell' alienazioni e contratti nel disc. 12.*

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Delle Gabbelle; Dogane; Collette; Contribuzioni; Tasse; Dazj, ed altri pesi pubblici. Accennandosi dove si tratti delle franchizie, ed esenzioni da detti pesi.

S O M M A R I O.

1 *La facoltà d'imporre Gabelle è di ragione regale; ed a chi spetti.*
2 *Se questa facoltà spetti a' feudatarj maggiori di dignità.*
3 *Della medesima facoltà in mare.*
4 *Se il Principe, il quale esige le Gabelle in terra, ed in mare, sia tenuto a danni de' ladroni, o corsari.*
5 *Quando il Principe possa lecitamente esercitare questa facoltà.*
6 *Se sia lecito fraudare le Gabelle.*
7 *Se li Baroni abbiano questa facoltà.*
8 *Dell'adiutorio, che si dà da' vassalli al Barone.*
9 *Se si faccia dalle communità.*
10 *Della distinzione generale de' pesi reali, e personali, o misti all' effetto se si passino al successore esente.*
11 *Dell'altra distinzione di più specie, o sorte di pesi.*
12 *Della propria significazione della parola Gabella.*
13 *Della significazione della Colletta.*
14 *Delle Tasse, o contribuzioni.*
15 *Delli pedaggi.*
16 *Delli vettigali.*
17 *Della parola Dogana, e modo di pagarsi per le merci.*
18 *Da chi in effetto questo peso si paghi.*
19 *Non si paga per le mercanzie di passo.*
20 *Che si debba attendere l'esenzione, o qualità del compratore più che del venditore.*
21 *Dell'altra Dogana degli animali, e pascoli.*
22 *Della fida, e diffida.*
23 *Dell'introduzione di questa Dogana.*
24 *Delle franchizie da detti pesi, e Gabelle.*
25 *Se la franchizia del fisco entri per la provisione dell'annona pubblica.*
26 *Se la medesima spetti per li vittuali, per l'esercito, o soldati di presidio.*

27 *Della franchizia de' Chierici, ed Ecclesiastici remissivamente.*
28 *La franchizia non si dà per mercanzie.*
29 *Delli defalchi agli appaltatori delle Gabelle, e Dogane.*
30 *Quando le rendite, ed utili delle Gabelle, e Dogane siano de' particolari.*
31 *Delle Gabelle, e Collette, o altre gravezze che s' impongono per le comunità, e quali siano li pesi comunitativi.*
32 *Quali siano gli esenti da questi pesi comunitativi.*
33 *Che non sia possibile trattare di tutto.*
34 *Della Gabella de' cadaveri se sia dovuta.*
35 *Se delle cose miste si paghi Gabella, composte di cose gabellabili, o nò.*
36 *Della acquavita; se paghi la Gabella del vino.*
37 *Delle pene per la Gabella fraudata.*

C A P. IV.

1 E' Cosa indubbitata, che la facoltà d'imporre Gabelle, Dazj, Collette, ed altre gravezze a' popoli sia di ragion regale riservata al Principe sovrano: Anzi con tal rigore, che alcuni han creduto, che ciò spetti solamente al Papa, ed allo Imperadore, negando tal podestà anche a i Re, o a' Principi grandi, li quali siano totalmente indipendenti nel loro dominio temporale così dall'uno, come dall'altro de' suddetti.

2 Questa opinione però viene comunemente riprovata, non avendo fondamento alcuno: poichè quei Principi, li quali non riconoscono altro sovrano, che Dio, con una total independenza si dicono, e sono veramente Imperadori nel suo principato, e dominio, il quale si stima un' Imperio ristretto ne' suoi confini in quello stesso modo, che ne' suoi più ampli era l'antico Imperio Romano.

Qualche dubbiezza può cadere in quelli, li quali, sebbene si dicono Principi, ed hanno prerogative di principato sovrano con le ragioni de' Regali, nondimeno dipendono da un'altro Principe maggiore, che riconoscono per sovrano; Come sono i feudatarj maggiori di quel Feudo, il quale si dice Regale, e di dignità, secondo la distinzione accennata di sopra nel libro primo de' Feudi: E rispetto a questi si scorge gran varietà tra Dottori, particolarmente oltramontani, li quali cercano ampliare l' autorità dell'Imperadore, e di restringere quella de' Principi feudatarj dell' Imperio.

Lasciando però il luogo alla verità, particolarmente in alcune

Provin-

Provincie della Germania, dov'è molto frequente l'uſo di queſti feudatarj (dovendoſi in ciò deferir molto all'oſſervanza). Per quel che tocca alla noſtra Italia, la pratica è in contrario; atteſocchè quei Principi, li quali con titolo Regio, o Ducale ſono de fatto ſovrani, in maniera che (eccettuandone la maggior ſovranità riguardante il Feudo in univerſo, la qual reſta all'infeudante) abbiano tutte le ragioni dell'Imperio, ſenza dubbio alcuno eſſercitano tal facoltà con le perſone de' loro ſudditi, ed anco ne' beni eſiſtenti nel loro principato, e nelle mercanzie, le quali in eſſo ſi contrattino, o che per eſſo paſſino, quando l'immunità eccleſiaſtica, o altro privilegio, o la legge dell'inveſtitura non oſti.

Cadendo qualche difficoltà maggiore ſopra la facoltà d'imporre, e di eſiger gravezze nel mare da' naviganti: Credendo alcuni, 3 che per eſſer la navigazione di ragione naturale, o delle genti, non poſſa eſſer impedita: Ma parimente, (dove l'oſſervanza così abbia introdotto) de fatto s'oſſerva il contrario per doppia ragione. Primieramente, perchè il Principe non ha meno giuriſdizione in terra, che nel mare adiacente al ſuo principato; poichè parimente ſi dice del ſuo territorio, il quale alcuni vogliono che ſi ſtenda per cento miglia: Ed altri più fondatamente, che ſi debba deferire al poſſeſſo, ed all'oſſervanza. E però, conforme può eſercitare queſta facoltà in terra, non pare che vi ſia congrua ragione di differenza, che proibiſca il farlo in mare dentro la ſua giuriſdizione.

E ſecondariamente, perchè ſpettando al Principe il peſo, e la ragione di cuſtodire il mare da corſari, e da altri che impediſcono la libertà della navigazione: Quindi, per maggior comodità, e beneſizio de' medeſimi naviganti, non è incongruo, che da queſti ſi paghi qualche dazio, o contribuzione per le ſpeſe, che biſognano in tal cuſtodia, e cura: In maniera che non è impedire la navigazione, ma fare contribuire li naviganti in quelche ſi ſtima neceſſario, overo opportuno per rendere la navigazione migliore, e più ſicura.

Per queſta ſeconda ragione, alcuni Teologi (che volgarmente ſi dicono Morali) credono, che ſiano obbligati i Principi, o altri, li quali eſigono queſte gravezze alla refezione de danni, che i 4 naviganti patiſſero da corſari: Credendo lo ſteſſo anco ne' danni, che ſi patiſcono da ladroni nelle ſtrade pubbliche, li quali ſi dicono graſſatori, in riguardo che da i popoli ſi pagano al Principe i tributi, e gravezze per la loro cuſtodia, e buon governo. Ma laſciando il ſuo luogo alla verità, in quelche riguarda il foro interno (del quale, come più volte ſi accenna, non è mia parte il trattare): Per quanto ſpetta al foro eſterno, di fatto ciò non ſi pratica, e la regolatrice

golatrice di queste materie sempre si stima, e si dice l'osservanza de' principati.

Parimente si diffondono molto i Teologi Morali nel restringere questa podestà del Principe al solo caso della necessità precisa, alla quale non si possa in altro modo rimediare, e particolarmente nel dover resecare i lussi, e le spese inutili, e superflue, in quali s'impieghino l'altre rendite pubbliche del principato: E quindi vanno inferendo alla questione, se in coscienza sia lecito, o no il fraudare le gabelle. Ma se ne lascia parimente a loro l'ispezione, non spettando ad un Legista, il quale tratta solamente le cose del foro esterno giudiziario, entrare in queste materie. Come anche nell'interpretazione della Bolla Pontificia, la qual si dice *Cœnæ Domini*, se abbracci, o nò i Principi assoluti, e sovrani: Nel che, per quanto appartiene al foro esterno, de fatto forse è più ricevuta comunemente l'opinione negativa. Devono bensì li Principi, e li loro Consiglieri, e Magistrati a ciò avvertire, cioè che li popoli non si devono gravare, se non quando lo ricerchi la necessità pubblica, alla quale non si possa in altro modo rimediare, non già che gli emolumenti del principato debbano impiegarsi a' lussi superflui, o donarsi ad altri, e ne' bisogni metter gabelle, ed altri pesi: Attesocchè (conforme più volte si dice) il Principe si dice marito della Repubblica, overo padre, e legittimo amministratore de' popoli come suoi figli, che però gli emolumenti del principato devono principalmente servire per il mantenimento di questo matrimonio politico, nè deve il marito impiegar li frutti della dote in suoi lussi, e capricci, e dire alla moglie, che ne' suoi bisogni si mantenga da se stessa, e con le sue fatiche, o col suo sangue.

5

6

Alli Feudatarj, o signori inferiori, li quali volgarmente si dicono Baroni; Certa cosa è, che questa facoltà non compete; e pare più comunemente ricevuto, che la detta Bolla *Cœnæ* gli abbracci, quando però tal facoltà non sia stata conceduta loro dal Principe sovrano, o pure che siano in possesso per tempo immemorabile, o centenario, senza che apparisca di contrario principio infetto, e vizioso, in maniera che secondo le premesse generali fatte nel capitolo primo, possa loro suffragar la virtù, e l'operazione dell'immemorabile, o centenaria di poter allegar ogni titolo migliore, senza obbligo di giustificarlo. E di fatto in Italia vi sono molti Feudatarj, e Signori inferiori, li quali sebbene non hanno ragione di sovrano principato, nondimeno per facoltà concessa loro nell'investitura, o per antica consuetudine impongono collette a' vassalli, ed esigono contribuzioni A: Essendo anco connaturale alli Feudatarj, e Baroni d'alcune parti, e particolarmente del Regno di

7

8

A *Nel lib. 1. de' Feudi nelli discorsi* 63. *e* 64.

di Napoli una certa contribuzione, che si dà loro da' vassalli per alcune occorrenze straordinarie, che ivi si dice adiutorio. B

B *Si accenna nel detto l. de feudi.*

9 In alcune parti, e particolarmente nel detto Regno di Napoli per sodisfare le pubbliche gravezze, si impongono le Gabelle dalle medesime Comunità, governandosi ciascuna in ciò diversamente, conforme la qualità de paesi: Cioè, che in alcune parti si vive con le Gabelle sopra la macina, ed altri vittuali: In altre con le Collette sopra i beni, a proporzione del valore: Ed in altre con la Colletta personale che si dice la testa; Ma ciò non può farsi senza l'assenso, e licenza del Principe, o altro magistrato, conforme la consuetudine de' paesi. C

C *Nel disc. 54. e 60. di questo lib. e nel disc. 5. del t. 14. nel tit. miscellaneo.*

10 Sono le Gabelle, ed altre pubbliche gravezze distinte in diverse sorti, solite chiamarsi con diversi nomi, o vocaboli. La più generica distinzione però è di tre specie: Cioè, che: Altre sono meramente reali, fisse, ed invariabili: Altre meramente personali: Ed altre miste, che si pagano dalle robbe per causa delle persone, e per lo più non sono fisse, ma variabili.

Di questa distinzione più che d'ogn'altra occorre frequentemenmente trattare nel foro in occasione di disputa, se li Chierici, e gli Ecclesiastici, ed altri esenti, in quali per donazione, o compra, o successione, o altro titolo passino i beni, siano tenuti alle suddette gravezze, che ne pagavano gli antichi possessori sudditi, e non esenti; essendo oggidì ferma, e ricevuta la distinzione, che con li beni passi questo peso anco agl'esenti, quando sia della detta prima specie, meramente reale, fisso, ed invariabile, che si dice, quando sia come una specie di censo, o di canone, o di livello, o di tributo, e si paghi uniformemente per la sola ragione della robba senza variazione: Ma cessando questo requisito, ancorchè il peso si paghi per ragion della robba, nondimeno si dice misto, come dovuto dalla persona per causa della robba. D

D *Nelli discorsi 50. e 51.*

11 L'altra distinzione consiste ne' diversi termini, o vocaboli delle medesime Gabelle, o pesi, che cadono sotto lo stesso genere di personali, omisti: poichè: Altre si dicono Gabelle: Altre Dogane: Altre Collette, e Dazj: Altre Contribuzioni, o Tasse solite esplicarsi con altri vocaboli.

E benchè in istretta significazione di legge, overo in senso de' Dottori li detti vocaboli abbiano diverse significazioni, ed importino diverse sorti di gravezze; nondimeno sogliono questi essere sinonimi, e frequentemente l'uno si usurpa per l'altro, in maniera che la maggior forza non consista nelle parole, o ne' vocaboli, ma nella sostanza della verità.

Per lo più comun'uso però, sotto nome di Gabelle sogliono esplicarsi quei pesi, che si mettono sopra i vittuali, o altre cose

fe neceffarie all'ufo umano, li quali infenfibilmente fi efigono dal popolo in occafione di dett'ufo; come per efempio fono, la gabella fopra il pane, che comunemente fi dice della farina, o della macina, e le altre fopra il vino, oglio, carne, latticini, frutti, ed anche fopra altre robbe ufuali: Cadendo lo fteffo vocabolo di gabella fopra li contratti, o fopra l'eredità, ed altri emolumenti; che s'acquiftino, fecondo l'ufo d'alcune parti d'Italia, e della Spagna, e d'altri paefi.

12

Il nome, o vocabolo di Colletta propriamente, e in fua ftretta fignificazione fuol convenire a que' pefi reali, o mifti, che fi paghino a proporzione del valore de' beni, e come volgarmente fi dice, per *æs*, *& liberam*, che in alcune parti fi chiamano Dazj, o balzelli: Ed anche il medefimo vocabolo conviene a quel pefo meramente perfonale, il quale in alcune parti fi dice la tefta, ed in latino fi efplica col nome di capitazione.

13

Sotto nome di Taffe, e di contribuzioni vengono quei pefi, li quali accidentalmente per una fol volta fi fogliono pagare per qualche bifogno ftraordinario del pubblico: E fotto nome di Pedaggi vengono propriamente quelle gabelle, che fi pagano per il paffo di qualche ponte, o fcafa, o altro luogo fecondo l'ufo frequente d'Italia. Ed è celebre per la queftione, che ne fà Bartolo in occafione del paffo del ponte di Perugia per gli animali, che vengono dalla Puglia.

14 15

Il nome, o vocabolo di Vettigale appreffo gli antichi latini è molto generale, ed è atto a comprendere qualfivoglia rendita, o provento pubblico: Anzi i medefimi Giurifti lo fogliono parimente ftimare vocabolo generale comprenfivo di tutte le gabelle, e collette, ed altri pefi di fopra efplicati, e fimili: Ma nella fua ftretta, e propria fignificazione derivata dal verbo, che lo compone, propriamente fignifica quella porzione di mercanzie, che come fpecie di decima fi paga al Principe, o alla Repubblica nell'introdurle in porto, o in Città per contrattarle, e quefto è il fuo vero, e proprio vocabolo, ufato dalla ragion comune, corrotto poi dalle leggi, o ufi di nazioni foraftiere: Da alcuni chiamandofi Portorio: Da altri Telonia: Da altri Scaricatura: E da altri Dogana: e queft'ultimo vocabolo in Italia è più frequentemente ricevuto, ed ufato, fignificando propriamente quel che fi paga per l'introduzione di mercanzie nella Città, o nel porto, overo per l'eftrazione delle medefime.

16 17

Quefto pefo di fua regolar natura fuol'effere cotitativo, e come fpecie di decima; cioè che ne fpetti al Principe certa cota, o porzione, fecondo li diverfi ufi de principati: Ma per comodità de negozianti è folito efigerfi nel valore che tal porzione importa, ftimando le merci a quel prezzo, che vagliono prima dell' in-

introduzione in Città, o luogo, dove si abbiano da contrattare; attesocchè il pagamento della dogana ne cagiona l'aumento del prezzo, ma quando gl' introduttori delle mercanzie offerifcano la cosa, che suol essere l'ottava, o la nona, o altra secondo l' uso del paese, in tal caso il doganiero non lo potrà di ragione ricusare, quando l' osservanza, overo la qualità della mercanzia non ricerchi altrimente, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo libro, che tratta appunto di questa stessa materia.

E da ciò nasce, che questa sorte di peso ancorchè in fatti si paghi da' mercanti introduttori, per lo che li Giuristi dicono

18 esser peso, il quale spetta al padrone, che introduce le merci; nondimeno, attendendo l' effetto, si paga dal popolo soggetto al Principe, che l'esige, ed è piuttosto peso personale de' sudditi, così insensibilmente pagato in occasione dell' uso, e contrattazione delle medesime merci, le quali perciò ricevono alterazione di prezzo, e si vendono più care di quel che l' introduttore le venderebbe, quando non ne avesse a pagare la dogana, che però de fatto si vendono meno prima dell' introduzione, o pure quando il compratore assuma in se detto peso.

Il che anco si comprova, che quando l' introduzione sia di

19 passaggio per altri paesi, la dogana non si paga: E da ciò chiaramente risulta, che il pagamento non segua per l' introduzione materiale, ma per la formale, cioè per la contrattazione con proprj sudditi, e nel proprio principato.

E quindi nasce, che si debba attendere, circa le persone esenti da questi pesi, più la qualità de' compratori a minuto, li

20 quali veramente pagando per tal causa le merci a più caro prezzo, vengono a pagar la dogana, e non quella del venditore, ed introduttore, ancorchè da questo de fatto se ne faccia il pagamento. E

E Di tutte le suddette sorti di gabelle, e pesi, e particolarmente della dogana per l'introduzione, overo l' estrazione di mercanzie si parla dal disc. 43. fino al 105. e nelli disc. 151. e seguenti fino al 159. di questo libro.

Questo termine, o vocabolo Dogana (per lo più conveniente a detta specie di peso, il quale dalla legge comune si dice

21 vettigale, e secondo la diversità de' tempi, solea dirsi portorio, o telonia, o scarricatura) è solito anco significare certa specie di peso, o emolumento del Principe per causa di pascoli pubblici, li quali forzosamente convenga di comprare per uso di animali, e per lo più di pecore secondo il diverso uso de' paesi: Come per esempio, nello Stato temporale della Chiesa è la dogana, che si dice del patrimonio, e maremme: E nel Regno di Napoli è la Dogana di Puglia, o di Foggia, per la residenza de' Regii Ministri in quel luogo:

22 E questo pagamento per causa di detti pascoli volgarmente

vien detto *fida*, che propriamente è il prezzo solito; e congruo del pascolo: Essendovi l'altro termine, che si dice *sfida*, o *diffida*, significante la pena, o la refezione del danno dato, quando senza la sufficiente facoltà, overo fuori del tempo stabilito s'introducano animali a pascolare.

23 Questa sorte di dogana degli animali si crede che sia per introduzione degli antichi Romani, li quali facessero di ragion publica alcuni paesi più opportuni per lo pascolo d'animali, e particolarmente di pecore in tempo dell'inverno, acciò in tal modo, senza gravar li popoli con gabelle, o collette, potessero ottenersi maggiori emolumenti per le publiche spese, ed occorrenze. F

F *Di questa dogana, o fida d'animali si parla nelli discorsi* 94. & 95.

24 Sopra questa regalia di gabelle, o collette, e pesi publici cadono infinite questioni, così nel modo di esigerle, come ancora sopra la qualità delle robbe, e delle persone ad esse soggette; overo sopra li contrabandi, e pene di chi le frauda; ma sopra tutto circa le franchizie, ed esenzioni, che dalle leggi, canoniche, e civili, overo ecclesiastiche, e profane son state concesse: Come per esempio; per le leggi profane si concedono al fisco, overo a somiglianza: Al padrone della gabella: Al padre di dodici figli: Alli soldati, ed altri: E dalle leggi ecclesiastiche, ed anco profane si concedono alle Chiese, ed a Chierici, e ad altre persone ecclesiastiche: Si rende però quasi impossibile senza grand'evagazione da partorire qualche confusione il moralizare, e ridurre in compendio tutte le dette questioni, e loro decisioni: Maggiormente che per la tanto gran diversità de' principati tra loro indipendenti, diversissimi sono gli stili, ed usi, a quali in questa materia conviene molto deferire.

25 Accennando però circa le Franchizie qualche particolarità dipendente dalla ragion comune. Per quel che spetta alla Franchizia del fisco: Entra il dubbio, se quella spetti per il grano, o d'altri vittuali, che si provedono per la publica annona della Città Metropoli, o altre parti del principato: Ed ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni; nondimeno pare che la verità dipenda dalla distinzione, se i vittuali si provedano dal Principe, o dal suo fisco per distribuirsi al popolo in tempo di carestia graziosamente, overo a minor prezzo, in maniera, che il peso della gabella ridonderebbe in danno del Principe, e del suo fisco, il quale effettivamente la pagherebbe, ed in tal caso entri l'esenzione. All'incontro, non entra, quando sebbene il Principe, o la sua borsa fiscale per mezzo de suoi offiziali fa l'opportune provisioni di vittuali per mantener l'annona, ed impedire l'oppressione de' mercanti con i monopolj (che legalmente si dicono dardanarie) nondimeno ciò si faccia per ritrarne il prezzo dalla vendita minuta de medesimi vittuali,

in

in maniera che questo si risolva in una prudente economica amministrazione, dovuta farsi dal Principe, che si dice padre del popolo, e marito della Repubblica; perchè in tal caso la Gabella in effetto si paga dal popolo, e conseguentemente non entra la franchizia: G

G *Di ciò si par lanelli discorsi 44: e 45 e 125.*

Con la stessa distinzione si decide l'altra questione, se sotto la 26 franchizia del Fisco vengano quei vittuali, che dal medesimo Principe, e suoi offiziali si provedano per il mantenimento de' soldati, e particolarmente di quelli, che stanno ne' presidj di Città, o fortezze, o pure ne' quartieri, o in altro modo fuori dell' essercito accampato; attesocchè quei vittuali, che secondo gli stili de' principati si danno dal medesimo Principe, o dal suo fisco del proprio a' soldati, e ministri, cadono sotto la franchizia: Come anco quelli; che s'introducono nelle fortezze a spese del medesimo fisco, e come si dice, per provisione, o munizione per ovviare alla fame in caso d'assedio, ed in questi entra la franchizia: Ma non già in quei vittuali, che si provedono dal Pripcipe, e suoi offiziali per la detta ragione economica, o di maggior comodità all'effetto di distribuirli a' soldati di presidio, li quali ne paghino il suo prezzo corrente, o lo scomputino nel loro soldo, il quale si dia in una certa tassa in denaro, sicchè l'aumento, o la diminuzione del prezzo vada a comodo, e danno de' medesimi per la ragione di sopra assegnata; cioè, che la Gabella non si paga dal Principe, ma dal privato; che però in tal caso la franchizia sarebbe una spezie di mercanzia, esigendo due volte la stessa Gabella dall'appaltatore, e da una parte del popolo. H

H *Negli stessi discorsi 44. e 45.*

Per quel che poi spetta all'esenzione, o franchizia delle Chiese, e delle persone ecclesiastiche (come si è detto) non può darsi una certa regola generale; poichè sebbene si deve piamente tenere 27 per più probabile l'opinione, che anche l'esenzione reale sia di ragion divina, generalmente, ed in astratto; nondimeno circa il modo di praticarla, e d'interpretarla vi si scorge grandissima varietà nell' osservanza, solita nascere, o da privilegj, e concessioni Apostoliche, o da antiche consuetudini, ed osservanze, in vigor delle quali sia lecito allegare le medesime concessioni Apostoliche, ed antiche toleranze della Chiesa: Che però conviene deferire molto all' osservanza, quando questa non sia espressamente riprovata, ma più tosto tolerata dalla Chiesa, e dalla Sede Apostolica.

Ma perchè questa materia dell' Immunità Ecclesiastica più congruamente cade nel libro decimo quarto nel titolo del miscellaneo ecclesiastico, però ivi si potrà vedere, per non ripeter più volte lo stesso, mentre là se ne discorre.

Ogni ſorte però di franchizia, o di eſenzione, la quale da legge eccleſiaſtica, o laicale, o per privilegio particolare ſi concede, 28 ha luogo ſolamente ne' beni proprj, o in quelli, che per proprio uſo biſogni comprare: Non già in quelli che ſi contrattino per mercanzia, per la quale anco i Principi, e gli Eccleſiaſtici devono pagar le Gabelle, ed altri peſi pubblici, non abbracciando mai queſte eſenzioni il caſo della mercanzia, ſe non quando eſpreſſamente ſi dica. I

I Se ne diſcorre nel detto lib. 14. trattando dell' Immunità Eccleſiaſtica reale.

E perchè le Gabelle, e Dogane ſogliono da' Principi, o dalla Repubblica per maggiore comodità, ed utile darſi in affitto, che 29 volgarmente ſi dice in appalto, o in arrendamento: Quindi frequentemente naſcono liti ſopra il defalco per accidenti, che occorrono di guerre, o di peſte, o di altra mutazione di ſtato, come anco per introduzione di nuove arti, o per la proibizione del commercio con alcune nazioni, overo per aumento delle medeſime Gabelle, e caſi ſimili. Ma ciò non ſpetta alla materia de' Regali, ſpettando più toſto all'altra materia della locazione, e conduzione, della quale ſi tratta nel libro quarto nella parte terza nel titolo della locazione, dove ſi diſcorre del defalco, o remiſſione d'affitto delle robbe indifferenti: mentre anco in queſti termini di Gabella la materia và regolata con la general diſpoſizione, e con li termini della ragion comune.

Parimente di ragion privata, ſenza miſtura di regalia ſi ſtima il dominio, ed il poſſeſſo delle rendite, le quali ſi cavano dalle Do- 30 gane, e Gabelle, che dal Principe, o dalla Repubblica ſi vendono a' particolari, ritenendo di regalia ſolamente quello, che nel capitolo precedente ſi è diſcorſo de' luoghi de' monti, e di altre ragioni pubbliche, le quali dal Principe, o dalla Repubblica ſi vendono a' particolari; poichè le Dogane, e le Gabelle, ed altri peſi pubblici ſono di ragione regale per la facoltà d'imporle, e della quale ſono incapaci li privati inferiori del Principe ſovrano ſenza privilegio eſpreſſo, o implicito indotto dall' immemorabile. Ma ſe il Principe dopo averle impoſte, ne concede l'utile, e gli emolumenti a perſone private, in tal caſo appreſſo di queſte reſtano in ragion privata, ſalvo ſempre il dominio abituale, il quale tuttavia continua ad eſſer regale, e di ragion pubblica appreſſo il Principe: Overo quando l'applicazione ſia a quel comodo de' privati, che dipenda dall' obbligo, o dall'offizio del Principe; come per eſempio quando ſi applicano al mantenimento di qualche oſpedale, o di altr'opera, che dovrebbe il Principe mantenere come padre de' ſudditi, e come marito della Repubblica. L

L Nelli diſcorſi 43. e 81.

Vi ſono altre ſpecie di Collette, Taſſe, e Contribuzioni, le qua- 31 li hanno del pubblico, ma non ſono de' Regali, come ſon quelle che

s'impon-

s'impongono per le comunità, o adunanze per i pesi particolari, le quali a differenza de publici verso il Principe, o la Repubblica, si dicono comunitativi. Come per essempio sono; la refezione de' ponti, e delle strade pubbliche dentro, e fuori la Città per la comunicazione, e refezione delle muraglie per propria difesa, e per maggior sicurezza; overo per lo stipendio de' medici, e de' chirurghi; o per lo mantenimento dell'orologio pubblico di quel popolo, in maniera che la spesa ridondi in utile, e comodità di ciascuno in particolare: Col presupposto che diverse siano le gabelle per le gravezze del Principe; chiamate però camerali, overo fiscali a differenza di queste comunitative.

32 Da questi pesi non sono esenti quelli, li quali per legge laicale, o per privilegio siano semplicemente esenti dalle gabelle, e pesi pubblici: Se poi da queste siano esenti le persone ecclesiastiche, se ne discorre parimente in detto libro decimo quarto, in occasione di trattare dell'Immunità Ecclesiastica reale.

33 In questa materia di gabelle cadono molte altre questioni, delle quali ha dell'impossibile il discorrere minutamente: Posciachè se tanti libri, li quali si hanno in questa facoltà, che non li capirebbono, per un modo di parlare, li galeoni della flotta dell'Indie, non bastano ad esplicar ogni cosa; Molto meno potrà bastare questo breve compendio fatto per li non professori, a quali deve bastare questa tale quale notizia delle cose più pratiche, e più frequenti, dovendo lasciar qualche cosa alli Professori.

34 E solito però frequentemente disputarsi quali robbe siano gabellabili, o nò; particolarmente quasi per tutta Europa corre nel volgo, e ne gabellieri un'opinione, che per li cadaveri, li quali s'introducano in qualche luogo, o si levino da un altro, si debba la dogana, o la gabella, come occorre nei cadaveri de' Signori, li quali si sogliono sepelire ne' sepolcri de loro maggiori. Overo, che dal morto si sia eletta la sepoltura in qualche luogo diverso da quello della morte. Ma questo è un error manifesto, mentre ciò non ha fondamento alcuno in legge.

35 Come anco più frequentemente occorre disputare di quei misti, che siano composti di varie specie, delle quali alcune ne siano gabellabili, ed altre nò. Come per essempio è il sapone, il quale è composto d'oglio, che paga la gabella, e di acqua, e cenere, de quali non si paga: Overo è la salmora, o altra mistura, nella quale vi sia il sale gabellabile, con cose simili: Ed in ciò si deve attendere la consuetudine, o la legge particolare del paese, e quando questo manchi, pare che si debba pagare la gabella per quella sola rata di materia gabellabile, che vi entra. M

M *Nel disc: 74.*

36 E se per l'acquavita si debba pagar la gabella del vino, o pure

se ne debba pagare la dogana come di mercanzia N: con cose simili, in quali parimente bisogna deferire alle leggi, o agli stili de' paesi, non essendo possibile in ciò dar certa regola generale.

Lo stesso si dice nelle pene per la fraude delle gabelle: E quando la fraude s'intenda commessa, e se si possa procedere per inquisizione, o pure a chi spetri la pena, se al Principe, overo all'appaltatore, con casi simili O. Poscìachè le regole legali pajano già bandite dalle leggi, o dagli stili particolari, o da' capitoli degli appalti.

O *Nelli discorsi 69. e 87, e seguenti, e nelli discorsi 152. e 153.*

Cade anco alle volte questione, se il gabelliere esige più di quel che gli tocca, a che cosa sia tenuto; e se; ed a chi ne debba fare la restituzione, di quel che ha esatto malamente, 37 che non è facile potervi dar una regola certa, dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto, però in occorrenza converrà ricorrere a quel che se ne dice nel Teatro P, dove si accennano le altre cose in questa materia, nella quale basterà per li non professori aver accennato quanto di sopra si dice per qualche tal quale notizia.

P *Nel disc. 71.*

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Del Sale, e delle Saline;

SOMMARIO.

1 *Le Saline per legge comune sono di ragion privata.*
2 *Delle più sorti di Saline.*
3 *Che la proposizione, della quale di sopra nel numero primo, non sia vera in pratica.*
4 *Della ragione, perchè non si verifichi.*
5 *Quando vi siano le Saline de' particolari, come possono, e debbano contrattare il Sale.*
6 *Che cosa sia la Salara.*
7 *Del doppio prezzo intrinseco, ed estrinseco del Sale.*
8 *Che la Salara sia una gabella.*
9 *Dell'antica introduzione di questa Salara, e delle Saline d'Ostia.*
10 *Anche degli antichi Ebrei.*
11 *E si crede in tutte le altre antiche Repubbliche.*
12 *In che consista l'appalto della Salara.*
13 *Che l'utile consista nello smaltimento.*
14 *Che cosa si ha da fare del Sale avanzato finito l'appalto.*
15 *Donde nasca che l'Appaltatore venda il Sale a più caro prezzo di quel che lo compra.*
16 *Il locatore della Salara a che cosa sia tenuto verso l'Appaltatore.*
17 *Del pericolo de' contrabandi; di chi sia.*
18 *L'Appaltatore non può alterare il prezzo del Sale, nè meno diminuirlo, e quando ciò si possa fare.*
19 *La mutazione del Sale cagiona danno all'Appaltatore.*
20 *Il Sale più bianco, e men terroso è di maggior condimento.*
21 *Se la morte degli uomini, e degli animali dia giusto motivo di difalco all'Appaltatore della Salara.*
22 *Se l'Appaltatore in fine dell'appalto possa fare smaltimento grande di Sale.*
23 *Delle altre cose sopra la materia.*

C A P. V.

UESTA regalia meriterebbe d'eſſer' annoverata tra le gabelle, e li peſi pubblici; poichè in effetto è tale, come abbaſſo ſi dice: Ma perchè l'uſo comune la tratta, e la conſidera ſeparatamente, però li Giuriſti la diſtinguono, e trattano come coſa diverſa.

Si deve però premettere, che altre ſono le ſaline materiali, nelle quali ſi fabbrica il ſale, ed altre ſono le ſalare, le quali conſiſtono nella facoltà di vendere, e diſtribuire il ſale in una Città, o provincia, privativamente ad ogni altro.

Le ſaline ſecondo i termini della legge comune de'Romani ſono, e poſſono eſſere di dominio, e di ragion privata; ſicchè ciaſcuno può fabbricare il ſale nel ſuo fondo, o podere, e diſporne a ſuo comodo, come delli frutti, che la ſola natura, overo queſta unita con l'induſtria produca.

1

Sono le Saline di tre ſorti. Una più frequentemente di maritime, cioè in ſiti a canto al mare, nelli quali con l'acqua marina ivi introdotta, ed in alcune parti miſchiata con la dolce ripercoſſa dal ſole, e dal moto artificiale, ſi fabbrica il ſale; e queſta è la ſorte più frequente. L'altra è di pozzi, o altra ſorgenza di acqua ſalmaſtra, la quale col beneſizio del fuoco fa lo ſteſſo effetto. La terza è puramente terreſtre, come ſpecie di miniera nel modo che ſono l'oro, l'argento, il rame, il vitriolo, e coſe ſimili: E queſta ſorte di Sale di terra è più rara, a ſegno che alcuni Santi Padri, in occaſione di ſpiegar l'Evangelo, nel quale Criſto raſſomiglia i ſuoi diſcepoli, e per eſſi i Prelati, e li Predicatori al Sale della terra, abbiano laſciato ſcritto di non trovarſi Sale di terra; e pure la pratica inſegna il contrario, anco nella noſtra Italia in alcune Montagne dalla Calabria, dove ſono vaſte, ed abbondanti miniere di Sale, nelle quali ſi ritrovano quelle piene di ſale tanto ſalubri: E nella Polonia vi è quella tanto celebre, e portentoſa miniera di Sale chiamata di Viliſte, dove nelle profonde caverne ivi fatte per cavarlo (con eſſempio forſe non più inteſo nel mondo) ſi dice, che viva un popolo numeroſo a forma di Città ſenza veder mai ſole, ed in una continua notte (del che ſe ne laſcia il luogo alla verità)

2

Ancorchè però queſte Saline poſſano eſſere di ragion privata, con la libertà di valerſi del Sale in eſſe fabbricato, e contrattarlo: Ad ogni modo la pratica da per tutto inſegna il contrario.

3

Naſce ciò, o perchè le ſaline, così maritime, come terreſtri

assai feconde, e produttive di gran frutto, dalli Principi, ò dalle Repubbliche si siano fatte de' Regali, e di ragione pubblica: Overo perchè anco le picciole pregiudicassero all'altra regalia, la quale consiste nella Salara, cioè nella ragion privativa di vendere, e distribuire il Sale, e che però l'abbiano comprate da particolari, overo l'abbiano suffocate, o pure otto gravissime pene ne abbiano proibito l'uso a' medesimi padroni con ricompensa, o senza, conforme la diversità delle leggi, e degli stili de' principati: In maniera che può dirsi, almeno per l'uso più comune, e frequente, particolarmente d'Italia, di non esservi più Saline private. A

A *Se ne parla nelli discorsi 105. e molti seguenti, e nel lib. 158. e 159.*

E quando anche ve ne siano, da per tutto però è comune l'uso de' Principi di permetterne solamente a' padroni il fabbricarlo, con proibizione sotto pene gravissime di non venderlo, nè donarlo, o in qualsivoglia modo contrattarlo, anzi proibirne l'uso proprio, con obbligo di doverlo vendere al medesimo Principe a quel basso prezzo, che porta il solo valore materiale, il quale è solito regolarsi dalla spesa, e dalla fatica, che vi bisogna, acciò possa servirsene il Principe per la Salara. 5

Pure tuttavia questo stile, il quale nel secolo passato (per quel che n'attestano i Dottori) era più frequente, oggi per lo più si è tolto a causa delle frodi, che con facilità solevano farsi alla Salara, sicchè le Saline grandi, e fertili si son rese di ragion pubblica, e le picciole si sono suffocate, e rese impraticabili.

La Salara propriamente consiste nella detta ragion privativa di vendere, o distribuire il sale così necessario per l'uso umano ad un prezzo maggiore di quel che importi il valore intrinseco, e naturale della materia. 6

E quindi nasce, che nel sale si considerano due prezzi. Uno che si dice intrinseco, o naturale, per quel che importi il valore della materia. E l'altro estrinseco, o accidentale, il quale consiste nell'aumento, in cui si vende dal Principe per detta causa della ragion privativa, nella quale consiste la regalia. 7

Posciacchè in effetto, la Salara non è altro, che una gabella, la quale insensibilmente il Principe esige da' suoi sudditi, e da altri comoranti nel suo dominio in occasione dell'uso d'un vittuale così necessario: Che però i Dottori lo chiamano peso meramente personale; nella maniera, che sono le gabelle sopra gl'altri vittuali; sicchè dovrebbe sopportarsi dalli sudditi solamente, ma l'uso comune pare che in pratica insegni il contrario. 8

Questa è una Regalia antichissima introdotta anco ne' principj della Repubblica Romana poco dopo la cacciata de' Re da Marco Livio Censore (a cui però fu dato il nome di Salinatore): Attesocchè sebbene la fabbrica del sale nelle saline d'Ostia alle foci del 9 Teve-

Tevere fu introdotta da Anco Marzio terzo Re de' Romani; nondimeno ciò seguì per sola comodità, ed uso del popolo distribuendo il sale per donativo: Come anche la stessa introduzione di questo regale si legge nell'antichissima Storia de' Maccabei. B

B *Nel discorso 105. ed altri seguenti.*

10 Ed è probabile, che ne avessero anco l' uso le più antiche Repubbliche degli Asirj, de' Medi, de' Persiani, e de' Greci, come mezzo da esigere insensibilmente, e con minor incomodo una gravezza da' popoli per li pubblici bisogni, in maniera che la regalia consiste nella detta facoltà privativa di vendere il Sale a detto prezzo alterato; dalche nasce la rendita del Principe, e della Repubblica.

11

Ma perchè l'esperienza insegna, che l' amministrazione di queste, e simili regalie in potere del Principe, o della Repubblica riesca più soggetta alle frodi, e conseguentemente di minor emolumento; quindi l'uso più comune porta di concederle con tempo determinato a persone particolari in affitto, il qual' è solito esplicarsi col titolo di appalto, o di arrendamento, o con altro vocabolo, che porti l' uso del paese, la sostanza del qual contratto consiste nella detta ragione, o facoltà privativa di vendere, e nell' obbligo del conduttore o appaltatore di dover prendere a suo risico, e pericolo il peso d'esitarne ogni anno una determinata quantità, della quale sia tenuto pagare il prezzo stabilito, ancorchè non ne seguisse la vendita.

12

13 Attesocchè essendo la materia per se stessa vile, ed avendosene gran quantità, da ciò nasce, che il vendersene molto non porta diminuzione, ed il vendersene poco non cagiona aumento, come occorre in quelle merci, le quali hanno il valore intrinseco, e naturale, ma si rassomigliano all'acqua del pozzo, o del fonte. Con la qual similitudine i Dottori camminano in tutti i minerali, l'emolumento de' quali consiste nel maggiore, o minore smaltimento.

Quindi però l' incertezza del guadagno, o della perdita, a che

14 si espone l'appaltatore, dipende dal detto smaltimento: attesocchè, seguendo di tutta la quantità, o di sua gran parte, sarà un gran guadagno dal prezzo assai maggiore, per il quale lo vende a minuto, di quelche egli lo paghi al locatore: Ed all'incontro, non vendendo tutta la quantità nel termine stabilito, quella gli resta, si fa inutile, non ostante che ne abbia pagato il prezzo, essendogli proibito contrattarla dopo finito il suo appalto a cagione del pregiudizio, che ne risulterebbe al conduttore, o appaltatore successore: onde viene astretto restituire il sale avanzatogli al medesimo locatore, il quale è solito bonificargli il prezzo intrinseco, e naturale della materia, non già l'estrinseco, o accidentale; mentre questo in effetto importa una specie di Gabella, che si esige dal popolo,

e però

e però non è vero prezzo. E per questo rispetto il prezzo all'ingrosso con detto peso è molto minore di quello a minuto per ricompensa di detto pericolo.

Come a dire; assume in se l'appaltatore il peso di pagare ogni anno al Principe, o alla Repubblica il prezzo di diece mila sacchi di sale a ragione di diece scudi il sacco, con facoltà di venderlo a minuto nella provincia a lui destinata a ragione di scudi quindici; dandosegli per tanto minor prezzo in riguardo di detto pericolo, che non smaltendolo, ha tuttavia l'obbligo di pagarne tutto il prezzo, restandogli la materia inutile con severissima proibizione dell'uso, finito l'appalto, o pure con obbligo di rivenderlo al medesimo Principe a vilissimo prezzo di mezzo scudo incirca il sacco, che importi il prezzo intrinseco, o naturale della materia.

15

Consistendo dunque tutto il valore nella detta facoltà, ò ragione privativa, ne risulta un stretto rigore contro il Prencipe locatore, non solamente di non poter egli dentro la provincia assegnata all' Appaltatore vendere, nè donare, o in altro modo contrattare la stessa materia: Ma anco di non permettere, che altri lo possano fare, in maniera che dandone ad altri la facoltà, overo non proibendolo a quelli, a' quali puol proibirlo, si dica non osservar il contratto, e non prestar la patienza, alla quale è tenuto, acciò l' appaltatore goda per intiera quelche se gli è dato in appalto. C

16

C *Di tutto ciò si tratta nel disc. 105. al 116. e nel 159.*

Restano sì bene a pericolo dell'appaltatore i contrabandi, nella medesima maniera che occorre nell'altre Gabelle: Quando però alli contrabandi insoliti, ed in forma straordinaria non dia causa il medesimo Principe locatore con qualche non sperata, nè verisimilmente immaginata innovazione, la quale da esso si facesse sopra il prezzo de' sali in altra sua provincia adiacente, ò in altro modo che importasse innovazione pregiudiziale: Ciò tuttavolta non importarebbe violazione di fede, o non adempimento del contratto, ma più tosto un caso fortuito degno del defalco: Attesocchè si dice violazione di fede, o alterazione del contratto, e non prestare la patienza, quando l'innovazione pregiudiziale seguisse nella medesima provincia dell'appalto senza giusta, o necessaria causa del ben pubblico, ma per guadagno, o per altra causa volontaria. D

17

D *Particolarmente di ciò nel disc. 156.*

Quelche poi si scorge di singolare in questa materia, consiste, che l'appaltatore, ancorchè padrone di quella quantità di sale, per la quale ha pagato, o deve pagare il prezzo, nondimeno anco durante il tempo del suo appalto non può nel venderlo a minuto a popoli alterare il prezzo solito, che se gli è stabilito in dargli l'appalto, non potendolo nè crescere, nè diminuire: Mentre crescendolo, sarebbe un'

18

un'imporre nuova Gabella, o nuova gravezza a' popoli, che non puol farsi se non dal Principe,ed il minuirlo, portarebbe molti pregiudizj, che ne risultarebbero al Principe locatore per il tempo in avenire : Eccetto però quelle vendite, che se ne facessero a' non sudditi fuori del principato, quando ciò non influisse in danno degli appalti d'altre provincie del medesimo locatore, in quali i non sudditi fosero soliti provederli del sale a prezzo maggiore. Dovendosi anche in ciò deferire per lo più all'osservanza, ed all'uso de' paesi, overo alle capitulazioni degli appalti. E

E
Di ciò si parla particolarmente nel disc. 110. e 112.

Dalla detta circonstanza, che la sostanza, e valore di questa regalia consista nell'uso, nasce particolarmente una conseguenza notabile, cioè che quando il caso portasse la mutazione de' sale da una specie di minor condimento ad un'altra di maggiore, in tal caso

19 l'appaltatore può dimandare il defalco, o refezione del danno. Come per esempio, nella maggior parte dello Stato Ecclesiastico si usa il Sale delle Saline di Cervia assai terroso, ed umido, e conseguentemente di non gran condimento: Ma perchè frequentemente il caso porta, che per tempesta, o per altri accidenti queste Saline s' isterilliscono, per il che bisogna provederli del Sale delle Saline di Barletta in Puglia (più commode per la navigazione per lo mare adriatico) e questo Sale è men terroso, e più duro, e per conseguenza di molto più condimento, in maniera che (per esempio) due libre di questo facciano quell'operazione, che fanno tre di quel-

20 lo di Ceruia ; quindi nasce, che in tal caso l' appaltatore giustamente potrà dimandare il defalco, mentre in effetto gli manca in parte la sostanza dell'appalto, il quale principalmente consiste nell' uso de' popoli : Concorrendovi anco diverse altre ragioni considerate nel Teatro in questo medesimo libro; cioè, che li popoli avezzi a questo Sale più dolce non facilmente usano l'altro più forte per gli animali, e per le carni, o per li pesci, e latticini: Ed ancora perche essendo di tanto diversa specie non se ne può praticare lo smaltimento a' popoli di altro principato, nel quale il sale sia simile al solito, ed ordinario del paese, il che pregiudica molto al solito smaltimento. F

F
Nel disc. 107.

Per la medesima ragione, probabilmente si suole pretendere lo stesso defalco, quando per peste, o per altri accidenti segua notabil mancamento del popolo, o gran mortalità di animali, per occasion de' quali sia solito farsi notabil consumo di tal materia :

21 poichè in questa non si puol verificare quella ragione, che la legge considera negli accidenti naturali di sterilità, cioè che l'anno sterile si possa compensare col fertile: imperocchè quando il popolo è mancato per morte, vi bisogna gran tempo a risarcirlo; e se per qualche accidente non si è avuto in uno, o più anni il solito uso del sa-

le,

le, non è praticabile, che nel seguente questo si possa duplicare. G

G
Nel disc. 105.

E sebbene questa materia di defalco non ha connessione con la materia di regalia, della quale si tratta, venendo ciò regolato con i termini generali della ragion comune secondo i patti, e l'uso del paese; nondimeno si scorge qualche differenza notabile trà queste materie come molto differenti da quei beni, in quali la sterilità occorre per accidente del cielo, o della natura.

Come anco, per la suddetta ragione privativa di vendere, e contrattare, nella quale consiste la sostanza di questa regalia, ed 22 appalto respettivamente, conforme non può l'appaltatore (come si è detto di sopra) sminuire il prezzo solito tra sudditi, così non può verso il fine del suo appalto affettatamente procurarne lo smaltimento insolito, e riempirne le botteghe, o li fondachi, in quali si venda a minuto, per il pregiudizio che si porta all'appalto seguente; quando si faccia affettatamente, non già quando con buona fede, e che il caso, o la fortuna dell'appaltatore lo porti. H

H
Nel disc. 112

In ciò però non può darsi una certa forma, dovendosi il tutto regolare dall'osservanza degli appaltatori predecessori, e dall'altre circostanze del fatto, essendo cosa quasi connaturale a questi appalti, li quali si sogliono fare per più anni, cioè che ne primi anni abbiano per detta causa poco smaltimento, che si compensa con gli ultimi. I

I
Nel disc. 105. *e* 112. *ed anche nel disc.* 79. *ed* 89.

23 Molte altre questioni sogliono cadere in questa materia, ma perchè non riguardano questa regalia in particolare, mentre camminano con le regole generali delle gabelle, edi altre cose simili, però l'istesse cose accennate nel cap. antecedente si applicano a questa regalia del Sale, non già per la sua special natura ma per le regole generali.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Delle Miniere, e de' Minerali di oro, argento, rame, fero, alume, vitriolo; solfo, e simili. Come anche delle fodine, e scavazioni di pietre, e di altre materie. E de' Tesori, e di altre cose sotto terra.

SOMMARIO.

1 *Le Miniere di oro, ed argento sono da per tutto di ragione regale; e della ragione perchè.*
2 *Della ragione perchè alcuni luoghi secondi di caccia, e di pescagione son fatti di ragion pubblica.*
3 *Anche se le Miniere suddette nascano in fondi de' particolari.*
4 *Della differenza trà quelle de' fondi privati, e quelle de' pubblici*
5 *Delle Miniere d'altri metalli, ed altre cose di mezzana qualità.*
6 *Della regalia anche in queste Miniere.*
7 *Della ragione, per la quale non si può fare scavazioni senza licenza del Principe.*
8 *Le Miniere, o fodine di creta, e pozzolana, e cose simili sono di ragione privata.*
9 *Se; ed a chi spettino gli emolumenti di queste Miniere, e se si stimino frutto, o sorte principale.*
10 *Qual sia il Tesoro.*
11 *Posto che sia tesoro; a chi si acquisti,*
12 *Perchè causa questa materia de' Tesori non si disputi per termini di ragione.*
13 *Delle statue, ed altre robbe lavorate.*
14 *Delle leggi che si sogliono sopra ciò prescrivere nelle licenze.*

CA-

C A P. VI.

1 NElle Miniere dell' oro, e dell' argento pare concordino gli Scrittori, che per uſo comune di tutti i principati ſiano di raggion pubblica, e ſpettino al Principe, come Regali; atteſocchè, eſſendo l'oro, e l'argento tanto neceſſarj per il mantenimento degli eſerciti, e per le altre ſpeſe che biſogna fare in difeſa, e buon governo de' popoli, e per mantenimento, o recuperazione delle giuſte ragioni del principato: Quindi riſulta eſſer congruo, che queſto grande, e ſtraordinario benefizio della natura ſia di ragion pubblica, acciò in tal modo ridondi a benefizio comune di tutto il popolo, il quale così riceva ſollievo da quelle gravezze, che per dette ſpeſe biſognerebbe per altro ſoffrire, quando il Principe, o la Repubblica non godeſſe tal benefizio. A

A *Nel diſc. 147*

Per queſta ragione ancora (come di ſotto ſi dirà a ſuo luogo, e ſi è accennato nel principio di queſto libro) l'uſo ha portato, che ſi ſiano anco reſe di ragion pubblica alcune parti di 2 mare, alcuni laghi, e ſtagni, ed anco alcune ſelve, e luoghi terreſtri, in quali la natura con inſolito ſtile ſia ſtata molto feconda, e prodiga delle ſue grazie, acciò di queſte in tal modo ne vengano a partecipar tutti. B

B *Nel diſc. 2. del lib. 1. de' Feudi.*

Che però in propoſito delle Miniere dell' oro, e dell' argento (come altre volte ſi è detto) la ſcrittura ſacra nel libro de' Maccabei, in occaſione di parlare della potenza de' Romani, l' unica, e maggior menzione, che faccia circa l'acquiſto delle Spagne, conſiſte in queſto di aver poſto queſte Miniere ſotto il ſuo dominio.

Quando queſte Miniere ſi ſcoprano ne' fondi privati, diventano ſubito di ragion pubblica. E ſebbene alcuni Giuriſti, trattan-3 do de' metalli, e delle Miniere, e minerali indifferentemente tengono diverſe opinioni, mentre quando la Miniera (che dalla legge de' Romani vien eſplicata col termine di fodina) foſſe in fondo privato, danno ſopra di ciò diverſe diſtinzioni: Nondimeno tal queſtione cammina bene negli altri metalli, come abbaſſo ſi dirà: Ma quando ſi tratta di queſti di prim' ordine, come ſono l'oro, e l'argento, ed anco le pietre prezioſe, le quali volgarmente ſon dette gioje, che camminano con la medeſima regola; la pratica inſegna che tali queſtioni reſtino oggidì ideali; naſcendo tal'equivoco dalla ſemplicità di que' puri Giuriſti, li quali camminando in ciò ſolamente con quel che ne diſpongano le leggi civili

civili de' Romani, non riflettono a quel che dopo la sciſſura dell' Imperio Romano ha portato nel Mondo la mutazione delle coſe, particolarmente circa queſte regalie, conforme di ſopra nel principio di queſto libro ſi è accennato, ed anco nel primo de' Feudi, e nel terzo della giuriſdizione, ed in altri luoghi.

Poichè oggidì ſi praticano molte coſe, che la legge civile de' Romani non conòbbe. Ben è vero, che conforme ſcrivono quel-
4 li, li quali trattano dell'Indie, e delle loro miniere, deve anco in queſta ſorte di minerali maggiori deferirſi molto all'oſſervanza, che ſuol eſſer varia tra quelle miniere, le quali ſiano nelli fondi, e ne' luoghi pubblici del Principe, e quelle che ſiano ne' fondi, o poderi de' particolari. C

C *Nel detto diſc. 147.*

Qualche maggior queſtione da' Dottori ſi ſcorge in quella ſorte di metalli, o di altri minerali, li quali ſiano ſituati nello ſtato mediocre tra li più prezioſi, d'oro, e d'argento, e gioje, e li
5 più inferiori di creta, e di arena volgarmente chiamata pozzolana, o di pietre ordinarie, e coſe ſimili di minor ſtima; come ſono i mettalli di bronzo, di rame, di ferro, di ottone, di vitriolo, di alume di ſolſo, di bolarmeno, di marmi, e porfidi, ed altre pietre di ſtraordinaria ſtima, e qualità, ſe queſte debbanó dirſi de' regali ſpettanti al Principe, o nò.

In ciò ſi ſcorge qualche varietà d' opinioni: Tenendo alcuni ſemplicemente l'affermativa: Altri indifferentemente la negativa, la quale in termine di ragion comune ſi crede la più probabile; ed altri che vi ſia la regalia del Principe, la quale conſiſta nel-
6 la decima. Ma per quanto ſi appartiene alla pratica, la vera reſoluzione ſi crede eſſer quella che in ciò ſi deve deferire alle leggi ſcritte, o non ſcritte de' paeſi, overo de' principati; ſicchè non può darviſi regola certa, e generale. D

D *Nello ſteſſo diſc. 147.*

Quello però che comunemente ſi ſtima di ragion regale, conſiſte in tre coſe. La prima circa il dominio di queſte miniere, o fodine, che ſiano in luoghi pubblici, cadendo ſolamente detta queſtione in quelle, le quali ſiano ne' fondi, e poderi di perſone particolari: Secondariamente nella facoltà (per ſervizio pubblico, particolarmente nelle miniere de' metalli neceſſarj all'uſo umano) alli profeſſori di queſt'arte di poter ſcavare, e lavorare ne' poderi di particolari, quando queſti non vogliano farlo per ſe ſteſſi, col pagar loro il danno che ne vengano a ricevere nella ſuperficie, ed anco la decima del minerale: E terzo nella facoltà di proibire le ſcavazioni in generale; atteſocchè queſte anco ne' proprj poderi per leggi ſcritte, e non ſcritte di tutti li principati non ſi poſſono fare ſenza licenza del Principe, o de ſuoi magiſtrati a ciò deputati. E

E *Nello ſteſſo diſc. 147.*

Naſce

Nasce ciò da due ragioni: L'una per sapere, e riconoscere (bisognando) se la Miniera sia d'oro, o d'argento, o di tesori, overo d'altre cose di sua ragion pubblica, e regale: E la seconda per riconoscere che la scavazione non segua in luogo pubblico, cominciandola dal privato: E tale è la pratica comune in generale, non potendosi nel particolare dar sopra ciò regola certa, e generale per la diversità delle leggi, e de' stili de' principati, a' quali, come si è detto, si deve deferire.

7

Rispetto poi alli minerali dell'infima, e più bassa condizione di sopra esplicata di creta, e di arena, o pozzolana, overo di pietre ordinarie, e cose simili; concordano tutti, che siano di ragion privata, e spettino alli padroni de' poderi, o de' fondi: Che però, eccetto detta licenza necessaria per la scavazione in generale, non vi si scorge altra regalia, ma vanno regolati con i termini della ragion comune. F

8

F *Nello stess. disc. 147.*

Quindi tanto in questi, quanto ne' mediocri, ed anco in quelli di prima sfera d'oro, e d'argento, per quella rata, che ne spetti al padrone del fondo cadono più questioni (le quali però sono estranee da questa materia de' regali; attesocchè cascano sopra le materie indifferenti, respettivamente) Cioè, tra l'usufruttuario, ed il proprietario: Overo tra il marito, e la moglie: O tra il padron diretto, ed il feudatario, o enfiteuta, o conduttore perpetuo: Come anco tra la Chiesa, ed il beneficiato: O tra l'eredità fideicommissaria, ed il possessore del fideicommisso: Overo tra il compratore, ed il venditore, se, ed a chi spettino gli emolumenti de' minerali, che si cavano; e se questi abbiano natura di frutto, o di sorte principale.

9

E di queste cose si tratta nelle sue materie rispettivamente, risultando per lo più la decisione dalla qualità della miniera, se sia grande, ed indeficiente, in maniera che l'escavazione sia ordinariamente stimata entrata, e frutto annuo di quella miniera, facendola moderatamente secondo l'uso solito, ed antico: Ed in tal caso si stimi frutto: Ed all'incontro si stimi capitale, o sorte principale, quando sia picciola; in maniera che con l'escavazione si consumi affatto, o che in altro modo quella, overo il fondo si renda inutile, o si deteriori, conforme più distintamente si tratta in dette sue materie, e particolarmente sotto il titolo della dote, nella di cui materia più frequentemente i Dottori trattano di questo punto, in occasione di trattare de' frutti dotali spettanti al marito, ed anco nel titolo dell' enfiteusi; ed in quello delle servitù, dove si tratta dell'usufrutto. E questo quanto alli minerali, e robbe, le quali sono sotto la superfizie della terra nel suo stato naturale.

Quanto poi alli tesori, e denari, e robbe preziose nascoste: come ancora circa le statue, e pietre lavorate, ed altre robbe,

le quali ſuppongono l'artificio umano; quando non vi ſiano leggi particolari ſcritte, o non ſcritte del principato (alle quali eſſendovi, biſogna deferire) ſicchè conveniſſe caminare con li termini della ragion comune.

Circa i teſori cade primieramente la queſtione, quando propriamente ſi dicano tali, overo più toſto denaro naſcoſto: Atteſocchè il teſoro ſi dice una maſſa d'oro, o d'argento ridotto, o non ridotto in moneta, o pure di gioje, e di altre robbe prezioſe ſepolte da tempo antichiſſimo, che non ſe ne abbia memoria alcuna, in maniera che moſtri eſſer così poſta in forma di teſoro: Non già quando ſia qualche ſomma di moneta naſcoſta, che i Dottori diſtinguono dal teſoro. G

10

G

Nel detto diſc. 147.

Poſta queſta qualità di teſoro in tal caſo ſi diſtingue: Primieramente, ſe l'invenzione ſia caſuale, o in altro modo lecito, o pure con incanteſmi, o con altri modi illeciti; atteſocchè quando ſia in queſta ſeconda maniera, l' occupa tutto il fiſco, e cade ſotto la regalia per cauſa del modo proibito, ed illecito.

11

Ma quando ſia conforme la prima lecitamente: In tal caſo ſi diſtingue tra i luoghi pubblici, e li privati, e tra li profani, e li ſacri.

E da queſta diſtinzione naſce la diſtribuzione delle porzioni al fiſco per ragion pubblica, ed al padrone del fondo, ed all' inventore reſpettivamente.

Bensì che molto rari, e quaſi niuni ſono i caſi, in quali queſta materia vada trattata per queſti termini di ragion comune, e con le ſolite diſpute giudiziarie, nella maniera che ſi trattano le liti private: O perchè ſiano quaſi in tutti i principati le coſe alterate con le leggi, e ſtili particolari: Overo perchè conſiſtendo la regalia principalmente, (come ſi è detto di ſopra) nell'atto della ſcavazione, la quale non può farſi ſenza la licenza del Principe , o de' ſuoi offiziali a ciò deputati, ne riſulta, che, o detta licenza ſi dimanda, o nò; ſe ſi dimanda, in tal caſo ſe gli preſcrive la legge, la quale ſi deve oſſervare; e ſe non dimanda, ſi cammina per la ſtrada criminale rigoroſa , per l'atto proibito della ſcavazione : E per conſeguenza , quando ciò ſi ſcopra , il fiſco , non ſolamente de fatto occupa il tutto , ma ſeveramente caſtiga , e travaglia il preſuppoſto ſcavatore, ed inventore nella perſona, e ne' beni proprj.

12

Anzi ciò più frequentemente ſuole anco ſuccedere, quando l'invenzione ſia meramente caſuale , e non per ſcavazione premeditata: O perchè non ſe ne ſia ſubito fatta la denunzia al fiſco: Overo perchè queſta non ſia ſtata fatta fedelmente in pregiudizio della porzione a lui dovuta: In maniera che queſto beneſizio della fortuna in tanto reſta tale , in quanto ſia accompagnato

da una

da una somma segretezza, e prudenza; poichè altrimente si risolve in malefizio, e disgrazia. H

H
Nello stesso disc. 147.

Rispetto poi all'altre robbe lavorate: Queste spettano al padrone del fondo, e conseguentemente al fisco, quando siano in luogo pubblico, essendo ciò di ragion privata, più che pubblica: Ed in 13 tal caso cadono le sopra accennate questioni, se siano sequela del dominio diretto, overo dell'utile, e se spettino al venditore, o al compratore come sopra: Bensì che cadendo l'accennata regalia generale sopra la licenza, la qual'è necessaria per la scavazione. 14 Quindi nasce, che in questa licenza sogliono prescriversi alcune leggi, e condizioni, conforme le diverse leggi, e stili de' principati, in alcuni de' quali sogliono eccettuarsi le statue, e le medaglie d'oro, e d'argento, e di pietre preziose, ed altre cose di gran valore.

CAPITOLO SETTIMO.

Del Fisco, e delle ragioni fiscali. E delle pene, e multe, e delle confiscazioni.

SOMMARIO.

1 *A Chi spetti il Fisco.*
2 *Quali Baroni, e Signori inferiori habbiano il Fisco.*
3 *Come sia il Fisco de' Signori inferiori.*
4 *Se li Vescovi abbia il Fisco.*
5 *Che cosa importi che le ragioni del vero Fisco spettino, o nò.*
6 *Dell' ipoteca legale, la quale spetta al Fisco, o della sua ragione.*
7 *Dell' erario, che si deve dare delle comunità al Barone.*
8 *Della distinzione tra il Fisco odioso, e penale, ed il Fisco favorevole.*
9 *Quando camini la massima, ch' in dubbio sia mala la causa del Fisco.*
10 *Del concorso del Fisco con gli altri creditori ne' beni del suo debitore.*
11 *Della pena contro quelli, che diano li conti al Fisco non fedeli.*
12 *Che cosa si ricerchi per l' incorso di detta pena.*
13 *Delle due specie di confiscazioni penali.*
14 *Perchè causa nella confiscazione generale de' beni, oggi non si dia regola certa.*
15 *In quali casi entri la confiscazione generale de' beni.*
16 *A chi spetti quella per lesa Maestà Divina.*
17 *Di alcune quistioni in materia di confiscazione.*
18 *Come cammini la confiscazione de' beni, che siano in diversi territorj, e delle distinzioni, che sopra ciò cadono.*
19 *Della distinzione tra la confiscazione per la condanna vera, e la contumaciale, se sia vera, o nò.*
20 *Qual sia la vera distinzione, e di quella nelle pene, della quale al numero 18.*
21 *Che il Fisco del Principe sia unico diviso in più borse.*
22 *Una persona è serva in un Principato, ed è libera nell' altro.*
23 *Dell' uso di acquistar beni in più Principati, e della ragione.*
24 *Le leggi civili come si osservino; e con che autorità. e per qual causa si dicano comuni.*
25 *Della ragione, per la quale, in caso di eresia, la confiscazione segua da per tutto.*

A quali

26 *A quali debiti, o pesi sia tenuto il Fisco, in caso di confiscazione.*
27 *Quali ragioni non spettino al Fisco in caso di confiscazione, ma spettino all'erede.*
28 *Che non succeda nel juspatronato.*
29 *Se si possa proibire la confiscazione del testatore.*
30 *Se ciò si possa fare nella legitima.*
31 *Se ciò cammini nelli delitti gravi di lesa Maestà. E qual sia l'uso di Spagna.*
32 *Se il delinquente ricuperi le robbe, quando sia aggraziato.*
33 *Della partecipazione de' Giudici nelle pene, e nelle confiscazioni remissivamente.*
34 *Della materia dell' annona.*

C A P. VII.

1 ANcorchè, così sopra la significazione di questo vocabolo, *Fisco*, come ancora sopra la ragione d'averlo, li Dottori trattino molte questioni; nondimeno pare che più comunemente sia ricevuto (trattando di Principi, e Signori temporali) che il Fisco sia di ragion regale, e per conseguenza che non spetti, se non al Principe sovrano, overo a quei feudatarj, che si dicono di feudo regale, e di vera dignità, li quali abbiano le ragioni di principato con tutte le regalie anco maggiori, ma non già a Baroni, e feudatarj, o a signori inferiori, quando non l'abbiano per special concessione del Principe, overo per la solita prescrizione immemorabile, o centenaria, in vigor della quale si possa allegare il privilegio, ed ogni altro titolo migliore. A

A
Nel lib. 1. de' feudi nel disc 72. ed in' questo lib. nel disc. 160. nel quale si tratta della materia del Fisco.

2 Vi sono però alcuni Signori, li quali, ancorchè piccioli, e de fatto sudditi, in maniera che facciano più figura di Baroni, che di Principi, nondimeno abbiano il Fisco: Cioè che possedendo anticamente le loro signorie in libero allodio, abbiano per motivo di protezione, o per altro rispetto giurato fedeltà, e si siano fatti vassalli d'altro Principe, il quale contento della sovranità li conservi nell' altre loro prerogative, e giurisdizioni, anco Regali: Attesocchè in tal caso, conforme ritengono l'altre regalie, così ancora possono ritener questa, conforme si è detto nel libro precedente de' Feudi. B

B
Se ne' discorre nel lib. 1. de Feudi nel disc. 63. e nel detto disc. 72.

3 Quando poi il feudatario, o il Barone inferiore di fatto sia in possesso d'aver il Fisco per privilegio esplicito, o per implicito, che porta il detto possesso immemorabile, o centenario: In tal caso, si dice averlo impropriamente, e più tosto nel solo esercizio, o emolumen-

lumento della borsa fiscale, risedendo tuttavia il fisco abituale, come unico, ed individuo in potere del Principe sovrano, al quale li feudatarj, o altri signori siano sudditi con la totale subordinazione, secondo la distinzione de' feudatarj più volte accennata nel detto libro precedente de' Feudi: E ciò conferisce molto alla questione, della quale si tratta di sotto sopra le confiscazioni delle robbe esistenti in diversi territorj. C

C *In questo stesso lib. nel supplemento.*

Per quel che poi spetta al foro ecclesiastico, è gran questione tra' Dottori, se li Vescovi, ed altri Ordinarj abbiano veramente il fisco. E pare che secondo la più vera, e più comune opinione entri la medesima distinzione, che il fisco abituale sia veramente unico della Chiesa universale, e per conseguenza del Papa, e che i Vescovi, ed altri Ordinarj per consuetudine, o in altro modo ne abbiano l'esercizio, e l'emolumento, secondo che porti l'osservanza, alla quale in questo proposito si deve deferir molto: Poichè sebbene la confiscazione de' beni vacanti d'un chierico si attribuisce alla propria Chiesa Cattedrale; nondimeno ciò non si riferisce alla ragione fiscale, ed alla regalia de' beni vacanti, ma ad altra ragione, come si osserva di sotto in questo medesimo libro nel cap. seguente, trattando di questa regalia de' beni vacanti.

4

Importa molto il vedere se ad un signore, o superiore, così ecclesiastico, come secolare, il quale non abbia ragione di principato, e di sovranità spettino, o nò le ragioni del fisco, per molti effetti, e particolarmente per il comodo di quelle confiscazioni generali, le quali non risultano dalla condanna di quel superiore, o suoi offiziali, ma dalla ragione comune: Come per esempio quando occorresse confiscazione per delitto commesso in altro territorio, o principato, per il quale ciascuno confiscasse quel che sia nel suo, conforme abbasso si dirà: Overo che per defetto d'erede, e di legittimo successore si apra la successione ne' beni vacanti, con casi simili: Ed in oltre per molti privilegj, li quali competono al fisco creditore, e non al fisco penale; particolarmente quello della potiorità ne' beni acquistati, dopoi contro i creditori anteriori, e simili.

5

Poichè sebbene si crede probabile, che il privilegio dell'ipoteca tacita, o legale, la qual si concede al fisco contro i suoi amministratori, debba anche spettare alli Vescovi, ed alli Baroni, e simili superiori contro li loro economi, ed erarj, ed altri amministratori: Nondimeno ciò si può riferire alla medesima ragione, per la quale tal privilegio si concede anco a pupilli, ed a minori, e ad altri, li quali vivono sotto l'amministrazione legale, e necessaria, stimandosi anche questa di tal qualità, per non convenire alla dignità del Vescovo, o del Barone, e signore del luogo, che amministri per se stesso la robba della Chiesa, o del Feudo. D

6

D *Nel lib. 8. del credito nel discorso 39.*

Quin-

Quindi segue che in alcuni paesi, e particolarmente nel Regno
7 di Napoli i vassalli, e le loro comunità sono tenuti dare al Barone un amministratore, il quale si chiama erario, per l'amministrazione però del Feudo, e de' beni feudali solamente, non già degli altri suoi beni liberi, ed allodiali per la ragione della differenza, che i beni sono della Chiesa, o del Feudo, il quale si considera come persona, o corpo inanimato costituito, e rappresentato dal Vescovo, o dal Barone come suo ministro, e per conseguenza non è privilegio peculiare del fisco solamente.

Presupposta la ragione di fisco, o sia nel Principe, o sia in al-
8 tro inferiore. Questa si distingue nel Fisco, che alcuni dicono *patrimoniale*, e *favorevole*; e questo è quello, il quale consiste nelle robbe, e rendite pubbliche del Principe, o della Repubblica, da quali si costituisce quella dote, che la Repubblica come moglie, o come pupillo dà al Principe come suo marito, overo come suo tutore, o governante per li pubblici pesi, sicchè si tratti de' suoi privilegj contro gli amministratori, ed appaltatori, e debitori, overo occupatori de suoi beni. Ed il Fisco *penale*, ed *odioso*, il quale consiste negli emolumenti, che risultano dalle pene, e dalle confiscazioni.

Differenza notabile si scorge tra l'una, e l'altra specie; attesocchè il primo (come si è detto) è favorevole, e gode molti
9 privilegj, particolarmente il già accennato della potiorità ne' beni acquistati dopoi contro l'ipoteche anteriori, con altri privilegj, de' quali si tratta nel libro ottavo sopra la materia del concorso de' creditori. Ma questi non competono all' altro fisco penale, ed odioso, rispetto al quale entra la regola; che in dubbio si deve giudicare contro di lui: Che però in questo caso si verifica il detto assai volgare di Plinio a Trajano, che sotto il buon Principe la causa del fisco è sempre mala: Ma ciò non procede nell' altro fisco patrimoniale, a favore del quale in dubbio si deve rispondere. E

E
Di questa distinzione, e de' suoi effetti nel detto disc. 60. ed anco nec disc. 122. segg. e nel supplemento di questo stesso titolo.

Sotto questa materia de' regali cade piuttosto il fisco penale, che il patrimoniale; attesocchè, rispetto al patrimoniale, le que-
10 stioni forensi per lo più riguardano solamente il concorso con altri creditori sopra i beni de' debitori, o amministratori fiscali, e per conseguenza se ne tratta nel detto libro ottavo nella materia indifferente del concorso, e dell' anteriorità, e potiorità de' creditori, e non sotto la presente materia de' regali.

Cade sì ben anco in occasione del fisco patrimoniale, e favorevole l'ispezione penale contro gli amministratori, e gli appaltatori, li quali fraudessero il fisco nel rendimento de conti; Atte-
11 socchè quasi in tutti i principati, per loro leggi particolari, sono impo-

imposte pene gravi a quelli, li quali dessero i conti de' loro appalti, o amministrazioni men fedeli. E tra l'altre pene suol esser quella del decuplo, o del nonuplo, o altra simile somma grande, stimandosi piccola pena quella del duplo, o del quadruplo, che si trova stabilita dalla legge comune in alcuni casi contro li fraudatori, ed occupatori di quel d'altri: E per questo incorso di pena, quasi da per tutto si è introdotto lo stile, che i conti si diano giurati, acciò da quest'atto così maturo, e solenne si scorga l'animo deliberato del fraudatore, sicchè convinca il suo dolo per l'incorso della pena.

12 Entra però tra Dottori la questione, se a tal'effetto basti l'atto solo dell'esibizione de' conti giurati, li quali poi si convincano men fedeli, overo, che vi sia necessaria la perseveranza nella discussione, e nel saldo di quelli, pendente la quale possa darsi luogo alla retrattazione, o correzione dell'errore. E quest'ultima opinione pare la più ragionevole; come ancorachè l'errore non sia in alcun modo scusabile, mentre all'effetto di pena così grave si crede più vero, che vi bisogni un dolo positivo, dal quale ogni causa probabile scusa, quantunque nella discussione si scopra erronea.

Ed anco si richiede che (secondo un'opinione più probabile, o almeno più equa, contradetta però da fiscali) la fraude, overo alterazione sia delle partite dell'introito, nel quale sia l'occultazione, non già nelle partite d'esito, e trà le pretensioni di defalco, o simili quando in ciò l'errore non sia circa le spese dovute farsi, e non fatte, o che in altro modo sia chiaro il dolo, e la fraude senza scusa probabile. F

F *Di questa materia del decuplo, o del nonuplo si tratta nelli disc. 119 con due seguenti.*

Intorno poi al Fisco penale sopra le confiscazioni, o pene da applicarsi al Fisco: Due sono l'ispezioni. Una sopra le pene, e multe borsali particolari, o accidentali in certa somma. E l'altra circa la confiscazione generale di tutti i beni, in quali per annichilazione del delinquente il Fisco succeda come un certo erede, che da' Giuristi si dice anomalo.

In questa seconda sorte di confiscazione universale non può darsi regola generale, come si dava in tempo dell'antico Imperio Romano, quando tutto il mondo si diceva un principato, e si reggeva con una sola legge: Attesocchè la gran diversità de' principati totalmente separati, ed indipendenti, introdotta doppo la scissura dell'Impero Romano, ha cagionato tanta diversità di leggi, e di stili in tutte le materie, e particolarmente in questa, che si rende impossibile il potervi dar regola generale; che però bisogna deferire alle dette leggi, ed agli stili particolari.

Camminando però con i termini della ragion comune. La confisca-

fiſcazione generale de' beni non ſi dà, ſe non che ne' delitti di leſa Maeſtà Divina ed umana. E nell'uno come nell'altro caſo queſta ſpecie di confiſcazione è di ragion regale, che però ſpetta ſolamente al ſovrano, e non alli Baroni, o ſignori ſudditi, quando il privilegio del ſovrano, overo l'antichiſſimo poſſeſſo immemorabile non concedeſſe altrimente.

14

Cadendo la queſtione nella confiſcazione, la qual riſulta dalla leſa Maeſtà Divina, ſe ſpetti al fiſco eccleſiaſtico del Papa overo al fiſco temporale del Principe del luogo: Ed in ciò ſi ſcorge molta varietà d'opinioni. Laſciando però il luogo alla verità, pare, che vada deferito parimente alla pratica, ed all'oſſervanza de' luoghi, o de' principati. G

15

G *Nel detto diſc. 160. ed anco nel ſupplemento in queſto medeſimo titolo.*

E ſebbene nella medeſima materia della confiſcazion generale (quando a queſta regolarmente ſia luogo) così ne' detti due caſi per ragion comune, come negli altri riſultanti da leggi, o ſtili particolari cadono molte queſtioni; particolarmente ſe debba entrare quando vi ſia un certo numero de figli: O pure ſe ſotto la confiſcazione de' beni del delinquente vengano le ragioni, le quali a queſto competono in ſola ſperanza per la legittima ne' beni del padre ancor vivo, e ſimili; H nondimeno ciò riguarda più la materia de' delitti, e delle pene, che quella de' regali; che però ſe ne tratta al ſuo luogo nel lib. decimo quinto de' giudizj, ove ſi accenna qualche coſa delle materie criminali: Cadendo ſotto queſta iſpezzione de regali principalmente la competenza della confiſcazione, cioè ſe vi entra ed entrando a chi ſpetti.

16

H *Nel detto diſc. 160. e nel lib. 9. nel tit. della legittima nelli diſc. 13. e 14.*

La più notabil queſtione, la quale in queſta materia di confiſcazione generale ſi ſcorga, pare riguardi il caſo, che il delinquente poſſieda beni in più principati, overo in più provincie, o territorj; ſe eſſendo ſtato condennato alla confiſcazione de' beni dal giudice competente del delinquente, o del luogo del delitto, caſchino ſotto la confiſcazione quei beni che ſiano in altro principato, o in altro territorio, ed a favore di chi.

17

E benchè ſopra ciò ſi ſcorga troppo gran varietà d'opinioni, particolarmente tra gli antichi, così civiliſti, come canoniſti: Nondimeno più comunemente vien ſeguitata una diſtinzione data dagli antichi Autori, e da noſtri primi padri nell'eſplicazione delle leggi civili doppo la loro invenzione, ed uſo: Cioè, che ſe la confiſcazione non naſca da legge comune, ma da legge particolare di quel luogo, o provincia, dove ſia ſeguita in tal caſo non abbracci li beni fuori del territorio, o della giuriſdizione del medeſimo giudice: In caſo poi che ſegua per legge comune, debba abbracciare tutti i beni ovunque ſiano, ancorchè fuori del territorio, o giuriſdizione; purchè però ciaſcuno confiſchi nel ſuo:

18

quindi si suole inferire, che quando si tratti di confiscazione per il detto delitto di lesa Maestà Divina, ò umana, in maniera che entri la confiscazione per legge comune, sia luogo a quella di tutti i beni, ovunque siano a favore di ciascun fisco del proprio luogo respettivamente.

Questa distinzione così generale viene acremente impugnata anco da vecchi; attesocchè, essendo ciò effetto della giurisdizione, non pare che questa possa stendersi fuori del proprio territorio.

19 Che però per togliere questa difficoltà si suol dare un altra distinzione; cioè, che se la condanna risulta dalla pena capitale, vera, ed effettiva, e non contumaciale, contro il reo confesso, o convinto, in tal caso cammini detta distinzione generale, ma non già nell'altro caso, nel quale la condanna sia finta, e contumaciale contro un assente; assegnandosene la ragione della differenza, che nel primo caso il reo, overo delinquente diventa servo della pena, e conseguentemente incapace, così di dominio, e di possesso, come anco di eredità, e di successione, per lo che il fisco dell'altro luogo diverso da quello della condanna confischerà i beni esistenti nel suo territorio, non in ragione di giurisdizione, ma in ragione di beni vacanti, il che non segue nell'altro caso della condanna finta, o contumaciale, che secondo li diversi stili suol risultare dal bando capitale; attesocchè non produce questi effetti fuori del territorio, o della giurisdizione di quello, che dia il bando.

Ma parimente questa distinzione (ancorchè appresso alcuni abbia ricevuto gran plauso) non si crede fondata, e la pratica insegna il contrario, almeno dentro il medesimo principato, quanlunque diviso in diverse provincie, o governi: Mentre restringendosi la confiscazione, la qual risulta dalla legge commune, alli soli casi di lesa Maestà Divina, ed umana; quando uno di questi casi occorra, e che alcuno sia condannato come reo di tal delitto, ancorache ciò sia in contumacia, tuttavia di fatto si procede alla confiscazione de'beni esistenti in tutto il dominio di quel Principe, di cui il delinquente sia ribelle, sebbene le robbe siano in diverse provincie dello stesso principato, e che abbiano le borse fiscali distinte, e che la condanna fosse fatta dal giudice d' una provincia.

Anzi quando si dia il caso, che un medesimo Principe sia possessore di più Regni, o Principati tra loro totalmente distinti, ed independenti, ed in quali faccia figura diversa di più Principi, e possessori per diversi titoli con quella moltiplicazione di diverse persone formali, che la legge finge in una persona materiale, in maniera che quando si tratti di delitti privati, il delinquente in un regno, o principato dello stesso Principe, non sia punibile nell'altro regno; come per esempio abbiamo

mo del Re di Spagna, il quale con diversi titoli nella medesima Spagna possiede diversi Regni tra se indipendenti, ed altri in Italia ed Isole adiacenti; nondimeno, quando si tratti di delitto di lesa Maestà di prima classe nella persona dell'istesso Principe per causa di stato; in tal caso, ancorchè il delinquente, il quale si sia posto in salvo, fosse condannato in contumacia alla confiscazione de' beni, questa entra in tutte le robbe, ovunque siano sotto lo stesso dominio, e monarchia, benchè li principati siano tra loro diversi: E se un reo di lesa Maestà Divina sia condannato in contumacia alla confiscazione de' beni in un principato, o dominio, ancor questa abbraccia tutti i beni, ovunque siano.

Ed all'incontro, se in una provincia, o presidato segua la confiscazione per legge particolare con la condanna capitale del reo, vera, ed effettiva, in maniera che diventi servo della pena, così impropriamente chiamato, conforme la detta prima distinzione generale, non per ciò ne risulta la confiscazione de' beni esistenti in altro territorio, ancorchè del medesimo principato, mentre non nasce da legge comune, ma dalla particolare. Dunque la detta distinzione tra la condanna vera ed effettiva, e la contumaciale non è considerabile in altro, che ne' delitti privati, rispetto alle robbe, le quali siano in un medesimo regno, o principato distributivo in diverse provincie, o territorj.

Ma quando si dia il caso che si verifichi l'una, e l'altra distinzione; cioè che la confiscazione segua non finta, e contumaciale, ma vera, ed effettiva, e non per disposizione di legge particolare, ma comune: In tal caso per la gran varietà d'opinioni, e de' stili non può darvisi regola ferma, e generale, che però entra quel
20 che si è già protestato nel Proemio; cioè che si discorre della propria opinione, tale quale sia: E secondo questa, si crede verissima la distinzione, la quale più giudiziosamente vien data da' moderni; cioè che, o si tratti di un medesimo principato diviso in più provincie, o presidati, ciascuno de' quali abbia il suo fisco distinto; ed in tal caso, se la confiscazione dipende da quella legge, la quale sia comune a tutto il principato, in maniera tale, che il delinquente fuggendo dalla sua provincia, o patria, e ricoverandosi in un'altra provincia, o presidato, ancor ivi sia punibile, e possa dirsi servo della pena per quel modo di dire, che in ciò si usa da' Giuristi, debba entrare la confiscazione generale di tutti i beni, ovunque siano in quel principato, ancorchè fuori del territorio del giudice, il quale ha fatto la condanna con la sola differenza dell' applicazione; cioè, che ogni fisco applichi a se quello, ch' è nel suo territorio.

Bensì che ciò non nasce dalla ragione territoriale, e respettiva-

mente da quella de' beni vacanti, o perchè il reo sia fatto servo della pena, come alcuni malamente credono, ma perchè essendo la confiscazione generale di ragion regale, e per conseguenza spettando al fisco del Principe sovrano, il quale abitualmente è unico: Quindi nasce, che il detto fisco generalmente piglia il tutto, ma poi lo distribuisce tra diverse borse fiscali, tra le quali per la distinzione delle provincie, o de' territorj per privilegio implicito, o esplicito del medesimo Principe, o per uso sia diviso l'esercizio, overo siano divisi gli emolumenti, ed amministrazione dell'unico fisco del Principe.

21

Ed in ciò i Dottori danno il simile di più tutori di vno stesso pupillo, il quale abbia robbe in diverse provincie, o territorj, attesocchè in sostanza, ed abitualmente la tutela è unica, ed indivisa, come regolata dall'unica, ed individua persona del pupillo, ancorchè l'esercizio sia diviso in più tutori, secondo la divisione delle provincie, o territorj.

Se poi li principati siano diversi, e totalmente independenti con la vera diversità de fatto, poichè ciascuno abbia il suo Principe; ed in tal caso si crede falso, o equivoco l'assonto del volgo, che per la confiscazione occorsa in un principato, si possano confiscare tutti i beni, che il delinquente possedesse in altri principati totalmente diversi, ed independenti: Come per esempio, sono li Regni, o Monarchie di Spagna, Francia, Polonia, e simili; Attesocchè in tal caso, si dicono tanti Mondi, o tanti Imperj, quanti sono i principati, che però non può dirsi che segua per legge a tutti commune.

Essendo manifesto errore il dire, che anco per lo delitto di lesa Maestà umana segua la confiscazione in forza d'una legge, la quale sia comune all'uno e l'altro principato, mentre ogn'uno si regge, e si governa con le sue leggi, in maniera che il delinquente si finge rappresentare più, e diverse persone con tanti diversi patrimonj, ed anco con diverso stato personale.

In prova di che si considera giudiziosamente quel che abbiamo ne' servi veri; posciachè una medesima persona sarà serva nel principato nemico, e sarà libera nel proprio, nè la qualità servile, la quale si contrae in un Impero, influisce all'altro Impero.

22

Così provandolo anco il comun uso; attesocchè ordinariamente li Signori, e li Nobili, per lo più soggetti a questo delitto di lesa Maestà, procurano d'acquistare Stati, e Feudi, ed anche beni indifferenti in diversi principati, acciò in occorenza di queste disgrazie possano per se, e per li loro discendenti avere un conveniente ricovero, nel quale si mantengano nel grado loro, ed anco in tal modo possano recuperare il perduto con la reintegrazione del primiero

23

miero ſtato, conforme dall' antiche, e moderne Storie provano i caſi frequenti.

E benchè la legge civile de' Romani volgarmente ſi dica comune; nondimeno queſto è un modo di parlare per diſtinguerla dalli ſtatuti, e dalle leggi particolari, ma in ſoſtanza non è comune a tutti i regni, e provincie per una ſola autorità imperiale, come era a tempo dell' antico Imperio Romano, quando in ogni provincia, o principato le leggi civili de Romani avevano forza di leggi per una ſteſſa autorità dell'Imperadore, il qual era ſovrano di tutti: Poichè nelli principati independenti, ancorchè le dette leggi civili ſiano ricevute, e ſi dicano leggi comuni; tuttavolta, conforme la Storia legale narrata nel Proemio ciò naſce per una volontaria accettazione, ed uſo de' popoli, o de loro Principi, in maniera che in ogni principato queſte leggi ſi dicono proprie, e particolari per l'autorità del Principe proprio, non già comuni per l'autorità del legislatore, il quale foſſe a tutti ſuperiore: Ed in ciò conſiſte l'equivoco chiaro de' legulej nell' intendere le ſuddette leggi civili nel modo che furono fatte; poichè non avendo (per eſempio) la Repubblica di Venezia dentro la ſteſſa Città, ed in alcuni luoghi del ſuo dominio accettato l'uſo di queſte leggi, di eſſe non ſi ha ragione alcuna, come ſe non foſſero nel mondo, e lo ſteſſo inſegna la pratica in diverſi altri principati. Dunque non è legge comune.

24

Queſta diſtinzione però de' principati, e dominj, ancorchè independenti, non cammina nella confiſcazione, che ſegua per delitto di leſa Maeſtà Divina, per la chiara ragione di differenza, che queſto delitto in tutto il mondo criſtiano, o reſpettivamente cattolico, ſia egualmente punibile, eſſendo offeſo Dio, e la religione, la qual è individua. Che però in ogni luogo, nel quale il delinquente, ſebbene di diverſiſſimo principato, foſſe arreſtato, potrebbe eſſer punito corporalmente, il che non ſi verifica nell' altro delitto di leſa Maeſtà umana: Atteſocchè, ſe il delinquente, fuggendo, ſi ricovererà in un altro principato independente, non potrà ivi eſſer punito nella perſona, dunque molto meno nella robba, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. I

25

I *Di ciò ſi diſcorre pienamente nel ſupplemento in queſto medeſimo titolo.*

Al Fiſco penale di ragion regale ſpettano anco quelle robbe, le quali ſi tolgano al poſſeſſore come indegno per l'illecito, e peccaminoſo modo, col quale ſi ſiano acquiſtate; Come a dire, ſe l'erede ammazzaſſe il defonto, con altri caſi ſimili, in quali entri la medeſima ragione, e de quali caſi ſi tratta nel libro XI. delle ſucceſſioni, dove ſi diſcorre della differenza trà l'incapace, e l'indegno; Poichè l'incapace è proibito acquiſtare, per lo che ſi fa luogo agli altri chiamati doppo lui, ma l'indegno acquiſta, e dopo

26

acqui-

acquiſtato, il Fiſco ce lo toglie come un'mal'acquiſto. E da ciò naſce, che il fiſco del Papa, il quale comunemente ſi eſplica col vocabolo della Camera Apoſtolica, fa lo ſpoglio a chierici degli acquiſti per illecita negoziazione, o per altro modo poibito.

Quando poi non ſi tratti di confiſcazione formale dell'univerſità de'beni eſiſtenti in quel principato, o territorio, ma di multe, e pene particolari provenienti da condanna vera, e contumaciale, fatta dal giudice per qualche inquiſizione, overo per contravenzione di leggi, o di bandimenti: Queſte pene non ſono effetto della regalia, ma della giuriſdizione, e per conſeguenza ſpettano al giudice, overo al Signore del luogo, ancorchè non abbia i regali; atteſocchè queſte pene ſi dicono proventi, o frutti della ſignoria; o della giuriſdizione. L

L *Nel detto diſc. 160. ed anco nel diſc. 124*

Tantò nel caſo della confiſcazione che ſi fà per il Fiſco in ragione di regalia, quanto nell' altro di pene, e multe private, cadono diverſe queſtioni tra li giudici, ed altri offiziali per la loro participazione: O pure tra gli appaltatori delle pene, e confiſcazioni; ſe in ciò ſi debba attendere il tempo del delitto, o quello della condanna, o pure l'altro dell'eſecuzione, ed effettuazione; all'effetto, ſe ſpettino al predeceſſore, o al ſucceſſore; come anche, ſe ſi debba attendere il luogo del delitto, overo quello dove ſi ſia fatto il proceſſo, oppure l'altro, nel quale ſia ſeguita la condanna, per l' introduzione della cauſa in appellazione, o ricorſo, o elezione di foro. E di ciò ſi tratta al libro decimo quinto de'giudizj, dove ſi diſcorre de i delitti, e delle pene M bensì che per la gran diverſità delle leggi, e de' ſtilli de'Principati non può in ciò cadere una regola certa, e generale, ma quando vi ſia l'uſo del luogo, ſi deve a queſto deferire.

M *Se ne parla ancora nelli detti diſcorſi 124. e 160.*

26 Queſto fiſco penale (come ſi è accennato) non è privilegiato nella maniera, che è l'altro Fiſco creditore: E ſi ſtima com' erede del delinquente per l'obligo, che ha di pagare li ſuoi debiti legitimamente contratti, ma non già li legati, e le altre volontarie diſpoſizioni: Anzi nè anco quei debiti, e peſi correſpettivi, li quali ſi ſiano fraudolentemente ſimulati dopo il delitto, ed anche prima, ſe appariſſe, ciò foſſe fatto premeditatamente per fraudare il fiſco, perchè aveſſe in animo di far il delitto. N

N *Nel detto diſc. 160.*

27 Bensì che minori regioni ſpettano al fiſco, quando per annichilazione del delinquente ſi dice ſuo erede anomalo di quelle, che competano all'erede vero per teſtamento, o per ſucceſſione ab inteſtato. Atteſocchè a queſto ſi traſmettono li fideicòmmiſſi, e li legati già purificati, ancorchè non agniti, ed anco in molti caſi li non purificati, overo le ſucceſſioni ed eredità non agnite, conforme

ſi

si discorre nelle loro materie libro nono nel titolo dell' eredità, e decimo de' fideicommissi, ed undecimo delle successioni. Il che, 28 secondo un' opinione, la qual si crede più probabile, non si concede al fisco, ancorchè l' altra opinione a suo favore abbia molti seguaci, che però bisognerà attendere quell' opinione, che nel paese sia ricevuta; O Come anco a questo fisco penale si nega la successione nelli patronati ecclesiastici, sebbene ereditarj con le dichiarazioni, delle quali si tratta nella sua materia nel libro decimo terzo de' padronati. P

O *Nel disc.* 123.

P *Nel libro* 13. *delli padronati nel dis.* 38.

Disputano li Dottori, se questa confiscazione si possa proibire dalli testatori nelle loro robbe ordinando la caducità, overo quel fideicommisso, il quale si dice penale, a favore d'altri, in caso di delitto, per il quale cadesse la confiscazione. E molti han creduto, che ciò non si possa fare in frode del fisco: Però la più vera, e ricevuta opinione è in contrario, non solamente quando vi si assegni la ragione di conservare li beni nella famiglia, o altro genere chiamato, ma quando anco ciò non si esprima; attesocchè in dubbio non si deve presumere la fraude, ma più tosto l'atto si deve riferire al motivo giusto, e ragionevole. Bensì che, se si provasse non esservi stato altro motivo, che quello di fraudare il fisco, in tal caso la presunzione della legge cede alla verità del fatto.

29

Molto rari però sono li casi, ne' quali ciò si verifichi in pratica; attesocchè la probabile ragione di dubbitare cade in quella sostituzione, la quale si facesse nelle sue robbe dal medesimo delinquente per li suoi futuri, e passati delitti: Ed anco cade il dubbio quando si sia generalmente proibita l' alienazione con la sostituzione in questo caso, se sotto tal proibizione generale venga la confiscazione; nelche bisogna deferire all' osservanza: Non già quando sia proibizione, e sostituzione espressa, e speciale in questo caso. Q

Q *Nel detto disc.* 160. *e nel lib.* 9. *nel titolo della legittima nelli disc.* 13. *e* 14.

Anzi ancorchè la legge proibisca al padre, o ad altro ascendente, o descendente debitore della legittima dovuta al figlio, e descendente, o ascendente respettivamente, di gravarlo di peso di 30 fideicommisso, dovendo essere la legittima libera da ogni peso, e condizione; nondimeno (secondo la più comune, e ricevuta opinione) ragionevolmente questo peso può apporsi in caso di delitto, e di confiscazione; attesocchè non si stima gravame, ma piuttosto favore: Maggiormente quando la medesima disposizione contenga la reintegrazione del gravato, in caso che sia restituito in grazia, in maniera che il sostituito sia obbligato di nuovo restituirgli la robba, nella quale in vigore della sostituzione sia succeduto. R

R *Nelli detti discorsi* 23. *e* 14. *del lib.* 9. *nel titolo della legitima, e nel detto discorso* 160. *di questo libro.*

Hanno

31 Hanno creduto alcuni, che ciò non cammini, quando si tratti di quella confiscazione, la qual risulta dalli gravi delitti di lesa Maestà Divina, o umana, quasi che questi abbiano una ragione particolare, e non vengano sotto la generalità: Ma l'opinione contraria è la più vera, e ricevuta: E molto più chiaramente, quando anche di questo caso si sia fatta speciale menzione; quando però non osti qualche legge particolare del paese: Conforme occorre in Spagna in quei majoraschi, quando però abbiano una delle due qualità, cioè che, o siano fondati con robbe donate in majorasco dal medesimo Re, come aviene in quelle Città, Terre, e Ville, che si danno a benemeriti, anco con titoli di Duchi, Marchesi, e Conti, (mentre in Spagna non vi è l'uso de' Feudi, ma quella figura, che fanno in Italia li Feudi, e le Baronie, ivi fanno questi majoraschi:) Overo che siano eretti con beni proprj del fondatore, ma con autorità, e privilegio Regio, il quale è solito ottenersi per molti effetti, e preeminenze, che da esso risultano; mentre nel privilegio, il quale sopra ciò si spedisce, è solito mettersi questa clausola, o condizione: Ma non già quando queste circostanze non vi concorrano, e particolarmente, che il privilegio sia concepito con questa legge per via di condizione positiva, come per vna specie di contratto correspettivo, e di convenzione, non già per via di semplici preservative generali, e fuori di quei paesi, e stili; attesocchè in tal caso si cammina ancora con le regole generali della ragion comune, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. S

S *Nel supplemento di questo stesso libro sopra questa materia di confiscazione.*

32 Quando poi la confiscazione sia già seguita in contumacia, e per via di bando capitale dell'assente, e per conseguenza anco si sia fatto il caso alla detta sostituzione, suole cader la questione; se essendo il delinquente aggraziato dal bando, e restituito alla grazia del Principe, ed allo stato antico, ricuperi anco le robbe: Ed in ciò, ancorchè li Dottori, con qualche varietà d'opinioni, s'intrichino, facendo al solito la maggior forza nella formalità delle parole, con le quali la restituzione sia concepita, come anche se le robbe siano in potere de terzi per causa lucrativa, overo per onerosa, e correspettiva, con altre distinzioni solite darsi. T

T *Nel detto disc. 160.*

Nondimeno la vera distinzione pare che consista nel vedere, se la detta restituzione sia concepita per via di giustizia, cioè per capo di nullità, o d'ingiustizia della condanna, overo dal bando: O pure sia concepita per via di mera grazia: Attesocchè nel primo caso, senza tante distinzioni, la restituzione del tutto re sta indubbitata, ancorchè le robbe fossero alienate; mentre non è re-

è restituire, ma dichiarare che mai sia decaduto con la retrotrazione al suo principio, come se il caso non fosse mai seguito. Ma quando la restituzione sia graziosa, in effetto la questione è più di volontà, che di legge; cioè quelche abbia inteso di voler il Principe; quando però questo sia sovrano, il quale abbia facoltà di togliere le ragioni del terzo, non già quando sia suddito, a cui tal facoltà non competa, mentre potrà giovare la restituzione per le robbe da lui confiscate, e possedute, o da' altri, a' quali egli possa pregiudicare, non già quando siano passate validamente in mano del terzo, a chi se ne sia acquistato il dominio: Attesocchè quando quest' acquisto non sia condizionato, e non contenga questa condizione implicita, non segli può pregiudicare: Come anco se il terzo abbia la robba per causa lucrativa in vigore della sostituzione, che nasce da esso bando, o condanna; poichè all'ora la restituzione gli pregiudica, non già quando sia per contratto correspettivo, ed oneroso, perchè abbia comprato le robbe dal Fisco, o altro a chi spettassero con altre distinzioni, e dichiarazioni contenute nel Teatro in questo medesimo libro sopra questa materia de' Regali, e confiscazione V. Non essendo possibile in ciò dar una regola certa, e generale per la più volte accennata ragione della tanto gran diversità de' principati, e conseguentemente per la diversità delle leggi, e de' stili particolari, la quale in ciò bene spesso si scorge anco in più provincie di un medesimo principato, maggiormente in questa materia di confiscazioni, e ragioni fiscali, nelle quali pare che faccia il tutto l'osservanza, alla quale si deve deferire.

V
Nelli discorsi 148. e 160.

Sotto questa materia di confiscazione caderebbe il discorrere dell' usanza d'alcuni principati di darne alli giudici qualche partecipazione per via di cota; come a dire la quarta, o la decima) ma

33 perchè di questa materia si tratta nel libro decimoquinto in occasione di discorrere generalmente delle propine, e sportule; però non convenendo ripeter più volte le stesse cose, si potrà ivi vedere.

E benchè sotto questa materia del Fisco, e delle ragioni fiscali nel Teatro si sia anco trattata la materia dell' annona pubblica; nondimeno più congruamente questa cade di sotto al capitolo de-

34 cimoterzo, nel quale si tratta della podestà di proibire la compra, e la vendita de' vittauli, e di averne qualche ragione privativa.

CAPITOLO OTTAVO.

Delli beni vacanti, e delli naufragati, o in altro modo derelitti; quando siano di ragion regale, in maniera che spettino al Principe, o al Fisco, overo a chi spettino.

SOMMARIO.

1 *Delle varie sorti di beni vacanti.*
2 *A qual Fisco spetti la successione di quello, che muore senza erede.*
3 *Questa successione non cammina ne' beni feudali, o enfiteotici, o livellarj.*
4 *Della ragione, per la quale in alcuni luoghi questa successione spetta al Barone.*
5 *Se detta successione del Fisco cammini ne' beni de' chierici, o pure chi vi succeda,*
6 *Quando il Fisco succeda anche ne' beni de' chierici.*
7 *Qual consuetudine vi si ricerchi.*
8 *In quali altri casi il Fisco non succeda, ma succeda l'Ospedale, overo il Collegio, o la Congregazione, o la Religione.*
9 *Delli figlivoli addottivi, e spirituali: Del tutore; Del socero, e genero, e simili; se escludano il Fisco.*
10 *Se le robbe siano in più principati chi succeda.*
11 *Degli altri beni vacanti spettanti al Fisco, perchè non se ne sappia il padrone, e si esemplificano.*
12 *Delli beni, che si tolgono all'indegno.*
13 *Delli beni naufragati, o delli ritrovati in altro modo, sicchè non se ne sappia il padrone.*

CAP. VIII.

I distingue questo capitolo per maggior chiarezza in più ispezioni. Primieramente in quei beni vacanti, li quali per disposizione di legge si dicono quei, che diventano tali per l'incapacità del possessore d'averli, di non aver in essi successore, per causa, che sia di delitto, e per condanna fatto servo della pena; e di questa specie non occorre trattare nel presente capitolo, per essersene già parlato nel precedente, in occasione di trattare della confiscazione de' beni per causa di delitto.

1

Secondariamente in quei beni, li quali si dicono vacanti, perchè il loro padrone, o possessore sia morto senza legittimo erede, ilche occorre, quando non abbia erede testamentario, nè parenti congionti dentro il decimo grado civile, nè meno moglie, o marito respettivamente: Ed in tal caso, in questa sorte di beni succede il fisco, il quale si dice erede, che però questa successione si stima di ragion regale, in maniera che regolarmente appartiene al Principe sovrano, o ad'altro signore, a cui competano li Regali, e che abbia il Fisco vero, non già alli Baroni, ed altri signori inferiori, e sudditi, li quali non hanno Fisco, nè Regali: E quando però non abbiano privilegio esplicito, overo quell'implicito, che risulta dall'antico possesso immemorabile, o centenario, del quale non apparisca principio vizioso. Poichè sebbene tra Dottori si scorge qualche diversità d'opinioni, se questa sorte di successione spetti alli Baroni, ed altri signori inferiori, ed alcuni tengano le loro parti. Nondimeno la più vera, e la più comune opinione viene stimata la contraria, quando la legge, o la consuetudine del luogo, o la qualità dell'investitura, overo l'accennato privilegio esplicito, o implicito non disponga altrimente. A

2

A *Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 72.*

Questa regola riceve più limitazioni, oltre la già accennata nelli Baroni, o altri signori inferiori: Primieramente, quando la robba, della qual si tratta, non sia di piena ragione, e di libero dominio del possessore, ma che questo ne abbia solamente il dominio utile, il quale da altri si dice subalterno, con titolo di Feudi, o enfiteusi, o di livello, in maniera che il dominio diretto sia d'un'altro, anco quando tal dominio utile fosse (come li Giuristi dicono) puramente ereditario, e trasmissibile ad ogni erede ancorchè estraneo; poichè ciò non ostante si crede più probabile, ed è più comunemente ricevuto, che non cada sotto questa specie di successione, come in beni vacanti per diffetto d'erede, ma che in essi sia preferito il padrone diretto. B

3

B *Nel detto disc. 72. de' Feudi.*

 E quin-

E quindi nasce la pratica in alcuni luoghi, che tal successione appartenga al Barone, o signore del luogo, ancorchè inferiore, al 4 quale non ispetti la vera ragione di Fisco, attesocchè alcuni luoghi sono del totale, ed universal dominio del Barone non solamente nella giurisdizione, ed in quella ragione, che li Giuristi dicono *territoriale*, ma anco nel dominio privato di tutto il territorio, il quale da lui si concede a' vassalli, ed agli abitatori con detto titolo di Feudo, o di enfiteusi, o di livello, o di colonia, o di censuazione, secondo le varie usanze de' luoghi, e per conseguenza ne risulta quest'effetto. C

C *Nello stesso di sc. 72. de feudi, e nel disc. 146. e 160 di questo libro.*

La seconda limitazione (secondo la più vera opinione) si stima, quando il morto sia Chierico, o in altro modo persona Ecclesiastica; attesocchè in questo caso succederà la Chiesa, alla quale il mor- 5 to era ascritto, e non essendo ascritto a Chiesa particolare, succederà la Chiesa universale della Diocese; cioè, che a disposizione ben regolata del Vescovo la robba si applicherà alla Chiesa Cattedrale, o ad altre Chiese, overo ad opere pie, secondo l'uso del paese, o pure in quell'altro miglior modo, che persuaderanno le circostanze del fatto, dalle quali l'arbitrio del Vescovo, o di altro Prelato Ecclesiastico del luogo dovrà essere regolato.

Attesocchè sebbene sopra ciò tra Dottori si scorge varietà d'opinioni, volendo alcuni, che ciò cammini nelli beni mobili, e ne' crediti, ed in altre cose, o ragioni, che (come li Giuristi dicono), non si circoscrivono dal luogo, o dalla situazione del territorio, ma aderiscono alla persona, però non in quelli, in quali si verifica detta circoscrizione, o situazione, per la ragione ch'essendo già annientata la persona, per causa della quale li beni accessoriamente aveano l'esenzione dal Principe, o signore secolare, in tal modo quelli restino nella loro antica natura, che però debbano spettare al signore di quel territorio, dal quale sono circoscritti: Come sono li beni stabili, ed anche (secondo l'opinione più ricevuta) li censi sopra fondi certi, stabili, e li luoghi de' monti, e ragioni simili.

Nondimeno la più vera opinione è in contrario, che generalmente le robbe de' Chierici, e di altri Ecclesiastici vadano regolate nel modo detto di sopra: Eccettuatone due casi. Il primo, quando 6 la robba non sia libera, e di pieno dominio del morto, ma soggetta al dominio diretto, ed universale del Principe, o altro signore del luogo: sicchè il morto la possieda con titolo di Feudo, o di enfiteusi, o colonia; poichè in tal caso il dominio utile si consolida col diretto. Ed il secondo, quando vi sia in contrario tal consuetudine antica immemorabile, o almeno centenaria ben provata, senza, che costi di principio infetto in contrario, in maniera

che

che, secondo la regola generale, si possa allegare privilegio Apostolico senza necessità di provarlo.

Bensì che non essendo questo punto espressamente deciso dalli sacri canoni, o da Concilj, in maniera che si possa dire d'esservi certa loro resistenza; anzi essendo questione dubbia tra Dottori con varietà di opinioni; quindi si crede probabile, che quando in contrario vi fosse una lunga pacifica, ed uniforme osservanza di tempo notabile con moltiplicazione d'atti, in maniera che l'osservanza non si possa dire equivoca, nè meno si possa referire a principio, o causa viziosa, in tal caso non pare che vi si ricerchi la necessità della prova rigorosa della consuetudine immemorabile, o centenaria, ma che basti tal'osservanza come interpretativa di articolo dubbio, overo che non sia consuetudine direttamente contro una legge espressa. Non può però darsi in ciò regola certa, e generale, dipendendo dalle circostanze del fatto circa la qualità, e li requisiti di detta consuetudine: Maggiormente quando questa sia generale in quella provincia, o principato, e che tale sia la comune opinione del popolo. D

7

D *Nel dis. 149. di questo lib.*

8

La terza limitazione, per la quale non ha luogo questa regalia della successione in defetto di erede legittimo, entra quando il morto sia ascritto a qualche collegio, o comunità, o pure a qualche congregazione, overo che sia vissuto in qualche ospedale, nel quale sia morto.

Bensì che ciò va inteso con molta circospezzione, cioè quando si tratti di que' ospedali, ne' quali sia stato ricevuto per dovervi menar tutta la vita, ed esser'ivi mantenuto ancorchè in istato di sanità: Come per esempio è l'ospedale di S. Sisto di Roma, dove sono ricevuti i vecchi bisognosi, o in altro modo degni d'essere ammessi, secondo il suo istituto; overo è l'ospedale de' pazzi, e sono quelli, in quali siano ricevuti li fanciulli esposti, con casi simili: Ma non già quando alcuno vivendo in casa sua, accidentalmente, e per curarsi dall'infermità, che gli sopravenga, si ricoveri nell'ospedale, dove poi muoja: attesocchè questo averà le robbe che l'infermo porta seco, secondo il più comune, e più praticato uso degli ospedali, quando il particolare istituto non sia diverso, ma non sarà legittimo erede, e successore degli altri beni in esclusione del fisco, conforme segue nell'altro caso. E

E *Nel detto dis. 149.*

Con la stessa distinzione si cammina, ne i collegi, overo nelle congregazioni, e comunie, alle quali sia ascritto attesocchè s'intende d'un'ascrizzione totale, menando ivi la vita in comunione, ed in forma collegiativa, ancorchè senza voto, o altro vincolo vi fosse la libertà d'uscirne a suo piacere: Come per esempio è la Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri, e sono altre

Con-

Congregazioni simili: Overo sono alcuni Conservatorj di donne, che in forma d'oblate, con qualche pio istituto vivono assieme con la medesima libertà: Come per esempio in Roma è il Monastero di Torre de' Specchi: Overo sono alcune milizie spirituali, o ecclesiastiche, le quali volgarmente si dicono Religioni di Cavalieri, in effetto però non sono tali, nè vi si fà la professione formale, ma solamente si promette una certa obbedienza: Come per esempio è la Religione de' Cavalieri di S. Stefano: Attesocchè queste, o simili comunie, o adunanze succederanno in esclusione del fisco, ma non già quelle pie confraternità, o congregazioni, a quali per motivo di pietà, e per acquistar merito, a participare dell'indulgenze, overo in quei collegi di professioni, o arti, a quali per alcuni privilegi, e prerogative sieno ascritti coloro, li quali per altro vivono nelle case loro, in maniera che sia un' ascrizzione accidentale, e non fissa, nè di tutta la vita, com'è l'altra di sopra esemplificata: Che però sebbene alli novizj, li quali muojono nella Religione prima di far la solenne, valida professione, non succeda la Religione, o Monasterio, ma succedono li loro parenti, come se fusse un secolare, conforme si discorre nel lib. XI. nel titolo delle successioni ab intestato: Nondimeno per le medesime ragioni, in quali sono fondate le suddette altre limitazioni, e forse maggiori, e più chiare, pare che debba più tosto succeder il Monasterio, o la Religione, che il fisco. F

F
Nel stesso disc. 149.

E la quarta limitazione cade a favore de' figli adottati, quando vi concorra l'addozione legittima con li suoi requisiti. Il che però oggidì è molto raro, come all'incontro appresso gli antichi Romani era frequente: E sebbene alcuni Dottori, a somiglianza degli adottivi, stendono questa successione alli figli spirituali, li quali si acquistino, come volgarmente si dice, per *compatratico* di battesimo, o di cresima: Nondimeno questa opinione non è ricevuta in pratica: Come ancora non è ricevuta l'opinione di alcuni, che ciò stendono al tutore con li pupili, ed a casi simili: Come per esempio al socero, o al genero; poichè ciò non è ricevuto, mentre quello, che non si trova in ciò disposto dalla legge, non si deve attendere.

Quando poi le robbe del morto siano in diversi principati, o territorj: In tal caso; Se si tratta di beni stabili per verità, o per finzione di legge, in maniera che ricevano la circoscrizione dal luogo, o situazione, spettano al Signore di quel territorio; e per conseguenza in questo caso entra la proposizione discorsa nel capitolo precedente, che ogni fisco succede nel suo; se poi si tratti di mobili, o di quelle ragioni, che seguitano la persona, vi succede il Signore sotto il dominio di cui fosse la detta persona: Quando non osti l'

osser-

osservanza in contrario, alla quale in ciò và molto deferito.

L'altra ispezione di beni vacanti cade sopra que' beni, de' quali sia ignoto, ed incerto il padrone: Come sono animali dispersi, overo denari, e robbe nascoste, le quali casualmente si ritrovino senza che si sappia di chi siano, conforme alle volte è occorso il caso in Puglia piana, dove si tiene gran quantità di grani ne' pozzi, e ne' fossi, in maniera che non si conosca dove siano; sicchè sono cogniti solamente alli padroni, ed alli pozzari: Attesocchè da ciò segue, che morendo i padroni, e li pozzari, se ne perde la memoria, e si ritrovano a caso. Il che anche alle volte è occorso di cisterne, e pozzi d'oglio nella Puglia boscosa: E succede anche in quella terra, la quale per qualche tempesta, o per ritirata, overo per altro accidente si trovasse al lido del mare, o nella ripa, overo nel letto del fiume, ed in altri casi, in quali la ragion comune le stima robbe di nessuno, e le concede al primo occupante; poichè per la revoluzione delle cose del Mondo, la qual è seguita dopo la dissoluzione dell' Impero Romano, particolarmente in Italia, i Principi, e Signori, o quelle Città, le quali abbiano ragione di fisco, hanno prescritte, overo (come altri dicono) si sono usurpate queste sorti di robbe: Entrandovi le medesime distinzioni di sopra accennate tra' Baroni, e sudditi, ed i loro Principi sovrani, se spettino agli uni, o agli altri; ed in ciò va deferito molto alle leggi, ed agli stili de' paesi, e principati.

11

L'altra ispezione, o specie di beni vacanti spettanti al fisco è la già accennata nel capitolo precedente di quelli, che abbiano il loro legittimo padrone, e possessore, il quale per qualche delitto se ne renda indegno con l'ivi accennata distinzione, e tra l'indegno, e l'incapace.

12

E l'altra sorte de' beni, li quali cadono sotto questa regalia de' beni vacanti, sono quelli, che si dicono naufragati, cioè che essendo per tempesta buttati in mare, overo che in altro modo andando a male qualche Vascello, siano ritrovati, senza che se ne sappia il padrone: Il che parimente si suole verificare in que' beni, li quali si ritrovano nelli ripostigli de' banditi, e de' ladroni, li quali sono presi, o posti in fuga, o veramente de' corsari, e casi simili: Poichè sebbene molti Dottori, e particolarmente li Canonisti, e li Morali sono di senso, che queste robbe, e l'altre come sopra nascoste, e casualmente ritrovate devono essere distribuite a' poveri, overo applicate a' luoghi, ed in usi pii ad arbitrio del Vescovo, o di altro Prelato; nondimeno pare, che l'uso più comune de fatto porti il contrario: Ma quando questo non

13

vi

vi sia, e che l' uso piuttosto assista alla detta opinione; in tal caso non resta ragione di dubbitare; mentre tal regalia non si ritrova espressamente disposta in legge; ma nasce dal' uso, overo da una prescrizione.

CA-

ÇAPITOLO NONO

Delle Monete.

SOMMARIO.

1. *A chi spetti il batter moneta.*
2. *Che utile importi tal facoltà.*
3. *Se il Principe possa batter moneta di più bassa lega, e darle maggior prezzo.*
4. *Delli danni che da ciò risultino; e che ciò importi gabella.*
5. *A che fine di ciò si soglia disputare.*
6. *A danno di chi debba andare l'augmento, o la diminuzione della moneta.*
7. *Che cosa in ciò riguardi la regalia.*
8. *Da chi debba esser punito quello, il quale abbia facoltà di fabbricar moneta, e la fabbrichi male.*
9. *Quando al debitore sia lecito pagare il suo debito in moneta già riprovata.*
10. *Se sia lecito spender la moneta quando si sappia, che già se ne sia destinata la riprovazione.*

CAP. IX.

Tra quelle ragioni, le quali in pratica si credono maggiormente de' Regali, e del supremo principato, è questa della facoltà di batter moneta, la quale di sua natura non compete a' Baroni, ed a' Signori, overo a Città suddite, ma solamente a quelli, li quali abbiano ragione di principato: Quando però non vi sia speciale privilegio del Principe sovrano, conforme in Italia si vede, ed anche forse con qualche disordine) in alcuni signori di assai piccioli Feudi Imperiali, a' quali dall'Imperadore si sia concessa questa facoltà. 1

Crede il volgo più comunemente, che questa podestà di batter moneta sia di grand'utile, quasi che fosse in arbitrio di quello, il quale batte la moneta, il darle quel valore: che gli piaccia: Ma ciò contiene un'error manifesto; poichè sebbene il Principe, o altro signore assoluto può con li suoi sudditi ordinare de fatto quel che gli piace; nondimeno, oltre l'obbligo del foro interno, che volgarmente diciamo della coscienza, del quale (come più volte si accenna) non sono mie parti il trattarne, rimettendomene a' Teologi, e ad altri professori di quello. 2

Anco da' professori del foro esterno secondo le regole dell'una, e dell'altra legge civile, e canonica si richiede, che la moneta si debba fabbricare di buona lega, e di giusto valore nella sua natural bontà, in maniera che abbia il giusto prezzo intrinseco da per tutto anche fuori del principato per la comodità, e per l'uso del commercio in altri paesi: Quando però qualche particolare urgenza non obbligasse altrimente; di modo che per la necessità, o per l'utilità pubblica bisognasse in ciò prendere qualche provisione a tempo, ma col suo rimedio opportuno; cioè, che cessata l'urgenza, si ritratti, e si proveda all'indegnità di coloro, che hanno contrattato con moneta di minor valore col supplire. A 3

A *Di questa materia si tratta nel disc. 126. e due seguenti.*

Dello stesso senso sono i Politici per buon governo de' sudditi, e del principato; poichè altrimenti, (com' essi dicono) ne risultano molti danni, e particolarmente che li negozianti forastieri in questo modo dissanguano il principato, cavandone per mezzo di tal moneta cattiva tutto l'oro, e l'argento, ed altre cose preziose: Ed anche perchè a' sudditi s'impedisce in un certo modo il commercio con altri paesi: O pure, che per averlo, si renda molto peggiore la loro condizione, bisognando in tal modo dare il doppio, ed alle volte più di quel che importi la moneta, che altrove corra, con altri simili inconvenienti. In maniera che pare si possa fondatamente dire, 4

re, che il batter moneta d'inferior valore importi una specie di gabella, la quale così insensibilmente si esigga; nello stesso modo appunto che di sopra nel capitolo quinto si dice del sale, il quale essendo di minor valore intrinseco si vende dal Principe a molto maggior prezzo; cioè, che quell'aumento, il quale si dice valore estrinseco, overo accidentale, e che nasce dalla ragion privativa del Principe, in sostanza sia una gabella; che però a rispetto degli esenti pare ch'entrino le stesse considerazioni, le quali possono entrar nel sale, cadendovi la stessa ragione. B

B *Di ciò si parla nel lib. 14. nel Miscellaneo eccles. nel disc. 4.*

Ancorchè da' professori del foro esterno di ciò si tratti, nondimeno si crede che a questi sia incongruo di trattare di tal materia ne' Tribunali del medesimo Principe in forma giudiziaria; attesocchè nessun giudice in questo metterà le mani, e dirà il contrario di quel che dal proprio Principe si faccia: Giovando bene queste teoriche per le cause, le quali si trattino in Tribunali indipendenti dal medesimo Principe, overo con persone esenti dalla sua giurisdizione, come particolarmente sono gli ecclesiastici se devono, o nò, ricevere tali monete: Nel che però si lascia il suo luogo alla verità, che per lo più dipende dalle particolari circostanze del fatto, e sopra tutto dall'osservanza, e stile de' paesi, e principati: Ed anco in alcuni principati nasce da rispetti politici, o prudenziali, per i quali convenga tollerare, e dissimulare.

5

Le maggiori, e più frequenti questioni, che cadano in questa materia di monete, non risguardano la regalia, la quale consiste solamente nell'autorità di fabbricarla, ma negl' interessi privati, che risultano dall'alterazione della moneta; se, e a danno, o commodo di chi questa debba camminare; e se si debba attendere il valore, o qualità della moneta nel tempo del contratto, o pure in quello del pagamento, e di ciò si tratta altrove. C Attesocchè questo non spetta alla materia de' Regali, la quale riguarda per lo più la cognizione de' delitti nel fabbricar moneta falsa, o nel tosarla; sicchè per detta qualità di regalia la cognizione ne spetti al Principe sovrano, o a quello, di chi sia tal regalia anco con li sudditi de' Baroni, e di altri, li quali nelle cause indifferenti fossero loro giudici competenti, conforme si accenna nel libro seguente della giurisdizione.

6

7

C *Di ciò si parla in questo lib. nelli detti disc. 126. e seguenti nel lib. 8. nel disc. 92. e 140. e nel lib. 13. delle pensioni nelli disc. 34. e seg.*

Quando poi quelli, a' quali spetta questa regalia siano tali, che riconoscano superiore; in tal caso sogliono cadere l' ispezioni sopra il loro gastigo; perchè si abusino di tal facoltà, fabbricando moneta di lega cattiva, o in altro modo ingiusta: Ma per lo più ciò riguarda il politico più che il legale, sicchè non facilmente cade sotto la cognizione de' Giuristi nel foro giudiziario.

8

In questo proposito di monete vogliono i Giuristi, che se un

appaltatore di gabelle, o di altre ragioni pubbliche dello stesso
9 Principe, o Signore, a chi spetta il batter moneta, ed anco il proibire la poco buona, esiga le gabelle, o altre gravezze in moneta corrente, laqual poi dallo stesso Principe locatore sia proibita, o riformata, in tal caso dev'esser di giustizia ammesso a pagar la pigione, overo il censo decorso fino al tempo della proibizione, o riforma in quella stessa moneta, ancorchè riprovata, per doppia ragione. Una cioè, che l'alterazione viene dal fatto volontario del locatore, il quale sebbene non colposo, non deve giovare a lui, e pregiudicare al conduttore, conforme si discorre altrove in occasione del difalco, overo del ristoro dovuto agli appaltatori delle gabelle, overo delle saline, o delle dogane. E l'altra che può, e deve dirsi in colpa lo stesso locatore, permettendo l' uso di quella moneta, che non avea la dovuta bontà, ed il suo valore intrinseco; sicchè a rispetto suo non potrà dirsi caso fortuito, come si può dire tra privati, in maniera ch'entrino solamente li termini del danno intollerabile.

Si suol disputare ancora, se si possa lecitamente spendere la mo-
10 neta (la quale si sia già destinato di riprovare) da quello, il quale come consigliero, overo offiziale del Principe, a cui spetta riprovarla, o pure in altro modo ne avesse notizia: Ma questa disputa cade piuttosto tra Morali, e professori del foro della conscienza, del quale, conforme tante volte si è protestato, non è mia parte il trattare: Nel foro esterno però è cosa difficile a ridursi alla pratica per la difficoltà della prova di tal scienza, mentre queste novità sogliono camminar secrete finchè si pubblichino a tutti; sicchè non concorrendovi la prova ben concludente, si dovrà attribuire al caso, il quale corre a pericolo di quello, che in quel tempo si ritrova padrone della moneta, per la ragione, che il pericolo si dice sequela del dominio, e che basta aver dato la moneta in tempo ch'era buona, e spendibile. Ma quando seguisse questa prova, in tal caso entrerà il dolo, il quale annulla l'atto. E lo stesso cammina nella vendita de' grani, e di altri vittuali, quando si sappia la futura tassa del prezzo: Overo nelle vendite de' luoghi de' monti, quando si sappia la destinata estrazione, con casi simili.

CAPITOLO DECIMO.

Delle Fiere, e Mercati; E delli pesi, e misure.

SOMMARIO.

1 *Il dare facoltà di far le Fiere, e Mercati pubblici si stima de' Regali spettanti al Prencipe; e per qual ragione.*
2 *Che vi sia necessario il privilegio, o la prescrizione, e quale.*
3 *Si dichiarano le sorti di Fiere, e de' Mercati.*
4 *Se li compratori in fiera siano sicuri,*
5 *Quali franchizie si diano alle Fiere.*
6 *Delle Fiere che fanno le Chiese.*
7 *Della giurisdizione in Fiera.*
8 *Se questa facoltà si perda per non uso; e se si possa mutare il luogo.*
9 *Se li pesi, e misure siano di ragione regale; e per qual ragione col di più in questa materia.*

CAP. X.

1 PER regola generale stà fermamente stabilito, che lo concedere il privilegio, o la facoltà di far le fiere, e li mercati pubblici sia di ragion regale, sicchè spetti al Principe sovrano, overo a quel signore del luogo, il quale possieda simili ragioni di regalia, e particolarmente, che a lui spettino le dogane, e le gabelle, per ragione delle quali principalmente questa facoltà viene stimata di ragion regale per le franchizie, che da questi pesi pubblici porta la qualità di fiera, o di mercato pubblico, come anche per altri privilegi, li quali contro le leggi comuni, o particolari non si possono dare, se non da chi ha podestà di dispensare a quelle: Come sono alle volte l'assecurare li debitori, o inquisiti di leggieri delitti, ed anco il trattar le cause civili, o criminali in una forma esecutiva, e sommaria mediante quell'ordine giudiziario, che la legge prescrive, con casi simili.

2 Quindi siegue, che vi sia necessario il privilegio del Principe esplicito, o almeno quell' implicito, che porta seco un pacifico possesso, ed osservanza di tempo immemorabile, o centenario: O pure

O' pure (secondo un opinione non improbabile), quella quadragenaria, la quale congionta col titolo colorato di buona fede si stima sufficiente anco nella prescrizione, o prova di privilegio, overo, in queste materie di ragion regale, che si dice minore, e del second' ordine.

Non camminano però le cose suddette in quei mercati privati, li quali in occasione di alcune feste, overo, (secondo la qualità 3 de i paesi) per maggior comodità de' vittuali, e di altre cose usuali in ciascun mese, o settimana, o in altri tempi si facciano senza figura di fiera pubblica, e senza detti privilegi, e particolarmente quello della franchizia dalle dogane, e de' altri pesi, attesocchè, cessando le suddette ragioni, cessa per conseguenza la qualità regale; sicchè ad ogni legittimo superiore compete tal facoltà: Restando solamente quella proibizione generale, la quale dalla ragion comune risulta di far pubbliche adunanze senza saputa, e consenso de' superiori, per oviare a quelle, che li Giuristi dicono *conventicole*, le quali producono de' scandali, ed inconvenienti. A

A *Di tutto ciò si tratta nelli discorsi 141. ed 131. di questo libro.*

Sotto questa materia di fiere, e di mercati cadono diverse questioni, le quali però non riguardano questa materia de Regali, ma si trattano con li termini generali, ed indifferenti della ragion comune.

E particolarmente, se la qualità di esser fiera, o mercato pub-4 blico renda sicuri quelli, li quali comprino, o in altro modo contrattino animali, e mercanzie, o altre robbe, ancorchè fossero robbate, o che in altro modo ad altri spettassero: Ed in ciò per istretti, e rigorosi termini della ragion comune, con li quali camminano alcuni Dottori, pare che tal circostanza non tolga al padrone il poter ricuperare la robba sua da quelle mani, nelle quali la ritrova, venendo solamente scusato il possessore per questa circostanza dalle pene, alle quali soggiacciono coloro, che contrattano, overo hanno in mano robbe robbate.

La ragione però dell'uso, e comercio umano pare che persua-5 da diversamente, e che questa ragione, come riguardante il ben pubblico, debba prevalere al bene, o dominio privato, al quale solamente riguarda la detta disposizione della ragion comune, overo il senso de' Dottori, come abbasso si discorre ancora delle contrattazioni di mercanzie, che si facciano ne' porti pubblici di mare, o di fiumi grandi navigabili: Pure in ciò pare, che miglior giudice sia l'uso, e l'osservanza de' paesi. B

B *Nel disc. 129. di questo lib.*

La franchizia dalle gabelle, e dogane, la quale a queste fiere, e 6 mercati pubblici si stima connaturale, vien conceduta in riguardo solamente di quelle gabelle, che per altro dovrebbono pagarsi per la contrattazione di quelle mercanzie, o robbe in quel luogo, e territorio,

ritorio, non già per quelle, che sono dovute per ragione di passo, le quali da' Giuristi si dicono pedagi: Overo che per estrazione, o in altro modo vadano pagate in altri luoghi, e territorj dove passino, per l'accesso, o ricesso delle fiere.

Ed ancorchè, quando il caso porti (come l'uso frequente dell' Italia insegna) che le fiere introdotte per occasione di feste, o solennità de' Santi spettino alle medesime Chiese, ed alli loro Prelati, per concessione però del Principe laico, si soglia pretendere che nelle mercanzie, le quali s'introducano, debba aver luogo l'immunità ecclesiastica da pertutto, anco per viaggio: Nondimeno ciò non si crede probabile, mentre non è emolumento spirituale, o di sua natura ecclesiastico, ma dipende da concessione del Principe laico: Ed anco perchè (come si è detto) queste franchizie riguardano il luogo particolare, dove si fa la fiera, non già gli altri, per dove le mercanzie passino, overo donde s'estraano. C

C *Nel disc.* 131.

Nascono ancora le questioni sopra la giurisdizione tra quello, 7 il quale sia il superiore, o maestro della fiera, ed il giudice ordinario del luogo: Come anco sopra il modo di procedere. Ma ciò parimente non riguarda questa materia de' Regali; attesocchè in questo si cammina con le regole generali della ragion comune, e parimente vi ha gran parte l'osservanza.

Dalle medesime regole della ragion comune più che dalla particolar natura de' Regali dipendono le altre questioni, le quali 8 sopra ciò sogliono cadere, se tale privilegio di fiera, o di mercato si perda per il non uso di lungo tempo. Ed in ciò la regola è negativa; mentre l'atto è facoltativo, quando le circostanze del fatto non persuadano altrimente: Overo se in pregiudizio degl'interessati si possa mutare il luogo, ed il tempo solito, nel che non si può dar regola certa, e generale, dipendendo per lo più la determinazione dalle circostanze particolari de' casi. D

D *Nel disc.* 132.

Il prescrivere li pesi, e le misure vien stimato parimente di ragion regale spettante al Principe, e signor sovrano; attesocchè sebbene pare, che ogni luogo, e popolo possa in ciò avere li suoi pesi, e misure particolari prescritti da quel pubblico, o dal pro-9 prio superiore locale; nondimeno portando ciò qualchè pregiudizio al pubblico commercio, ed a quella comunicazione con altri paesi, ch'è tanto al medesimo commercio necessaria, ed opportuna: Quindi siegue che si stima più congruo, che per tutto il principato, overo per tutta la provincia li pesi, e le misure debbano essere uniformi, e conseguentemente il prescriverli spetti al Principe, la podestà del quale si stenda a tutto il principato, e che al medesimo appartenga il concederne ad alcuni solamente l'uso, o facoltà privativa. E' ben vero però, che non essen-

essendo questa regalia di quelle maggiori, che sono più annesse, e connaturali al principato, ma dell'altre inferiori, e del secondo ordine, in maniera che facilmente possono convenire a signori, overo a comunità suddite, a' quali dal sovrano si sogliono concedere; ne viene in conseguenza che si dà frequentemente il caso, che ad alcune comunità, ò signori spetti questa giurisdizione, e podestà in vigor di privilegio, overo d'antico possesso, il qual equivaglia al privilegio. E

E *Nel disc.* 130.

Dell'altre questioni sopra li pesi, e le misure ne' contratti privati, e per gli effetti, che da essi risultano, come riguardanti piuttosto la materia della compra, e vendita, o di altri contratti tra particolari, se ne tratta nel libro settimo della compra, e vendita, ed incidentemente sotto altre materie con li termini generali della ragion comune, senza connessione alcuna della regalia.

CA

CAPITOLO UNDECIMO.

Delle tratte, ò Eſtrazioni: E delle repreſaglie.

SOMMARIO.

1 *Della proibizione della tratta de' vittuali, e di altre robbe donde naſca; e che ſia di ragion regale; e della ragione perchè.*

2 *In che conſiſta detta proibizione; e per quali paeſi, o luoghi.*

3 *Delle forme di concedere la tratta.*

4 *Se non eſſendo fatta in un anno, ſi poſſa far nell'altro.*

5 *Quando ceſſi, e che la facoltà reſti revocata, o ſi poſſa revocare.*

6 *In quali robbe entri la proibizione.*

7 *Quando ſi dica fatto il contrabando.*

8 *Se ſi poſſa camminare per inquiſizione.*

9 *Se queſte proibizioni abbraccino gli eccleſiaiſtici, ſi accenna ſolamente.*

10 *Delle repreſaglie; in che conſiſtano; e chi le poſſa fare.*

11 *Che non ſia materia de' Legiſti; e perchè eſſi in ciò ſi adoprino.*

12 *Se ſi poſſa dare da' Magiſtrati, e da' Vicarj del Principe.*

13 *Di certa ſpecie di repreſaglia impropria.*

CAP. XI.

1 Uella proibizione, la quale oggidì in tutti li principati, e parti del mondo si pratica di non potere estrarre li vettuali, ed altre merci senza licenza del Principe sovrano, o de' suoi offiziali a ciò deputati, non fù conosciuta, nè trattata dalla legge comune de' Romani, che diciamo civile: Eccetto quella estrazione, che si facesse per portar robbe ad inimici dell'Imperio, ma è stata introdotta dall'uso, il quale però ha una probabil ragione, la quale non camminava in quei tempi, che furono fatte le leggi; attesocchè era un solo Imperio, ed un principato quasi di tutto il mondo; sicchè non entrava quella ragione, la quale per la diversità e moltiplicità di tanti principati, e signorie oggidì regna: E ciò ha cagionato tal proibizione, la quale così da' Giuristi, come da' Politici comunemente viene approvata, e lodata per ragionevole, anzi necessaria per il buon governo del principato, e de' proprj sudditi, acciò l'avarizia de' mercanti non spogli il paese di quei beni, che la natura vi produce, e non ne cagioni a' paesani la privazione contro la legge, o la ragione di natura.

Come anco perchè il Principe sappia per quali paesi, o usi li vittuali, e le altre merci si estraino dal proprio principato, acciò non si portino a suoi nemici, o male affetti.

Per queste, e per altre congrue ragioni dunque da pertutto, o per consuetudine, o per leggi particolari in pratica è ricevuto, che il dar le licenze per fare simili estrazioni fuori del principato, solito esplicarsi col termine, e vocabolo di *tratte*, sia di ragion regale, anzi di fatto stimata di quelle di prima classe spettante al Principe sovrano.

Quindi nasce, che ne siano regolarmente incapaci li Baroni, ed altri signori, o Città suddite, quando nella stessa maniera, che si è detto di sopra nell'altre regalie, non assista loro il privilegio espresso dello stesso Principe sovrano, overo un antico pacifico possesso immemorabile, o centenario, senza che apparisca di principio vizioso, in vigor del quale si possa giuridicamente allegare il privilegio: Overo si possi adattare la medesima ragione, che si assegna di sotto nel capitolo decimo terzo, sopra la regalia della facoltà di proibire la vendita, o compra de vittuali, con cose simili.

2 Questa proibizione per lo più riguarda l'estrazione da tutto il Regno, o principato, dentro il quale, cessando le ragioni accennate di sopra, il commercio resta libero. Quando però l'uso particolare

ticolare del principato non porti diverſamente, come particolarmente inſegna la pratica nello Stato Eccleſiaſtico, nel quale, ſecondo il diverſo ſtile delle provincie, cammina la detta proibizione anco da una provincia all'altra, overo da un governo all' altro; anzi in alcune parti da luogo a luogo, nel che non può darſi regola, ma ſi deve deferire all'uſo de' paeſi.

Queſte licenze d'eſtrazioni, le quali volgarmente ſi dicono *tratte*, ſi ſogliono concedere in due maniere. Una più particolare a perſona 3 certa, e per quantità determinata, per lo più eſprimendo il luogo per dove la robba ſi deve eſtrarre con la determinazione di certo tempo, dentro il quale l'eſtrazione ſi debba fare per ovviare alle fraudi. E l'altra più generale, per la qual ſuole concederſi in privilegio a Baroni, o comunità, e più frequente ad appaltatori, o arrendatori degl' effetti fiſcali, o camerali d'alcuna provincia, o luogo per certa quantità in ciaſcun anno, durante l'appalto.

Ed in queſto caſo ſogliono cadere più queſtioni, e particolar- 4 mente ſe la tratta non fatta in un anno ſi poſſa cumular nell'altro, o pure reſti ſpirata per quell' anno; ed in ciò pare che la deciſione dependa dalle parole della conceſſione, overo dell' oſſervanza, non potendoſi in queſto dare una certa regola certa per li diverſi ſtili de' principati, o governi.

Bensì che tanto nell'una, quanto nell' altra ſorte di licenze, e 5 facoltà, queſte ancorchè concedute, non ſi potranno, nè dovranno eſſercitare; anzi l'iſteſſo, che l'ha concedute, giuſtamente potrà negarne per eſercizio, quando per careſtia, o per altro accidente ſopragiunto il medeſimo paeſe ne habbi dibiſogno, in maniera che l'eſtrazione ſarebbe per apportar pregiudizio conſiderabile al paeſe, veriſimilmente non penſato, quando fu conceſſa la licenza, o la facoltà. A

A *Di tutto ciò ſi parla nel diſc* 133.

Le pene de contrabandi in dette eſtrazioni non entrano per le 6 robbe, che non ſiano nel paeſe, o nel principato, ma ſi portino da fuora per paſſaggio. Bensì che ſecondo le leggi, o gli ſtili de paeſi anco queſte robbe caſcano alle volte ſotto queſta proibizione ad effetto, che vi ſia neceſſaria la licenza per toglier le fraudi, le quali in queſta occaſione ſogliono farſi ſotto queſto preteſto, che però ſi dovrà deferire alle leggi, o alli ſtili particolari.

Come anco ſi ſuol diſputare, ſe per lo contrabando baſti il trovare le robbe per ſtrada, dentro però il territorio del medeſimo Regno, o principato, o luogo proprio, ancorchè verſo li confini, e che il cammino ſia dirizzato per tal effetto: Ed in ciò la regola diſpone, che non baſti per la ragione, che ſia ancora a tempo di pentirſi, e di ritornare in dietro, ſicchè il delitto non ſi poſſi dire conſumato. Sono però molto rare queſte diſpute, che li Dottori fan-

nò in termini generali di legge comune; attesocchè forse in tutti li dominj, e principati sopra ciò sono stabiliti li luoghi, o termini, il passaggio de quali senza le dovute licenze, e spedizioni partorisce quest' effetto; sicchè si dovrà parimente deferire alle leggi, o stili particolari del principato.

Si disputa parimente se sia necessario, che gli estraenti siano ritrovati infragante, o pure che si possa provare in altro modo l'estrazione, o contrabando; sicchè si possa camminare per inquisizione. E benchè li Dottori sopra ciò camminino con la solita varietà d'opinioni. Nondimeno parimente dovrà deferirsi alle leggi, o stili di qualsivoglia dominio, o principato, abbracciando l'opinione ivi ricevuta.

8

Suole anco in questa materia cadere la più importante, & difficil questione; se queste proibizioni fatte da'Principi secolari obblighino gli Ecclesiastici, e gli altri esenti: E se non obbligandoli rispetto all'altre pene corporali, o pecuniarie; si possano per contrabando pigliar le medesime robbe, o mercanzie, che si estraono: Ma in ciò và detto il medesimo, che generalmente nella materia giurisdizionale si accenna nel principio del libro seguente; cioè, che volendo ciascuna podestà, si scrivi a suo modo, se ne deve lasciare la verità al suo luogo, avendo in questo proposito gran parte l'osservanza.

9

Circa le represaglie. Questo termine, per comun uso di parlare, significa quelle esecuzioni, le quali per debiti pubblici delle comunità, o per pubbliche gravezze si facciano ne'beni de'cittadini particolari. Questa però è una represaglia impropria, la quale (come si è accennato) vien così detta per un cert'uso di parlare; poichè legalmente la vera represaglia, la quale viene stimata di ragion regale, che cade sotto questa materia, è quella, che si faccia nelli beni, che siano nel proprio principato, posseduti da'sudditi di un altro Principe, col quale si abbia guerra, o altra pretensione, così indirettamente vendicandosi, o rinfrancandosi di quel che si pretende con la robba d'altri che del debitore. Overo in questo modo sforzando il Principe, o altro comandante a rimediare al danno de' suoi sudditi, e cedere a qualche punto di che si tratti, o pure a dar altra soddisfazione, con simili casi.

10

Questa specie di represaglie senza dubbio è di ragion regale, anzi della prima sorte, o sfera spettante al solo sovrano, in chi risieda l'altra maggior regalia di far guerra pubblica, e di formar esercito: A segno che alcuni Dottori credono, che tal facoltà non spetti alli feudatarj, anco regali, e dignità; ancorchè abbiano prerogativa di principato sovrano, mentre riconoscono un altro sovrano. Però quest' opinione non è ricevuta.

Oltre

Oltre che tal materia dipendendo più da ragion politica, e
11 di stato, che da dispute giudiziarie avanti giudici ordinarj, resta quella poco congrua a Legisti: Che però si crede, che sia manifesta inezzia, o pazzia di quei legulei, li quali con li puri termini legali, o con alcune dottrine si affaticano a trattarne, se pure (come si osserva nel proemio) non vogliamo dire, che le regole, e le proposizioni de' Giuristi si adoprino da Principi in queste materie (in quali realmente il tutto fà la forza, congiunta con la tagion di stato) per colorire, e coonestare l' atto appresso il volgo.

Disputandosi ancora dalli medesimi, se in quei regni, o prin-
12 cipati, li quali per l' assenza del Principe con titolo di Vice-Re, o governatore siano governati da un Vicario, o altro magistrato, possa questi conceder tal represaglie: Ed in ciò li Giuristi per l' istessa accennata sciocchezza di assumer queste dispute vanno molto variando: Ma la verà decisione si crede quella, che si debba deferire all' uso, come interprete della volontà del Principe, dalla quale dipende la facoltà del suo magistrato, o governatore: Ed anche perchè dall' averlo il Principe per rato, overo dal riprovarlo per lo più nasce la determinazione.

Sogliono anche li Tribunali grandi assumersi per un' equità non
13 scritta la podestà d' un' immagine di queste represaglie: Cioè, che se in essi si disputi di successione, o di altra ragione sopra robba, che sia in diverso dominio, o principato, dove la sentenza di quel Tribunale non possa avere la sua esecuzione, che de fatto sia impedita, in tal caso si eseguisce nell' equivalente in altre robbe, che il succumbente possieda nel proprio dominio, o principato, così facendo un esecuzione indiretta, come per specie di represaglie: Il che, se si debba fare, o nò; e se sia bene, o mal fatto, non riceve certa regola, ma dipende dalle circostanze del fatto. B

B *Si accenna nel caso del quale si tratta nel disc. 55. & 56. del lib. 1. de feudi.*

C A-

CAPITOLO DUODECIMO.

Delle Peſchiere, e peſcagioni. E delle Caccie riſervate, o proibizioni della caccia, e peſca.

S O M M A R I O.

1 *Della parola Peſchiere, &c.*
2 *Perchè cauſa ſi ſiano fatte di ragion regale.*
3 *In che conſiſta la regalia.*
4 *E de' luoghi di caccia, quando ſiano di ragione regale, o nò.*
5 *Quando la caccia, o peſca ſi poſſa proibire.*
6 *Della ragione, per la quale detta proibizione ragionevolmente ſi faccia.*
7 *Che la caccia ſia perniciosa.*
8 *Si riſponde che la caccia ſia approvata dalla Sacra Scrittura.*
9 *Perchè cauſa contro le proibizioni del Principe non ſi richiamino gli Eccleſiaſtici.*
10 *Della podeſtà de' Baroni, e Signori inferiori di proibire la caccia à proprj ſudditi.*
11 *In quali caſi anche da' Magiſtrati ſi proibiſca la caccia, o peſca.*
12 *Quando ſi proibiſca anco agli Eccleſiaſtici.*

C A P. X I I.

2 ANnoverandoſi tra li Regali, (ſecondo una lettura) le peſchiere, e ſecondo l' altra gli emolumenti delle peſcagioni: Naſce diſputa tra ſcrittori ſopra la ſignificazione di queſte parole, e ſopra quelche realmente importi tal regalia. Ed in ciò ſi ſcorge qualche varietà d' opinioni: Poichè alcuni credono, che ſia error di ſtampa di quei libri, in quali ſi uſi la parola *piſcherie*, e che in cambio di dir *piſcherie*, voleſſe dire *peſcarie*; cioè quelle ſelve, dove ſi faccia la pece in gran quantità: Ed altri vogliono, che ciò ſignifichi il luogo dove ſi vende il peſce in occaſione della gabella, o altro peſo, che al Prencipe ſi paghi per tal vittuale, con altri ſimili variazioni. La più probabile però, e più ricevuta opinione pare ſia quella, che ciò ſignifichi que' luoghi di mare, o di fiumi, o di laghi, overo di altr' acque ſtagnanti, così dolci come marine, in quali la natura con inſolita, e ſtraordinaria fecondità produca gran quantità

di

di pefce, in maniera che la pefca non importi quell'incerta, e faticofa induftria, che in gran parte dipende dall'evento, ò dalla fortuna, come generalmente occorre nel mare, o ne' fiumi, ma un'utile certo, e grande, in manierachè portarebbe confufione l' effer comune a ciafcuno: Ed ancò perchè fi ftima difordine, che ogni vagabondo vi fi poteffe arricchire fenza fatica.

Quindi (coma anco nel principio di quefto libro fi accenna) ragionevolmente li Principi, o le Republiche hanno a fe applicato
2 quefta forte di luoghi, così privilegiati dalla natura, acciò in quefto modo ne poffano partecipar tutti indifferentemente per mezzo della borfa pubblica: Attefocchè potendofi in quefto modo fovvenire alle fpefe, e dalli bifogni pubblici, fi rendano perciò minori le collette, e le contribuzioni, che da tutti fi dovrebbono fare; ficchè in quefto modo ridondano in pubblica, e comune uti-
3 lità: E per confeguenza reftano innette le tante fatiche fatte dalli fcrittori fopra la queftione, fe fi tratti d'acque marine o dolci, ò fe effendovi miftura dell'una, e dell'altra fpecie, qual prevaglia ad effetto di vedere s'entri la ragion pubblica, o nò; poichè la forza non ftà nella qualità dell'acqua, o in quella ragion pubblica, che nafce dal mare, ma nella fuddetta ragione d'un grande, ed eftraordinario benefizio della natura, che così deve redondare in pubblica utilità. A

A *Nel difc. 134. ed anco nel difc. 2. del 1. lib. de' feudi.*

Dalla medefima ragione rifulta, che anco alcune felve molto feraci di animali felvatici, o di uccelli fogliono efser di ragion
4 publica, e regale, fenza che venga violata quella facoltà naturale, che vien confiderata nella caccia, o pefcagione, per la detta ragione, la qual'entra nell'uno, e nell'alro cafo. Poichè febbene vi fono, anche ne'privati poderi, de'ftagni, o foffi, o lagune fertiliffime di pefci, overo felvette private fertiliffime di felvaticine, e di uccelli, il che non toglie la ragion privata: Nondimeno la regalia per lo più cammina nel mare, o nè fiumi, e laghi, o refpettivamente nelle felve grandi, in quali non fi pofsa dire che tal fertilità in tutto, overo in parte fia nata dall'umana induftria, o dal cafo, ma principalmente nafca dalla natura, ancorchè vi fi ricerchi qualche induftria per maggiore, o migliore godimento di tal benefizio.

E quanto all'altro intelletto, che quefta regalia fi pofsa referire alla gabella, che in occafion di tal virtuale fi efige: Quello non fi ftima probabile; poichè ciò cade fotto l'altra fpecie di regalia d'imporre gaballe, ed altri pefi, della quale fi tratta di fopra.

Quanto poi alla podeftà di proibir la caccia, e la pefcagione:
5 Quando ciò non fegua per la fuddetta ragione, ma per propria dilet-

dilettazione, o ſpaſso, o per gratificare altri, in tal caſo alcuni legulei, li quali camminano con la ſolita lettura delle leggi ſenza penetrar più a dentro, col fondamento, che per alcune leggi civili ſi dica eſser la caccia, o peſcagione di legge di natura, han creduto, che ne anco dal Principe ſovrano quella ſi poſſa proibire; atteſocchè la podeſtà di queſto non ſi debba ſtendere a diſpenſare alle leggi di natura, ne a toglier quello, che da queſte ſi concede.

Queſt' opinione però (ciò che ſia nel foro interno) per quello ſpetta all'eſterno, e giudiziario contiene una ſimplicità troppo grande; poichè, poſta la qualità di ſovrano, e preſuppoſta la ſua determinata volontà, non ſi sà vedere, qual giudice nel principato del medeſimo, e con li ſuoi ſudditi ſia per canonizare tal difetto di podeſtà, della quale pare, che in detto caſo, riſpetto a ſecolari ſoggetti a quel Principe calchi ſolamente l'iſpezione de' Giuriſti per conſegliare allo ſteſso Principe ad aſtenerſene, overo a conſigliarne al ſucceſsore la revocazione, mentre reſpetto a gli eſenti dalla ſua giuriſdizione, e podeſtà (come per eſempio ſono gli eccleſiaſtici) tal difetto entra per diverſa ragione di mancanza di giuriſdizione con le perſone.

6

Ma quando anco doveſse tal punto eſaminarſi con li rigoroſi termini giuridici: Tuttavia queſta opinione non hà fondamento alcuno, imperciocchè non ſi trova ſcritta queſta legge di natura, la qual dia tal facoltà, mentre l'aſsunto ſuddetto naſce da una tradizione della legge civile, che ſuol uſare, queſti termini per un modo di parlare, e per contradiſtinguere quello, che eſſa legge civile ordina, inerendo all'uſo comune regolato da un' iſtinto naturale, da quelche la medeſima legge poſitiva ordini totalmente di novo per ſua mera volontà, come ſi oſſerva nel libro nono, ed anco nel libro decimo in propoſito di quella legge di natura, che da Giuriſti ſi conſidera ſopra la facoltà di teſtare, e di diſporre; delle ſue robbe: Overo ſopra la legittima dovuta alli figli, ed in altri caſi ſimili.

Ed in oltre, conforme li ſacri Canoni han poſſuto proibire a chierici, ed ad altri eccleſiaſtici la caccia, per la ragione di non divertirli da divini officj, overo per l'altra ragione del pericolo, che quella ſeco porta: Così non pare, che debba eſſer proibito al Principe per buon governo del ſuo principato, e della repubblica il proibirlo a ſuoi ſudditi per la medeſima cauſa d'ovviare a'pericoli: Ed anco per l'altra ragione di non divertirli dalla cultura de'terreni, e dall'induſtrie, e negoziazioni; mentre la pratica và inſegnando, che la caccia operi queſt'effetto pernicioſo al pubblico per la ſua molta dilettazione, in maniera che in quei paeſi, li quali dalla natura ſon ſtati più arricchiti de'ſuoi doni, ſi ſcorgono più poveri, e più miſerabili gli abitatori.

7

Mag-

Maggiormente, che quella ragione del vitto umano, che in tempi antichi si procacciava con la caccia, o pesca, e dalla qual ragione è nata questa tradizione, che tal facoltà provenga dalla legge di natura, non è oggidì verificabile: Attesocchè da per tutto si è introdotta la vita civile in Città, o luoghi abitati, con opportuna provisione de' vittuali, mediante l'opera di coloro che per mestiero, o per esercizio particolare abbiano quest'incombenza, secondo le opportune provisioni del principato, o della repubblica; che però non si scorge quella necessità, la quale appresso gli antichi forse si scorgea prima che seguisse quell'introduzione della vita civile, che oggidì abbiamo.

8 E benchè alcuni Morali, e forse ancò de' Canonisti, in prova che la caccia sia di legge di natura, vadano considerando, che si ritrovi permessa nella Sacra Scrittura del vecchio Testamento, ed in conseguenza per legge divina, la qual si dice anco legge di natura, che però non possa il Principe derogarvi: Nondimeno ciò contiene un'equivoco chiaro, mentre nella Sacra Scrittura ciò non si contiene per precetto, ma solamente si accenna come per cosa permessa, e non proibita, e non perciò comandata.

Come anco, sebbene nel Principe, ancorchè sovrano, entri il difetto della podestà con gli esenti dal suo foro, come sono gli ecclesiastici: Nondimeno rare volte, e forse mai si dà il caso di queste

9 dispute nel foro esterno giudiziario; attesocchè non facilmente contro li Principi sovrani si muovono nel loro dominio tali pretensioni anco da quelli, li quali siano esenti dalla sua giurisdizione, sicchè resta ciò più tosto sotto le regole della prudenza, o del politico, che sotto le regole legali del foro, convenendo tal notizia, o alli regolatori del foro interno, o alli consiglieri del medesimo Principe per persuadergli ad astenersene, quando qualche giusta causa non lo ricerchi.

Le maggiori dunque, e le più frequenti questioni, le quali sopra ciò cadono, riguardano quelle proibizioni, che si facciano da'

10 Baroni o Signori inferiori, li quali non abbiano ragione di Principe sovrano, nè facoltà di dispensare alle leggi, ma stiano soggetti ad un'altro superiore, avanti del quale convenga con regole legali disputare di tal potestà. Ed in ciò cadono due ispezzioni: Una, cioè con li proprj vassalli, o sudditi: E l'altra con li non sudditi, e particolarmente con gli ecclesiastici.

Per quel che si appartiene alla prima parte con li proprj sudditi, o vassalli. Quando si tratti di proibizione generale di caccia, e pesca in tutto il territorio: In tal caso la regola è certamente negativa; poichè disponendo la legge civile, la quale anco asserisce, che ciò sia di ragion di natura, che questa facoltà sia co-

mune a tutti, e di ragion pubblica (ancorchè veramente, come si è accennato, nasca da legge positiva, e non di natura) Quindi risulta, che quel Signore, il quale non sia sovrano, e non abbia la podestà di far, e disfar le leggi, non possa toglierla: E per conseguenza questa podestà di proibire la caccia, o pesca comunemente viene stimata di ragion regolare: Quando però al Barone, o altro signore inferiore non assista il privilegio del sovrano, overo l'antica pacifica consuetudine immemorabile, o centenaria, della quale non apparisca principio vizioso; onde risulti il più volte accennato effetto, che se ne possa allegar privilegio, ed ogn' altro titolo migliore senza necessità di provarlo;

Che però la difficoltà maggiore in questo proposito suol essere nel verificare questo possesso legittimo, e non interrotto, il quale non abbia principio vizioso, overo che non gli osti la cattiva presunzione di forza, e di concussione de' vassalli, o la resistenza di legge particolare, come specialmente si può dubbitare nel regno di Napoli per quelle leggi, e prammatiche; sicchè sopra ciò non può darsi regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, ed ad ogni paese dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, o dalle leggi, o stili de' paesi.

Si permette bensì alli Baroni, e ad altri signori inferiori di fare qualche moderata riserva d'alcuna parte del territorio, o del fiume, o del lago respettivamente per sua commodità, o ricreazione, in maniera però che non impedisca l' uso degli abitanti. Ed in ciò parimente non può darsi regola certa, e generale, dipendendo il tutto, o da' stili, e leggi generali del principato, overo dall'uso particolare del paese.

Si posono anche proibire alcune sorte di caccie, perchè destruttive del genere degli animali, che sono nel territorio: Come per esempio è la caccia de' lepri, e di altri animali quadrupedi con

11 le reti: Overo in pescagione con acque venenate: O pure in quei mesi, nei quali gli animali, e particolarmente lepri siano gravidi: O proibendo l'usare alcune arme, dall'uso delle quali posono nascere altri disordini, con casi simili, secondo il costume, e la qualità de' paesi, e delle caccie.

Circa l' altra ispezione degli esenti, e particolarmente degli ecclesiastici. Certa cosa è che, se ciò non è lecito in ragione giurisdi-

12 zionale (conforme li Canonisti vogliono) al Principe sovrano, molto meno sarà lecito al Barone, o ad altro signore inferiore. Eccetto il caso; nel quale la proibizione, overo la facoltà di proibire (conforme li Giuristi dicono) sia meramente reale, cioè che si tratti di un podere, o selva, o lago, o stagno particolare, nel quale la caccia, o pesca sia in frutto, ed in quella consista la rendita,

dita, o in tutto, o in parte: A somiglianza di quello che si è detto di sopra di questa regalia; poichè in tal caso ad ogni privato possessore spetta il poterlo proibire, in quel modo che si puol proibire l'ingresso nel proprio podere a raccogliere i frutti: In maniera che la proibizione non nasca dalla qualità, o giurisdizione baronale, ma dalla detta circostanza, e ragione privata per la percezzione de' frutti.

Bensì che anche in tal caso potranno li custodi del Barone proibire defatto l'ingresso, o l'uso della caccia con sola ragion privata, ma non già in ragione giurisdizionale, in quello stesso modo che ogni privato puol proibire l'ingresso nel suo podere, o discacciarne quelli, che vi siano entrati: Ma in quel modo che si puol praticare senza violare li sacri canoni, che proibiscono metter mani violentemente sopra chierici, non già esercitando giurisdizione alcuna con loro in esiger pene, o in far altr' atto simile, dovendosene procurar il gastigo dal proprio superiore ecclesiastico.

Che però la maggior difficoltà consiste in quella proibizione, che al Barone, o signore si permette in alcuna parte del territorio, overo in qualche tempo, o modo, conforme di sopra si è accennato; mentre ciò non nasce dalla ragion privata, come nel caso antecedente, ma dalla sola prerogativa baronale, e giurisdizionale.

E sopra di ciò si trova gran varietà d'opinioni tra ecclesiastici e secolari; che però se ne lascia il luogo alla verità: Bensì che, quando anche si debba ammettere per più vera, e più fondata l'opinione negativa degli ecclesiastici; nondimeno devono li superiori ecclesiastici provedere, che da' chierici non si usino queste indiscretezze produttive di molti disordini, li quali sono frequentemente pregiudiziali alla stessa libertà, e giurisdizione ecclesiastica, quando la proibizione sia discreta, e ben regolata dalla ragione. Che però in ciò parimente non puol darsi regola certa, e generale; mentre pare che questa entri solamente, quando la proibizione sia generale per tutto il territorio. B

B *Di tutto ciò si discorre qualche cosa nel lib. 14. nel disc. 41. ed anco in occasione della ragion privativa di pescare nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 40. ed in questo lib. de' Regali nel disc. 134.*

CAPITOLO DECIMO TERZO

Della podestà di proibire le compre, e le vendite de' vittuali, e di altre robbe concernenti l'uso umano. Ed anche della podestà di proibire li molini, li forni, li macelli, le pezzicarie, ed altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andar alli proprj.

S O M M A R I O.

1 *Della lecita proibizione de' monopolj.*
2 *Della proibizione d'incettare.*
3 *La proibizione di comprare, e vendere è di ragion regale, e spetta al Principe.*
4 *Che sia di ragion regale il proibire li forni, li molini, e l'osterie.*
5 *Se dette cose nel feudatario si presumano feudali.*
6 *In caso che spetti detta facoltà di proibire, se si possa esercitare con gli ecclesiastici.*
7 *Quando la facoltà di proibire spetti alle Comunità suddite.*
8 *Del governo dell'*Annona *pubblica.*
9 *Se l'*Annona *sia lo stesso che il Fisco, e goda le franchizie fiscali.*

C A P. XIII.

1 QUelle proibizioni, che si facciano de' monopolj, li quali da' Giuristi si dicono *dardanarie*; cioè che uno, o più mercanti potenti procurino in tempo di raccolta, overo in altre occasioni di comprare tutti li vittuali, o altre robbe necessarie all'uso umano, per indurne penuria, e venderli a quel più alterato prezzo, che a loro piacerà, non cadono sotto la regalia, potendosi, e dovendosi ciò fare da ogni giudice, o magistrato; mentre tal proibizione nasce dalla legge, insegnando anco le storie, che appresso tutte le nazioni, ed in tutte le altre repubbliche, o monarchie prima della Romana, questi monopolj veramente perniciosi al pubblico si proibissero. A

A *Nel disc. 177.*

2 Anzi in alcuni principati, come particolarmente occorre nello Stato Ecclesiastico, generalmente è proibito il comprar grano, ed altri vittuali per mercanzia più dell' uso proprio, che volgarmente si dice *incettare*; essendo solito tal facoltà concedersi gli Appaltatori camerali per privilegio, o per sollievo del censo, che si paghi

ghi alla Camera del Principe. Che però quando tal proibizione sia fatta per legge del Principe sovrano, in tal caso ogni signore, benche suddito, anzi ogni giudice, o magistrato, ancorchè inferiore potrà ordinarne l'osservanza.

Ma quando non si tratti del detto formal monopolio proibito 3 dalla ragion comune; sicchè sia luogo a quella libertà, che la medesima ragion comune concede a ciascuno di comprar, e vendere secondo l'umano commercio: In tal caso il fare dette proibizioni si dice di ragion regale, la qual spetta solamente al Principe sovrano, e per conseguenza non può farsi da' Baroni, e signori inferiori, se non quando (come nell'altre regalie più volte si accenna) vi sia del Principe privilegio esplicito, overo quell' implicito, che risulta dal pacifico possesso immemorabile, o centenario non vizioso. B

B *Se ne accenna qualche cosa nel disc. 133. ed anco nel disc. 125. e 44. trattando dell' Annona.*

Parimente di ragion regale viene stimata la facoltà di proibire 4 la libertà di fabbricar forni, o molini, o di aprir macelli, ed altre botteghe per la vendita de' vittuali, overo aprir osterie, ed alberghi, inducendo la ragion privativa con l'espressa, o virtual forza degli abitanti, o de' passagieri a dover andar a detti molini, o forni, o macelli, o osterie, o pezzicarie, e cose simili; poichè essendo tutto ciò contro quella natural libertà, che dalla legge si concede a ciascuno, e cagionando per conseguenza il monopolio, ed altri inconvenienti; quindi nasce, che ciò sia stimato di ragion regale, e non spetti a' Baroni, o Signori, li quali non abbiano ragion di Principe sovrano, o privilegio come di sopra. C

C *Nelli discorsi 143. e più seguenti.*

Quindi inferiscono i Feudisti, che li molini, e li forni, o altre 5 cose simili possedute dal feudatario, così del prim'ordine regale, come dell'altro più subordinato, si presumono feudali, ed annessi al Feudo, quando abbiano tal prerogativa giurisdizionale, per la quale da essi vengono chiamati banderati, quando di ciò non apparisca titolo particolare diverso, ad effetto di vedere se, ed a chi spetti il giustificare, se siano feudali, o allodiali tanto nelle pendenze col padron diretto, in caso di devoluzione, quanto col successore indipendente del Feudo, e l'erede del feudatario morto. D

D *Nel lib. 1. de' Feudi nel discor. 3.*

In caso poi che tal facoltà privativa de fatto sia posseduta, e pacificamente esercitata dal Signore del luogo, o dalla Comunità, 6 o anche dal medesimo Principe sovrano, sogliono occorrere le dispute con gli ecclesiastici; così nella facoltà di fabbricare nuovi molini, o forni, e cose simili, a' quali non si possa proibire l'accesso a' secolari; come ancora circa le loro libertà di andare ad altri molini, o forni fuori del territorio: Ed in ciò non può darsi facilmente una regola generale, e certa per la capacità d'ognuno, che non sia più che versato professore nella facoltà legale, scorgendovisi molta va-

E Nelli dis. 143. e seguenti. F Nel disc. 30. del lib. 4.

ta varietà d'opinioni, e dipendendo la determinazione da diverse distinzioni, che si deducono nel Teatro in questo medesimo libro E ed anco nella materia delle servitù F sotto il genere delle quali opportunamente cade anche questa materia dello sforzare d'andare a' proprj forni, e molini.

7 Si può dare il caso d'indurre questa ragion privativa, ed obbligo respettivamente di forni, e de' molini, e cose simili anco in chi non abbia la ragion regale, cioè nelle Communità per commun consenso di tutti i cittadini, in quel modo che (conforme si dice nella detta materia delle servitù) si possono li medesimi cittadini privare della facoltà di pascere in qualche parte del territorio, acciò con quegli emolumenti si supportino i pesi pubblici, li quali bisognerebbe supplire per via di collette, e di altri pesi de' medesimi.

Bensì che ciò non potrà obbligare gli ecclesiastici, anzi nemeno gli altri, li quali non siano sudditi della communità, overo che siano esenti da' detti pesi; che però è cosa difficile a praticare: Pure si deve deferire agli stili, ed alla pratica de' paesi, o de' luoghi.

8 Alcuni credono, che il governo dell'abbondanza pubblica, solito esplicarsi da' Giuristi col termine, o vocabolo d' *Annona*, sia di ragion regale, e di cosa riservata al Principe sovrano. Ma non pare che ciò abbia sussistenza; poichè sebbene il Principe, come padre de' sudditi, e come marito della repubblica ha peso d'invigilarvi, ed a lui spetta il dare sopra ciò le provisioni opportune: Nondimeno non si toglie la facoltà a Baroni, e signori inferiori, ed anco a magistrati, ed alle medesime Communità secondo le diverse usanze de' paesi, alle quali si deve deferire, d'invigilarvi, e di prender le opportune provisioni: Ed anco di poter in tempo di carestia forzar coloro, li quali abbiano grano, ed altri vittuali, a doverli vendere, tassandone il prezzo moderato per osservanza di quello, che sopra ciò ne dispone la legge, essendo solito questa cura esser del Principe sovrano per lo più solamente nella Città Metropoli della sua residenza. G

G Nelli disc. 44. e 125.

9 E quindi nasce la determinazione della questione accennata di sopra nel capitolo quinto in occasione di trattare delle Gabelle, e delle Dogane, se li grani, e gli altri vittuali, che si provedono per servizio dell'*Annona* pubblica in tempo di carestia dal Principe sovrano, o da' ministri della sua Camera, debbano godere l'esenzione, come robba del Principe, o del suo Fisco: Attesocchè si dirà tale solamente, quando il Principe voglia distribuirlo al popolo senza rimborso, overo a minor prezzo, facendo così le parti di padre de' suoi sudditi: Ma non già quando sia un economica

mica prudente provisione, per rimborsarsi con la vendita del medesimo grano, o del pane di quel che si sia speso. H

E circa il governo, ed amministrazione dell'*Annona*: Ancorchè li Dottori con le solite varietà d'opinioni vi facciano delle dispute; nondimeno la vera decisione pare che dipenda dall'osservanza, e stile de paesi, mentre ogn'altra amministrazione, o giurisdizione ha dipendenza dal Principe sovrano come capo, e regolatore di tutto il corpo, overo come fonte, dal quale derivano tutti i rivoli: Come ancora si dovrà camminare con le leggi, o stili de paesi circa la giurisdizione di quel magistrato, o offiziale particolare, che sia deputato al governo dell'*Annona*, e se sia privativa alli giudici ordinarj: Sicchè non vi cade regola generale. I

H *Nel detto discorso 44.*

I *Nelli detti disc. 44. e 125. e nel supplemento, e nel libro 15. nella relazione della Corte Romana trattando del Prefetto dell'Annona.*

CA

CAPITOLO DECIMO QUARTO.

Delle angarie, e perangarie. E della facoltà di esigere da'vassalli, o da altri servizj reali, o personali.

SOMMARIO.

1 *Che cosa siano le angarie, e le perangarie.*
2 *Perchè causa siano de' Regali.*
3 *Quando giovi il possesso antico.*
4 *Dell' altra specie di angarie, e perangarie.*
5 *Quando si dia l'obbligo de' vassalli di servire al padrone senza ripugnanza della libertà naturale.*

CAP. XIV.

1 QUESTI nomi, o vocaboli di angarie, e di perangarie non sono conosciuti dalla legge comune de' Romani, ma sono bene usati da professori della lingua latina, posciachè anco nell'Evangelo, trattandosi della passione di Nostro Signore, in ocasione di far menzione di Simon Cireneo, il quale fu condotto per portar la croce, vien'usata questa parola angariare, che vuol dire far quei servizj, overo quell'opere, che dovrebbono farsi da un altro.

L'Angaria dunque vuol dire un'obbligo di servire per se stesso, overo per altri, mediante il pagamento della mercede. E la Perangaria denota il medesimo servizio, ma gratuito senza pagamento, che la più frequente pratica insegna nel dovere con proprj animali, e carri, o altri stromenti trasportare di luogo a luogo i vittuali, o altre robbe del Signore, al quale tal servizio sia dovuto: Overo di servir per se stesso nella cultura de'beni, o nella raccolta de'frutti, o in altri servizj simili.

2 Ma perchè ciò è contrario alla libertà naturale, ed anche a quel che dispone la legge, che niuno debba esser obbligato di locar le sue opere, o di servire ad altri, quando non voglia: Quindi risulta, che questa facoltà di constringere al servizio venga stimata di ragion regale, e per conseguenza spetti solo al Principe sovrano, e si neghi a Baroni, ed a signori inferiori, quando non l'abbiano in privilegio espresso del medesimo sovrano, o pure che non vi sia il frequente accennato privilegio implicito, il quale risulta

fulta dall' antico possesso pacifico immemorabile, o centenario.

Sopra questo possesso cadono le maggiori difficoltà, attesocchè più frequentemente sogliono avere principio vizioso da forza, e da concussione, overo da atti amorevoli, e facultativi, che da' vassalli si facciano verso alcuni signori da loro amati in riguardo delle loro qualità personali; che però non può sopra ciò darsi una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, e dalla qualità delle prove, come anco dalla qualità de' principati, o costumi de' paesi, dalli quali dipende il vedere, se abbia luogo, o no detta cattiva presunzione di forza, e concussione. A

3

A *Nel disc. 146. ed anco nel lib. 1. de' Feudi nelli disc. 51. e 65.*

E' ben vero, che questo termine di angarie, e perangarie nella sua propria, ed antica significazione importa una certa specie di servitù maggiore, simile a quella degli ascrettizj, e de' censiti, la qual si ha nelle leggi civili de' Romani, che però con ragione vien collocata tra le regalie riservate al Principe. Sicchè l'angaria, o perangaria di sopra esplicata, la quale non induce formal servitù della persona, ma solamente un obbligo, di dover fare que' servizj, che siano proporzionati allo stato delle persone, dalle quali si chieggano, non ha tanta ripugnanza, e particolarmente quando si tratti dell'angaria solamente, cioè di dover servire con la solita mercede nella maniera, che il servizio si presta da ogni particolare. Attesocchè dandosi frequentemente il caso, che li vassalli per dispareri, che sogliono avere con i padroni, ricusino di dar loro que' servizj, che più volontieri si danno a particolari: Quindi segue, che in molte parti sia ricevuto, per senso più comune de' Dottori, che senza ripugnanza della libertà naturale possano li vassalli essere a ciò forzati, e che debbano preferire il padrone ad altri. Pure non può darvisi regola certa, e generale per la diversità delle leggi, e de' stili delle università, e de' paesi, a' quali si deve deferire.

4

CAPITOLO XV.

Del Mare, e de' suoi Porti. E de' Fiumi, e Laghi, e loro Ripe.

SOMMARIO.

1 *Il Mare, e fiumi navigabili a chi spettino e come.*
2 *Della giurisdizione in mare quanto si stenda.*
3 *Della ragione, e facoltà di pescare.*
4 *Delle Ripe.*
5 *Della ripatica che cosa importi.*
6 *Delli Porti di mare, che siano de' Regali, e delle loro prerogative*
7 *Delle franchizie de' porti pubblici, e se si compri sicuro.*
8 *Delli Porti de' fiumi.*
9 *Le acque, le quali servono per uso di fiumi navigabili, non si possono divertire.*
10 *Di chi sia il dominio de' fiumi non navigabili.*
11 *Del dominio del Mare, e di altre questioni simili.*

CAP. XV.

1 Osì il Mare, come i Laghi, e li Fiumi navigabili sono (quanto all'uso della navigazione, e della pesca) di ragion comune a tutti, in maniera che la legge (quanto al dominio, e possesso) li dica di niuno (e quanto all'uso) li dica di tutti. Ma per quel che spetta al dominio (se si considera quello, il quale si dice di protezione, e di autorità) questo è di ragion regale spettante al Principe sovrano, al quale perciò solamente si concede la potestà d' imporre gravezze a' naviganti, come si è detto di sopra: E per conseguenza ciò non spetta a' Baroni, ed a' Signori inferiori, se non quando (secondo la regola generale dell'altre regalie) vi concorra il privilegio esplicito del Principe sovrano, overo quell' implicito, che risulta dall' antico possesso immemorabile, o centenario non vizioso.

2 E sebbene da' Baroni, e da altri signori, o Magistrati inferiori si esercita la giurisdizione anco nel mare adiacente al Feudo, o territorio, e si ha la cognizione de' delitti, che in esso succedano: Nondimeno ciò riguarda l'esercizio della giurisdizione per la ragion territoriale, che secondo la più comune opinione si stende per cen-

cento miglia nella parte adiacente al ſuo luogo, o territorio, o pure per quel che porti l'uſo, ma non già quant'all'effetto della detta giuriſdizione, o dominio vero. Pure in ciò ſi deve molto deferire all'oſſervanza, overo alla conſuetudine de' luoghi.

3 E quanto alla facoltà di peſcare; entra quel che ſi è accennato di ſopra nel cap. duodecimo, dove ſi tratta delle peſchiere; cioè, che quelle parti di mare, o di fiumi, in quali la natura con ſtile ſtraordinario ſia molto feconda, ſono di ragion regale, e cadono ſotto quella regalia per la ragione ivi accennata.

Le Ripe de' fiumi, o de' laghi, per quel che ſpetta al medeſimo uſo della navigazione, o della peſca, ſi dicono di tutti, e di ragion comune; anco nella facoltà di valerſi degli alberi per legarvi le navi, e per far il di più che al medeſimo uſo ſia neceſſario conforme le ſituazioni, e coſtumi de' paeſi. Ma per quel che ſpetta al dominio privato; gli utili, che ſenza impedimento di dett'uſo ſe

4 ne poſſono cavare, ſpettano alli padroni de' poderi adiacenti, nè in ciò la diſpoſizione della legge civile è alterata: Eccetto ſe tra il podere, ed il fiume vi foſſe ſtrada pubblica, o altro ſito parimente pubblico; poichè in tal caſo la ripa ſarà della medeſima natura. A

A *Delle ripe come ſopra ſi tratta nel diſ.* 138.

E ſebbene nell'Imperiale conſtituzione, o capitulazione accennata nel principio, nella quale ſi enumerano li Regali, vien poſta la ripatica, e col medeſimo ſenſo camminano li Dottori, e parti-

5 colarmente li feudiſti: Nondimeno, in ſenſo più comune de' medeſimi, ciò viene inteſo per quelle gabelle, o contribuzioni, che ſecondo l'uſo de' paeſi ſi pagano dalle navi, o barche, in occaſione della navigazione, overo dell'uſo delle ripe; ſicchè è una regalia, la quale cade ſotto quella delle gabelle, e non influiſce al dominio delle ripe.

Nelli porti però di mare, li quali ſiano pubblici, e conſidera-

6 bili per armate, overo per vaſcelli de' negozj grandi, ſenza dubbio entra la ragion regale, e per conſeguenza ſono del dominio, e protezione del Principe ſovrano, e per quanto inſegna la pratica comune non volontieri ſe ne permette l'uſo a' Baroni, ed altri ſignori inferiori; a ſegno che ſuol'eſſere ſtimata regalia di primo ordine per più riſpetti. Primieramente per lo politico, in riguardo l'introduzione dell'armate de' nemici, o diffidenti. Secondariamente per le fraudi che ſi poſſono fare alle tratte, ed alle dogane, e gabelle. E terzo per l'aſſecurazioni, e franchizie che ſogliono darſi a' naviganti ne' porti pubblici, in maniera che, ſe nel luogo medeſimo, dove ſia il porto, vi ſiano delle gravezze, overo competano alcune giuriſdizioni nelli peſi, e miſure, come anco ne' delitti, o ne' contratti, tuttavia in quel, che occorre nel porto, ſuol ſpettarne la cognizione al ſovrano, e ſuoi offiziali: Bensì che

Delli porti, e delle loro frãchizie, e privilegi se ne parla nel dis. 129.

In ciò và pure deferito all'osservanza. B

Sopra le franchizie, e salvocondotti, li quali si danno in simili porti, sogliono cader varie questioni, e particolarmente se li compratori delle mercanzie siano sicuri, senza esser tenuti investigare, se chi le vende sia padróne, o no, il che dipende dalla buona, o mala fede de compratori, come anco dalle leggi, o stili particolari, conforme nel Teatro si discorre in questo medesimo libro, trattando de' porti. C

7

C *Nel detto dis. 129.*

Se poi si tratti di quei seni di fiumi navigabili, che volgarmente si dicono porti, come luoghi più atti, e proporzionati all'imbarco di robbe. Quando questi siano dentro i poderi de' particolari, si dicono essere in dominio di costoro, li quali esigono qualche recognizione da' padroni delle robbe, e mercanzie, che ivi bisogna riporre per imbarcarle: Bensì che il padrone non puol'impedire il dett'uso, quando se gli paghi, o offerisca la congrua, o solita mercede; che però si dice servitù necessaria come dovuta al commercio pubblico: Nello stesso modo, che nella rubrica seguente si dice dell'uso del passo, che si deve (ancorchè di mal animo) dare per il suo podere a chi voglia portare vittuali, o legnami, ed altre mercanzie per imbarcarle in fiumi navigabili ad uso, e comodità delle Città: Poichè potrà bene il padrone del podere pretendere la refezione del danno, che da ciò ne risulta, ed anco la congrua ricognizione di tal servitù, ch'è obbligato patire, secondo l'uso del paese a giudizio de periti, ma non potrà impedirlo, quando non vi sia strada pubblica, per la quale possa ciò comodamente seguire. D

8

D *Nel disc. 136.*

Attesocchè molte cose si dispongono per benefizio del pubblico comercio, mediante la navigazione, lequali per altro non camminarebbono per le regole generali di legge come particolarmente abbiamo che per dette regole legali ciascuno è padrone dell'acqua, che nasce nel suo fondo, overo ch'essendo nata altrove, passa per quello, sicchè può divertirla, o applicarla a suo arbitrio, quando alli padroni degli altri poderi vicini non ne sia acquistata legittima servitù, conforme di questa materia dell'acque si tratta al libro quarto sotto il titolo delle servitù. E

9

E *Nel detto lib. 4. delle servitù nel disc. 51.*

Tuttavia ciò si limita, quando si tratti di acque, le quali) ancorchè piccole) corrano ad un medesimo luogo, o fiume; sicchè lo rendano navigabile; poichè in tal caso non possonó esser divertite, nè applicate ad altri usi, li quali pregiudichino alla navigazione. F

10

F *Nel detto dis. 31.*

Cessando però la suddetta ragione dell'uso pubblico mediante la navigazione: In tal caso li fiumi, o li laghi non navigabili non sono di lor natura di ragion regale, ma essendone anco l'uso

della

della pesca, o di abbeverare gli animali comune a tutti, resta la questione, se il dominio sia del Barone, o altro signore inferiore, overo della comunità, e ciò dipende dalle leggi, o stili de paesi, o dalla consuetudine particolare. G

G *Se ne tratta nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 2.*

11 In proposito del mare cadono altre questioni più alte, e particolarmente quelle sopra il dominio dell' Oceano, e de' nuovi paesi, in quello esistenti; secondo le concessioni fatte dalla Sede Apostolica alli Re di Spagna, e di Portogallo: E tra noi altri quel che li Giuristi tanto frequentemente discorrono del dominio del mare Adriatico della Repubblica Veneziana: Altri affermandolo: Altri negandolo: Ed altri camminando con alcune distinzioni. Ma essendo queste ispezioni molto alte, così in regole di legge, come in quelle di politica, ed essendo la presente fatica dirizzata a' non professori per una tal qual notizia delle materie private del foro, conforme nel proemio si è accennato: Quindi però se ne lascia la verità al suo luogo; maggiormente che le regole della prudenza ricercano, che tali materie si debbano lasciare sotto la penna, in quel modo che nel principio del libro seguente si accenna delle materie giurisdizionali.

CA-

CAPITOLO XVI.

Delle vie, o ſtrade pubbliche, e delle Piazze, Teatri, ed altri luoghi pubblici.

SOMMARIO.

1 *Quali ſiano le vie pubbliche.*
2 *Delli requiſiti della via pubblica a diverſi effetti.*
3 *Si dichiarano queſti requiſiti quando camminino.*
4 *Quali propriamente ſiano le vie private.*
5 *Della cognizione de' delitti fatti in ſtrada pubblica.*
6 *Delle taſſe, e contribuzioni per le ſtrade.*
7 *Della giuriſdizione de' Maeſtri di ſtrade.*
8 *Dell'immunità eccleſiaſtica per rottura di ſtrade*
9 *Delle pene più gravi per detta cauſa.*
10 *Della contribuzione per li ponti de' fiumi.*
11 *Delle Piazze pubbliche, Teatri, ed altri luoghi pubblici.*
12 *Se le Piazze ſiano di ragion regale.*
13 *Di coloro, che hanno caſe in piazza; ſe ſiano padroni di qualche ſito ad eſſe vicino.*
14 *Dove ſi tratti delle altre coſe appartenenti alle ſtrade, ed alle Piazze.*

CAP XVI.

1 Ncorchè nella più volte accennata Coſtituzione, o Convenzione Imperiale, la quale viene ſtimata la ſede di queſta materia de' Regali, da cui ſi regolano li Dottori, e particolarmente li Feudiſti, tra quelle coſe, che ſi dicono di ragion pubblica, e regale, ſiano le vie, o ſtrade pubbliche: Nondimeno non tutte quelle vie (le quali per regole di legge, a differenza delle meramente private, ſiano pubbliche, per le quali ſia lecito ad ognuno camminare ſenza poter eſſer impedito) ſono di queſta ſpecie, ma ſolamente quelle ſtrade maggiori, che volgarmente diciamo maeſtre, o regie, o romane; e legalmente ſi dicono baſiliche, overo conſulari, o militari, le quali cominciando dalla Città regia, o metropoli continuano per tutte quelle parti del Regno, o principato, per le quali ſono tirate le loro linee per

lo

lo pubblico commercio, a somiglianza di quell'antiche strade romane, che volgarmente diciamo Appie.

In ciò consiste l'equivoco di alcuni Giuristi, poichè la legge de' Romani, che diciamo civile, o comune, (come nel principio di questo libro si è accennato) non trattò, nè distinse queste regalie, ma solamente distinse due sorte di vie, cioè quali stano le pubbliche, e quali le private, o vicinali; dando per regola, che le pubbliche siano quelle, le quali abbiano il suolo pubblico, e comincino dal pubblico, e terminino parimente nel pubblico, cioè da una Città, o terra all'altra: Overo dalla Città al mare, o ad un fiume navigabile.

2 E quindi alcuni credono, che ogni strada, la quale non abbia questi requisiti degli estremi pubblici, e dell'esser stabilita con pubblica autorità, sicchè il suolo sia pubblico, debba dirsi privata, e del dominio de' padroni de' poderi, ne' quali sia, per lo che possa proibirsene l'uso, quando non si provi, che questo sia stato pacifico, ed uniforme per un tempo antichissimo, ed immemorabile, in maniera che quel ch'era privato, diventi pubblico.

Questo però contiene un' equivoco manifesto, il quale senza 3 notizia della legge, o dell'altre scienze, e senz'altro ratiocinio, e dalla stessa natura, e dall'uso comune vien provato anco appresso d'ogni sciocco idiota, per la necessità del commercio da un luogo all'altro abitato; anzi dentro il territorio del medesimo luogo per andar da una contrada all' altra vi sono molte strade, le quali sono pubbliche, per l'effetto, che non se ne possa proibire il passaggio, e l' uso, ma non sono di quella maggior pubblicità, che si richiede, acciò si possano dire di quella specie di regie, o consolari, o militari, le quali cascano sotto la regalia, come destinata per la communicazione di tutto il principato, overo di quella parte, o provincia, per la quale son destinate, ed indi comunicare in altre parti del Mondo, quando il mare, o il fiume navigabile non le termini. Come propriamente son quelle, per le quali vanno li procacci, e corrono le poste: Attesocchè, a defferenza 4 di queste di maggior pubblicità, sogliono dirsi private, o vicanee, o vicinai le altre di sopra accennate, ma non già che siano di quelle meramente private, in maniera che il padrone del fondo, nel quale sono, ne possa proibire l'uso; posciachè le private a questo effetto sono quelle, delle quali apparisca il principio privato, o che vi siano segni, dalli quali s'inferisca facoltà del padrone del fondo di serrarle a suo modo: E queste per appunto sono quelle, che si dicono scortatore, che ne' poderi vicini alle strade pubbliche, quando queste siano troppo fangose, o sassose, o in altro modo incomode, sogliono fare i passagieri, e nelle quali, acciò resti libero il passaggio,

A faggio, vi si ricerca il tempo immemorabile, overo la legittima autorità del superiore, che la facci pubblica: Cadendo l'altra questione delle vie private, che si dicono *prediali*, cioè, che un vicino abbia facoltà di passare per il podere dell'altro per andare al suo, sotto la materia delle servitù nel libro quarto. A

Di queste distinzioni di più specie di vie pubbliche si tratta nel disc. 113. e 137.

La sopraddetta distinzione delle vie pubbliche di prima classe, chiamate strade maestre, o regie, o romane, o con altri vocaboli di sopra accennati, le quali sono di ragion regale, e le altre anco pubbliche di luoghi particolari, le quali non sono di questa ragion regale, riguarda molti effetti, e particolarmente quello della cognizione de' delitti, che si dicono di rottura di strada pubblica, li quali si suol pretendere, che (secondo un' opinione) siano de' casi riservati al Principe sovrano, ed a' suoi supremi magistrati per l'offesa, che si fa a lui, sotto la protezione del quale questa sorte di strade si dice essere, e che però non ne abbiano la cognizione li baroni, o altri magistrati inferiori: Ma ciò si nega dall'altra opinione; che però la decisione pare dipenda dalle leggi, o stili, ed usi de' paesi, e de' principati. 5

Come anche circa le tasse, e contribuzioni, che per la refezione di queste strade maestre si fanno da tutta la provincia, o parte del principato, che ne abbia, l'uso, e conseguentemente in giro per tutto il principato per la moltiplicità delle strade per diverse parti. Ma all'incontro queste strade locali, ancorchè pubbliche, si devono accomodare dalle Comunità, o da quei particolari, li quali vi abbiano i poderi vicini, come riguardanti il comodo de' popoli particolari, e non dell'universale. B 6

B *Di queste tasse, e contribuzioni delle strade si tratta nelli discor. 139. e due seguenti.*

E la stessa distinzione si considera per la giurisdizione di quelli, li quali da' Giuristi si dicono Edili, li quali volgarmente diciamo Maestri; Presidenti delle strade per tutto il principato, o provincia, poichè cammina solamente in detta prima specie di strade principalmente pubbliche, conforme si discorre nel libro decimo quarto, dove si tratta di questa immunità. C 7

C *Ne' luoghi di sopra accennati.*

Come anco sopra l'immunità delle Chiese, mentre tra li casi eccettuati è quello de' grassatori delle strade pubbliche, e per conseguenza sopra le pene più gravi per li furti, o rapine, o assasinj, ed altri delitti, che si dicono importar rottura di strade, con altri simili effetti. 8 9

Quel che si dice delle strade agli effetti sudditi, e particolarmente per l'effetto delle contribuzioni, con la medesima distinzione cammina nelli ponti de' fiumi, o de' torrenti. D 10

D *Nelli stessi luoghi di sopra accennati.*

Quanto poi alle piazze, teatri, ed altri luoghi pubblici entra in essi piuttosto la ragion pubblica, che quella della regalia; cioè che siano di uso pubblico, e comune, come robba, che si dice 11

di

di tutti, e di nessuno, rispettivamente; cioè di tutti quanto all' uso, e di nessuno quanto al dominio; ma la giurisdizione, e cura sono compatibili nelli Baroni, ed in altri signori inferiori, o nelle Comunità, trà le quali, o li Baroni, e Magistrati sogliono cadere le dispute a chi ne spetti il governo, e giurisdizione nel dar le licenze per vendervi le robbe, e far altri atti: Ed in ciò si devono attendere le leggi, o stili de' paesi. E

E
Se ne parla nelli discorsi 135. e 142.

E sebbene appresso li Dottori, trattandosi di piazze, si sogliono usare questi termini di regalia; nondimeno, per lo più è un improprio modo di parlare, per le piazze di Città Metropoli, dove risiede il Principe, overo per le altre ragioni regali, che ne risultano per la facoltà d'esiger gabelle, o altre contribuzioni da chi vende le robbe in piazza: o pure per la ragion privativa, e per la facoltà di proibire, che altri non vendano; il che suol accadere in quei particolari, li quali hanno case nelle piazze, se quello spazio ch'è avanti le loro case sotto il tetto si dica pubblico, o privato; ed in ciò la regola assiste alli particolari, ma è solita limitarsi dalle leggi, o stili, o consuetudine de' luoghi. F

12

13

F
Nelli stessi disc. 139. e 142.

14

E dell' altre questioni, le quali cadono in materia di strade pubbliche, si tratta sotto la materia delle servitù nel libro quarto, dove si può vedere. G

G
Nelli disc. 21. *e seguenti fino al* 33.

CAPITOLO XVII.

Delli Palazzi, Caſtelli, Fortezze, e fortificazioni.

SOMMARIO.

1 *Che coſa ſignifichi la parola Palazzi, che ſiano de' Regali.*
2 *Alli Baroni, e Signori inferiori è proibito il fare fortificazioni.*
3 *Si dichiara di che fortificazioni s' intenda.*
4 *Come ciò ſi debba decidere.*

CAP. XVII.

1 NElla più volte accennata Coſtituzione, o capitulazione Imperiale, la quale appreſſo li Feudiſti ed altri ſuol'eſſer il teſto di queſta materia de'Regali, tra l'altre coſe vengono annoverati li palazzi, per lo che ſopra l'intelligenza di queſta parola, ſi ſcorge (al ſolito) appreſſo gli ſcrittori una gran varietà d'opinioni; poichè alcuni credono che s'intenda de'palazzi, o caſe deſtinate all'abitazione del Principe: Ed altri l'attribuiſcono alli luoghi deſtinati per li tribunali dell'amminiſtrar giuſtizia, con altre ſimili conſiderazioni di poco fondamento; mentre la pratica dapertutto inſegna il contrario; cioè che quando la Città, o luoghi, o terre ſi concedono in Feudo, o in vicaria, o in governo, vi vanno anneſſi li palazzi dell'abitazione del Signore, ed anco li luoghi, dove ſi tengano i tribunali, e ſi amminiſtri giuſtizia.

2 La vera ſignificazione dunque ſi ſtima quella, che importino quelli caſtelli, o palazzi, li quali ſiano ridotti a forma di Fortezza; atteſocchè l'aver fortezze è coſa particolare del Principe ſovrano, e per ordinario ciò è proibito a'Baroni, e ad altri Signori ſudditi, quando non vi ſia conceſſione ſpeciale, e per conſeguenza alli medeſimi è proibito il fortificare.

Intendendo di fortificazioni formali in ragione di guerra pubblica, da reſiſtere ad un'eſercito con cannoni, baloardi, foſſi, ponti levatori, lune, mezze lune, contraſcarpe, ritirate, maſchi, e 3 coſe ſimili, ſecondo la qualità de'ſiti: Non già delle caſe forti per reſiſtere all'incurſione de'banditi, o ad inſulti de'nemici, ed anco a tumulti, o altri moti popolari, che ſogliono occorrere contro

li

li Signori, o magiſtrati, eſſendo gran differenza tra una caſa forte, ed una formal fortezza.

Bensì che ſopra ciò cadono poco le diſpute giudiziarie de' Giuriſti, eſſendo materia più politica, e di ſtato, che di legge; che però in ciaſcun principato và regolata con le ſue leggi, ò ſtili particolari, a' quali ſi deve deferire, e per conſeguenza non vi ſi puol dar regola certa, e generale.

4

CAPITOLO XVIII.

Dell' arme, armarie, ed armamenti, così per terra, come per mare. E della ragione di guerra, e di formar esercito.

S O M M A R I O.

1 *Della parola armaria, e che il far armamento sia regale del solo Principe.*
2 *A quali feudatarj ciò si conceda.*
3 *Per che causa queste materie cadano sotto il giudizio de' legisti. ed a quali effetti.*
4 *A chi si acquisti la robba presa in guerra.*
5 *Dell'effetto della giustizia della guerra, e di questa materia.*
6 *della facoltà di fabbricare armature, ed in quali sia la proibizione.*

C A P. XVIII.

1 LA parola Armaria, la quale in primo luogo tra le ragioni di regalia, è posta in detta Costituzione, e convenzione Imperiale regolatrice di questa materia, come barbara, e non conosciuta dalle leggi comuni de' Romani, nè dagli antichi professori della lingua latina, ha dato occasione agli scrittori, di darle diverse significazioni; Però la più comune opinione crede: che importi questa specie di armamenti, la quale indubitatamente vien riputata di ragion regale del primo ordine, come annessa alla corona, o principato, e per conseguenza non solita spettare a' Baroni, ed a' signori sudditi, ma 2 solamente a' Principi sovrani, overo a que' feudatarj, li quali si dicono di Feudo regale, e di dignità, il quale, come più volte di sopra si è accennato, ed anco nel libro precedente de' Feudi, porti seco piena ragione di principato, e di tutti li Regali, restando solo all'infeudante un certo alto dominio, il quale (a differenza di quell' alto, che risiede appresso il feudatario) si suol dire altissimo, con una certa maggior sovranità per li casi considerati in detto libro primo de' Feudi.

Bensì che a rispetto de' Feudatarj, ancorchè siano di quelli, li quali si dicono di vera dignità, ed hanno per l'ampiezza dell'investitura anco le regalie, e le ragioni di principato, e (come volgarmente si dice) le prerogative di signore assoluto, conforme in Italia la pratica insegna in molti Feudi imperiali soliti concedersi con questa ampiezza; Nondimeno non in tutti risulta questa

facol-

facoltà di formar'esercito, e di aver ragione di guerra pubblica: Poiche; o sia per rispetto della potenza defatto; overo per la passata osservanza, ciò si pratica solamente in quelli, li quali volgarmente si dicono potentati, ed in quali si verifichi quel che; o dal Concilio Tridentino in proposito de' padronati; overo dal cerimoniale Romano in proposito d'alcune preeminenze, si dice di quei Principi, Duchi, e Marchesi, li quali nella loro signoria abbiano ragione di Regno.

Ed ancorchè questa ispezione se si abbia ragione di guerra pubblica, o no, sia per lo più materia politica, e di stato da decidersi dalla forza propria, o da quella di altro Principe, che gli dia assistenza, e calore, e non dalle regole legali, nè dal giudizio de' Giuristi: Nondimeno, anche nelle questioni forensi tra privati si sogliono disputare, e decidere queste materie con regole legali, per gli effetti che risultano dalla giustizia, o ingiustizia della guerra, e se chi l'hà fatta abbia ragione d'esercito, e di guerra pubblica, o no, per la perdita, e respettivamente acquisto del dominio delle robbe mobili, ed altre, che secondo le regole legali risulta dalla legge, overo dalla ragione di guerra pubblica,

3

Mentre per detta ragion di guerra si perdono le robbe dagli antichi padroni, e possessori a tal segno, che quando ne sia seguita la pernotazzione in mano de' nemici, in maniera che la recuperazione non segua immediatamente, e nello stesso conflitto di combattimento; anche se poi in occasione di nuovo combattimento dallo stesso esercito amico si riacquistino le medesime robbe, non per ciò ritornano in potere degli antichi padroni, ma spettano a quelli, li quali, par la detta ragion di guerra, se ne siano fatti padroni. Ma perchè ciò non cammina, quando la guerra non sia legittima, perchè si sia fatta da chi non abbia tal facoltà: Quindi nasce, che sopra la detta podestà anco tra privati, e sotto il giudizio de' Giuristi cadano queste dispute di mover guerra.

4

Come anco essendo l'altro requisito per lo medesimo effetto quello della giustizia della guerra. Quindi li Giuristi, e molto più li Morali sogliono diffondersi assai nel disputare sopra tal requisito: Ma ciò che di esso sia nel foro interno, del quale (come si è detto non è mia parte il trattare) Per quel che spetta al foro esterno contenzioso tal questione ha dell'ideale: Attesocchè, se si tratta con li medesimi Principi sovrani, questi credano non aver soggezione alle regole legali, se non quanto portino quei rispetti, li quali si sono assegnati nel proemio: E se di ciò si tratta con li particolari, li quali abbiano causa dalli medesimi Principi, o pure si tratti con li soldati, li quali abbiano acquistato le robbe, si rende molto raro, e difficile, e quasi che impossibile il convincere tal

5

ingiu-

ingiuſtizia, quando non ſia una tirannia più che notoria, atteſocchè alli ſoldati, overo ad altri particolari non ſogliono eſſer cogniti li motivi, e li ſecreti de' Principi, come racchiuſi ne' loro gabinetti: Ed in dubbio, per le medeſime regole legali, ſi deve preſupporre piuttoſto la guerra giuſta, quando; o la cauſa lucrativa de' particolari, li quali abbiano cauſa dal Principe autore della guerra; o altre circoſtanze non inducano un'equità non ſcritta, la quale perſuada il contrario: Che però non puol darviſi una regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, dipendendo la determinazione di ciaſcun caſo dalle ſue circoſtanze particolari, e ſopra tutto dall'uſo più comune. A

A *Di queſta materia di ragioni di guerra, e ſe queſta ſia giuſta, o nò con gli effetti ſuddetti ſi parla in queſto libro nel diſc. 118. e più nel libro 1. de' Feudi nelli diſc. 52. 57. e 58.*

Sotto queſta regalia d' armamenti: Non ſolo da' Giuriſti vien collocata la ragione di far armata pubblica per terra, ò per mare, ma anche l' aver officine per fabbricar arme, ed altri ſtrumenti di guerra, overo di darne ad altri la facoltà il che però và inteſo, (conforme il comun ſentimento de' medeſimi Giuriſti comprovato dalla pratica) di quell'arme, o ſtrumenti, che ſono proporzionati alla guerra pubblica: Come ſono cannoni, ſoliti eſplicarſi anco con li vocaboli di artigliarie o di bombarde, o altri nomi, conforme la loro qualità, overo petardi, e bombe, e coſe ſimili: Ed anco moſchetti, e picche, ed altr' arme non atte ſe non all' uſo di guerra, e di eſercito, non già delle proportionate di loro natura alla caccia, o alla difeſa privata: E per l'armate navali, ſono galere, galeazze, navi, ed altri vaſcelli deſtinati alla guerra più che alle mercanzie: Ma non gia le arme più piccole, e manuali, come ſono ſpade, ed archibugi di caccia, o da difeſa, ed altr' armi ſimili; quando anche la loro quantità grande, non porti ſeco la medeſima ragione di armamenti; in maniera che ceſſi la ragione dell' uſo privato, alla quale è appoggiata la conſuetudine di permetterſi la fabbrica di queſte arme ſenza licenza ſpeciale del Principe conforme è neceſſario, quando entri la detta ragione di regalia.

CA-

CAPITOLO DECIMO NONO.

Della Podestà di dispensar alle leggi, e di fare quel che da' magistrati, e da' giudici ordinarj non si può fare. Come sono il dare indulti generali, o far grazie particolari de' delitti, o rimetter bandi, o condanne, o dar moratorie a' debitori, overo dar indulto di far testamenti, o altre disposizioni senza le solennità prescritte dalla legge, e di legittimar bastardi, di abilitar minori dispensandoli all' età, o dispensar gl' incapaci, e cose simili. E particolarmente, quando dette dispense, o abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo.

SOMMARIO.

1 *Della facoltà di far grazie, e rimetter banditi, e dar altre dispense.*
2 *Gl'indulti generali non si danno se non dal Principe.*
3 *Quando si possa far grazia senza la pace della parte offesa.*
4 *Se li Feudatarj abbiano questa facoltà.*
5 *Quando si possano concedere le grazie, e le dispense, togliendo la ragione al terzo.*
6 *Della medesima materia di toglier la ragione del terzo con le grazie, e particolarmente con la restizione de' banditi.*
7 *Che nel Principe non si presuma la volontà di pregiudicare al terzo.*
8 *Che sia certa la podestà del Principe di pregiudicare al terzo.*
9 *Il Principe deve vivere secondo le leggi.*
10 *Se l'abilitazione, o dispensa conceduta da un Principe giovi in un'altro principato.*

CA-

CAP. XIX.

Essendo tutte le cose suddette, ed altre simili contro la dispofizione della legge, alla quale però bisogna derogare, o dispensare: Quindi risulta la conseguenza indubitata, che tal facoltà sia di ragion regale; sicchè non spetti se non al Principe sovrano, o pure a quelli, alli quali forse sia ciò conceduto per privilegio dal medesimo Principe, conforme la pratica insegna, particolarmente nella legittimazione de' bastardi, e nelle dispense dell'età, e cose simili, che o per privilegj espliciti, o per leggi, o stili particolari del paese, o per antico possesso immemorabile, o centenario, (il quale, come più volte si è detto, abbia forza di privilegio) ne risulti la limitazione della regola, la quale in alcuni principati o per leggi particolari o per consuetudine, overo per privilegio si suol praticare circa la facoltà di rimetter banditi, e di aggraziar de' delitti, che spettino anco a' Baroni, e signori inferiori con li loro vassalli, e sudditi; quando però si tratti di condanne, o inquisizioni nelle loro Corti, o Tribunali, e che vi concorra la pace, e remissione della parte offesa: Nel che (come si è detto) và deferito in tutto alle leggi, o stili, o privilegi; sicchè non vi cade regola generale.

1

Ma quando anco vi concorrano questi privilegi, tuttavia questi non suffragano alli signori inferiori se non per casi particolari, non già per poter dare indulti generali; attesocchè questa è cosa riservata al sovrano: Come anche dagl'inferiori non si possono far le grazie, o remissioni, quando anco competesse tal facoltà senza la pace, o la remissione della parte.

2

Anzi nello stesso Principe sovrano molti dubitano, se vi sia questa podestà di aggraziare li delinquenti, o di rimetter banditi senza la detta pace, o remissione della parte offesa. Ma ciò che sia nel foro interno (del che se ne lascia la decisione a' Teologi morali): Per quel che appartiene al foro esterno è cosa ricevuta, che si possa fare, maggiormente quando si riservino alla parte offesa le ragioni, che le possono spettare per la refezione de' danni ed interessi; poichè dipendendo la pena del delitto dalla legge positiva, a questa puol dispensar quel sovrano, il quale abbia la podestà di far, e disfar le leggi, ed a quelle derogar, o dispensare: E tale è la pratica comune.

Hanno dubitato alcuni, se questa sorte di regalie, particolarmente quella di dispensare gl'inabili, e di renderli abili alla successione, quando porti il pregiudizio del terzo, spetti a quei Prencipi, li quali, sebbene hanno ragione di principato sovrano con tutti li Regali,

gali, e con la podestà di fare, e disfar le leggi; Nondimeno non sono totalmente sovrani, ed independenti, perchè riconoscano un' altro sovrano: Come sono li più volte accennati feudatarj di prim'ordine, di Feudo regale, e di vera dignità, che porta seco detta ragione di principato: Ma parimente in pratica la più comune, e più ricevuta opinione viene stimata l'affermativa, che abbiano tal podestà, quando dalla legge dell'investitura, o dalla contraria consuetudine, o dalle leggi del padron diretto fatte prima della concessione di tal Feudo, non venga in tutto, o in parte limitato: Attesocchè, cessando questa limitazione, la più vera, e più ricevuta opinione (usando le parole, o li termini che usano li Giuristi) pare sia, che questi Principi possano fare nel loro principato tutto quello, che può fare l'Imperadore nell'Imperio.

La maggior questione dunque, la qual caschi in questa specie di regalia in ogni Principe, anche sovrano, o sia dependente, o nò, riguarda la facoltà di pregiudicare al terzo, e di derogare alle sue ragioni già acquistate, come particolarmente suol'occorrere nelle dispense, ed abilitazioni degl'inabili: Come per esempio, dispensando ad un chierico, acciò possa succedere ne' Feudi, alli quali il chiericato l'inabilita; Overo (secondo la più frequente contingenza) legittimando un bastardo per la successione, così de' Feudi, come de' fidecommissi, o simili beni, da quali sia escluso: Particolarmente quando la dispensa, o abilitazione, non sia preventiva, cioè data prima che il caso della successione occorra, ma sia dopo fatto il caso: Attesocchè nella prima specie preventiva, ancorchè sia ancora pregiudiziale al successore più remoto, legittimo, e capace; nondimeno è un pregiudizio più remoto, che riguarda solamente una speranza eventuale non contingibile. Ma nell'altro caso, che già si sia aperta la successione, viene stimato maggiore: E molto più quando il più remoto capace abbia con l'agnizione fattane, già acquistato la successione, o altra ragione, che gli sia deferita; in maniera che l'abilitazione, o dispensa sia con la retrotrazione, togliendo le ragioni già acquistate al terzo; poichè in tal caso si stima l'abilitazione molto più esorbitante, e pregiudiziale, onde maggiormente si dubita della podestà. Ma perchè il tutto dipende dal benefizio della legge positiva, però nel foro esterno è ricevuto, che può toglierli dalla medesima legge animata, ch'è il Principe.

5

E solito anche ciò frequentemente occorrere nelle grazie restitutorie de' banditi, o in altro modo condennati con la confiscazione de beni circa le robbe confiscate, le quali per fidecommisso o per altro titolo siano acquistate ad un altro, conforme si accenna di sopra nel capitolo settimo *in* proposito delle confiscazioni.

6

Ed in ciò cadono due queſtioni. Una di volontà, quando queſta non ſia chiara; cioè ſe ſi abbia da preſumere, che il Principe con le ſue grazie, e diſpenſe abbia voluto pregiudicare al terzo, e togliere le ſue ragioni. E l'altra di poteſtà, quando la volontà ſia certa, ſe poſſa farlo.

Nella prima queſtione la regola è negativa; atteſocchè in dubbio non ſi preſume, che il Principe voglia pregiudicar' al terzo, e per conſeguenza danno la regola, che ſempre le ſue grazie vanno inteſe con queſta riſerva, e condizione, quando eſpreſſamente non appariſca della contraria volontà: A' ſegno che li medeſimi Giuriſti dicono, che piuttoſto il Principe ſi deve preſumere in ciò ingannato da chi hà ottenuto la grazia, che ſi preſume tal volta di toglier la ragione del terzo.

E ſe ciò cammina, e generalmente in ogni Principe, molto più chiaramente cammina nel Papa, il quale per una ſua antica regola di cancellaria, ſolita ad ogni Papa rinovarſi eſpreſſamente dichiara l'animo ſuo, che non intende con le ſue grazie fare tal pregiudizio al terzo, ſenza farne eſpreſſa menzione, anzi ſenza la 7 deroga ſpeciale a detta regola: Quando però non ſi tratti di grazia di ſua natura pregiudiziale, e che porti pregiudizio, o deroga delle ragioni pel terzo per una conſeguenza neceſsaria: Che però ſopra ciò non può darſi regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, mentre il tutto dipende dalle circoſtanze particolari del fatto.

Quanto poi all'altra queſtione della podeſtà. Alcuni Canoniſti, ed anco Civiliſti, ma più frequentemente li Morali la negano, quando non lo ricerchi una giuſta cauſa della neceſſità, overo dell'utilità pubblica. Ed altri diſtinguono tra la podeſtà ordina- 8 ria, e l'aſſoluta: Laſciando però la verità al ſuo luogo per il foro interno. Per quel che tocca all'eſterno: Quando ſi tratti di Principe ſovrano, e che vi concorra la ſua volontà certa, e determinata, in maniera che non entri il difetto dell'intenzione; in tal caſo poſſono bene queſte, ed altre diſtinzioni de' Giuriſti giovare appreſſo il medeſimo, e molto più appreſſo il ſuo ſucceſſore per la rivocazione di quello, che ſi ſia fatto. Ma nel reſto, per quel ch'inſegna la pratica, almeno di fatto, pare che queſte regole legali abbiano del favoloſo contro di quel che un Principe ſovrano determinatamente voglia.

A 9 *Di tutto ciò ſopra la podeſtà del Principe di toglier la ragione del*

Bensì che non è lodevole; poichè ſebbene il Principe ſovrano non conoſce la forza giudiziaria, la quale nel foro eſterno l'aſtringa all'oſſervanza delle leggi, ed a non toglier la ragione del terzo; nondimeno deve ſoggettar ſe ſteſſo a quella forza che gli faccia la legge divina o naturale, overo l'umana ragione, alla qua-

quale per lo più si suole dar titolo, o attributo di legge delle genti. A

terzo 6 paz. nel disc.148.

Sopra queste dispense, o abilitazioni, e particolarmente circa la legittimazione de' bastardi cadono frequentemente le questioni, se

10 essendo fatte da un Principe laico, suffraghino ne' beni ecclesiastici, overo contro persone ecclesiastiche: Ed all' incontro se fatte dal Papa, o da altro, con sua auttorità, debbano suffragare nel foro laicale: Come ancora, se la grazia giovi, e debba fare la sua operazione fuori del principato, o dominio del legittimante, o dispensante. Ma ciò non riguarda questa materia de' Regali, la qual consiste nella podestà di far detti atti mentre le suddette questioni riguardano piuttosto gli effetti, che da ciò risultano tra privati, e di essi particolarmente si tratta nelle materie de' Feudi e dell' enfiteusi, ed anche delle successioni, de' testamenti, e de' fideicommissi, e simili, nelle quali si tratta dell' incapacità de' bastardi, e se la legittimazione da essi ottenuta debba suffragare, o nò.

CAPITOLO XX.

Della podestà di creare li Magistrati, ed altri offiziali; e quali persone si debbano assumere. Ed anco della podestà di conferire li titoli, e le dignità di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti. Come anche di creare Dottori, e Notari. Di eriger publiche università, o studj. Di conceder privilegj di nobiltà, e di cittadinanza. E di far'altre simili concessioni.

SOMMARIO.

1 *Tutto quello, che dalle leggi non si concede, si dice di ragion regale.*
2 *Perchè causa il crear li Magistrati, e li giudici, si stimi di ragion regale.*
3 *Il conceder Feudi, è di ragion regale.*
4 *Delle qualità, che devono avere gli offiziali, ed i giudici, ed altri Magistrati.*
5 *Della facoltà di creare Duchi, Marchesi, e Conti, e che cosa importino questi titoli.*
6 *Della facoltà di creare Dottori, e Notari.*
7 *In qual modo si concedono queste facoltà, e quando li Dottori creati da quelli, che l'abbiano in privilegio, siano tali.*
8 *Il medesimo delli Notari.*
9 *Dell'erezione de studj, o università.*
10 *Della podestà di creare; o aggregare nobili.*
11 *Che la nobiltà della virtù sia maggiore; e della ragione.*
12 *Della materia di nobiltà in che luogo se ne tratti.*
13 *Della cittadinanza da chi si concede.*

C A P. XX.

Er la ſteſſa ragione, che è accennata nel capitolo precedente, tuttò quello, che non ſi è conceduto dalla legge alli Giudici, ed alli Magiſtrati, o ad altri, , che riconoſcono ſuperiore, deve dirſi di ragion regale ſpettante al Principe ſovrano, overo a quello, a cui dal medeſimo ſe ne ſia conceduta la facoltà.

1

Ma perchè queſta generalità è troppo vaga, però venendo agli atti, e coſe ſpeciali accennate nella Rubrica. A molti pare improprio che la facoltà di creare i Magiſtrati, ed altri offiziali debba dirſi di ragion regale, mentre la pratica comune inſegna, che li Baroni, e gl' altri Signori inferiori deputano gli offiziali, e li Magiſtrati a loro arbitrio.

2

Nondimeno ciò è fatto con ragione; atteſocchè nel tempo di detta coſtituzione, o capitulazione, ancorchè ſi foſſe già introdotto l'uſo de' Feudi, tuttavia queſti non portavano ſeco l'imperio, e la giuriſditione in dominio, come la portano oggidì; in maniera che, come ſi accenna nella materia feudale, A dalli feudiſti la giuriſdizione ſopra gli abitatori del Feudo viene ſtimata coſa diverſa; ſicchè può il Feudo eſſer d'uno, e la giuriſdizione d'un altro: Overo tenerſi l'un è l'altro da uno ſteſſo Barone con diverſo titolo; cioè, il luògo in Feudo, e la giuriſdizione in allodio, overo per due diverſe conceſſioni feudali fatte dal medeſimo padrone, o da diverſi: E conſeguentemente che il deputare gli offiziali, e li Magiſtrati al governo de' popoli delli luoghi, li quali con titolo di Feudo, o di allodio ſian poſſeduti da' Baroni, o da Signori inferiori; ſia anche di ragion regale, e ſpetti al ſovrano, conforme inſegna la pratica in diverſi luoghi, e particolarmente nella Spagna, e nella Francia, che le Città, terre, o ville ſono poſſedute da' Baroni, anco con titolo di Duchi, Marcheſi, e Conti; e nondimeno il Re deputa gli offiziali, e Magiſtrati per l'amminiſtrazione della giuſtizia, e per l'eſſercizio della giuriſdizione; ſicchè il farſi ciò in Italia da' Baroni, e Signori inferiori naſce da conceſſione del medeſimo Principe, e però non toglie la qualità regale. Parlandoſi in queſta Rubrica de' Magiſtrati, ed offiziali per l'amminiſtrazione della giuſtizia, non già di quelli offizj venali, che ſi concedono per il ſolo emolumento borſale, o per onorevolezza ſenza l'amminiſtrazione della giuſtizia; atteſocchè ſebbene anco queſti ſono di ragion regale, nondimeno è una regalia diverſa, della quale ſi parla ſeparatamente di ſopra. B

A *Nel lib. 1. de' Feudi nel diſc. 62.*

B *Nel cap. 1. di queſto libro e nel teatro in queſto ſteſſo lib. nelli diſc. 1. 2. e molti ſeguenti.*

Queſta regalia ſopra la creazione de' Magiſtrati non ſolamente riguarda quei magiſtrati, ed offiziali maggiori, li quali ſi deputano al gover-

3

governo generale di tutto il principato, ma ancora quelle concessioni de' Feudi nobili, che particolarmente si fanno in Italia d' imperio, e giurisdizione con li vassalli; poichè quantunque le concessioni feudali si possono far anche da persone private, come si accenna nel libro precedente de' Feudi; C nondimeno ciò cammina nelli Feudi semplici senza imperio, e senza giurisdizione, non già quando si tratti di Feudi nobili, e giurisdizionali; attesocchè questi non si possono dare se non dal sovrano, in maniera che questi feudatarj inferiori, e subordinati col mero, e misto impero, e con la giurisdizione pare in sostanza siano piuttosto governatori, e magistrati perpetui, che veri feudatarj con dignità, ed imperio, conforme in detto suo luogo si accenna.

C
Nel cap. 9.

Quanto poi alla creazione degli offiziali, e magistrati, avertono comunemente li maestri delli precetti politici, e morali, che 4 deve il Principe, o altro superiore, a chi spetta, principalmente star molto avvertito, ed accurato nell'elezione de' buoni ministri, ed offiziali, nelli quali concorrano tutte quelle parti, che si desiderano per il buon governo, e buona amministrazione della giustizia; Cioè la letteratura, la bontà della vita, la prudenza, e l' esperienza, ed altre parti simili, le quali costituiscano un'assai diligente padre di famiglia; mentre non errerà quel Principe o Governatore, il quale averà buoni ministri: Ed all'incontro sia egli ben intenzionato quanto si voglia, non potrà mai governar bene, nè potrà liberarsi dagl' inganni, quando avrà ministri cattivi, e poco amici della giustizia, e meno zelanti della sua riputazione, e gloria.

D
Nel libro 12. nel titolo delli parocchi nelli discorsi 6. e 37.

Le suddette parti non vanno considerate disgiunte, ma unite: Appunto in quel modo che si discorre della maniera di preeleggere nel concorso le più idonee al governo delle parrocchie. D Importando poco che sia un gran letterato, ma di mali costumi, e di poca integrità, overo che sia letterato, ed integro, ma rozzo, o rotto, ed imprudente. Che però sarà meglio eleggere una persona di mediocre letteratura, purchè sia a sufficienza per la carica, ma prudente, sperimentato, e dabbene. Ed all' incontro importerà poco che sia un' uomo dabbene, e spiritualissimo, se sia ignorante, ed imprudente, overo in altro modo inetto; desiderandosi tutte queste parti unite assieme, perchè possa risultarne l'effetto buono. E

E
Delle qualità de' giudici si discor. nell. 15 nella relazione della Corte nel disc. 32. in occasione di trattare del tribunale della Rota.

E sopra tutto, particolarmente nelle cariche maggiori, si deve aver riguardo ad elegger persone sperimentate, ed esercitate in altre cariche inferiori, cercando con diligenza sapere come in quelle si siano portate, con quello stile che usano li religiosi di far fare prima il noviziato, e poi per molti anni gli esercizj, ed ufficj inferiori, e da quelli scorgere l'abilità per impiegarli nelle cariche

che maggiori : Come anche si fa nelle cariche militari, quando si tengano le buone regole di governo militare: Essendo dalle leggi civili, e molto più da' sacri canoni, ed anche dalle regole politiche concordemente dannate le promozioni per salto.

E sebbene alcuni credono, che ciò non sia grand'errore, per rispetto che il Regno insegna di regnare, e che l'esercizio, e la pratica delle cariche in progresso di tempo produce l'abilità: Tuttavia questo è un'errore troppo grande. Sì perchè non deve avventurarsi il pubblico governo della giustizia, e de' sudditi all'incerto evento della riuscita. Come ancora perchè, in tanto che si profitterà, si commetteranno molte ingiustizie, e ne nasceranno molti disordini. Appunto come se in un'ospedale si mettesse a medicar gli ammalati una persona, la quale senza li dovuti studj fosse totalmente inesperta della medicina in teorica, ed in pratica, con la credulità, o speranza, che col lungo medicare si renderà abile; attesocchè per acquistare quest'abilità ammazzerà in tanto un gran numero di ammalati. E questo è appunto il caso.

Oltre che frequentemente l'esperienza insegna, che vi siano delle persone inabili non solamente in atto, ma anche in potenza; in maniera che quanto più si esercitano, maggiormente diventano inette: Ad uso di zucche, le quali quanto più s'inaffiano, e si coltivano, tanto più s'ingrossano. Che però è pazzia manifesta il pensare di voler piantar zucche con speranza, che con la coltura possano diventare peponi, che volgarmente diciamo meloni. E pure questo pare che sia vizio ordinario de' Grandi: Che però è troppo grande imprudenza l'avventurare quelle cose, le quali riguardano il governo del pubblico, overo l'amministrazione della giustizia, ad una tal incerta eventualità.

Nè giova, che il pastore, overo il moderatore principale del gregge faccia bene le parti sue, in provedere le pecore di buoni pascoli, e di luoghi di buon aria; attesocchè queste, ed altre diligenze saranno perdute, ed inutili, quando non vi siano buoni pastori inferiori, e buoni custodi, li quali sappiano governare bene le pecore nell'infirmità, ed anche con la dovuta diligenza, e discrezione le sappiano mungere, e tosare, e che tengano buoni cani per custodirle da' lupi, e da altri dannificanti. Or si pensi che sarà, quando si metteranno i medesimi lupi, overo gl'agnelli, o li somari per pastori, e per custodi.

Anco il conferir li titoli, e le dignità (secondo l'uso comune) de' 5 Principi, Duchi, Marchesi, Conti, e Baroni senza dubbio è di ragione regale spettante solamente al Principe sovrano a tal segno che alcuni credano sia prerogativa speciale di quei soli Principi, li quali siano totalmente indipendenti. Come sono il Papa, e l'Imperado-

re,

re, ed i Re di Spagna, di Francia, di Polonia, e simili, e non quelli, li quali, ancorchè abbiano piena ragion di principato con i Regali anche primarj, nondimeno siano dipendenti da un' altro Principe, come si dicono essere li feudatarj de' Feudi Regali, e di vera dignità: Tuttavia la pratica di fatto insegna il contrario; attesocchè ancor questi creano titolati, e Baroni, con titolo però, e giurisdizione a loro inferiori, in maniera che un Re non fa un altro Re, nè un Duca fa un'altro Duca, per la ragione che non si può far un'altro eguale a se stesso, nè si può dividere l'unità del principato, o del Feudo. F

F *Nel lib. 1. de' Feudi nelli discorsi 8. e seguenti.*

Ed ancorchè questi titoli importino per loro natura una dignità, la quale porta seco molte prerogative: Nondimeno quelli titoli, che si danno alli Baroni, e ad altri signori inferiori, si dicono improprj, ed abusivi per alcune preeminenze solamente, ma non già per tutti gli effetti; attesocchè sebbene per lo più si danno in occasione di Feudi proprj, o improprj consistenti in luoghi giurisdizionali; con tutto questo in alcuni principati porta l'uso, che si danno anco questi titoli in aria con il solo privilegio, e particolarmente quelli di Marchesi, e di Conti, senza marchesato, overo senza contea. G O pure sopra il luogo di uno si dà il titolo ad un'altro, secondo gli stili de' principati, a' quali si deve deferire, oltre quelli, li quali si dicono Conti Palatini, e simili:

G *Nel libro 13. delle pensioni nel disc. 38.*

6 La facoltà di creare Dottori, e Notarj parimente è di ragion regale spettante al Principe; poichè sebbene la pratica insegna il contrario, che molti Signori, o Magistrati inferiori, ed anco alcuni Collegj, ed università, che non abbiano giurisdizione, o regalia, esercitano tal facoltà, nondimeno ciò nasce da privilegio espresso del Principe, overo da quello implicito frequentemente accennato, che risulta dal pacifico non vizioso possesso immemorabile, o centenario.

7 Questi privilegj di dottorare si son conceduti, overo si sogliono concedere dal Principe in due maniere; cioè, o a Collegj, ed Università, overo a persone particolari: Quando dunque si tratti di dottorati, che si conferiscano da persone particolari, che l'abbiano in privilegio dal Principe sovrano, overo che credano avere questa facoltà per ragione del Feudo di dignità, che da loro si possegga con li Regali: Conforme in Italia insegna la pratica in alcuni feudataj Imperiali.

In tal caso, questa sorte di dottorato conceduto per semplice privilegio di quello, il quale ne abbia la facoltà, non ha quelle prerogative, che competonò al dottorato conceduto da una pubblica Università, ò Collegio, particolarmente per alcune dignità ecclesiastiche, overo per quegli offizj, li quali dalle costituzioni Apo-

H *Nel lib. 12. de' benefizj nel disc. 42. e nel detto lib. 12. nel tit. del Capitolo e nell.*

Apostoliche, o dall'altre leggi richiedono il dottorato; poichè a tali effetti si richiede il dottorato conferito da qualche Collegio, o Università pubblica H: Per la ragione, che in questo caso non è solito darsi, se non con l'esame sufficiente sopra l'idoneità: Ancorchè in Italia ciò sia ridotto ad una mera cerimonia, sicchè vediamo dottorare anche quelli, li quali non sappiano li primi principj della facoltà, nella quale si dà il grado.

14. nelle annotazioni al Concilio di Trento trattando del Vicario Capitolare.

Quanto poi alli Notarj, si deve deferire alle leggi, ed alli stili de' paesi, che sono diversi, e particolarmente, se alle scritture, o istrumenti fatti da un Notaro creato con l'autorità mediata, o immediata d'un Principe si debba dar fede in un' altro principato, che però non può in ciò darsi una certa regola generale. I

8

I *Nel lib. 15. de' giudizj trattando degli istrumenti pubblici.*

L'erezione di pubbliche università, o studj parimente è cosa riservata al sovrano del luogo, particolarmente per quella ragione, per la quale la legge comune, o la particolare d'ogni principato proibisce le radunanze di più persone, per i disordini, che possono nascere in pregiudizio del Principe; o della Repubblica: E per conseguenza deve questo esser inteso, quando ciò segua, ed anche perchè le prerogative, le quali sogliono risultare dall'università, o studj pubblici, non si concedono per comun uso, quando non siano con tale autorità espressa, ó almeno implicita, che come si è detto, risulta dal possesso centenario, o immemorabile.

9

Il creare nobili quelle persone, le quali, secondo il loro stato naturale non siano tali, parimente è prerogativa del Principe sovrano, al quale solamente si concede il fare, che il finto, ed il privilegiato s'abbia per vero in queste qualità accidentali: Attesocchè sebbene pare la pratica insegni, che tal facoltà si eserciti anche da alcuni inferiori, e particolarmente in que' luoghi, ne' quali vi sia separazione di nobiltà, che una piazza, o università di nobili conceda l'aggregazione a qualche famiglia, o persona alla nobiltà: Nondimeno ciò nasce, o dal privilegio del medesimo Principe sovranó, nella maniera che si è detto di sopra nella creazione de' Dottori, e de' Notarj, e de' Magistrati: Overo che questa aggregazione non cagioni l'effetto accennato; cioè, che un' ignobile diventi nobile; attesocchè ciò si puol fare solamente dal Principe, del quale si ha, che alle volte nobilita il suo barbiero, overo il suo cuoco, o un' altro mecanico servitore: Ma opera bene, che quello, il quale gia secondo le regole legali sia nobile, venga dichiarato tale, overo che sia ammesso a quel consorzio, o università, nella quale uno ancorchè nobile, anche di nobiltà maggiore non potrebbe per altro pretendervi participazione: Sicchè non è formalmente creare nobile uno, il quale non sia tale, ma piuttosto dichiararlo tale, ed ammetterlo nella participazione di quegli onori. L

10

L *Se ne discorre nel lib. 3. delle preeminenze nel disc. 35. ed in altri precedenti.*

Conforme il alcune parti fanno li Baroni, o altri signori: Attesocchè essendo obbligati dare alli nobili del luogo qualche ono-

rifica ricognizione in alcuni giorni dell'anno, ficcome in occafione di parlare della mia patria, fi accenna nel Teatro M ammettono graziofamente i loro fervitori, o altri a tale onorevolezza. E ciò cammina bene perche gli dà del fuo, ma non però rifulta, che quello il quale veramente foffe ignobile, in tal modo diventi nobile, mentre quefta è fola prerogativa del Principe fovrano, il quale pare che in quefte circoftanze accidentali di nobiltà, o di dignità, o preeminenze vada imitando la podeftà di Dio, che lo puol fare, e lo fa quando vuole nelle doti dell'animo, e nelle parti naturali, al che non poffono arrivare i Principi, per potenti, e fovrani che fiano.

M Nel detto dif. 35.

Quindi, in ciò particolarmente confifte la prerogativa maggiore delle virtù, e la foddisfazione dell'animo degli uomini letterati, e virtuofi, ficchè ragionevolmente poffono dire d'avere prerogativa maggiore di quelli, li quali o dalla natura, o dal cafo abbiano certe prerogative accidentali, ancorchè grandi; poichè dal Principe poffono darfi anche ad ignobili, ed a plebei, in maniera che levandoli dalla zappa, o dall'aratro li faccia nobili, e titolati, ma non può fare che un ignorante diventi virtuofo, con tutta la fua potenza, conforme fi accenna nel libro feguente nel titolo delle preeminenze, parlando della nobiltà, ed ivi fi accenna il bel detto di Sigifmondo Imperadore.

11

Bensì che fogliono li Principi cercare d'aver'anche quefta potenza, la quale fi dà a Dio folamente, col conferire le cariche de' letterati, e virtuofi ad ignoranti: Tuttavia farà una mala ed irragionevole collocazione della ftatua in un nicchio incongruo, e fproporzionato con taccia manifefta dell'architetto; poichè mai il Principe, per potente, e grande che fia; potrà fare, che l'ignorante diventi dotto, o che il viziofo diventi virtuofo, overo che l'indegno diventi degno.

12

In quefta materia di nobiltà cadono frequentemente in occafione delli fuoi effetti, o prerogative molte difpute, le quali però non riguardano la noftra della regalia, ma l'altra delle preeminenze. Che però di effe fi tratta nella fua fede. N

N Nel detto lib. 3. delle preeminenze nelli difcorfi 32. e più feguenti, e nel fuo fupplemento, e nel libro feguente di queft' opera nella feconda parte.

Lo fteffo, che fi è detto della nobiltà, cammina nell'altra prerogativa della cittadinanza, attefocchè il fare, che un foraftiero fia veramente a tutti gli effetti cittadino per tutto il principato, o in alcune parti di effo, è parte del Principe; poichè febbene le Città danno le cittadinanze a' foraftieri, nondimeno quefte fuffragano a quegl'effetti folamente, li quali dipendono dalle loro ragioni, ma non già in pregiudizio di altri, li quali da effe non abbiano dipendenza: Trattandofi nel refto fotto la medefima di fopra accennata materia di preeminenze degli altri effetti della cittadinanza, e delle queftioni, che fopra di effa cadono come fuori di quefta materia. O

13

O Nel detto lib. 3. delle preeminenze nel difc. 36. e fe- guente.

CA

CAPITOLO XXI.

Della podestà del Principe di togliere gli offizj e li benefizj le cariche, e le robbe concedute: E di rivocare le grazie fatte con casi simili. Overo di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.

SOMMARIO.

1 *Della podestà del Principe di rivocare le grazie, e concessioni, o contratti, e generalmente toglier le robbe, e ragioni del terzo.*
2 *Si distinguono sopra ciò più casi, o ispezioni.*
3 *Della remozione dagli offizj, e cariche date per grazia del Principe.*
4 *Di quelli dati per contratto oneroso, e con l'equivalente ricompensa.*
5 *Del donare la robba d'altri, ò di essa disporre.*
6 *Donde nascano gli equivoci de' legisti nel camminare solamente con le leggi civili senza altra riflessione.*
7 *Che sia espediente ampliare, e sostenere la podestà del Principe.*
8 *Ma come il Principe, e suoi consiglieri si debbano regolare.*
9 *Del gastigo, che sogliono ricever li Principi, quando non facciano bene l'offizio loro.*
10 *Quando la benignità, e liberalità siano virtù commendabili.*
11 *Le grazie devono essere regolate dalla giustizia.*
12 *Il Principe è marito della Repubblica, e padre de' sudditi; e come deve portarsi.*

CAP. XXI.

1 IL dubbio, il quale può cadere in questa materia riguarda la podestà anche nel sovrano, e circa la quale li Giuristi, ed i Teologi s'intricano tanto. Ma posto che la podestà vi possa arrivare, non si dubbita che questa sia di ragion regale, anche primaria, spettante solamente al Principe sovrano, nel modo che si è discorso di sopra nel capitolo decimo nono.

Ripetendo dunque la protesta più volte fatta, che non è mia parte, ne ho pretensione di voler fare il legislatore, nè il decisore, ma di lasciare il suo luogo alla verità, accennando solamente quel che mi pare, che qualche istruzione, o curiosità de' non professori, non già per i giudici, e consiglieri. La materia di questo capitolo và

diſtinta in più iſpezzioni. Primieramente circa la revocazione delle cariche, dignità, o robbe graziosamente, e con termini della giuſtizia diſtributiva conferite dallo ſteſſo Principe, o dal ſuo predeceſſore, il quale avrebbe potuto non conferirle in modo alcuno, overo conferirle ad altri.

Secondariamente circa quelle conceſſioni, che dal medeſimo Principe, overo dal ſuo predeceſſore ſi ſiano fatte, più toſto con i termini della giuſtizia commutativa, e per cauſa oneroſa, e correſpettiva

2 per via di contratto eſplicito, o implicito. Terzo circa quelle grazie, le quali ridondano in pregiudizio d'uno a comodo, e favore d'un'altro per l'effetto conſecutivo, che ne riſulti, come ſono le diſpenſe, o abilitazioni degl'inabili, o incapaci, delle quali ſi è trattato nel ſuddetto capitolo decimo nono. E quarto della podeſtà di levare ad uno la robba, che già poſſieda per ragion propria, e particolare, per darla ad un'altro, o applicarla a ſe ſteſſo, o in altro modo diſporne.

Per quel che s'appartiene alla prima. Quando gli offizj, o cariche ſiano di loro natura temporali, ed amovibili, ſicchè di fatto ſia ſolito

3 praticarſene la remozione, ſenza che da queſta riſulti quel grave pregiudizio nella fama, o nell'intereſſe, che ſuol naſcere dalla remozione dagli offizj, o cariche, le quali ſiano di loro natura, o per uſo comune perpetue: Ed in tal caſo non cade ragione alcuna di dubitare, entrando ſolamente nell'altro accennato caſo della perpetuità, in maniera che la remozione porti detto effetto pregiudiziale: Come per eſempio in quella Città, overo in queſta Corte vi ſono delle cariche, le quali di loro natura ſono manuali, ed amovibili ad arbitrio del Principe, o di altro ſuperiore, ſicchè ſe la carica ſi toglie ad uno, e ſi dà ad un altro, non ſi fà coſa inſolita, nè pregiudiziale alla riputazione di quel che la poſſedea: Ed in tal caſo non ſi dubbita di tal podeſtà, non ſolamente nel Principe ſovrano, ma anche nel Barone, o in altro magiſtrato, che l'abbia deputato, o nel ſuo ſucceſſore, nè ciò ſi dice di ragion regale.

Che però il dubbio cade negli altri offizj, e benefizj, o cariche, e dignità, che di loro natura, o per antica uſanza ſiano per-

4 petue, ſicchè non ſogliano levarſi ſenza gran demerito, in maniera che la remozióne cagioni pregiudizio notabile alla riputazione, overo all'intereſſe del poſſeſſore: Ed in queſto caſo, laſciando il luogo alla verità in quel che riguarda il foro interno. Per quel che ſpetta all'eſterno: La più vera, e la più comunemente ricevuta è l'opinione affermativa nel ſovrano, ogni volta che la carica, o dignità ſi ſia data per grazia, e per libero arbitrio dello ſteſſo Principe, o delli Magiſtrati, ſicchè potea non darſi a colui, ma ad un altro con li ſoli termini della ſola giuſtizia diſtributiva, ſenza miſtura della commutativa; atteſocchè quello, il quale ha ricevuta la cari-

carica, non può dolersi, mentre poteva il Principe non dargliela. A

Restando la sudetta ragione del pregiudizio considerabile, in riguardo che non si debba fare se non dentro i limiti della convenienza, overo che ciò sia giusto motivo di rivocare quel che si sia fatto, o pure di darne la reintegrazione a quello, il quale ne sia stato senza giusta causa privato; overo per meglio regolare la volontà del medesimo Principe, o del suo successore, dovendosi in ciò per detta ragione camminare con molta circospezione: Ma non già che se ne possa negare la podestà; attesocchè l'essere gli offizj, le dignità, e le cariche perpetue non nasce da legge divina, o naturale, ma da legge positiva, alla quale il Principe a suo arbitrio può derogare. Nè si sa vedere, perchè quel Principe, il quale ha fatto la carica perpetua, non la possa render temporale, ed amovibile a suo arbitrio, nascendo il tutto da sua grazia, e concessione, che potea non farsi; onde toglie solamente quel che egli medesimo ha dato. B

Nella seconda ispezione che la concessione sia correspettiva, ed onerosa, più in regola di contratto, che di grazia, o di privilegio, overo più in termini di giustizia commutativa, che di distributiva, se n'è accennato qualche cosa nella materia de' Feudi. C In occasione di trattare della concessione; che si facesse in Feudo di quei luoghi, li quali abbiano privilegio di non esser' infeudati, quando ciò non si sia conceduto per grazia, e per liberalità ma per contratto correspettivo, perchè li vassalli si siano ricompri: E però quel che ivi si accenna, pare si adatti ad ogn' altro caso simile, per non ripetere le stesse cose.

Bensì che (conforme più volte si è accennato,) queste, ed altre simili regole legali giovano, perchè li consiglieri del Principe debbano persuadergli ad astenersi da quel che dalla legge si dice non doversi fare; o pure perchè si debba dall'istesso, overo dal suo successore rivocare quel che di fatto fosse seguito senza giusto motivo: Ed anche per dar campo alli magistrati, e ministri del Principe; quando sia assente, di sospender l'esecuzione de suoi ordini, e certiorarlo delle difficoltà: Ma quando persista nella sua volontà, in tal caso è molto difficile nel foro esterno giudiziario (del quale solamente si parla) che il solo motivo della podestà possa suffragare a chi patisse il danno. D

Della terza specie, o ispezione si è discorso di sopra in occasione di trattare della legittimazione de' bastardi, e della reintegrazione de' banditi con casi simili. E

E della quarta rare volte il foro esterno giudiziario tratta; poichè non volentieri tra Principi Cristiani si dà il caso di quel che le leggi civili de' Romani dispongano sopra la podestà del Principe di donare la robba d'altri, e che al padrone non si dia azione

con-

A *Nel disc.* 148 *di questo lib*

B *Nello stesso disc.* 148.

C *Nel lib.* 1. *de' Feudi nel disc.* 30. *ed in quest' opera in detto lib.* 1.

D *Nello stesso disc.* 148. *di questo libro*.

E *Nel cap.* 19. *di questo lib. ed anche in detto disc.* 148

contro il possessore, ma solamente contro il Fisco del medesimo Principe per la reintegrazione: E se pure alle volte si pratica, ciò è solito nascere dalla giusta causa della necessità, o utilità della Repubblica in tempo di guerra divina, o umana, o di carestia: Ma rare volte il foro giudiziario regolato da' Legisti tratta queste materie.

Tuttavia quando occorressero, il punto maggiore stà nella volontà del Principe, se veramente abbia voluto, o no valersi di quest' autorità; posciacchè quando la volontà sia certa, in tal caso è molto difficile sostenere il difetto della podestà: Pure in ciò hanno gran parte le leggi, o gli stili del paese, o del principato, non essendo possibile il discorrere distintamente di tutte le questioni, le quali sopra ciò cadono, e di darvi una certa regola per la capacità de' non professori, stante la gran varietà d'opinioni, e sopra tutto per la diversità delle leggi, e de' stili, che risulta da tanti diversi principati, li quali per lo più si governano diversamente. F

F *Di questa podestà di donar la robba d' altri si discorre nel detto disc. 148. di questo libro, ed anche nel libro 7. delle donazioni nel disc. 43.*

Ed in ciò consiste il più volte accennato inganno de' puri Legisti nel camminare generalmente in tutti i paesi, o principati con 7 le regole generali delle leggi civili de' Romani, non riflettendo che quelle furono fatte col presupposto di un solo Imperio, e di un solo Principe; e per conseguenza che la legge fosse da per tutto comune, ed uniforme: E questo è quell'errore, che produce tanti grandi, e frequenti equivoci.

Conviene però avvertire, che sebbene, secondo il senso de' Giuristi, per quanto spetta al foro esterno (così particolarmente in- 8 segnando la pratica) conforme si accenna in questo capitolo, e nelli due precedenti, si sia molto dilatata la podestà del Principe, la quale anche per buon governo della repubblica conviene mantenere così ampla per la più esatta ubbidienza de' popoli, e senza la quale il buon governo non è facilmente praticabile, acciò a' sudditi, col pretesto di disputare della podestà, non si dia 9 facile l'adito alle disubbidienze, ed alle rebellioni: Tuttavia li medesimi Principi, e li loro consiglieri non devono valersi di questa podestà indiscretamente, e fuori de' confini del giusto, e dell'onesto, ma restringerla dentro li termini della necessità, o dell'utilità pubblica, secondo la restrizzione, la quale alla sua podestà per il foro interno della coscienza si da più comunemente da' Teologi morali, ed anco da alcuni Canonisti: Attesocchè anche le leggi civili de' Romani, che furno fatte senza la pietà cristiana, da' Principi, o da' Magistrati gentili, e molto più chiaramente quelle, che furono fatte dopoi dagli Imperadori Cristiani, dispongono; che sebbene il Prencipe non è soggetto alle leggi, ed a quella forza, la quale si dice coattiva, nondimeno deve vivere secondo quelle, alle quali per

ragion

ragion naturale, o delle genti si stima soggetto con quella forza, la quale si dice direttiva, conforme alla distinzione di queste due forze della legge altrove accennata G in occasione di trattare; se, e quando la legge obblighi gli esenti, e li non sudditi.

G *Nel Proemio.*

Dovendo il Principe pensare di aver per giudice, e superiore, non solo Iddio per il gastigo nell'altra vita, nella quale non vi è differenza di persone, nè di dignità, ma solamente si attendono l'opere buone, e le cattive, ma anche per quel gastigo, che lo stesso Iddio suol dare in questo Mondo per mezzo di altri Principi, e persone potenti, ed alle volte anco per mezzo degli stessi sudditi, per quello che ne insegnano le Storie antiche, e moderne di tanti principi grandi, li quali o per causa di guerra pubblica d'un'altro Principe, overo per quella intestina, che nasce dalle revoluzioni de' popoli, o per altri rispetti hanno perduto il principato, e si sono ridotti a miserie estreme, ed alle volte a morire in pubblico palco per mano di ministro di giustizia, condannati da proprj sudditi.

10

Anzi deve considerare d'aver anche in giudice delle sue azioni per altro verso il medesimo Mondo, che l'arricchisce, o respettivamente l'impoverisce di quegli attributi di gloria, e di buona fama, li quali principalmente si devono desiderare da' Principi; mentre ciò li contradistingue da' privati; poichè nell'altre parti corporali, o intellettuali piuttosto la loro condizione è inferiore, e più infelice delli privati ben provisti di beni di fortuna.

11

In oltre si deve da loro riflettere, che la benignità, e la magnanimità, e simili parti sono ben virtù commendabili, quando siano in compagnia della giustizia, la quale si dice la padrona, o la guida principale dell'altre; non dandosi esercizio dell'altre virtù senza quella della giustizia, conforme si accenna altrove: H Che però, conforme eccellentemente insegna un moderno istruttore de' Principi, il quale ha saputo così ben accopiare la politica temporale, con la pietà cristiana, l'usare grazie, e benignità devianti dalla giustizia con delinquenti, e malfattori non si dice pietà, o benignità, ma barbarie, e crudeltà contro gl'innocenti oppressi da' tristi. Appunto come barbaro, e crudele sarebbe stimato quello in quale accarezzasse, e nodrisse i serpenti, overo i leoni, e gli orsi, ed i lupi, o altre fiere simili; perchè danneggiassero il genere umano, overo quello degli animali pacifici, e profittevoli alla Repubblica, con casi simili.

12

H *Nel Proemio.*

Che però, le grazie, e respettivamente li rigori si devono praticare con quella regola di giustizia distributiva, che si concede al Principe, e non a' Giudici, e Magistrati inferiori, la podestà de' quali è ristretta dentro i confini della giustizia commutativa, e per

con-

conseguenza si devono sempre esercitare col fondamento, e con la scorta di detta giustizia, conforme la distinzione che altrove si dà tra la giustizia distributiva, e la commutativa. I

I
Nel Proemio.

Come anche si deve dal Principe considerare, che sebbene per comun uso di parlare vien chiamato padrone: Nondimeno non è quel dominio, il quale si abbia con quei servi, che volgarmente chiamiamo schiavi, overo che abbiamo nell'altre robbe indifferenti di privato dominio, e di libera disposizione: Ma si dice padrone per denotare la sua suprema podestà; posciachè in effetto, nel senso comune, non solamente de' Giuristi, ma anche de' Morali, e de' politici, il Principe si dice marito della repubblica, e padre de' sudditi. L

L
In questo lib. nelli disc. 44. e 45. e 125.

Che però deve portarsi da marito, e da padre respettivamente, in maniera che, conforme quando un marito tratta troppo malamente la moglie, la legge ha introdotto il divorzio, mediante il quale quella può da lui separarsi, e toglierli anche il dominio, e l' amministrazione della dote: E quando il padre tratta troppo malamente i figli, la legge lo priva della patria podestà, e de' suoi effetti: Così alle volte Iddio permette, che con li suoi dovuti termini, e per cause però giuste, concernenti la causa pubblica, e la mala amministrazione del principato, con li mezzi approvati dalle leggi divina, ed umana, senza che possa, nè debba avervi luogo la macchia della ribellione, sempre degna di biasimo, la pratica insegni, che ne risultino questi effetti.

All'effetto dunque di rendersi il Principe sicuro di questi mali effetti deve aver solamente la mira a far la giustizia, e da quella, o sia distributiva o commutativa, secondo la qualità de' casi, deve regolare le sue azioni; attesocchè la vera ragione di stato, e la miglior regola politica, e conservatrice degli stati si dice la giustizia, senza la quale non si può dar alcuna cosa virtuosa in questo mondo, conforme si è accennato altrove. M Nè basta che il Principe sia giusto, e ben intenzionato, ma deve invigilare ancora, che li suoi ministri, ed offiziali coltivino, ed osservino la stessa virtù: Importando poco al padrone della vigna, che il custode maggiore non guasti, nè rubbi li frutti, se non ha l' occhio, che non si rubbino, nè si guastino da' suoi operarj.

M
Nel Proemio

Fine del Tomo Primo.

strettamente in quel che si è specificato, e non in quel ch'è ve-
risimile, che il donatore abbia voluto tenere per se. Ed all' in-
contro questa stessa regola si ritorce nel secondo caso, nel qua-
le li signori inferiori si dicono ottenere la signoria per donazio-
ne del Principe. B

B
Nel detto disc. 63. e 65.

Vi sono in diversi principati d'Italia alcune signorie di terre,
castelli, e luoghi abitati con vassalli, e giurisdizione anco tem-
porale, posseduti da Chiese cattedrali, o Monasterj regolari: E
4 di questi alcuni sono in Feudo per investitura del Principe, ed
in quelli non cade dub
gezione al Principe i
vassalli solamente.

Ed altri sono in a
Chiesa si presume ne
cora di sopra nel ca
questione molto dispu
quando si tratti di
versale; se questa sign
sovranità a favore de
le robbe ecclesiastiche
principato, nelli di cu
la Chiesa, o il suo pr
di domicello subordinat
sopra, li quali possedo
feudale. E sopra di ciò,
la quale porta seco diver
cuni dicono politiche)
nazione, la quale par
costanze particolari; e
nerale del principato,
totalmente il luogo al

C
Di ciò si parla nel disc. 60. di questo lib.

Ancorchè queste sig
allodio, overo di Feud
stesso) non siano sogg
5 particolarmente circa l
re d'ogn'uno, ancorch
ri, e gli altri beni ind
da tempo moderno di
gran restrizione, in m
e di disporre si sono r

Attesocchè il sudetto Pontefice Sisto V. con una sua Bolla,
oltre l'inabilitazione de' forastieri, la qual è comune a tutti gli
altri beni stabili indifferenti, eccetto quelli che sono in Roma, e suo
cir-

circuito di quattro miglia) ne proibì anco tra' sudditi tre con-
tratti, cioè di vendita, di donazione, e di permuta, senza l'assenso
Apostolico; assegnandone la ragione molto congrua, per la quale fu
anco anticamente introdotta la medesima proibizione ne' Feudi;
cioè, che mentre queste signorie portano seco la giurisdizione, e
l'amministrazione de' vassalli, e de' popoli soggetti al Principe so-
vrano, è di dovere, che questi sappia, quando tal giurisdizione,
ed amministrazione passi da un genere di persone all'altro. E per
questa ragione, come anche per altri rispetti, li Pontefici suc-
pene rigorose ad ogni
dotali, o d' imposi-
babilmente, che pos-
, che li Giuristi di-
entrino le medesime
capitolo 15. in ma-
zionali, quanto alla
dalli Feudi. D
enti dall'altre proibi-
ggetti li Feudi; men-
vi è obbligo di ser-
rinovazione, con al-

D
Di queste constituzioni Apostoliche si tratta nelli discorsi 66. e seguenti al 69. e nel 105. di questo lib. e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 13. e 15.

rie vien stimata mol-
Che però questi beni
prezzo di quel che
il pericolo della de-
zioni, diminuisce no-
può darsi certa re-
tto dalla qualità, e
ne in ciò si sogliono

E
Nel disc. 19. e 24. di questo libro.